DELLA CONDIZIONE

DE'

ROMANI VINTI DA' LONGOBARDI

E DELLA VERA LEZIONE D'ALCUNE PAROLE

DI PAOLO DIACONO

INTORNO A TALE ARGOMENTO

DISCORSO

DI CARLO TROYA

Edizione Seconda

CON OSSERVAZIONI

DI FRANCESCO REZZONICO

ED APPENDICE DELL' AUTORE

MILANO

DALLA SOCIETÀ TIPOGRAFICA DE' CLASSICI ITALIANI

MDCCCXLIV

AI LETTORI

Il nome di Carlo Troya suona chiaro ed illustre non solo nella nativa sua Napoli, ma per tutta Italia, che in lui riverisce uno dei più dotti e laboriosi conoscitori del Medio Evo. Allo studio del quale egli consacrò l'intera sua vita, interrogando nelle biblioteche e negli archivj, principalmente della nostra penisola, i documenti più reconditi di quell'età misteriosa ed oscura.

Frutto di sì nobili fatiche intraprese il Troya una Storia d'Italia del Medio-Evo, che non dubitiamo raccoglierà in sè il fiore di un'immensa erudizione congiunta ad un raro acume di critica filologica e storica.

E non fallace preludio ne sono già quattro volumi ove a guisa di introduzione si narrano le vicende dei Barbari che disertarono l'Europa e distrussero l'Impero romano: ma più ancora il Discorso sulla condizione dei Romani vinti dai Longobardi. Nel quale Discorso il chiarissimo Autore non solamente svolge con maravigliosa dottrina l'argomento che si era proposto, ma tesse quasi una compiuta storia del diritto barbarico in Italia.

Noi pensammo pertanto di giovare ai buoni studj riproducendo per le stampe quel Discorso che contiene la sapienza di molti volumi, e potrà preservarci da molti errori a cui non seppero sottrarsi anche uomini distintissimi. E perchè la nostra ristampa fosse di maggior giovamento vi abbiamo pur comprese primamente le Osservazioni che intorno a quel Discorso pubblicava il Consigliere Francesco Rezzonico nel Giornale dell'Istituto Lombardo-Veneto, poi un'Appendice del Troya in risposta a' dubbj promossi dal Rezzonico, finalmente alcuni Cenni di quest'ultimo sull'Appendice del Troya. E in ciò godiamo di offerire agli Italiani un esempio imitabile del modo dignitoso con che si dovrebbero agitare le questioni letterarie e scientifiche. Non abbiamo poi dimenticato undici nuove Leggi di Rachi ed Astolfo Re de' Longobardi scoperte dal Troya e da lui riprodotte nella suddetta Appendice.

Quanto all'esecuzione ci siamo studiati che la nostra edizione riuscisse per una parte esatta e compiuta, e per l'altra abbastanza pulita ed economica. Niente abbiamo tolto, aggiunto o variato agli scritti da noi riprodotti, e ne abbiamo rispettato persino la diversa ortografia.

Diremo ancora che la presente ristampa fu eseguita col pieno consentimento del signor Troya; dal quale ci dispensava la legge, non il debito di naturale equità e di osservanza verso il chiarissimo Autore.

Possano le nostre cure trovar favore presso ai cultori delle scienze storiche, ed accendere maggiormente fra noi l'amore per gli studj gravi e severi.

GLI EDITORI MILANESI.

DELLA CONDIZIONE

DE' ROMANI

VINTI DA' LONGOBARDI

Uno de' punti che vuolsi meglio fermare nella Storia d'Italia del Medio-Evo, è la condizione civile de' Romani vinti da' Longobardi. Ad esporre intera ed innanzi tratto la mia opinione, dico, senza più, che nelle provincie conquistate da' Longobardi gl'ingenui e liberi, ossia i cittadini Romani, perderono (degli Ecclesiastici e de' patteggiati, ovvero di quelli che si diedero a' nemici, parlerò separatamente) ogni ombra di cittadinanza Romana, ogni Magistrato della propria nazione, ogni pubblico uso così del Codice Giustinianeo come di qualunque altra lor legge nativa. Dico altresì che que' cittadini Romani, di proprietarj ch'essi erano delle terre d'Italia, vidersi ridotti allo stato servile de' Coloni e propriamente degli *Aldii*, genere mezzano fra' liberi ed i servi appo i Germani. Un servo in Germania era privo della sola qualità di cittadino, cioè di guerriero. Non così lo schiavo Romano, che le antiche leggi aveano spogliato di qualsivoglia prerogativa eziandio dell'umanità, sebbene già da gran tempo la religione Cristiana s'andasse tutto dì affaticando per restituire quelle afflitte generazioni

alla dignità della natura umana. Il perchè la conquista Longobarda sollevò infiniti stuoli di schiavi Romani ad una miglior condizione; ma per ora io non debbo trattar di questa, ed il fine della presente scrittura è solo d'esporre le vicende non liete de' cittadini Romani caduti sotto la potestà d'Alboino, di Clefo e de' Duchi.

So che fin qui gli uomini dotti, dal Muratori fino al Signor di Savigny, tennero contraria sentenza, credendo che Clefo ed i Duchi avessero conceduto la cittadinanza Romana, il godimento delle Romane leggi ed anche il dominio delle terre a' vinti; nè ignoro che molte argomentazioni s'addussero per mettere in luce, se a Dio fosse piaciuto, la durata delle *Curie* Romane, ossia degli *Ordini* o de' Senati provinciali nelle città del regno Longobardo. Pur nuovi ed accurati studj potranno chiarire del tutto un argomento che oramai s'avea per manifesto e per non più degno di miglior esame. A tale uopo sembra dover non poco giovare l'autentica lezione d'alcune parole di Paolo Diacono: il vero nondimeno si può raggiungere anche per altre vie, ciò che io tenterò, notando i principali fatti risguardo alla cittadinanza Romana presso i Longobardi ed i Franchi, stati Signori l'un dopo l'altro d'Italia.

§ I. Anni 358-418.

Stabilimenti conceduti dagl'Imperatori a' Barbari nelle Gallie.

I Franchi Salici aveano passato il Reno, e s'erano stabiliti nelle Gallie verso il tempo di Costanzo Cloro, padre di Costantino. Giuliano Imperatore nel 358 concedè a' Salici di potervi abitare se, fedeli all'Imperio, combattessero contro i suoi nemici; ed assegnò loro in qualità di *Gentili* e di *Leti* le terre già da essi occupate nella Tossandria del Belgio. Così vissero per lunga stagione i Franchi, guerreggiando in favor degl'Imperatori ed apprendendo la lingua e la militar disciplina di Roma. I Romani costumi ed anche la religione Cristiana penetrarono prima di Clo-

doveo in mezzo a que' Barbari; alcuni de' quali si congiunsero in matrimonio con le cittadine Romane de' paesi prossimi al Reno (1).

I Visigoti ottenner di poi dall' Imperatore Onorio un'altra porzione delle Gallie a titolo di *Federati*, e però divisero come *Ospiti* de' cittadini Romani, chiamati anch' essi *Ospiti*, le terre, a cui si diè il nome di *Sorti* Visigotiche. In tal modo i due popoli abitarono separatamente il medesimo suolo, avendo ciascuno le proprie sue leggi ed i suoi particolari usi. Un'altra porzione delle Gallie toccò a' Borgognoni, che Onorio accolse nel novero de' *Federati* dell' Imperio; ed essi parimenti divennero gli *Ospiti* de' Romani, e possessori delle *Sorti* Burgundiche.

§ II. Anni 418-493.

Childerico e Clodoveo.

I Franchi Salici, circa l'anno 418, ridussero in iscritto la loro legge (2), diversa dall'altra che indi prevalse appo le tribù de' Franchi detti Ripuarj. Fuvvi chi credette aver Childerico padre di Clodoveo emendato la legge Salica (3); ma gli antichi prologhi di questa ne attribuiscono l'onore solamente al figliuolo. Childerico dilatò le armi de' Franchi fin verso la Loira; e' tolse la città d'Orléans ad Odoacre, col quale poscia strinse amistà (4), e fece altre conquiste, ma per breve ora, nelle Gallie. Fu quello certamente il tempo nel quale concedè alle Chiese Cattoliche, tuttochè idolatra, le decime di cui si parla in un *Capitolare* del suo nipote Clotario (5).

(1) *Storia d'Italia del Medio-Evo*, Vol. I, pag. 1254. — Io la ricorderò sovente per non ripetere molte delle cose già dette.

(2) Ivi, p. 1009.

(3) Le Grand d'Aussi, *Mémoires de l'Institut*, tom. III, pag. 393; *Sciences morales*.

(4) *Storia d'Italia*, I, p. 1252 e 1267.

(5) Vedi il seguente § XVIII.

Quando gli Eruli ed i Turcilingi d'Odoacre si furono impadroniti di Roma ed ebber diviso alla maniera de' Visigoti e de' Borgognoni le terre d'Italia, Clodoveo, essendo già caduto l'Imperio d'Occidente, mosse contro i Romani, soggiogandone alcuni con la forza ed allettandone altri con le pratiche alla sua parte. Quì non entrerò nelle dispute istoriche del Conte di Boulainvilliers e dell'Abate Dubos, rendute famose per l'intervento di Montesquieu, e poi degl'ingegni più nobili d'Europa, nelle quali alcuni affermarono che Clodoveo, a conseguire il dominio delle Gallie, non adoperò se non le violenze o gl'inganni, ed altri se non l'umanità e l'ingegno. Egli nondimeno combattè contro il Romano Siagrio, e l'uccise dopo la battaglia di Soissons; la guerra perciò fu cagione di molti danni a' partigiani del crollato Imperio, ed in principio il vinto Romano ebbe a patirne tutte le calamità.

Troppo vaste per tanto erano, al giudizio di Montesquieu (1), le Galliche terre, nè i Franchi avrebber potuto prenderle tutte: ne presero adunque fra' tumulti della guerra ciò che loro piacque, massimamente di quelle spettanti al patrimonio degl'Imperatori, e lasciarono il resto a' Romani antichi possessori. E tosto la città di Reims, ove sedea San Remigio, ed i vicini popoli diedersi a Clodoveo, sì ch'egli signoreggiò in poco d'ora fino alla Senna, mentre Teodorico, re degli Ostrogoti, scacciava gli Eruli dall'Italia, e ne dividea nuovamente le terre, pigliando pe' suoi le *Sorti* Ostrogotiche.

§ III. Anni 493-496.

La legge Salica del Manoscritto di Wolfembuttel.

Clodoveo, già padrone delle provincie più nobili, cercò i modi più acconci a rafforzare il suo dominio non solo su' Romani, ma su' Franchi. Prese dunque a riformare la legge Salica, e promulgò i primi sessantadue titoli di quella che

(1) Lib. XXX, cap. VIII.

trovasi nel Manoscritto di Wolfembuttel dato in luce dall' Eccardo (1). Niuna traccia si scorge di Cristianesimo in tal Manoscritto, e sì per questa come per altre ragioni ottima sembra la congettura di chi (2) lo tiene per una copia della legge Salica scritta innanzi al battesimo di Clodoveo.

Egli è vero che in questa copia di Wolfembuttel scorgesi la signoría del Re allargata fra la Loira e la Foresta delle Ardenne, allor detta la Carbonaria, il che non avvenne se non dopo la sua conversione alla credenza di S. Remigio: ma il copista visse dopo i tempi di Clotario, figliuolo di Clodoveo, e quando trasse da un più antico esemplare la sua copia, segnò i confini del regno quali essi erano a' suoi giorni.

§ IV.

Il dritto Romano chiamato in sussidio della legge Salica da' Franchi.

Scarsa, ristretta e troppo agreste ancora è questa prima legge Salica di Clodoveo per un popolo giunto al grado in cui si trovavano i Salici dopo un lungo soggiorno fra' Romani delle Gallie. Laonde opinava il Conte di Buat (3), e con grande apparenza di vero, èsser la legge Salica un sì speciale diritto, che non impedisse a' Franchi di chiamar sovente in sussidio il Romano in molti degli svariati usi della vita. Il Codice di Teodosio formava la parte principalissima del Romano dritto nelle Gallie: i Franchi, secondo le occorrenze, ne traevano consiglio e lume così nelle private come nelle pubbliche faccende, cresciute col crescer del regno; a tal modo le leggi di Roma non erano autorità sovr'essi, ma scorta solo ed esempio.

(1) *Leges Francorum et Ripuariorum.* Francfort, 1720.
(2) Le Grand d'Aussi, *loc. cit.* pag. 382-467.
(3) *Les Origines de France*, IV, p. 220. Paris, 1757.

§ V. Anni 493-496

I Romani viventi a legge Salica.

Non pochi Romani, e specialmente i soldati di Siagrio, s'unirono per l'opposito a' Franchi, e si fecero Barbari. Clodoveo aumentò in questa guisa l'esercito de' Franchi; ciò che altra volta presso i Geti o Goti avea operato spesso, e spesso tentato Decebalo. Nelle Gallie, simiglianti uomini si conobbero dopo Clodoveo, e propriamente, come dirò, sotto il re Dagoberto, col nome d'uomini *viventi a legge Salica;* qualità che alcuni han voluto negare a que' Romani, credendo per via d'arbitrarie correzioni degli antichi testi della legge Salica (1) restringerne il privilegio a' soli Barbari Germanici non appartenenti alla lega de' Franchi.

Sì fatta incorporazione di Romani tra' Salici fu parziale, non generale; nè può risguardarsi altrimenti che come l'effetto d'un favore del Re, o come l'adempimento d'un qualche patto di guerra. Immenso errore fu il giudicare che i Romani potessero a lor talento lasciar la legge Romana per vivere a legge Salica nelle Gallie. Il popolo de' Gallo-Romani, possessore di terre particolari e diviso affatto da' Franchi, durò ivi fino al decimo secolo, ma sempre nell'abiezione politica da cui per cinque o sei secoli non fu possibile il liberarsi, e della quale or mi farò a favellare.

§ VI. Anni 493-496.

Il guidrigildo *minore pe' Romani che non pe' Franchi.*

Clodoveo, nato e nudrito fra' Romani e da molti di essi chiamato alla signoría, non altra mercè seppe concedere alla loro nazione, se non il dichiarare che la cittadinanza Ro-

(1) Vedi § LXXV.

mana valesse la metà meno della cittadinanza de' Franchi. Leggesi nel Manoscritto di Wolfembuttel, che il *guidrigildo* pagabile da chi uccideva un cittadino Franco fosse il doppio del *guidrigildo* pagabile dall'uccisor d'un Romano *possessore* (1). Anche minore fu il *guidrigildo* pe' Romani che prima di Clodoveo appellavansi *tributarj*, cioè i poveri ed i plebei, debitori della *capitazione* ovvero del *testatico* al fisco imperiale (2). Dugento soldi pagavansi per l'incendio della casa d'un Franco, e soli cento per l'incendio della casa d'un Romano (3): e se il Romano fosse accusato di tal delitto, doveva o trovare alla maniera de' Franchi una schiera di giuratori della sua innocenza, o metter la mano in una caldaia d'acqua bollente (4). Il *plagiare*, ossia il vendere un cittadino Franco per servo, era misfatto di dugento soldi, e di cento il *plagiare* un Romano (5).

Ed ecco; una sola parola della legge Salica distrugge le fondamenta del dritto criminale Romano, surrogando le pene pecuniarie alle corporali minacciate dalla legge Cornelia de' Sicarj contro gli omicidi; e crea un nuovo dritto politico, sovrapponendo un popolo nobile per la maggior tassa del *guidrigildo* ad un popolo ignobile per la minor tassa. Beffarda fu dunque la concessione d'una cittadinanza Romana presso i Franchi; e quando il grosso de' popoli delle Gallie volle aspirare ad una miglior condizione civile, non potè aspirare se non a naturarsi Franco, implorandone la grazia dal Re; la quale si concedè a pochi, non a tutti, altrimenti sarebbe assai presto svanita l'orgogliosa distinzione de' Franchi vincitori e de' Romani o vinti o risguardati come vinti, la quale durò per tanti secoli, prolungando l'avvilimento politico delle razze soggette.

Molti e gravi scrittori han tolto a celebrare la felicità de' Galli rimasti a quel modo Romani sotto Clodoveo, ricor-

(1) Tit. XL, § I.
(2) Eodem titulo, § VI.
(3) Tit. XVI, § III.
(4) Eodem titulo, § VI.
(5) Tit. XXXVIII, § VI.

dando le infami rapine de' Magistrati dell'Imperio ed i delitti dell'abbominevole Seronato, non che le precedenti fughe de' Romani descritte da Salviano, e soprattutto de' cittadini poveri e plebei, cioè de' *tributarj*, verso il paese de' Goti. Secondo tali scrittori, Clodoveo liberò i Romani da' più indegni balzelli, e feceli sicuri delle loro proprietà, sì che per opera del nuovo Principe le generazioni degli antichi abitanti conseguirono di poi una invidiabile tranquillità con una onesta ricchezza nelle Gallie. Ma i popoli o non perdono giammai o riacquistano alcuna volta la memoria della passata loro grandezza; e dal potersi chiamare cittadini Romani al veder tassata la propria vita una metà meno di quella d'un Franco, la differenza era grande, per non dir l'oltraggio ed il danno.

§ VII. Anni 496-510.

Battesimo di Clodoveo. — Giunte alla legge Salica.

Dopo aver soggiogato i Romani, Clodoveo si rivolse contro i Bavari e gli Alemanni. Vinseli nella battaglia di Tolbiac, ed assoggettolli al regno de' Franchi. Allora Clodoveo piegò il capo dinanzi a San Remigio, e con la maggior parte de' suoi Franchi ricevè le acque del battesimo. I Vescovi, che in ogni tempo aveano riscosso la venerazione de' Barbari nelle Gallie, ottennero sull'animo de' Franchi la signoría che serbarono per lunga età, e divennero appo essi gl'intercessori pe' Romani. Ciò indusse gli altri Romani che sulle rive della Loira parteggiavano tuttora per l'Imperio, sebbene privo di capo, a chiamar Clodoveo; esempio imitato, per quanto credesi, dagli Armorici. Così l'avventuroso figliuolo di Childerico distese i suoi drappelli sino alla destra riva della Loira, e si pose a fronte de' Visigoti d'Alarico Re, autore del Breviario, i quali teneano la sponda sinistra di quel fiume.

La vittoria di Vouglè presso Pottieri (Alarico ivi fu vinto ed ucciso) aprì a Clodoveo il cammino verso i Pirenei, ed

insegnò a' Romani delle Visigotiche provincie, che la loro vita, grazie al *guidrigildo*, valea la metà meno di quella dell'ultimo guerriero tra' Franchi. Non è questo il luogo a dover cercare se Clodoveo sottoposti avesse al *guidrigildo* i rimasugli de' Goti non fuggiti dalle Gallie. Certa cosa è ch' egli, quando si vide Signore di quasi tutta la regione dopo il suo battesimo, aggiunse tredici nuovi titoli alla legge Salica (1), senza nulla rimutare nell'obbrobrioso *guidrigildo* pe' Romani.

§ VIII. Anni 510-511.

Crudeltà di Clodoveo contro i parenti.

Rimaneva solo a vincere i Borgognoni, senza i quali Clodoveo si avrebbe recato in mano la dominazione di tutte le Gallie. Ma egli giudicò doversi prima liberare de' proprj parenti, che sovrastavano a parecchie piccole tribù di Franchi, abitanti verso Colonia, non che ad altre, sparse negli spazj tra le bocche del Reno e della Somma. Cararico regnava nel territorio degli antichi Morini, e fu l'uno de' primi a cader sotto i colpi di Clodoveo. Ranacario, il quale risedeva in Cambrai, non seppe schivar meglio le insidie del Salico; Sigeberto ed il suo figliuolo Clodorico ebbero la medesima fine in Colonia. Questi denominavansi propriamente i Franchi Ripuarj, ovvero abitanti delle rive del Reno, che l'Abate Dubos (2) sospettava essere un mescuglio di Franchi Salica e di soldati delle legioni poste a guardia del fiume; Romani, che nella ruina dell' Imperio s'accomunarono co' Barbari e furono accolti nella loro cittadinanza. Checchè sia di ciò, Clodoveo non godè lungamente del frutto di tante crudeltà, e morendo lasciò divisa la Monarchia tra' suoi figliuoli Childeberto, Clotario, Teodorico e Clodomiro.

(1) Epilogus apud Eccardum.
(2) *Hist. critique*, I, pag. 327.

§ IX. Anni 511-515.

Le formole d'Angiò.

Se un minor *guidrigildo* rendea vile il Romano al confronto del Franco, lo stesso *guidrigildo* concedea nondimeno una cittadinanza e la proprietà delle terre, come altresì l'uso delle native sue leggi al Romano. Tra gli effetti di tal concessione fuvvi la durata delle *Curie* o degli *Ordini* di ciascuna città venuta in balía di Clodoveo nelle Gallie. Sebbene alcuni scrittori Francesi negato avessero la conservazione di tali *Curie* sotto i Franchi, pur tuttavia molti documenti l'attestano, de' quali è più antico ed insigne la raccolta delle Formole Andegavensi, ovvero della città d'Angiò, scoperte dal Mabillon (1). Furono copiate nel 681, ma più d'una volta ricorre in esse la menzione del quarto anno di Childeberto. Se questo Re fu il figliuolo di Clodoveo, come pensò da prima l'illustre scopritore, tali Formole si raccolsero nel 515; se fu Childeberto II, appartengono all'anno 578. Sia lecito a me di stare alla prima sentenza, che veggo approvata da' più dotti (2).

Chestanto (così fingesi nella prima formola) si presentò innanzi alla *Curia*, che secondo il costume risedeva nel Foro Andegavense. Ivi erano il *difensore*, il *principale*, il *curatore*, il *maestro de' soldati* ed il *diacono amanuense*. Colui chiese il permesso di registrar nelle *geste municipali* un contratto di dote; al che rispose il *difensore* con tutta la *Curia*, essere i registri aperti al piacer di Chestanto. Dalla finzione d'una formola si raccoglie il vero suo uso; ed in quella già si scorge una gran mescolanza di parole tratte dalla legge Salica, sì come le voci d'*allodio* e d'*ammallare*, ossia di stare in giudizio.

Chi nel leggere una tal Formola, e tutti gli altri docu-

(1) *Analecta*, tom. IV, stampato nel 1685.

(2) *Nouveau Traité de diplomatique*, III, p. 303, 304.— Gerberti *Iter Alamannicum*, etc. p. 238. Typis Sancti Blasii, 1765.

menti ove si parlá di *Curie*, non direbbe che queste non fiorissero nel sesto secolo tra' Franchi? Ma erano vani suoni e bugiarde apparenze di cose Romane, il Franco era il vero ed il nobile cittadino in Angiò, tenendovi la preminenza che gli conferivano le vittorie del suo popolo sopra i Romani e sopra i Barbari, nè altro vi poteva il Romano se non contentarsi delle larve d'una cittadinanza, il cui principale diritto era di registrare i contratti ed i testamenti nelle *geste municipali*.

§ X. Anni 515-534.

Leggi de' Ripuarj, de' Bavari e degli Alemanni. — I Tavolarj *della legge Ripuaria.*

Childeberto e Clotario venivano intanto di mano in mano accrescendo, secondo le opportunità, la legge Salica, ma lasciando sussistere il minor *guidrigildo*, vergogna del nome Romano. Il loro fratello Teodorico propagò presso altre genti questa vergogna, quando egli fece ridurre in iscritto, così afferma l'antico prologo pubblicato dall'Heroldo (1), le consuetudini ed i riti de' Franchi Ripuarj. La legge di costoro pose dugento soldi per multa dell'uccisione d'un lor cittadino, e cento sessanta per l'omicidio d'un forestiero o viaggiatore (*advena*) Borgognone, Alemanno, Frisone, Bavaro e Sassone (2); ma soli cento per la strage d'un Romano avveniticcio (3).

Il silenzio della legge intorno alla pena d'aver ucciso un cittadino Romano abitante in Colonia e suddito de' Ripuarj, sembra confermare il sospetto dell'Abate Dubos, che i Romani si fossero incorporati quivi nella cittadinanza de' Franchi. Ma, se questa incorporazione avvenne, in assai piccol conto s'ebbe da indi in quà il nome Romano presso

(1) *Originum et Antiqq. Germanic.* Basileae, 1557.
(2) Tit. XXXVI, § I, II, IV.
(3) Eodem titulo, § III.

i Ripuarj: Perocchè ivi s'affrancavano i servi col permetter loro di gittar per aria un danaro alla presenza del Re; chiamavansi perciò *Danariali*, e diventavano liberi come ogni altro Ripuario (1). Non così degli altri, che dicevansi *Tavolarj* perchè affrancati avanti a' Sacerdoti con le *tavole* o scritture fatte secondo la legge Romana (2), cioè secondo il Codice Teodosiano, col quale appo i Ripuarj vivea la Chiesa (3) come nel rimanente delle Gallie. I *Tavolarj*, sebbene il Codice Teodosiano agli affrancati dinanzi all'altare concedesse piena ed intera la cittadinanza, erano tuttavia di condizione assai minore; nè poteano, pena dugento soldi, presumere di gittar per aria il danaro al cospetto del Re (4): i figliuoli anzi, nati da un Ripuario e da una *Tavolaria*, doveano tenersi come prosapia declinante sempre ad una qualità inferiore (5). Nel paese de' Bavari e degli Alemanni, o degli Svevi occidentali, non v'erano Romani d'alcuna sorta; e però niun motto se ne fece nelle leggi che Teodorico diè altresì a questi due popoli.

§ XI. Anni 515-534.

Leggi personali *e* territoriali *appo i Barbari.*

Prescrive la legge de' Ripuarj (6), che se alcun Franco od Alemanno o Borgognone, od uomo di qualunque altra razza, dimorante fra' Ripuarj, fosse chiesto in giudizio, si dovesse difendere non secondo la legge del luogo, ma secondo la sua propria e natía. Ecco un esempio manifestissimo di ciò che presso i Franchi si chiamò vivere a legge *personale* d'un popolo, e non a legge *territoriale* del pae-

(1) *Leg. Ripuar.* tit. LVII, § 1.
(2) Ibid. tit. LVIII, § 1.
(3) Vedi § XVI.
(4) *Leg. Ripuar.* tit. LVIII, § 1.
(5) Eod. tit. § xi: Ad *inferiora* declinetur.
(6) Tit. XXXI, § III.

se. Grandissimo incomodo fu questo, che forse non potè schivarsi, di dar vigore a tante leggi diverse in un medesimo regno; ed il tempo vie meglio ne chiarì gli orridi effetti, non essendo i Franchi addottrinati nell'arte con cui sapeano gli antichi Romani o lasciare a' popoli soggiogati una gran parte dell'esser loro civile, o farli tanto Romani quanto i Galli. Non altra scienza nè altro modo aveano le genti d'origine Germanica intorno a ciò se non il *guidrigildo*, graduato con varie tasse, capaci di mantenere la loro superiorità sulle vinte nazioni, e di concedere a ciascuna, volendo, una minor cittadinanza con una orgogliosa protezione.

§ XII. Anni 534-543.

Fine del regno de' Borgognoni.

Essendo mancato a' vivi Teodorico, il suo figliuolo Teodeberto unissi co' due zii Childeberto e Clotario contro i Borgognoni. La fortuna di Clodoveo non venne meno alla sua stirpe nella nuova guerra, ed in breve i Franchi s'impadronirono del regno illustrato dal legislatore Gondebaldo; poscia i tre Principi sel divisero, sottomettendo Borgognoni e Romani al *guidrigildo*. La legge, che quel Gondebaldo avea data a' suoi popoli, fu loro permessa da' vincitori, e permesso l'uso del Codice Teodosiano e de' Compendj che se n'erano compilati. Perciò dopo la conquista di quel regno vidersi ad un tempo in vigore negli Stati de' Franchi le loro proprie due leggi Salica e Ripuaria, e quelle de' Romani e de' Borgognoni, come altresì de' Bavari e degli Alemanni soggetti a' figliuoli di Clodoveo. Vienna del Delfinato, Capitale già di Gondebaldo, ritenne i vani onori della *Curia*, e nel 543 Ansemundo ed Ansleubana vi fondarono, *sapendolo questa*, il Monastero di Santo Andrea (1).

(1) Sciente *Nobili* Senatu *Viennensi*. — Le Lièvre, *Hist. Viennens.*, p. 9.— Balut. capit. II, 1433.— Bréquigny, *Chartae et Diplomat.* Num. 24.

§ XIII. Anni 543-560.

Condizione speciale de' Vescovi e degli Ecclesiastici presso i Franchi.

Teodorico nelle tre leggi da lui promulgate avea stabilito il *guidrigildo* per gli Ecclesiastici secondo il rispetto che per essi professavano i Franchi. La vita d'un Suddiacono ucciso valeva il doppio che non quella d'un cittadino Ripuario: un Diacono si pagava cinquecento soldi; seicento un Prete, se nato non servo, e novecento un Vescovo (1). Doppia similmente fu nella legge de' Bavari la composizione degli Ecclesiastici (2). Le leggi degli Alemanni punirono l'uccisore d'un Vescovo come se questi fosse un Duca della lor gente (3).

Noi non siamo sicuri se il testo delle tre leggi di Teodorico ci sia pervenuto com'e' le scrisse. Poco monterebbe per altro far sopra ciò una più sottile disquisizione in questo luogo, sapendosi che tale dopo il battesimo di Clodoveo fu la mente de' popoli soggetti, aver cari e venerare i Vescovi. Clotario rivide le leggi degli Alemanni, e sembra essere stato il Primo di questo nome, cioè il figliuolo di Clodoveo, non il Secondo, al quale nacque il Re Dagoberto, che riformolle di bel nuovo insieme con le altre del regno de' Franchi.

§ XIV. Anni 543-560.

La legge Salica del Manoscritto Schilteriano.

Nelle Giunte di Clotario I e di Childeberto I alla legge Salica s'ha parimente, che il *guidrigildo* tassato pe' Vescovi

(1) *Leg. Ripuar.* tit. XXXV.
(2) *Leg. Bajuvar.* tit. I. cap. VIII, IX, X.
(3) *Leg. Alaman.* tit. XII.

fu di novecento soldi. Così apparisce da un Manoscritto, donde lo Schilter (1) prese una copia della legge Salica, differente in molti e non lievi punti dal Manoscritto di Wolfembuttel. Nella Schilteriana fra le altre cose parlasi della religione abbracciata da Clodoveo; e però credesi che in questa copia si fossero con maggior cura descritte le mutazioni fatte dopo il suo battesimo nella legge Salica. Se presti fede agli antichi prologhi (2), Childeberto v' aggiunse quattro suoi titoli (3), e Clotario dieci; sì che questa n'ebbe novantatre fino alla novella correzione del Re Dagoberto nel settimo secolo.

§ XV. Anni 543-560.

I Convitati del Re *nelle Gallie.*

La maggior novità che risulta dalla Schilteriana, risguarda i Romani, fra' quali or comparisce l' ordine de' *Convitati del Re* (4). Clodoveo forse, già divenuto Cristiano, ad alcuni più nobili o fedeli di sì fatti Romani avea conferito un tal titolo, del quale nondimeno il Manoscritto di Wolfembuttel non fa niuna parola. Dopo Clotario e Childeberto i *Convitati del Re* conservarono il grado loro nelle susseguenti emendazioni sì di Dagoberto e sì di Carlomagno. La vita d'ognuno di essi ottenne un prezzo doppio di quello che avea la vita d'un semplice *possessore* fra' Romani; grande stimolo a' desiderj ed alle ambizioni di costoro. Gli sterili onori delle *Curie* più non giovarono a' Romani, quando alcuni fra essi ottennero d'entrar nella Corte de' Re. Sol col-

(1) *Thesaurus Antiqq. Teutonic.* t. II. Ulmae, 1727. Vedi tit. LXXVII, § I.—Pe' Vescovi propriamente manca, perchè il testo è lacero in questo luogo; ma il *guidrigildo* d'un Prete è di seicento, e quello d'un Diacono di trecento soldi.

(2) Apud Heroldum, pag. 1: et Lindebrogium, pag. 247-248.

(3) Quando io scrivea queste parole, non avea veduto ancora le nuove Giunte alla legge Salica, trovate non ha guari dal Pertz in Olanda.

(4) Tit. LXVIII, § VI.

l'entrarvi poteano i vinti agognare alcune cariche; il regio favore anzi concedè loro da indi in qua le più illustri, e sovente anche in pregiudizio de' Franchi, molti de' quali non aveano dimenticato d'essere stati fino a Clodoveo compagni e non sudditi d'un Principe, così nella Germania come nelle Gallie. Ma se i *Convitati del Re* non riuscissero ad ottenere di naturarsi Franchi, la loro vita valea, secondo la Schilteriana (1), la metà meno della vita d'un Franco detto *Antrustione*, ovvero cortigiano e fedele del Re.

§ XVI. Anni 543-560.

Ordini de' Romani secondo la Schilteriana.

Quì può farsi la numerazione delle qualità diverse concedute a' cittadini Romani dalla legge Salica Schilteriana, senza tener conto de' militari accolti fra' Barbari, e degli altri a cui venne fatto di conseguire la cittadinanza Salica:

1.° I Vescovi, tassati col *guidrigildo* massimo de' Franchi;
2.° I Sacerdoti ed altri Ecclesiastici;
3.° I *Convitati del Re;*
4.° I *possessori;*
5.° I *tributarj.*

Di queste cinque generazioni le due prime non aveano a desiderare la cittadinanza Salica. Già i Vescovi aveano parte ne' consigli de' Re; già sedeano in primo luogo nelle radunanze. Clotario, nel riordinar le leggi degli Alemanni, videsi assistito da trentatre Vescovi, da trentaquattro Duchi, e da settantadue Conti. Ed i Vescovi delle Gallie diceano che la Chiesa vivesse in modo speciale a legge Romana, ovvero secondo il Codice di Teodosio (2), non perchè ciò fosse un privilegio de' soli Ecclesiastici, avendo tutti gli altri Romani ottenuto da Clodoveo e da' figliuoli una propria cittadinanza Romana col pubblico uso del pa-

(1) Tit. LXVIII, § VI.
(2) Vedi § X.

trio dritto; ma perchè il Codice di Teodosio era pieno di favori e d'esenzioni verso l'ordine Sacerdotale (1).

§ XVII. Anni 543-560.

I Capitolari *de' Franchi e la legge* Mondana *del Medio-Evo.*

A scemare i danni della varietà di tante leggi *personali* delle nazioni appartenenti al regno de' Franchi, s'introdusse l'uso de' *Capitolari*, ossia delle leggi comuni a tutte. In essi adoperavasi fra le altre formole questa, che sì fatti *Capitolari* avesser vigore sopra *ogni plebe* (2). I *Capitolari* adunque divennero una legge *territoriale*, senza cui non può veramente sussistere uno Stato; e ben presto le molte leggi *personali* di ciascun popolo avrebbervi recato sì nuova e strana confusione da sconvolgersi affatto qualunque concetto di giustizia distributiva. Nè un Borgognone, per cagion d'esempio, avrebbe con la sua legge Gondebalda potuto rovesciare un provvedimento della Salica, ma solo potea valersi della sua quando tacesse quella de' Franchi, ovvero del popolo dominatore. Lo stesso vuol dirsi della Romana in confronto della Salica; ed in fatti un Romano in molti casi dovea immergere la mano in una caldaia, senza potersi giovare delle pruove legali del suo patrio diritto. Perciò con troppa larghezza si è sovente interpetrata la qualità *personale* delle leggi appo i Barbari; ed e' sarebbe stato più vero il dire, che prima la legge de' Salici, padroni delle Gallie, poscia i *Capitolari* fossero *territoriali* risguardo a tutte le altre leggi *personali*.

Nondimeno lo Statuto Salico, il Codice Teodosiano ed ogni altra legge così de' Romani come de' Barbari formavano unite insieme un corpo, al quale nel Medio-Evo diessi la denominazione di legge *Mondana*. Ciò era per discernerla

(1) Vedi § LXIV.

(2) *Edictum Chlotarii II. in Concilio Parisiensi V.* Anno 615.

dalla *Canonica*, la quale talvolta in Francia ed in Italia chiamossi eziandio Romana, come innanzi dirò, nel significato speciale che Roma ne fosse l'arbitra unica e la custoditrice. L'essersi non di rado preso il dritto Romano degli Ecclesiastici, cioè quello che restringevasi all'ordine Sacerdotale, pel dritto Romano in tutta l'ampiezza, è stato causa di grandi errori, a svellere i quali poco valgono le più evidenti ragioni e gli sforzi, sto per dire, di molti secoli.

§ XVIII. Anno 560.

Primo Capitolare *di Clotario I.*

Pruova di ciò che ho esposto fin qui sia il *Capitolare* pubblicato nell'anno 560, dove Clotario I, provvide non solamente alle *necessità* (son sue parole) de' *provinciali* ovvero de' Romani, *ma di tutt'i popoli soggetti a lui*, che in quel tempo avea nelle sue mani unito la monarchia intera di Clodoveo, come altresì le conquiste fatte dopo costui nelle Gallie da' Franchi. Volle Clotario che la prescrizione di trent'anni, purchè principiata in buona fede, valesse in favor degli Ecclesiastici, e confermò le donazioni fatte alle chiese da suo avo Childerico (1). Ancora dispose Clotario, che in assenza di lui dovessero i Vescovi emendare qualunque condanna de' Giudici fino al suo ritorno; donde si scorge qual fiducia egli ponesse ne' Romani, pervenuti all'onore dell'Episcopato.

Prescrisse finalmente il Re che le cause de' Romani si terminassero secondo le Romane leggi. Ciò erasi fatto fin da' tempi di Clodoveo; ma Clotario, a rimuovere ogni dubbio, volle rinnovarne il comando. E però s'ode più volte nel detto *Capitolare* chiamarsi da Clotario il dritto Romano in sussidio della legge Salica (2): sì che ragionevolmente sembrò ad Agatía, storico Greco, il quale scrivea negli anni

(1) *Capit. Chlot.* § XI.
(2) Vedi § IV.

per l'appunto di Clotario, che i Franchi vivessero cogli ordinamenti, co' costumi e con le leggi de' Romani (1). Poco il Re sopravvisse al famoso *Capitolare*; laonde la Monarchía tornò a dividersi fra quattro suoi figliuoli, de' quali Sigeberto ebbe l'Austrasia, e Gontrano il regno conquistato su' Borgognoni.

§ XIX. Anni 569-573.

Alboino in Italia.

Già negli ultimi anni di Clotario i Longobardi, collegatisi con Narsete, avevano assaggiato l'Italia. La ferocia de' costumi e l'indole disumana fecero che Narsete dovesse rimandar sì tristi ausiliarj nella Pannonia, dove teneano la sede. Ma dopo alquanti anni Alboino, Re loro, decretò di porre a cimento la fortuna delle armi ne' paesi di quà da' monti. L'Italia, mal difesa da' Greci, a' quali piaceva chiamarsi Romani, tremò all'aspetto d'Alboino scendente dalle Alpi Giulie in compagnía de' Sarmati, de' Bulgari, de' Gepidi, de' Sassoni, degli Svevi od Alemanni, de' Pannonj e de' Norici. Paolino d' Aquileia non sostenne d' aspettar l'arrivo di que' fieri nemici, e con tutto il tesoro della sua Chiesa riparossi nell'isola di Grado. Onorato di Milano fuggì col suo Clero e con molti Milanesi, come attesta San Gregorio (2), in Genova. Breve fu la vita d' Alboino, inteso più ad espugnar le città d' Italia che a dare stabili ordinamenti alle provincie da lui conquistate. Un tratto generoso di lui fu nondimeno trasmesso alla posterità; dell'aver egli confermato Felice, Vescovo di Trevigi, nel possedimento delle terre spettanti a quella Chiesa, mercè un diploma che alcuni credettero favoloso (3), e che altri difesero

(1) Lib. I, *Histor.* cap. 2. Edit. Niebbur, pag. 17. Bonn, 1828, in-8.
(2) Lib. III, epist. 30: Multi, *coacti barbaricâ feritate* . . . .
(3) Maffei, *Verona illustrata,* lib. XI, pag. 558 del vol. I dell'edizione de' Classici ital.

valorosamente come vero (1). I popoli d'Italia, se credi a Paolo Diacono, erano cresciuti a guisa di biade (2), tuttochè una ferocissima peste avesse orridamente disertato la nostra penisola e soprattutto la Liguria (3).

§ XX. Anni 573-574.

Clefo.

Il tesoro che Alboino congregò dalle spoglie d'Italia cadde nelle mani di sua moglie Rosmunda, e poscia in quelle de' Greci di Bisanzio. Clefo regnò dopo Alboino per soli diciotto mesi, ed in sì breve spazio di tempo molti possenti fra' Romani, che non ebber vigore a combattere o senno a fuggire, spense con la spada, narra il Diacono (4); molti caccionne fuori d'Italia. Paolo non dice qual fosse il numero de' cittadini paragonato con quello de' Coloni, degl'*inquilini* e degli schiavi Romani; ma chi non ignora quanti *latifondi* s'allargassero allora in Italia occupati da' nobili, e spezialmente dagli officiali Greci venuti di Bisanzio e dell'Asia, non che dalle Chiese e dalle *Curie*, comprende assai di leggieri le funeste facilità con cui Clefo potè condurre ad effetto i suoi disegni d'impadronirsi delle terre vacanti per le morti, per gli esiglj, per la ritirata de' possessori Greci e per le fughe volontarie de' Vescovi e de' nobili.

(1) Canonico Rambaldo de' conti Azzoni Avogaro, negli *Opuscoli* di Calogerà, tom. IX.

(2) Paul. Diacon., lib. II, cap. 32.

(3) Ibid., cap. 4.

(4) Ibid., cap. 31.

§ XXI. Anni 575-576.

I Romani divisi fra ciascun Longobardo e fatti tributarj *di ciascuno.*

Gli altri nobili e cittadini Romani, turba già estenuata, non poteano più provarsi a fare schermo contro l'impeto de' Duchi succeduti a Clefo; allora la *cupidigia* di costoro, secondo scrive il Diacono (1), li sospinse a trucidar molti di que' nobili, ed a dividere il *rimanente* in porzioni fra ciascuno d'essi Duchi e di tutti gli altri Longobardi, a' quali ne' diversi Codici delle Istorie di Paolo si dà il nome ora d'*Ospiti (hospites)* ed or di *nemici (hostes)*; parole che ben possono variare pel suono, ma non pel significato, infausto sempre al vinto. I nobili e gli altri cittadini Romani divisi a tal modo fra ciascuno de' Longobardi, *Ospiti* o *nemici* che debban chiamarsi, *furono creati tributarj* (ecco la frase di Paolo [2]) per la prima volta dopo Romolo e Numa; essendo stati costretti non a divider le terre, come aveano fatto successivamente cogli *Ospiti* Eruli ed Ostrogoti, ma sì a dare il terzo de' frutti o delle raccolte del suolo d'Italia in balía di ciascun Longobardo a cui toccarono; in balía di ciascun privato Longobardo, io dico, e non del pubblico governo e reggimento tenuto da' Duchi nel regno.

Così fu colpita in prima la Romana cittadinanza nelle sue sommità da Clefo, e così poscia ella venne meno per effetto della divisione fattane da' Duchi nel settimo anno dopo l'arrivo d'Alboino, cioè nel 576. Nè questo a' Duchi bastò: Gregorio Turonese e Paolo Diacono raccontano con ugual sentimento d'orrore la strage ordinata da' Duchi; uccisi i Sacerdoti, spogliate le Chiese, rovesciate le città e spenti gl'interi popoli nelle regioni di cui non s'era insignorito Alboino: ma niuna differenza fuvvi tra le provincie di prima o di seconda ed anche di terza conquista fino

(1) Lib. II, cap. 32.
(2) *Reliqui* Tributarii efficiuntur. — Eod. lib. et cap.

valorosamente come vero (1). I popoli d'Italia, se credi a Paolo Diacono, erano cresciuti a guisa di biade (2), tal-tochè una ferocissima peste avesse orridamente disertato la nostra penisola e soprattutto la Liguria (3).

§ XX. Anno 573-574.

Clefo

Il tesoro che Alboino *congregò* dalle spoglie d'Italia cadde nelle mani di sua moglie Rosmunda, e poscia in quelle de' Greci di Bisanzio. Clefo regnò dopo Alboino per soli diciotto mesi, ed in sì breve spazio di tempo molti possenti fra' Romani, che non ebber vigore a combattere o senno a fuggire, spense con la spada, narra il Diacono (4); molti caccionne fuori d'Italia. Paolo non dice qual fosse il numero de' cittadini paragonato con quello de' *Coloni*, degl'*inquilini* e degli schiavi Romani; ma chi non ignora quanti *latifondi* s'allargassero allora in Italia occupati da' nobili, e spezialmente dagli officiali Greci venuti di Bisanzio e dell'Asia, non che dalle Chiese e dalle *Curie*, comprende assai di leggieri la funeste facilità con cui Clefo potè condurre ad effetto i suoi disegni d'impadronirsi delle terre vacanti per le morti, per gli esiglj, per la ritirata de' possessori Greci e per le fughe volontarie de' Vescovi e de' nobili.

(1) *Canonico Rambaldo de' conti Azzoni Avogaro, negli Opuscoli di Calogerà*, tom. IX

(2) Paul. Diacon., lib. II, cap. 3[illegible]

(3) Ibid., cap. 4

(4) Ibid., cap. 31

§ XXI. Anni 575-576.

I Romani divisi fra ciascun Longobardo e fatti tributarj *di ciascuno.*

Gli altri nobili e cittadini Romani, turba già estenuata, non poteano più provarsi a fare schermo contro l'impeto de' Duchi succeduti a Clefo; allora la *cupidigia* di costoro, secondo scrive il Diacono (1), li sospinse a trucidar molti di que' nobili, ed a dividere il *rimanente* in porzioni fra ciascuno d'essi Duchi e di tutti gli altri Longobardi, a' quali ne' diversi Codici delle Istorie di Paolo si dà il nome ora d'*Ospiti* (*hospites*) ed or di *nemici* (*hostes*); parole che ben possono variare pel suono, ma non pel significato, infausto sempre al vinto. I nobili e gli altri cittadini Romani divisi a tal modo fra ciascuno de' Longobardi, *Ospiti* o *nemici* che debban chiamarsi, *furono creati tributarj* (ecco la frase di Paolo [2]) per la prima volta dopo Romolo e Numa, essendo stati costretti non a divider le terre, come aveano fatto successivamente cogli *Ospiti* Eruli ed Ostrogoti, ma sì a dare il terzo de' frutti o delle raccolte del suolo d'Italia in balía di ciascun Longobardo a cui toccarono; in balía di ciascun privato Longobardo, io dico, e non del pubblico governo e reggimento tenuto da' Duchi nel regno.

Così fu colpita in prima la Romana cittadinanza nelle sue sommità da Clefo, e così poscia ella venne meno per effetto della divisione fattane da' Duchi nel settimo anno dopo l'arrivo d'Alboino, cioè nel 576. Nè questo a' Duchi bastò: Gregorio Turonese e Paolo Diacono raccontano con ugual sentimento d'orrore la strage ordinata da' Duchi; uccisi i Sacerdoti, spogliate le Chiese, rovesciate le città e spenti gl'interi popoli nelle regioni di cui non s'era insignorito Alboino: ma niuna differenza fuvvi tra le provincie di prima o di seconda ed anche di terza conquista fino

(1) Lib. II, cap. 32.
(2) Reliqui Tributarii efficiuntur. — Eod. lib. et cap.

a' Duchi; niuna differenza risguardo al tributo del terzo de' frutti. E però Paolo conclude i suoi tristi racconti, affermando che con tali arti la massima parte d'Italia cadde in potestà de' Duchi, e si vide soggiogata da' Longobardi.

§ XXII. Anno 576.

I due modi co' quali potea concedersi la cittadinanza Romana.

Due modi aveano i Longobardi a far salva la cittadinanza Romana, se avessero voluto, seguitando l'esempio de' Franchi; modi che riuscivano entrambi alla tassa del *guidrigildo*.

1.° Un *guidrigildo* uguale tra Romani e Longobardi; nella qual supposizione i Romani sarebbero divenuti cittadini e guerrieri Longobardi, uguali ne' dritti e nella stima. In tal caso vi sarebbe stata incorporazione compiuta dell'una cittadinanza nell'altra, sì come avvenne ad alcuni soldati Romani accettati da Clodoveo fra' Salici, e forse a' legionarj del Reno che Dubos credeva essersi al tutto incorporati co' Ripuarj.

2.° Un *guidrigildo* minore e simile a quello che i Romani ebbero da Clodoveo. Allora in Italia vi sarebbe stato come nelle Gallie un popolo nobile sopra un popolo ignobile. Tutto in Germania, e già più volte il narrai (1), tutto era compreso nel *guidrigildo:* la nobiltà e gradazione de' cittadini fra essi; la maggioranza di tutti loro sugli *Aldii* e su' servi; la preminenza del Germano vincitore su' popoli vinti, ed anche, ma in ultimo luogo, la tutela degli stessi vinti, se al Germano piacesse conceder loro una cittadinanza. Un Longobardo, uccisor di un cittadino Romano, certamente non sarebbe stato punito con la legge Cornelia de' Sicarj; e senza il *guidrigildo* avrebbe potuto impunemente correre addosso a' vinti, o dar di piglio nelle loro sostanze. Il Tedesco Heroldo, dotto pubblicatore delle leggi de' Barbari,

(1) *Storia d'Italia*, I, pagg. 491, 492, 555, 605, 925, 1012, 1311.

scrivea nel 1557 (1): *Grande autorità e massimo imperio ebbero i nostri maggiori sulle genti straniere. Indizio ne sia la stirpe togata de' Romani, ovvero de' padroni delle cose, che il Germano contener seppe con severe leggi, riputandola in tutto inferiore, tanto per lo stato e la condizione, quanto pe' dritti.* Così egli dicea con sorriso Longobardo sì, ma con pienezza di storica verità.

§ XXIII. Anno 576.

I Duchi Longobardi non concedono alcun guidrigildo *a' Romani.*

Ora niun *guidrigildo* si vede tassato pel Romano da' Duchi: essi dunque niuna cittadinanza gli concedettero. Nè per questo i Duchi aveano a promulgare un Editto; bastava il volerla concedere, dandone i comandi allo stesso modo col quale imposero il tributo del terzo de' frutti. Scrissero i Duchi o no una legge intorno a questo tributo? Paolo nol dice, nè io il so; ma il tributo s'introdusse certamente per una delle loro consuetudini, che chiamavansi *Cadarfrede*. La traccia del *guidrigildo* cittadinesco pe' Romani, se i Duchi l'avessero conceduto, si troverebbe nelle leggi di Rotari, dove non si trova. Il *guidrigildo* appo i Longobardi non era stabile in una certa quantità di danaro, come appo i Salici, negli omicidj volontarj; ma lasciavasi all'estimazione del Giudice, secondo i varj gradi cittadineschi del-

(1) *Quanta* (majorum nostrorum) *adversus gentes exteras omnes fuerit auctoritas imperiique magnitudo* (hae leges) *declarant: quod maximum fuisse agumento est Romanos ipsos, rerum scilicet dominos gentemque togatam, legibus severioribus nostris coercitam Franco et conditione et statu et jure in omnibus tunc habitam inferiorem.* — Heroldi *Originum Germanicarum*. Basileae, in *praefatione ad Iohan. Elect. Trevirens.* 1 *septemb.* 1557.

Libro, che Muratori non potè vedere. N'. ebbe solamente l'Indice, tratto da un esemplare della biblioteca Archinto (Murat. *praefat. ad LL. Longg.* pag. 6.)

l'ucciso, alla famiglia del quale si pagava (1). Solo negli omicidj a difesa, per quanto attesta Liutprando (2), v'erano le *cadarfrede* che ponevano una multa stabile pe' varj ordini delle persone ammazzate. A' Duchi perciò sarebbe stato mestieri statuire in qual proporzione stimar si dovesse negli omicidj volontarj la vita d'un Longobardo e d'un Romano; se per una metà, se per due terzi, o per più o per meno: ciò che neppur si dice nelle leggi di Rotari.

§ XXIV. Anno 576.

Servitù Aldionale, *in cui caddero i Romani.*

L'assoluta mancanza d'ogni *guidrigildo* pe' Romani dimostra che i cittadini ed i nobili non uccisi e non banditi da Clefo e da' Duchi furono col fatto incorporati servilmente nelle generazioni degli *Aldii* ed anche de' servi Germanici, secondo la maggiore o la minor ferocia de' Longobardi, fra' quali vidersi essi ripartiti. La vita del Romano perciò non fu protetta se non dall'utile de' patroni d'un *Aldio*, e de' padroni d'un servo. *Aldii* e servi teneansi come una proprietà fruttifera per quelli che la difendeano; sì che a' patroni ed a' padroni pagavasi, non alla famiglia dell'ucciso Romano, un prezzo fisso per aver loro ammazzato l'*Aldio* ed il servo, a titolo di rifacimento del danno. Male da qualche scrittore un tal prezzo fermo chiamossi *guidrigildo*, ciò che fu cagione di non pochi traviamenti nella Storia de' Longobardi.

§ XXV. Anno 576.

Peculio degli Aldii *e de' servi.*

Quando in Germania gli *Aldii* ed i servi aveano consegnato ciò ch'essi erano tenuti di dare al patrono ed al pa-

(1) *Ut quisque* appretiatus *fuerit.* — *Leg.* XI *Roth.*
(2) *Leg.* 9, Lib. VI *Liutprandi.*

drone (1), altro a far loro non rimaneva, e pigliavano per sè i frutti della terra da lor coltivata. E però a' giorni di Tacito poteva essere abbondante, anzi ricco, il peculio d'un *Aldio* e d'un servo di là dal Danubio; lo stesso avvenne poscia in Pannonia, ove i Longobardi fermarono il piede. Le restrizioni, delle quali parlerò innanzi, poste da Rotari al godimento del peculio (2), dimostrano che prima con maggiore ampiezza lo possedevano gli *Aldii* ed i servi nell'età de' Duchi, la quale più di tutte ritrasse in Italia i Longobardi i costumi di Germania e di Pannonia. Pur fin nell'ottavo secolo vedremo esempj di Coloni assai ricchi e possessori di servi (3). Ma la ricchezza del peculio non conferiva la cittadinanza e la milizia; i liberti, se credi a Tacito, erano in Germania poco meglio che servi, nè aveano giammai alcun grado in casa e meno assai nel Comune (4). I Romani perciò, ridotti all'*Aldionato*, poterono conservar sotto i Duchi un copioso peculio, non l'onor della cittadinanza o della spada, perchè privi di *guidrigildo*. Appo i Franchi eziandio, nel secolo stesso de' Duchi Longobardi, giunsero i servi a possedere non piccol patrimonio (5).

§ XXVI. Anno 576.

Gli Aldii *Germanici.*

Gli *Aldii* Germanici debbono in qualche modo paragonarsi con quelli tra' Coloni ed *inquilini* Romani, che non erano schiavi, sebbene conficcati alla gleba. La voce *Aldii* non valea se non *Tenitori*: *Tenitori*, cioè, delle terre date a coltivo, si come più acconciamente d'ogni altro dichiarò il Conte Cesare Balbo, la dottrina e lo zelo del quale diè

(1) Vedi § XXVIII.
(2) Vedi § XCIV.
(3) Vedi § CLXXII.
(4) Tacit. *Ger.* § XXV.
(5) Vedi § XLIX.

grandi aiuti ed aprì non solite vie agli studj della patria istoria. In Germania gli *Aldii* stavano in mezzo fra la servitù e la libertà civile. Dalla servitù passavasi all'*Aldionato*, ciò che in Italia non si potè più ottenere senza una scrittura; ed allora i padroni del servo diventavano patroni di lui, fatto *Aldio* (1). Ma dalla qualità di guerriero e di cittadino Longobardo si discendeva sovente all'*Aldionato* per molte cagioni di civico digradamento, fra le quali erano principalissime il giuoco, la crapola e le multe da pagarsi pe' delitti commessi, ed in ispecie i *guidrigildi* per gli omicidj volontarj. Ne' secoli seguenti sì fatto digradamento *Aldionale* si chiamò, soprattutto in Francia, *minorazione della persona* (2).

§ XXVII. Anno 576.

I Terziatori *e gli* Ospiti *servili.*

Nel Ducato di Benevento al nome d'*Aldii*, ovvero di *Tenitori* delle terre, prevalse l'altro più acconcio ed evidente di *Terziatori*. Procedea questa parola dal tributo del terzo imposto da' Duchi; e, sebbene questo si fosse indi mutato e rimutato secondo i tempi ed i luoghi e la volontà de' patroni, si conservò nondimeno il nome presso i Beneventani. Sicardo, Principe di Benevento, pubblicò nell'836 un *Capitolare* (3), nel quale i *Terziatori* si veggono allontanati da ogni officio della milizia, ovvero della cittadinanza Longobarda, e tenuti per indegni di sposare la donna libera ed ingenua. Io mi varrò sovente del nome di *Terziatori*, alla Beneventana.

Un'altra denominazione corse nel Medio-Evo, quella cioè d'*Ospiti* e d'*Ospizj*, ma con significato affatto diverso dal

(1) *Leg.* 239 *Roth.* — *Leg.* 14, lib. VI *Liutprandi.*

(2) *Amoindrissement de la personne.*

(3) Camillo Pellegrino; e Murat. *Sc. Rer. Ital.* tom. II. part. I. pag. 256 e segg.

primiero, in cui l'usarono sventuratamente i cittadini Romani, costretti a dividere in qualità di *Ospiti* le terre cogli *Ospiti* Visigoti, Borgognoni, Eruli ed Ostrogoti. Quando cadde l'Imperio di Occidente cominciò il significato di tal voce ad intristirsi ed a diventar servile. Gran suppellettile d'esempj raccolse per la Francia il Ducange dall'anno 769 all'anno 1355; da' quali si scorge che *Ospiti*, *Ospizj ed Ospitatici* furon vocaboli dinotanti o i servi o le dimore de' servi, ed eziandio alcuni dazj pagati da' Coloni e da' servi (1). Risguardo all'Italia mi basta per ora il ricordare che Arechi, principe di Benevento, fermò co' Greci di Napoli una pace (2), nella quale chiamansi *Ospitatici* non quei dazj, ma le terre lavorate da' *Terziatori*, ovvero dagli *Aldii*.

§ XXVIII. Anno 576.

Concetto che i Germani aveano del tributo.

Qui giova dichiarare il concetto che i Germani aveano d'ogni tributo. Servile si riputava da essi qualunque obbligo di dare a chicchessia una parte de' frutti della terra; e la servitù altro non era se non solamente il peso di dovere ad alcuno consegnare alquanto di carne, di grano e di panno. Fino a tal punto, non oltre, giungeva: *et hactenus servus paret.* Sì fatto peso, che oggidì sembra pe' mutati costumi sì lieve, bastava ne' giorni di Tacito ed in quelli de' Duchi a togliere la cittadinanza Germanica, ossia il dritto di portar la spada; sì che presso quelle genti l'aratro di Fabrizio e di Cincinnato avrebbe al certo diminuito i pregi delle loro virtù guerriere.

Tributo e servitù valeano lo stesso fra' Barbari. Nè in altra guisa i Germani occupavano il dominio delle terre d'un popolo vinto se non al modo nativo d'imporre un tributo

(1) Ducange, Voc. *Hospitaticum.*
(2) Camillo Pellegrino; e Murat. *Sc. Rer. Ital.* tom. II, part. I, pag. 339 et 340.

su' frutti della terra (1). Massimo segno di vittoria nell'antica Germania era, per attestato di Plinio (2), il ricever da' vinti un pugno di erba divelta dalla terra, quasi accennasser costoro di cedere a' vincitori la stessa terra, nutrice e tomba degli uomini. Così, perdendo con un rito semplicissimo il dominio sovr'essa, i vinti sentivano l'effetto della simbolica eloquenza de' vincitori. *La morte, piuttosto che macchiar la nostra libertà pagando un tributo*, risposero Aggo ed Ibbo, primi condottieri de' Longobardi, a' Vandali (3). Attila, quantunque non uscito da' Germani, fece dire a Teodosio che, avendogli costui pagato un tributo, avea solo per questo perduto la nobiltà, ed eccolo sottoposto alla servitù degli Unni (4).

Già dissi (5), altro aver sonato la parola *tributario* in bocca de' Barbari ed altro in bocca de' Romani. La legge Salica l'adopera nel significato Romano, cioè nel cittadinesco, avendo essa conservato, mercè il nuovo suo *guidrigildo*, un ordine antico di Romani cittadini, detti *tributarj*: ma quella de' Ripuarj usa tal voce nel significato Germanico, cioè nel servile. Un *tributario* appo essi era un servo, ed il prezzo da pagarsi per la vita di lui al padrone, come per tutti gli altri servi, era di trentasei soldi (6). Tributo parimente appellasi nella legge de' Bavari la prestazione dovuta dal servo della Chiesa (7): e tributo nell'altra degli Alemanni qualunque consegna di pane, di cer-

(1) *Ager ademptus.*

(2) *Summum apud antiquos signum victoriae fuit herbam porrigere victos, hoc est terrâ et altrice ipsa humo et humatione cedere: quem morem* etiam nunc *durare apud Germanos scio* (Plin. XXII — IV.). Vedi *Storia d'Italia*, I, p. 552.

(3) Paul. Diacon. lib. I, cap. 7.

(4) *Storia d'Italia*, I, p. 1175.

(5) Ivi, p. 1092.

(6) *Lex Ripuar.* tit. LXII. Vedi su tal legge: Potgiesser, *De statu servorum*, pag. 299. Lemgoviae, 1736.

(7) *Servus Ecclesiae secundum* possessionem suam *reddat* tributa. — *Lex. Bajuv.* tit. I, cap. XIV, § VI et passim.

vogia e di polli che si facesse da' servi alle Chiese (1). Dall'orrore che aveano i Germani pel pagamento d'ogni tributo nacquero le favole intorno all'etimologia del nome de' Franchi, cioè de' liberi ed esenti dal tributo, come interpetrava un Cronista del duodecimo secolo (2): favola fondata sul vero, che i Franchi non ne pagavano alcuno allo Stato sulle terre, salvo solamente il peso d'andare alla guerra.

Rotari del pari usò in significato servile questa voce di *tributario*, nel favellar della casa ove abitavano i servi (3); e Liutprando parlò in ugual modo nelle sue Giunte all'Editto (4). I documenti, onde farò motto di mano in mano, chiamano *tributario* il servo fino a' tempi di Desiderio e di Paolo Diacono. Paolo adunque credette non aver bisogno d'interpetre, allorchè scrivea di avere i Duchi ridotto i nobili Romani a condizione di *tributarj*, non ne avendo egli accennato nè potuto senza errore accennare una in Italia che simigliasse all'altra delle Gallie. Perciocchè la legge Salica tocca de' *tributarj* che v'erano prima di Clodoveo, a' quali egli concedè il *guidrigildo* o la cittadinanza; ed in Italia i Duchi nol diedero a' *tributarj* Romani, che viveano prima dell'arrivo d'Alboino, affatto diversi da' nuovi dell'ordine che crearono essi Duchi dopo la loro venuta.

§ XXIX. Anno 576.

I Romani spogliati del dominio delle loro terre.

Crede il signor di Savigny (5) che i Romani divenissero semplici debitori d'un canone, ragguagliato al terzo de' frutti; nè scorge alcuna incompatibilità fra il pagarlo ed il ri-

(1) *Qualiter servi Ecclesiae* tributa *solvere debeant.* — *Lex Alamann.* tit. XXII.

(2) Presso Adriano Valesio, *Notitia Galliarum*, pag. 209.

(3) *Leg.* 257 *Roth.*

(4) Lib. VI, *leg.* 6 *Liutprandi.*

(5) *Histoire du droit Romain* etc., I, p. 260, trad. fran. Par. 1839, in 8°.

manersi cittadini Romani. Ma i Longobardi non conoscevano ancora nel tempo de' Duchi l'uso dell'enfiteusi nè de' *livelli* alla Romana, che indi conobbero, e de' quali non tacerò. E dove poi sarebbe stato il *guidrigildo* cittadinesco di questo Romano tenuto per semplice debitore d'un canone? Carlo Pecchia, continuatore di Pietro Giannone, mi viene in questo luogo alla memoria; il qual Pecchia, volendo credere alla Romana cittadinanza nell'Italia Longobarda, non dubita d'asserire (1) che i Romani ottennero da' Duchi un *guidrigildo* cittadinesco uguale del tutto a quello de' Longobardi.

Pur e' non è facile il dimostrarlo quanto il dirlo. Se ciò fosse vero, vi sarebbe dunque stata incorporazione piena ed intera della Romana cittadinanza nella Longobarda (2); e però distruzione piena ed intera della Romana, e con essa della legge Cornelia de' Sicarj; ed i nuovi cittadini Longobardi sarebbero stati tenuti al servizio militare come gli antichi. Or come potevano i nobili Romani aversi per cittadini Longobardi, se già erano stati ripartiti fra ciascuno de' vincitori ed obbligati a pagargli un tributo? Si chiami canone questo tributo: egli era canone servile od *Aldionale*, non libero e cittadinesco.

Perocchè l'imposizione del canone tolse agli antichi proprietarj ogni dritto di vendere, donare, ipotecare o di trasferire in altro modo il dominio delle lor terre senza il permesso del Longobardo a cui si doveva il tributo. La conquista purgò in oltre le terre da qualunque dritto precedente in favore de' terzi per causa d'ipoteche, di successioni e di contese intorno alla proprietà. Senza questi effetti legali del canone o tributo imposto, vana sarebbe riuscita la conquista; ed in vece d'una porzione de' frutti, la quale doveva essere posta fuori d'ogni controversia, i vincitori, checchè ne dica il Pizzetti (3), non avrebbero acquistato se non una perpetua lite co' Romani, loro *Terziatori*.

(1) *Storia della G. C. della Vicaria*, I, p. 121. Napoli, 1778, in 4.°
(2) Vedi § XXII.
(3) *Antichità Toscane*; II, pag. 102. Siena, 1778, 2 Vol. in-8.

§ XXX. Anno 576.

Continuazione.

Cinque cause, niuna delle quali si può staccare dall'altra, tolsero a' Romani, scampati dal ferro di Clefo e de' Duchi, la loro cittadinanza, e con essa il dominio delle terre. Furono

1.° La ripartizione de' vinti fra ciascuno de' privati vincitori;

2.° L'imposizione del tributo o del canone del terzo de' frutti;

3.° La non imposizione del *guidrigildo* cittadinesco, stimato da' Giudici, e pagabile alla famiglia dell'ucciso;

4.° Il divieto, procedente dal dritto di conquista, che i *Terziatori* astretti alla prestazione del tributo o del canone vendessero, alienassero ed ipotecassero le terre;

5.° L'abolizione, anche procedente dalla conquista, di qualunque dritto de' terzi sulle terre assoggettate da' Duchi al tributo od al canone.

La spada Longobarda tagliò tutt'i nodi, liberando le terre al modo che farebbe appo noi una vendita giudiziale sotto l'asta pubblica. Il prezzo nondimeno che oggi si distribuirebbe a' creditori, fu travolto da' vincitori nelle ragioni della conquista. Non così operarono i Visigoti, che vollero salva qualunque alienazione precedente all'arrivo loro nelle Gallie (1): ma essi, e poscia i Borgognoni divideano la terra per accordo cogl'Imperatori. Gli Eruli dappoi e gli Ostrogoti rispettarono l'essere de' Romani, ed il poteano bene agevolmente, perchè ignoravano l'uso del *guidrigildo*, e punivano l'omicidio volontario con pene corporali, al pari della legge Cornelia: era perciò tanto facile il conservare in una stessa provincia con ugual grado la cittadinanza Romana e la straniera, quanto riusciva impossibile ottenere un tal fine sotto un padrone Germanico, il quale, come

(1) *Leg. Wisig.*, lib. X, tit. III, cap. 5. Vedi *Storia d'Italia*, I, p. 315.

faceano i Franchi ed i Longobardi, ponesse unicamente nel *guidrigildo* il dritto di cittadinanza.

I Longobardi adunque occuparono l'eminente dominio

1.° Di tutt'i fondi urbani e rustici e di qualunque sorta, vacanti per le fughe, per gli esiglj e per le morti de' Romani e de' Greci;

2.° Di tutt'i fondi spettanti alle Chiese ed alle *Curie*;

3.° Di tutti gli edificj pubblici;

4.° De' boschi, e delle terre incolte o deserte;

5.° De' mobili e de' crediti di chi era stato ucciso od era fuggito.

I fondi vacanti d'ogni maniera furono, per quanto sembra, coltivati o tenuti dagli antichi schiavi Romani, divenuti ora servi Germanici, non che dagli *Aldii* e servi arrivati ultimamente in Italia dalla Pannonia con Alboino. Del rimanente ho già fatto cenno (1), che il tributo del terzo fu accresciuto e diminuito a senno de' nuovi proprietarj Longobardi, secondo lo stato della maggiore o minor coltura e fertilità delle terre. Il terzo, di cui parla Paolo Diacono, si dee riputare piuttosto un limite messo a' desiderj d'un Longobardo ne' primi giorni della conquista, che una invariabile o perpetua ragione di tributo. Nelle carte del Medio-Evo in Italia si veggono sovente *Aldii* e Coloni, che davano la metà de' frutti a' proprietarj della terra, e che però ebbero il nome di *Mezzaiuoli*: altri davano solo il quarto, i quali appellaronsi *Quartaroli*.

§ XXXI. Anno 576.

Se i Longobardi al tempo de' Duchi abitassero nelle città d'Italia.

L'antichissimo costume de' Germani del vivere in borgate, dispersi per la campagna, durò appo i Longobardi per lunga stagione in Italia. Niuno ignora in qual modo ri-

(1) Vedi § XXVII.

sguardassero le città come prigioni, ed attendessero ad edificar lontane tra esse le case. Oggi frattanto, per una ostinata preoccupazione del nostro spirito, ci piace credere che i Longobardi ne' primi giorni della loro venuta, quasi obbedissero alle antiche leggi sul *Metato*, si fossero tenuti pressochè a dozzina ciascuno in casa d'un Romano, secondo veggiamo accadere se un esercito passi per alcuna delle nostre città o vi faccia soggiorno. Fuvvi chi giudicò (1), non avere in principio avuto alcun tetto i Longobardi, e però essere stato mestiere albergarli presso il Romano; ciò che non avrebber potuto fare senza condurvi le mogli co' figliuoli ed i servi arrivati di Pannonia. Ma se a' Longobardi giovò abitare nelle città, o se vi furono posti a presidio da' Duchi, ebbero tutto lo spazio d'allargarvisi ne' più sontuosi e splendidi palagi, rimasti vòti; ebbero l'agio di starsene uniti ed in buona guardia negli edificj pubblici, e di farvisi recare il terzo de' frutti senza correre il pericolo di collocarsi nelle case de' *Terziatori*.

Che i *tributarj*, sopravvanzati alle stragi, abitassero nelle lor case, come dianzi, poco importava certamente a' Longobardi; nè questi, avendo a quelli conceduto la vita, negarono il tetto, come negato aveano la cittadinanza. I Longobardi, se abitavano in città, non tralasciavano d'avere anche in campagna la loro sede: le famiglie più nobili dell'Italia Longobarda discendono da' così detti Lambardi o Lombardi, che ne' seguenti secoli non più viveano in borgate, ma in castelli ed in ròcche munitissime fuori delle città. Molti di questi Lombardi si chiamarono altresì Conti Rurali, che sovente infestarono ed afflissero le città; poscia le città divennero più forti ed osteggiarono i Lombardi; ma que' tempi non sono ancora venuti, e negli altri onde ora si parla, i Longobardi si teneano la più parte in borgate nelle campagne vicine alle città.

(1) Pagnoncelli, *Governi Municipali*, II, p. 24. Berg., 1823. t. 2 in-8.

§ XXXII. Anno 576.

Distruzione delle Curie, *ovvero degli* Ordini.

Lieve cura per certo essi prendeano delle città ne' primi giorni dopo la loro venuta in Italia: niuna degli edificj pubblici e delle mura, eccetto in alcune delle più importanti. Assai nota è la legge di Rotari, che punisce (1) coloro, i quali senza permesso del Giudice (tanto erano ancora smantellate le mura) entravano ed uscivano liberamente per quelle a lor posta. Sì fatta legge dimostra, i Longobardi aver già rivolto il pensiero a riedificare ciò che aveano distrutto, acciocchè l'erba non crescesse per le vie solitarie. Le cure, che intorno al mantenimento delle città pigliavano le *Curie* antiche de' Romani, eran cessate sotto i Duchi; e, se alcun lavoro dovesse farsi, commetteasi agli antichi schiavi Romani, or divenuti servi, da' Longobardi preposti a ciascun luogo dell'Italia conquistata.

Presero alcuni scrittori non solo a tenere per certa la cittadinanza Romana del regno Longobardo, ma eziandio la durata delle *Curie*. Noi siamo usi oggidì a risguardarle come sedi antiche di franchigie civili, come ricetti di libertà nell'elezione de' Magistrati e come cagione dello stabilimento o del risorgimento de' Comuni d'Italia dopo il Mille. Pur niuno ignora la miseria delle *Curie*, della quale già favellai (2), nè qui altro soggiungerò, se non quello che diceväne Giustiniano imperatore, nella sua Novella (3) dell'anno 546, soli ventitre anni prima dell'arrivo di Alboino. Da questa si ravvisa il bel frutto delle tante leggi del Codice Teodosiano e delle tante Novelle di Teodosio, di Valentiniano e di Maggioriano dettate per tenere i Decurioni avvinti alle lor *Curie*.

Libertà civile chiamavasi a' giorni di Giustiniano il po-

(1) *Leg.* 248 *Roth.*
(2) *Istoria d'Italia;* I, p. 1097-1099.
(3) *Novella XXXVIII.*

tersi disciogliere da' *nessi* ovvero dalle catene delle *Curie*, o dalla *Curiale fortuna*, come allor si parlava. Innumerabili frodi ordivansi per affrancarsi da tal fortuna, e la recente Novella di Giustiniano ricorda le disperazioni di coloro, i quali amavano meglio rinunziare ad ogni speranza di giuste nozze anzichè vedersi legati dalle *Curiali* catene. Al servizio delle *Curie*, secondo una legge d'Onorio (1) rinnovata da Giustiniano (2), si deputarono per castigo i Chierci maritati. Pochi cittadini soltanto, i quali aspirassero agli onori delle *Curie* od a non leciti lucri, poteano ancor desiderare la prosperità di queste: ma quando le *Curie*, già cotanto deserte sotto Giustiniano, svanirono insieme con la Romana cittadinanza ne' primi anni de' Duchi Longobardi, ciò potè sembrare un insigne beneficio a molti Romani.

§ XXXIII. Anno 576.

Cessazione de' Magistrati Romani.

Le stesse cagioni, che sradicarono la cittadinanza e le *Curie* dall'Italia Longobarda, tolsero a' *Terziatori* ogni Magistrato e tribunale Romano. Di che avrebbe dovuto giudicare quel tribunale? Al patrono Longobardo spettava difendere il nobile Romano, che gli era toccato in sorte nella seguita ripartizione. Ma quando ancora i Giudici Romani avessero avuto di che giudicar nelle cause de' *Terziatori*, certa cosa è che niuno di simili Giudici trovasi ricordato nella Storia d'Italia fino a Carlomagno. Pur se qualche lite sorgesse intorno al peculio de' *Terziatori* fra essi (nel quale forse andavano comprese le abitazioni loro delle città), e se l'autorità de' patroni rispettivi non bastasse a comporla, crederei volentieri, quantunque niun documento il dimostri, che i Vescovi ed i Sacerdoti Cattolici, oppressi allora e forse infelici più d'ogni altro Romano, fossero invo-

(1) *Leg.* 59. *Cod. Teodos.* De Episcop.
(2) *Leg.* 53. *Cod. Justin.* De Episcop. et *Nov. CXXIII*, cap. XIV.

cati spontaneamente come arbitri da quegli *Aldii*. Lo stesso crederei degli antichi Giureconsulti non che de' Decurioni, ed, in loro mancanza, de' semplici Tabellioni o d'altri scribenti: ma questa sarebbe stata giurisdizione volontaria, non contenziosa e necessaria, non conceduta da' nuovi ordinamenti del regno Longobardo.

§ XXXIV. Anno 576.

Cessazione del pubblico uso della legge Romana.

Nè sarei lontano dal consentire che questi arbitri, ecclesiastici o laici, de' *Terziatori* giudicassero secondo le regole del patrio dritto Romano; del che non curavansi nè punto nè poco i patroni Longobardi, o privi la più gran parte di lettere, o non favellanti ancora il latino. Tutto ciò poteva essere, ma non era quel che oggi si cerca; se, cioè, i Longobardi avessero, con Editto o no, conceduto il pubblico uso della Romana legge a' Romani, come fecero Clodoveo nella legge Salica e Clotario I nel *Capitolare* del 560.

Trattandosi dell'uso pubblico d'una legge, fatto che proceder dovea unicamente dalla volontà de' vincitori, dev'essere questo fatto dimostrato da chi l'afferma, e con l'evidenza e la brevità con le quali si dimostra il pubblico uso della legge Romana presso i Franchi. Dico lo stesso intorno alla contenziosa giurisdizione de' Magistrati Romani sopra gli uomini del medesimo sangue Romano; questa non si potea concedere se non da' soli vincitori. La giurisdizione pubblica e necessaria si conferiva in Germania per libera scelta del popolo de' guerrieri: se tale scelta si fosse ristretta in Italia nelle mani d'Alboino, di Clefo e poi de' Duchi non occorre adesso il cercarlo: egli è sempre vero tuttavia che qualunque fosse l'autorità donde al tempo de' Duchi pendeva l'elezione de' Giudici, non avrebbero senza il permesso di simile autorità potuto i *Terziatori* avere alcun Giudice della propria nazione.

§ XXXV. Anno 576.

Religione. — *Libro* Diurno.

Se in tanta distanza ed in sì gran caligine de' tempi si potesse bene scorgere il vivere di que' *Terziatori*, si vedrebbe che solo negli affari della religione rimase a' vinti una specie di patria Romana. Verso la fine del quinto secolo Cristiano, avevano i Decurioni cominciato ad intervenire nell'elezione de' Vescovi e d'altri Sacerdoti. Precedeva in questo atto ed in altri spettanti alle solennità religiose il *Clero*; seguiva l'*Ordine* o la *Curia*, indi la *Plebe*, ossia il rimanente popolo Cristiano. E però i Pontefici Romani, avendo un lor libro di Formole, presero secondo quelle a scrivere, come scrissero per lunga età dappoi, al *Clero*, all'*Ordine* ed alla *Plebe* intorno all'elezione de' Vescovi, ed a simiglianti negozj religiosi; del che finora non mi è noto esempio più antico d'una lettera di Papa Gelasio al *Clero*, all'*Ordine* ed alla *Plebe* di Brendesio (1), in sul cadere di quel quinto secolo. Tali Formole de' Romani Pontefici crebbero di mano in mano per ciascuno degli affari ecclesiastici; furono indi (forse nel principio del nono secolo) raccolte in un libro, quale ora l'abbiamo, chiamato *Diurno*.

I Romani *Terziatori*, tuttochè liberati da' *nessi* delle *Curie*, s'unirono come avanti o in Chiesa o dove poteano per eleggere il proprio Vescovo, allorchè non infieriva qualche persecuzione de' Longobardi, Ariani od idolatri. Ed i Pontefici Romani continuavano (se pur giungeano le loro lettere nel regno nemico) a scrivere con le ordinarie Formole del *Diurno* al *Clero*, all'*Ordine* ed alla *Plebe* delle città cadute nelle mani de' Longobardi, quasi ancor fossero ivi le *Curie*, come a' giorni di Papa Gelasio. L'inflessibilità di simili Formole venne a tale che Gregorio II, avendo nel 723 consacrato San Bonifazio a Vescovo di Magonza, scrisse in virtù di quelle al *Clero*, all'*Ordine* ed alla *Plebe* di Tu-

(1) *Conciliorum* Labbé-Mansi, VIII, p. 87.

ringia; scrisse, cioè, ad un paese posto di là dal Danubio (1) dove non erano state giammai *Curie* alla Romana, e dove l'Imperio non aveva in alcuna stagione tenuto signoria.

Quì dunque nell'elezione de' Vescovi ed in altre religiose occorrenze si congregavano i *Terziatori* al tempo de' Duchi, e quì solo si vedea una fallace apparenza della vita Romana. I Duchi, Ariani la più parte, non vietarono sempre (San Gregorio l'attesta [2]), che s'esercitasse il culto Cattolico, quando cessò la strage de' Sacerdoti. Allora molti Longobardi adoravano il Dio Vodan: molti delle tribù venute con essi perseveravano tuttora nell'idolatria, come i Sarmati ed i Bulgari; da qualcuno de' Gepidi s'adorava forse Zamolxi: ma non mancavano al tutto i Cattolici, fra' quali voglionsi annoverare i Longobardi convertiti da Sant'Ospizio intorno a Nizza (3), e Minulfo lodato da San Gregorio (4). Cattolici parimente si debbono riputare i Norici ed i Pannonj ed altre vicine genti compagne del Re Alboino, alle quali erasi predicato il Vangelo da San Severino. La sorte de' Romani, che divennero *Terziatori* d'un Longobardo Cattolico, riuscì al certo più mite della condizione di tutti gli altri a' quali toccò un patrono idolatra od Ariano.

§ XXXVI. Anni 576-580.

Lingua Latina. — Lettere. — Vita privata de' Terziatori.

Il ferro de' Duchi non distrusse l'idioma sì come la cittadinanza de' Romani. Già da gran tempo avanti Alboino, le umane lettere non brillavano di vivissima luce in Roma e nell'Italia. Il Prete *Secondo*, nato in Trento (era già Prete fin dal 565) scrisse la Storia, oggi perduta, de' Longo-

(1) *Conciliorum* Labbé-Mansi, XII, p. 239.
(2) *Dialog.* lib. III, cap. 28.
(3) Paul. Diacon., lib. III, cap. 2.
(4) Lib. VII, epistol. 26.

bardi, alla quale per avventura spetta un breve frammento sulla Cronologia, scoperto dal Cardinal Garampi nella Badía di Weingarten. Il Romano *Secondo* non intermise i suoi studj per la venuta de' Longobardi; e così fece ancora tra gl'ignobili ozj dell'*Aldionato* qualche altro Romano, che avesse amato prima d'Alboino le lettere.

Ad alcuni *Terziatori*, gravati di molti debiti, l'esenzione da' pesi *Curiali*, ed il disgravamento de' loro fondi primieri da qualunque ipoteca rendettero profittevole il tributo del terzo e cara la tranquillità obbrobriosa della conquista, in mezzo alle ruine della patria. Ma gli Ecclesiastici non aveano perduto la rimembranza di Roma e della dignità del nome Romano. Tra gli antichi Magistrati e Decurioni, or *Terziatori*, v'era in oltre chi avea ricche possessioni e splendide parentele nelle prossime provincie d'Italia non conquistate da' Longobardi. A que' disgradati cittadini tòrnavano in mente non più le miserie, ma gli onori della *Curia*, ed i dritti della elezione libera de' Magistrati; frattanto i Pontefici Romani con ogni loro sforzo chiedeano a' Greci di Bizanzio un esercito per liberare l'Italia. E quegli avari e lontani padroni prometteano tuttodì un esercito dal Bosforo di Tracia, tenendo sempre viva la speme di vicino ajuto, che avrebbe ricongiunto le due porzioni disgregate della penisola, e fatto riabbracciare i fratelli di Roma e di Ravenna con que' di Pavia e di Milano.

In tale aspettativa, che restò sempre delusa, i Pontefici Romani, gli Esarchi di Ravenna e tutte le genti dell'Italia non soggiogata da' Duchi riputavano la generazione Romana caduta sotto lo straniero dominio come la sola e vera posseditrice delle terre soggette al tributo del terzo de' frutti, e come non giammai spogliata della cittadinanza Romana, che che avessero voluto fin qui ed operato i Barbari. Gli stessi *Terziatori*, mentre attendeano l'esercito che o non veniva o veniva sempre male a proposito, nelle domestiche pareti e nelle famigliari lettere od in altri privati loro scritti continuarono sotto i Duchi a riputarsi cittadini Romani, ed anche ad usar de' titoli primieri delle dignità perdute; appellandosi per avventura Pretori, Duumviri,

Decurioni. Di simili scritti, che perirono, abbiamo indizio sicuro nel frammento cronologico di *Secondo*; ivi si vede segnato l'anno bisestile 580 con le note degli anni così dell'Imperatore Tiberio, il quale avea perduto qualunque dominio sul paese di Trento, e così del Vescovo Agnello. Nè omise il buon Prete di notare, che in quel medesimo anno risedessero in Italia i Longobardi. Altre iscrizioni ci mostrano che i *Terziatori* segnavano tuttora gli anni con quelli degl' Imperatori Greci.

Tutto ciò non cangiava la sorte de' vinti agli occhi de' vincitori. Bugiarda larva era la cittadinanza Romana, da cui si lasciavano lusingare non solo i più animosi *Terziatori*, ma eziandio i Romani Pontefici e gli Esarchi. E però non dalle scritture (se mai venissero a scoprirsi) de' Romani dell'Italia e conquistata e non conquistata da' Longobardi potrebbe scorgersi la vera condizione di quelli che caddero sotto la potestà de' Duchi; ma solo da' fatti e dagli scritti e massimamente dalle leggi de' vincitori Longobardi.

Allorchè le stragi ed i saccheggi de' Duchi ebbero un termine, l'*Aldionato* de' *Terziatori* sembra essere omai riuscito meno incomportabile per le crudeltà de' patroni Longobardi, che non pe' loro dispregi de' vinti. *Questi muti ed inermi branchi di Romani diano il terzo de' frutti a ciascun di noi; vivano in tutto il resto e scrivano pure a loro talento, privi di cittadinanza e di spada:* tale fu l'intenzione, tale il detto de' Barbari, o sazj o stanchi di versare il sangue Romano, e tanto ignari dell' idioma latino quanto pieni di fiducia nel ferro Longobardo. Lo stato civile del vinto racchiudeasi tutto nel concetto che i vincitori aveano della eccellenza di lor cittadinanza, e nell'altro della servitù di chi non portava una spada; racchiudeasi nel concetto de' Germani risguardo a' dritti nascenti dalla conquista e risguardo all'onta d'ogni tributo. E se a noi piace chiamar canone il tributo da pagarsi ad un privato nel sesto secolo, mettiamo noi stessi ed il nostro tempo in luogo de' Longobardi e della loro età, quando i teatri furono chiusi e cessarono i pubblici spettacoli cogli altri diletti de' Ro-

mani, e quando l'Italia governata dalla spada straniera, non ebbe altri reggimenti ne' primi tempi se non le volontà di vincitori favellanti una lingua diversa.

§ XXXVII. Anni 580-584.

Dell'affrancare in tempo di guerra i servi Longobardi.

Pur tuttavolta la gloria dell'antica Roma riscaldava di tratto in tratto anche il petto de' Barbari, come in breve si vide allorchè i Re Longobardi presero il nome di Flavj. Negli ultimi anni de' Duchi, per quanto si può giudicare, dovevano alcuni Longobardi voler apprendere il latino; ed in ciò ebbe forse a travagliarsi qualche *Terziatore*, le cure del quale, aiutate dalla sua perizia nello scrivere, gli ottennero in prima la carica di Segretario, di Notaro e di confidente del patrono: poscia d'essere affrancato, cioè di conseguir la cittadinanza Longobarda. Costume antico di quel popolo fu d'affrancar gran numero di servi, per eccitarli a combattere virilmente ne' grandi pericoli della guerra: così avvenne a' giorni d'Aggo e d'Ibbo in Mauringa, e così a quelli del Re Lamissio in Germania. Il rito speciale di liberare i servi a cagione di guerre o di simili occorrenze non fu sempre lo stesso; fuori d'Italia si liberavano, consegnando loro una saetta; in Italia s'affrancarono per *impans* ovvero pel voto e pel desiderio manifestato dal Re (1), che alcun servo si manomettesse dal padrone, a causa di pubblica utilità. Muratori credette; non consistere in altro il rito della emancipazione per *impans*, che nel manomettere il servo alla presenza del Re (2).

Qualunque sia stato il rito, non mancò fra' *Terziatori* alcuno che pel valore mostrato in guerra meritasse di vedersi affrancato per *impans*: ma già da lunga stagione la

(1) *Qui per* impans, *id est* in votum Regis *dimittitur.* — *Leg.* 225 *Roth.*

(2) Murat. *ad dictam legem.*

più parte de' Romani, e mi duole il dirlo, aveano deposto in Italia la cura di trattar le armi, che in niun tempo caddero al tutto dalle mani de' Romani delle Gallie. Vado sospettando perciò che parziali e non mai generali fossero state le liberazioni de' *Terziatori* per *impans;* dubbio avvalorato dal silenzio di Paolo, sì diligente nel ricordare i fatti d'Aggo, d'Ibbo e di Lamissio: nè sarebbe stato senza pericolo il far combattere in Italia Romani contro Romani al tempo de' Duchi.

§ XXXVIII. Anni 580-584.

Incorporazione di straniere cittadinanze nella cittadinanza Longobarda.

S'è già narrato (1) che la ripartizione de' cittadini Romani fra ciascun Longobardo non fu e non poteva essere se non l'incorporazione forzosa di tutto il popolo nella servitù Germanica, eccettuando sempre gli Ecclesiastici. Or toccherò d'un altro antichissimo costume de' Longobardi risguardo alla incorporazione che faceano della cittadinanza de' popoli superati nella propria; del che fuvvi notabilissimo esempio a' giorni di Tatone, uno de' predecessori d'Alboino. Vinti gli Eruli (porzione del popolo che fu il primo Signore d'Italia), Tatone accrebbe l'esercito Longobardo co' guerrieri delle genti da lui domate; laonde fra le schiere Longobarde non s'ascoltò più il nome degli Eruli, perchè oramai confuso col nome de' vincitori. Questi, divenuti a tal modo e più ricchi e più forti, cominciarono ad estendere da per ogni dove la loro fama guerriera (2).

Al dire di Paolo, Alboino congiunse a' suoi per l'impresa d'Italia *molti* delle diverse nazioni che questo Re od

(1) Vedi i §§ XXIV, XXX.

(2) *Ditiores effecti*, aucto de diversis gentibus, quas superaverant, exercitu, *ultro coeperunt bella expetere, et virtutis gloriam circumquaque protelare.* — Pauli Diaconi, lib. I, cap. 20.

i suoi predecessori avevano *prese* (1), cioè superate. Vero è nondimeno che l'incorporazione de' compagni d'Alboino seguì dopo l'arrivo loro in Italia; essendo i Sarmati, i Bulgari, i Gepidi, gli Svevi, i Pannonj ed i Norici venuti, al pari de' Sassoni, col proprio nome, ossia con la propria cittadinanza ed in qualità di confederati; ciò che non può dirsi del nome degli Eruli, disfatti da Tatone. I Longobardi collocarono ciascuna delle compagne tribù in alcuni particolari cantoni d'Italia, ov'esse mantennersi co' nomi di ciascuna fino a' giorni di Paolo Diacono, com'egli attesta (2), e di Carlomagno. Alboino adunque avendo, ad esempio de' suoi predecessori, lasciato il nome a' Sarmati, a' Bulgari, ai Gepidi ed agli Svevi altra volta vinti da' Longobardi, non che a' Pannonj ed a' Norici, presso i quali furono i medesimi Longobardi collocati da Giustiniano Imperatore, non gli assoggettò a niun tributo servile in favor di ciascun Longobardo, ma unì a sè i guerrieri di quelle nazioni con vincoli di strettissima lega e società. V'ha nondimeno chi pensa, contro l'opinione del Muratori, essere queste sei tribù venute nella qualità di serve in Italia (3); come se il nome nazionale, di cui esse goderono fin qui, non bastasse ad assicurarci della cittadinanza o non mai tolta o ben presto ad essi riconceduta mercè il consorzio delle armi nella difficile impresa d'Italia; o come se il Longobardo avesse giammai soggiogato i Norici ed i Pannonj con la spada. Rosmunda, nata fra' Gepidi, fu accompagnata fino a Ravenna, come tutti sanno, quando ella fece uccidere Alboino, dagli stessi Gepidi; nella loro qualità non di servi, ma di guerrieri e di vendicatori.

(1) Certum *est tunc Alboin* multos *secum ex diversis gentibus, quas vel alii Reges vel ipse* ceperat, *ad Italiam adduxisse.*— Lib. II, c. 26.

(2) Lib. II, cap. 26.

(3) Pagnoncelli, II, p. 64.

§ XXXIX. Anni 580-584.

Partenza de' Sassoni. — Unità di legge nel regno Longobardo.

I vincoli di società degenerarono ben presto in una perfetta e compiuta incorporazione, ma cittadinesca e non servile, quando i Duchi Longobardi compirono la cruenta loro conquista. Perciocchè non avendo voluto i Sassoni obbedire a' comandamenti de' Duchi, nè potuto da essi conseguire di vivere secondo il proprio e nativo dritto, uscirono per sempre d'Italia. Molti credono aver preso què' popoli a disputar di dritti civili e non politici co' Longobardi; ma l'effetto fu il medesimo: ed i Sassoni, sebbene di sangue Germanico, amarono meglio di rinunziare a' vantaggi della vittoria, che di consentire alla superiorità politica o civile de' Longobardi.

Basta un tal fatto, che vuol riputarsi uno de' più importanti della Storia d'Italia, per chiarirci della sommessione de' Sarmati, de' Bulgari, de' Gepidi, degli Svevi od Alemanni, de' Pannonj e de' Norici alla volontà de' Duchi Longobardi. E però da indi in quà sì fatte sei tribù ne' pubblici atti e nelle leggi son sempre confuse con la dominatrice tribù de' Longobardi, sebbene ognuna di esse ne' suoi particolari distretti conservasse per lunga età il proprio nome nazionale negli usi quotidiani della vita: intanto non eravi Re o Duca o privato Longobardo, il quale, per effetto del pubblico dritto della incorporazione avvenuta, non s'intitolasse Principe o cittadino della sola gente Longobarda. Drottulfo, nato Svevo, non era servo ma Duca de' Longobardi (1); era, cioè, simile a coloro i quali contraddissero a' Sassoni ed incorporarono a sè lo stuolo rimanente de' loro compagni stranieri.

Il corpo de' Duchi, ributtando le pretensioni di ciascuna delle tribù conquistatrici ad una particolare cittadinanza,

(1) Paul. Diacon., lib. III, cap. 18-19.

mirò e pervenne all'altissimo scopo di formare l'unità del regno Longobardo in Italia. Le intestine discordie poteano mettere tutto giorno in pericolo e disfare ad ogni passo l'opera della conquista. I veri fondatori del regno Italico furono i Duchi, già sì crudeli co' Romani; l'aver visto partire con occhio fermo i Sassoni conferì lo scettro ad una sola e forse alla meno popolosa delle tribù venute con Alboino; e, dando un dritto comune a tutte, quantunque non ridotto ancora in iscritto, le costrinse a vivere con una sola cittadinanza ed a contentarsi dell'unico *guidrigildo* Longobardo.

§ XL. Anni 580-584.

Osservazioni sulle sei tribù incorporate ne' Longobardi.

Nondimeno i Sarmati ed i Bulgari erano arrivati altra volta dal Caucaso in Europa (1); i Gepidi apparteneano alla razza de' Goti (2); e tutti o non conosceano dianzi od abborrivano l'uso del *guidrigildo*. Gli Svevi cogli Alemanni lo avevano in pregio; ma era stabile appo essi (3), non da dovere stimarsi, come presso i Longobardi. Or che dirò de' Norici e de' Pannonj? Che altro eran costoro se non Romani fin da' tempi d'Augusto, i quali divennero cittadini sotto Marco Aurelio e Caracalla? S'erano, è vero, mescolati di mano in mano con molti de' Barbari d'oltre il Danubio; pur tuttavia la cittadinanza Romana sempre durò, formando l'orgoglio massimamente della Pannonia, feconda genitrice d'Imperatori.

E però di Romani ch'essi erano, i Norici ed i Pannonj accompagnatisi con Alboino si fecero in Italia Longobardi. Lo stesso accadde forse a que' rimasugli de' Goti che Alboino trovò, e che o vinse od accettò piuttosto, imitando l'esempio di Clodoveo, come amici nel mezzo delle schiere

(1) *Storia d'Italia*, I, p. 314, 315, 320, 321.
(2) Ivi, p. 276, 277.
(3) *Lex Alamannorum*, tit. LXVIII.

avventatesi contro l'Italia. Mentre si veggono tante diverse nazioni spogliarsi della propria natura ed unirsi tutte in una sola cittadinanza ed in un solo *guidrigildo* al cenno de' Duchi, egli è difficile il supporre che gli stessi Duchi avessero voluto corrompere la loro impresa dell'unità del regno, lasciando a' *Terziatori* od a' vinti d'Italia ciò che non lasciarono a' Romani del Norico e di Pannonia, partecipi delle loro vittorie. Maggior sarebbe stata la maraviglia se le sei tribù seguaci d'Alboino fossero divenute o rimaste serve, perchè vinte in Germania, nell'atto che a' Romani d'Italia s'avesse dovuto lasciare, anche perchè vinti, la loro cittadinanza e la propria legge, ma senza che avessero fatto come quelle alcuna spedizione o conquista in aiuto de' Longobardi e senza uscir punto delle lor case.

§ XLI. Anni 580-584.

I Vescovi ed i Sacerdoti Romani sotto i Duchi.

Ho schivato a bella posta fin qui parlar de' Vescovi e degli altri Sacerdoti Romani, contro i quali principalmente si volse la rabbia de' Duchi. La deplorabile narrazione delle crudeltà esercitate da costoro contro il Clero Cattolico e contro i Monasteri non appartiene a questo luogo: ma, dopo moltissime uccisioni e dopo lo spoglio delle sostanze delle Chiese, i Duchi ristettero, e forse perdonarono a' Sacerdoti; ciò che s'arguisce dal vederne alcuni sopravvivere al governo Ducale, come furono Agnello di Trento ed il Prete *Secondo*. San Gregorio scrive (1), avere Iddio tolto che i Sacerdoti Ariani de' fieri conquistatori perseguitassero la fede ortodossa, tuttochè narri non pochi eccessi di crudeltà patiti da' Vescovi, da' Monaci ed anche da quaranta contadini Romani prigionieri, che non vollero adorare il capo di una capra immolata da' Longobardi.

Più la cupidigia de' Duchi e la ragion di Stato, che non

(1) *Dialog.* lib. III, cap. 28.

la diversità di religione fecero spargere il sangue de' Sacerdoti Cattolici. Ma ben poteano i Duchi, si come fecero, ucciderli e spogliarli; tenerli per loro servi non mai; ben poteano gli Ariani odiarli quali nemici; non uguagliarli agli *Aldii* ed a' *Terziatori*. Ho già parlato del dominio che i Vescovi Cattolici ebbero sull'animo de' Barbari nelle Gallie prima della conversione di Clodoveo e dopo; nè debbo tralasciar di rammentare quanta in Germania fosse la potestà d'un Sacerdote, a cui solamente si permettea di battere o di vergheggiare un guerriero; *velut Deo imperante*. Allorchè dunque cessarono i primi furori, le menti de' Longobardi voltaronsi naturalmente a' primitivi costumi Germanici d'onorare il Sacerdote, tenuto per interpetre delle volontà del Cielo. Allora i Vescovi Romani ed il lor Clero tornarono in dignità, ed ebbero una cittadinanza; se la Romana o la Longobarda, or ora il dirò: quì solo affermo, e ne son certo, che que' Vescovi non furono riputati presso i Longobardi appartenere all'ordine de' loro servi Germanici.

§ XLII. Anni 580-584.

Romani Teodosiani e *Romani* Giustinianei. — *La legge Cornelia de' Sicarj.*

Quando i Duchi, dopo aver incorporato a sè i Romani del Norico e della Pannonia e distrutto la cittadinanza Romana de' *Terziatori*, ebbero ad un tristo silenzio ridotta l'Italia, fecersi a guerreggiare contro que' Franchi a' quali sovrastava Gontrano, Re di Borgogna e figliuolo di Clotario I. Ma tre Duchi Longobardi toccarono una gran rotta, per effetto della quale, narra Fredegario (1), cedettero a Gontrano le città di Susa e d'Aosta. Sì fatto racconto non va esente da qualche difficoltà: Sisinnio, che difendeva quelle contrade pei Romani, quando ei le sgombrò, dielle forse a' Franchi per non metterle in mano de' Longobardi; ma

(1) *Chron.* num. XLV.

se i Longobardi vi dominarono per alcun tempo, i *Terziatori* ch'essi vi fecero, poterono appo i Franchi riacquistare per dritto di postliminio la perduta cittadinanza Romana. Gli abitanti di Susa e d'Aosta, passati sotto un nuovo dominio, qualunque ne fosse il modo, trovarono il solo Codice Teodosiano permesso da' Franchi, poichè il Giustinianeo non pubblicossi mai nelle Gallie. Or qui vuol farsi l'importante distinzione de' Romani, che chiamerò *Teodosiani*, obbligati a vivere col *guidrigildo* della legge Salica, da' Romani *Giustinianei*, che andavano liberi da qualunque *guidrigildo*, come quelli di Roma, di Ravenna, di Napoli e d'Amalfi. La legge Cornelia godea dell'autorità primiera fra questi ultimi; del che abbiamo insigne memoria nella raccolta manoscritta de' Canoni del Cardinal Laborante, illustrati dal Theiner (1), ove si legge la seguente Formola del secolo in cui fioriva quel Cardinale, cioè del duodecimo:

Il primo di Luglio, a' tempi d'Alessandro Papa e di Federico (Barbarossa) *Imperatore, io, Lucio, professo d'accusar Seio*, secondo la legge Cornelia de' Sicarj, *d'aver ucciso Mevio in Roma, nella via tra il carcere Mamertino e la statua di Marte* (2).

§ XLIII. Anni 580-584.

Vero stato della quistione intorno a' Romani vinti da' Longobardi.

Fredegario (3) afferma, essersi conclusa la pace tra il Re Gontrano ed i Longobardi; ben presto violata dal Re Childeberto II, nipote di lui, ma rinnovatasi di poi e ri-

(1) *Disquisitiones criticae in praecipuas Canonum Collectiones.* Romae, 1836, in-4.

(2) Theiner *loc. cit.* pag. 420. Ex libro V, part. I, tit. VII, col. 3, fol. 212 *Collectionis Cardinalis* Laborantis (nell'archivio della Sagrestia di San Pietro).

(3) *Chron.* num. XLV.

masta salda per lunga stagione. Quando cessò la guerra, buon numero di Romani *Teodosiani* si condussero per cagioni di traffico e per altre in Pavia e nel regno Longobardo; ma quando col volger del tempo i Longobardi si fecer Cattolici e divennero amici di Roma, un maggior numero di Romani *Giustinianei* vennero presso i Longobardi ad esercitarvi o la mercatura od il Sacerdozio: poscia i *Giustinianei* fermarono il piede nell'Italia conquistata e vi presero moglie. Ma quegli stuoli di Romani così *Teodosiani* delle Gallie che *Giustinianei* di Roma, di Napoli e d'Amalfi vissero ivi come stranieri, con un dritto particolare di peregrinità, ed alla Longobarda si chiamaron *Guargangi*.

Or ecco il nodo principalissimo della Storia d'Italia del Medio-Evo, cioè il pericolo di confondere i Romani stranieri o *Guargangi* d'ogni sorta, *Teodosiani* e *Giustinianei*, con la progenie de' cittadini Romani divenuti preda infelice de' Duchi e ripartiti come *Terziatori* fra ciascun privato Longobardo, i quali formavano il grosso della nazione conquistata. L'aver confuso una sì fatta progenie di Romani soggiogati con l'altra de' Romani veri, ossia non soggiogati, ha corrotto i fondamenti della Storia d'Italia. Alessandro Manzoni fu il primo, e ne ottenne gran lode, che osò dubitare, falsi parendogli tali fondamenti, e vana la speranza di trovar la vera nostra Storia, se non si mettesse prima in buon lume la condizione civile de' vinti Romani.

Quel dubitar di Manzoni conduce tosto alla persuasione che *Aldionale* o servile fosse la lor qualità e condizione sotto i Duchi. Ma dopo i Duchi poterono i *Terziatori* aver di nuovo la cittadinanza Romana, col godimento de' lor proprj Magistrati e col dominio delle antiche lor terre? Sarebbe stato questo un sì gran fatto che dovrebbe dimostrarsi da chi lo crede, non da chi lo nega, perchè s'attiene alla ripartizione de' Romani tra ciascun Longobardo, al tributo imposto da un popolo Germanico ed alla mancanza del *guidrigildo* cittadinesco. E però tutti conoscono spettar a' primi l'intero carico di provare, che dopo i Duchi fuvvi cittadinanza Romana presso i vinti (o non mai tolta o ridata

dopo gl'impeti primi), col possesso de' dritti politici e civili. Più copiosi e diligenti d'ogni altro vennero in questo aringo il Signor di Savigny, il Cavalier Vesme ed il Signor Fossato; egregi uomini, che addussero gran numero di testimonianze da essi giudicate acconce al loro intendimento, ma che forse non parranno, se si prenderà bene a discernere i Romani conquistati da' non conquistati, cioè da' *Guargangi* ovvero *Avvenitioci*.

§ XLIV. Anno 584.

Parole di Paolo Diacono intorno a sì fatta quistione.

Paolo racconta che il governo de' Duchi cessò dopo dieci anni. Molti erano gli aggravj e le ingiustizie de' più potenti contro i più deboli fra' Longobardi; molti spogli e rapine commetteansi, e non v'era più sicurezza nè scampo in sulle vie: non pochi germi di dissensioni fra' Duchi; e temeasi una confederazione de' Greci co' Franchi. Giudicarono adunque i Duchi non potersi più reggere senza un Re lo Stato, ed elessero Autari, figliuolo di Clefo, che aveva svenato sì gran moltitudine di nobili Romani. Scelto Autari, continua il Diacono, i malvagi tempi cessarono, e ne succedettero altri mirabili, ne' quali *non più alcuno* (riferisco le sue parole) *angariò ingiustamente altrui, nè lo spogliò; non furonvi più furti nè latrocinj; ciascuno andò sicuro e senza timore dove gli piacque* (1). Ma bene il Diacono ebbe cura nella rubrica del Capitolo, dove toccò d'un viver sì lieto, di farci sapere ch'e' parlava, e non d'altro parlava, se non *del tempo d'Autari* (2).

Per la ristorazione del regno, scrive Paolo, i Duchi diedero tutta una metà delle loro sostanze agli usi del Re, acciocchè questi potesse alimentare sè stesso e tutti coloro i

(1) Lib. III, cap. 16.

(2) *De rege Authari, et quanta securitas EIUS TEMPORE fuerit.* (Rubrica di detto Capitolo)

quali aderivano a lui e prestavangli ossequio, servendolo in varj officj. *I popoli* NONDIMENO, soggiunge lo Storico (1), AGGRAVATI *dagli* OSPITI *Longobardi*, PARTIUNTUR; la quale ultima parola non posso voltare in italiano, poichè in latino è buono l'uno e l'altro senso di essa o dell'*esser divisi* o del *dividere*. Seguitando questo ultimo senso, non si comprenderebbe che cosa mai avesser diviso i popoli *aggravati* dagli *Ospiti* Longobardi; appigliandosi al primo, i popoli *aggravati* furono in nuova maniera divisi che non dianzi, e però crebbe il loro *aggravio*, mercè un nuovo sorteggio di quelli che rimasero nell'altra metà delle sostanze non cedute da' Duchi ad Autari. Nè certamente i vinti Romani altro poteano fare in principio se non obbedire, tremando nell'ascoltare il nome d'un figliuolo di Clefo; esser divisi una volta in un modo come *Terziatori*, ed una seconda ed anche una terza in un altro modo, se ciò tornato fosse in grado a' vincitori.

Questo è il significato più aperto del PARTIUNTUR di Paolo, ed il solo donde si possa ritrarre alcun barlume di luce storica; tuttavia gli scrittori ebber vaghezza di supporre che il Diacono dicesse, aver gli *Aggravati* diviso qualche cosa co' Longobardi *Ospiti*; gli *Aggravati* essere stati coloro i quali vollero, ed operarono ed operar poterono. Ma che cosa infine operarono, e che cosa divisero, se avesser potuto, quegli *Aggravati*?

§ XLV. Anno 584.

Giudizj degli scrittori sul PARTIUNTUR *di Paolo.*

Qui tali scrittori vanno in contrarj pareri, ma propizj tutti agli *Aggravati*, credendo che la divisione qualunque, onde Paolo toccò, fosse stato il riacquisto d'una parte delle antiche lor terre, l'abolizione del tributo imposto da' Du-

(1) *Populi TAMEN AGGRAVATI per Langobardos HOSPITES PARTIUNTUR.*

chi a' *Terziatori*, e però il risorgimento della Romana cittadinanza, non che delle *Curie*, de' Giudici e di tutti gli ordinamenti Romani.

Gli elogi che Paolo Diacono restrinse al solo regno d'Autari furono da Pietro Giannone (1) trasportati al secolo del Re Desiderio, quasi avesse il Diacono tessuto splendide lodi a tutta la dominazione Longobarda in Italia fino alla venuta di Carlomagno, e rimpianto la caduta del regno. Carlo Pecchia piacquesi di celebrar particolarmente la felicità de' Romani che, secondo lui, vissero dopo Autari fra' Longobardi, e voltò nella seguente sentenza i racconti di Paolo: *Eletto Autari, fu tosto rimesso in piedi lo Stato, soppresso lo spirito di partito, aboliti gli aggravj ed estinte le animosità per modo, che i Longobardi divennero gli ospiti degl' Italiani senz' altra distinzione se non della nascita e del merito* (2).

Il Signor di Savigny non ravvisò nel PARTIUNTUR se non la partizione delle terre fatta dagli *Aggravati*, ch' ei tiene per cittadini Romani, debitori fin qui d' un semplice canone. Crede perciò che tali Romani ricomprato avessero il canone col cedere in vece a' Barbari una parte delle terre d'Italia; mercè la quale cessione divennero tutti *Ospiti* de' Longobardi nel primo anno ed anzi ne' primi giorni d'Autari, allo stesso modo in cui erano stati *Ospiti* degli Eruli e poscia degli Ostrogoti (3).

L' ingegno del Conte Cesare Balbo conobbe non esservi fondamento di dedurre simili fatti dalle parole di Paolo intorno agli *Aggravati*, se queste dovessero leggersi come or si leggono. Egli vide a buon dritto nel PARTIUNTUR una qualche cosa nuovamente avvenuta sotto Autari, la quale valesse a cangiar lo stato de' Romani *Terziatori*. Or tal novità riuscì loro a bene od a male? A bene, sospetta egli; e però ne' suoi preziosi *Appunti per la Storia d'Italia* dubitò non avesse a sostituirsi alla voce *Ospiti* l'altra d'*Ospizj* (4), la quale si trova in un Manoscritto Ambrosiano,

(1) *Istoria Civile*, lib. V, cap. IV.
(2) Pecchia, *Storia della G. C. della Vicaria*, I, p. 32.
(3) Tom. I, p. 260. Ediz. del 1839, in-8.
(4) *Appunti*, etc. pag. 39. Torino, 1838 in-8.

tuttochè non ammessa dal Muratori nel testo di Paolo. Secondo la nuova lezione, Paolo s'intende gramaticalmente; *Ospizj* furono la cosa divisa dagli *Aggravati* nel primo anno d'Autari, e la spiegazione data dal Signor di Savigny acquista luce. Paolo dunque avrebbe voluto dire, che *i popoli* aggravati *da' Longobardi partirono con essi gli Ospizj:* giacchè, secondo il Signor Pagnoncelli (1), *viveano sotto i medesimi tetti le due nazioni, e si prestavano scambievoli officj.*

Ma non basta comprender, mercè la parola *Ospizj*, una proposizione che prima non avea significato; bisogna che tal proposizione s'accordi col resto de' fatti o dallo stesso Paolo narrati, o risultanti da' documenti e soprattutto dalle leggi de' Longobardi. Ed in realtà stava egli nella volontà de' *Terziatori* dividere o no gli *Ospizj?* E che cosa mai sono gli *Ospizj?* Se sono i fondi rustici, ho già mostrato che tra le molte significazioni di questo vocabolo havvi anche la servile, usata non di rado ad additar le terre degli *Aldii* e de' *Terziatori*; se gli urbani, s'è detto, non esservi pruova che i Longobardi, padroni degli edificj pubblici ed anche della vita e delle sostanze tutte de' vinti ne' primi anni della conquista, ridotti si fossero avanti Autari ad abitar nelle case di ciascun Romano.

Alla lezione Ambrosiana d'*Ospizj*, che fino a questo giorno (per quanto siami noto) è unica e solitaria ne' Manoscritti di Paolo Diacono, mi si permetta sostituire un'altra somministrata da più Codici. Questa, se non m'inganno, fa chiarissimo risplendere il concetto di Paolo; concetto uniforme all'intendimento dell'intera sua Storia ed al tenore de' documenti e delle leggi del regno Longobardo. Pur volendo io valermi d'altre autorità che non del Diacono, esporrò la nuovissima lezione in fine del presente *Discorso* (2). Nel caso che gli affari degli *Aggravati* fossero proceduti così allegramente, come il Pecchia diceva, noi vedremo il popolo Romano conquistato riagitarsi e rivivere nel regno Longobardo; noi vedremo rifiorita la fortuna degli *Aggravati:*

(1) *De' Governi municipali*, II, p. 30.
(2) V. § CCLXXXVII, e seg.

ma io non tralascerò di dar loro il nome d'*Aldii* e di *Terziatori* fino a che non avrò per avventura trovato alcun segno certo di questa loro novella, se non antica, vita cittadinesca.

§ XLVI. Anni 584-589.

Miglioramento della condizione degli Aldii *e de'* Terziatori *ceduti ad Autari.*

Pur altrò non trovo per ora se non che Autari nel breve suo regno di sei anni perseguitò i Cattolici, donde non apparisce ch'egli fosse stato corrivo a conceder loro ed a' lor Vescovi e Sacerdoti alcun privilegio di vivere alla Romana. Ma gran mutamento credo esservi stato in meglio per tutt'i Romani *Terziatori* ceduti al Re insieme con la metà delle terre da' Duchi; e lo stesso dico di tutti gli altri *Aldii* e servi Germanici passati nella potestà d'Autari.

Grandi furono i comodi ed anche i privilegi di costoro in tutta l'estensione del regno Longobardo. Propizia loro affacciossi la speranza d'essere più agevolmente affrancati, e di poter conseguire la cittadinanza Longobarda col dono di qualche terra per vivere. Nuovi ordini e gradi s'istituirono fra que' regj *Terziatori*, che rendettero assai più tollerabile ed anche onorevole il loro *Aldionato:* divennero *Sculdasci* ed *Attori* de' Re d'Italia, come si scorge da una legge pubblicata poscia da Rotari (1), la quale punisce gli uccisori di simili officiali col *guidrigildo* intero, quasi fossero stati *uomini liberi*. Laonde soggiunse Rotari, che nell'apprezzo di tal *guidrigildo* si dovesse tener presente la nazione, ovvero i natali dell'ucciso, che prima di cadere nella servitù poteva essere tanto nobile quanto un Romano ucciso o bandito da' Duchi. Tra questi servi del Re, uguagliati a' liberi, parmi ravvisar principalmente uomini di stirpe Romana. Oltre al *guidrigildo*, l'uccisore d'uno di tali *Aldii* regj, ovvero *Terziatori*, dovea pagare ottanta soldi al Re.

(1) *Leg.* 377 *Roth.*

§ XLVII. Anno 589.

Venuta de' Guargangi *Bavari*.

Di gioia frattanto s'empieva la reggia d'Autari. Buon numero di *Guargangi* Bavari, uomini e donne, discendevano in Italia con la bella e savia Teodolinda sua sposa, e fra essi Gundualdo, fratello di lei; Gundualdo costituito Duca d'Asti, dal quale si diramò la più chiara e gloriosa razza de' Re che avessero avuto giammai la signoria de' Longobardi. I Bavari, al pari degli Alemanni, aveano una legge ove il *guidrigildo* era stabile in certa quantità di danari (1). Or la Regina Teodolinda ed il Duca d'Asti e tutt'i loro compagni o clienti poterono forse continuare, senza un particolar privilegio, a vivere secondo la legge patria ed il *guidrigildo* Bavarico in Italia? No, certamente, trattandosi della moglie del Re Longobardo, e d'un Duca de' Longobardi; no, se ci riduciamo alla memoria che un simil favore fu negato a' Sassoni confederati; no, da ultimo, se si pon mente alle *Cadarfrede* Longobarde, le quali furono poscia pubblicate da Rotari quando egli compì l'opera cominciata da' Duchi dell'unità del regno Longobardo; alla legge, cioè, dell'Editto (2) in cui vietasi a' *Guargangi* di vivere altrimenti che a dritto Longobardo, se pur non meritassero alcun privilegio del Re.

§ XLVIII. Anni 590-595.

Sciagure d'Italia ne' primi anni d'Agilulfo.

Morto Autari, Teodolinda sposò l'Ariano Agilulfo, che lungamente perseguitò i Cattolici del regno, al pari del predecessore, quantunque ne' primi suoi giorni spedito a-

(1) *Lex Baiuvariorum*, tit. III, cap. XIII.
(2) *Leg.* 390 *Roth.*

vesse appo i Franchi Agnello, Vèscovo cattolico di Trento, pel riscatto d'alcuni prigionieri. Ma la redenzione de' prigionieri spettava propriamente in quel tempo alla religione; a quella, cioè, che si è visto aver sola conservato a' vinti d'Italia un'ombra di città Romana. Molti luoghi d'Italia s'erano intanto levati dalla soggezione de' Longobardi, sì come Perugia, Sutri, Orta, Todi ed Amelia: ciò accrebbe nuovi furori alla guerra contro i Longobardi, ed Agilulfo non tardò a riassumerla con tutto il suo sforzo. Commise ad Ariolfo, Duca di Spoleto, infestar la Toscana marittima; e questi disertò ed afflisse con le sue armi le Maremme. I Soanesi fecero valida resistenza; ma già verso la metà di Giugno del 592 parlavano d'arrendersi, dando gli ostaggi ad Ariolfo (1). E dovè averli, quantunque ciò non dicasi nelle Istorie; perocchè Soana da indi in quà fu Longobarda, e lo squallore delle Maremme Toscane attestò qual fosse stata in varj tempi la rabbia de' suoi nemici, una volta regnando su' Geti o Goti Alarico, ed un'altra su' Longobardi Agilulfo.

Il Duca di Spoleto, compiuto l'assedio di Soana, si sospinse alla volta di Roma, commettendo eccessive crudeltà. Roma stette salda contro il nemico; ma nell'anno seguente videsi avvicinato a quella parte lo stesso Re Agilulfo, più poderoso e non meno spietato del Duca di Spoleto. *Da per ogni dove*, dicea San Gregorio rinchiuso nell'afflitta sua patria, *s' ascoltano gemiti; Agilulfo distrugge le città, rovescia i castelli, e viene spopolando le campagne con ridurre in solitudine le intere contrade. Arrivano in Roma uomini con le mani recise: altri condotti sono in cattività, ed intorno intorno veggiamo gli strazj degl'infelici e l'immagine della morte* (2).

(1) S. Gregor. lib. II, epist. 30.
(2) Idem, *Homilia VI*, lib. 2 *in Ezechielem*.

§ XLIX. Anni 590-595.

Leggi de' Re Clotario II e Childeberto II.

Mi sia lecito quì di levar da questi orrori lo sguardo, e di volgerlo a' cangiamenti, sebbene passeggeri, che operavansi nel regno de' Franchi risguardo a' Romani *Teodosiani* viventi col minor *guidrigildo*. In una pace fermata verso l'anno 593 tra Clotario II e Childeberto II, entrambi Re de' Franchi, si pattuì di comune accordo che s'avessero a punir con la morte i ladroni, e che parimente, se alcuno legasse un cittadino per rubarlo e non potesse pagar l'ammenda prescritta dalle leggi; dovesse costui *comporre della vita*, cioè morire (1). In tal guisa i Romani *Teodosiani* ottennero dalla legge una protezione uguale a quella de' Franchi, togliendosi (ma per breve ora) l'ingiustizia di pagare una metà meno pel furto commesso in danno del Romano (2). Assai più aperto è il decreto pubblicato a que' giorni da Childeberto, il quale confermò le stesse pene contro i ladri (3), minacciando soprattutto la morte al reo d'un omicidio senza causa (4). La morte altresì minacciossi da quel Re ad ogni Giudice che proteggesse o lasciasse impunite le *Farfalie* (5), cioè le turbe d'uomini assembrati a mal fare o ad assaltare il cittadino. Childeberto del pari proibì la *Crenecruda* (6), onde favellai nell'*Istoria* (7).

Sembrava che a tal modo la cittadinanza Romana venisse nelle Gallie ad uguagliarsi con quella de' Franchi; e che costoro s'andassero accostando alle dottrine de' loro

(1) § II *Pact. pro tenore pacis dominorum Childeb. et Chlotarii Regum.* Apud Balutium et Georgish. Anno circa 593.
(2) Vedi § VI, *ibid.*
(3) § VII *Decretionis Childeberti.* Apud Balutium et Georgish. Anno circa 595.
(4) § V, *ibid.*
(5) § VI, *ibid.*
(6) § XV, *ibid.*
(7) *Storia d'Italia*, I, p. 1013.

sudditi, pigliando a punir l'omicidio ed altri delitti con pene corporali. Ma non tardò a trionfare la natura Germanica; e nelle susseguenti riforme della legge Salica tornarono in onore così le pene pecuniarie del *guidrigildo* per gli omicidj come le consuetudini della *Crenecruda*. In sì fatta guisa la cittadinanza de' Romani *Teodosiani* rifecesi qual ella era dianzi, cioè, inferiore d'assai a quella de' Franchi. Or non debbo tacere, prima di passare ad altro argomento, che lo stesso Clotario II in un secondo suo decreto di quel medesimo tempo comandò a' padroni di presentare in giudizio i loro servi più *potenti, possessori di terre in diversi luoghi* (1): ciò che giova mirabilmente a farci conoscere l'indole della servitù presso i popoli Germanici (2).

§ L. Anni 590-595.

I Guargangi *di Corsica.*

Orrida guerra continuava in quella stagione tra' Greci ed Agilulfo, Re de' Longobardi, nel corso della quale non apparisce che i Romani *Terziatori* del regno di costui avessero dovuto aver favore o privilegio alcuno di cittadinanza Romana. Un fatto assai notabile avvenne a' suoi dì, allorchè una mano di Romani *possessori* e cittadini di Corsica si riparò presso Agilulfo (3). Tanta fu l'ingordigia e l'iniquità de' riscotitori e pubblicani Greci, che gli obbligarono a vendere schiavi fino i figliuoli per pagar le imposte; laonde i genitori si videro costretti a fuggire appo i nemici.

Fuggirono i cittadini di Corsica, in qualità di *Guargangi* o di stranieri, negli Stati d'Agilulfo, dal quale non credo

(1) *Decretio Chlotarii II. Regis.* Apud Balutium et Georgisb. Anno circa 595. § IX: *Si quis cujuslibet de* potentioribus servis, qui per diversa possident, etc.— Vedi Gourcy, *De l'état des personnes en France,* pag. 101.

(2) Vedi § XXV.

(3) S. Gregor. lib. V, epist. 41.

che fossero molto solleciti d'implorare per privilegio la cittadinanza Romana, divenuta odiosa nella loro isola. E può giudicarsi piuttosto, quantunque nulla si sappia di certo, che il Re accolti gli avesse volontieri nella cittadinanza Longobarda, lieto di mostrare al mondo quali fossero l'avidità e la perfidia de' Greci.

§ LI. Anni 595-598.

Se fuvvi Romana cittadinanza per patto in qualche città datasi a' Longobardi.

Da questa fuga e da qualche altra, che ignorasi, nasce il sospetto non vi fossero state città Romane le quali facendo volontaria dedizione, od arrendendosi dopo lunghe ed ostinate difese a' Longobardi, ottenuto avessero per patti di ritener la cittadinanza Romana. Ma niuno ha fin qui additato esempi di simili dedizioni, seguite da questo patto: e se fuvvene alcuna, il patto di rimanersi Romani punto non distruggerebbe, anzi confermerebbe la regola posta da' Duchi. Se vi furono di tali patti, come avrebbe potuto avvenire, per cagion d'esempio, a Soana (1), la forza cessonne ben presto, quando Rotari consacrò nell'Editto il principio salutare de' Duchi sull'unità (2) di cittadinanza e di legge nel regno Longobardo.

Gli odj tra' Greci ed Agilulfo s'accrebbero dopo l'arrivo de' Romani di Corsica. Molte città situate nel cuore del regno si manteneano per l'Imperio, si come Cremona, Padova, Oderzo e Monselice; altre, o imitando l'esempio di Perugia, o prese con la viva forza da' Greci, tornarono sotto la lor signoria, nel novero delle quali fu Mantova (3). Da un altro lato Arechi, Duca di Benevento, s'impadroniva di Cotrone, quantunque città marittima che poteva essere

(1) Vedi § XLVIII.
(2) Vedi § XCVII.
(3) Murat. *Annali*, sotto il 597.

agevolmente soccorsa da' Greci; ma egli, disperando conservarla, si levò d'ivi, conducendo in servitù gran turba di Romani d'ogni sesso. Nè a' Vescovi Cattolici s'usò punto indulgenza; e ne fece le pruove Ceteo d'Amiterno, luogo venuto in balía de' Longobardi nelle vicinanze dell'odierna Aquila; Ceteo, accusato d'aver voluto consegnare a' Romani la città ov' egli sedeva, il quale fu gittato nel fiume Pescara, protestando invano d' essere innocente.

§ LII. Anni 598-600.

Sbarco in Sardegna. — Ursicino, Vescovo di Torino.

O che da' prigionieri di Cotrone avesse Agilulfo segregati coloro i quali erano dati alla navigazione ed al mestiere di costruir le navi, o che di sì fatti costruttori facesse leva in altre marittime contrade Longobarde, o finalmente che assoldati ne avesse fuori d'Italia, certa cosa è ch'egli volse l'animo alle imprese del mare, non ignorando che per le arti marittime i Vandali altra volta erano saliti a gran fortuna ed opulenza. Il Re adunque congregò un'armata, e con essa i suoi Longobardi (ma questo è tutto quello che or ne sappiamo) sbarcarono, facendo impeto in Sardegna (1). Ne furono ributtati; ciò non tolse il coraggio ad Agilulfo, che negli anni seguenti minacciò un nuovo sbarco in quell'isola, e poi nell'altra di Sicilia; fino a che non conobbe per opera, essere i Longobardi alieni dal genio de' Vandali.

Una tregua finalmente si pattuì co' Greci, durante la quale s' udirono le querele d' Ursicino di Torino, la cui giurisdizione Vescovile s'estendea sulla valle di Susa, e nelle vicine contrade innanzi che queste, o per conquista schietta o per cessione fattane da' Longobardi o da Sisinnio, venissero nel dominio del Re Gontrano, il quale de' nuovi

(1) S. Gregor. lib. IX, epist. 4.

paesi ottenuti fece creare un Vescovato novello, col nome di Morienna. S. Gregorio Pontefice scrisse due lettere in favor d'Ursicino a' Franchi, acciocchè non si recasse pregiudizio a' dritti della Cattedra Torinese; ma tutto fu invano, ed i Vescovi di Morienna per lunghi secoli serbarono la loro sede.

§. LIII. Anno 600.

S. Gregorio e Teodolinda.

Infiniti stuoli di schiavi del Ducato Romano avea sollevati alla cittadinanza Romana la carità di quell'illustre Pontefice; infiniti egli aveane redenti dalla cattività de' Longobardi, profondendo i tesori della sua Chiesa, e soprattutto in favore de' prigionieri di Cotrone. Nell'atto d'affrancar Tommaso e Montana, schiavi della Chiesa Romana, egli scrivea, *essere salutevole opera* (1) *l'affrancar coloro i quali per dritto di natura e d'umanità nascevano liberi.* Questi nobili detti trovarono facilmente ascolto nel cuor di Teodolinda; ma nè il Pontefice nè la Regina poteano cangiare il pubblico dritto degli Stati ne' quali viveano; e senza il permesso de' padroni sarebbe stata inutile ogni speranza di manometter così gli schiavi nel Ducato di Roma, come gli *Aldii* ed i servi Germanici nel regno Longobardo.

I cittadini Romani adunque, i quali divennero *Aldii* o *Terziatori* di Clefo e de' Duchi, se non furono restituiti alla loro cittadinanza e reintegrati nel dominio delle lor terre a' primi giorni d'Autari, ben rimasero nella lor servile condizione a' tempi di Teodolinda. Ella nondimeno sarebbe stata sì affettuosa e sì sollecita di compatire alle sventure di quei Romani, anche per venerazione verso il Pontefice, che si dovrebbe oramai trovare alcun Romano (tra quelli che diconsi aver diviso le loro terre sotto Autari) ornato di qualche carica nella Corte di Teodolinda, od in-

(1) S. Gregor. lib. VI, epist. 12: *Salubriter agitur*, etc.

signito d'altri offici; sì come furono i Romani *Convitati del Re* de' Franchi, e cento e cento altri che ottennero di mano in mano i più insigni onori nelle Gallie. Pur nulla di simile risguardo a' laici si scorge nè si sospetta nella storia di Teodolinda, salvo quel che or dirò de' Vescovi e di *Secondo* da Trento; nulla si scorge, che renda credibile in alcun modo la *partizione* delle terre fatta dagli *Aggravati*, ossia l'averne riottenuta essi una porzione in piena proprietà.

§ LIV. Anno 600.

Lettere di S. Gregorio al Clero, *all'*Ordine *ed alla* Plebe *delle città Longobarde.*

Qui soglionsi addurre le lettere scritte da San Gregorio per l'elezione de' Vescovi al *Clero*, all'*Ordine* ed alla *Plebe* di varie città Longobarde, quali documenti certissimi dell'essersi, grazie a quella *partizione*, ristabilite le *Curie* nel regno Longobardo. Il Savigny pigliò sovra tutti gli altri a voler trarre tal conseguenza da sì fatte lettere; al che si oppose il Leo; affermando non esser possedute da' Longobardi le città d'Italia negli anni quando San Gregorio ne rammentava gli *Ordini*. Replicò il Savigny (1); ma le sue ultime ragioni, per quelle che dirò nella *Storia*, non mi rimuovono dalla sentenza del Leo; e Romane affatto, non Longobarde mi sembrano quelle città.

A me nulla di manco non è mestieri entrare in tal quistione, bastandomi per ora il dire che così dovea il Pontefice scrivere, che così scrisse certamente molte lettere ora perdute alle città Longobarde, cioè al *Clero*, all'*Ordine* ed alla *Plebe* di ciascuna, seguendo le Formole usate nel secolo quinto da Papa Gelasio, ed allargate nell'ottavo da Gregorio II eziandio alla Turingia. Nè dovea San Gregorio, nè l'Esarca nè alcun Romano dell'Italia non conquistata riconoscere ne' Longobardi (tuttochè il fatto s'avesse a pa-

(1) Tom. I, pag. 308-310. Ediz. 1839.

tire), niun dritto di spegnere la Romana cittadinanza nelle regioni occupate da costoro, nè d'impadronirsi del dominio delle terre, qualunque fosse lo stato della tregua con Agilulfo. Perciò i Pontefici e gli Esarchi faceano sempre viva la protesta in favore sì della cittadinanza e sì delle *Curie* tolte a' *Terziatori*. La Storia c'insegna come per lunghi secoli siano durate simili proteste politiche, anche dopo essersi fermate molte paci fra due popoli, ed essersi dall'uno di essi perduta ogni speranza di riacquistare alcuni Stati od alcune signorie. Degl'infiniti esempi che potrei recarne, mi piace ricordar quello soltanto, pel quale il Re d'Inghilterra non ha consentito ad abbandonare con solenne trattato il titolo di Re della Francia se non appunto ne' primi anni del nostro secolo.

§ LV. Anno 600.

Lettere di San Gregorio al Vescovo ed al Clero di Milano.

Costanzo, Vescovo di Milano, trapassò nell'anno seicento in Genova, dove Onorato fin da' primi giorni d'Alboino aveva trasferita la sede fuggendo in compagnia di non pochi nobili Milanesi. E però in Genova stava la Cattedra di Sant'Ambrogio, e stette finchè visse Teodolinda; ed anzi (per quanto crede l'Oltrocchi, diligentissimo istorico della Chiesa di Milano [1]), i successori d'Onorato non si tolsero di Genova se non al tempo di Rotari. Che che sia dell'età in cui tornarono i Vescovi a Milano, essendo Costanzo morto in Genova; il Clero ed i nobili di quest'ultima città elessero a successore Deusdedit ovvero Adeodato.

Costanzo era tenuto in gran pregio da San Gregorio, e molto si travagliò, quantunque senza frutto, ad estinguere lo scisma d'Aquileia, detto altrimenti de' *Tre Capitoli*. Fra le lettere del Pontefice havvene una degli anni precedenti

(1) *Histor. Mediol. Ligustic.* pag. 375. Milano, 1795, in-4.

a Costanzo, nella quale si parla d'una Formola risguardante i *Tre Capitoli*, sottoscritta da' *nobilissimi uomini* (1). Un' altra (2) fu inviata poscia dal medesimo Pontefice al popolo ed alla Chiesa di Milano risguardo ad un legato che Lorenzo (Vescovo parimente di Milano in Genova) lasciò ad Aretusa, *femmina chiarissima*; ed in una terza (3) il Pontefice favella d'un simil legato, rimasto dal Vescovo Costanzo a sua nipote Luminosa. Or se i Vescovi di Milano abitavano in Genova con altri Milanesi *nobilissimi*, male da sì fatte lettere si dedurrebbe che Romana cittadinanza e Romane terre vi fossero in Milano. Costanzo, Deusdedit, Lorenzo ed i Milanesi *nobilissimi* erano Romani veri al pari d'ogni altro abitante di Genova, e viveano sotto la potestà del Romano Imperio in una città che fu assai più tardi conquistata da' Longobardi.

§ LVI. Anni 600-602.

I Guargangi *di Scozia, della Brettagna e delle Gallie.*

Cotanto infida era la tregua fra' Greci ed i Longobardi, che l'Esarca Callinico non tardò ad ordire scellerate insidie contro Agilulfo; ed essendo uscita di Cremona una mano di soldati fece prigioniera in Parma una figliuola del Re, avuta prima delle nozze di lui con Teodolinda. Con quanto furore si riaccendesse la guerra, non s'appartiene a me il dirlo in questo luogo; ma non veggo che in mezzo ad essa gli antichi *Terziatori* de' Duchi avessero avuto a trovar grazia dinanzi ad Agilulfo, dopo il fatto di Callinico. Il Re in quel medesimo anno concluse la pace cogli Unni Avari; e forse avvenne allora ch'egli mandasse, come racconta

(1) S. Gregor. lib. XI, epist. 2.
(2) *Ibid.*, epist. 16.
(3) Lib. XII, epist. 38.

il Diacono (1), alcuni costruttori di navi al loro Cacano, con le quali espugnarono i Barbari un'isola di Tracia.

Era giunto a que' giorni la prima volta in Italia San Colombano, che nacque in Iscozia, menando seco gran numero di Monaci suoi concittadini, e d'altri della Brettagna e delle Gallie. Ottenne dal Re una donazione di terre prossime a Bobbio fra le Alpi Cozie, ove ben tosto surse l'insigne Badía, gli abitatori della quale ci conservarono una sì gran parte de' libri del sapere antico. Narra il Diacono (2) che Agilulfo e non pochi ottimati Longobardi largheggiarono d'offerte, donando ciascuno molte possessioni a San Colombano; e che in Bobbio non tardò a vedersi una grande congregazione di solitarj.

§ LVII. Anno 602.

Fondazione di Bobbio.

Le prime donazioni del Re a San Colombano si leggono ancora in un'antichissima copia dell'originale diploma dato nel 24 Luglio 602, contro la qual copia molti dubbj si proposero dal Muratori e da non pochi scrittori. Altri presero a difenderne la verità, fra' quali vuolsi ricordare il Rossetti (3), che i più discreti ora van seguitando, ammoniti dalle parole di Paolo Diacono intorno alle liberalità d'Agilulfo; sì che oggi la copia di quella donazione apre il novero della splendida raccolta di carte Piemontesi (4).

Or niuno crederà che Agilulfo (sia vera o falsa la copia) donasse le sue terre Longobarde a San Colombano, volendo che questi vivesse a legge Romana; o che il *Guargango* Colombano si curasse molto co' suoi compagni di sottoporsi a tal legge. Intendo la civile, non l'ecclesiastica.

(1) Lib. IV, cap. 21.
(2) *Ibid.*, cap. 43.
(3) *Bobbio illustrato.* Torino, 1795, 3 vol. in-8.
(4) *Historiae patriae Monumenta*, I, p. 2. Torino, 1836, in fol.

E ben potea San Colombano desiderare, sì come narrasi, d'esser soggetto piuttosto a San Gregorio ed a' Romani Pontefici, anzichè a' Vescovi di Piacenza e di Tortona. Crede il Rossetti essere stati a quel tempo deserti ed incolti affatto i contorni di Bobbio; coltivati poscia da' Monaci e ridotti a tal condizione che ivi s'innalzò una città la quale ottenne il suo Vescovo particolare. Pur v'erano alquanti coltivatori o pastori, comechè pochi e rari, ad uso de' quali edificossi la così detta Basilica di San Pietro, dove San Colombano fondò la Badía. Tali coltivatori di terre donate dal Re non erano se non *Aldii* e servi d'Agilulfo trasferiti con le terre stesse nel dominio del Monastero, che certamente altri ne ottenne da' luoghi vicini, mercè i doni degli Ottimati. Così da' *Guargangi* Scozzesi, Britanni e Galli si diè principio all'opera di ridurre a coltura il deserto di Bobbio nelle Alpi Cozie.

§ LVIII. Anno 603.

Partenza di San Colombano. — Conversione di Agilulfo.

È fama che San Colombano e *Secondo* di Trento avessero convertito Agilulfo alla fede Cattolica. La donazione di Bobbio nel 602 fa credere avvenuto in quel medesimo anno un tal mutamento, quantunque avesse potuto un Ariano senza rinunziare a' dogmi suoi mostrarsi benevolo, come già fu Childerico nelle Gallie, verso uno straniero che altro non cercava se non di vivere nella solitudine. San Colombano indi partì d'Italia, lasciando a' suoi la cura di terminar la Badía, ove non tornò se non verso gli ultimi giorni della sua vita. Nell'anno che seguì alla donazione, ovvero nel 603, nacque un figliuolo a Teodolinda, il quale col piacere del padre fu battezzato nella comunione Cattolica, o tenuto al sacro fonte da *Secondo* di Trento. Questo è indizio sicuro del cangiamento d'Agilulfo e della nuova sua religione: punto importante nella Storia d'Italia, dal quale procede un ordine di cose affatto novello,

benchè non durevole, donde si potrà meglio ravvisare la condizione vera della stirpe de' Romani soggiogati da' Duchi, e degli *Aggravati* d'Autari.

§ LIX. Anno 603.

Cillane. — *I* Dromoni *di Pisa.*

San Gregorio, lieto per si fausto avvenimento, dava il nome di *figliuolo carissimo* al nuovo battezzato (1), e procacciava con tutte le sue forze di metter pace tra' Greci ed i Longobardi. A Callinico era succeduto Smaragdo; ed il Pontefice, scrivendo (2) a questo nuovo Esarca, gli dava ragguagli delle sue cure paterne per ottenere almeno una tregua di trenta giorni da Cillane, di cui non si conosce altro dal nome in fuori, ma che sembra essere stato Longobardo. E tosto soggiunse d'aver inviato un uomo idoneo con le debite precauzioni a' Pisani; uomo che niente aveva ottenuto da costoro, i quali già si tenevano pronti ad uscire in mare con le loro navi, dette *Dromoni*.

Se Pisa fosse stata conquistata col rimanente della Toscana dal Re Alboino e da' Duchi Longobardi, e se liberata sen fosse, come avea fatto Mantova; se vivesse nel 603 sotto le leggi dell'Imperio, e non piuttosto in piena ed assoluta franchigia da ogni Signore, niuno il sa e niuno può dirlo con certezza. L'udir nominare i Pisani da San Gregorio, allo stesso modo ch'egli ricordava que' di Soana (3), senza far motto d'alcun Duca od Officiale de' Longobardi, e lo scorgere inviato con segretezza un messo in quella città, mi farebbero credere che i Pisani, forti del loro coraggio e del naviglio de' *Dromoni*, o non fossero stati mai assaliti prima del 603, o che godessero nuovamente in quell'anno la propria libertà, vivendo a Comune Romano co-

(1) Lib. XIV, epist. 12.
(2) Lib. XIII, epist. 33.
(3) Vedi § XLVIII.

me Venezia, il quale o nulla o poco ubbidisse agli Esarchi di Ravenna. Inclinerei parimente a credere che Pisa fin dal 595, in un modo qualunque ignoto a noi, avesse fermato una specie di confederazione con Agilulfo, aiutandolo nella sua impresa di Sardegna, promettendogli d'assisterlo nell'altra di Sicilia, e forse dandogli alcuni de' costruttori navali, che furono dal Re inviati agli Avari del Danubio. Ma ripeto che di tali avvenimenti non potrei far sicurtà, come neppure del tempo nel quale Pisa venne in mano de' Longobardi (a me sembra ciò essere avvenuto sotto Rotari), e diventò una delle più Longobarde città di tutto il Regno. Supponendo per altro che nel 603 Pisa fosse nel dominio de' Longobardi, non saprei consentire a chi giudicasse d'avere i suoi abitanti vivuto a legge Romana, ritenendo la cittadinanza Romana, in qualità di possessori de' *Dromoni;* queste navi, come crede risolutamente il Pizzetti (1), ben potevano essere de' Longobardi, nuovi padroni, che non temerono d'imbarcarvisi per infestar la Sardegna.

§ LX. Anno 603.

Nuova dotazione de' Vescovi Cattolici. — Agrippino Guargango *e Vescovo scismatico di Como.*

Adaloaldo era il nome del fanciullo battezzato o tenuto al sacro fonte da *Secondo*, il quale oramai aveva il più gran credito nell'animo de' Principi. Agnello, Vescovo della sua città di Trento, conseguì parimente non piccola parte de' lor favori; ed in breve dopo la conversione di Agilulfo i Vescovi ed i Sacerdoti Cattolici, nati per lo più Romani, ottennero di vedersi tornare all'antico loro splendore. Agilulfo, racconta il Diacono, pe' consigli di Teodolinda donò molte possessioni alla Chiesa di Cristo; *ed a' Vescovi, stati*

(1) *Antic. Tosc.* I, p. 30.

fin qui (così egli favella) *depressi ed abietti, restituì l'onore della solita lor dignità* (1).

Agnello e *Secondo* ebbero voce di favoreggiare la scisma de' *Tre Capitoli*, avidamente abbracciata da molti altri Vescovi del regno Longobardo. Ma niuno mostrossi così tenace di quella scisma quanto Agrippino, detto *peregrino*, cioè *Guargango*, nella sua funebre iscrizione che ancor si legge. Nacque di genitori nobilissimi, forse nell'Illirico; e verso l'anno 607, se stai coll'Oltrocchi (2), grande fu il parteggiare del Clero e del Popolo di Como, inclinanti alla scisma, per averlo, sì come l'ebbero, al governo della lor Chiesa. Or ecco nella elezione de' Vescovi ed in altre faccende religiose conservata sotto Agilulfo ed ampliata la libertà conceduta dagli stessi Duchi al popolo de' Romani Cattolici del regno Longobardo. Ma l'iscrizione sepolcrale d'Agrippino parla solo del *Clero* e del *Popolo*, non della *Curia* o dell'*Ordine* di Como nella scelta di quel Vescovo (3).

§ LXI. Anni 607-616.

Cittadinanza Longobarda de' Vescovi nati Romani.

Agilulfo e Teodolinda, tuttochè per lunga stagione incerti ed ondeggianti, pur non seguiron la scisma d'Aquileia, ciò che diè nuovo risalto a' Vescovi uniti con la Sede Romana. Ma tutti i Vescovi, scismatici o no, del regno Longobardo, quantunque la più gran parte nati Romani, divennero nondimeno cittadini Longobardi per effetto di quella medesima venerazione che i Germani aveano verso il Sacerdozio; la quale incorporò naturalmente i Sacerdoti nell'ordine de' più nobili fra' Barbari. Questa venerazione s'ac-

(1) Multas possessiones *Ecclesiae Christi largitus est* (*Agilulfus*); *atque Episcopos*, qui in depressione et abjectione erant, ad dignitatis solitae honorem reduxit. — Paul. Diac. lib. IV, cap. 6.

(2) *Hist. Mediol. Ligust.* pag. 483, et passim.

(3) . . . . . Clerum Populumque *Comensem*,
Rectorem tantum qui petiere *sibi* . . . . . .

crebbe di mano in mano, sì che indi si videro i Vescovi sovrastare agli stessi guerrieri nel regno Longobardo, e soprattutto quando i figliuoli de' Longobardi entrarono in gran copia nell'ordine clericale.

Ho detto (1), che i Romani Vescovi e Sacerdoti non poteron giammai esser tenuti per servi Germanici: tali Sacerdoti perciò passarono alla cittadinanza Longobarda in virtù della lor qualità Sacerdotale, non dell'essere affrancati, e vissero col *guidrigildo* Longobardo. Il loro sangue da indi in quà fu, per diritto, estimato secondo il lor grado: ma, per fatto, non mai o poche volte s'udì appo i Longobardi Cattolici l'uccisione d'alcun Prete, sì come si dice in un *Capitolare*, del quale riparlerò (2), pubblicato in Benevento verso la fine dell'ottavo secolo. In quel medesimo *Capitolare* nondimeno si stabilì un *guidrigildo* pe' Preti e pe' Diaconi; e tosto Carlomagno il tassò alla maniera de' Franchi ponendo il massimo di novecento soldi pe' Vescovi del regno d'Italia (3).

§ LXII. Anni 607-615.

I Vescovi, le Chiese, i Monasteri tutti dell'Italia Longobarda vivono a legge Longobarda.

Quì finalmente si dee cercare se in realtà i Vescovi di tal Regno, benchè tassati fino a' giorni di Carlomagno con *guidrigildo* Longobardo, avessero nondimeno vivuto a legge Romana, cioè di Giustiniano. S'è già veduto quale fino ad Agilulfo ed a Teodolinda fosse l'avvilimento e quanta la depressione de' Vescovi. E se Agilulfo dotolli nuovamente con terre spettanti al suo regal patrimonio, i Vescovi adunque diventarono possessori di terre Longobarde, non che degli *Aldii* e de' servi Germanici spettanti a quelle

(1) Vedi § XLI.
(2) Vedi § CXCV.
(3) *Leg.* 101 *Caroli*, inter *Langobard.*

de' quali doverono prendere il *Mundio*, cioè la protezione, assoggettandosi a tutt' i doveri naturali e civili de' patroni e de' padroni. Furono perciò tenuti a pagare pe' furti commessi dagli *Aldii* e da' servi (1), ed a contentarsi, nel caso che questi fossero feriti ed uccisi, delle tasse non Romane ma Longobarde (2). Nè poterono i Vescovi compe-rare, affrancare o rivendicare il servo fuggitivo se non alla Longobarda.

Diverso affatto in quel tempo era il modo ad esercitare il dominio sulle terre, che non aveano valore se non per gli *Aldii* e pe' servi, nè si vendeano altrimenti se non additandole col nome di costoro. Nè universale, come oggidì, era l'uso de' liberi fittaiuoli, padroni di lasciare a loro talento il fondo, al terminar dell'allogagione. Un Ecclesiastico era dunque necessariamente Longobardo, se possessore d' un fondo nel regno, e necessariamente cittadino perchè sottoposto al *guidrigildo*. Tale fu la condizione di San Colombano, di *Secondo* e d' Agnello di Trento, non che de' Preti di Monza, nell' insigne Basilica edificatavi da Teodolinda (3).

§ LXIII. Anni 607-615.

La cittadinanza Longobarda era necessariamente collegata col possesso delle terre in Italia.

Nè poteva fra' Longobardi e tutti gli altri popoli Germanici esservi cittadinanza senza il possesso delle terre; come nè anche presso le Gotiche nazioni, ed in generale presso tutte le genti che da' Romani chiamavansi Barbare. Non eranvi nel settimo secolo eserciti stanziali di guerrieri e di civili Officiali con certi e stabili stipendj simili a' nostri. Nel tempo di guerra i Barbari viveano di prede; in tempo di pace sussisteano del frutto delle lor ter-

(1) *Leg.* 261, 263, 266 *Rotharis.*
(2) *Leg* 112, 113, 127, 206, 210, 211 *Rotharis*, et passim.
(3) Vedi § LXXXVII.

re, riscotendolo in natura dagli antichi proprietarj disgradati, come fece il Longobardo in Italia, o togliendo a' proprietarj una parte delle terre stesse, come da per ogni dove fecero i Goti. L'aratro recava, egli è vero, non piccol disonore appo i Longobardi; ma l'aratro era quello senza cui durar non poteva la loro spada.

E perciò quando il più nobile fra' Longobardi perduto avesse le terre, perdea presto o tardi la spada, se pur non la raccomandasse al Re od a qualche potente che gli venisse donando alcuna terra, e facesse con questa rifiorire la sua cittadinanza. Tali costumi sotto altre forme si sono mantenuti fino a' dì nostri; e tutti noi abbiamo sempre ascoltato, altro non esser veramente la nobiltà che le continuate ricchezze. Se oggi vi sono le ricchezze volatili dell'industria e del commercio, altre sotto Agilulfo non se ne conosceano che o de' saccheggi o del possesso delle terre, prive affatto d'ogni prezzo senza l'opera degli *Aldii* e de' servi.

§ LXIV. Anni 607-615.

Introduzione d' una parte specialissima del dritto Romano intorno alle immunità Sacerdotali nel regno Longobardo.

Afferma il Signor di Savigny (1), che le Chiese, risguardate come persone giuridiche, doveano seguir naturalmente il dritto Romano, e che sempre il seguirono, essendo la conservazione de' dritti del Chiericato un articolo di fede pe' popoli, e non potendosi ricorrere se non al Gius Romano in tutte le materie spettanti a tali dritti, non regolate o dalle consuetudini o dalle leggi Longobarde. Ciò è vero; ma dopo che la buona volontà d' Agilulfo sollevò i Vescovi dalla loro abiezione.

Sotto lui adunque i Vescovi riottennero il godimento di molte leggi Romane, contenute ne' Codici così di Teodosio, e massimamente nel decimosesto libro, come di Giu-

(1) Tom. I, 104-105. Ediz. 1839.

stiniano intorno agli Ecclesiastici; lo stesso avvenne sotto Clodoveo ed i suoi figliuoli a' Vescovi delle Gallie (1). Per leggi Romane presso i Longobardi a' tempi d'Agilulfo intendonsi non i Canoni della Chiesa e non le ordinanze pertinenti a' dogmi ed a' riti della fede Cattolica, ma i privilegi che gl' Imperatori de' Romani aveano conceduto di tratto in tratto alle persone ed alle cose degli Ecclesiastici.

Molti di sì fatti privilegi riuscivano affatto inutili a' Chierci del settimo secolo, sì come l'antica esenzione lor data sovente dalle *Curie*, or cessate nel regno Longobardo, e dall'*annona* e dalle imposte anche svanite, come altresì de' pesi detti *sordidi* (2) e della *collazione lustrale* (3). Ma per la benignità d' Agilulfo i Vescovi riebbero la prerogativa di non poter essere accusati se non presso gli altri Vescovi (4); di punir le colpe de' Chierci nel ministero ecclesiastico, e di scacciarli dal Chiericato (5); di giudicare in alcune occorrenze qualche lite degli stessi Chierci (6); di condannare i riti de' Pagani e degl' idolatri (7) e di mantener gli asili nelle Chiese (8). L'immunità degli Ecclesiastici dal Foro de' laici non s'introdusse in molti casi che dopo Carlomagno nel regno Longobardo. Prima di lui, tutto ciò che non appartenea propriamente al dritto divino della istituzione de' Vescovi e de' Sacerdoti od all'officio loro d'insegnar e di predicare, formava parte d'un proprio dritto civile de' Chierci, che fu regolato in principio da varie leggi degl' Imperatori Cristiani dopo Costantino, e poi da non poche de' Re Longobardi.

Ma questo dritto civile de' Chierci era specialissimo, e non avea nulla di comune col dritto civile in genere (detto

(1) Vedi §§ XVI, CCXXXIX.
(2) Vedi *Storia d'Italia*, I, p. 1090-1091.
(3) *Ibid.* p. 1101.
(4) *Leg.* 12 *Cod. Theodos.* De Episcopis.
(5) *Leg.* 53 § 1, *Cod. Justin.* De Episcopis.
(6) *Leg.* 41 *Cod. Theod.* De Episcopis.
(7) *Leg.* 19 *Cod. Theodos.* De Paganis.
(8) *Leg.* 4 *Cod. Theod.* De his qui ad Ecclesiam confugiunt. — *Leg.* 3 *Cod. Justin.* eodem titulo.

da' Franchi la *legge Mondana*), secondo il quale dovea ogni Chierco vivere nell'altra sua generalissima qualità di cittadino e di possessore così delle terre Longobarde come degli *Aldii* e de' servi negli Stati d'Agilulfo. Il non aver segregato queste due qualità di dritto civile fu grave danno alla Storia d'Italia, facendo credere che per una regola generale gli Ecclesiastici del regno Longobardo vivessero a legge Romana, ciò che si trova falso ad ogni passo.

Il Signor di Savigny, scorgendo gli Ecclesiastici viverví a legge Longobarda, chiama eccezioni sì fatti esempi: ma non dimostra nè dimostrar può co' documenti fin qui conosciuti d'esservi stata la regola contraria. Quelle ch'e' giudica eccezioni gli si fanno sì sovente innanzi nella sola città di Bergamo, che confessa (1) potersi quivi l'eccezione tenere per regola. Or Bergamo non era ella in una delle provincie prese dal Re Alboino, e però delle meno travagliate, secondo Paolo, da' Duchi? E perchè, se fosse stata in Bergamo la regola di dover gli Ecclesiastici vivere a legge Romana, una sì gran turba di costoro avrebbe amato meglio di vivere per eccezione a legge Longobarda? Se tutti gli uomini di sangue Romano avessero potuto seguitar la legge Romana presso i Longobardi, questa non avrebbe più costituito un privilegio per gli Ecclesiastici (2); e, se l'avesse costituito, come si può supporre che un sì gran numero fra essi rinunziassero senza niuna ragione, anzi contro gli usi de' popoli al privilegio?

§ LXV. Anni 607-615.

Formola del giuramento, detta Indicolo, *de' Vescovi del regno Longobardo.*

Non in Bergamo sola, ma in tutta l'Italia Longobarda ed in ogni tempo i Chierci vissero dopo Agilulfo a legge

(1) Tom. I, 105 nota (h).
(2) Vedi §§ CXCV, CCXVI.

Romana come Chierci, e nello stesso tempo a legge Longobarda come cittadini godenti del *guidrigildo*, nè vi furono regole od eccezioni se non in quanto al distinguere queste due qualità. I Vescovi, per lo più nati Romani a' giorni d'Agilulfo, aveano perduto il nome di Romani. Apertissima pruova di ciò, e non so se avvertita dagli Scrittori, è la formola del giuramento, detta *Indicolo*, nel Libro *Diurno* de' Pontefici Romani, con la quale i Vescovi del regno Longobardo giurano pel corpo di San Pietro mantener la fede Cattolica, non che la pace tra la *Repubblica e NOI, gente de' Longobardi*. Così leggesi nel *Diurno* stampato dall'Holstenio e poi soppresso (1); così parimente in quello pubblicato dal P. Garnier (2): ma la copia d'un Codice del Cardinal Tommasi da me veduta (3) nomina propriamente la *Repubblica Romana*, sì che il testo di tal parte della Formola o dell'*Indicolo* è... *Pel corpo di San Pietro giuriamo di mantener la pace tra la Repubblica Romana e* Noi, cioè, NOI, *gente de'* Longobardi.

Il P. Garnier pone la data di sì fatto *Indicolo* a' giorni di Teodolinda (4): io, per ragioni che non occorre qui ricordare, credo essersi questo concepito sotto i Re Bertarido e Cuniberto, quando già i Longobardi erano divenuti universalmente Cattolici, e quando in conseguenza meglio si dovrebbe scorgere (se stata vi fosse nel regno Longobardo) diffusa la legge Romana. Ma poco importa l'attribuir tale *Indicolo* al principio piuttosto che alla fine del settimo secolo: egli sarà sempre vero che i Vescovi di quel regno, nati o no Romani, appellavansi Longobardi negli atti pubblici da inviarsi al Romano Pontefice in Roma, o giurati alla sua presenza nella Città.

(1) Roma, in-8 con falsa data del 1658, e dello stampatore Vannacci.

(2) *Liber Diurnus*. Parisiis, 1680, in-4.

(3) Nella libreria de' PP. Riformati di Castel Gandolfo.

(4) Garnier, p. 72.

§ LXVI. Anni 615-619.

Rinnovazione del Clero Cattolico nel regno Longobardo.

Morto Agilulfo nel 615, Adaloaldo regnò su' Longobardi coll'assistenza e mercè i consigli di sua madre Teodolinda. I Vescovi ed i Chierci, entrati nell'ecclesiastica milizia prima dell'arrivo d'Alboino, erano la maggior parte mancati allorchè Agilulfo mancò; ed il Clero si dovè quasi tutto rinnovare nell'Italia Longobarda. Non credo pertanto che molti figliuoli de' guerrieri Longobardi si fossero ascritti al Chiericato negli ultimi anni d'Agilulfo; e mi sembra che i nuovi Ecclesiastici, oltre alcuni stranieri o *Guargangi*, uscissero il più gran numero dalla progenie de' Romani *Terziatori*, e spezialmente da quella degli *Aldii* e de' servi di stirpe Romana, posseduti dal Re o dalla Regina. Per farli ascendere al Chiericato v'era bisogno del consenso de' patroni e de' padroni Longobardi, che la pietà di Teodolinda potè ottener facilmente da molti fra essi; e così la religione di lei nel rinnovare il Clero Cattolico ridava una cittadinanza non più Romana, è vero, ma Longobarda con una Romana Sacerdotale a coloro nelle vene de' quali circolava il sangue Romano.

§ LXVII. Anni 615-619.

Allargamento della giurisdizione volontaria in favor de' Vescovi.

Accresciuto il Sacerdozio di tanti e di sì nobili dritti dal Re Agilulfo e da Teodolinda, s'accrebbe del pari, per quanto può giudicarsi, la giurisdizione volontariamente data da' popoli a' Vescovi. Erano allora morti o fatti decrepiti gli antichi Giureconsulti e Decurioni e Notari che viveano prima dell'arrivo d'Alboino in Italia; innanzi a' quali dissi (1)

(1) Vedi § XXXIII.

aver di leggieri potuto i cittadini Romani diventati *Terziatori* portar di comune accordo le liti de' peculj e delle domestiche loro faccende. A' Vescovi ed a' Preti adunque aumentossi un tal carico ne' giorni della Regina; e tanto più quanto s'era già migliorata la condizione degli *Aldii* e de' servi d'origine Romana, ceduti da' Duchi al Re ne' primi anni d'Autari. Miglioravasi parimente la condizione degli *Aldii* e de' servi di qualunque origine, donati dal Re Agilulfo a' Vescovi ed a San Colombano di Bobbio: nè certamente questi *Aldii* ricorrevano ad altri Giudici del regno Longobardo se non a' loro patroni ecclesiastici.

Che più? Gli stessi guerrieri Longobardi cominciarono ad invocare il giudizio arbitramentale de' Sacerdoti. Ma dall'essersi cotanto allargata la giurisdizione volontaria innanzi agli Ecclesiastici, non segue ch'essi per liberalità d'Agilulfo abbiano in alcuna guisa ottenuto la contenziosa e necessaria sugli uomini di sangue Romano (1). Quel Re nè concedè un tal dritto agli Ecclesiastici, nè concederlo potea senza la Dieta Longobarda. Che non l'avesse mai conceduto risulta da tutto l'Editto, pubblicato soli ventisette anni dopo la sua morte.

§ LXVIII. Anno 619.

I servi Ministeriali.

Compiuto l'anno 619, compivasi l'anno cinquantesimo dopo la venuta de' Longobardi, sotto il quale mi piace ricordar due grandi cangiamenti, che or venivansi operando ne' costumi Germanici; l'uno del favore ottenuto da' servi detti *Ministeriali*, e l'altro dell'origine de' *liberi uomini*, che chiamaronsi *Livellarj* nel regno d'Italia. La servitù domestica era ignota in Germania, ove dalle mogli e da' figliuoli s'adempivano gli officj della casa. La domestica schiavitù avea corrotto in Roma i costumi, e già i Longobardi

(1) Vedi § CCXIII.

sotto Agilulfo s'erano usi ad aver gran copia di servi domestici, ossia *Ministeriali* (1). Non parlo della Corte de' Re piena di *Gasindii*, che ad alcuni sembrano essere stati servi e liberti, ad altri poi nobilissimi compagni degli stessi Re. Del *Gasindiato*, così nobile che ignobile, parlerò nella *Storia*; Rotari tocca solo del *Gasindiato* presso i Duchi ed i privati Longobardi (2). Ma i servi *Ministeriali* si veggono costantemente uguagliati da Rotari agli *Aldii*, tassandosi le lor ferite o la lor morte nel modo *Aldionale*.

§ LXIX. Anno 619.

I liberi Livellarj.

Le dottrine predicate da San Gregorio, e più il suo esempio, non che la pietà di Teodolinda e la diffusione della fede Cattolica fra' Longobardi furono, sì come io credo, l'origine de' *liberi Livellarj*, quando un gran numero d'*Aldii* e di servi ottennero, per atto religioso de' patroni e de' padroni, la piena ed intera cittadinanza Longobarda. Ben questi ultimi poteano donare a' servi la libertà, ma non sempre una terra per vivere; nè sempre bastava il peculio agli affrancati per mantenersi da cittadini e guerrieri. Costoro adunque, lieti ed anche orgogliosi per la conseguíta libertà, e gelosissimi di conservarla intatta, cominciarono ad entrare negli altrui terreni per coltivarli o farli coltivare. Chiamaronsi *liberi Livellarj*. Non istarò qui ad esaminare l'indole di tal contratto, ed in che si diversificasse dalle così dette *prestaria* e *precaria*, non che dalla semplice locazione o dall'enfiteusi: e neppure se l'enfiteusi fosse in prima un contratto inventato da' Romani ovvero da' Barbari. Solo ripeterò (3) che i Longobardi nell'età d'Agilulfo e di Teodolinda non conosceano l'uso dell'enfiteusi

(1) *Domi docti aut nutriti.* — *Leg.* 76 *Rotharis.*
(2) *Leg.* 228 *Roth.*
(3) Vedi § XXIX.

e de' contratti *livellarj* alla Romana; e che, se conosciuto l'avessero, non erano simiglianti opere giudicate degne d'un cittadino e guerriero Longobardo. Grave oltraggio dovè sembrare in principio a' più tenaci de' costumi antichi di Germania veder coltivarsi la terra da uomini che appellavansi *liberi*, ed erano per legge.

Piccolo nondimeno fu il numero de' *liberi Livellarj* al tempo di Teodolinda, sì che Rotari nell'Editto e Grimoaldo nelle Giunte non ne fecero alcuna menzione. Liutprando più tardi ci diè i ragguagli di questa novella ed ambigua genía, raccontando in una legge (1) quali fino a lui fossero state intorno ad essi le *Cadarfrede* Longobarde. Ma da questi medesimi racconti apparisce l'inferior qualità de' *liberi Livellarj*, che la pubblica opinione de' Longobardi aveva in piccol conto, sì che il fondo preso a coltivare da essi assorbiva tutt'i lor lucri (2).

§ LXX. Anni 619-625.

Primi lineamenti d'un Terzo Stato *fra' Longobardi.*

In tali costumanze novelle de' Longobardi parmi ravvisare i più antichi lineamenti d'una cittadinanza inferiore a quella de' veri cittadini, ossia de' guerrieri. Ad essa darò il nome di *Terzo Stato:* impropria voce, ma che pur dinota il mio pensiero, e che fu molto usata ne' secoli a noi più vicini. Nella spada consistea la propria ed unica cittadinanza dell'Italia Longobarda, come già stato era in Germania ed in Pannonia; e senza la milizia non eranvi onori nè nobiltà nè vanti signorili nel regno d'Agilulfo e di Teodolinda; ma ora già sorgeva la non dianzi udita industria d'alquanti *uomini liberi* che prendevano il coltivo delle terre in qualità di *Livellarj*, ed appariva un *Terzo Stato*, che si pose in mezzo tra l'antico *Aldionato* e la libertà civile, ovvero la cittadinanza Longobarda.

(1) *Leg.* 38. 80, lib. VI *Liutprandi.*
(2) Vedi § CXXXIX.

§ LXXI. Anni 619 625.

Maestri Comacini. — *Costruttori di navi ed altri mestieri presso i Longobardi.*

Nel *Terzo Stato* a' *liberi Livellarj* possono congiungersi anche i *Maestri Comacini*, ovvero gli architetti ed imprenditori di fabbriche, sì come Rotari li descrisse in due leggi (1); non semplici muratori od operaj di mestieri affatto meccanici e spettanti unicamente al servo. Costoro di poi presero il nome di *Maestri Casarii:* additando sovente la loro qualità d'essere nati di là dal Po (2). De' *Comacini* molto giovossi Teodolinda pe' suoi grandi edificj e per la Basilica di Monza. L'arte loro li chiarisce d'origine Romana; pur non in grazia dell'arte i Duchi, ne' primi furori, gli esentarono dalla generale ripartizione de' Romani fra ciascun Longobardo, e dal tributo servile del terzo de' frutti. Più tardi, e non prima della nobil Regina, cominciarono i Barbari ad avere in pregio l'arte d'edificare. Ma non onorarono tanto sì fatta disciplina da concedere per dritto comune a chiunque l'esercitasse la cittadinanza Longobarda. Il Re forse li fece affrancare per *impans* o per cagione di pubblica utilità da' particolari patroni Longobardi, allorchè costoro sentirono il pregio e la necessità dell'architettura in Italia, uguagliando il premio del valore mostrato in guerra da' servi al premio del merito civile de' *Comacini.* Certo egli è, che i *Comacini* compariscono come liberi nelle accennate due leggi di Rotari, e come capaci non solo di pattuire o di ricever la mercede senza doverne dar conto ad alcuno, ma eziandio di potersi unire in una specie di collegio. La mercede, nondimeno, che

(1) *Leg.* 144, 145 *Rotharis.*

(2) Bertini, *Memorie e documenti di Lucca*, nella raccolta dell'Accademia Lucchese, II, 9 Lucca, 1818 in-4. — Barsocchini, *Ibid.* II, 243 e 267, Lucca, 1837. — Questi due Autori saranno da me citati, annoverando i volumi delle opere loro, come se non facessero parte della insigne Raccolta che va pubblicando l'Accademia Lucchese.

non otteneasi col pericolo della vita in mezzo alle stragi ed a' saccheggi, sarebbe stata obbrobriosa per un antico Germano.

Forse anche affrancati per *impans* (ma nulla so nè affermo di certo) erano i costruttori di naviglio inviati dal Re Agilulfo al Cacano degli Avari; tanto più che poterono venir dalle Gallie, dalla Spagna, dall'Affrica e da' paesi Giustinianei, come i prigionieri di Cotrone; od essere anche assoldati presso gli stessi nemici o in Ravenna, od in Napoli od in Amalfi.

Simile a quello de' *Comacini* mi sembra lo stato civile de' Medici. Per onta del Romano antico si videro questi uscir talvolta dall'ordine degli schiavi e de' liberti, al pari d'alcuni fra' più insigni scrittori del Lazio. Ben altro rispetto ebbero gli antichissimi Greci per le discipline salutari de' Podalirj e de' Macaoni. Fra' Germani le donne, use a curar le ferite de' guerrieri, furono i primi Medici; le leggi de' Bavari e degli Alemanni o Svevi fecero indi frequente menzione de' professori di tal facoltà, non che le leggi di Rotari: ma se alcuno d'essi a' giorni di Teodolinda potesse ricever mercede senza rinunziare all'onor della spada, od almeno senza menomarlo, è incerto.

§ LXXII. Anni 619 625.

Gli Esercitali *ed i* liberi uomini *Longobardi.*

Dal *Terzo* Stato passando alla cittadinanza, dico aver più volte udito il dubbio che qui bisogna chiarire; non forse gli *Esercitali*, onde si parla nell'Editto di Rotari, fossero i proprj e veri cittadini o guerrieri Longobardi; e gli altri, che ivi si chiamano semplicemente *uomini liberi*, non fossero cittadini Romani o di qualunque altra nazione, celati sotto questo generico nome, come ancora sotto l'altro di *poveri* e *deboli*, de' quali Rotari stesso fe' motto nel suo Prologo. Rispondo, che *poveri* e *deboli* v'erano anche fra' Lon-

gobardi (1); e che tutt'i cittadini Longobardi erano *liberi* uomini, dal Re o da' Duchi fino a' poveri; ma che non tutti gli *uomini liberi* erano *Esercitali*, ovvero militanti od atti a raggiunger l'esercito Longobardo. I giovinetti, quantunque arrivati all'età richiesta dalla legge, poteano per molte cause non essere ancor partiti per l'esercito; i figliuoli deboli ed infermi non vi sarebbero andati giammai, ed i Vescovi sì Cattolici e sì Ariani erano *liberi uomini* Longobardi, non *Esercitali*.

Ciò è sì vero, che il nome specialissimo d'*Esercitali* s'ode sol quattro volte nell'Editto di Rotari (2), e quello universale di *liberi uomini* s'ascolta in quarantadue leggi (3). Delle *donne libere*, ovvero cittadine, in ventidue leggi (4); senza tener conto d'altre ventuna (5), dove trattasi delle ferite e percosse de' *liberi* cittadini, uomini e donne. Se il dubbio dianzi proposto sussistesse, l'Editto di Rotari non sarebbe stato scritto pe' Longobardi, ma o pe' pretesi cittadini Romani, *poveri* e *deboli*, o per qualunque altro popolo che non fosse Longobardo.

§ LXXIII. Anni 625-635.

L'Arianesimo torna in onore. — Tradimento di Oderzo.

Le morti di Teodolinda e d'Adaloaldo ruppero le speranze d'ogni vicino progresso ulteriore de' Longobardi nell'incivilimento Romano; le quali non rifiorirono se non quando la stirpe di Baviera salì di nuovo sul trono d'I-

(1) Vedi § CXXXIII.
(2) *Leg.* 20, 23, 24, 376.
(3) *Leg.* 10, 11, 12, 27, 30, 31, 32, 37, 39, 41, 42, 43, 138, 139, 140, 143, 164, 172, 177, 179, 212, 213, 226, 240, 242, 256, 258, 264, 268, 269, 273, 284, 357, 364, 374, 377, 380, 384, 385, 386, 387, 389.
(4) *Leg.* 16, 75, 178, 183, 188, 189, 193, 195, 196, 197, 198, 202, 205, 215, 216, 217, 222, 223, 283, 374, 381, 388.
(5) *Leg.* 45, 46, e così fino a *leg.* 74.

talia. L'Ariano Arioaldo succedè al figliuolo d'Agilulfo; allora s'inanimirono gli Ariani, e tremò il Clero Cattolico. Ma il nuovo Re fu giusto, e permise a Bertulfo, Abate di Bobbio, d'andare in Roma per alcune sue cause d'ecclesiastica giurisdizione col Vescovo di Tortona. Racconta Paolo Diacono (1), che fiere nimistà ebbe Arioaldo co' fratelli Tasone e Cacone, Duchi del Friuli; e che, volendo pur togliersi quegli emuli possenti dagli occhi, ebbe ricorso all'Esarca di Ravenna ed ordì con lui, per prezzo di danari (così scrive Fredegario), un tradimento. L'Esarca non fu pigro al delitto, e disegnò chiamare a sè in Oderzo, città Romana tuttora, i due Duchi sotto mentita speme di prender Tasone a figliuolo, e di tagliargli alla maniera de' Romani la barba, procacciandogli la protezione dell'Imperio contro Arioaldo. Ma non appena i due fratelli arrivarono in Oderzo, che caddero da mille spade trafitti; quantunque non invendicati.

§ LXXIV. Anni 635-637.

Diploma in favore di Bobbio.

Rotari degli Arodi regnò dopo Arioaldo, e questa volta non riuscirono vane le paure de' Cattolici; perocchè Rotari perseguitolli non poco, ed in ciascuna città, narra Paolo (2), furonvi di bel nuovo due Vescovi, l'uno Cattolico e l'altro Ariano. Vero è nondimeno che Rotari confermò i privilegi e le possessioni di Bobbio, pigliando la Badía sotto la sua protezione, sì come apprendiamo da Rodoaldo suo figliuolo e successore, in un diploma stampato fra le carte Piemontesi (3). L'anno della conferma data da Rotari è ignoto: ma la regia protezione, ovvero il *Mundio* riconceduto alla Badía, dimostra col fatto, se pur ogni altra pruova mancasse, che Bobbio dovea vivere secondo la legge del protettore o *Mundualdo.*

(1) Lib. IV, cap. 40.
(2) *Ibid.* cap. 44.
(3) *Historiae Patriae Monumenta*, I, p. 9.

§ LXXV. Anno 637.

Riforma delle leggi Salica e Ripuaria per opera di Dagoberto.

È questo il tempo nel quale Dagoberto, figliuolo di Clotario II, prese a riformar nelle Gallie la legge Salica. Notabile monumento per la Storia d'Italia è questa nuova riforma, perchè contemporanea delle leggi di Rotari, e perchè valevole a farci conoscere la gran diversità che passava tra' costumi de' Franchi e de' Longobardi, quantunque popoli entrambi d'origine Germanica. Eran trascorsi circa centotrent'anni dopo la morte di Clodoveo, allorchè Dagoberto, rimasto unico Re di tutt'i Franchi nelle Gallie, prese a riveder la loro legge Salica. Ma niuna mutazione in questo nuovo lavoro si scorge risguardo allo stato de' Romani *Teodosiani*, sudditi de' Franchi. Sempre lo stesso è il *guidrigildo* minore così de' *Convitati del Re*, come de' *possessori* e degli antichi *tributarj* Romani, cioè la metà di quello tassato pe' varj ordini de' Franchi (1): e se il Romano fosse mai spogliato (2), si pagava eziandio la metà. La tassa de' *tributarj* cittadini Romani era di quarantacinque soldi (3), quanti se ne pagavano appunto, per l'uccisione d'un cervo dimesticato, al padrone (4). Iniqui patti della legge; disuguali protezioni verso due popoli viventi sotto lo stesso Re: ma l'orgoglio nazionale de' Franchi non si rammorbidiva per volger di tempo, e non cessava giammai di ricordare a' Romani la miseria de' vinti, sebbene Clotario I (5), Clotario II e Childeberto II (6) avessero co' loro *Capitolari* cercato di rendere più eguali, mercè la parità delle pene dell'omicidio, le sorti de' due popoli.

(1) Tit. XLIV. *Pact. legis Salicae*, apud Heroldum.
(2) Tit. XVI. *Ibid.*
(3) Tit. XLIV, § VII. *Ibid.*
(4) Tit. XXXVI, § III. *Ibid.*
(5) Vedi § XVIII.
(6) Vedi § XLIX.

Inutili e vòti d'effetto rimasero adunque tali provvedimenti; donde si scorge se veramente i Romani *Teodosiani* avessero potuto a lor volontà passare dal dritto Romano al Salico. Ben per altro si parla di essi nella riforma di Dagoberto, sì come d' uomini viventi a legge Salica, secondo attestano i Manoscritti di Fulda pubblicati dall'Heroldo (1): per privilegio, cioè, non pel piacer di ciascuno. Invano e senza necessità si è preso a correggere il testo di tali Manoscritti Fuldensi col testo della legge Salica di Carlomagno, spettante ad altro secolo ed a costumi diversi (2).

Dagoberto ed i Re de' Franchi non acquistarono con la nuova riforma niuna speranza d'emolumento nelle successioni private (3). Perciò, tolto un sì fatto interesse di mezzo, si potè lasciar volentieri a' Romani, già cotanto abietti pel minor *guidrigildo*, la successione secondo il Codice di Teodosio; e poterono i Decurioni co' Difensori ed i Principali continuare a starsene registrando nelle loro *geste municipali* delle *Curie* i contratti ed i testamenti de' Romani delle Gallie. Una donna chiamata Ermentruda in Parigi (4) ed il marito d'un'altra detta Cramnetruda nell'Artesia (5) poterono, quasi per ludibrio, in paesi dove i Romani viveano con quel minor *guidrigildo*, usar le antiche formole Pretorie ne' testamenti, e dir sotto l' imperio della legge Salica ... *Fate Voi testimonianza, o Quiriti!* So che in Francia oggidì si van facendo nobili ricerche ad investigare in quali regioni delle Gallie fosse rimasto maggiore o minor numero degli ordinamenti Romani risguardo alle *Curie*, non che alle libertà municipali, e qual parte avessero in queste i Vescovi di sangue Romano (6). Ma pel mio proposito non ho bisogno di tali ricerche, bastandomi sapere

(1) Tit. XLIV, § 1. *Pact. legis Salicae antiquioris*, apud Heroldum.
(2) Vedi § CCVI.
(3) Vedi § CXLIII.
(4) Mabillon, *Supplement. ad libros de re diplomat.*, doc. num. VII. — Marini, *Papiri*, num. 76.
(5) Marini, *Papiri*, n. 77.
(6) Raynouard, Ag. Thierry, Fauriel, ec. ec. ec.

che dovunque la riforma di Dagoberto ebbe vigore, ivi un Romano *Teodosiàno*, privo d'un qualche privilegio particolare di vivere a legge Salica e non appartenente all'ordine clericale, valse mai sempre la metà meno d'un Franco ed anzi d'ogni altro Barbaro. Le dignità e le ricchezze, a cui potea pervenire un tal Romano delle Gallie, non lo ingrandivano innanzi alla legge Salica. Nè s'era ivi perduta la memoria della nobiltà senatoria di molti Romani: ma, senza il favore de' Re Franchi, tal rimembranza era non di rado un tormento per que' cittadini, ridotti alla condizione imposta loro dalla malvagia disuguaglianza del *guidrigildo*.

Dagoberto riformò eziandio la legge de' Ripuarj, lasciandovi sussistere tutto ciò che nelle compilazioni più antiche si trovava stabilito in dispregio de' Romani. L'affrancare alla Romana i servj per farli *Tavolarj* (1) approvossi nel nuovo lavoro, e vi s'aggiunse un altro insulto quando si permise al padrone di far cittadino Romano il suo servo; nel qual caso dovesse a costui, se morto senza figliuoli, succedere il fisco del Principe (2). Questo nuovo cittadino Romano sarebbe stato pe' suoi delitti giudicato secondo la legge Romana; messo a morte, cioè, per la legge Cornelia, se reo d'alcun omicidio volontario: ma chi uccidesse lui, cittadino Romano, pagava sol cento soldi (3). E se il padrone da tal cittadinanza sollevarlo volesse alla condizione di Ripuario *Danariale* innanzi al Re, gli si permettea (4). Questi erano i privilegi della città Romana, e così ella fioriva presso i Ripuarj.

(1) Vedi § X.
(2) *Leg. Ripuar.* Tit. LXI, § I.
(3) Eod. tit., § II.
(4) Eod. tit., § III.

§ LXXVI. Anni 642-643.

Abolizione del dritto Romano in Ispagna.

In Ispagna il Visigoto Cindasvindo fu assai più de' Re Franchi leale verso i Romani. Regnò agli stessi giorni di Rotari e di Dagoberto. *Noi permettiamo, ed anzi desideriamo,* egli dicea, *che ciascuno s' imbeva delle leggi degli stranieri; per causa di studio, non per la trattazione degli affari. Le leggi de' forestieri splendono per l' eloquenza, ma riescono malagevoli per le molte difficoltà. Basti perciò l'uso delle Visigotiche; basti l'uso della dritta ragione a terminar le liti fra noi, e si cessi oramai d'essere più vessati dal dritto de' Romani e d'altre genti* (1).

L' abolizione del dritto Romano presso i Visigoti, sebbene in pari tempo se ne raccomandasse lo studio, produsse grandi effetti nelle menti degli uomini di quella età. Tutt' i Barbari d' Occidente volgeano allora lo sguardo alla riforma delle patrie leggi così nelle Gallie come in Ispagna ed in Italia, sperando rendere inutile affatto il dritto Romano. Rotari già meditava di ridurre per la prima volta in iscritto le nazionali consuetudini, e di dar compimento al disegno de' Duchi, acciocchè una legge sola governasse tutte le parti d'Italia, cadute o da cadere in mano de' Longobardi. Ma innanzi di ragionar del suo Editto, io toccherò de' suoi furori e delle sue guerre contro i Romani.

§ LXXVII. Anni 642-643.

Conquista d'Oderzo, di Genova e di tutta la Liguria Marittima. — Cattività de' Romani.

Paolo Diacono avea fatto brevissimi cenni sulle calamitá de' Romani soggiogati da' Duchi; e le scarse notizie da lui

(1) *Leg. Wisigoth.* lib. VI, tit. 1, leg. 9.

trasmesse, anzichè appagare, vieppiù accesero la curiosità de' posteri. Egli fu assai più breve, forse per patrio affetto, nel descrivere le sventure patite da' Romani per opera di Rotari. Costui prese Oderzo, non lontana di Trevigi, e la diroccò (1): s' impadronì poscia di Luni, di Genova, di Savona, d'Albenga e di tutta la Liguria Marittima sino alle frontiere de' Franchi. Si condusse indi sulle rive della Scoltenna, ossia del Panaro, dove pose in rotta i Ravennati e simili Romani, uccidendone ottomila e costringendo gli altri alla fuga. Ecco tutto ciò che a Paolo piacque di ricordare; ma la fama delle crudeltà di Rotari giunse nel regno de' Franchi, e Fredegario, che allor vivea, scrisse d'avere il Re *devastata, rotta ed arsa la Liguria.* I Romani furono da lui posti a ruba e spogliati; e da ultimo, soggiunge Fredegario, Rotari distrusse da' fondamenti le mura delle prese città: volle anzi che non più si chiamassero città, ma semplici *Vici* o borgate.

Il patrimonio delle Alpi Cozie, pertinente alla Chiesa Romana, fu confiscato. Un nobile Genovese, che nacque in Camoglio e si chiamava Giovanni (2), fin dagli anni suoi giovanili era stato condotto (ciò avvenne a' giorni di Teodolinda) in Milano, dove prese gli Ordini Sacri. Dimorando ivi nella qualità di *Guargango* Romano e di Chierco, scampò dalla rabbia di Rotari, e divenne indi famoso Vescovo di quella città dopo le sciagure della sua patria.

§ LXXVIII. Anno 643.

Editto di Rotari.

In mezzo alle fiamme onde ardea la Liguria, e quando s'aboliva il dritto Romano in Ispagna, Rotari pubblicava il suo Editto, diviso in trecentonovanta leggi. *Dopo lunghe vigilie, dopo una sottile ricerca degli usi antichi fatta*

(1) Paul. Diacon. lib. IV, cap. 47.
(2) Oltrocchi, *Hist. Med. Lig.*, pag. 545 e 527.

da' più anziani tra noi, così affermava il Re nel pubblicarlo, *le leggi de' padri nostri che non erano scritte abbiamo per la comune utilità della* gente nostra, *e per difesa de'* poveri *e* deboli, *ridotte in un corpo, col consiglio e col consenso de'* Primati, *de'* Giudici *e di tutto il nostro* felicissimo esercito. *Perciò tutte le cause o non finite ancora o non ancor cominciate si debbano giudicare secondo il tenor dell'Editto* (1).

Niuna menzione si fa qui de' Romani: qualche Vescovo nondimeno, il quale usciva di quel sangue, potè forse lavorarvi risguardo alle cose religiose, come i giuramenti sugli Evangelj ed il rispetto dovuto alle Chiese. L'Editto inoltre si scriveva in latino, e però fu mestieri che un qualche Scriba o Notaro, affrancato o non affrancato d'origine Romana, si ponesse al lavoro. Romano, ma divenuto cittadino Longobardo, sembra essere stato Valcauso, a cui si commise la parte principale nella compilazione dell'Editto.

Non tutte le *Cadarfrede* Longobarde, ma il maggior numero vi furon comprese; del che abbiamo una pruova pel silenzio intorno alle adozioni militari, dette *delle armi*. Queste adozioni si regolavano con riti particolari, di cui abbiamo la descrizione in Paolo Diacono (2). Le multe delle cause dette *regali*, ossia giudicabili dal Re, furono raddoppiate, al dire dello stesso Rotari (3): e la novità d'alcune leggi affatto incognite a' maggiori si può agevolmente discernere, mercè la formola del *decretammo* o del *provvedemmo* (prospeximus) (4), usata sovente nell'Editto.

(1) *Prologus et Conclusio Rotharis.*
(2) Lib. VI, cap. 53.
(3) *Leg.* 372 *Roth.*
(4) *Leg.* 231, 270, 353 et passim.

§ LXXIX. Anno 643.

Se l'Editto riconobbe la cittadinanza Romana.

L'opera de' Notari e degli Scribi di Romano sangue nel copiare o tradurre od anche in comporre l'Editto di Rotari, non fruttò a' Romani alcun favore o privilegio: ed or certamente, che che fosse avvenuto prima di Rotari, e qualunque fosse stata la condizione degli *Aggravati* sotto Autari, dovea riconoscersi o no la cittadinanza Romana, dovea concedersi o no un *guidrigildo* qualunque agli uomini della stirpe soggiogata. Ma nulla si trova intorno ad essi nell'Editto, e lo stesso nome di Romani vi mancherebbe al tutto, se Rotari non avesse favellato della *serva Romana*. Ecco dunque tolto alla prosapia de' *tributarj* o *Terziatori* di Clefo e de' Duchi ogni dritto a qualunque cittadinanza; ecco svanita ogni speranza d'acquistarla. Il bisogno di fermar la proporzione, con cui apprezzar si dovesse il *guidrigildo* d'un Longobardo, ed il *guidrigildo* d'un Romano, risultava non tanto dalla giustizia di proteggere in alcun modo la vita de' vinti, quanto dalla ragion politica di mantenere, come nella legge Salica, il grado e la preminenza de' vincitori Longobardi su' Romani. La mancanza d'un *guidrigildo* per costoro dimostra che i discendenti de' nobili conquistati da Clefo e da' Duchi rimasero confusi, come dianzi, nella turba degli *Aldii* e de' servi Germanici, dalla quale non potevano uscire se non coll'essere affrancati. Altrimenti un Longobardo uccisore d'un discendente de' Romani conquistati al tempo di Clefo e de' Duchi, avrebbe dovuto punirsi con le pene corporali della legge Cornelia de' Sicarj, ed essere o bandito o messo a morte; assurdità, di cui non si potrebbe dir la maggiore (1).

(1) Vedi § XXII.

§ LXXX. Anno 643.

Condizione servile de' Romani soggiogati nella Liguria.

Fin qui si è favellato della progenie de' Romani *tributarj* de' Duchi, e ben si potea domandare se in settantatre anni della dominazione Longobarda in Italia, costoro avessero mai riavuto la loro cittadinanza. Simil domanda non si può fare intorno a' nobili Romani di Genova e della Liguria soggiogata da Rotari. Le loro patrie più non sussisteano come città, e gli abitanti erano prigionieri, secondo Fredegario; ma il Pecchia non dubitava o dubitar non dovea d'assegnare anche a costoro un *guidrigildo* cittadinesco, uguale a quello de' Longobardi; tanto possono le preconcette opinioni sull'animo de' più avveduti. Le sciagure presenti della Liguria ci dimostrano qual governo avessero fatto dell'Italia i Duchi: ora nondimeno la sorte de' Romani che caddero nelle mani di Rotari, diviene forse più acerba di quella de' primi *tributarj* o *Terziatori*; perocchè molti de' più nobili di Liguria furono venduti servi nel regno de' Franchi, secondo il reo costume d'allora; gli altri rimasero abitatori di borghi, ed innominati nell'Editto che andavasi apparecchiando. Ciò basta per farci comprendere la loro servile condizione.

§ LXXXI. Anno 643.

La serva Romana *della legge 194 di Rotari.*

Se il *guidrigildo* fosse stato uguale pe' vinti e pe' vincitori, perchè dunque non sedettero i Romani fra' legislatori dell'Editto, e perchè non si mescolarono almeno fra gli *Esercitali* del *felicissimo esercito*, il quale fece plauso alle leggi di Rotari? Se vi fosse stato un tal *guidrigildo*, i Longobardi si sarebbero dichiarati uguali per dritto, ma per fatto inferiori a' Romani. Acciocchè si conosca in qual conto

i vinti erano tenuti da' vincitori, basta por mente ad una legge di Rotari (1) ov'egli ricorda la *serva Romana. Se alcuno*, diceva, *si abusi della serva* Gentile (o Longobarda), *paghi venti soldi al padrone di essa; e ne paghi dodici, se la serva è Romana.* Più abbietta dunque si dichiara dal Re la condizione dell'ultima. Quì debbo allontanarmi dalle spiegazioni solite a darsi di tal legge, dicendo che la *serva Romana*, onde parlava Rotari, altra non poteva essere se non la donna prigioniera in guerra, e massimamente nella guerra d'Oderzo e di Liguria; dappoichè tra le serve *Gentili* o Longobarde andava già compresa la stirpe degli antichi schiavi Romani, viventi prima dell'arrivo d'Alboino in Italia, nè v'era bisogno d'alcun provvedimento intorno a' discendenti degli schiavi Romani divenuti servi Longobardi o *Gentili*. Ed or si dica se, mentre si tacea de' cittadini Romani e si parlava sol della *serva Romana* per mettere fra questa e la *Gentile* una differenza iniquissima, l'Editto avesse potuto accomunare il *guidrigildo*, cioè l'onore Longobardo, con la stirpe de' vinti ed allora più che dianzi odiati Romani? Una legge cotanto ingiusta ed irosa contro la *serva Romana* fu abolita, o piuttosto era cessata già sotto Liutprando (2).

§ LXXXII. Anno 643.

Le ancelle filatrici *della Corte del Re.*

Tal era per la legge 194 di Rotari la condizione d'una serva, che potea nascere dal più nobile sangue Romano. E sovente, per la severità delle antiche usanze, vedeansi alla stessa miseria condannate le cittadine Longobarde, vedove o donzelle che fossero, se lor venisse vaghezza di sposare un servo. Il servo muoja, prescrive Rotari (3); e

(1) *Leg.* 194 *Roth.*
(2) Vedi § CXLI.
(3) *Leg.* 222 *Rothar.: Intra* pensiles ancillas.

sia permesso a' parenti della cittadina che gli consenti, d'ucciderla, o di venderla fuori provincia, e d'impadronirsi delle sostanze di essa. E se i parenti avessero indugiato per lo spazio d'un anno a far la vendetta, Rotari comandò a' Gastaldi, agli *Attori* ed agli *Sculdascii* regj di condurre nel Palazzo del Re quella donna, e di collocarla ivi tra le *ancelle filatrici*.

§ LXXXIII. Anno 643.

Le quattro maniere d'affrancare in tempo di pace i servi.

L'Editto permise d'affrancare in quattro maniere i servi nel tempo di pace, dichiarandoli, cioè,

1.° *Amundj*, ovvero sciolti dal *Mundio* o dalla protezione de' padroni (1), e *Fulfreal* col rito di condurli ad un quadrivio dicendo loro, che andassero pur dove ne avessero il talento;

2.° Per *impans*, concedendoli al voto ed al desiderio del Re;

3.° *Amundj* o *Fulfreal* senza il rito delle quattro vie;

4.° *Aldii* o *Tenitori* di terre.

I primi due modi conferivano la piena libertà e cittadinanza Longobarda, nel che parmi essersi quel popolo allontanato in Italia da' costumi di Germania, dove i padroni poteano conceder la libertà: ma il *Comune* avea solo il dritto di dare la cittadinanza (2). Gli *Amundj* o *Fulfreal* con le quattro vie, come altresì gli affrancati per *impans* divenivano affatto estranei a' padroni, ed in tal guisa estranei che, se morissero senza prole, il retaggio non ricadeva punto ne' padroni, ma sì nella Corte del Re (3). I *Fulfreal* semplici, ossia quelli a cui non s'erano permesse le quattro

(1) Non si trova nella voce *Amundj* l'alfa privativo dei Greci?

(2) *In ipso* Concilio ... *scuto frameâque juvenem ornant.*. — Tacit. *Germ.* § XIV — Vedi Canciani, *Praefat. ad tom. I, leg. Barbaror.* pag. xi, e Le Grand d'Aussi, pag. 462.

(3) *Leg.* 225 *Roth.*

vie, furono dall'Editto uguagliati a' parenti de' padroni; perciò i padroni succedeano, se coloro venissero a morir senza figliuoli (1).

A' servi non poteano i padroni concedere se non per mezzo di una scrittura la qualità di *Aldii* (2). E come il servo saliva in questo modo all'*Aldionato*, così per l'opposito il cittadino vi discendeva in ogni caso di civico disgradamento, nel che non si richiedeva una scrittura. I cittadini Romani perciò, essendo privi di *guidrigildo*, caddero nella condizione di *Aldii*: e la loro vita fu tassata col prezzo *Aldionale*.

§ LXXXIV. Anno 643.

La legge 229 di Rotari su' liberti.

I liberti vivano tutti *con le leggi de' loro padroni Longobardi, secondo che questi lo avran loro conceduto.* Così provvede Rotari con la legge 229 dell'Editto (3). Quali erano sì fatte leggi, se non la Longobarda e la Romana? dice o vorrebbe dire in questo luogo il Brunetti (4). L'una e l'altra, soggiunge, aveano vigore nel regno Longobardo. No, rispose il Conte Sclopis, tuttochè seguace della stessa dottrina; la legge 229 di Rotari altro non volle se non che i liberti vivessero secondo le *leggi*, cioè secondo le condizioni poste da' padroni Longobardi (*sicut a dominis concessum*) nell'atto d'affrancarli (5). A tal modo con un tratto di vivida luce veniva egli dileguando il dubbio proposto: ed è sì vero il suo detto, che i liberti, onde parlava la legge 229, non poteano essere se non gli *Aldii*, a' quali s'imponeano

(1) *Leg.* 226 *Roth.*
(2) *Leg.* 227 *Roth.*
(3) Omnes *liberti*, *qui a dominis suis Langobardis libertatem meruerunt*, legibus dominorum suorum *vivere debeant*, *secundum qualiter a suis dominis* concessum fuerit. — *Leg.* 229 *Roth.*
(4) *Cod. Diplom. Tosc.* I, 328.
(5) *Lezione I su' Longobardi*, pag. 49, tom. XXX *Memorie dell'Accademia di Torino.*

varie condizioni; perciò v'era la necessità d'una scrittura per fermarle. Pe' tre primi ordini d'affrancati non richiedeasi la scrittura, non essendovi condizioni da imporre, giacchè tutti uscivano d'ogni soggezione verso gli antichi padroni, ed impropriamente si sarebbero chiamati liberti solo in memoria della cessata lor servitù.

Ma come avrebbe potuto Rotari parlar del dritto Romano e del Longobardo, se nella sua legge 229 parlava solo di padroni Longobardi, e non Romani? Rotari usò per l'appunto la voce di *legge* in luogo di condizione o di patto quando egli volea che il semplice *Fulfreal* senza le quattro vie vivesse a *tal legge* col suo antico padrone, come se questi fosse un suo fratello (1). Ed in altri luoghi Rotari chiamava *legge* la porzione che spettasse ad alcuno sul retaggio del genitore (2). In una carta del 771, *legge* significa la *maggior età* (3). Piacque in oltre a Rotari di ben chiarire nella sua legge 229, che non si dovesse attendere alla nazione del servo nel manometterlo, ma solo a quella del padrone Longobardo: ciò che dimostra vie meglio, se fosse mestieri, la natura *territoriale* dell'Editto.

§ LXXXV. Anno 643.

Il Mundio *delle donne. — Le donne viventi a legge Longobarda.*

Se i servi poteano divenire *Amundj*, la donna libera ed ingenua non potea per tutta la vita uscir del *Mundio* d'un cittadino qualunque, fosse il padre, il fratello, il marito, il figliuolo; ed, in difetto, la Corte del Re. Il dritto di *Mundio* si vendea per danaro anche ad un estraneo *Mundualdo*. Nè solamente la donna Longobarda, ma ogni donna *vivente* a legge Longobarda, comandava il Re (4), dovea sottostare

(1) Tali lege *debeat vivere tanquam cum fratre. — Leg.* 226 *Roth.*
(2) *Leg.* 171, 228 *Roth.*
(3) Murat. *An. M. Ævi*, VI, 209.
(4) *Leg.* 205 *Roth.*

al *Mundio*. E quì nuovamente per questa parola di Rotari apparisce agli occhi di alcuni scrittori chiarissima la cittadinanza Romana presso i Longobardi. Or perchè? Sembra che Rotari avesse parlato proprio de' Romani, ciò che in verità egli non fece. Ma nel suo regno v'erano donne straniere d'ogni nazione, maritate co' Longobardi: v'erano le Romane *Teodosiane* del regno de' Franchi, amici de' Longobardi; v'erano le Romane *Giustinianee*, mogli o sorelle o madri de' cittadini di Corsica rifuggitisi presso Agilulfo; v'erano le Bavare venute con Teodolinda: e Teodolinda stessa non era se non una donna *vivente a legge Longobarda.*

§ LXXXVI. Anno 643.

La faida *e l'*anagrip *ne' matrimonj.*

La donna Longobarda o *vivente a legge Longobarda* non potea, donzella o vedova che fosse, nè maritarsi nè passare ad altre nozze senza il permesso de' parenti. E l'uomo che senza un tal permesso ardisse sposarla, tuttochè libero e cittadino Longobardo, avea da pagar venti soldi a' parenti per far cessare ogni *faida* ovvero inimicizia, e venti altri per l'*anagrip*, cioè per pena dell'audace suo proponimento (1): cotanto la donna era tenuta in istato di soggezione per tutta la vita. E se il marito avesse trascurato d'acquistare il *Mundio* di sua moglie (diverso dall' autorità maritale), non potea succederle; doveva egli anzi restituire al *Mundualdo* tutto ciò ch' era stato della donna.

§ LXXXVII. Anno 643.

Onori prestati dall' Editto a' Vescovi ed agli Ecclesiastici.

Le cose finora discorse appartengono, in quanto allo stato civile delle persone appo i Longobardi, a' soli servi sog-

(1) *Leg.* 188 *Roth.*

getti al *Mundio* de' padroni ed alle donne ingenue, ma sempre sottomesse al *Mundio* dell'uomo. Dovrei or favellare de' varj ordini di cittadini Longobardi; ma farollo più opportunamente nella *Storia*. Qui solo toccherò degli onori prestati a' Vescovi ed agli altri Ecclesiastici, risguardati come cittadini Longobardi.

Ho detto (1), che la cittadinanza Longobarda sì dei Vescovi e sì di tutti gli Ecclesiastici procedea dalla loro qualità sacerdotale, che non poteva giammai sembrar servile ad un Germano. Rotari, sebbene Ariano, confermò non solamente le terre *Aldionali* e Longobarde a Bobbio, ma riconobbe solennemente la cittadinanza de' Sacerdoti, nominandoli con particolarità nell'Editto, fossero Cattolici od Ariani, e dando loro un privilegio più splendido assai di quello che altra volta i Sacerdoti degli antichi Germani aveano del battere impunemente un guerriero. Intendo il privilegio conceduto dall'Editto, che i servi fuggitivi potessero per breve tempo trovare un asilo nella casa del Vescovo e del Sacerdote (2). Coloro a' quali concedeasi una tal prerogativa, divenivano superiori a' più nobili fra' Longobardi nell'esercitarla.

§ LXXXVIII. Anno 643.

Ordine delle successioni stabilito nell'Editto.

In Germania non si conoscea l'uso del testamento, e le successioni regolavansi dalla legge, non dalla volontà dell'uomo (3). L'Editto lasciò in Italia intatti gli usi Germanici, e però non parla se non d'eredità legittime. Il padre non potea che solo in tre casi diseredare i figliuoli, dando ad altrui le sue proprie sostanze (4). E però potea un cre-

(1) Vedi § LXI.
(2) *Leg.* 277 *Roth.*
(3) *Nullum in Germaniâ testamentum.* — Tac. *Ger.*, cap. XX.
(4) *Leg.* 168, 169 *Roth.*

ditore metter pegno su quelle del più prossimo tra gli eredi presuntivi del debitore (1). Le successioni legittime stabilite nell'Editto non oltrepassavano il settimo grado (2); in mancanza del quale il Re s'impadroniva del retaggio secondo i varj casi, che veggonsi annoverati dall'Editto, in alcuni de' quali una sola parte ricadevane alla Corte del Re (3). Non ancora nell'Editto si scorgono lecite od usitate le donazioni de' privati Longobardi a favore de' Monasteri e delle Chiese: laonde in appresso fu mestieri che Liutprando le permettesse (4). Or se il Re avea tali dritti d'aspettativa nelle successioni, chi crederà che i pretesi cittadini Romani potessero a lor modo succedere secondo la legge Romana prima di Carlomagno? (5)

§ LXXXIX. Anno 643.

Del Launechildo.

Ciò che rendea meno frequenti le devoluzioni de' retaggi al patrimonio de' Re Longobardi, era il permesso delle donazioni (si chiamavano *thing*), fatte pubblicamente innanzi a testimoni che fossero cittadini Longobardi (6). Ma non aveano forza, se non intervenisse in queste il *Launechildo*; un piccol dono, cioè, o d'un paio di guanti, o d'una veste o d'altra minuteria che il donatario dava in ogni modo al donante (7). Cotanto severo fu in ogni età un simil costume appo i Longobardi, che nel 783 Ololia, figliuola di Perprando, si credeva in obbligo di dare, *secondo l'Editto*, un paio di guanti per *Launechildo* a suo padre, dal quale a lei si donava una Corte in Rasignano di Pisa (8).

(1) *Leg.* 251 *Roth.*
(2) *Leg.* 153 *Roth.*
(3) *Leg.* 158, 159, 160 *Roth.*
(4) Vedi § CXV.
(5) Vedi § CCXIX.
(6) *Leg.* 172 *Roth.*
(7) *Leg.* 175 *Roth.*
(8) Murat. *An. M. Ævi*, III, 1013.

§ XC. Anno 643.

Del guadio *ne' giudizj.*

Un altro simbolo usavasi, che per molti secoli al pari del *Launechildo* fu tenuto in osservanza da' Vescovi, da' Monasteri e da tutti gli Ecclesiastici del regno Longobardo. Parlo del *guadio* ne' giudizj, e m'accordo pienamente col Pizzetti (1), che stimò essere stato questo un anello o qualunque altro materiale segno lasciato in casa del reo convenuto dall'attore, o da chiunque facesse una domanda giudiziale. Il reo, ne' termini stabiliti, dovea presentare un fideiussore di comparire in giudizio (2). Sopravvive ancora in Toscana la parola *inguadiare*, quantunque non registrata ne' Vocabolarj, allorchè, dato l'anello, è tenuta la sposa di stare alla promessa delle nozze. Simile al *guadio* de' giudiziarj piati fu in più tarda età il guanto che gittossi per le disfide ne' duelli.

§ XCI. Anno 643.

De' giuratori o Sagramentali.

Il giuramento formava una delle più nobili parti dell'ordine giudiziario appo i Longobardi. Coloro i quali giuravano in giudizio ebbero il nome di *Sagramentali* dopo la conversione de' Longobardi al Cristianesimo; e soleano giurare o sugli Evangelj Santi, o sulle armi consacrate da' Sacerdoti (3). Nè i Sacerdoti nè i Vescovi furono esenti da questi riti nelle cause delle lor Chiese, od in quelle de' Monasteri di tutta l'Italia Longobarda. Ed un ordine speciale di persone, del quale in breve parlerò, fuvvi che giurasse per gli Ecclesiastici, secondo i riti Longobardi.

(1) *Antic. Toscane*, I, 208, et passim.
(2) *Leg.* 255 *Roth.*
(3) *Leg.* 364 *Roth*

§ XCII. Anno 643.

Delle pugne giudiziarie.

Ma quello che innanzi ogni cosa dimostra i Vescovi e gli Ecclesiastici aver vivuto a legge Longobarda negli affari che non risguardavano propriamente il Sacerdozio, è il costume, al quale si veggono sottoposti, delle pugne giudiziarie. Iniquo uso fu certamente il commettere la ricerca del vero alla punta della spada; pur quanto più iniquo tanto più c'insegna che gli Ecclesiastici, d'origine Romana o Longobarda o di qualunque nazione, perchè obbligati ad aver campioni per combattere in lor favore nelle cause, furono cittadini Longobardi e non Romani.

§ XCIII. Anno 643.

Esenzione delle terre da qualunque tributo.

Qui non è uopo ripetere ciò che ho detto intorno all'abbominio de' Germani per qualunque tributo sulle terre. Libere affatto ed esenti continuarono queste, come dianzi, per l'Editto di Rotari; libere massimamente le terre che Agilulfo e Teodolinda in varj tempi donarono a' Vescovi ed a' Monasteri; libere in ispecie le altre che Rotari stesso confermò a Bobbio, come scorgiamo dal suo diploma. L'immunità delle terre da ogni peso verso lo Stato fu la cagione del silenzio assoluto dell'Editto intorno alle proprietà private. Risguardo ad esse altro non si dovea fare che stabilir le leggi sugli *Aldii* e su' servi; ma se costoro fossero *Quartaroli* o *Terziatori* o *Mezzaiuoli* era una faccenda puramente domestica. E dipendeva in primo luogo dalle condizioni che il Longobardo aveva imposte alla progenie de' Romani *Terziatori*, aumentando o diminuendo il primitivo tributo del terzo, secondo le varie occorrenze. L'Editto adunque disse tutto intorno alle private proprietà

immuni di pesi verso lo Stato, allorchè dichiarò con la sua legge 229 che i liberti dovessero vivere secondo le leggi ovvero secondo le condizioni date da' padroni Longobardi (1). Altro i cittadini Longobardi non doveano allo Stato, e di questo solamente si parlò nell'Editto, se non il servizio militare, le multe de' delitti commessi e le confische in caso di tradimenti e di simili misfatti, oltre l'aspettativa delle successioni di là dal settimo grado, nel caso che non vi fosse alcuna legittima donazione ad altri fatta dal defunto. Il pagamento del *guidrigildo* proprio non appartenea se non alla famiglia degli uccisi. Dopo Rotari poi furono stabiliti per la prima volta i *telonei* ed altri dazj.

§ XCIV. Anno 643.

Cangiamenti avvenuti risguardo alla proprietà delle terre. — *Le* Sorti Longobarde.

Il dritto di proprietà, che aveva in Germania le apparenze d'una passeggiera occupazione fatta dal Comune, il quale poscia dividea le terre a ciascuno (2), s'era fra' Longobardi svolto ed ampliato in molte guise dopo l'arrivo d'Alboino in Italia. Sapevano appena i Germani aspettar la raccolta d'un anno, e stavano pronti sempre a mutar cielo; ma l'Italia fermolli al suolo, e la lor vita vi divenne sedentaria. Impararono il piacere d'aver giardini, e concepirono, se non l'arte, il desiderio certamente di trarre la maggiore utilità dalle *Sorti* Longobardiche. Anche *Sorti* chiamaronsi da' Longobardi le terre occupate da ciascuno, sulle quali s'impose il tributo del terzo de' frutti, ma con significato affatto diverso da quello delle *Sorti* Burgundiche, Ostrogotiche e Visigotiche. Tal parola indi valse a dinotare appo i Longobardi con significato generalissimo il possesso d'una qualunque terra, come notò avvedutamente il

(1) Vedi § LXXXIV.
(2) *Storia d'Italia*, I, 550.

Tiraboschi (1), od anche la porzione d'un qualunque retaggio (2).

Cangiata l'essenza della proprietà in Italia, si cangiò eziandio l'indole della servitù Germanica. Ho già toccato (3) della fortuna ch'ebbero i servi *Ministeriali* o domestici ne' costumi de' Longobardi: Rotari uguagliò il prezzo delle loro vite al prezzo che si pagava per quelle degli *Aldii* o *Terziatori* di terre (4) a' patroni, ed era di sessanta soldi, più assai che non per un cittadino Romano *tributario*, secondo la legge Salica riformata da Dagoberto. Ma la pressocchè libera disposizione che il servo avea del suo peculio tra' patenti campi della Germania dopo aver fornito del necessario il padrone, fu ristretta (5) da una legge (6) dell'Editto, la quale appena permetteva, che costui vendesse per utilità del fondo e del suo proprio peculio il bue, la vacca, il cavallo ed il minuto gregge.

§ XCV. Anno 643.

Il Comune Longobardo.

Se il Comune in Germania (*Civitas*) dividea le terre a ciascuno, egli non può negarsi che ivi fosse un'amministrazione pubblica de' villaggi e de' borghi, alla quale si pagava una parte delle multe de' delitti (7), eccetto ne' paesi ove queste si pagavano eziandio al Re; come fra' Longobardi. Ed essendo libera ne' Germanici concilj la scelta de' Magistrati che terminassero le liti pe' distretti e pe' borghi, si scorge che un Comune in Germania non avea minor libertà civile d'una *Curia* ovvero d'un *Ordine* appo i

(1) *Storia di Nonantola*, II, 30.
(2) Bertini, I, 67, *Appendice*.
(3) Vedi § LXVIII.
(4) *Leg.* 129 *Roth.*
(5) Vedi § XXV.
(6) *Leg.* 238 *Roth.*
(7) *Pars regi vel* Civitati. — Tac. *Germ.*, cap. XII.

Romani, e massimamente del tempo di Giustiniano (1). Crebbero in Italia, secondo i tempi, le libertà e gli affari de' Comuni Longobardi; ciò che a me giova solamente accennare in questo luogo. Nè qui cercherò quali fossero i Longobardi Officiali, a cui commetteasi la cura del Comune; ma il Comune v'era, ed i Longobardi ben potevano latinamente chiamarlo *Curia* od *Ordine*, come latinamente chiamavano Conti e Duchi e Re coloro i quali aveano altro nome nel nativo loro linguaggio.

E però, se nelle leggi o ne' documenti d'Italia prima di Carlomagno si trovasse la menzione d'alcuna *Curia* nel regno Longobardo, non vedrei la ragione di non aver a credere che gli Officiali di questa fossero Longobardi. Poteano esservi ancora uomini di sangue Romano fatti *Amundj*, e divenuti cittadini Longobardi (2). Nell'Editto nulla o poco assai si ravvisano le funzioni municipali del Comune Longobardo, celate nelle generali prerogative de' Duchi, de' Giudici e d'altri Officiali di quella nazione. Vi si parla, è vero, de' *Portonarj* ovvero di coloro da' quali si custodivano i porti od i passaggi de' fiumi (3), non che de' *Maestri Comacini* e de' loro colleghi (4): ma questo non addita nulla di ciò che si vedrà più chiaramente in appresso appartenere all'officio ed alla vigilanza de' Comuni Longobardi, anche prima di Carlomagno.

§ XCVI. Anno 643.

Molti Longobardi fermatisi nelle Città.

L'arte de' *Maestri Comacini*, alla quale Rotari nell'Editto assegnava pene Longobarde se danneggiassero alcuno, e gli splendidi edificj di Teodolinda ci sono valevole

(1) Vedi § XXXII.
(2) Vedi § CXXXVII.
(3) *Leg.* 270, 271, 272, 273 *Roth.*
(4) *Leg.* 144, 145 *Roth.*

indizio che già i Longobardi pensavano da lunga stagione a riedificare dopo aver distrutto. La Liguria non pertanto era condannata da Rotari a giacere fra le sue recenti ruine. In altri luoghi egli voleva che senza permesso del Giudice niuno entrasse od uscisse a sua posta per le mura (1) de' castelli e delle città; e prescrivea finalmente le pene, se alcuno arrecasse nocumento ad altri col fuoco (2).

Tutto ciò mostra che fra' Longobardi, senza dismettersi al tutto il costume di vivere in borgate per la campagna, v'erano molti a' quali ora non incresceva la dimora nelle città d'Italia, ove il servizio principalmente de' *Ministeriali* gli allettava. Nuova sorgente di faccende pel Comune Longobardo era tal gusto novello e contrario agli usi di Germania, che dopo Teodolinda cominciò a propagarsi fra' vincitori d'Italia, di vivere nelle città (3), senza parlar di quelle ove ne' palagi risedevano i Re, circondati da' loro fedeli e *Gasindj* d'ogni sorta.

§ XCVII. Anno 643.

Nazioni diverse che componeano la nazione Longobarda in Italia.

Ciò che fin quì ho esposto dell' Editto di Rotari mi basta per far comprendere le cose che sono per dire: ma non lascerò l' Editto senza notare le diverse nazioni, che o portavano o poteano portare il nome collettivo e generico di Longobardi, alle quali una sola cittadinanza ed un solo *guidrigildo* vedesi conceduto senza niuna eccezione da Rotari:

1.° I Vescovi e Sacerdoti Ariani di qualunque nazione, venuti con Alboino in Italia;

2.° I Vescovi ed Ecclesiastici Cattolici, Romani e Longobardi e di qualunque nazione, come Agrippino di Como, dopo Teodolinda;

(1) *Leg.* 257 *Roth.*
(2) *Leg.* 147 *Roth.*
(3) Vedi § CXXIII.

3.° I guerrieri della tribù propria de' Longobardi;
4.° I Sarmati;
5.° I Primi Bulgari;
6.° I Gepidi, molti de' quali dopo l'uccisione d'Alboino uscirono del regno, ed accompagnarono Rosmunda in Ravenna (1);
7.° Gli Svevi od Alemanni;
8.° I Norici;
9.° I Pannonj;
10.° I Secondi Bulgari d'Aleczone: ma questi vennero qualche anni dopo, regnando Grimoaldo (2);
11.° I soldati Greci e Romani, che forse Alboino ed altri Re prima di Rotari accettarono come cittadini Longobardi;
12.° I patteggiati di qualche città Romana che potè fare la sua dedizione con promessa della cittadinanza Longobarda; giacchè niun esempio v' ha d'alcun patto di guerra, pel quale s'avesse dovuto concedere a niuno la cittadinanza Romana (3);
13.° I rimasugli degli Ostrogoti, degli Eruli e de' Turcilingi ch'erano in Italia quando vi giunse Alboino;
14.° La progenie de' rifuggiti di Corsica presso Agilulfo;
15.° I *Guargangi* o stranieri d'ogni nazione, viventi, come or dirò, a legge Longobarda;
16.° I servi Romani e Slavi ed Avari d'origine o di qualunque altra nazione, ma fatti *Amundj* o *Fulfreal* con le quattro vie, od affrancati per *impans:* e però i servi d'ogni paese divenuti cittadini Longobardi.

(1) Agnellus Ravennas, *in vitâ Petri Senioris Pontif. Ravennat.*, cap. IV.
(2) Vedi § CVIII.
(3) Vedi § LI.

§ XCVIII. Anno 643.

Legge 390 *di Rotari su'* Guargangi.

Una delle leggi più importanti dell'Editto è sui *Guargangi* (1), cioè su coloro i quali Rotari disse venire dagli stranieri paesi a porsi nel regno Longobardo sotto lo scudo della potestà regia, e però a fermarvi la loro dimora. Laonde tutt'i *Guargangi* furono sottoposti da Rotari alla condizione di non potere nè donare ad alcuno senza permesso del Re nè alienare sotto qualunque altro titolo o pretesto le loro sostanze, se non avessero legittimi figliuoli. Questi solamente succedeano al *Guargango:* perciò l'Editto esclude i naturali e qualunque altro parente fino al settimo grado. Il Re adunque mercè si fatta legge acquistava una prossima speranza sulle successioni de' *Guargangi*, la quale vieppiù e meglio di qualsivoglia e sempre dubbiosa etimologia de' glossarj addita il significato di tal parola, dinotante in generale gli *stranieri*, e non in particolare i *banditi* o gli *esuli* degli altri paesi; quasi a' soli *esuli* ed a' soli *banditi* avesse voluto il Re limitare i dritti d'aspettativa sulle loro successioni. Se i semplici stranieri furono in tal guisa trattati dall'Editto, chi vorrà credere che questo facesse migliori le condizioni civili a' vinti Romani?

Non però di meno sì fatti stranieri o *Guargangi* erano cittadini. Male alcuno sospettò, non fossero servi; qualità che (salvo il peculio) avrebbe tolta ogni speranza di successione anche a' legittimi figliuoli. Altri giudicarono che la legge 390 di Rotari facesse motto dei soli *Guargangi*, postisi con atto particolare sotto la speciale protezione del Re: ma tutti gli stranieri aveano ed hanno bisogno della protezione del Re o della legge in qualunque paese ove si conducono a vivere: ciò che si scorge manifestamente in tutt'i Codici de' popoli Barbari. Or come avrebbe potuto Rotari togliere la successione fino al settimo grado a' di-

(1) *Leg.* 390 *Roth.*

scendenti de' *Guargangi* che si fossero a lui spezialmente raccomandati, lasciandola solo a quelli che non si fossero mai raccomandati? Chi avrebbe voluto raccomandarsi a tal patto? Ed avrebbe voluto Rotari non proteggere i *Guargangi* per perdere i dritti d'aspettativa cotanto prossima nelle lor successioni, mancando i legittimi figliuoli?

§ XCIX. Anno 643.

I Guargangi *viveano a legge Longobarda.*

Dappoichè *Guargangi* chiamansi tutti gli stranieri senza eccezione i quali erano raccomandati del pari e posti sotto la protezione del Re, si comprende benissimo ciò che intorno a' medesimi prescrisse la legge 390 di Rotari.

Tutt'*i* Guargangi *debbono*, egli dicea, *vivere secondo le nostre leggi Longobarde, se pur non abbiano dalla nostra pietà meritato di vivere ciascuno con la propria sua legge.*

Il privilegio stesso che il Re si riserbò di concedere ad alcun *Guargango*, è la pruova migliore dell'universalità grandissima della regola: e questa regola del dovere i *Guargangi* vivere a legge Longobarda dimostra che l'Editto fu *territoriale* di sua natura per tutti gli abitatori del regno Longobardo. Perciò tutte le diverse nazioni additate dianzi (1) vissero secondo una legge sola; e se l'Editto avesse voluto fare alcuna eccezione in favor della stirpe de' *Terziatori* o de' conquistati nella Liguria, necessariamente avrebbe dovuto farla in questo luogo de' *Guargangi*, od in altro luogo con qualche solenne dichiarazione, della quale non si ha la benchè minima traccia nelle leggi di quel Conquistatore.

(1) Vedi § XCVII.

§ C. Anno 643.

Clausola dell' Editto, che dalla Longobarda in fuori abolisce ogni altra legge.

Ma vi ha egli bisogno di pruove? Il Prologo dell'Editto dichiara, che la pubblicazione delle nuove leggi *emenda e rimuove tutte le precedenti* (1). Se alcun Codice Manoscritto ha *rinnova* in vece di *rimuove*, l'effetto legale sì dell'una e sì dell'altra parola è lo stesso: e quando mancassero entrambe nel Prologo, pel natural lume della ragione già si sa, presso i Romani ed i Barbari e tutt'i popoli, che le nuove aboliscono le antiche leggi, ove in favor di queste non siavi alcuna clausola d'eccezione simile a quella contenuta nella legge Salica e nel *Capitolare* di Clotario in prò del dritto Romano: clausola che non si trova nell'Editto di Rotari.

E però l'Editto, in virtù della sua pubblicazione, anche senza il Prologo, divenne obbligatorio per tutti gli abitanti d'Italia, di qualunque origine o condizione si fossero, e così nativi del regno Longobardo come *Guargangi*; obbligatorio per tutti, cittadini e servi, *Esercitali* o no, ricchi e poveri; possenti, deboli ed inermi. Supponendo che nel regno di Rotari vi fossero stati cittadini Romani, come avrebbero potuto essi esentarsi dall'obbedire all'Editto? Ed in realtà le leggi contro i lebbrosi, i furiosi, i demoniaci; le leggi sulla caccia, sugl'incendj, sull'entrare od uscir per le mura d'una città; le leggi sulle sedizioni, su' tradimenti, sulle ingiurie fatte a' Longobardi, chiamando *arga* o poltrone l'uomo e *masca* o strega la donna, erano di lor natura comuni a tutti quelli che viveano sulla terra Longobarda; nè avrebbe potuto il regno stare in piedi, se vi fossero stati uomini dispensati dall'obbedire a sì fatte leggi d'ordine pubblico e pertinenti a molti casi non preveduti dalle Romane.

(1) *Priores omnes leges* removet *ac* emendet. — *Prolog. Roth.*

§ CI. Anni 643-660.

Formole di Marculfo ed altre pel regno de' Franchi.

L'assoluta mancanza delle leggi, alle quali si dava il nome di *Capitolari* da' Franchi, dimostra che nè i predecessori di Rotari nè Rotari ebber bisogno giammai, come non l'ebbero i lor successori fino a Carlomagno, di tenere in Italia il freno de' due popoli Romano e Longobardo. Nelle Gallie, ove i Romani aveano conseguíto una cittadinanza ignobile, oltre la legge Salica, la quale sempre si rinnovava in lor danno, ed oltre i *Capitolari*, non si cessava per que' Franchi e per que' Romani di far sempre nuove compilazioni di Formole, non dissimili alle Andegavensi (1). Le più famose riuscirono quelle che, secondo la più approvata e ragionevole opinione, raccolse verso l'anno 660 il Monaco Marculfo. Tra queste vuolsi notar la Formola che prescrive a' Duchi, a' Patrizj ed a' Conti di amministrar la giustizia rettamente a' Franchi, a' Romani, a' Borgognoni, ed a tutte le nazioni la cui cittadinanza si riconoscea legalmente nel territorio de' Franchi (2). E sovente ivi si parla delle *Curie* Romane (3).

Lo stesso leggesi risguardo a tali *Curie*, non che ai lor *Difensori* ed alle *geste municipali*, ne' rimanenti formolarj d'incerta data, conosciuti col nome d'Appendice alle Formole di Marculfo, e di Formole del P. Sirmondo, del Bignon, del Lindebrogio e di Baluzio. Son sempre i medesimi ed anche derisorj ricordi delle *Curie* ridotte alle funzioni di registrar testamenti, donazioni e contratti; o ad elegger Magistrati che non poteano difendere il Romano dalle violenze de' Franchi senza l'intervenzione de' Vescovi di sangue Romano e di sangue Barbarico; ma invano si cercherebbe la vita e la possanza delle *Curie* Romane in

(1) Vedi § IX.
(2) Marculfi *Formular.* lib. I, cap. 8 et 40.
(3) *Ibid.* lib. II, cap. 37, 38.

questi vani simulacri, lasciati sussistere appo i Franchi alla medesima guisa ch'essi lasciaron di poi un inutile nome a Chilperico ed agli altri Re dappoco (1). Vuol per altro notarsi, che appo Marculfo s'incontra uno degli esempj più antichi d'una parola che poi divenne assai famosa in Italia; voglio dire del *Comune* d'una città, quando ella implorava nel regno de' Franchi d'avere alcuno per suo Vescovo (2): parola che comprendeva in sè l'*Ordine* e la *Plebe* fino dal settimo secolo.

§ CII. Anno 660.

La legge Romana chiamata in sussidio da' Longobardi.

Nell'anno in cui si pubblicava l'Editto, molti argomenti di dritto v'erano de' quali si tacque Rotari, come attestò più volte nelle sue Giunte il Re Liutprando. Tali vogliono dirsi alcune controversie intorno a' *liberi Livellarj* (3): tali eziandio alcune lievi multe, stabili ed in certa quantità di danaro, per gli omicidj a difesa, regolate da consuetudini antiche (4).

Ma la vicinanza con Roma, con Ravenna, con Napoli, con Amalfi e co' rimanenti Romani *Giustinianei* era cagione a' Longobardi d'essere spettatori di nuovi costumi e d'apprender nuove cose da popoli nemici, che mal si difendeano dalle armi di Rotari, mentre pubblicava l'Editto, e che nondimeno possedeano, per quanto allor si poteva in que' tristi giorni di guerra e della divisione d'Italia, il deposito così del dritto come di tutte le altre discipline. Anche i più schivi ed i più feroci Longobardi sentivano tuttodì na-

(1) *Les fainéans.*

(2) Marculfi *Formular.* Lib. I, cap. 7: *Suggestio Domno Regi vel Seniori* Commune *(illius Civitatis): etc. etc.* — Bignon (II. 887. apud Balutium) illustra nella sua nota si fatto vocabolo di *Comune.*

(3) *Leg.* 80, lib. VI *Liutprandi.*

(4) *Leg.* 9, lib. VI *Liutprandi.*

scere qualche insolito bisogno civile, a malgrado del loro Germanico cipiglio; e molte costumanze a loro malgrado penetravano dalle frontiere dell'Italia Romana in quelle del regno Longobardo, insinuandosi nelle menti de' Barbari.

A tal modo ciascuno imparava di tratto in tratto alcun modo ignoto a lui per coltivare le terre, od alcuna maniera di contratti alla Romana per migliorarle; il perchè tosto si conobbero e si diffusero i varj patti delle locazioni, dell'enfiteusi, degli usofrutti e d'altre materie affatto incognite a' Longobardi, o taciute nelle leggi di Rotari. Questo Re assai adirato contro i Romani venne dissimulando tutto ciò che potea saper di Romano, sì che il Signor di Savigny (1) non seppe ravvisar nell'Editto altre imitazioni del dritto Romano se non intorno al *peculio castrense* de' figliuoli (2) e ad alcune giuste cause per diseredarli (3).

Tuttavia il suo silenzio non operò che i suoi popoli si rimanessero sempre contenti alle cognizioni dell'Editto; ed il cielo d'Italia svolgeva irresistibilmente i germi d'una vita novella fra gli agresti e rozzi conquistatori della penisola. Il dritto Giustinianeo, sì come troppo verboso e sovente oscuro ed intralciato, era in dispregio appo i Longobardi; nè alcuno d'essi togliea la briga di studiare le leggi Romane, come avveniva fra' Visigoti fino da' tempi di Teodorico I, discepolo dell'Imperatore Avito (4), e come avvenne fino a que' dello stesso Cindasvindo, che le abolì per la molta difficoltà. Pur dopo Rotari si sparse tra' Longobardi alcuna dottrina Romana sulle locazioni e sull'enfiteusi, per quanto già dissi; e di buon'ora si videro i loro guerrieri contrattare, al pari de' Franchi (5), secondo le regole di Papiniano, d'Ulpiano e di Giustiniano Imperatore; non perchè un Longobardo rispettasse l'autorità le-

(1) Tom. II, 133.
(2) *Leg.* 167 *Roth.*
(3) *Leg.* 168, 169, 170 *Roth.*
(4) *Storia d'Italia*, I, p. 1224-1225.
(5) Vedi § IV.

gislativa de' Giureconsulti e de' Principi Romani, o ne avesse letto i libri ed i Codici, ma perchè seguitava praticamente in quel che credeva utile o necessario gli usi del Romano, benchè inimico, senza mai avere per avventura saputo d'esservi stato al mondo un Ulpiano ed un Papiniano.

§ CIII. Anni 660-665.

Primo esempio de' testamenti in favor delle Chiese.

Spento Rotari, gli succedette il figliuolo Rodoaldo per soli cinque mesi; a capo del qual tempo regnò di nuovo la stirpe di Teodolinda, e fu eletto il nipote di lei Ariberto I, figliuolo di Gundoaldo, già Duca d'Asti. Sotto il nuovo Re di sangue Bavarico rifiori la religione Cattolica, sì che da lui si vide compiuta la Chiesa di San Salvatore in Pavia; e Giovanni Buono, Arcivescovo di Milano, edificò la Basilica di San Siro in Decimo: poscia permise a Giovanni d'istituir la Chiesa di Santo Ambrogio erede in tutte le sue facoltà, come c'insegna un antico inno pubblicato dall'Oltrocchi (1).

Nè questo fu il solo testamento d'un Vescovo nato Romano e divenuto cittadino Longobardo, a cui Ariberto I dovè restituire i perduti averi di Camoglio (2); si come indi Ariberto II restituì al Pontefice Romano il Patrimonio delle Alpi Cozie. Lo stesso Ariberto I, quasi fosse patrimoniale il regno Longobardo, partillo tra' suoi figliuoli Godeberto e Bertarido, il primo de' quali fu messo a morte, l'altro scacciato d'Italia da Grimoaldo. Questo Grimoaldo, come pervenne al trono, giurò vendicar di nuovo la morte de' suoi germani fratelli Tasone e Cacone, indegnamente trucidati dall'Esarca in Oderzo. Ed ecco in qual modo, pochi anni dopo l'Editto, sì per la religione mutata e sì per la signoria d'una stirpe novella di Re, già si venivano cangiando alcuni principalissimi ordinamenti di Rotari.

(1) *Histor. Med. Ligust.*, pag. 545.
(2) Vedi § LXXVII.

§ CIV. Anno 665.

Primo esempio de' liberi Livellarj *nel regno Longobardo.*

Ed or posso additare il primo esempio certo de' *liberi Livellarj*, l'origine più remota de' quali ho attribuito a' tempi di Teodolinda, quando l'affrancare i servi fu per la prima volta riputato atto religioso presso i Longobardi, e quando moltiplicossi perciò il numero degli *Amundj* e de' *Fulfreal* con le quattro vie, non che de' liberati per *impans* (1). Correva l'anno 665, allorchè partironsi Potone dall'Oltrepò e Gaudioso da Lucca per girne ad abitar la contrada posta tra' confini d'Arezzo e di Siena. Ivi s'acconciarono a vivere nelle terre altrui; e si chiamava Zottone il padrone del fondo in cui risedè Gaudioso. Vi sedettero per cinquant'anni, sul finire de' quali furono richiesti di far testimonianza nella famosa causa, onde in breve toccherò, agitata innanzi al Re Liutprando nel 715 fra' Vescovi di Siena e d'Arezzo. Gaudioso e Potone dunque non erano servi, perchè ascoltati come testimoni; e non tralasciarono di far notare da chi gli ascoltava, ch'essi erano *liberi uomini*. Tali Coloni o *Livellarj* di libera condizione divengono sempre più frequenti nelle carte dopo il settimo secolo, e frequentissima ivi ricorre la menzione degli uomini *Traspadani*, ossia venuti dall'Oltrepò come Potone.

§ CV. Anno 667.

Odio di Grimoaldo contro i Romani. — Distruzione d'Oderzo.

Grimoaldo allora guerreggiava co' Romani, e l'odio suo contro essi diè argomento a Paolo Diacono di scrivere in-

(1) Vedi § LXIX.

torno a ciò un Capitolo apposito nella sua *Storia* (1). Non s'appartiene a me per ora di ridire i danni cagionati lor da Grimoaldo; ma non debbo tacere della distruzione, ch'egli sospirò tanto, della città ove caddero svenati Cacone e Tasone suoi fratelli. S'è già veduto come Oderzo fosse stata presa e diroccata da Rotari; ma i non lontani Esarchi aveano troppo a cuore il riaverla e dovè loro venir fatto di tornarla, come chiarì l'evento, in potestà dell'Imperio, ristorandone le mura. Grimoaldo adunque assaltò nuovamente Oderzo, rinata dalle sue rovine; ma questa volta fu compiuta la sciagura della città, che il Re distrusse affatto, dividendo i confini del suo Romano territorio fra' Longobardi vicini di Trevigi, di Ceneda e d'altre città. Niuno perciò dee far le maraviglie se Oderzo, stata fino a Rotari salda contro i Longobardi, si fosse dopo lui rifatta Romana coll'aiuto di Ravenna: e non veggo perchè il Signor di Savigny da queste due recentissime conquiste d'Oderzo voglia ritrarre una pruova che i Romani conservato avessero la propria cittadinanza nel regno Longobardo e la lor legge Romana (2).

§ CVI. Anni 667-668?

Itta e Teodota.

Grimoaldo ebbe Itta per prima sua moglie, la quale partorìgli Romoaldo, Duca di Benevento. Prigioniera donzella fu questa Itta, e nobile, secondo scrive il Diacono (3): più nobili di lei erano le sorelle di Grimoaldo; ma caddero in mano degli Avari, e furono da essi vendute per serve in diverse regioni, fino a che la lor nobiltà non ebbe procacciato le nozze ad una del Re degli Alemanni, all'altra del

(1) Paul. Diacon., lib. V, cap. 28: *De odio quod Grimoaldus habuit contra Romanos.*

(2) Tom. I, 262.

(3) Lib. IV, cap. 47.

Principe de' Bavari (1). Dalle mura crollate d'Oderzo e dal numero de' più nobili fra' Romani di quella città fu tratto forse prigioniero in Pavia il padre d'un'altra fanciulla per nome Teodota, che Paolo narra (2) essere uscita di nobilissima stirpe Romana.

Qualunque fosse stato il padre di lei, d'Oderzo o no, Teodota dopo la morte di Grimoaldo visse in Pavia, e fu tenuta in pregio per la sua bellezza dalla Regina de' Longobardi.

Teodota è quella che da' più insigni scrittori si dà per evidentissima pruova d'essersi nel regno Longobardo conservata dopo l'Editto di Rotari la cittadinanza e la legge Romana. Ma se Paolo Diacono favellò del sangue di Teodota, non per questo ci dichiarò s'ella vivesse in Pavia come cittadina, o come *Aldia* e serva o prigioniera del Re o d'altro Longobardo; e se piuttosto ella vi dimorasse in qualità di *Guarganga*. Che cosa può aver di comune la nobiltà del sangue Romano di Teodota, della prigionièra Itta e di qualunque altra nobilissima donna d'ogni nazione con la cittadinanza o con la servitù, ovvero con lo stato civile che lor concedeano le leggi della guerra e dell'Editto nel regno Longobardo? Perchè dunque le due sorelle di Grimoaldo vissero alcun tempo appo gli Avari, ed erano del più nobile sangue Longobardo, per questo dunque l'Editto di Rotari avrebbe dovuto aver vigore tra gli Avari? La nobiltà delle due regali donzelle non toglieva che fossero serve; perciò, non avendoci Paolo nulla detto intorno alla cittadinanza od alla servitù Longobarda o Romana di Teodota, nulla si può dalle sue parole dedurre intorno alla condizione civile di lei e di tutta la prosapia Romana de' *Terziatori* de' Duchi, non che alla condizione de' cittadini Romani della Liguria conquistata da Rotari.

(1) Paul. Diacon. lib. IV, cap. 38.
(2) Lib. V, cap. 37.

§ CVII. Anno 668.

Leggi o Giunte di Grimoaldo.

Niun cangiamento al certo nella loro condizione scorgesi operato dalle leggi che Grimoaldo aggiunse all'Editto. Ma già in queste, che non oltrepassano il numero di nove, il Signor di Savigny nota (1), volersi por mente ad alcune regole sulla prescrizione di trent'anni, prese dal dritto Romano, introdotte forse ne' costumi Longobardi prima che Grimoaldo desse a quelle forza di legge (2). Il dritto di *rappresentazione*, regolato da Giustiniano, si vede anche (3) stabilito da Grimoaldo nelle successioni legittime; pruova novella che senza nè volerlo, nè per avventura saperlo i più fieri nemici di Roma chiamavano in sussidio dell'Editto alcuna legge Romana, trasportandola nel corpo del dritto Longobardo.

§ CVIII. Anni 668-670.

Arrivo de' nuovi Bulgari.

D'Ariano ch'egli era il Re Grimoaldo, in sul terminar de' suoi giorni, si fece Cattolico. Nel suo penultimo anno si vide giungere Aleczone in Italia, Duca de' Bulgari. Veniva dal Danubio nella penisola, già conquistata da' suoi concittadini, compagni d'Alboino, che l'abitavano tuttora, chiedendo terre a Grimoaldo, ed ottenendole in premio delle profferte di servir con la sua spada il regno Longobardo. Paolo racconta (4), che a' suoi dì, cento anni circa dopo l'arrivo d'Aleczone, i Bulgari, tuttochè parlassero l'i-

(1) Tom. II, 133.
(2) *Leg.* 1, 2, 4 *Grimoald.*
(3) *Leg.* 5 *Grimoald.*
(4) Lib. V, cap. 29.

dioma usato nella nuova lor patria, non aveano dismesso l'uso della lingua Bulgara. Ma se costoro impararono a favellare nel linguaggio Longobardo ed anche, sì come credo, nel Romano, quale fu dunque la loro cittadinanza? Fu certamente la Longobarda, secondo la quale viveano i Bulgari condotti dal Re Alboino; effetto necessario della legge 390 di Rotari: perocchè stranieri o *Guargangi* erano i Bulgari d'Aleczone, de' quali nell' Istoria non si dice che ottenuto avessero privilegio di vivere a legge Bulgarica.

§ CIX. Anni 670-700.

Bertarido e Cuniberto.

Dopo la morte di Grimoaldo, Bertarido, padre di Cuniberto, si assise in sul trono de' suoi padri. Allora la fede Cattolica regnò sola nell'Italia Longobarda, e saldi legami d'amistà si strinsero con Roma. Tutta l'Italia respirò per lunghi anni di pace, non più interrotta ne' giorni di Bertarido e di Cuniberto se non per le guerre civili de' Longobardi. Non però di meno il Pontefice Romano Agatone, a que' medesimi giorni di due Re sommamente Cattolici, deplorava l' ignoranza universalmente sparsa in Italia e la depressione delle buone lettere, affermando, che a gran fatica poteasi nella stessa Roma trovar di coloro i quali appieno intendessero la Santa Scrittura; *ciò che non dee far maraviglia*, egli scrivea, *trattandosi d'una provincia divenuta* servile *perchè posta nel mezzo delle Genti*, ovvero de' Barbari (1).

Ogni speranza di riunir la divisa penisola, scacciandone i Barbari, era pressocchè svanita in Roma ed in Ravenna; ma il sangue di Teodolinda era propizio all'intera Italia, ove la pace stabilmente regnava ora per la pietà de' due Re. Il commercio fra' Romani ed il regno Longobardo ristoravasi, o fioriva principalmente sul Po e sull' Adda,

(1) *Conciliorum Coll.* Labbé-Coleti, VII, 654-655.

grazie all'industria degli abitanti dell'Esarcato; e soprattutto di que' da Comacchio, che portavano il sale con altre mercatanzie in Parma, in Piacenza, in Mantova, in Cremona ed in Lodi. Allora certamente si stabilirono le gabelle, che poscia il Re Liutprando confermò si come procedenti da consuetudini già divenute antiche (1). La città di Venezia, quasi presaga della sua fortuna, ed alcune altre dell'Adriatico, le quali ancora obbedivano a' Greci di Bisanzio, alimentavano del pari un tal commercio. Per la lealtà della pace si vide che la Chiesa Longobarda d'Aquileia possedesse tranquillamente nel 685 alcune terre in Cesena, cioè nel bel mezzo dell'Esarcato, come impariamo da un nobile documento del Fantuzzi (2). Due Concilj si tennero in Roma sotto Agatone, dove convennero i Vescovi Longobardi; ed allora sembra che o si compilasse o si ponesse in vigor nuovo l'*Indicolo*, del quale ho dianzi favellato (3).

§ CX. Anno 700 circa.

I Pellegrini Romei.

Gran numero di pellegrini Longobardi andavano a venerare in Roma i *liminari* degli Apostoli, e non minore dall'Inghilterra e dalle Gallie facevasi ad attraversare per la stessa cagione il regno Longobardo; ai quali ne' secoli men lontani dal nostro si diè il nome di *Romei*. Non pochi Longobardi conducevansi a studio in Roma ed a prendervi gli ordini sacri; e forse fin da que' tempi s'aprì nella Città la *Scuola* o Consortería de' Longobardi, la quale v'era quando vi giunse Carlomagno. Splendide fondazioni frattanto di Chiese o di Monasteri, divenuti più o meno famosi del Bobbiense, cominciano sotto Bertarido e Cuniberto: fra' quali vennero poscia in gran fama la Badía di Farfa

(1) Murat. *An. M. Ævi*, II, 19.
(2) *Mon. Ravennati*, VI, 263.
(3) Vedi § LXV.

e l'altra di San Vincenzo al Volturno. I Longobardi facevano a gara nell'aprir chiostri a' solitarj ed ospedali agl'infermi. Ed or comincia la serie non mai turbata delle molte carte dettate nel regno Longobardo; in niuna delle quali, da Bertarido fino all'ultimo Re Desiderio, m'avvenne trovar nulla che appartenesse alla pretesa cittadinanza ed alla legge Romana conceduta o alla prosapia de' *Terziatori* de' Duchi, od all'altra dei cittadini Romani soggiogati da Rotari nella Liguria.

La più antica di tali carte d'Italia, sebbene siasi perduto l'originale, si è quella (1) donde si scorge che nel 685 Faulone, Maggiordomo del Re Cuniberto, fondò ed arricchì ampiamente il Monastero di San Frediano in Lucca. Cuniberto confermò i doni di Faulone, pigliando il Monastero sotto la regia protezione con suo diploma; simile al quale son pressochè tutti gli altri dei seguenti Re, che comandano sempre a' Duchi, a' Conti, a' Gastaldi ed a tutt' i pubblici Officiali non che a' privati del regio patrimonio di proteggere in ogni occorrenza i Sacri Luoghi. E basterebbe un tal *Mundio* de' Re Longobardi per farci comprendere innanzi tratto quel che or vedremo per opera; che i Sacri Luoghi, cioè, del regno Longobardo vissero tutti dopo l'Editto a Legge Longobarda e non Romana.

§ CXI. Anno 700 circa.

Il Monistero di Teodota in Pavia. — Monache Longobarde.

Lo stesso fecero tutti gli stranieri e le straniere che d'Inghilterra seguitarono in Italia la Reina Ermelinda, moglie di Cuniberto; le quali donne perciò, mogli o figliuole di que' *Guargangi*, si dissero *viventi a legge Longobarda*, come nell'Editto; e doverono sottoporsi al *Mundio* d'un qualche uomo, se già non v'erano sottoposte per le leggi degli An-

(1) Murat. *An. M. Ævi*, V, 567. — E più correttamente: Bertini, I, 63 *Append.*

glo-Sassoni, da' quali procedevano. La bella Teodota, onde ho favellato, sembra essere stata damigella d'Ermelinda in Pavia; e, nella nostra ignoranza della sua patria, nulla vieta di credere ch'ella non in Oderzo, e non nella Liguria, ma nata fosse in Inghilterra, dove il sangue Romano conservossi per lungo tempo in molti luoghi non ancora conquistati dagli Anglo-Sassoni.

Troppo Ermelinda lodò le bellezze di costei a Cuniberto, e troppo il Re s'accese di lei. La rinchiuse indi nel Monastero ch'egli fondò in Pavia, e che per alquanti secoli conservò il nome di Teodota. Ivi del pari si rinchiuse probabilmente Aurona, sorella del Re Liutprando (1). Lo scisma d'Aquileia, che per cento cinquant'anni avea diviso le Chiese d'Italia, cessò per opera di Cuniberto, come racconta l'Anonimo contemporaneo autore d'un Ritmo Bobbiense, dato in luce dall'Oltrocchi (2); ciò strinse maggiormente i legami d'amicizia e di benevolenza fra Roma e Pavia. Le lettere, che nel principio del suo regno erano cadute nella più deplorabile condizione, verso il fine di quello si sollevarono alquanto, grazie a pochi uomini, mentre la barbarie vieppiù dilatavasi appo l'universale. Non poca rinomanza ottennero in quella età, e forse furono Longobardi, Felice Gramatico e Tomaso Diacono di Pavia, come altresì Teodoaldo, lodato dall'autore del Ritmo perchè peritissimo delle leggi. E se questi nacquero di sangue Romano, la loro qualità clericale non che il favore del Re dimostrano essere divenuti eglino cittadini Longobardi. Frattanto niun uomo di stirpe Romana è ricordato nelle guerre di Cuniberto contro il ribelle Alachi, le quali partirono in due, sebbene per breve ora, il regno Longobardo. Pur tuttavia, se avessero conservato alcuna loro propria cittadinanza, le generazioni de' vinti Romani avrebbero avuto grande opportunità di sollevar l'animo a nuovi pensieri, pigliando parte in quelle sedizioni. Ma nè Paolo nè alcuno de' documenti fin qui conosciuti ci parlano d'altri se non

(1) Oltrocchi, *Hist. Med. Lig.*, pag. 695 et passim.
(2) *Ibid.* pag. 536.

de' Longobardi soli; a que' medesimi giorni, cioè, quando si notava come una singolarità che Teodota procedesse di stirpe Romana, sebbene senza dirsene la patria.

§ CXII. Anni 700-707.

Gli Arimanni.

Cuniberto mancò in sul fiore dell'età virile. Non occorre qui toccar di Liutberto e di Raginberto, suoi successori, a' quali tenne dietro Ariberto II. Regnando costui, s'odono per la prima volta con un suo diploma nominare in Italia gli *Arimanni*, uomini che invano furono creduti servi. Occasione al dubbio potrebbe aversi da una Formola di Marculfo (1): ma incerta è la lezione di quella (2). Un nuovo dubbio potrebbe sorgere dallo stesso diploma che Ariberto II diè nel 707 in favore d'Emiliano II, Vescovo di Vercelli; diploma stampato dal Durandi (3) e dal Tenivelli (4), e che altri, ma senza buon fondamento, cercò d'attribuire ad Ariberto I (5). Il secondo conferma ivi ad Emiliano II ciò che questi o per dono de' precedenti Re o per larghezze de' privati già possedea così d'*Arimanni* come di liberti o d'*Aldii* e di servi, acciocchè di giorno e di notte pregasse *per lo stato di tutta la felicissima gente de' Longobardi*. Ma ne' documenti e nelle leggi, che verrò di mano in mano additando, gli *Arimanni* si scorgono essere *liberi uomini*, ed anzi cittadini qualificati; perciò anche per *liberi* vogliono tenersi quelli di cui parlò Ariberto II, accennando i Longobardi che o volontariamente o per comando del Re si recavano ad onore di proteggere con la

(1) Lib. I, Form. 18.
(2) Bignonii et Balutii *Notae*, apud Balut. in *Capitul.* II, pagg. 899-1295.
(3) *Cacciatori Pollentini*, pag. 90. Torino, 1773, in-8.
(4) *Biogr. Piemont.*, decad. I, p. 117-127. Torino, 1784, in-8.
(5) Andres, *Lettera sopra alcuni Codici di Novara e di Vercelli*, pag. 7.

loro spada i Monasteri e le Chiese, od in altro modo erano deputati a questo nobile officio. Già dissi nell'*Istoria* (1), che Appiano (2) diè a' popoli della Colchide il nome di *Arimanni* o di bellicosi, e che Valafrido e Vitichindo credeano tal voce derivata in parte dal Greco; della quale ultima sentenza non s'appartiene a me il far sicurtà.

§ CXIII. Anni 700-707?

I Commendati, *o raccomandati.*

Negli *Arimanni* del Vescovo di Vercelli parmi vedere in Italia il germe di quegli *uomini liberi* Longobardi, che cominciarono a *commendarsi*, come allor si diceva, od a *raccomandarsi*. La divozione in prima verso i Santi e verso i Monasteri piegò a tale accomandigie l'orgoglio de' Longobardi, non che d'altri popoli Germanici (ma io qui parlo sol dell'Italia), i quali abbracciato aveano la fede Cattolica; offerivano il lor coraggio in servigio del Monastero, e viveano a guardia di esso: proteggevano, ed eran protetti. Poscia i più deboli fra' cittadini Longobardi fecersi ad imitare sì fatto esempio, raccomandandosi ad un qualche cittadino o guerriero più potente. Così di mano in mano surse l'ordine de' *Commendati*, che cotanto s'ampliò ne' tempi detti propriamente feudali. Pipino Re afferma in una sua legge (3), che antico fu l'uso di *commendarsi* nel regno Longobardo; perciò mi piacque fin da ora toccar degli *Arimanni* del Vescovo di Vercelli e de' *Commendati*.

(1) *Storia d'Italia*, 1041 e 1042.
(2) Appian. Alexandr. *De bello Mithridat.*
(3) *Leg.* 23 *Pipini.*

§ CXIV. Anni 700-707

Monaci Longobardi.

Il diploma d'Ariberto II pone la Badía di Lucedio sotto la potestà del Vescovo di Vercelli. Era stata non avea guari tempo fondata da *Gauderi*, soldato dello stesso Ariberto, e tosto accresciuta per le donazioni d'Odone, figliuolo di Raginberto. Nel 707 Gauderi già n'era stato consacrato Abate. In lui scorgiamo per certa istoria uno de' più antichi Monaci di sangue Longobardo, quando l'intera nazione diventò Cattolica; e fu egli seguíto da grandi stuoli di guerrieri Longobardi, che o fondarono una qualche Badía o l'arricchirono, e da non minor numero di essi che fecero l'una e l'altra cosa, come Gauderi.

Or a qual modo visse costui, divenuto Abate di Lucedio; a legge Romana, che non era la sua nativa, od a legge Longobarda? Lasciò egli dunque il suo *guidrigildo* e la sua propria cittadinanza? Così dovrebbero dire coloro, i quali credono essere i Monasteri del regno Longobardo governati a legge Romana, quasi ne' Monasteri non vi fossero uomini di tutte le nazioni, e quasi necessariamente un Longobardo nel farsi Monaco dovesse rifiutare la sua propria nazione. Ma dov'è la pruova che i Longobardi così dovessero fare? Se pur tutta la Storia del Medio-Evo non dimostrasse il contrario, con qual principio di ragione potrebbe affermarsi, aver essi rinunziato alla propria cittadinanza per ascriversi alla Romana, ponendo in disparte la loro legge? Parlo della *Mondana*, e non della Canonica o Sacerdotale.

§ CXV. Anni 707-713.

Nuovo dritto Longobardo. — Prime leggi di Liutprando.

Ed eccoci finalmente pervenuti all'età di Liutprando, l'alto Re de' Longobardi, anch'egli di stirpe Bavarica e del

sangue di Teodolinda. Nuova età è questa per la storia, ed altri affatto divengono i popoli da quel che furono sotto Rotari e Grimoaldo. I primi pensieri di Liutprando si rivolsero alla riforma delle leggi: ed un nuovo dritto surse per impulso di lui tra' Longobardi. Furono sì grandi le successive mutazioni fatte di mano in mano da Liutprando, che gran sorgente d'errori negli annali d'Italia egli sarebbe il confondere i suoi libri con l'Editto proprio di Rotari; e maggiore il confondere, come sovente veggiamo farsi, le leggi de' Re veramente Longobardi con le altre pubblicate non solo da Carlomagno e da' suoi Carolingi, ma eziandio dagli Ottoni e dagli Arrighi. Questo è il gran danno di scrivere le istorie per capitoli, ordinando sotto alcune rubriche gli argomenti dei fatti, ma senza tenere alcuna ragione de' tempi, delle abolite leggi e de' cangiati costumi. Nella presente scrittura non posso descrivere tutte le mutazioni avvenute nel dritto Longobardo sotto Liutprando; toccherò nondimeno d'alcune, lo studio delle quali ci possa condurre a meglio ravvisare la condizione de' vinti Romani.

Liutprando nel primo anno del suo regno, cioè in Marzo 713, chiamò a parlamento i suoi *Giudici*; e *coll' assistenza*, per quanto egli dice (1), *di tutto il popolo*, promulgò sette leggi. Risguardarono il maggior numero la successione legittima delle donne: ma se queste operato avessero contro la volontà de' genitori e de' fratelli, poteano essi privarle d'ogni retaggio, *giudicandone* ovvero disponendone a proprio talento. La sesta legge di Liutprando cagionò una sì gran novità, che questa ben può dirsi avere sconvolto l'ordine consueto delle successioni e l'economia stessa de' dritti d'aspettativa del Re, permettendo a tutti coloro i quali si trovassero infermi nel letto di *giudicare*, cioè di testare, purchè perduto non avessero la retta favella, *in pro dell' anima loro*, come più loro piacesse. In virtù di questa formola, s'avea per ferma la volontà de' defunti. Così passarono in legge nel regno Longobardo i

(1) *Cuncto populo assistente.* — *Prol.* lib. I *Liutprandi.*

costumi, di cui ho notato le origini parlando dell'Arcivescovo di Milano Giovanni (1), e pe' quali s'introdusse la fazione del testamento appo i Longobardi e si permisero le donazioni *per rimedio dell'anima*. Non appena Liutprando provvide in tal modo generale agl'infermi, che i sani eziandio ed i vigorosi del corpo gareggiarono in offerire i lor doni alle Chiese con atti fra vivi e con atti d'ultima volontà (2), senza che alcuno ardisse farvi contrasto.

§ CXVI. Anno 714.

Donazione di Senatore in Pavia.

Esempio insigne de' nuovi costumi Longobardi è il lungo e verboso testamento o piuttosto l'ampia e generale donazione d'un ricco e splendido uomo, chiamato Senatore, figliuolo d'Albino, in una carta ricordata dal Maffei, e data in dono dal Mascheroni al Lupi (3): cari uomini, e care memorie d'Italia. Senatore avea in moglie una Teodolinda, ed entrambi aperto aveano un Monastero in Pavia, ove presero il velo Sinelinda loro figliuola e Luceria sorella di Senatore. Il marito e la moglie donarono tutto l'aver loro a quel Monastero, dicendo che le proprie sostanze venivano dalla successione de' parenti e *dal dono de' Re*. Sottoposero il luogo alla giurisdizione spirituale del Pontefice Romano (così era fama che avesse fatto San Colombano pel suo Monastero di Bobbio) ed alla difesa de' *Principi di quella terra*, ovvero de' Longobardi, che sedevano in Pavia. Confermarono a' *Gasindj* ed a' liberti la libertà conceduta loro con qualche precedente atto, rapitoci dal tempo: il tutto *per rimedio dell'anima de' donanti e de' genitori*. Nobili testimoni Longobardi e cospicui nella Corte di

(1) Vedi § CIII.
(2) Vedi § CLXV.
(3) Lupi, *Cod. diplom. Bergom.*, II, 815-816. Tomo postumo, pubblicato dal Ronchetti.

Liutprando si veggono sottoscritti a tal donazione: Ausérit, Todo e Sinderam, Notari del Re; Bruningo, *uomo illustre;* Sassone, *uomo magnifico e Macescario* regio (1).

San Senatore, Vescovo di Milano, era fiorito nel 472 (2). La rinomanza delle sue virtù e di quelle d'altri Vescovi dello stesso nome facea che volentieri molti Longobardi Cattolici si chiamasser così, essendosi già introdotto appo essi l'uso di pigliare il nome de' Santi. Non havvi dunque ragione di credere che Senatore del 714 fosse Romano pel nome Romano. Fallace regola, dopo la conversione di tutt'i Longobardi alla fede Cattolica in Italia, è quella di volerli a tal guisa discernere da' Romani. Paolo Diacono, lo Storico, nasceva egli forse di stirpe Romana? Ma Senatore arricchito da' Re Longobardi non era facilmente un Romano, perchè possessor di *Gasindj* e perchè i testimoni apparteneano quasi tutti alla Corte di Liutprando. Se pur fosse stato Romano, poteva essere un *Teodosiano* delle vicine città di Susa e d'Aosta; poteva esser nato nelle Gallie, come or ora vedrassi d'Abbone Patrizio. Senatore dunque, al pari d'Abbone, sarebbe stato un *Guargango* in Pavia, favoreggiato da' Principi; e, secondo la legge 390 di Rotari, avrebbe dovuto vivere col dritto Longobardo.

§ CXVII. Anno 715.

Lite fra' Vescovi di Siena e d'Arezzo.

Dopo aver pubblicato le prime sue leggi, Liutprando prese ad ampliare i commerci co' popoli vicini, concedendo nel 715 esenzioni e privilegi a' Veneti ed al lor Doge Pauloccio (3). indi nello stesso anno (se pur non fu il 730) permise a' Romani dell'Esarcato, e propriamente a que' di Comacchio,

(1) Robolini, *Notiz. di Pavia,* I, 84, e 179-181. Pavia, 1823, in-8.
(2) Oltrocchi, *Hist. Mediol. Ligust.* pag. 657.
(3) Dandolo, tom. XII *Sc. Rer. Ital.*

vendere a certo prezzo il sale ne' porti Longobardi (1). Già ne' principj del suo regno era scoppiata una lite gravissima tra' Vescovi Luperziano d'Arezzo e Diodato di Siena: lite che dicesi essere stata diffinita da un Ambrogio, Maggiordomo di Liutprando (2). Sospetta parve ad alcuno la sincerità di tal documento; ma niuno pose in dubbio giammai la verità degli atti, che per comandamento di Liutprando si fecero innanzi al suo Messo e Notaro Gunteram (3), indi alla presenza dello stesso Re. Si disputava se l'Oratorio di Santo Ansano, ed altri Oratorj e Parrocchie appartenessero alla diocesi di Siena o d'Arezzo; e però Gunteram ascoltò settantaquattro testimoni fra' più vecchi, ed alcuni giunti al loro centesimo anno, per sapere a quale de' due Vescovati appartenessero quegli Oratorj nel tempo de' Romani, cioè degl' Imperatori Giustiniano e Giustino; che cosa fosse indi avvenuta dopo l'arrivo d'Alboino sotto i Longobardi.

Il Vescovo di Roselle fu ascoltato per mezzo del suo Chierco Trabono; s' udirono poscia venti Preti, un Diacono, otto Clerici, e quarantacinque *liberi uomini:* tredici presero il titolo d'*Esercitali* fra questi; e due non erano se non i *Livellarj* Potone dell' Oltrepò e Gaudioso di Lucca, de' quali ho già favellato (4). I Preti Ausfrit e Matuchis giurarono d'aver ricevuto la tonsura in Roma; soggiunse Matuchis d'essere stato servo e collocato nella Chiesa di San Peregrino in Passena dal fondatore Urso, il quale fu *Arimanno,* e però *libero uomo* e possessore Longobardo. Un altro Prete più vecchio, appellato Semeris, giurò essere stato parimente servo di Vilerat e di Rotto, che il fecero pervenire al Sacerdozio, deputandolo al Monastero di Santo Ansano da essi fondato (5). Nulla perciò v' ha di Romano in

(1) Murat. *An. M. Ævi,* II, 23.
(2) Apud Ughelli, Muratori, Beretta, etc. — Brunetti lo ristampò, I, 426.
(3) Murat. *An. M. Ævi,* VI, 371-380.
(4) Vedi § CIV.
(5) Murat. *An. M. Ævi,* VI, 371-376.

mezzo a quel popolo di testimoni, a' quali Luperziano Vescovo d'Arezzo dava il nome generico d'*Arimanni* da Siena. Servi Longobardi erano stati alcuni di que' Preti, e Longobardi affatto i loro padroni; Longobardo Warnefrid Gastaldo e Giudice in Siena ricordato sovente da' testimoni al pari di Giordano *Vicedomino* (tenea le veci del Vescovo) in Arezzo: Longobardo Gunteram, che gli udiva: Longobardi finalmente i *Giudici* ed i Vescovi, seduti a fianco di Liutprando, allorchè sentenziava in favore del Vescovo d'Arezzo (1). I due Vescovi litiganti poteano ancora esser di sangue Romano; ed ecclesiastica era del tutto la materia onde si disputava; ciò non tolse che Longobardi fossero, e lo stesso Pecchia il confessa, i Giudici della contesa, non Romani; e laici, secondo l'antico rito della lor gente, la maggior parte di costoro, in causa ecclesiastica: sebbene il Pecchia persista nel credere che quegli Ecclesiastici vivessero a legge Romana (2).

§ CXVIII. Anno 716.

Simile giudicato tra' Vescovi di Lucca e di Pistoia.

Nè guari andò, che un simigliante litigio agitossi per la stessa cagione tra due altri Vescovi nella reggia di Liutprando. Erano Talesperiano di Lucca e Giovanni di Pistoia, i quali contendeano insieme per l'appartenenza di due parrocchie situate vicino al fiume Neure. Il Re diè per Giudice a tal controversia un altro suo Messo e Notaro per nome Ulziano; il quale assistito da Specioso, Vescovo di Firenze, non che dal Duca Gualperto, giudicò in favore di Talesperiano (3). Quali ragioni avesse Liutprando Re di voler deputare i suoi Officiali nelle cause d'ecclesiastica

(1) Muratori, *An. M. Ævi*, VI, 383-385.
(2) Pecchia, I, 65.
(3) Murat. *An. M. Ævi*, V, 913. — E più ampiamente Bertini, I, 81 e 305.

giurisdizione, Muratori cercò d'indagare; nè ora s'appartiene a me il favellarne, ma il fatto, comunque spoglio delle sue cause, attesta che i quattro Vescovi d'Arezzo, di Lucca, di Pistoia e di Siena furono giudicati secondo il rito e con la potestà de' Longobardi.

§ CXIX. Anno 716.

Le terre soggette al pubblico nesso *in Pistoia.*

Longobardo parimente fu Gundoaldo, che in questo medesimo anno 716 comperò una casa in Pistoja, mercè una carta, che il tempo rispettò, e che tuttora si legge nell'originale in cui fu scritta (1). Gundoaldo pigliò ivi le qualità d'*uomo magnifico* e di *Medico pubblico;* ma non tardò a dichiarare ch'egli era Medico del Re. Il Chierco Filiberto, figliuolo di Filimare il *Fabbro,* gli vendette quella casa, posta sul fiume Braina; ed insigni testimoni sottoscrissero l'atto, fra' quali Edelperto, Gastaldo della città di Pistoia. Ciò che m'occorre notare in tal carta è, che la casa vendeasi come libera da ogni *pubblico nesso* o vincolo; donde il Brunetti prese il destro di dubitare, non le città di quel tempo avessero una comunale o municipale amministrazione (2). L'aveano al certo, come già dissi (3) e dirò più ampiamente in appresso: ma tal municipio era Longobardo non Romano; e nella carta di Gundoaldo la parola *pubblico* addita i dritti del patrimonio di Liutprando, non del Comune Longobardo in Pistoia (4).

(1) Zaccaria, *Anecdota Pistoriens.* pag. 339.
(2) *Cod. diplom. Toscano,* I, 453.
(3) Vedi § XCV.
(4) Vedi § CXXXVIII.

§ CXX. Anno 717.

Secondo libro delle leggi di Liutprando.

Liutprando nell'anno seguente convocò da capo la Dieta Longobarda, nella quale si fecero non pochi ordinamenti novelli. Si ridusse alla quarta parte delle sostanze del marito il *Morgincap*, o dono matutino, che gli sposi faceano alle spose nel dì seguente alle nozze. Si prescrisse, doversi ne' contratti chiamare testimoni di tale opinione, che il Principe od il Giudice potesser porvi ogni fiducia; i quali testimoni perciò non erano servi giammai, donde procede il vantaggio che dalle sottoscrizioni apposte a' molti documenti di quella età s'intende lo stato e la qualità di ciascun testimonio.

Con altra legge del secondo suo libro *provvedè* Liutprando *(prospeximus)*, cioè introdusse il nuovo dritto che le figliuole d'un Longobardo, ammazzato senza lasciar figliuoli maschi, riscuotere non potessero il *guidrigildo* intero del padre, ma una sola metà: il rimanente si riserbò alla Corte del Re. In tal modo v'era una speranza di lucro per questa, od una specie di compenso alle perdite fatte coll'essersi permesso l'uso del testamento *per l'anima*. Volle in oltre Liutprando, che con nuovo rito si potessero dare i servi e le serve al Re, il quale avesse potestà di liberarli per mano de' Sacerdoti dinanzi al sacro altare: in tal caso i servi doveansi tenere per *fulfreali*, ma senza le quattro vie.

§ CXXI. Anno 719.

Usofrutto staccato dalla proprietà, secondo il dritto Romano, fra' Longobardi.

Intanto, a mostrare come i nuovi costumi precorressero alle leggi di Liutprando, giova ricordare il fatto d'un Chierco, e però d'un cittadino Longobardo, chiamato Aunifre-

do, che donò ad una Chiesa del paese di Lucca parecchi fondi ed una casa posta in sull'Arno, ritenendone l'usofrutto durante la sua vita, il quale dovesse indi passare dopo la sua morte a due Monache Rotperga e Perticunda (1). Nulla vi ha di sì opposto all'Editto di Rotari, quanto il distacco della proprietà dall'usofrutto, della qual cosa non avrebbero i Barbari avuto neppure il concetto in Germania. Ecco un altro esempio del modo con cui gli usi d'un popolo più civile, quantunque divenuto men forte, s'andavano da Roma e da Ravenna propagando tuttodì nel regno Longobardo: e tosto in ogni nuova Dieta le dottrine Romane v'acquistavano forza di legge Longobarda, ciò che mai non avvenne sì spesso come a' giorni di Liutprando.

§ CXXII. Anno 720.

Terzo libro delle nuove leggi.

Più assai Romano è l'intendimento di tre leggi da lui pubblicate nel 720 fra quelle del terzo suo libro. Dichiarò con la prima, che quando si fosse fatto una stipulazione innanzi a due od a tre testimoni, dovesse prestarsi fede a costoro senza ricorrere al giuramento, e però a' giuratori e *Sagramentali* Longobardi. Con la seconda e' diè provvedimenti risguardo a' mutui di danari, ed a' legittimi tempi delle prescrizioni, le quali ne procedeano, annullando qualunque credito che non si riscuotesse o non si rinnovasse fra cinque anni dal giorno della pubblicazione della legge. Con la terza finalmente Liutprando regolò gli effetti legali dell'assenza de' negozianti dalla loro provincia per tre anni: dopo il quale spazio la loro legittima successione acquistavasi da' figliuoli, o dagli altri parenti, o dalla Corte del Re; salvo a doversi pagare ogni debito dell'assente. La moglie di costui non potea senza permesso del Re passare ad altro marito. In questa legge si scorgono i progressi della

(1) Bertini, I, 67 *Appendice.*

mercatura fra' Longobardi, ed i loro avanzamenti nelle discipline aliene dalla guerra. Nel medesimo anno 720 trovo il nome di Nandulo, *negoziante* in Lucca, e di Maurino, *Scarione* (1), officio del quale più innanzi farò parola (2).

§ CXXIII. Anno 721.

Pellegrinaggio di Pertualdo in Roma.

Roma ed i *liminari* de' Beati Pietro e Paolo erano in quella stagione il desiderio vivissimo de' Longobardi. Pertualdo, ricco cittadino di Lucca e padre così di Sundiperto come di Peredeo, che poi fu Vescovo della sua nativa città, imprese nel 721 il viaggio di Roma; ed egli stesso ci narrò con quanto amore giungesse alla meta del suo pellegrinaggio, e com'egli finalmente appagasse l'animo suo, visitando le soglie degli Apostoli. Fe' voto in Roma di fondare un Monastero in cui si proteggessero la vedova, il pupillo e l'orfano; e quando si ridusse in Lucca, non tardò punto ad effettuar la promessa. Fondovvi quello di San Michele vicino alle sue case (gli Ottimati Longobardi abitavano da lungo tempo anche nelle città (3)), dotandolo riccamente di molti fondi, fra' quali fu quello d'Arena conceduto dal Re (4).

§ CXXIV. Anno 721.

Dell'affrancare i servi Longobardi alla Romana.

Nello stesso anno 721 la Dieta Longobarda vietò alle donne d'alienar nulla, senza che prima due o tre parenti

(1) Barsocchini, II, 7.
(2) Vedi § CLIX.
(3) Vedi § XCVI.
(4) Murat. *An. M. Ævi*, III, 567. — E più correttamente in Bertini, I, 68 *Appendice*.

l'interrogassero s'ella patisse alcuna violenza dal marito o da altri nel vendere (1). Confermò a' parenti l'arbitrio d'uccidere fra un anno la *donna libera* che sposasse un servo (2), facoltà conceduta da Rotari (3): ma ella raramente moriva fra l'anno, e la stessa rinnovazione di tal pena dimostra che non sempre una legge sì crudele recavasi ad effetto. Liutprando permise a' fanciulli d'otto in dieci anni di validamente disporre delle proprie sostanze in favore degli Ospedali e d'altri Luoghi Sacri (4). E non solo il Re, come s'era dianzi ordinato (5), potè affrancare i servi posti nella sua mano da' padroni, ma fecesi a qualunque padrone Longobardo abilità d'affrancarli dinanzi al sacro altare (6): nel qual caso non sarebbero più stati *Fulfreali* semplici, ma *Fulfreali* con le quattro vie, ovvero *Amundj*, e pienamente cittadini Longobardi. Per innalzare un servo all'*Aldionato*, proibissi di condurlo alla Chiesa; non dovendo la Chiesa procacciare a' servi una libertà non intera.

Da indi in quà non fuvvi ricco Longobardo, che non affrancasse alcuni suoi servi dinanzi all'altare o ne' testamenti *per l'anima*. Così cominciarono a venir meno i riti del manomettere prescritti da Rotari; ed il Clero Longobardo, allorchè un padrone presentava i servi all'altare, non di rado ricorse alle antiche formole Romane, usate fin dal tempo di Costantino, sì che nelle Chiese del regno di Liutprando e de' suoi successori udironsi talvolta con nuovo anacronismo le voci di volere quel Longobardo affrancare i servi con tanta pienezza con quanta sarebbe necessaria se dovessero entrare nel numero de' più *nobili fra' cittadini Romani* (7).

(1) *Leg.* 4, lib. IV *Liutprandi.*
(2) *Leg.* 6, lib. IV *Liutprandi.*
(3) Vedi § LXXXII.
(4) *Leg.* 1, lib. IV *Liutprandi.*
(5) Vedi § CXX.
(6) *Leg.* 5, lib. IV *Liutprandi.*
(7) Vedi §§ CLXXXII, CXCIV.

§ CXXV. Anno 721.

Rivoluzione intorno al guidrigildo.

Il nuovo dritto introdotto da Liutprando fra' Longobardi non apparve mai più manifestamente che quando egli rimutò gli usi del *guidrigildo*. Volle non solo, che questo si pagasse per gli omicidj volontarj alla famiglia del cittadino ucciso, ma che l'uccisore perdesse in oltre tutte le sue facoltà, le quali, detratto il *guidrigildo*, dovessero dividersi per metà fra la stessa famiglia e la Corte del Re (1). Se le sostanze dell' omicida non bastassero al pagamento del *guidrigildo*, si consegnasse la persona di lui a' parenti del defunto. Questa pena per verità somiglia non poco all'altra dell' *interdizione dell'acqua e del fuoco*, secondo la legge Cornelia: ed or saggiamente domanda il Pecchia (2) se molti Longobardi non avessero amato meglio la morte, anzichè vedersi ridotti alla mendicità.

Siccar avea nel regno de' Franchi ucciso buon numero de' parenti di Crasminisindo, e però il pregava di sapergliene grado, chiamandolo suo caro fratello, per averlo egli arricchito co' molti *guidrigildi* pagati da esso (3). Non più Siccar sotto Liutprando si sarebbe brutalmente vantato del sangue sparso in gran copia; tutto il suo patrimonio sarebbe in altre mani passato, ed egli avrebbe dovuto *raccomandarsi* a qualche potente o ricco e servirlo, se gli fosse venuto fatto. Ciò era pe' doviziosi; ma i poveri che non aveano possibilità di pagare il *guidrigildo* si davano, come soggiungeva Liutprando, in potestà della famiglia dell'ucciso. Ecco il micidiale divenuto servo od *Aldio* fino a che non pagasse.

(1) *Leg.* 2, lib. IV *Liutprandi.*
(2) Vol. I, 126.
(3) Greg. Tur. lib. IX, cap. 19, pag. 437 439. Edit. Ruinart.

§ CXXVI. Anno 721.

Degli Scribi e de' Notari.

Il Re, a schivar qualunque sorpresa o violenza potessero le donne patire intorno alle vendite de' loro averi eziandio col consenso de' mariti, ordinò (1) che molta diligenza si ponesse risguardo alle formalità prescritte dalle leggi, commettendone agli Scribi la cura, sotto la pena de' falsarj, ovvero del taglio della mano (2). Niuna legge, da questa in fuori de' falsarj, provvedeva fin qui all'officio degli Scribi, che per la prima volta compariscono con tal nome sotto Liutprando nel regno Longobardo. Le carte precedenti all'anno 721 si veggono scritte il più delle volte da' Notari. Ma il Re comprese nella parola Scribi tutt' i Notari e Tabellioni e simili Officiali pubblici. Alcuni de' Notari apparteneano allo stesso Re, tenuti grandemente dappiù nella reggia, come tre de' testimoni pregati da Senatore nel 714, e come Gunteram ed Ulziano, il primo de' quali assistè al giudizio tra' Vescovi di Siena e d'Arezzo, l'altro alla causa fra quelli di Lucca e di Pistoia: alcuni alle Chiese od alle città, esercitando liberamente l' officio, ed Ecclesiastici la maggior parte, ad onta degli antichi divieti (3), non trovandosi chi fosse a bastanza fornito di lettere nel regno Longobardo. Già esposi (4) quanto fosse stata varia la fortuna de' Notari, degli Scribi e degli *Esceptori*, nomi più illustri o più vili secondo l' uso incostante de' secoli diversi; e come gli stessi nomi or tornassero in onore or cadessero nuovamente nell'abiezione, secondo i capricci de' costumi e de' linguaggi.

Or lasciando in disparte i Notari Ecclesiastici, che per questa loro qualità erano cittadini Longobardi, ed i No-

(1) *Leg.* 4, lib. IV *Liutprandi.*
(2) *Leg.* 247 *Roth.*
(3) *Leg.* 23. *Cod. Iustin.*: De testamentis.
(4) *Storia d'Italia*, I, p. 1085.

tari del Re, i quali ottennero grande autorità, i rimanenti Notari o Scribi vogliionsi parimenti avere per cittadini Longobardi, quantunque non uguali di condizione a' guerrieri. Ciò si presume per la natura dell'officio loro, e si dimostra con una legge pubblicata sei anni dopo da Liutprando, nella quale per alcune lor negligenze furono gli Scribi condannati a pagare l'intero lor *guidrigildo* (1); cioè il danaro che avrebbe dovuto, secondo l'apprezzo da farsene, pagarsi per la loro uccisione.

§ CXXVII. Anno 721.

Vitale Suddiacono ed Eseeptore *della città di Piacenza.*

Fra' Notari di Piacenza v'era nel 721 un Suddiacono, chiamato Vitale, che Liutprando avrebbe compreso nel nome più generico di Scriba. Ma piacque a Vitale chiamarsi *Esceptore d'Augusta Piacenza*, facendo mostra di latina erudizione in un atto, l'umil natura del quale non sembrava comportarla (2). E tosto giudicò il signor di Savigny (3), che un *Esceptore* di Piacenza nel 721 fosse non altri se non il Segretario della *Curia* Romana di quella città; donde ritrasse che il reggimento municipale degli *Ordini* fosse tuttavia in vigore nel regno Longobardo sotto Liutprando.

Io non metterò in dubbio, e bene il potrei, che Vitale non si fosse appellato *Esceptore* ma *Exscriptore*. Or perchè non poteva egli chiamarsi Tabellione, Scriba, Notaro e con altro nome, secondo il grado della sua maggiore o minor erudizione? Perchè poi un *Esceptore*, il cui nome in varj secoli addita molti e molti offici civili ed ancora ecclesiastici, deve nel 721 tenersi pel Segretario d'una *Curia Romana* in Piacenza? Vitale nel suo atto non nomina punto

(1) *Leg.* 37, lib. VI *Liutprandi.*
(2) Fumagalli, *Antichità Longobarde*, I, 257: *Istituzioni Diplomatiche*, II, 219: *Cod. Ambrosian.*, num. 1.
(3) Tom. I, 272.

si fatta *Curia*: nè altro volle dire se non d'aver egli *ricevuto* un atto, come quattro anni dopo disse Faustino di Milano, qualificandosi per Notaio *Receptore* (1).

Se Vitale avesse nominato la *Curia Piacentina*, ciò che non fece, niuno potrebbe dimostrare per questo solo ch'ella fosse Romana e non Longobarda. Ma si dimostrerebbe Longobarda, poichè avendo Anstruda, *libera donna*, voluto col consenso di suo padre Autareno sposare un servo de' fratelli Arochis e Sigirad, si pagarono innanzi a quel Suddiacono *Esceptore* tre soldi d'oro (questa è tutta la sostanza dell'atto) pel *Mundio* della donna. Trattossi dunque di cosa Longobarda fra' Longobardi; e nel 721 già una gran moltitudine d'Ecclesiastici erano di sangue Longobardo; già erasi ordinato, come in breve dirò (2), ed allargato il Comune Longobardo, si chiamasse o no col nome Romano di *Curia*. Questo ultimo nome per altro non mai s'ascolta nei molti diplomi che abbiamo di quella età.

§ CXXVIII. Anni 722-723.

Leggi Romane, pertinenti alla religione, convertite da Liutprando in leggi Longobarde.

Orso fu l'uno de' Longobardi che divenne Chierco dopo aver avuto moglie. Fondò nel 722 il Monastero di Santa Maria vicino a Lucca (3), ove costitui Badessa la sua figliuola Orsa, e collocò l'altra per nome Anstuda (4). Egli donava fra molti averi *per l'anima* una casa datagli dal Re Ariberto, e due case *tributarie*, ovvero abitate da servi, nel luogo Ferroniano con tutte le loro famiglie; due case in Novale, spettanti al *Morgincap* di sua moglie; tre donne, Wilpergula, Tintula e Candida, la prima delle quali

(1) Fumagalli, *Cod. Ambros.*, num. 2.
(2) Vedi § CXXXVII.
(3) Murat. *An. M. Ævi*, V, 503. — Vedi Bertini, I, 310.
(4) Vedi §§ CLXXI, CXCIII.

ei chiamava *prolibera*, e le altre due *proserve*. Ricco e nobile sembrà essere stato questo Longobardo, tenuto in pregio da' Re: il suo esempio era da per ogni dove imitato, e lo spirito di carità si diffondea tuttodì nel regno di Liutprando.

Il Re allora dava molti provvedimenti risguardo alla religione Cattolica, vietando nel 723 i matrimonj proibiti da' Canoni, e reprimendo la licenza così di coloro i quali sposassero una donna velata o posta nel servizio divino, come di chi prendesse in moglie la propria commadre o donna tenuta da lui al sacro fonte (1). La perdita del patrimonio era la pena messa dal Re nel caso della violazione di sì fatte leggi, le quali spettavano in origine al dritto Romano, cioè al Canonico; ma l'autorità della Dieta le fece passare in leggi Longobarde. Le gravissime pene minacciate in quell'anno eran comuni a tutti gli abitanti del regno; e però sempre più apparisce la natura *territoriale* non solo dell'Editto di Rotari, ma delle Giunte che di mano in mano v'andava facendo Liutprando. Nè i pretesi cittadini Romani del regno Longobardo, nè le immaginarie lor *Curie* avvertirono questo Re di ciò che bisognava fare per la fede Cattolica; ma Papa Gregorio II ammoniva con una o più lettere Liutprando intorno a tali capi di religiosa disciplina (2). Il quale, mentre si mostrava sì pronto a far sue le Canoniche leggi di Roma, non tralasciava di punire l'*illecita presunzione* (così egli diceva [3]) d'alcuni che cercavano promuovere l'altrui servo al Chiericato senza permesso de' padroni, e di porre, se ciò avvenisse, la pena di venti soldi con dovere il servo tornare alla propria condizione.

(1) *Leg.* 1, 3, 4, lib. V *Liutprandi.*

(2) *Papa Urbis Romae, qui in omni mundo caput Ecclesiarum et Sacerdotum Dei est, per suam epistolam nos adhortatus est.* (*Leg.* 4, lib. V *Liutprandi*).

(1) Eod. lib. V, *leg.* 24.

§ CXXIX. Anni 723-724.

Gli Arimanni *de' Giudici.* — *Le* maggiori *e le* minori *persone fra' Longobardi.*

Inutile oramai diviene, tanto ella è frequente, qualsivoglia memoria sulle simiglianze del dritto di Roma e del nuovo dritto di Liutprando. Si volga piuttosto lo sguardo ad alcuni costumi del suo popolo. Assai rilevanti sono due leggi, una del 723 (1) intorno agli *Arimanni* de' Giudici, l'altra del 724 (2) sulle *maggiori* e *minori* persone onde componeasi la cittadinanza Longobarda. Se alcun di questi cittadini uscisse dal proprio distretto sottoposto ad un Giudice, ovvero, come allor si parlava, uscisse dalla sua *Giudiziaria*, si teneva per *Advena* o straniero ad essa; e gli Officiali detti Decani e *Saltarj* doveano consegnarlo allo *Sculdascio*. Il Giudice dovea, dandone il carico a' proprj *Arimanni*, mandar tosto per lo *Sculdascio* a ricever quell'uomo. Tale *Arimanno* d'un Giudice non vuol tenersi perciò come un semplice *uomo libero*; ma i Giudici al pari de' Vescovi e de' Monasteri aveano una mano di guerrieri deputati alla loro guardia od alla lor sicurezza, i quali godeano, per quanto rettamente ne parve al Conte Sclopis (3), una qualche parte d'autorità pubblica dopo i Giudici.

E però non erano tali *Arimanni* del numero di quegli *Esercitali* ricordati dallo stesso Liutprando nell'altra sua legge del 724 (4). Con questa egli confermava la pena di aversi a perdere il patrimonio intero dagli omicidi; ma colui che commettesse un omicidio sol per difendersi, dovea pagare una multa secondo l'essere dell'ucciso; e questa da una consuetudine antica, sì come narra il Re, si tassava nella quantità di cencinquanta soldi per le *minime persone*,

(1) Lib. V, *leg.* 15 *Liutprandi.*
(2) Lib. VI, *leg.* 9 *Liutprandi.*
(3) *Lezione* I *su' Longobardi*, pag. 48.
(4) Lib. VI, *leg.* 9 *Liutprandi.*

fra cui erano gli *Esercitali*, ed in quella di trecento pe' cittadini primarj. Liutprando pose la multa di dugento pe' *minimi* tra' suoi *Gasindj*, e di trecento pe' *maggiori*.

Di qui si scorge, i Longobardi non essere stati nobili tutti del pari, come scrisse Camillo Pellegrino; ciò che di leggieri potrebbe concedersi risguardo a' Romani conquistati, se a costoro fosse stato assegnato alla maniera de' Franchi un *guidrigildo* ed una cittadinanza. La presente legge di Liutprando è indizio non dubbioso d'un ordine di nobiltà stabilito fra' vincitori, la quale se procedesse da' soli natali o dagli onori e dalle cariche non è questo il luogo proprio a cercarlo. Si raccoglie in oltre da tal legge, che gli *Esercitali* non furono altro giammai, o che nell'età di Liutprando erano divenuti semplici gregarj nell'esercito Longobardo. E finalmente, ciò che più monta, s'apprende che gli uomini di sangue Romano, de' quali si tace nella legge di Liutprando, andar non doveano ad ingrossar quell'esercito, sì come privi di *guidrigildo* e di cittadinanza.

§ CXXX. Anno 724.

Gli Scabini *del regno Longobardo.*

Io non cercherò in questo *Discorso* di chiarire le qualità e le prerogative degli *Scabini* sotto Liutprando, i quali di poi si veggono sì frequentemente ricordati nelle carte d'Italia del Medio-Evo. Ma non debbo tacere che la prima ed autentica menzione di costoro si trova in un documento dello stesso anno 724: documento ignoto al Signor di Savigny, che a buon dritto rigetta come falsi o sospetti alcuni altri ricordi fatti di tali *Scabini* prima di Carlomagno. Il documento di cui favello è originale, ovvero *autografo*, pubblicato già dall'Ughelli (1); ma egli non vi ravvisò lo *Scabino*, il quale vi si ravvisa in modo assai chiaro, come occorse al Brunetti (2). Specioso, Vescovo di Firenze, quel

(1) Ughelli-Coleti, III, 20.
(2) *Cod. Diplom. Toscano*, I, 469.

medesimo che giudicò nella causa fra' Vescovi di Lucca e di Pistoia, fece dono d'alcune terre di Cintoia in Val di Greve alla Canonica Fiorentina, e fra gli altri sottoscrisse all'atto lo *Scavino* o *Scabino* Alfuso. Cessano dunque, all'apparire d'uno *Scabino* di Firenze all'età di Liutprando, le molte deduzioni che il Signor di Savigny trasse dalla supposizione di non essersi un tal nome udito prima di Carlomagno in Italia. Dalle leggi di questo Imperatore si scorge che gli *Scabini* s'eleggeano dal Comune Longobardo (1); e da un'altra del suo nipote Lotario (2) impariamo che da' Messi di lui nel regno d'Italia si doveano scacciare i cattivi *Scabini*, e scegliersene *col consenso di tutto il popolo* altri migliori. Gli *Scabini* poteano dar sentenza di morte contro i ladroni, senza che a' Conti si concedesse facoltà di far grazia (3).

§ CXXXI. Anno 725.

Pugna giudiziaria per gli Aldii.

Dappoichè tante cure poneva Liutprando nelle sue leggi a punir gli omicidj volontarj con la perdita del patrimonio intero, e le *Cadarfrede* Longobarde punivano in qualche modo eziandio l'omicidio a difesa, dovrebbe finalmente vedersi qual protezione concedessero le leggi di Liutprando a' cittadini Romani del suo regno, nel caso che cittadini Romani vi fossero stati. Ma nulla egli provvide, perchè nulla eravi da provvedere, intorno a ciò; ed in vece si trova che il Re volgeva il pensiero a' modi come dovessero i Longobardi cittadini difendere il possesso degli *Aldii*, fra' quali certamente s'annoveravano i nipoti ed i pronipoti de' Romani *Terziatori* antichi e de' nuovi conquistati di Liguria. Liutprando adunque al possesso degli *Aldii* o

(1) *Leg.* 22, 45 *Caroli.* — Vedi le note di Muratori.
(2) *Leg.* 48 *Lotharii.*
(3) *Capitulare anni* 813, § XIII (Balut. I, 509).

liberti d'ogni nazione assicurò i beneficj della legge, volendo che in qualunque causa dovessero i patroni difenderlo per via de' giuramenti e della pugna giudiziaria (1). Ecco i Vescovi ed i Monasteri Longobardi, perchè possessori di terre fornite d'*Aldii*, eccoli per questa legge obbligati ad impugnar la spada col mezzo de' così detti Avvocati o Campioni.

§ CXXXII. Anni 725-726.

Il Launechildo *per gli Ecclesiastici.*

Qualche abuso era nato intorno alle donazioni *per l'anima*. Liutprando nel 725 restrinse la facoltà di farne, se il donatore avesse figliuole rimaste in casa; e ruppe le già fatte donazioni se i figliuoli nascessero dopo, ancorchè il genitore per la fermezza di queste avesse ricevuto dalle Chiese il *Launechildo* (2). Ma nell'anno seguente il Re con sua legge tolse per le Chiese, per gli Spedali e pe' Sacri Luoghi ogni necessità di dare *Launechildo* a' donatori (3). Prevalsero nondimeno i contrarj costumi; e da indi in quà si trova che o gli Ecclesiastici davano il *Launechildo* come necessario alla validità intera della donazione, o che i donatori stessi lo rilasciavano *per rimedio dell'anima*. E però dicasi omai se gli Ecclesiastici vivessero a legge Romana.

§ CXXXIII. Anno 726.

Il Patrizio Abbone fonda il Monastero della Novalesa.

Una delle donazioni più splendide fu fatta, non da un Longobardo ma in Italia, nell'anno seguente 726. Parlo del Patrizio Abbone, suddito de' Franchi e forse Romano Teo-

(1) Lib. VI, *leg.* 14 *Liutprandi.*
(2) Eod. libro, *leg.* 11.
(3) Eod. libro, *leg.* 19.

dosiano e *Convitato del Re*; il quale Abbone possedeva grandi ricchezze nella Valle di Susa ed in altri luoghi sottoposti a' Franchi di Borgogna, non che nel regno Longobardo. Fondò il Monastero di San Pier della Novalesa in Val di Susa, e donògli la maggior parte delle sue sostanze di Borgogna, di Val di Susa e dell'Italia Longobarda, come Biciati nella Val Diubiasca e Talveco non lungi di Pinerolo (1). Il Monastero della Novalesa perciò, al pari del donatore Abbone, visse a quattro leggi diverse; cioè a quelle de' Salici e de' Romani *Teodosiani* di *guidrigildo* minore, alla Gondebalda o Gombetta ed alla Longobarda, secondo le possessioni diverse in varj regni. Nell'Italia Longobarda i fondi erano *Aldionali*, e risguardo agli *Aldii* bisognava giurare o far combattere alla maniera prescritta nell' ultima legge di Liutprando.

La Novalesa fu da Carlomagno restituita insieme con la Val di Susa (in ciò seguo l'opinione di Iacopo Durandi [2]) all'Italia. Leggo nondimeno in un *Capitolare* dell'817 (3), che Ludovico Imperatore, suo figliuolo, annoverava il Monastero Novaliciense fra' quattordici tenuti di fare donativi al Re, come altresì di *far la milizia*, secondo il dir di que' tempi, ovvero di mantenere a proprie spese i soldati pel Re nelle guerre (4).

§ CXXXIV. Anno 726.

Ordinamenti risguardo all'esenzione del servizio militare.

I Monasteri ed i Sacri luoghi dell'Italia Longobarda furono assoggettati più tardi al servizio militare; ma di ciò si parlerà nell'*Istoria*. Liutprando intanto con sua legge (5),

(1) Mabillon. *De re diplomaticâ*, lib. VI. *Monum.* n.° LXII. *Cum appendice domini* Ruinart, n.° IX *ex* Antonio Lancelloto.
(2) *Cacciatori Pollentini*, pag. 103, 104.
(3) Balut. *Capitular.* I, 589.
(4) *Notae* Balutii *ad. d. Capitul.* II, 1092.
(5) Lib. VI, *leg.* 29 *Liutprandi.*

confermando la regola, che non avea bisogno di chiarimento, di dover tutt'i cittadini Longobardi militar negli eserciti, volle statuire intorno a' casi d'eccezione, ovvero d'immunità, vietando a' *Giudici*, agli *Sculdascii* ed a' *Saltarj* concedere alcuna di queste immunità, salvo alcuni casi dinotati, sotto pena di pagar l'intero loro *guidrigildo* al Re. Ciascun Giudice poteva esentar sei uomini, ciascuno de' quali non avesse che un solo cavallo, pigliando per suo uso in guerra i sei loro cavalli (1); e poteva esentar dieci uomini non *aventi nè casa nè terra*, ma cittadini *minori*, da' quali egli avea facoltà di riscuotere alcun servizio tre volte la settimana, fino a che non tornasse dall'esercito. Gli *Sculdascii* ed i *Saltarj* aveano lo stesso dritto di concedere immunità, ma in minor numero, dall'obbligo militare, non che di esigere alcuni servigi. Troppo abietti sembrano tali servigi (Liutprando li chiama *opere*) che i liberi uomini e guerrieri Longobardi prestar doveano in casa del Giudice, dello *Sculdascio* e del *Saltario;* ma v'era si gran copia di poveri fra' cittadini Longobardi, che ben doveano, scrive il Pizzetti (2), acconciarsi come più loro ne tornasse il destro. Pur non vogliono confondersi simiglianti servigi con le rustiche *opere* degli *Aldii* e de' servi, la prestazione delle quali bastata sarebbe per allontanar qualunque uomo dalla milizia, come si vide avvenire a' *Terziatori* di Benevento (3). La turba degli affrancati *Amundj* producea questi effetti, che molti non avesser sovente *nè casa nè terra*, come or dicea Liutprando; erano tuttavia divenuti cittadini Longobardi, e l'Italia di Liutprando trovavasi presso a poco nelle condizioni stesse quando Roma proibiva con le leggi Fusia Caninia ed Elia Senzia (4) di manomettersi una gran moltitudine di schiavi. E però dimostrossi (5) priva di fondamento l'opinione di chi ravvisa non so quali cittadini Romani, celati nel Prologo di

(1) M'appiglio per questa legge alla lezione del Georgish.
(2) Vol. I, 176.
(3) Vedi § XXVII.
(4) *Storia d'Italia*, I, 409, 416.
(5) Vedi § LXXII.

Rotari sotto il nome di *poveri* e di *deboli;* come se di costoro non vi fosse stata grande abbondanza fra gli uomini di sangue Longobardo.

§ CXXXV. Anno 726.

Carceri pe' ladri Longobardi.

Se vera fosse l'opinione di non esservi altri *poveri* e *deboli* se non di sangue Romano, Romani al certo e non Longobardi sarebbero stati que' ladri, pe' quali comandò Liutprando (1) che il *Giudice* in ciascuna città scavar facesse un carcere sotterraneo, da tenerveli dentro per due o per tre anni. E quando un ladro, uscitone finalmente, commettesse altri furti, fosse decalvato e marchiato nel volto ed in fronte. Quì può agevolmente notarsi che le pene pecuniarie cominciavansi a riputare inefficaci senza le corporali: e quì la legge dell'antica Roma risponde bene all'altra della primitiva Germania, che pe' vili delitti multava i rei nelle persone (2); ma forse i ladri non erano frequentissimi di là dal Danubio, salvo a' più valorosi di ladroneggiar solamente nelle guerre.

§ CXXXVI. Anno 726.

Luoghi spettanti al pubblico nelle città Longobarde.

La menzione del carcere di ciascuna città mi conduce ad un argomento che parmi nuovo, e che spargerà luce sull'istoria de' Comuni Longobardi. Una legge pubblicata nell'801 da Carlomagno per l'Italia manca nella raccolta Longobarda, e giace inosservata in quella de' *Capitolari.* Vito Amerbachio, verso l'anno 1545, trovò il primo fra

(1) Lib. VI, *leg.* 26 *Liutprandi.*
(2) *Storia d'Italia,* I, p. 555.

questi una sì fatta legge ne' Codici della Badía di Tegersee in Baviera (1); e l'Heroldo allo stesso modo la rinvenne in que' di Fulda nel 1557 (2), ivi bisogna cercarla. Baluzio stesso duolsi d'averla dimenticata (3), nè seppe collocarla se non in fondo al suo Primo Volume; anzi, chi il crederebbe? dopo la tavola degli errori di stampa (4).

Vogliamo, dicea Carlomagno, *che siano curate ogni anno le piazze e le cloache delle nostre città d'Italia. Comandiamo in oltre che gli* Esattori *di ciascuna città prendano cura di ciò; e che i* Proccuratori *di esse ne ammoniscano in nome nostro pubblicamente le persone alle quali spetta.* Questi detti debbonsi congiungere con gli altri del suo figliuolo Pipino, che nelle leggi Longobarde attesta, *essere stata consuetudine antica del regno d'Italia il ristorare le Chiese, il fare i ponti ed il curar le vie.* Commette perciò a chi avea questi carichi di porvi attenzione (5): poscia ripete gli stessi comandi, e ricorda eziandio i lavori ne' porti *secondo la consuetudine* (6), della quale parlò parimente Lotario suo nipote risguardo agli Ecclesiastici ed al *resto del popolo* (7).

§ CXXXVII. Anno 726.

Allargamenti del Comune Longobardo.

Con ogni sicurezza si può quindi ritrarre, che in tempo di Liutprando non la sola cura delle carceri, ma eziandio de' porti, de' ponti e delle strade si deputasse ad uomini Germanici che amministravano il Comune Longobardo. E Carlomagno c'insegna che ve ne avea di due sorte; gli

(1) Amerbachii, *Praecipuae Constitutiones Caroli Magni.* Ingolstadt, 1545.
(2) Heroldi, *Origin.* etc. *Germanic.* pag. 328.
(3) *Praefat. ad Capitul.* § L.
(4) *Capit.* I, p. 1448, ultima del Primo Volume.
(5) *Leg.* 5 *Pipini.*
(6) *Leg.* 20 *Pipini.*
(7) *Leg.* 41 *Lotharii.*

Esattori, cioè, di ciascuna città, sopra i quali stavano i *Proccuratori*. Quì poco manca per avere i Decurioni dell'antico Imperio e le *Curie:* nè certamente rileva che si chiamassero *Proccuratori* e non *Curiali*. Ma importa sapere quanto il Comune Longobardo si fosse allargato in ciascuna città del regno; e che tal Comune avesse le sue rendite, maneggiate dagli *Esattori*. Se dunque in avvenire si trovasse in alcuna carta d'Italia il nome di *Curia*, bisognerebbe prima vedere se tal *Curia* componeasi di Romani o non piuttosto di Longobardi: e noi troppo corrivi saremmo a ravvisare in Piacenza, per l'atto dell'*Esceptore* Vitale, un popolo ed una cittadinanza di Romani là dove non erano se non i Longobardi soli, che avrebbero potuto latinamente chiamarsi *Decurioni* o *Difensori* o *Principali*, come faceano per molti altri offici, senza per questo credersi Romani (1).

§ CXXXVIII. Anno 726.

Possessioni del Pubblico *presso i Longobardi*.

I Comuni possedevano le loro terre, sì come or ora dirò: ma il nome di *pubbliche terre*, il quale ricorre sovente nelle leggi di Liutprando, appartiene alle regie, non a quelle del Comune Longobardo. Il Re nel 726 fermò la prescrizione di quarant'anni a favor di tutti coloro i quali avessero una possessione dal *Pubblico* (2), soggiungendo che per le possessioni di tutti gli altri Longobardi valer dovesse la prescrizione di trent'anni. Le concessioni del *Pubblico* andavano dunque soggette ad una maggior severità che non gli acquisti delle altre terre fra privati Longobardi. Avendo il Re dichiarato che rimanesse pur quieto e scevro d'ogni timore chiunque posseduto avesse tali fondi per quarant'anni, l'uso di simili concessioni del *Pubblico* era principiato circa l'anno 686 per lo meno, sotto Ber-

(1) Vedi § CLXXVII.
(2) Lib. VI, *leg.* 24 *Liutprandi*.

tarido e Cuniberto, dopo la conquista della Liguria. Ma provvide Liutprando che cominciasse dopo il 726 a correre una più lunga prescrizione d'anni sessanta; e che se in tale spazio di tempo il *Giudice* o l'*Attore* del Re movessero qualche lite ad alcun possessore, potesse costui giurare sugli Evangelj, e dire il nome del Principe che gli avea dato il fondo (1).

Il *Pubblico*, di cui parlava Liutprando, non era se non il privato patrimonio del Re, quale in principio lo aveano costituito i Duchi ad Autari, dandogli la metà de' loro averi, e quale di poi lo aveano accresciuto i seguenti Re con le successive loro conquiste in Italia, e massimamente di Rotari nella Liguria. Il Medico Gundualdo acquistò per conseguenza (2) in Pistoia una casa libera da qualunque dritto del patrimonio di Liutprando, e non della città di Pistoia: ma coll'andare del tempo la parola *Pubblico*, sì come avviene, acquistò altri significati, e fra essi eziandio quello d'additare il Comune Longobardo (3).

§ CXXXIX. Anno 727.

Aumento de' liberi Livellarj.

Oltre le terre che il *Pubblico* solea donare agli *Arimanni*, agli *Esercitali* e ad altri cittadini Longobardi, v'eran di quelle che lo stesso *Pubblico* dava in livello ai *liberi* uomini, detti *Livellarj* (4). Ed ora da una legge, che Liutprando promulgò nel 727 (5) (a questa congiungerò un'altra del 733 [6]), s'apprende la vera condizione di costoro a' quali vietavasi di comperar nulla per sè; ma, ove pur

(1) *Quod ipsas res per Principem*, qualem ausus fuerit nominare, *data fuisset*. — *Leg.* 24, lib. VI *Liutprandi*.

(2) Vedi § CXIX.

(3) Vedi § CCX.

(4) Vedi § LXIX.

(5) *Leg.* 38, lib. VI *Liutprandi*.

(6) Eodem libro, *Leg.* 80.

comperassero, rimaneva la cosa in beneficio del fondo, restituendosi loro il prezzo. Le mogli parimente de' *liberi Livellarj* non poteano comperar nulla, se non facendo giurare da' *Sagramentali*, che proprio e non del marito fosse il denaro sborsato. Il padrone del fondo era tenuto a metter le mani addosso al *libero Livellario*, se costui commettesse qualche omicidio, ed a consegnarlo in balía della famiglia dell'ucciso, non che a rispondere in varie maniere per l'omicida.

Chiamavansi dunque *liberi uomini*, ed erano i *Livellarj* dopo l'età d'Agilulfo e di Teodolinda; ma nè i costumi, nè le leggi riconoscevano in essi una piena ed intera libertà civile (1). Quella, onde si vantavano, risguardava più i loro natali che la presente loro condizione. La crapola, il gioco ed il lusso aveano ridotto in ogni tempo i Longobardi a passare in quello stato, non che le multe de' loro delitti: ma ora che Liutprando spogliava di tutte le sostanze i colpevoli d'ogni omicidio volontario, ben si vede quanto in un popolo violento ed armato fosse divenuto assai più frequente il bisogno di darsi a coltivare od a far coltivare le altrui terre. L'ordine de' *liberi Livellarj* s'accresceva in oltre di *Guargangi* Romani, schiavi non già, nè Coloni od *inquilini*, ma di basso stato i quali venivano di Roma o di Ravenna per coltivar le terre del regno Longobardo. Tali anche a' dì nostri si veggono i contadini d'Abruzzo passar nella Campagna di Roma e nelle Maremme d'Italia, fermandovi sovente la stanza e prendendovi moglie.

§ CXL. Anno 727.

Principio di sconvolgimenti nell'Italia.

Così stavano le cose del regno Longobardo, allorchè le crudeli e stolte persecuzioni di Leone Isaurico, Imperator d'Oriente, contro gli adoratori delle sacre immagini e con-

(1) Vedi § CLXXXI.

tro il Pontefice Gregorio II turbarono al tutto la quiete dell'Italia Romana. Il racconto di tali fatti non appartiene a questo *Discorso*, e non è facile assegnare i veri tempi agli eventi della prima persecuzione mossa dagl'Iconoclasti. Solo può darsi per certo, che que' moti già erano cominciati sul cadere dell'anno 726 o verso i principj del 727. Liutprando ben vide quali opportunità sorgerebbero ad ingrandire il suo regno da' codardi furori dell'Isaurico, dall'odio de' Romani contro i Greci di Bisanzio e dalla giustizia della causa di chi seguitando il Pontefice volea mantener libere le credenze de' Maggiori sul culto delle immagini. Perciò il Re, pigliando a proteggere con le armi la causa dell'equità e della libertà di coscienza, si sospinse nell'Esarcato e s'impadronì di Ravenna, ove lasciò Ildebrando suo nipote con Peredeo, Duca di Vicenza: recò indi Bologna e l'intero Esarcato nelle sue mani.

Gregorio II sperando vanamente di ricondurre alla ragione l'Isaurico, gli scrivea: *Ecco dove riescono le vostre intolleranze: i Longobardi*, i Sarmati *ed altri popoli settentrionali corrono l'Esarcato; già cadde Ravenna; e Roma, che voi non potete difendere, non è sicura* (1). Ma il Greco lasciava dire senza ritrarsi dal suo proposito; Liutprando intanto incamminavasi alla volta di Roma, e giuntovi pose le tende nel Campo di Nerone, là dove ora sorge la Sagrestia di San Pietro. D'ivi le sue schiere innoltraronsi a devastar la Campania. L'autor della vita di Gregorio III presso Anastasio Bibliotecario racconta, sebbene fuor del suo luogo, che a molti de' nobili Romani Liutprando recise i capelli e mutò il vestito alla foggia Longobarda: ciò che in verità non è indizio di rispetto verso la cittadinanza e la legge Romana. Ma ben presto cessò la guerra: e Liutprando, vinto dalle ammonizioni del Pontefice, depose le ire, spogliandosi del suo regal manto, e prostrandosi per riverenza davanti al corpo del Principe degli Apostoli (2).

(1) *Conciliorum* Labbé-Coleti, VIII, 663.

(2) *Hujus temporibus concussa est provincia Romanorum ditioni subjecta a nefandis Langobardis, seu et Rege eorum Liutprando; ve-*

§ CXLI. Anni 727-730.

Introduzione del dritto Romano presso i Longobardi. — Legge sugli Scribi.

Queste cose avvennero in due o tre anni, dal 726 fin verso il 730 o 731. In quel mezzo, nelle Calende di Marzo del 727, il Re pubblicò una legge (1), con cui toglieva l'odiosa differenza posta da Rotari (2) tra le colpe della *serva Romana* e della *Gentile*, multando l'una e l'altra serva con l'ugual pena di quaranta soldi, pagabili al padrone (3). Assai più famosa riuscì l'altra legge dello stesso giorno 1 Marzo 727, detta *degli Scribi* (4), nella quale non si è voluto fin qui ravvisare se non una semplice ordinanza civile intorno a' Notari; ma più alto e nobile assai fu l'intendimento di questa politica legge.

Ho detto quanta parte di dritto Romano fosse per opera di Liutprando passata prima del 727 nell' Editto Longobardo: ma un'altra parte del dritto Romano, considerato come scienza o disciplina, vagava incerta, se m'è lecito usar questa parola, per gl'intelletti de' Longobardi ne' bisogni sempre crescenti della lor vita civile, in mezzo ai quali manifestavansi tuttodì la scarsezza e povertà dell'Editto, non che la sua impotenza in risolvere gran numero di quistioni, e massimamente quelle intorno alle fondazioni o dotazioni delle Chiese; come altresì a' padronati, agli usofrutti, all'enfiteusi, ed in generale al commercio ed all'agricoltura. Ciò che non di rado faceano la Dieta Longo-

niensque Romam in Campo Neronis tentoria tetendit. Depraedatâque Campaniâ, multos nobiles de Romanis *more Langobardorum tutundit atque vestivit.* — Così leggesi nelle *Giunte* del *Codice Ambrosiano* di Anastasio Bibliotecario in Gregorio III, presso Muratori, *Sc. Rer. Ital.* III, 160.

(1) *Leg.* 41, lib. VI *Liutprandi.*

(2) *Leg.* 194 *Roth.*

(3) Vedi § LXXXI.

(4) *Leg.* 37, lib. VI *Liutprandi.*

barda ed il Re nel ricevere fra le lor leggi alcune disposizioni del dritto Romano, faceano più sovente i privati Longobardi, mercè i loro atti fra' vivi e quelli d'ultima volontà; essendosi già visto in qual modo Giovanni Buono avesse disposto delle sue sostanze in prò della Chiesa di Milano (1) innanzi che le leggi di Liutprando permettessero l'uso di testamenti simili al suo. Da un altro lato, la severità di Liutprando contro gli omicidi apriva le vie a togliere quando che fosse stato la maggiore delle difformità tra Longobardi e Romani; la differenza, cioè delle pene corporali per gli omicidj, e delle pecuniarie del *guidrigildo*.

Nuovi e più vasti concetti or volgeva in mente Liutprando. Non alla maniera di Clefo, de' Duchi e di Rotari si proponeva egli di conquistar l'Esarcato e le rimanenti provincie dell'Italia Romana, ma sì a quella di Teodorico degli Amali, disegnando stabilir la dominazione Longobarda più col senno e con la prudenza che con le armi. Scorgendo perciò quanto importasse al regno che le leggi venissero di mano in mano a riavvicinar gli abitanti della divisa Italia, pose il partito e lo vinse nella Dieta di dare stabili norme a' già prevaluti usi, pe' quali ciascun Longobardo chiamava nelle varie occorrenze in sussidio il dritto Romano. E due furono le regole principalissime fermate nella Dieta; l'una che si dovesse rafforzare l'autorità delle leggi successorie, vietando a' cittadini Longobardi variarle a lor posta; l'altra che, in grazia de' nuovi costumi, si concedesse la facoltà legale a' privati Longobardi ed a tutti gli abitanti del regno di ricorrere al dritto Romano per via di convenzioni reciproche, celebrate innanzi agli Scribi. Or s'ascoltino le parole della legge intorno a tale argomento, da me distinte in brevi paragrafi.

1.° PROVVEDEMMO (*prospeximus*) *intorno agli Scribi che qualunque di essi scriva una carta o secondo la legge de' Longobardi*, la più atta d'ogni altra e nota quasi a tutti,

(1) Vedi § CIII.

o secondo la legge de' Romani, egli non altrimenti scriva tal carta se non al modo prescritto da queste due leggi (1).

2.° *E però non iscrivano alcuna carta contro i dettati dell'una e dell'altra.*

3.° *Se gli Scribi* non sappiano, *domandino ad altri:* e se non potranno aver piena cognizione di esse leggi, *non s'impaccino a scrivere alcuna carta.*

4.° *E lo Scriba che presuma di fare altrimenti, paghi l'intero suo* guidrigildo (a chi possa ricever danno per l'ignoranza di lui), *purchè altro alle parti non piaccia di stabilire.*

5.° *Nel caso che ciascuno* (de' contraenti) *voglia* discendere dalla sua legge, *e far patti o convenzioni col consenso dell'altro, sia lecito: non potendosi riputar contrario alla legge quel che volontariamente fecero entrambe le parti.*

6.° *E però non si puniscano* (con la multa del *guidrigildo* intero) *gli Scribi che scrivano di tali carte.*

7.° *Ma se trattasi d'eredità, scrivano secondo la legge.*

Quì tutto è chiaro, se il mio volgarizzamento, sì come credo, è fedele; quì non si parla punto di cittadini o d'uomini Romani, ma solo del dritto Romano, sécondo il quale, per la legge del 727, fecesi a due Longobardi abilità di fermar patti, purchè ne facessero scrivere la carta dagli Scribi. Non avrebbero dunque potuto validamente, sebbene talvolta il facessero, pattuire secondo le leggi Romane

(1) 1.° *De Scribis hoc PROSPEXIMUS, ut qui chartam scripserit, sive ad legem Langobardorum,* quae aptissima et pene omnibus nota est, *sive ad legem Romanorum, non aliter faciant, nisi quomodo in illis legibus continetur.*

2.° *Nam contra Langobardorum legem, aut Romanorum non scribant.*

3.° *Quod si* nesciverint, *interrogent alios; et si non potuerint* ipsas leges plene scire, *non scribant ipsas chartas.*

4.° *Et qui aliter praesumpserit facere, componat* Widrigild suum; *excepto si aliquid inter conlibertos convenerit.*

5.° *Et si* unusquisque de lege sua descendere voluerit, *et pactiones atque conventiones inter se fecerint, et ambae partes consenserint, istud non reputetur contra legem, quod ambae partes volontarie faciunt.*

6.° *Et illi qui tales chartas scripserint, culpabiles non inveniantur esse.*

7.° *Nam quod ad hereditandum pertinet,* per legem *scribant.*

prima del 727, allorchè Liutprando stabilì un dritto affatto nuovo sì per l'indole sua propria, e sì per la formola del **PROVVEDEMMO.** La promulgazione della legge sugli Scribi liberò in parte i *Guargangi* Romani, così *Teodosiani* che *Giustinianei*, della obbligazione imposta da Rotari di chiedere un privilegio per seguire il dritto nativo d'essi *Guargangi*, avendo questi dopo il 727 ottenuto al pari d'ogni altro Longobardo di contrattar fra loro alla Romana con le carte dinanzi agli Scribi, eccetto negli affari di successione.

§ CXLII. Anno 727.

Osservazioni sul paragrafo 5.° *della legge sugli Scribi.*

L'essersi nel paragrafo quinto permesso che ciascuno di due o di più contraenti col consenso dell'altro *discendesse dalla sua legge* a suo senno, farebbe credere che non solo il Romano dritto, ma eziandio le *leggi personali* d'altri popoli fossero in vigore nel regno Longobardo, innanzi Carlomagno: ciò che ripugnerebbe a tutta la Storia ed a tutte le leggi dell'Editto, massimamente alla 390 di Rotari su' *Guargangi*. La difficoltà svanisce, rileggendo con attenzione le parole di Liutprando, e ponendo mente che l'articolo quinto ebbe vigore così nell'Italia Longobarda come nell' Esarcato. Due cose quindi voleansi: la prima che Longobardi e Longobardi potessero fra loro con carte innanzi agli Scribi e col consenso reciproco rinunziare ad una qualche disposizione o ad un qualche favore del dritto Longobardo, ciò che tuttodì avviene anche fra noi, e ciò che appo essi diceasi *discendere dalla propria legge*, ovvero *discostarsene*; l'altra che tal rinunzia valesse o potesse agevolmente valere anche fra' Romani ed i Longobardi nell'Esarcato di Ravenna, del quale il Re già era padrone o prossimo ad impadronirsi nelle Calende di Marzo 727. Ivi Liutprando, per le ragioni che dirò nella *Storia*, rispettò la cittadinanza e la legge Romana, che che operasse negl'impeti primi de' suoi assalti guerrieri, come avea fatto

intorno alle mura di Roma (1). Se in Ravenna un Liutprando avesse tolto la cittadinanza e la legge Romana, queste dunque si sarebbero negli altri luoghi d'Italia mantenute da Clefo, da' Duchi e da Rotari?

§ CXLIII. Anno 727.

E sul paragrafo 7.°

Perciò il dritto successório, di cui si tocca nel paragrafo settimo della legge sugli Scribi, era per eccellenza il dritto Longobardo, cioè il solo veramente lodato da Liutprando, ed il solo di cui egli affermava essersi prima del 727 avuto cognizione *quasi da tutti*. Longobardo nel regno d'Italia fino alla caduta di esso fu sempre l'ordine successorio, anche pe' dritti d'aspettative del Re su' retaggi di là dal settimo grado: e quando Carlomagno v'introdusse un nuovo popolo di Romani, fu mestieri ch'egli concedesse loro per la prima volta di succedere secondo il dritto Romano (2). Ma ripeto, che la legge degli Scribi fu dettata coll'accorgimento di darle forza eziandio nell'Esarcato ed in tutte le altre regioni di cui Liutprando sperava far la conquista nell'Italia Romana. Ecco perchè il Re si contenne in termini opportunissimi pel solo regno Longobardo nel favellar d'una legge sola successoria e non di due; ma que' termini si poteano facilmente allargare ad altri paesi ed anche alla legge Romana, secondo la maggiore o minor fortuna delle armi Longobarde.

(1) Vedi § CXL.
(2) Vedi § CCXIX.

§ CXLIV. Anno 727.

Effetti della legge sugli Scribi nell'Esarcato di Ravenna.

Quando l'intero Esarcato di Ravenna cadde in potestà di Liutprando, la legge sugli Scribi ebbe una doppia e diversa dominazione; sul solo popolo, cioè, de' Longobardi nell'antico regno Longobardo, e su' popoli Romani e Longobardi nelle provincie di nuovo acquisto. In Ravenna dopo il 727 si succedette così alla Romana che alla Longobarda, e si fecero patti e convenzioni fra Romani e Longobardi con carte dinanzi agli Scribi, nelle quali potè occorrere a ciascuno de' contraenti delle due nazioni di *scendere o di scostarsi dalla sua legge.*

Gran danno che il tempo ci abbia rapito le altre ordinanze le quali accompagnarono in Ravenna la pubblicazione della legge sugli Scribi, e che s' ignorino al tutto le condizioni con cui Liutprando venne concedendo a' nuovi suoi sudditi Romani la propria loro cittadinanza. Un gran tratto di luce apparisce nondimeno, scorgendosi che gli Scribi, fossero Longobardi o Ravennati, tassavansi col *guidrigildo* in virtù dell'articolo quarto; ma rimane incerto se tal *guidrigildo* fosse uguale pe' due popoli, e se perciò avvenisse interamente una incorporazione cittadinesca de' Ravennati ne' Longobardi (1). Ed or dee conoscersi l' immenso errore che turbò la Storia d'Italia, nato dalla prava intelligenza della legge sugli Scribi, quasi avesse ivi Liutprando favellato della progenie de' Romani vinti da Clefo, da' Duchi e da Rotari, nella quale comprendeansi gli *Aggravati* del primo anno d'Autari: progenie divisa in altra età fra ciascun privato Longobardo ed innominata nell'Editto dello stesso Rotari, essendo gli Ecclesiastici divenuti cittadini Longobardi, ed i laici *Aldii* o servi Germanici. Ma breve fu la signoria di Liutprando in Ravenna; nè altro nell'Esarcato egli ritenne se non Bologna, Imola ed il castello di

(1) Vedi § XXII.

Brento (1). La legge degli Scribi si restrinse adunque a' Romani di questi tre luoghi, nell'atto ch'ella serbava la sua forza in tutto il regno Longobardo, ed otteneva d'essere stabilmente collocata nell' Editto di quel popolo.

§ CXLV. Anno 727.

Ultime considerazioni sulla legge degli Scribi.

In tal guisa i Longobardi s'arricchirono de' beneficj d'un dritto straniero, più ampio e scientifico del proprio, ma facendo salva con l'autorità che dava il Re al dritto Romano la preminenza dell'Editto e la sua natura *territoriale*, non che la dignità del regno e lo splendore della Corona di ferro. I porti Longobardi sui fiumi e sul mare già per volontà di esso empievansi de' trafficanti di Roma, di Napoli e d'Amalfi: già le provincie Longobarde aprivano il passo a tutte le nazioni Cattoliche d'Europa, sollecite di venerare in Roma i corpi degli Apostoli: e tanta copia or si vedeva di *Romei*, e tante *Scuole* pe' Longobardi e per tutti gli stranieri si dischiudevano in Roma, che il moto nascente dallo stimolo della religione e degli studj, tuttochè infelici, superavano (avute le debite ragioni ai tempi, a' luoghi ed a' modi) l'affacendarci nostro d'oggidì sulle nostre vie. Da un altro lato, se la legge degli Scribi faceva onore al dritto Romano, ben presto il dritto Longobardo avrebbe dovuto insinuarsi e s'insinuò nell'Italia Romana.

Quando l'antica Roma s'avvide non aver leggi per regolare alcuni usi del mare, prese ad un tratto la legge Rodia, e dièlle autorità Romana; il che non toglie che già prima in Roma non avesse qualcuno governato i suoi marittimi affari coll'esperienza, e secondo i dettami de' Rodj. Così fece Liutprando. L'ingegno di Roma Pagana, or

(1) Savioli, *Annali Bolognesi*, tom. I, part. I, pag. 67, 68, 71, 76, 77, 80.

temprato dalla religione Cattolica, non ostante la declinazione delle lettere, splendea nel settimo secolo d'una luce novella che rischiarava i Barbari: la legge del 727 addita i cominciamenti del trionfo che l'ingegno, grazie ad un pronipote di Teodolinda, prese a conseguir sulla forza e sulla spada barbarica; poscia, ma ciò avvenne assai dopo Liutprando e dopo nuove tenebre sparse nell'Occidente, i Barbari d'Europa, si per le leggi e si per le arti e per le lettere, si trasformarono tutti senza saperlo e senza volerlo in Romani.

§ CXLVI. Anni 728-729.

Altre leggi d'indole Romana fra' Longobardi.

Non è mio intendimento, nè io debbo dir tutto in questa scrittura, d'esporre le leggi che Liutprando pubblicò dal 728 al 730, bastandomi sol di notare che molte di queste furono per necessità comuni a' Longobardi ed a' *Guargangi* Romani e di qualunque sorta; non che a' Romani veri, novelli sudditi de' Longobardi nell'Esarcato; comuni, cioè, a tutti gli abitanti del regno, come fu senza dubbio il divieto alle donne di farsi Monache se non sotto certe condizioni (1), e la maniera in cui a tali Monache doveano succedere gli eredi legittimi ed il proprio Monastero di loro (2). L'ardore col quale da' Longobardi a que' giorni fondavansi Ospedali e Monasteri d'uomini e di donne durava; e ne abbiamo esempio cospicuo nell'Ospedale di San Colombano, che Sigemundo, Arciprete di Lucca, insieme con tre *Gasindj* del Re Liutprando, Teuperto, Rauperto e Godeperto, edificar fece vicino alle mura di questa città (3).

In altre due leggi (4) Liutprando attribuisce al padre la facoltà d'avvantaggiar alcuno de' figliuoli, e di lasciare a'

(1) *Leg.* 46, lib. VI *Liutprandi.*

(2) *Leg.* 47, lib. VI *Liutprandi.*

(3) Murator. *An. M. Ævi*, I, 129, per metà; e per intero in Bertini, I, 70 *Append.*

(4) *Leg.* 48 e 60, lib. VI *Liutprandi.*

più obbedienti una maggior porzione che non agli altri. Ciò ricorda le famose *Novelle* di Giustiniano.

Un'altra legge (1) del Re contiene un principio di giustizia naturale, raccomandato dal dritto Romano; che non valgano, cioè, il lungo possesso e la prescrizione, se alcuno presenti un titolo falso del suo possedere.

§ CXLVII. Anno 729.

Liutprando riprova i duelli giudiziarj.

Ma una delle più note leggi di Liutprando (2) ci addita quanto il suo intelletto antiponesse i principj del dritto Romano alle massime fondamentali de' Longobardi; e come avrebbe dato egli, se la vita gli fosse stata più lunga, un incivilimento Romano a' suoi popoli. Di ciò per fermo gli apposero nota coloro, i quali nelle mutazioni successive del Germanico dritto e nelle conquiste sempre crescenti del Romano fra' Longobardi scorgeano l'infiacchire od il corrompersi della patria natura. Liutprando apertamente in questa sua legge riprovò l'uso delle pugne giudiziarie, chiamandolo *empio*, ma protestandosi di non poterlo vietare per la consuetudine delle sue genti Longobarde. Agl'iniqui giudizj de' combattimenti egli avrebbe voluto sostituir le pruove legali; ma i tempi non erano ancora venuti, e lunga stagione dovea trascorrere innanzi che il dritto Canonico ponesse freno al cieco e forsennato combattere dei litiganti. Quando poi vennero i tempi, s'udì uno scrittore tra' Franchi vituperare acerbamente gli usi delle pruove raccolte da' testimonj, e rimpiangere i duelli giudiziarj, la cessazione de' quali sembrògli una codardía, sì ch'egli dicea, non doversi dare altro nome alla sua Francia diletta se non di *terra de' vili* (3).

(1) Lib. VI, *leg.* 62 *Liutprandi.*
(2) Eod. libro, *leg.* 66.
(3) Vedi § CCXL.

§ CXLVIII. Anni 729-730.

Legge su' matrimonj fra' Romani e le Longobarde.

Eccomi pervenuto a dover parlare d'una legge non meno rilevante di quella sugli Scribi, nè meno feconda d'inganni storici; della legge, cioè, su' matrimonj d'un *uomo Romano* con una Longobarda. Ecco la prima volta che nel corpo dell'Editto di questa nazione s'ascolta il nome di cittadino Romano, cento sessant'anni dopo l'arrivo d'Alboino in Italia; essendosi già veduto che la legge degli Scribi non parla d'*uomini Romani*. Ed egli è certamente gran maraviglia come in un cittadino Romano del tempo di Liutprando non siasi ravvisato che un discendente de' Romani, a' quali Clefo, i Duchi e Rotari furono sì crudeli. Ne' Manoscritti Fuldensi dell'Heroldo mal si discerne se Liutprando pubblicò tal legge nel decimosettimo o nel decimonono anno del suo regno; se, cioè, nel 728 o nel 730. Il Codice di Vercelli, onde il Conte Sclopis mi favorì gentilmente le varie lezioni, la pone sotto il decimottavo, ovvero nel 729.

Qualunque sia la vera di queste date, Liutprando allora possedea l'Esarcato di Ravenna; e, se pur l'avesse perduto, egli vi conservò la signoria di Bologna, d'Imola e del castello di Brento. Ecco dunque i cittadini Romani de' quali egli parlò; ecco i Romani del 728 e del 730, divenuti sudditi Longobardi, che toglievano in moglie la Longobarda, nè v'è bisogno di cercar tali cittadini Romani del Regno Longobardo nella stirpe de' primi vinti ed in quella degli *Aggravati* d'Autari. Non però di meno io credo, che più vasta fosse stata la generazione de' cittadini Romani contemplati nella legge del 729: e parmi che sotto un tal nome si debbano altresì comprendere i non sudditi del regno Longobardo, come i *Teodosiani* delle Gallie, di Susa e d'Aosta e come i *Giustinianei* di Roma, di Napoli, d'Amalfi e di Venezia. Molti di questi venivano, in tempo di pace, sposando la donna Longobarda, e la conduceano a casa fuori del regno di Liutprando; massimamente que' di Co-

macchio, che faceano il traffico ne' porti sul Po. Nella lunga e tortuosa linea che dalle foci di queste fiume insino alle altre del Tevere andava segregando l'Italia Romana dalla Longobarda, seguivano simili matrimonj su' confini dell'uno e dell'altro Stato; e, prima della conquista dell'Esarcato, un Romano di Bologna non rimaneasi d'impalmare una Longobarda natía della vicina Modena, ov'egli fin qui era un forestiero, ma ora, dopo Liutprando, un cittadino.

Il dubbio nacque, nel caso che uno di tali Romani, o nuovi sudditi o non punto sudditi de' Longobardi, fosse morto dopo aver comperato il *Mundio* della moglie Longobarda; se la sua vedova, cioè, dovesse chieder licenza, per rimaritarsi, agli eredi del Romano, e se gli eredi potessero negarla. Niun dritto, rispose Liutprando (1), compete a costoro, giacchè l'acquisto del *Mundio* fece diventare al tutto Romana la Longobarda. S'ella dunque si rimaritasse con un Longobardo (non sorgendo alcun dubbio se il secondo sposo fosse un altro Romano), il Re vietò agli eredi del primo marito di proporre alcuna domanda giudiziaria sulla riscossione de' quaranta soldi, metà per la *faida* e metà per l'*anagrip*, onde favellai (2). Ma nulla disse Liutprando, ed io non prenderò il carico di supplire al suo silenzio, intorno a ciò che si farebbe se il Romano defunto non avesse comperato il *Mundio* di sua moglie Longobarda. Gli eredi perciò d'un Romano *Giustinianeo* di Bologna non potevano molestare il novello sposo Longobardo pel pagamento de' quaranta soldi: nè potevano quelli d'un *Teodosiano* delle Gallie, a' quali non si negava, mercè i pubblici accordi, di posseder fondi ed *Aldii*, come il Pa-

(1) *Si* Romanus homo *mulierem Langobardorum tulerit, et* Mundium *ex eâ fecerit, et post ejus decessum ad alium maritum ambulaverit, sine voluntate heredum prioris mariti,* faida *et* anagrip *non requiratur. Quia postquam marito Romano se copulaverit, et ipse ex eâ* Mundium *fecerit, Romana effecta est; et filii, qui de eo matrimonio nascuntur, secundum legem patris Romani sunt, et lege patris vivunt; et ideo* faida *et* anagrip *minime componere debet qui eam postea tulit, sicuti nec de aliâ Romanâ.* — *Leg.* 74, lib. VI *Liutprandi.*

(2) Vedi § LXXXVI.

trizio Abbone faceva, e d'aver legale ricorso ne' giudizj del regno Longobardo. E qui ancor si noti la natura *territoriale* dell' Editto di Rotari nella necessità che stringeva un Romano a comperare il *Mundio* della moglie Longobarda, fosse ancor egli un Romano del regno de' Franchi: tanto è lontano dal vero che Liutprando nel 729 parlasse di cittadini discendenti dal popolo altra volta conquistato, il quale avea perduto la denominazione di Romano, e non mai più riacquistolla dappoi nè pel volger de' tempi, nè pel variare de' casi o delle potestà.

§ CXLIX. Anni 729-730?

Donazione a Gregorio, Greco o Romano, e buffone del Re Liutprando.

La legge degli Scribi avea tolto di mezzo molte difficoltà che avrebbero impedito il Re ne' suoi disegni d'una conquista non brutale delle provincie Romane; l'altra su' matrimonj del Romano e della Longobarda sarebbe stata un vincolo non meno efficace per unire il nuovo all'antico suo popolo. Ma ignoti affatto, come già ho detto, sono gli ordinamenti dati da Liutprando per ottener questo fine dopo la conquista dell' Esarcato; e s'egli, avendovi lasciata sussistere la nazione Romana, vi avesse diviso od avuto il tempo a divider le terre nel modo tenuto da Odoacre o da Teodorico.

Un gran vaso con iscrizione scolpitavi, sussiste ancora, nobile monumento della sua signoría in Bologna (1). Più notabile può credersi un atto, dal quale (2) apprendiamo che nella Corte di Liutprando eravi un Greco, o piuttosto un Romano, chiamato Gregorio, il quale vi faceva il mestiere di giullare o di buffone. Se il Re a questo *Guargango* avesse dato privilegio di vivere alla Romana, l'esempio d'un

(1) Savioli, *Annali Bolognesi*, I, 75.
(2) Vedi § CCVII.

giullare non sarebbe da ricordarsi: ma le terre di Caldario, di Cesaretico e di Casanovola, che Gregorio conseguì dal Re in enfiteusi così per sè come pe' suoi figliuoli nel distretto Bolognese, dimostrano che nè breve nè incerto fu il dominio de' Longobardi sul territorio di Bologna. Le terre concedute a Gregorio sembrano aver appartenuto al patrimonio degl' Imperatori Greci, perchè un diploma del 798 di Carlomagno, donde si hanno tali notizie, afferma (1), essere i medesimi fondi passati nel dominio legittimo di lui, che donolli alla Badía di Nonantola nel Modenese.

§ CL. Anno 734.

Legge su' figliuoli de' Chierci.

Non mi rimane se non a toccare d'una delle ultime leggi di Liutprando, la quale ha per iscopo i figliuoli de' Chierci maritati. Comprendo, che dalla legge degli Scribi, ove si parla della *legge Romana*, e dall'altra su' matrimonj, la quale favella dell' *uomo Romano*, si fosse potuto, benchè malamente, ritrarre la credenza d'esservi stata una Romana cittadinanza nel regno Longobardo: ma non intendo come ciò avesse potuto dedursi anche dalle seguenti parole di Liutprando .....

Se un Longobardo avente figliuoli da sua moglie si voglia far Chierco, tali figliuoli nati prima del suo Chiericato vivano con la stessa legge con cui viveva il padre quando li generò (2).

Si è già veduto in Lucca Orso, avente due figliuole, divenir Clerico (3). Egli era cittadino Longobardo nel 722;

(1) Tiraboschi, *Storia di Nonantola*, II, 31.

(2) *Si* Langobardus, *uxorem habens, filios aut filias procreaverit, et postea inspiratione Dei... Clericus effectus fuerit, tunc filii aut filiae, qui ante ejus conversionem nati fuerint, ipsâ lege vivant quâ lege ille* (Langobardus) *vivebat quando eos genuit, et caussam suam per legem ipsam finire debebat. — Leg.* 100, lib. VI *Liutprandi.*

(3) Vedi § CXXVIII.

ma nel 715 i due preti Semeris e Matuchis nella causa fra Siena ed Arezzo diceano d'essere stati servi (1); poi d'essersi fatti Chierci col consenso de' padroni. Or se Matuchis e Semeris avessero avuto prole, antica disputa fin da' tempi degl'imperatori Cristiani sarebbe stata, se questi figliuoli acquistassero o no la libertà in grazia del Sacerdozio conferito a' genitori. Ed anche più ampia era la disputa; quella, cioè, di sapere in generale se i privilegi conceduti alla persona del Chierco potessero trasfondersi ne' suoi figliuoli: disputa che non di rado fu disciolta favorevolmente ad essi da Teodosio, il quale gli esentò, per cagion d'esempio, da' pesi delle *parangarie;* non che del censo pubblico (2). Giustiniano confermò questi e maggiori privilegi (3) con leggi, che ora ne' tempi di Liutprando aveano ricevuto in Roma non piccolo incremento.

Liutprando adunque con ammirabile brevità e con una sola parola seppe troncar sì fatte quistioni, dicendo che lo stato de' figliuoli non si dovesse cangiare per la dignità chiericale del padre *Longobardo,* e dover essi vivere come dianzi viveano. Piacque nondimeno ad un uomo giustamente celebrato da tutti credere (4), che Liutprando avesse così disposto perchè, dovendo i Chierci passare al dritto Romano, i figliuoli si rimanessero nel Longobardo. Ma dov'è che il Re avesse ciò detto? Dov'è la regola che obbligava i Longobardi a lasciar la loro legge nativa per vivere secondo la Romana? Bastano gli esempj del contrario fin qui recati; altri ne addurrò in appresso, compiendo un officio, il quale non dovrebbe punto essere il mio, di mostrar direttamente vera la presunzione che i Clerici vivessero a legge del paese, cioè alla Longobarda, eccetto nelle materie toccanti l'ordine Sacerdotale.

(1) Vedi CXVII.
(2) *Leg.* 10, 14 *Cod. Theod.*: De Episcopis.
(3) *Leg.* 2 *Cod. Iust.*: De Episcopis.
(4) Muratori, *ad dictam legem* 100, libri VI *Liutprandi,* et passim.

§ CLI. Anno 737.

Gli Ottimati Longobardi entrano in gran copia nell'ordine clericale.

Inefficace col volger del tempo riuscì la legge di Liutprando. Lotario Imperatore, verso la metà del nono secolo (1), ed Ottone II nel 983 doverono rinnovarla in parte, ordinando che i figliuoli de' Clerici non potessero ad alcun modo, per la dignità de' padri, aver l'officio di Notari, di *Sculdascii*, di Conti e di Giudici (2). La gran copia d'Ottimati Longobardi, che nel tempo di Liutprando s'ascrissero al novero degli Ecclesiastici, basterebbe del rimanente a mostrare per sè sola quanto sia falso che allora i Chierici Longobardi avessero a farsi Romani. Teodoro II, Arcivescovo di Milano, è creduto non senza buone ragioni fratello di Liutprando lui stesso (3): Aurona fu certamente sua sorella (4), fondatrice del Monastero di Porta Nuova in Milano, dove morì ed ebbe sepoltura: Pietro, Vescovo di Pavia, era consanguineo del Re (5): personaggi tutti di stirpe Bavarica, ma viventi a legge Longobarda.

Nell'anno 787 fu eletto Vescovo di Lucca *Gualprando*, nato da Gualperto Duca, e fratello di Petrifunso Conte: famiglia che possedea le più grandi ricchezze in Toscana (6). Non meno ricca era l'altra di Pertualdo, che fece il pellegrinaggio di Roma (7), e di sua moglie Sundrada, i quali generarono Peredeo, successor di Gualprando (8). Ed a persuadere i più schivi, basti per ora il Monacato di Ra-

(1) *Capit. Excerpta ex lege Langobardorum*, apud Balutium, II, 442, cap. XLVI.
(2) *Leg.* XIII *Othonis*.
(3) Oltrocchi, *Hist. Med. Ligus.*, pag. 667-668.
(4) Paul. Diacon., lib. VI, cap. 22.
(5) *Ibid.* lib. VI, cap. 58.
(6) Bertini, I, 331.
(7) Vedi § CXXIII.
(8) Bertini, I, 346.

chi, Re de' Longobardi. Or che costoro avessero dovuto lasciare la cittadinanza ed il *guidrigildo* Longobardo per vivere a legge Romana, il creda chi vuole; ma prima il dimostri coi fatti, e non già con l'autorità sola d'un gran nome, sia pur quello d'un Muratori.

§ CLII. Anno 737.

Esempio più antico delle adozioni civili fra' Longobardi.

La novella introduzione del dritto civile Romano, mercè la legge degli Scribi, allargò presso gli Ecclesiastici d'origine sì Longobarda e sì Romana la cognizione delle leggi di Roma, e forse l'amore. Tal cognizione si distese altresì fra' Longobardi laici; del che mi giova ricordare l'esempio d'un documento Lucchese, ma la pergamena è molto corrosa dal tempo; scritta nel 737 innanzi ad un Notaro, secondo la legge di Liutprando (1). Filimaro, figliuolo d'Autari, grato all'affetto mostratogli da Causolo, da Sicheperto e da Sigifrido, nati di Rotari, gli adotta per figliuoli, e dona loro i fondi ch'e' possedeva in Cerqueto, affermando essere stata provvida la *forense antichità* nel permettere che alcuno si scegliesse almeno i figliuoli a difendere l'orba vecchiezza, e promettendo tener sempre ferma la carta d'*affiliazione* (così egli chiamavala) in favore de' tre fratelli, sua prole adottiva.

Il consenso di costoro diè forza e virtù solenne all'atto; ed in tal modo l'adozione civile, della quale non si fa parola nell'Editto di Rotari e nelle Giunte di Grimoaldo e di Liutprando, cominciò ad essere in uso nel regno Longobardo. Non so quali danni potessero procedere o fossero proceduti al patrimonio del Re dal nuovo costume di rinnovare una famiglia; ma certamente simili adozioni erano per la legge di Rotari vietate ai *Guargangi*, e Filimaro doveva essere Longobardo del tutto allorchè invocava una

(1) Barsocchini, II, 14.

massima del dritto Romano a suo prò, ignota fin qui a' Longobardi, conformandosi alla recentissima legge degli Scribi.

§ CLIII. Anno 739.

Accrescimento del Terzo Stato. — *Rodberto,* Maestro Comacino.

Nel contemplar tanti e sì rapidi mutamenti delle leggi e de' costumi fra' Longobardi, mi piace soffermarmi alquanto ad osservare le qualità del *Terzo Stato* sotto Liutprando. Non dispregevoli notizie vi sono, che mostrano la cittadinanza Longobarda ed anche la ricchezza d'un *Maestro Comacino* di Toscanella, e d'un Orefice di Lucca nell'anno 739. Il primo si chiamava Rodberto, che vendè i mobili e gl' immobili posseduti da esso in Toscanella per trenta soldi d'oro ad Opportuno (1). L'altro avea nome Giusto, il quale alienò la sua vigna Casisa per sei soldi d'oro ad Orsa, Badessa di Santa Maria (2), cioè alla figliuola d'Orso Clerico (3) del 722. Liberi affatto ed *Amundj* dalla potestà d'ogni patrono erano Giusto e Rodberto; affrancati forse, ma che importa? ed esercenti l'arte loro in qualità di *liberi uomini* Longobardi, come si scorge dal pieno dominio che aveano sulle cose vendute. Per la ragione stessa non potevano esser *Guargangi*, se pur non violarono la legge 390 dell' Editto, inducendo in errore coloro a' quali vendettero senza niun permesso del Re.

Ciò che fa uopo ben ravvisare in Rodberto ed in Giusto è la differenza che nel 739 passava tra le usanze de' Longobardi e quelle de' Franchi; perciocchè la legge Salica riformata da Dagoberto poneva un Orefice nel numero de' servi (4). Lo stesso aveano fatto le antiche leggi de'

(1) *Carta Amiatina*, stampata dal Brunetti, I, 496.

(2) Murat. *An. M. Ævi*, I, 760. — E più ampiamente: Barsocchini, II, 16.

(3) Vedi § CXXVIII.

(4) Tit. XI, § VI.

Borgognoni, confermate di poi da' Re Franchi, col mettere in favor de' padroni la multa di cencinquanta e di cento soldi per l'uccisione d'un *Orefice eletto*, e d'un argentiere (1), non avendo i Borgognoni (l'ho più volte detto nell'*Istoria* [2]) conosciuto il *guidrigildo* vero per l'omicidio volontario d'un cittadino, e nè anche de' servi del Re nati Barbari, ovvero Borgognoni (3), sì che la morte d'ogni cittadino e d'uno di tali servi, fosse Orefice o no, si vendicava con la morte come in molti casi della legge Cornelia.

Più giusti e generosi furono i Longobardi sotto Liutprando, ammettendo i *Maestri Comacini* e gli Orefici, che che sia stato in principio, nella cittadinanza Longobarda. Dati all'esercizio di tali mestieri crederei scorgere gli uomini piuttosto di sangue Romano che di Longobardo; pur nulla v'ha negli atti dianzi accennati che senta di Romano; sebbene ciò non potrebbe far più maraviglia dopo la promulgazione della legge sugli Scribi. Del rimanente anche i Longobardi venivansi ammaestrando nelle arti e ne' mestieri. Al che dovè non poco giovare la protezione del Re, il quale tenne in pregio gli uomini d'ingegno, quantunque ignorasse le lettere. Il Medico Gundoaldo (4) fu suo favorito; e l'intercessione di lui, dice lo stesso Liutprando in un suo diploma del 742 (5), ottenne a Piccone, altro fedele del Re, doni di non infimo valore in Sabina. Crispinulo, Negoziante, comperò nello stesso anno 742 (6) una vigna ed un servo in Pescia per trentacinque soldi d'oro da Mauro, uomo *Traspadano*, abitante di Pistoia (7).

(1) *Lex Burgundionum*, tit. X, XXI.
(2) *Storia d'Italia*, I, 667, 732, 1005.
(3) *Lex Burgundionum*, tit. II, § 1.
(4) Vedi § CXIX.
(5) Fatteschi, *Mem. de' Duchi di Spoleto*, pag. 260: ex n. 175 *Reg. Farf.* Camerino, 1801, in-4.
(6) Barsocchini, II, 20.
(7) Vedi § CLXXX.

§ CLIV. Anno 742.

Le Professioni di legge. — *Manigunda.*

Dappoichè i Vescovi e gli Ecclesiastici nati Romani viveano a legge Longobarda e non Romana, egli è superflua cura il chiedere se gli Orefici ed i *Maestri Comacini* vivessero nel 739 con altra legge, nel caso che alcuni od anche tutti fossero di stirpe Romana. Il regno di Liutprando intanto era pieno di *Guargangi* non solo Romani, ma Bavari, amici o clienti di esso; i quali viveano tutti a legge Longobarda, eccetto un qualche privilegiato, di cui per altro non si ha notizia. Or alcuni di tali *Guargangi*, e massimamente i Bavari, dovettero non perdere ogni memoria della lor patria: e questa, se non m'inganno, fu nell'Italia Longobarda l'origine delle così dette *Professioni di legge*, o *di nazione*, mercè le quali alcuno dichiarava la sua patria in un atto qualunque, ma soggiungendo talvolta di vivere a legge Longobarda. Si contentavano altri notare negli atti la semplice qualità di *vivere a legge Longobarda*, cioè d'essere in generale nati stranieri, senza dinotare la patria.

Al primo numero possono spettare alcuni testimoni d'un atto vergato in incerto anno, ma prima del 750, i quali si chiamarono *Alemanni* (1), se pur non si dee leggere *Arimanni*. Del secondo numero parmi una donna religiosa, nominata Manigunda, la quale nel 742 fondò il Monastero di donzelle nel luogo detto Cairate della Contea di Seprio, vicino all' Olona. L'originale di questa fondazione più non sussiste; ma gli errori delle copie a noi pervenute non debbono farci rivocare in dubbio la sostanza e verità del fatto. Tuttavia il Muratori notò varie scorrezioni d'una vecchia copia pubblicata dal Mabillon; alle quali accuse rispose abbondevolmente il Favre (2). A me poco importa

(1) Fumagalli, *Codice Ambrosiano*, n. 4.

(2) *Memorie Apologetiche del Marmo di Viterbo*, II, 216. Viterbo, 1779, in-4.

di vedere se tal carta sia falsa o vera; pur non debbo tacere, che Muratori la credette falsa eziandio per la ragione d'aver Manigunda professato in quella di *vivere a legge Longobarda;* usanza ch'egli crede introdotta non prima di Carlomagno nel regno Longobardo.

E certamente dopo Carlo si videro tali *Professioni* moltiplicate ad ogni passo, quando Salici e Borgognoni e Bavari ed Alemanni ottennero in Italia l'uso delle proprie *leggi personali.* Ma nulla impedisce che le damigelle di Teodolinda e dell'altra Reina Ermelinda nei loro atti si chiamassero donne *viventi a legge Longobarda,* come fece Manigunda nel suo, e come poteano ed anzi doveano fare tutt'i *Guargangi* d'ogni contrada. Così avrebbero dovuto fare altresì gli Ecclesiastici nati Longobardi, professando vivere *a legge Romana,* se fosse vero ciò che lo stesso Muratori affermava, senza darne alcuna pruova, d'aver i Chierci Longobardi avuto l'obbligo di lasciare la loro legge nativa ed il patrio lor *guidrigildo* per farsi Romani.

§ CLV. Anni 744-746.

Esempj di Guargangi *ecclesiastici.*

Romano certamente non si professava il Vescovo di Piacenza Tommaso, che ottenne da Liutprando un diploma, confermato dopo la morte di quel nobile Re dal suo successore Ildebrando. Concedea questi nuovamente nel 744, che alcune cittadine o *libere donne* Longobarde sposassero i servi della Chiesa Piacentina: e che i loro figliuoli fossero *Proaldii* col *Mundio* di sei soldi per cadauno (1). Tommaso di Piacenza e la sua Chiesa erano dunque possessori di terre Longobarde, non Romane.

Ildebrando ben presto perdè il trono, ed alla stirpe di Teodolinda succederono i due fratelli, prima Rachi e poi Astolfo; Longobardi veri, e d'ingegno assai più avverso

(1) Campi, *Storia di Piacenza*, I, 453.

a Roma che non era stato Liutprando, ma non meno liberali verso i Monasteri ed i Sacri Luoghi. Del 746, ovvero del secondo anno di Rachi, si trova presso Pietro, Diacono di Montecasino, un nobile documento intorno al *Guargango* Anastasio, che sembra di stirpe Romana. Era Prete costui; pur nondimeno si vede soggetto al dritto degli stranieri, perocchè avendo venduto senza permesso del Re la Cella di Santa Croce a Deusdedit, Abate di San Giovanni, per seicento soldi, Pietro, Gastaldo di Gisulfo Duca di Benevento, pretese dopo la morte del venditore, che di niun vigore fosse tal vendita, perchè fatta da un forestiero (1). Nè indarno ciò si dicea dal Gastaldo Pietro; ma il Duca Gisulfo approvò *per rimedio dell'anima* l'alienazione avvenuta, pagando egli stesso di suo i soldi seicento all'Abate Deusdedit. Qui tutti son Preti, compratore e venditore: tutti nondimeno vivono alla Longobarda e soggetti alla legge 390 di Rotari, anche perchè talvolta otteneano il governo ed il godimento d'alcuna Rettoría o d'alcuna Chiesa col suffragio de' Longobardi. Così leggesi essere avvenuto nel 746, allorchè Gualprando, Vescovo di Lucca, ordinò il Prete Luceri nella Chiesa di San Pier di Mosciano, col consenso de' *Centenarj* Barbula e Ratperto, non che di tutta la *Plebe* congregata (2).

§ CLVI. Anno 746.

Prime leggi di Rachi.

In quello stesso anno Rachi dava le prime nove sue leggi, nelle quali rinnovò le pene minacciate dall'*Editto anteriore*, cioè delle leggi di Rotari, confermate da Liutprando contro il servo che prendesse in moglie l'*Arimanna*, ov-

(1) *Quia* advena homo *fuit*. — Gattola, *Histor. Casinensis*, p. 27: ex num. 173 *Registri Petri Diaconi.*
(2) Barsocchini, II, 22.

vero la cittadina Longobarda (1). L'officio di Scriba è appellato *pubblico* dal Re (2); ma egli non disse in qual modo e da chi si conferiva, o se ad ottenerlo bastava la sola capacità e la perizia nello scriver le carte. Più memorabile assai è la legge di Rachi, ove si scorgono gl'indizj di nuove turbazioni dell'Italia ne' provvedimenti del doversi mettere a morte con la confisca degli averi chiunque senza licenza del Re ardisse inviare un messo in Roma ed in Ravenna, fuori del regno, ed anche nel regno a Spoleto ed a Benevento, i cui Duchi erano divenuti sospetti a que' giorni presso la Corte di Pavia; non che in Francia, in Baviera ed in Alemagna, ove Rachi temea d'aver nemici tutti gli aderenti alla famiglia di Liutprando.

§ CLVII. Anno 746.

Nuove leggi di Rachi.

Altre due leggi con un Prologo, scoperte nel Codice della Cava e stampate fin dal 1832 in Napoli, soggiunse Rachi alle prime. Nel Prologo allarga le sue precauzioni contro Roma, e vuole che s'abbiano ad esaminar diligentemente in su' confini del regno Longobardo i pellegrini partitisi verso la Città. E tosto il Re nella decima legge, ovvero nella prima delle nuovamente trovate, dice:

Se un Arimanno o libero uomo (son sue parole) *non vada innanzi al* suo Giudice *per esserne giudicato prima di presentarsi al nostro cospetto, paghi cinquanta soldi a quel Giudice. Perciò comandiamo a tutti, che ciascun litigante debba condursi* alla sua città ed al proprio Giudice *per trattar la sua causa; nè permesso gli sia di venire alla nostra presenza, se non quando a lui si neghi la giustizia* .... Il perchè vada ciascuno al Giudice suo, *e ne attenda, qualunque si possa essere, il giudizio. In difetto d'andarvi, paghi senza*

(1) *Leg.* 2 *Rachis.*
(2) *Leg.* 4 *Rachis.*

più i cinquanta soldi, se gli abbia, e se non gli abbia (1).... (qui manca il rimanente)

Or fuvvi chi giudicò, nascondersi nelle divisate parole di Rachi due popoli, Romano l'uno e Longobardo l'altro, avendo il Re detto che ciascuno andasse innanzi al suo Giudice; dalla qual supposizione ritrasse che s'eran sempre conservate la cittadinanza Romana e la legge nel regno Longobardo, e che anzi le due nazioni avevano avuto in ogni tempo i loro particolari Giudici e tribunali. Se Rachi abbia detto questo, o parlato mai di Romani d'alcuna sorta, il vegga ciascuno: io non so che il Re nella sua decima legge avesse d'altri toccato se non degli *Arimanni* e de' semplici *uomini liberi* Longobardi, non mai de' Romani. Rachi tuttavia regnava su' Romani di Bologna, d'Imola e forse di qualche altra importante città dell'Esarcato; sì che di questi avrebbe unicamente parlato, se parlato avesse di Romani. Ma egli altro non volle nella sua legge decima, ed a ciò si restrinse il suo favellare, se non che ciascun Longobardo *Arimanno* dovesse andare in prima ed in ultima istanza davanti al proprio Giudice, indi alla Corte del Re, dopo essersi proferito il giudizio. Nella seguente legge undecima Rachi prescrisse agli stessi *Arimanni* le armi per andare in guerra; e qui nè anche parlò di Romani, se pure ad altri non piaccia dire che Romani e non Longobardi fossero gli *Arimanni*.

(1) *Si vero* Arimannus *aud* (sic) liber homo *ad* Iudicem suum prius non ambulaverit *et judicium suum de* Iudice suo *non susceperit, et post justitiam suam recepat* (sic), *venerit ad nos proclamare, componat ad ipsum* Iudicem suum *solidos quinquaginta. Propterea praecepimus omnibus ut debeant ire* unusquisque *causam habentes ad* civitatem suam *simulque ad* Iudicem suum, *et nunciare causam suam ad ipsos* Iudices suos. *Et si justitiam non receperint, tunc veniant ad nostram praesentiam: nam si quis venire antea praesumpserit priusquam ad* Iudicem suum *vadat, qui habuerint unde componant solidos quinquaginta, et qui non habuerint.... Ideo volumus ut vadat* unusquisque ad Iudicem suum, *et percipiat judicium qualiter fuerit.... — Lex* 10 *Rachis*, inter novas.

§ CLVIII. Anni 746-749.

Lite di Farfa. — Testamento di Ratefredo.

E però al tempo di quel Re non davanti a Giudici Romani, ma innanzi a Giudici del regno Longobardo litigavano gli Ecclesiastici ed i più insigni Monasteri. L'anno appresso alla pubblicazione delle leggi di Rachi, e propriamente nel mese di Aprile del 747 si vede Insario, Messo del Re, far misurare il bosco di San Giacinto in Sabina, donato sì come *pubblico*, cioè posseduto dal regal patrimonio, alla Badía di Farfa. La misura si prese in presenza di Fulcoaldo Abate. Nel fissare i confini, Adoaldo ed Audulfo dedussero al cospetto d'Insario alcune pretensioni sopra certi Casali compresi nel bosco, dando il *guadio* all'Abate di Farfa, che in lor favore avrebber giurato Martiniano e Teodeberto. Lo stesso fece per un simil Casale un Prete; ciò che più importa. Chiamavasi Pardo, ed anch'egli diè un pari *guadio* alla Longobarda, che per lui avrebber giurato uno per nome Teodicio, ed un altro chiamato Adoaldo, *Arciporcario* (1).

Nel susseguente mese di Maggio dello stesso anno Gisulfo, Duca di Benevento, fondò il Monastero di Santa Maria di Cingla, il quale per lunga età visse a legge Longobarda. Fondollo in grazia di Gausa, di Panchitruda e di Gariperga, non so se *Guarganghe* o Longobarde: ma Gisulfo afferma nel diploma d'aver *queste donne abbandonato i parenti e le sostanze per venire pellegrinando nella terra Beneventana* (2).

Ampia donazione di fondi fece nel 748 col suo testamento l'infermo Longobardo Ratefredo, figliuolo di Guilichis, ad un Monastero di Monache in Pistoia, dove si sa-

(1) Galletti, *Gabio*, pag. 77, 83: ex num. 35 *Registri Farfensis*. Roma, 1757, in-4.

(2) Gattola, *Histor. Casinens.* I, 27. — Vedi: Borgia, *Memorie di Benevento*, I, 341.

rebbero dopo la sua morte rinchiuse la sua madre Munzia, la moglie Perterada e le sorelle Ratperta ed Astruelda. Nè volle che queste Longobarde mutassero la patria lor legge per vivere alla Romana; ma egli stesso più volte allegò nel suo testamento la comune lor legge natía, ricordando spezialmente le Giunte di Re Liutprando all' Editto (1). Un'altra donazione del 748 vedesi fatta dal Diacono Gallo alla Chiesa di San Regolo; atto Lucchese, al quale sottoscrisse il Prete Deusdedit, *Maestro*, com'egli dice, *di scuola* (2).

§ CLIX. Anni 749-751.

Placito *in favor di Farfa*. — *Gli* Scarioni.

Ma perchè si conosca se veramente dalla decima legge di Rachi risulti esservi stati nel 747 Giudici Romani pe' Romani, si ponga mente al giudizio, ovvero *Placito*, dato nell'ultimo anno del suo regno in favore della Badía di Farfa, la quale certamente fra' suoi Monaci albergava molti Romani veri, nati od in Roma od in Ravenna. Giovenale, Messo del Duca di Spoleto; Taciperto, Gastaldo di Rieti; Ansualdo, *Sculdascio*, ed altri Longobardi giudicarono intorno al *guadio* posto pel bosco di San Giacinto in nome d'Adoaldo e d'Audulfo; ma nè Teodeberto nè Martiniano vollero giurare a lor prò; il perchè la sentenza si diè in favore di Farfa (3).

Quel Teodeberto, che ricusava giurare, pigliò nel *Placito* il titolo di *Scarione*, che ho detto essere stato preso nel 720 da Maurino di Lucca (4). Fino al giorno in cui scrivo, Maurino è il primo che mi si faccia innanzi con questo nome, il quale per altro leggesi ancora, ma in modo assai oscuro, nell'esame de' testimoni ascoltati l'anno 715

(1) Murat. *An. M. Ævi*, V, 405.
(2) Barsocchini, II, 26.
(3) Galletti, *Gabio*, pag. 86: ex num. 27 *Reg. Farf.*
(4) Vedi § CXXII.

da Gunteram, per la causa de' Vescovi di Siena e d'Arezzo (1). La parola *Scarione* fu variamente interpetrata da varj scrittori; ma non in maniera più nuova giammai, quanto in quella d'Ugone Grozio, uomo sommo, il quale, stando a non so quali etimologie, credette, non essere gli *Scarioni* se non carnefici. Muratori, che pubblicò la Cronica di Farfa, non vide le carte del Registro di quella Badía, eccetto alcune poche tratte degli Annali Benedettini, e l'elenco assai difettoso d'alcune altre a lui trasmesso (2): tuttavolta il suo retto giudizio accennògli (3) che gli *Scarioni* erano uomini d'armi ovvero *Arimanni*, posti a guardia de' Monasteri nella qualità d'Avvocati e Difensori. A quest'ordine spettavano anche gli *Attori* od *Azionarj* d'un Monasterio, de' quali or ora farò motto (4). Quindi lo *Scarione* Teodeberto è chiamato anche *Azionario* nella carta del 747 da Insario, che pose i limiti al bosco di San Giacinto.

Uno degli officj d'Avvocato delle Chiese fu di giurare per esse. Perciò gli *Scarioni* si vedranno da una legge d'Astolfo deputati spezialmente a questo; e per lunghi secoli dopo Carlomagno ebbero lo stesso carico. Nell'undecimo secolo si vedranno giurare pel Monastero di Santa Maria di Cingla, del quale dianzi ho favellato: cose tutte Longobarde, non Romane, che furono indi regolate, come tosto dirò, da una legge d'Astolfo. Costui nel 749 succedè a Rachi, fattosi Monaco in Monte Casino, ma senza passare alla cittadinanza ed alla legge Romana.

Longobardo parimente, non Romano, fu il *Launechildo*, che il Prete Petronace o Flaviperto di Lucca dichiarò (5) nel 750 d'aver dato a chi donògli un fondo, in cui Flaviperto edificò il Monastero di Sant'Agata. Un altro Monastero di Monache, detto di San Giorgio, s'aprì vicino a Rieti nel 751. Il fondò Lupo, Duca di Spoleto, con Er-

(1) Murat. *An. M. Ævi*, VI, 379.
(2) *Ibid.* V, 687, 701.
(3) Murat. ad *leg.* 3 *Aistulphi.*
(4) Vedi § CLXXII.
(5) Bertini, I, 79, *Append.*

melinda sua moglie, che sembra essere nata nel regno de' Franchi, perchè nell'atto di fondazione si dice dover quel Sagro Luogo servire così per le Longobarde come per le Franche (1), ovvero *Guarganghe*, le quali perciò vissero a legge Longobarda, e furono difese dagli *Scarioni*. Lo stesso avvenne alle cittadine del Ducato di Roma e dell'Esarcato di Ravenna, se vollero talvolta prendere il velo religioso ne' Monasteri Longobardi vicini alle loro patrie.

§ CLX. Anno 751.

Novella conquista dell'Esarcato di Ravenna. — Giudizio contro il Prete Claudiano.

Ma già i Longobardi, guidati dal Re Astolfo, sospingeansi nuovamente nell'Esarcato, e già Ravenna tornava sotto il loro dominio: più facil conquista or ch'essi possedeano Bologna ed Imola col castello di Brento a quella volta. Nel mese di Luglio dell'anno 751 Astolfo era padrone di Ravenna, e dal Palazzo regio di questa città dava un privilegio alla Badía di Farfa (noto al Muratori (2), ma pubblicato dal Fatteschi [3]), riconfermandole tutt'i doni ad essa fatti da Lupo, Duca di Spoleto. Nè Rachi nè Astolfo, sì come credo, aveano spogliato della cittadinanza e legge Romana i Romani dell'Esarcato, concedute lor da Liutprando: ed or nuovamente la forza delle due leggi sugli Scribi e su' matrimonj del Romano con la Longobarda, passate nel corpo dell'Editto, regolava in Ravenna, come già faceva in Bologna ed in Imola, i contratti e le nozze fra' due popoli. Ma risguardo a tutto il resto bisogna confessar la nostra ignoranza, non sapendosi punto se il reggimento Romano sotto il dominio d'Astolfo si con-

(1) Mabillon, *Annal. Benedict.* ad annum 751. — Vedi: Galletti, *Gabio*, pag. 75 in nota.

(2) *An. M. Ævi*, V, 689. — *Annali d'Italia*, anno 752.

(3) *Memorie de' Duchi di Spoleto*, pag. 264.

servasse in Ravenna, e come ivi s'eleggessero i Magistrati da' Romani.

Duravano intanto gli ordinamenti dell'Editto nel regno primitivo d'Astolfo: e gli Ecclesiastici continuavano, che che voglia dirsi della legge decima di Rachi, a vivere secondo il dritto Longobardo e ad essere giudicati da' Giudici della stessa nazione. Addurrò intorno a ciò l'esempio de' Preti Claudiano ed Ansualdo. Aveva il primo donato i suoi averi al Monastero di Farfa, e s'opponevano a tal donazione i suoi nipoti Ansualdo Prete, Saxoreo ed Ausone, affermando, aver loro Claudiano donato prima gli stessi fondi. Eravi Grimoaldo, altro Prete loro fratello, il quale questa prima volta non comparve. La causa dunque d'un Prete contro un Prete, nella quale prendea parte un Monastero, fu trattata (la vittoria rimase a Farfa) davanti a Lupo, Duca di Spoleto, nel Palazzo, ed in presenza di Giudici Longobardi, come Gademarico, Allone *Sculdascio*, Camerin Gastaldo di Valva ed Immone Gastaldo di Rieti (1). V' intervenne altresì un Diacono per nome Avechi, secondo il modo già tenuto nella lite fra' Vescovi di Siena e d'Arezzo, che nelle cause degli Ecclesiastici giudicasse ancora un qualche uomo di Chiesa insieme cogli altri cittadini Longobardi suoi pari.

§ CLXI. Anno 752.

Consultazione secondo il dritto Giustinianeo nella causa tra Siena ed Arezzo.

I giudicati d'Ambrogio Maggiordomo e del Re Liutprando, assistito da' Vescovi Longobardi, nella causa tra Siena ed Arezzo, non aveano punto ricondotta la pace negli animi. Questa causa, durata per molti secoli, non terminò che sotto Pio II Piccolomini. Dopo la morte di Liutprando e de' due Prelati che dettero principio alla contesa, fu tras-

(1) Mabillon, *Annales Benedictini*, ad ann. 751.

portato in Siena il corpo di Santo Ansano dal Vescovo Ansfredo, senza permesso di Stabile, Vescovo d'Arezzo. Rinacquero allora le mal sopite gare, che saggiamente Astolfo Re volle si terminassero in Roma.

Nell'Archivio d'Arezzo leggesi un antico scritto, dove un incognito autore fa cenno al corpo rapito di Santo Ansano, ed allega (1) in danno del Vescovo di Siena le leggi del Codice Giustinianeo non che delle Pandette contro i violatori de' sepolcri. Sembra perciò che tale scrittura si fosse composta quando l'annosa e sempre rinascente lite si trattava. Stefano II nel 752 diè una sua Bolla in favore del Vescovo Aretino (2), la quale fa credere che in Roma, non in Arezzo nè in altro luogo del regno Longobardo, un Avvocato avesse dettato la sua difesa intorno a quel caso non preveduto dalle leggi dell' Editto.

§ CLXII. Anni 752-753.

Lite de' Preti Grimoaldo ed Ausone contro il Prete Claudiano.

Nello stesso anno 752, Grimoaldo ed Ausone nipoti del Prete Claudiano, già divenuto Monaco in Farfa, Preti ancor essi, rinfrescarono il primiero litigio contro lui, e vi chiamarono Fulcoaldo, Abate del Monastero. Per comandamento d'Astolfo Re, la causa giudicossi da' Referendarj Teutperto e Sisinnio, il primo de' quali era in oltre Messo regio. I due Giudici ammisero l'uno e l'altro nipote al giuramento. Ma l'Abate Fulcoaldo prescelse accordarsi co' due Preti, dando loro a godere il casale Tuliano durante la lor vita, con patto che questo dovesse indi tornare in dominio della Badía (3). L' atto si vede sottoscritto da tre

(1) Murat. *An. M. Ævi*, III, 889, ristampato dal Sig. Witte nell'*Antologia di Firenze* del Gen. 1829.

(2) *Ibid.* VI, 387.

(3) Carta non mai più stampata, che darò in luce.— Vedi il I de' *Documenti* in fine al presente *Discorso*.

Sculdascii, da un *Azionario*, da un Medico e da molti altri testimoni. Basteranno, credo, sì fatti esempj a mostrare che i Preti del regno Longobardo continuarono dopo la legge di Rachi ad essere giudicati secondo gli ordinamenti Longobardi.

Non lungi di Farfa v'era in Sabina un'altra Badia, detta di San Salvatore, la quale trattava parimente le sue cause innanzi a Giudici non Romani. Adstialdo, Abate di questa, vendè nel 752 a Fulcoaldo Farfense il Casale di Longizia, tenuto da' Coloni Alo e Felice; notabile atto (1) per le sottoscrizioni de' testimoni, fra i quali fu lo *Scarione* Teodeperto con un altro per nome Taurillo. Furonvi eziandio (il contratto si celebrava in Rieti) gli *Azionarj* Valerino e Spentone, il Medico Ansefridano, lo *Sculdore* o *Sculdascio* Audualdo, e Piccone, che prende il titolo d'*Uomo Illustre* perchè stato Gastaldo di Rieti (2): ma nè in questo nè in altro de' molti stromenti di Farfa, nel cui Registro è grandissima la copia de' testimoni, si scorge alcun di costoro chiamarsi cittadino Romano in luoghi pertinenti (quì non parlo dell'Esarcato) al regno antico Longobardo; e niuno, se pur non fosse *Guargango* e privilegiato, nei moltissimi documenti che abbiamo a stampa in tante raccolte. Il Vescovo Teutone, il dianzi nominato Gastaldo Piccone con altri Gastaldi e *Sculdascii* giudicarono allo stesso modo una causa del Monastero di Farfa con un Chierco appellato Mauro, intorno al Casale Turraniano (3).

(1) Galletti, *Gabio*, pag. 101 in nota: ex num. 38 *Reg. Farf.*

(2) *Ibid.* pag. 19, nota (2): ex num. 34 *Reg. Farf.*

(3) Galletti, *Memorie di tre Chiese di Rieti*, pag. 132. Roma, 1765 in-8. — Galletti legge: *Perto* Gastaldius: ma nel Registro è scritto *Picco*: ex num. 39 *Reg. Farf.*

§ CLXIII. Anno 754.

Legge d'Astolfo contro i Romani, suoi nemici.

I commerci de' Longobardi co' Romani, dopo la monacazione di Rachi, s'erano d'assai accresciuti. Non so se per tali affari si fosse arricchito quel Crispinulo, Negoziante di Lucca, del quale non ho taciuto (1), e che ora nel 752 vi fa nuovi acquisti (2). Pericoloso parve ad Astolfo il trafficar con Roma, quando egli nell'anno quinto del suo regno convocò la Dieta e pubblicovvi molte leggi; nove di queste, non del tutto intere, trovansi nel Codice della Cava e furono stampate in Napoli non prima del 1832. Lo stato civile de' Mercatanti è additato chiaramente nella terza di sì fatte leggi, la quale prescrive che i Negozianti non aventi danari, abbiano, se son de' *maggiori*, e cavallo e scudo e lorica e lancia. A' lor seguaci si condonino solamente le loriche. I *minori* Negozianti siano provveduti d'archi, di turcassi e di saette (3). I Mercatanti adunque oramai s'annoveravano fra' cittadini o guerrieri Longobardi; ciò che non vuol punto dimenticarsi, dappoichè molti di costoro poteano, e forse ancora Crispinulo, uscir di sangue Romano; ma erano divenuti *Amundj* Longobardi.

Con la legge che segue, Astolfo comandò, non s'ardisse da niuno far negozio cogli *uomini Romani* senza il permesso del Re. Quì non si dirà, che la parola *uomini Romani* proferita per la seconda volta nelle leggi Longobarde, quando eran trascorsi cento ottantacinque anni dalla venuta d'Alboino, additi già i Romani sudditi d'Astolfo e procedenti dalla stirpe di quelli conquistati da Clefo, da' Duchi e da Rotari. Nemici d'Astolfo erano i Romani, ond'egli parlava; gli abitanti, cioè, del Ducato di Roma e di tutte le città

(1) Vedi § CLIII.

(2) Muratori. *An. M. Ævi*, V, 1013.— E più alla distesa Barsocchini, II, 28.

(3) *Leg.* 3 *Aistulphi*, inter novas.

dell'Esarcato non possedute a questi giorni da' Longobardi. Contro tali Romani Astolfo guerreggiava nell'anno in cui si pubblicavano le sue leggi; ed era cotanto acceso d'ira contro essi, che puniva dell'intero *guidrigildo* e della perdita di qualunque dignità ogni Giudice, il quale dispregiasse quel divieto di non trafficar co' Romani all'insaputa del Re. Se poi fosse un *Arimanno*, dovesse (cosa orribile ad udire fra' Longobardi) sostener la perdita di tutti gli averi e l'onta di vedersi recisa la chioma (secondo la pena posta da Liutprando pe' ladri) acciocchè andasse gridando: *Così patisce chi non s'astenne in tempo di guerra dal trafficar co' Romani* (1).

§ CLXIV. Anno 754.

Altre leggi di Astolfo.

Nulla v'ha di sì umano come le leggi d'Astolfo intorno all'affrancare i servi. Pur tuttavia molti di coloro si mostravano ingrati a' loro benefattori dopo aver ottenuta la libertà; e però volle il Re che questa si potesse donare, ma rimanendo sospesa fino alla morte del padrone; salvo se costui non volesse manomettere nella Chiesa per mano de' Sacerdoti (2). Provvide alle frodi che commetteansi dagli eredi contro la volontà d'un defunto, il quale avesse disposto in favor delle Chiese, o manomesso i servi *per rimedio dell'anima* (3). E permise che un *uomo libero* (tanto

(1) *Et hoc iterum volumus de illis hominibus, qui negotium fecerint sine voluntate Regis cum* Romanos homines. *Si fuerit Iudex qui hoc facere presumpserit, componat* Widrigild *suum, et honorem suum amittat.*

Si fuerit Arimannus *homo amittat res suas et vadat decalvatus clamando .... Sic patiatur qui contra voluntatem Domini sui Regis cum* Romano (sic) homines *negotiatio fecerit* quando lites habemus. — *Leg.* 4 *Aistulphi,* inter novas.

(2) *Leg.* 2 *Aistulphi,* inter veteres.

(3) *Leg.* 3, ibid.

i costumi eran cangiati) potesse mettersi a' servigi d' un Giudice, o di qualunque Officiale, non che d'ogni Longobardo senza perdere la libertà pel solo fatto d'aver servito più di trent'anni (1). Volle che al padre si concedesse d'avvantaggiare d' una parte della sua successione le figliuole al pari de' maschi (2), ma egli non dovesse lasciare alla moglie se non la metà dell'usofrutto nel caso d'esservi figliuoli (3). Vietò finalmente che alcun creditore pegnorasse nel proprio distretto giudiziario i suoi debitori, od i loro fideiussori, dodici giorni prima di partir costoro per l'esercito, e dodici giorni dopo esserne tornati. Così quel grande nemico de' Romani non trascurava di prendere alcune disposizioni del dritto Romano, e le trasferiva nel Longobardo.

§ CLXV. Anno 754.

Sue leggi sugli Ecclesiastici.

Comandò Astolfo che le carte sottoscritte innanzi ad idonei testimoni da qualunque Longobardo, e da' Vescovi, Abati e Custodi delle Chiese non che da' Preposti degli Ospedali, ove si determinasse una certa pena in caso di non osservanza de' patti, dovessero avere anche intorno al pagamento di tal pena il vigor loro presso gli eredi ed i successori de' contraenti, purchè intervenissero agli atti tre valevoli persone, od il Messo del Re, del Vescovo e del Giudice (4). Ammise la prescrizione di trent'anni così contro che in favore de' Sacri Luoghi (5). Ma ciò che prova direttamente come questi Sacri Luoghi vivessero a legge Longobarda, è l'aver Astolfo abolito la consuetudine, per la quale i Monasteri, gli Ospedali e tutti gli altri Luoghi

(1) *Leg.* 14 *Aistulphi*, inter veteres.
(2) *Leg.* 4, ibid.
(3) *Leg.* 5, ibid.
(4) *Leg.* 7 *Aistulphi.*
(5) *Leg.* 9, ibid.

Venerabili posti sotto la protezione del Re soleano al pari di lui riscuotere una doppia composizione o multa da tutti gli uomini per qualunque cagione dovesse pagarsene alcuna, come per le ferite od uccisioni degli *Aldii* e dei servi. Perciò Astolfo stabilì (1), che da indi in quà tali Monasteri e Basiliche od Ospedali non esigessero più della semplice multa Longobarda in ogni caso, come faceano tutti gli altri Luoghi Venerabili non posti sotto la protezione del Re.

Da ciò s'apprende che San Colombano in Bobbio, e tutt'i Vescovi e Sacerdoti, possessori di terre nel regno Longobardo fin dal principio, fossero posti o no sotto la protezione del Re, non altrimenti le possedettero se non a legge Longobarda, come già dissi: terre soggette a tutte le qualità e condizioni e multe dell'Editto di Rotari e de' seguenti Principi: molto più le terre donate dal patrimonio del Re, de' Duchi e d'altri Ottimati Longobardi. Permise altresì Astolfo, che i Longobardi non solamente nelle loro infermità, ma eziandio essendo sani della persona facessero testamento a prò de' Luoghi Venerabili (2).

§ CLXVI. Anno 754.

Legge sugli Scarioni.

Ne' giudizj Astolfo rinnovò particolarmente per gli Abati, pe' Custodi e pe' Preposti de' Luoghi Venerabili, anche di quelli posti sotto il *Mundio* del Re, le antiche leggi, per le quali eran tenuti al giuramento. Ma privilegiò gli Abati de' regolari Monasteri ove abitassero più di cinquanta Monaci, di potere o giurar soli, ovvero di scegliere i lor *Sagramentali* (3). Se alcuno avesse causa d'un valor minore de' venti soldi nella Corte del Re contro i Luoghi

(1) *Leg.* 8 *Aistulphi.*
(2) *Leg.* 3 *Aistulphi.* — Vedi § CCXXIII.
(3) *Leg.* 10 *Aistulphi.*

Venerabili, dovessero giurare gli *Obscarioni* o *Scarioni* di que' Luoghi.

Tal'è la somma delle provvidenze date dal Re, quando egli meditava impadronirsi di Roma: veniva intanto congregando l'esercito, e voleva che Gualprando, Vescovo di Lucca, vel raggiungesse. Obbediva il Prelato, e prima di partire facea da una parte nel mese di Luglio il suo testamento (1), dall'altra un cambio d'alcuni fondi e servi spettanti al Vescovado con alcuni fondi e servi del regio patrimonio d'Astolfo (2).

§ CLXVII. Anno 754.

Auriperto, Pittore. — *Orso ed i suoi discepoli.*

I fondi che possedeva il Vescovado Lucchese, cambiati da Gualprando, si teneano in allogagione dal *Pittore* Auriperto, caro al Re Astolfo, il quale gli donò la Chiesa di San Piero Somaldi ne' sobborghi di Lucca. Era egli di sangue Romano o Longobardo questo Pittore? L'esercizio dell'arte sua il farebbe giudicar piuttosto d'origine Romana; ma bene in questa età un Longobardo poteva, se non altro, fare in Roma i suoi studj, come fin da' tempi di Bertarido o Cuniberto faceali forse qualche architetto, qualche Maestro *Comacino* e qualche altro professore d'arti liberali. Qualunque fosse lo stato di tali arti nell'Italia Longobarda, e fosse Romana o Longobarda la stirpe de' professori delle medesime, Auriperto non disse nulla che il mostrasse uscito di progenie Romana o vivente a legge Romana; ed egli non intervenne punto nel cambio delle terre da lui tenute in fitto.

In compagnia d'Auriperto farò menzione dell'artefice Orso, il quale ai giorni di Liutprando scolpì due colonnette del tabernacolo di Pietra in San Giorgio di Val Pulicella,

(1) Bertini, I, 83 *Append.*
(2) Idem, *Ibid.* pag. 84, 87.

dove notò il suo nome con quello de' suoi diseepoli Giovino e Gioventino. L'immortale illustratore della sua diletta Verona pensò che costoro fossero di stirpe Romana (1): e ben poteano essere *Guargangi* venuti a lavorare in San Giorgio da Ravenna o da Venezia: ma la poca o niuna eleganza del lavoro li farebbe piuttosto tener per Romani *Aldii* o per servi affrancati da un qualche Longobardo.

§ CLXVIII. Anno 754.

Fondazione di San Pietro in Palazzolo.

Fratello de' Re Astolfo e Rachi fu creduto (2) Ratcauso di Pisa, il cui figliuolo Gualfredo fondò il Monastero, divenuto indi assai celebre, di San Pietro in Palazzolo, vicino a Monteverdi sul fiume Cornia. Celso Cittadini, uomo di chiaro nome, trovò in Massa di Maremma l'originale di tal fondazione: venne indi nella sentenza, e fu seguíto da molti (3), che Gualfredo fosse stato il progenitore de' nobilissimi Gherardeschi del Conte Ugolino. Che che sia di tali parentele, il ricco Gualfredo nello stesso mese di Luglio, in cui Gualprando Vescovo conduceasi all'esercito d'Astolfo, e tutta già risonava d'armi l'Italia, dotò la Badía di Monteverdi, ov'egli ritirossi con Rachi suo figliuolo, e con tre altri anche figliuoli, Taisco, Benedetto e Ginfrido. La moglie di Gualfredo era sorella dell'opulento Gundualdo di Lucca; e così ella come la moglie d'esso Gundualdo con altre *nobilissime femmine* (4) si rinchiusero in

(1) Maffei, *Verona illustrata*, lib. XI, pag. 579. Vedi le Iscrizioni soggiuntevi, num. 64, Tav. II, figg. 3 e 4, ediz. de' Classici Ital.

(2) Soldani, pag. 88, 89 della sua *Lettera sulla Casa di Brunswick*: Arezzo, 1753 in-4. — Havvi anche la sua *Storia MS. di Casa Gherardesca*, presso il Conte della Gherardesca in Firenze. — Pizzetti, *Antic. Tosc.* I, 293. — Il Bertini (I, 27) non ardisce negar ciò, nè affermare.

(3) Soldani; Maccioni; Del Chiaro, etc. etc.

(4) Mabillon, *Acta Benedictina*, anno 765, 15 Feb.

un Monastero fatto edificare dallo stesso Gualfredo sulla Versilia, dove oggi si vede Motrone in quel di Lucca.

Or che sì splendidi ed alti personaggi Longobardi, che sì nobili donne abbiano avuto a lasciare la lor legge nativa e la propria cittadinanza per passare alla Romana, la quale s'attribuisce a' Clerici ed alle persone di Chiesa, io nol crederei se anche Gualfredo l'avesse detto nella carta del 754, scritta solo tre mesi dopo la legge d'Astolfo contro i nemici Romani, ed in quello stesso mese quando procedeva il Re a combattere contro la Città.

§ CLXIX. Anno 755.

Astolfo sotto le mura di Roma.

Quali erano i dritti d'Astolfo su Roma? Niuno al certo, eccettuati que' delle armi e della conquista, se impadronito si fosse della Città; ciò che fu spesso tentato, ma sempre invano, da' Longobardi, e massimamente da' Re Agilulfo e Liutprando. Pari dritto aveano a difendersi gli abitanti di Roma; e niuno al mondo potea biasimarli di prender le armi contro un assalitore. Nel precedente anno 754 Astolfo aveva sottoscritto col Pontefice Romano e col Re de' Franchi Pipino il famoso accordo, al quale si dà impropriamente il nome di donazione dell'Esarcato di Ravenna e d'altre città, che il Longobardo conquistò su' Romani e che Pipino gli tolse per darle alla Chiesa Romana. Vasto e nobile argomento di Storia; ma io non posso in questa scrittura trattarne, restituendo il vero suo nome a quell'accordo, e mostrando quali fossero i patti (minore degli altri riuscì la cessione dell'Esarcato) consentiti fra' Romani, i Franchi ed i Longobardi.

Dimentico già l'improvvido Astolfo d'aver giurato que' patti, si scagliò dalla Toscana contro Roma nel primo giorno dell'anno 755, ponendovi l'assedio sotto la Porta di San Piero, non che la Portuense e l'altra di San Pancrazio. Il Re s'attendò incontro alla Porta Salaria. Altri Longobardi

vennero di Benevento, i quali oppugnarono la Porta di San Giovanni e quella di San Paolo. *Ed or vengano*, andava gridando Astolfo a' Romani, *vengano i Franchi a liberarvi dalle mie mani! Apritemi la Porta Salaria, sì che io entri nella Città, e mi si consegni Stefano Papa: solo a tal patto avrò pazienza con voi: altrimenti v'ammazzerò tutti con la spada, e rovescerò le vostre mura* (1).

Era già trascorso il cinquantesimoquinto giorno dell'assedio, ma i Romani virilmente si difendeano contro i Longobardi. Ben egli sarebbe stato lietissimo Astolfo d'avere il Papa nelle sue mani, e d'essere Signore della Città; pur che avrebbe detto in suo cuore, che avrebbe detto d'un traditore, il quale gli avesse aperto la Porta Salaria? Che avrebbe detto del Senato e del Popolo, i quali compresi di paura e senza sostenere l'assedio gli avessero consegnato il Pontefice? Codardi armenti di turpi Romani gli avrebbe chiamati Astolfo, come già Clefo, i Duchi e Rotari gli aveano chiamati. Ma il traditore non si trovò; le minacce del Re furono derise dagli abitanti di Roma, ed egli alla fine disciolse l'assedio e fe' ritorno in Pavia.

§ CLXX. Anno 755.

Celebri parole del Machiavelli su' Longobardi.

Che cosa egli, che non era un Liutprando, avrebbe fatto de' Romani, se la Città fosse caduta in sue mani? Se a-

(1) *Aperite mihi Portam Salariam, et ingrediar Civitatem, et tradite mihi Pontificem vestrum; et patientiam ago in vobis. Si minus ne muros evertens uno vos gladio interficiam, et videam qui vos eruere possit de manibus meis* (Epist. IV, *sed chronologice VIII* Codicis Carolini). — Vedi *Cenni*, I, 85.

Hanc afflictam Civitatem ex omni parte circumdantes, proelia fortissima die noctuque cum pessimo furore incessanter, cum diversis machinis et adinventionibus plurimis, contra nos ad muros . . . . commiserunt, ut suae potestati subijciens omnes uno gladio inimicus Haistulphus interimeret, ita enim cum magno furore exprobantes non asserebant: Ecce circumdati estis a nobis, veniant nunc Franci, et eruant vos de manibus nostris . . . . (Ead. Epistol.).

vesse in animo d' incorporare alla Longobarda la cittadinanza Romana o di lasciarla sussistere ignobilmente con un *guidrigildo* minore, come faceano i Franchi; o se piuttosto si proponesse di saccheggiare il Campidoglio e poi di levarsi dal Tevere, nol so, e forse neppur egli ben lo sapea. Fitta nella memoria del volgo era certamente l'opera di Liutprando, che tosò e vestì alla foggia Longobarda non pochi nobili Romani (1): e però varie opinioni poterono esservi nel Senato e fra la Plebe intorno a' disegni d'Astolfo sugli assediati, e varj gradi ebbe il maggiore od il minor odio di costoro contro i Longobardi; ma le discordi sentenze si confusero tutte nella sola del doversi difendere, quantunque niun esercito straniero di popoli collegati fosse nella Città. Vano perciò tornerebbe il voler oggi discutere, se la potenza e civiltà Longobarde fossero tali che il Romano dovesse, per diventar forte, desiderarle, e consentire ad Astolfo. Nel caso che un esercito Greco ed un esercito Longobardo si fossero schierati avanti Roma, il Senato ed il Popolo Romano avrebber potuto deliberare se la passata Signora delle genti obbedir dovesse piuttosto a Bisanzio e non a Pavia: ma il Re, in dispregio di recentissimi giuramenti, avea sfoderato la spada, ed i Greci erano lontani di Roma, nè ad altro attendeano in que' giorni se non ad atterrare da per ogni dove le immagini di Cristo, ed a mettere in fuga o ad ammazzar Preti e Monaci di queste devoti. Pe' Romani adunque il combattere contro i Longobardi fu necessità più che consiglio: dovesse anco per lunghi secoli diventare infelice la terra, dovesse pur tutto il mondo cadere. Ma nulla di questo avvenne: Roma scacciò gli assalitori dopo alcuni mesi d'assedio, e la vittoria le ridiè il possesso degli antichi dritti, usurpati da' Greci, che l'aveano ridotta in servile provincia, e che ora neppur la difendeano dal ferro d'Astolfo.

Scrisse il Machiavelli che i Longobardi oramai non erano più forestieri, se non di solo nome, all'Italia. Non per questa ragione, s'egli fosse stato un Romano dell'ottavo secolo

(1) Vedi § CXL.

e' chiuso in Roma dal Re Astolfo, avrebbe voluto aprirgli la Porta Salaria. Ma se il Machiavelli, dopo la fuga del Re, avesse detto quelle parole in Senáto, bene avrebbe potuto altri rispondergli, che i Longobardi s'erano fatti Romani per la religione, per la lingua e per avere trasfuso una parte delle Romane leggi nelle Longobarde; ma che già dopo la morte del Bavaro Liutprando si vedeano ricondotti alla primitiva ferocia della lor natura in guerra, e che in pace sdegnavano il nome stesso di Romano, vivendo con un complesso di leggi affatto Germanico, e tenacissimi del *guidrigildo* Longobardo, cioè d'una cittadinanza ripugnante del tutto all'indole della Romana. La cosa perciò in sè stessa, e, se si vuole, il nome, che non di rado è più forte assai delle cose, rendeano straniera quella gente all'Italia non conquistata, ciò che i Longobardi non si recavano ad onta; rimanessero stranieri adunque, dicevano i Romani; vivessero col *guidrigildo*, e sbrigassero alla Longobarda le loro cause civili o con la punta della loro propria spada o con quella de' campioni e de' duellanti.

§ CLXXI. Anni 755-757.

Morte d'Astolfo. — Desiderio Re.

Gualprando, Vescovo di Lucca, non sembra esser tornato nella sua città dopo questa spedizione: ma nello stesso anno dell'assedio di Roma si scorge in vece di lui sedervi Peredeo, il figliuolo del ricco Pertualdo. Astolfo intanto si faceva contro Pipino, che scendea per la seconda volta minaccioso dall'Alpi. Nel 20 Luglio il Longobardo era giunto nella Corte di Lemene, ove confermò alla Basilica di Bergamo un precetto, con cui Ariperto Re le avea conceduto una *casa tributaria* in Calcinate (1). Ma i Franchi vieppiù s'avvicinavano, ed Astolfo chiamava da per ogni dove i suoi guerrieri alla volta delle Chiuse d'Italia. Fra essi havvi

(1) Lupi, *Cod. Diplom. Bergom.* I. 437.

memoria di Guiprando, che nel mese d'Agosto dello stesso anno 755 donò un fondo alla Chiesa Lucchese di San Frediano, dicendo esser egli costretto d'andare all'esercito verso Francia (1). E tosto il Re de' Longobardi, stretto in Pavia, depose l'orgoglio, e promise restituir le città che i Longobardi occupavano fin da' tempi di Liutprando nell'Esarcato, e le altre dallo stesso Astolfo conquistate. Ma egli, quando Pipino si fu partito d'Italia, ne ritenne alquante, fra le quali Bologna ed Imola col castello di Brento. Orso, padre d'Orsa non che di Giovanni, Duca di Persiceto, fu creato Duca di Bologna e d'Imola dal Re Astolfo (2). Sospettò il Tiraboschi, e con la sua usata modestia, che quest'Orso non fosse diverso (3) da Orso Chierco di Lucca, e padre anche d'un'Orsa nel 722 (4). Che che sia di ciò, Astolfo nel mese d'Aprile del 756 donò a Farfa il bosco d'Àlegia (5), ed in sul cadere dell'anno stesso uscì di vita.

Desiderio, l'ultimo ed il più fiacco Re de' Longobardi, gli succedè ne' principj del 757 (6). Non avendo costui promulgato alcuna legge, il dritto Romano restò senza far nuove conquiste appo i Longobardi. Ma non cessava giammai d'introdursi ne' costumi e ne' contratti de' privati, mercè la legge di Liutprando sugli Scribi. Questa in oltre, insieme con l'altra de' matrimonj d'un Romano e d'una Longobarda, continuò ad aver vigore in Bologna ed in Imola fra' cittadini delle due nazioni.

Or mi sia lecito notare, che già dopo trent'anni d'essersi pubblicata la legge degli Scribi, avea dovuto cessare l'ignoranza di cui si parla nell'articolo terzo di essa: voglio dir la niuna pratica degli Scribi di Bologna e d'Imola nel

(1) Murat. *An. M. Ævi*, V, 627.
(2) Tiraboschi, *Storia di Nonantola*, II, 3.
(3) Id., *ibid.* II, 22. — Savioli, *Annali*, I, 76.
(4) Vedi §§ CXXVIII e CXCIII.
(5) Fatteschi, *Memorie de' Duchi di Spoleto*, pag. 265.
(6) Seguo la Cronologia del Fatteschi, dimostrata con atti originali di Monte Amiata, nella Storia MS. di questo famoso Monastero, la quale si trova in Roma nella libreria di Santa Croce in Gerusalemme.

dritto Longobardo, e l'imperizia degli Scribi Longobardi nella legge Romana. La lunga coabitazione de' due popoli nell'Esarcato diffuse appo essi le cognizioni dell'una e dell'altra legge. Ciò valse anche a dilatare nell'antico regno Longobardo un qualche studio fatto del dritto Romano dagli Scribi; dritto conosciutovi sì poco nel 727, per quanto attesta Liutprando.

§ CLXXII. Anno 757.

Felice, Colono. — *Gli* Azionarj.

Qui mi piace pubblicar per la prima volta (sì come parmi) due atti copiati da me nel Registro di Farfa: l'uno è di quel Felice, Colono venduto nel 752 col Casale di Longizia (1); l'altro di Gundoaldo da Rieti, che prende *in azione*, come allor si diceva, la Corte Germaniciana di quel Monastero. Felice, Colono, col consenso d'Elio suo fratello, anche Colono, fa dono a Farfa *per l'anima sua* d'una piccola porzione di terra in Longizia, riserbandosi l'usofrutto durante la sua vita; donagli parimente una sola metà del suo servo Maurunto, ed intera la sua Colona Ciottola col figliuolo Teodorico e la figliuola Formosula (2). Ecco i peculj d'un *Aldio*, qual fu probabilmente Felice, possessore di servi; donde si dee scorgere l'indole della servitù Germanica, ed in qual modo i nobili Romani divenuti *Terziatori* de' Duchi poterono conservare un ricco peculio ed anche un numero di servi, ma senza godere d'alcuna cittadinanza (3).

Gundoaldo, figliuolo d'Ilbremundo, diviene *Azionario* della Corte Germaniciana con tutt'i Coloni a quella pertinenti, e pel tempo che avrebbe permesso Fulcoaldo, Abate di Farfa. Promette lavorarla o piuttosto farla lavorare se-

(1) Vedi § CLXII.
(2) Vedi il num. II dei *Documenti* in seguito a questo *Discorso*.
(3) Vedi § XXV.

condo il piacer dell' Abate; nel che si potrebbe ravvisare un semplice contratto di fitto o d'amministrazione; ma Gundoaldo s'obbliga in oltre a trattar tutte le cause della stessa Corte risguardo alle terre non che alle famiglie de' servi ed alle case rustiche, con doverle condurre *(minare)* quasi fossero proprie sue cause. Promette finalmente pagar trecento sòldi, se non *esigesse le giustizie* di Farfa; quello, cioè, che dovevasi al Monastero (1). Nel sottoscrivere di propria mano, Gundoaldo prese la qualità d'*Uomo Chiarissimo:* alcuni Monaci furon testimoni dell'atto, e tre *Esercitali*, oltre uno *Scarione*, per nome Sindonis. Ecco dunque la formola degli *Azionarj*, diversi dagli *Scarioni*, sì come sembra, in ciò che i primi curavano le cose de' Monasteri e come fattori e come causidici; gli altri giuravano solo e combattevano alla Longobarda pe' Sacri Luoghi. Ma potevasi ad un tempo essere *Azionario* e *Scarione*, come Teodeberto (2). Gli Avvocati poi delle Chiese aveano l'una e l'altra qualità, così d'esporre per esse il dritto e così d'impugnar la spada.

§ CLXXIII. Anni 758-761.

Ansilberga, figliuola di Desiderio.

Il Re Desiderio non fu men largo de' suoi predecessori verso i Sacri Luoghi; ed omai v'ha un sì gran popolo d'Ecclesiastici appo i Longobardi, e tanto cresce il numero de' documenti a noi pervenuti, che vi si dovrebbe scorgere alla fine qualche cosa di Romano, se gli Ecclesiastici fossero stati sottoposti al dritto Romano. Ma nulla trovo di ciò risguardo a' loro affari civili nelle molte pergamene di quella età, e nulla in alcuna delle tante carte che abbiamo a stampa. Il Re Desiderio e sua moglie Ansa consacrarono a Dio Ansilberga loro figliuola nel Monastero di San Sal-

(1) Vedi il num. III dei *Documenti*.
(2) Vedi § CLIX.

vatore, detto poi di Santa Giulia, in Brescia, che arricchirono di fondi e di servi nel 758 (1). Ansilberga di poi acquistò terre in tutto il regno Longobardo.

Nè certamente la figliuola del Re de' Longobardi, nobile sorella d'Adelchi, avrebbe ordinato il suo Monastero ad altra legge che alla Longobarda. Nel 760 ella comperò una terra da Godalo, Suddiacono di Brescia, il quale ricevuta l'avea da Olreto e Faraone d'Ofolago per cagione di *Launechildo* (2). Nell'anno seguente, Ansilberga da un lato pagò un *Launechildo* di circa sei soldi d'oro a Vitaliano ed a Liodoaldo, figliuoli di Leone, secondo la loro legge, come s'afferma nell'atto (3); dall'altra permutò alcune terre fornite d'*Aldii* e di servi con Natalia, moglie *Chiarissima* d'Alehis, Gastaldo del Re: terre estimate da molti, fra' quali furono Gauperto *Sculdascio* ed Arioaldo Orefice (4).

§ CLXXIV. Anno 761.

Placiti *avanti Gisulfo, Duca di Spoleto.*

Gisulfo allora, Duca di Spoleto, assistito da Gumperto, Messo di Desiderio, da Teutone Vescovo, da Alfrido Gastaldo di Rieti, da Eleuterio Gastaldo di Nocera (nell'Umbria), non che dagli *Sculdascii* Aldone, Martiniano, Isimundo e Citeroso, ergeva il suo tribunale in Rieti nello stesso anno 761, e diffiniva la causa dell'*Esercitale* Alfrido contro il Monastero di Farfa risguardo al Casale di Santo Antimo (5). Un altro *Placito* dello stesso anno leggesi tenuto dal Duca di Spoleto in favore di Farfa e contro Cam-

(1) Astesati, *Commentaria ad Manelmum*, praefat. pag. XLIII. Brescia, 1728, in-4. — Muratori, *An. M. Ævi*, V, 497.

(2) Astesati, *loco et pag. citat.* — Murat. *An. M. Ævi*, I, 667.

(3) Muratori, *An. M. Ævi*, III, 761.

(4) Id. *ibid.* V, 499.

(5) Fatteschi, *Mem. de' Duchi di Spoleto*, pag. 267: ex num. 53 *Reg. Farf.*

polo da Rieti (1). Costui mosse lite sopra due case di *Massari* nel Casale Malliano, trasferite al Monastero da un certo Eudone od Audone, il quale avea rubato un cavallo de' Monaci; poscia diè loro il *guadio*, e cedette quelle due case al Monastero in pagamento e *per l'anima*. Gisulfo Duca fe' dare un simil *guadio* da' Monaci di giurare per via di cinque *Attori* od *Azionarj*, fra' quali additarono anche Gundualdo, che a loro s' appartenessero le case.

Nel primo de' due divisati giudizj interviene il Vescovo Teutone, secondo l'antica forma osservata da Liutprando nella causa tra Siena ed Arezzo; ma nel secondo non si vede alcun Vescovo, quantunque si trattasse d'un Monastero: indizio manifesto che i Vescovi erano chiamati a' *Placiti* solo per riverenza della lor dignità e come principalissimi fra' cittadini Longobardi. E' si fa presto a dire che *per eccezione* Farfa (uno de' pochi Monasteri non edificati da un Longobardo) vivesse a legge Longobarda: ma qual legge s'avrebbe dovuto seguire se i debitori di Farfa fossero stati veramente Romani, come or s'afferma?

§ CLXXV. Anni 762-763.

Dritto di Padronato *fra' Longobardi.*

Le molte fondazioni di Monasteri, d'Ospedali e di Chiese aveano introdotto da qualche tempo fra' Longobardi quella parte di dritto Romano Ecclesiastico, la quale risguardava le materie de' *Padronati*, fecondissime di lite in ogni età. Erfone, marito d'Esinda, e due fratelli di lui fondarono i Monasteri di Sesto e di Salto nel Friuli, quello di Monaci e questo di Monache; ponendo le donne sotto la direzione degli uomini e tutti raccomandando a Sigoald, Patriarca d'Aquileia (2). Questi è l'Erfone, che credesi aver

(1) Galletti, *Vestarario*, pagg. 88-90: ex num. 51 *Reg. Farf.* Roma, 1758, in-4.

(2) De Rubeis, *Mon. Eccles. Aquilejensis*, pag. 335.

fondato la famosa Badía di Monte Amiata, non lontana di Radicofani (1); ricchissima di carte originali dell'ottavo secolo, alcune delle quali pubblicò accuratamente il Brunetti, ma senza dire donde le traesse.

Nello stesso anno 762 Causari, Clerico, fondò la Chiesa di San Giorgio in Montalto nel Lucchese con patto ch'egli ed i suoi eredi ordinar vi dovessero, cioè nominare, il Prete (2). Auriperto Pittore, del quale ho favellato, aveva ottenuto dal Re Astolfo l'usofrutto e l'amministrazione del Monastero di San Pier Somaldi; cedè poscia i suoi dritti al Clerico Ermiperto suo fratello, che ne ottenne l'intero dono dal Re Desiderio. Allora Ermiperto ne diè il dominio a Peredeo, Vescovo di Lucca, non che il dritto di *Padronato*, riserbandosi l'usofrutto ed il governo del Monastero, durante la sua vita (3). Così del pari fece Auspaldo, figliuolo di Teutpaldo, allorchè nel 763 o 764 donò i suoi averi ed i suoi *Aldii* alla Chiesa di Santa Maria in Lucca, riserbando a sè stesso ed alla sua parente Rattruda il *Padronato*, che poscia doveva essere di Peredeo Vescovo e de' successori (4).

§ CLXXVI. Anno 764.

Sentenza di Peredeo, Vescovo di Lucca.

Una insigne sentenza leggesi di questo nobilissimo Longobardo Peredeo in una causa Ecclesiastica fra' Preti Luciperto e Gundualdo, il primo de' quali accusava l'altro del furto sacrilego d'alcune Croci d'oro, tolte dall'altare della Chiesa di San Cassiano. Peredeo costrinse Luciperto accusatore a dare il *guadio*, che avrebbe fatto giurare i testimoni del delitto. Ma niuno avendo voluto giurare, Pe-

(1) Fatteschi, *Storia MS. Amiatense*, pag. 19.
(2) Bertini, I, 9 *Appendice*.
(3) *Ibid.*, 357.
(4) *Ibid.* 99 *Appendice*.

redeo riferì all'accusato Gundualdo il *guadio*, che avrebbe giurato della propria innocenza sugli Evangelj; ed avendo questi giurato, il Vescovo mandollo assoluto (1). Un furto sacrilego, cagion della lite fra' due Preti, ben era e ben si credea nell'ottavo secolo spettare alla giurisdizione Vescovile. Nè i due Preti dicevano esser Romani; e solo perchè Preti erano cittadini Longobardi, giudicati da un Vescovo Longobardo: e però nella presente sentenza non havvi alcuna traccia di dritto e di giurisdizione de' Romani, ed affatto Longobardo è il rito del giudizio.

§ CLXXVII. Anno 764.

Campi Comunali *del Lucchese.*

Un'altra illusione bisogna or dileguare. Crispino, padre di Teuselmo Prete, fondò la Chiesa di San Martino in Ussiano, dotandola (2) d'alcune terre, delle quali riserbò l'usofrutto a sè medesimo ed al figliuolo. Una di queste confinava co' *Campi Comunali* di Rivo Caprio. Tal nome dice a bastanza che appartenevano al Comune: perciò quelli che veggono da per ogni dove i Romani fra' Longobardi, non tralasciano di ricordare gli *Ordini* o le *Curie*. Ma questo è ciò che per l'appunto bisognerebbe dimostrare; d'essere non Longobardi ma Romani que' *Campi Comunali*. Se i Longobardi dopo Agilulfo e Teodolinda non isdegnarono il soggiorno delle città, e se v'erano gli *Esattori* ed i *Proccuratori* di ciascuna d'esse nell'Italia Longobarda, ben egli era mestieri che il lor Comune avesse le sue terre (3).

(1) Bertini, I, 105 *Appendice.*
(2) *Ibid.* 103 *Appendice.*
(3) Vedi § CXXXVII.

§ CLXXVIII. Anno 765.

I Monetarj *Longobardi.*

Nell'*Istoria* parlerò delle Zecche Longobarde, l'amministrazione delle quali spettava del pari a coloro i quali teneano l'amministrazione delle città. L'arte di coniar le monete in questa età spettava certamente agli uomini così di sangue Romano, come di sangue Longobardo. Ma che un preteso cittadino Romano governasse in tal sua qualità le Zecche, ciò non apparisce da niun documento, e sarebbe contrario a tutti quelli fin quì recati. Già i Longobardi non possono più chiamarsi estranei alle arti ed alle lettere, del che basta rammentar per esempio, che a questi giorni Paolò Diacono fioriva, e vivea nella Corte del Re Desiderio.

Una carta Milanese del 765 fra gli altri testimoni ci addita Martinace il *Monetario* ed Ursone il *Perequaturo* (1). Credè il Fumagalli che un *Monetario* fosse un semplice cambiator di monete (2); ma troppo spesso il titolo di *Monetario* ricorre nelle altre carte di quel secolo; ciò che fa credere aver ciascuno d'essi appartenuto per varj officj alla Zecca d'alcuna città, senza per altro esserne propriamente il capo. Questi si sarebbe chiamato *Maestro de' Monetarj*, come leggiamo nella vita di S. Maiolo, scritta nel principio dell'undecimo secolo. Più oscuro assai è l'altro titolo di *Perequaturo*, nel quale il Fumagalli credette ravvisare un distributor delle imposte; ma i Longobardi non pagavano imposte pubbliche, oltre quelle di cui ho spesso divisato: e forse alcuna volta si tassavano spontaneamente per qualche bisogno del Comune. Ursone adunque mi sembra essere stato piuttosto un agrimensore, od alcuna cosa di simigliante a' *Censitori*, non a' *Perequatori* del Codice Teodosiano (3); antichi nomi voltati ad altri usi ed a co-

(1) Fumagalli, *Cod. Ambros.* num. 8.

(2) Id., *ibid.* pag. 37, 272.

(3) *Cod. Theod.* lib. XIII, tit. xi: De *Censitoribus, Peraequatoribus* et Inspectoribus.

stumi affatto diversi. Che che sia del grado vero d'un *Monetario*, e d'un *Perequaturo*, egli è certo che Martinace ed Ursone di Milano erano cittadini Longobardi, perchè testimoni sottoscritti ad un atto Longobardo e non Romano.

§ CLXXIX. Anno 765.

Cunimundo del Sirmio. — *I suoi servi* tributarj.

Le confische ne' casi assegnati dall'Editto essendo uno de' capi delle ricchezze del Re, fruttarono talvolta un emolumento non invidiabile a Desiderio. Cunimundo del Sirmio, figliuolo d'un altro Cunimundo e marito di Contruda, mostrato avea più d'una volta la fierezza dell'animo suo nel Palazzo stesso del Re. Colui venne finalmente a tale che vi commise, per parlare alla Longobarda, uno *scandalo*, uccidendo Maniperto, *Gasindio* della Regina. Fattolo arrestare, il Re ne confiscò, secondo la legge, tutti gli averi. Ma pel micidiale pregò la buona Regina Ansa, ed ottenne che Cunimundo avesse l'usofrutto di questi durante la sua vita: la proprietà fu data con diploma del 765 (1) al Monastero di San Salvatore ovvero di Santa Giulia in Brescia.

Nè quì si fermò la bontà della Regina; ella impetrò che Cunimundo potesse *per l'anima sua* donare alquante delle terre perdute a San Martino del Sirmio natío; ed egli donolle insieme co' Coloni che ivi lavoravano a titolo di *tributarj* (2). Nello stesso Monastero, dove or Ansilberga sedeva, si vide in assai più vicina età prendere il velo una donna, che prima d'ogni altro scrittore ci trasmise la memoria de' fatti di Cunimundo, voltando in Italiano la pergamena che li conservò (3). Nè Paolo Diacono, dimorante

(1) Margarini, *Bullar. Casinens.* II, 8, constit. x. Tomo stampato in Todi nel 1670, in fol.

(2) *Ibid.* constit. xi. — Astesati, pag. 89.

(3) Angelica Baitelli, Badessa, *Annali Storici di Santa Giulia*, pagina 14. Brescia, 1657, in-4.

nella Corte del Re Desiderio, potè ignorare lo *scandalo* di Cunimundo: e quando costui donava i suoi *tributarj* alla Chiesa del Sirmio, adoperava chiaramente una tal voce nel primitivo e servile significato Germanico, si come tosto fece lo stesso Paolo nel favellar de' Romani conquistati da Clefo e da' Duchi.

§ CLXXX. Anno 765.

Gli uomini Traspadani.

A questi medesimi giorni ricomparisce nelle carte Longobarde l'ordine degli uomini *Traspadani*, onde nella causa di Siena e d'Arezzo s'ha il primo esempio in Potone, venuto dall'Oltrepò. Nel 765 un documento di Monte Amiata (1) somministra l'altro esempio di Autiperto *Transpadino* ed *uomo libero*, perchè sottoscritto fra' testimoni di quell'atto. Nelle pergamene degli anni seguenti si veggono in assai agiata condizione i *Traspadani* posseder case, e venderle o donarle alle Chiese.

La libertà civile di costoro sembra non essere stata originaria, perocchè spesso nasceano servi, di sangue così Romano che Longobardo, affrancati e fatti *Amundj* o *Fulfreal* con le quattro vie, o piuttosto manomessi nelle Chiese. Ma se fra' *Traspadani* fuvvi chi nacque libero e guerriero Longobardo, questi appartenea certamente a coloro i quali o non aveano *casa nè terra*, come dicea Liutprando (2), e però si davano al mestiere di *liberi Coloni* e *Livellarj*; o che, per le ragioni di cui ho toccato più d'una volta, perdeano la cittadinanza Longobarda e discendeano alla condizione d'*Aldii* ed anche di servi. Così crescea tutto giorno il popolo degli *Aldii*, de' *Massarj* e de' *Livellarj*: e fortunati eran sovente se, o perdendo la cittadinanza o conservandola, entravano in servizio d'una qualche Badía o d'un qualche Monastero.

(1) Brunetti, I, 583.
(2) Vedi § CXXXIV.

§ CLXXXI. Anno 767.

I Romani, Massari di *Pistoia*.

L'ordine de' *Traspadani* liberi, al pari de' *liberi Coloni* e *Livellarj*, mi sembra (e quì mi giova ripeterlo) contenere buon numero d'uomini di Romana origine, affrancati da' Longobardi. Un di tali Coloni ci viene innanzi per nome Pettulo, che s'intitolava nel 767 *uomo libero* (1); egli nondimeno fu donato da Galdoino insieme col fondo alla Chiesa Lucchese di San Salvatore. Nello stesso anno un documento di Farfa (2) ci dà notizia di Maiolo e di Lucciolo e d'altri *Coloni liberi* ne' fondi Scandiliano e Marianula di Sabina; pur tuttavia i figliuoli di costoro andavan soggetti a dover pagare secondo la legge Longobarda il prezzo del loro *Mundio* alla Badía.

In una carta Pistoiese del 767 (3), il Longobardo Guinifredo, figliuolo di Guillerado, nomina la maggior parte de' suoi *Massari*, e ne fa dono alla Chiesa di San Pietro in Pistoia, coll'affrancarne alcuni e col rimettere agli altri una porzione de' lor tributi servili. Fra tali *Massari* Guinifredo ricorda spezialmente i Romani, che il Brunetti (4) afferma essere stati *liberi Coloni* o *Livellarj;* ma il Pizzetti (5) con maggiore apparenza di vero li crede *Aldii*, perchè assoggettati dal patrono (secondo la legge 229 di Rotari [6]) a dar cera ed olio alla sua Chiesa di San Pietro. Era per altro, come già esposi (6), assai tenue oramai la differenza tra lo stato civile degli *Aldii* e de' *liberi Livellarj*, sebbene sonassero sì diversamente i due titoli. Nè man-

(1) Bertini, I, 113 *Append.*
(2) Galletti, *Vestarario*, pag. 83: ex num. 70 *Reg. Farf.*
(3) Murat. *An. M. Ævi*, V, 747.
(4) *Cod. Diplom. Tosc.* I, 357.
(5) *Antich. Tosc.* I, 55-57.
(6) Vedi § LXXXIV.
(7) Vedi § CXXXIX.

cavano in questa età Coloni ed *inquilini*, che dal Ducato di Roma e dall'Esarcato di Ravenna fuggivano in cerca di padroni Longobardi; ed eranvi anche cittadini poveri e sventurati, che bramavano campar la vita in paese forestiero. Questi ultimi, de' quali tuttavia il numero poteva essere tenuissimo, si vedeano soprappresi dalla legge 390 di Rotari su' *Guargangi* non appena che fermavansi nel regno Longobardo. E però s'uguagliavano a' Longobardi *Transpadani*, serbando il loro stato d'*uomini liberi*: ma, se occorresse loro di prendere le altrui terre *a livello*, il tempo volgeva in peggio le loro condizioni; e, per quanto s'affannassero in chiamarsi *liberi Livellarj*, la loro progenie diveniva il più delle volte *Aldionale* se non servile. Il tempo accrescea la nobiltà delle famiglie toltesi dall'aratro, ma diminuiva tuttodì la cittadinanza di quelle che davansi a coltivare le terre altrui: così era presso i Longobardi, e così anche presso i Romani, dove la stirpe de' Coloni e degl'*inquilini* liberi, dopo un certo spazio d'anni, si trovava conficcata nella gleba (1). I *liberi Coloni* e *Livellarj* non cingeano punto la spada, nè andavano alla guerra in qualità d'*Esercitali;* ed il nome loro di *liberi* non facea che serbare le rimembranze d'una origine, per la quale rendeasi più dura la presente loro condizione. Frattanto le trasmigrazioni frequenti de' *Traspadani* di sangue Longobardo e Romano dall'una in un'altra parte del regno, e quelle de' *Guargangi* Romani e de' Coloni ed *inquilini* di Roma e di Ravenna dimostrano il progresso della coltivazione, massimamente in Toscana, verso gli ultimi anni del Re Desiderio. Venivano per coltivare sotto varie denominazioni e con varj patti la terra, simili agli odierni Abruzzesi, che prendono il lavoro d'alcun tratto degli Stati Pontificii e delle Maremme (2).

(1) *Storia d'Italia*, I, p. 1075.
(2) Vedi § CXXXIX.

§ CLXXXII. Anni 767-768.

Matrimonj fra' servi Longobardi e le Romane straniere. — Il **Pubblico Pascolo** *di Trevigi.*

Non di rado avveniva che i servi Longobardi più agiati sposassero, come per cagion d'esempio in Pistoia, una figliuola d'un qualche *Guargango* Romano (o Mercatante, o Colono o *libero Livellario*) sottoposto alla legge Longobarda. Liutprando e Rachi aveano, del che già favellai (1), confermato la pena di morte contro il servo divenuto sposo d'una *donna libera;* ma questi rigori andavano tuttogiorno in disuso, ed i nuovi costumi Longobardi, confortati dalla Religione, più non abborrivano che cadessero alcuni degli ostacoli posti fra' due sessi dal dritto politico e dal civile. S'è già veduto il padre d'Anstruda, cittadina Longobarda, prestare il consenso dinanzi al Suddiacono ed *Esceptore* Vitale, acciocchè la figliuola prendesse un servo a marito (2). Così faceano i padri più poveri delle donne ingenue, mentre i padroni de' servi si contentavano sovente di tali nozze disuguali, *per rimedio dell'anima.* Ma il Palazzo de' Re serbava il dritto di trascinar tra le *ancelle filatrici* la cittadina, moglie d'un servo; il perchè v'era bisogno d'un diploma regio ad approvar sì fatte nozze, fermando lo stato dei figliuoli da nascere. I Monasteri e le Chiese concedeano più volentieri la permissione di simili matrimonj, e ne ho recato un esempio della Chiesa di Piacenza (3). Non di rado i figliuoli de' servi d'un Monastero dichiaravansi *Aldii,* ed il Re solea determinare il prezzo del loro *Mundio* in beneficio de' patroni. Alcuni di questi *Aldii* e servi spettavano al Comune Longobardo nelle terre di pubblica ragione (4). Oltre i *Campi Comunali* del Luc-

(1) Vedi §§ CXXIV, CLVI.
(2) Vedi § CXXVII.
(3) Vedi § CLV.
(4) Vedi § CCXXX.

chese (1), in una carta del 20 Marzo 1768 trovo il *Pubblico Pascolo* di Trevigi, vicino al quale il Gastaldo Ermualdo comperò per otto soldi una terra da Badussione (2).

Ampia donazione d'*Aldii* e di *Massari* con le lor case rustiche veggiamo fatta nel 767 da Guidoaldo, Medico de' Re Desiderio ed Adelchi (3), non che da Rotperga sua moglie al Monastero di San Bartolomeo in Pistoia: tanto nell'ultima stagione del regno Longobardo alcuni Medici erano in fama nella reggia di Pavia. Molti Monasteri e molte Chiese possedeano gran copia d'*Aldii* e di servi nelle lor terre, poste lungo le frontiere dell'Italia Longobarda e della Romana. Quì erano favoriti principalmente i matrimonj di cotali *Aldii* e servi Longobardi con le Romane straniere, non soggette alla legge Longobarda; e quì per tal fine otteneasi ora più agevolmente qualche diploma del Re. Santa Giulia di Brescia, ove sedea la donzella regale Ansilberga, possedea non poche terre in su' confini degli Stati Romani. Ella permutò nel 768 una sua Corte detta di Vallante, nel territorio di Rieti, con due vasti poderi o *Celle* di Farfa, denominate San Piero in Classicella di Sabina e Fagiano di Viterbo (4). Gli *Aldii* ed i servi furono permutati del pari, ed ottennero, come or ora dirò (5), un diploma pe' lor matrimonj con le Romane straniere. Le leggi degl'Imperatori, assai spesso tornate inefficaci a frenar tra' Romani l'impeto de' Coloni e degl'*inquilini* quando fuggivano da' padroni ed abbandonavano la terra (6), non aveano vigore nel regno Longobardo, se non mercè un qualche trattato di pace tra i due Stati. Ma le reiterate ostilità del Re Desiderio contro l'Italia Romana toglievano che alcun richiamo si facesse da' Romani possessori per la fuga de'

(1) Vedi § CLXXVII.

(2) Carta fatta incidere dal Marchese Luigi Pindemonti nella Tavola VI delle *Sacre Iscrizioni contro il Vallarsi*. Verona, 1762, in-4.

(3) Murat. *An. M. Ævi*, V, 949-952.

(4) Fatteschi, *Mem. de' Duchi di Spoleto*, pag. 271: ex num. 81 *Reg. Farf.*

(5) Vedi § CLXXXVII.

(6) *Storia d'Italia*, I, p. 1076.

lor Coloni ed *inquilini*, a' quali giovasse passar nel regno Longobardo; ed e' v' ha tutta la ragione di credere che quel Re favorisse non poco tali fughe, permettendo allegramente i matrimonj tra' servi Longobardi e le Romane fuggitive. Gli anni del regno di Desiderio si consumarono in tentativi sovente inutili ma sempre ripetuti contro il Ducato di Roma e contro l'Esarcato, nel quale s'impadronì d'alcune città, che poi dovè restituire al Pontefice Romano, e che talvolta riprese, allargandosi e restringendosi alternativamente la sua dominazione in quelle contrade, ove nondimeno ritenne sempre Bologna, Imola ed il castello di Brento.

§ CLXXXIII. Anno 769.

Linguaggio giuridico de' Romani diffuso presso i Longobardi. — Testamento di Grato.

In mezzo a quelle sì frequenti e sì oscure commozioni d'Italia, un *Esercitale* di Pisa, chiamato Dommolino, dovendo nel 769 condursi all'esercito, provvide col suo testamento, sì come avea già fatto Guiprando (1), ad Austriconda, sua diletta sorella, e dispose delle sue sostanze in favore di lei, *secondo la pagina dell'Editto* (di Liutprando) (2). Tali parole il chiariscono Longobardo, non Romano: egli nondimeno usò alcune voci che appartengono al linguaggio del dritto Romano. Il Carlini (3) e poscia il Signor di Savigny (4) fecero sottile ricerca di simiglianti parole in pochi documenti; ma quasi tutte le carte Longobarde fino all'età di Desiderio contengono alcuna speciale parola giuridica, la quale apparteneva eziandio alla lingua latina. Tal era la promessa di pagare il *doppio (dupla)* in caso d'evizione della cosa venduta o ceduta (5), e di pa-

(1) Vedi § CLXXI.
(2) Murat. *An. M. Ævi*, III, 1011.
(3) *De pace Constantiae*, cap. I, § XI. Veronae, 1763, in-4.
(4) Tom. II., 133-145. Ediz. 1839.
(5) *Ibid*, pag. 142.

garlo secondo la estimazione da farsene. Or vi ha egli bisogno propriamente del dritto Romano, perchè un Longobardo venisse a pattuire di pagare il *doppio?* Anche Dommolino, Longobardo *Esercitale*, il promise. I rimanenti esempj raccolti dal Carlini altro non mostrano se non la diffusione della lingua giuridica latina presso i Longobardi, fra' quali, per opera del novello dritto surto a' giorni di Liutprando, cominciasi, e soprattutto ne' testamenti Lucchesi, ad ascoltare il vocabolo Falcidia (1), col quale volevano i Longobardi additar la legittima, si come ottimamente notò il Savigny (2). Se il dritto Romano dopo Liutprando era penetrato sì avanti nelle leggi Longobarde, ben egli era naturale che a mano a mano la lingua giuridica di Roma s'andasse introducendo negli atti de' Notari e degli Scribi Longobardi.

Presso gli Ecclesiastici nati Longobardi prevalse anche il costume d'affrancare i servi o nelle Chiese o ne' testamenti *per l'anima*, secondo le antiche formole Romane, procedenti dalle leggi di Costantino. E però Grato, Diacono di Monza, il quale nel 769 fece il suo testamento in Pavia (3), ed era cittadino Longobardo perchè Chierco e possessore d'*Aldii* e di *Aldie*, volle manometterli secondo il primitivo rito Cristiano (4). Comandò che fossero liberi e *cittadini Romani*. Tali erano le formole Cattoliche, registrate ne' libri rituali della Chiesa Romana, quando gli schiavi si liberavano innanzi l'altare.

§ CLXXXIV. Anni 770-771.

Seconda sentenza di Peredeo.

Nè questo è il solo esempio dello stile Romano usato da' Chierci Longobardi nell'affrancare i servi. Appo essi tro-

(1) Vedi § CLII.
(2) Tom. II, 142-143.
(3) Frisi, Dissert. 3, *sulla Chiesa di Monza.*
(4) *Storia d'Italia*, I, p. 742.

vasi ristretto il più delle volte l'officio di Scribi e di Notari, quantunque alcuni degli Ecclesiastici non sapessero scrivere in quel secolo. Son tutti Chierci, eppure non tutti san formare il lor nome, un Omulo, che riceve la Rettoria di Santo Angelo in Lucca, ed i testimoni dell'atto in una carta del 770 (1). Nell'anno seguente abbiamo una seconda sentenza (2), data per delegazione del Re Desiderio in Pavia da Peredeo, Vescovo di Lucca, nella causa del Prete Deusdedit, che accusava il Clerico Pietro d'aver pratiche ree con Alitruda, madre del fanciullo Ariperto, al quale serbavasi, come pervenisse alla giusta età, la Rettoria di San Savino. Tutto ciò che nel parlare della prima sentenza di Peredeo contro il Prete Luciperto (3) dissi della giurisdizione de' Vescovi su' pretesi Romani del regno Longobardo, dovrei dir di quest'altra sentenza; ma or non si tratta di giurisdizione ordinaria, essendovi stata delegazione del Re. Longobardo perciò, al pari del primo, è il nuovo giudicato del Longobardo Peredeo; e Longobarde, non Romane, son le persone da lui sentenziate.

§ CLXXXV. Anno 771.

Il guidrigildo *del Prete Valeriano detto Rodulo.*

Più Longobardo apparirà l'altro Prete di Lucca, chiamato Valeriano ed anche Rodulo, Rettore della Chiesa di San Salvatore in Montione. Costui nell'atto di cedere i suoi averi al Vescovado di San Martino, scrisse nella pergamena (porta la data del 771 [4]), *che se alcuno facessegli qualche violenza o lo ammazzasse, il Vescovo di Lucca dovesse riscuotere o far riscuotere il prezzo della violenza o della morte d'esso Valeriano.* Gli Ecclesiastici adunque non so-

(1) Murat. *An. M. Ævi*, VI, 209.
(2) Id. *ibid.* V, 915.
(3) Vedi § CLXXVI.
(4) Bertini, I, 22 *Appendice.*

lamente viveano col *guidrigildo* Longobardo, cioè stimato secondo la qualità di ciascuno, ma poteano ben trasferirlo ad altri e cederlo e donarlo. Io non so che fin quì siasi trovato un documento più acconcio a dimostrare la falsità della opinione ricevuta, che i Preti del regno Longobardo si governassero a legge Romana.

§ CLXXXVI. Anno 772.

Bolla d'Adriano Papa risguardo alle terre di Farfa, situate nel Ducato di Roma.

E non comprendo come, in vista di tanti documenti che attestano il vero, si possa dire non essere stata la Badia di Farfa se non l'eccezione di questa falsissima regola. Probato era nel 772 Abate di Farfa. Nacque in Sabina, una parte della quale andava compresa nel Ducato di Roma, ed egli forse vide la luce in tal parte: ma, Romano o no, ben egli avrebbe potuto, se fosse stato lecito agli Ecclesiastici delle provincie Longobarde, ordinare a legge Romana il suo Monastero per le molte possessioni che questo avea nel Ducato di Roma, nel modo stesso in cui la Chiesa d'Aquileia godeva d'alcune terre in Cesena. Probato nondimeno, il più bisognoso di osservar la legge Romana, visse alla Longobarda co' suoi Monaci; e pe' fondi spettanti a Farfa nel dominio straniero di Roma, contentossi d'una Bolla d'Adriano I, trascritta sì nella Cronica (1) e sì nel Registro di Farfa (2). Con tal Bolla quel Pontefice deputava un Giudice a terminare in Roma tutte le cause del Monastero. Questo Giudice fu Miccione, Priore del Vestiario, il quale secondo le varie occorrenze dovè giudicare a legge Longobarda, come sempre seguì nella Città fin sotto gli Ottoni.

(1) Murat. *Sc. Rer. Ital.*, tom. II, part. II, col. 346.
(2) Galletti, *Vestarario*, pag. 25: ex num. 99 *Reg. Farf.*

§ CLXXXVII. Anno 772.

Le mogli Romane de' servi di Santa Giulia in Brescia. — Le Arimanne, *mogli de' servi di Farfa.*

Al pari di Farfa e della Chiesa d'Aquileia il Monastero Bresciano di Santa Giulia possedea terre negli Stati Romani. Sindulfo , Prete, avea donato a Santa Giulia il Monastero di San Cassiano in Bologna, che durava come dianzi sotto il dominio Longobardo. In Pistoia, ove abitavano i Romani *Massari* di Guinifredo, ne possedeva un altro, di cui non ci fu detto il nome. In Sabina spettava parimente a Santa Giulia la Cella di San Piero in Classicella, e l'altra di Fagiano in quel di Viterbo (1). Gran copia di simili fondi avea Santa Giulia ne' Ducati di Benevento e di Spoleto, in su' confini del regno Longobardo. E però alcuni servi del regal Monastero aveano sposato alcune Romane di libera condizione. Le ricchezze di quello s'accrebbero sì per la fuga d'un Longobardo chiamato Augino, il quale riparossi nel regno de' Franchi, e sì per la fellonía di molti suoi compagni; gli averi de' quali furono posti nel fisco di Re Desiderio, e poscia donati da lui a Santa Giulia.

Una carta dell' 11 Novembre 772, con la quale il suo figliuolo Adelchi venne riconfermando questi possedimenti al Monastero, fu già pubblicata dalla Badessa Baitelli (2) e poscia dal Margarini (3); divenne indi argomento di sdegni diplomatici fra' due dotti Benedettini, Beretta (4) ed Astesati (5). Con questo ultimo, che difendea la verità della carta, s' unì un insigne uomo, il Canonico Rambaldo de'

(1) Vedi § CLXXXII.

(2) *Annali Storici di Santa Giulia*, pag. 20-21.

(3) *Bullar. Casinense*, II, constit. xx.

(4) *Tabula Chorographica Italiae*, apud Muratori, *Sc. Rer. Ital.* tom. X, pag. 122. Stampata nel 1727.

(5) *Difesa di tre documenti antichi*, etc. etc. Brescia, 1728, in-4. Rispose il Beretta con la sua *Censura Brixiensis*, etc. etc. Milano, 1729, in-4.

Conti Azzoni Avogaro (1). A me non cale sapere di tal quistione; se la carta è falsa, non avrò a parlar delle Romane, onde si crede che Adelchi avesse favellato; e s'ella è vera, io narrerò in breve il fatto di queste Romane.

Concediamo, diceva il Re, *che tutt' i servi di Santa Giulia, i quali sposato abbiano una Romana*, o *che* in avvenire la sposeranno, *rimangansi con le mogli al servizio del Monastero, tuttochè debbano esse appartenere, secondo l'Editto, alla potestà del nostro Palazzo. I figliuoli nati e da nascere siano per nostra commiserazione* Aldii *col* Mundio di sei soldi *per cadauno.*

Un altro diploma dello stesso anno 772 conferma i doni delle terre *Aldionali* fatti alla Badía di Farfa dalla Regina Ansa. Ivi suo marito Desiderio cede a quel Monastero i dritti del Palazzo di condurre tra le *ancelle filatrici* le *Arimanne*, ovvero le *donne libere* maritate co' servi di Farfa, *dopo essere terminato l'anno* (son parole del Re) *dalle loro nozze, secondo il tenor dell'Editto* (2). Questo diploma è simile all'altro del Re Ildebrando in favor della Chiesa Piacentina; se non che Ildebrando e Desiderio perdonano solo a' passati, ma il Re Adelchi perdona in grazia della sorella eziandio a' matrimonj futuri. Le mogli de' servi di Santa Giulia non poteano essere che cittadine povere o sventurate di Bologna, d'Imola e d'altre città dell'Esarcato di Ravenna, suddite de' Longobardi. E se v'era di tali donne spettanti o alle città dell'Esarcato non soggette a' Longobardi, od al Ducato di Roma, esse donne mettendo il piede sul territorio Longobardo cadeano sotto la potestà della legge 390 di Rotari e diventavano Romane *Guarganghe*; senza di che non avrebbero potuto in alcun modo soggiacere alle pene dell'Editto, ed essere condotte fra le *ancelle filatrici* del Palazzo, sposando un servo Longobardo. Così da per ogni dove i bisogni crescenti dell'agricoltura, lo spirito di carità religiosa e la protezione de'

(1) *Nuova raccolta d'Opuscoli* Calogerà-Mandelli, tom. XXIV, tav. 6.
(2) Fatteschi, *Memorie de' Duchi di Spoleto*, p. 273, 274: ex fol. 1183 *Reg. Farf.*

Monasteri e degli Ottimati Longobardi venivano a raddolcire la severità de' costumi primieri, ed accresceano il numero de' matrimonj.

§ CLXXXVIII. Anno 773.

Ageperto, Clerico, *e* Mundualdo *di sua sorella.* — Zecca pubblica *di Trevigi.*

Molte considerazioni, ma non sono di questo luogo, si possono fare intorno al diploma d'Adelchi, per essersi nuovamente nel 772 invaso da' Longobardi l'Esarcato di Ravenna, e facendosi la minaccia d'invadere anche il Ducato di Roma dal Re Desiderio; sì che il figliuolo cercava favorire i matrimonj de' Longobardi con le Romane vere delle provincie occupate dalle armi paterne. Ciò non toglieva che nel rimanente del regno gli Ecclesiastici continuassero a vivere secondo l'Editto, nella loro qualità di cittadini Longobardi. Alle tante pruove sin quì arrecate siami lecito aggiungere l'altra del Chierico d'un luogo detto Castellis nel Bergamasco. Chiamavasi Ageperto, ed insieme col suo fratello Gidfrit era *Mundualdo* d'una sorella che passò a marito con Ansi...., figliuolo d'Albinone. Or questo marito, nell'8 Maggio 773 (1), comperò per un *tremisse d'oro* il *Mundio* della donna dal Clerico Ageperto e da Gidfrit. Questo atto e l'altro di Valeriano detto Rodulo sono i più Longobardi che potessero farsi da Clerici.

Quì non parlerò d'un Prete chiamato Giovanni, che in una famosa iscrizione Veronese prende il titolo di Gastaldo, non ignorando con quante animosità ella fu tenuta per vera dal Vallarsi e per immaginaria dal Pindemonti (2). Non ho taciuto delle due iscrizioni scolpite a' giorni di Liut-

(1) Lupi, *Cod. Bergom.* I, 511.

(2) Vedi la *nota* (2) della prec. pagina 204. Il Vallarsi rispose al Pindemonti col suo libro: *La realtà delle antiche Iscrizioni,* etc. etc. Verona, 1763, in-4.

prando sulle colonnette del tabernacolo di San Giorgio in Val Pulicella; ed ora non tacerò d'un atto del 773 recato da Scipione Maffei (1), nel quale si parla dell'edificio della *Zecca pubblica* di Trevigi. Simili edificj spettavano, chi potrebbe negarlo? necessariamente al Re od al Comune Longobardo in questa ed in ogni altra città del regno Italico.

§ CLXXXIX. Anni 774-775.

Fine del regno Longobardo. — Venuta de' Franchi e delle leggi personali *di ciascun popolo.*

Ma già s'appressavano i Franchi. Desiderio, chiuso in Pavia, si difese per lungo tempo: indi cadde in mano di Carlo insieme con Ansa e con Ansilberga, ed andò a terminare fuori d'Italia i suoi giorni. Bologna, Imola, il castello di Brento e tutte le città dell'Esarcato di Ravenna soggiogate già da' Longobardi furono da Carlo poste in mano al Pontefice Romano: ma non pochi Longobardi vi s'erano stabiliti, a' quali non si tolse l'esercizio della lor legge nativa. Perciò gli ordinamenti di Liutprando sugli Scribi e su' matrimonj de' Romani con le Longobarde continuarono ad aver vigore in tali città. Se il *guidrigildo* che Liutprando assegnò a' Romani di queste, come apparisce dalla legge degli Scribi (2), si fosse conservato da' Romani Pontefici, cercherò di sapere nella *Storia*. Ora nuovi costumi sorgono in Italia e nuove leggi; nuovi popoli vengono ad abitarvi, non più come *Guargangi*, ma come godenti ciascuno della sua *legge personale*. Ciò produsse l'universalità delle molte cittadinanze, alla quale da indi in quà darò il nome di *nuovo* Comune Longobardo (3), perchè il Longobardo era il popolo più numeroso e più generalmente sparso per l'Italia. L'Editto adunque rimase per molta età come una

(1) *Ver. Illustr.*, doc. num. VII.
(2) Vedi § CXLIV.
(3) Vedi § CCXV.

legge *territoriale* del regno, modificata di tratto in tratto ed anche mutata da' *Capitolari* del nuovo dominatore, ne' quali si può ravvisare altresì la natura di *territoriali*, obbligando essi all'obbedienza ciascuno de' popoli sopravvenuti. Dopo l' Editto Longobardo e dopo i *Capitolari* seguivano le leggi *personali* d'ognuna di tali nazioni, secondo i costumi del regno de' Franchi ove la legge Salica, i *Capitolari* ed anche il Codice di Teodosio per la moltitudine de' Romani delle Gallie precedeano alle particolari leggi di ciascuna delle rimanenti razze soggette (1).

L'introduzione delle leggi *personali* fu egli un progresso verso un maggiore incivilimento, che non l'indole *territoriale* dell' Editto fermata dalla legge 390 di Rotari su' *Guargangi* e dall' altra di Liutprando sugli Scribi? Non credo; ma qui altro non debbo se non raccontare i nudi fatti. Le leggi *personali* non proruppero ad un tratto in Italia; esse vi penetrarono gradatamente, se pure intorno a tal materia non si pubblicò fin dal principio un qualche *Capitolare* oggi perduto (2). Carlo da prima non cangiò nulla nel dritto civile, sebbene gli Officiali e gli ordini del regno d'Italia pel solo fatto della conquista e della nuova signoría fino de' primi giorni si fossero mutati. Fra' più notabili cangiamenti ricorderò l'autorità conceduta, secondo gli usi de' Franchi, a' Vescovi nel pubblico reggimento del regno. Tali mutazioni per altro non tolsero che Carlo affermasse talvolta ed anche volesse far credere di regolarsi tutto come a' giorni de' Re Liutprando e Desiderio: poscia di mano in mano cominciò il lavoro de' *Capitolari* a venir trasformando pressochè in un altro popolo i Longobardi. Niuno per altro deve affrettarsi, ed or più che mai si vuol seguitare passo a passo il lento procedere de' nuovi legislatori.

(1) Vedi § XVII.
(2) Vedi § CXCVIII.

§ CXC. Anni 774-775.

Nuovo *popolo di Romani* Teodosiani *e* Giustinianei, *chiamato da Carlo nel regno Longobardo.*

Carlo ne' primi cinque o sei anni della sua dominazione in Italia condusse le pubbliche faccende più co' fatti che con gli scritti. Non prima del 779 si vedrà pubblicato un suo primo *Capitolare* pel regno Longobardo; poscia fa mestieri attendere fino al 782 per aversi alcun regolamento intorno alle leggi *personali* di ciascun popolo, e fino all'801 per trovarsene altri risguardo alle successioni secondo la legge Romana. Il Re ad ogni modo avea bisogno di popolar l'Italia con grandi stuoli, tenuti per più devoti a lui, di Franchi, d'Alemanni e d'altre nazioni Germaniche. Nè gli erano inutili al tutto i Romani *Teodosiani* delle Gallie, sì ecclesiastici tassati col nobile *guidrigildo* e sì laici soggetti al *guidrigildo* ignobile, ma cittadinesco; massimamente se questi ultimi fossero *Convitati del Re*, pervenuti ad alte cariche nella Corte o nello Stato.

Unitamente co' Barbari e co' Romani *Teodosiani* delle Gallie vennero anche i Romani *Giustinianei* di Roma, di Ravenna, di Napoli e d'Amalfi nella qualità di nuovi cittadini del regno Longobardo, e forse (ma questa è semplice congettura) i *Guargangi* Romani, *Teodosiani* e *Giustinianei*, che vi dimoravano prima della venuta de' Franchi, vivendovi a legge Longobarda, o tutti o parte s'ebbero da Carlo il permesso di riprendere l'uso della Romana e de' Codici di Teodosio e di Giustiniano, secondo le riserbe fatte da Rotari nella sua legge 390.

Ma i *Guargangi Teodosiani*, che in Italia godeano del *guidrigildo* Longobardo, doveano essi bramar di tornare al *guidrigildo* ignobile, il quale tassavali per la metà meno d'un Franco? Certo, era questa una grande ignominia: e coloro sarannosi rimasti sottoposti più volentieri al dritto Longobardo, come dianzi facevano. A' nuovi *Teodosiani* arrivati dopo Carlomagno in Italia, e però senza la qualità

di *Guargangi*, fu mestieri patire ad ogni modo l'ingiuria del minor *guidrigildo*, se non erano Ecclesiastici: ed i nuovi Romani *Giustinianei*, che non conosceano alcun *guidrigildo*, l'ebbero tosto, sì come or ora dimostrerò (1), da Carlomagno.

§ CXCI. Anni 774-775.

Progenie de' Romani conquistati da' Duchi e da Rotari.

Queste concessioni di Carlo a' nuovi Romani d'Italia nè nocquero nè giovarono alla progenie de' Romani conquistati altra volta da Clefo, da' Duchi e da Rotari; popolo intero di vinti, fra' quali s'annoveravano gli *Aggravati* del primo anno d'Autari. Se questi *Aggravati* avessero diviso le lor terre co' Longobardi, ne sorgerebbe una lunga Storia delle vicendevoli comunicazioni de' due popoli: ma l'assoluto silenzio delle leggi e de' documenti risguardo ad un popolo Romano suddito de' Longobardi avanti le conquiste de' Longobardi nell'Esarcato nel 727 o innanzi l'arrivo de' Franchi dimostra, che tal popolo non fuvvi giammai nella qualità di cittadino, sebbene s'avesse voluto crederlo sottointeso e latente ora negli *Aggravati* d'Autari, ora ne' *poveri e deboli* del Prologo di Rotari, ed ora nella persona di Senatore, che nel 714 diè il suo nome al Monastero da lui edificato.

Questo popolo, tuttochè privo di cittadinanza nel regno Longobardo, possedea nondimeno le arti e l'ingegno; questo popolo diè il suo linguaggio e non poche delle sue discipline a' vincitori; e se veramente avesse conservato l'esser suo di cittadini Romani, spontaneo apparirebbe agli occhi di tutti senza punto farsi cercare. Apparirebbe con quella stessa facilità, con cui si mostrano i nuovi cittadini Romani conquistati nel 727 da Liutprando e gli altri fatti poscia venire in Italia da Carlomagno: apparirebbe, se anche tutti gli storici e scrittori d'ogni generazione avessero con-

(1) Vedi §§ CCXVII, CCXLV.

giurato a nasconderlo. Non apparisce forse in Ispagna e nelle Gallie, colà dove i Visigoti ed i Franchi conservarono la cittadinanza Romana? Gondebaldo, nella sua brevissima legge de' Borgognoni, rammentò più di quaranta volte i cittadini Romani suoi sudditi. Ma la cittadinanza Romana fu spenta in Italia; e le genti di tal sangue altra mai non ebbero a sperarne che la Longobarda, per via dell'essere affrancate. Chi più dotto del Muratori? Egli tuttavia potè ben supporre che nel regno Longobardo vi fossero stati sempre i cittadini Romani prima di Carlomagno, ma non seppe giammai additarli. Sì fatta supposizione rese sterile affatto la nostra Storia, ed allontanò le menti dalle ricerche intorno alla sorte non d'un personaggio unico, per quanto egli sia illustre, ma de' molti e molti milioni d'uomini soggiogati da' Duchi e da Rotari. Tutto ciò che si trova di Romano dopo Carlomagno è l'effetto delle nuove istituzioni e delle nuove cittadinanze introdotte da esso in Italia.

§ CXCII. Anno 775.

Aimone, Guargango *in Viterbo*.

Nell'anno che seguì alla sua venuta, durava non pertanto in tutto il suo vigore la legge 390 di Rotari su' *Guargangi*. Aimone, che si chiama *Voltario* (volea dir forse Ripuario), vedovo d'Anstruda, e padre di Petrone o Pietro e d'Anastasia, posto avea la sua stanza in Viterbo, città Longobarda, ed ora suddita di Carlo. Era questo Aimone un figliuolo di *Guargango*, cioè straniero, e però *Guargango* egli stesso; nato forse nel paese di Viterbo. Molto egli possedeva in essa città e nelle vicine di Toscanella, d'Orchia e di Castro pei retaggi tanto della defunta sua moglie Anstruda, quanto de' proprj genitori, e per dono, come afferma, de' Re Longobardi. Le quali sostanze Aimone col consenso del giovinetto suo figliuolo Petrone donò in parte a San Salvatore di Toscanella ed a San Salvatore del territorio di Rieti; ma dienne la più gran parte al Monastero

di Farfa, mettendole in mano dell'Abate Probato (1). Ciò fatto, Aimone *Voltario* si consacrò insieme col figliuolo a Dio nello stesso Monastero di Farfa; ivi Petrone premorì al padre, che anche terminovvi poscia i suoi giorni, sopravvivendogli solamente Anastasia. Da questa nacquero Ermiteo ed Ildeperga, la quale maritossi a Mauro della città di Castro: e costui, sì come in breve narrerò (2), mosse nell'812 una lite a quel Monastero, fondata sulla qualità, ch'ebbe Aimone *Voltario*, di *Guargango*.

§ CXCIII. Anni 776-777.

Giudizj contro Sinualdo, Vescovo di Rieti.

Anselmo, già Duca del Friuli e cognato de' due Re Astolfo e Rachi, era divenuto Abate di Nonantola. Carlomagno donògli nel 776 (3) le terre che i Re Longobardi fin da' tempi d'Alboino aveano posseduto nel territorio di Modena. Un Duca Longobardo del Friuli, che con queste terre, state altra volta d'Alboino, ricevea gli *Aldii* e le *Aldie*, doveva egli nel riceverli rinunziare alla legge Longobarda e far passaggio alla Romana? Doveva egli, Longobardo, rinunziare alla sua cittadinanza ed al suo *guidrigildo?* e farsi giudicar solo da Giudici Romani, che Carlo non avea forse ancora permessi pel regno d'Italia nel 776 a' nuovi Romani da lui chiamativi? Nello stesso anno, Giovanni, Duca di Persiceto, e figliuolo d'Orso, Duca di Bologna (4), donò insieme con la sua sorella Orsa non poche terre allo stesso Monastero ed all'Abate Anselmo, fra le quali fu Verdeta, ossia il *Giardino del Re*, nel luogo detto Castiglione

(1) Galletti, *Lettera su' Vescovi di Viterbo*, stampata nel *Giornale de' Letterati*. Roma, pel Pagliarini, anno 1757, pag. 165-166: ex numer. 105 *Reg. Farf.*

(2) Vedi § CCXXVIII.

(3) Tiraboschi, *Storia di Nonantola*, II, 24.

(3) Vedi §§ CXXVIII e CLXXI.

in quel di Modena, con tutte le case de' *Massari* e degli *Aldii* donati ad Orso dal Re Astolfo (1). Qui nuovamente, nè per la prima volta, domando, se questi *Aldii* d'Astolfo dovesser lasciare d'essere Longobardi, perchè passati nel dominio d'un Monastero?

Ma si vegga ciò che in quel medesimo anno avveniva nel Ducato di Spoleto. Sinualdo, Vescovo di Rieti, avea lite con Probato di Farfa risguardo al Casale Balberiano; e non a Giudici Romani si presentò Sinualdo, ma si condusse nel Palazzo di Spoleto, dove sedeva il Duca Ildebrando, circondato da quattro Vescovi. Erano Adeodato, forse di Spoleto, Gualtario di Fermo, Valperto di Valva ed Auderisio d'Ascoli. Dopo i Vescovi si vedeano Rimone Gastaldo di Rieti, Lupo Conte di Fermo, Maggioriano Gastaldo di Morcone, Lupo Conte d'Ascoli, Anscauso Gastaldo di Valva, Alone Conte, Gumperto, Nordone e Campone Gastaldi, non che Citerio o Cilberio Giudice.

Innanzi a costoro, niuno de' quali si dice Romano, comparve il Vescovo di Rieti co' suoi Sacerdoti e col suo *Vicedomino* alla Longobarda. Comparve altresì l'Abate di Farfa, seguito da' suoi Monaci ed avente in mano la donazione fatta del Casale Balberiano dal Re Astolfo al suo Monastero. Probato rammentò al Duca Ildebrando che nel precedente anno 776 si era dato e ridato il *guadio* dal predecessore di Sinualdo per produrre i testimoni secondo l'intenzione del Vescovado Reatino; essere omai tempo d'ascoltarli e di dar fine alla contesa. Replicarono il Vescovo Sinualdo ed il suo *Vicedomino* Alone di non essersi trovati que' testimoni; e però il Duca di Spoleto, udito il parere de' quattro Vescovi, de' Gastaldi e degli altri Giudici, diè la sentenza in favore di Farfa (2).

Uguale sventura nel 777 toccò al Vescovo Sinualdo in

(1) Murator. *An. M. Ævi*, II, 197. — Tiraboschi, *Storia di Nonantola*, II, 21-24.

(2) Galletti, *Gabio*, pag. 92-95: ex n. 110 *Reg. Farf.* sotto il 777: ma il Fatteschi (*Mem. de' Duchi di Spoleto*, pag. 278) lo attribuisce con ragione all'anno 776.

un'altra lite da lui avuta col mentovato Rimone, Gastaldo di Rieti, risguardo alla Chiesa di San Michele Arcangelo, che questi dicea spettare al Palazzo del Re. Lo stesso Duca Ildebrando, e cinque Gastaldi giudicarono in pro di Rimone (2). Tutti son Longobardi negli esempj che ho quì recati, e massimamente i Vescovi e gli Abati: nè d'altro si tratta in tali esempj se non di doni de' Re Longobardi: da un altro lato gli offici ed i riti son Longobardi, tuttochè un novello Signore possegga ora l'Italia.

§ CXCIV. Anni 777-778.

Testamenti di Totone e del Vescovo Peredeo.

Da per ogni dove a que' giorni si scorgono i Vescovi presentarsi a tali *Placiti* Longobardi, o posseder terre alla Longobarda. Totone di Campilione, luogo della Contea di Seprio, fondò col suo testamento del 777 un Ospedale che diè in governo alla Basilica di Santo Ambrogio di Milano, ed a Tommaso, Arcivescovo della città. Pose nella soggezione di quella i suoi servi dell'uno e dell'altro sesso, dichiarandoli *Aldii* col *Mundio* d'un soldo per cadauno, da cedere in beneficio dello Spedale, a cui quegli stessi *Aldii* eran tenuti di prestare alcune opere dinotate dal testatore (2).

Peredeo, il Vescovo di Lucca, era stato condotto in ostaggio, per quanto sembra, da Carlo nel regno di Francia (3): ma indi onorato da lui ebbe licenza di tornare alla sua sede in Italia. Nel 778 scrisse il suo testamento (4), e comandò, che dopo la sua morte i suoi servi e le serve s'intendessero tutti manomessi ed assoluti dalla padronal soggezione. Quì egli, a dinotar l'ampiezza della libertà che

(1) Galletti, *Tre Chiese di Rieti*, pag. 13-19.
(2) Murat. *An. M. Ævi*, II, 1029.
(3) Bertini, I, 373.
(4) Id., *ibid.* 136 *Appendice*.

concedea, usò la formola ecclesiastica, onde ho favellato nel toccar del testamento di Grato (1), che tali servi, cioè, divenissero simili *a' nobili Romani*. La natura di quest'antica formola Cristiana ed Imperiale non era forse scevra d'ogni ricordanza politica nel testamento di Peredeo; e potè all'illustre vecchio Longobardo sembrare, che non dovesse più la vera nobiltà cercarsi fra que' della sua gente, caduta in potestà de' Franchi. Pur tuttavia la *nobiltà Romana* conceduta da Peredeo non tolse ch'egli ad alcuni suoi *Aldii* e *Massari* prescrivesse di prestar le *angarie* ad alcune Chiese: ciò che vie meglio chiarisce il suo intendimento, e mostra quali fossero questi *Aldii*, divenuti *nobili Romani*, col peso delle *angarie*.

§ CXCV. Anno 778?

Capitolare *d'Arechi sul* guidrigildo *de' Preti e Monaci.*

Più a lungo nel Ducato di Benevento e con maggior fortuna serbossi la memoria del nome Longobardo. Arechi od Arigiso Duca sperò ed ottenne di non sottostare alla signoría degli stranieri. Prese il titolo di Principe, col quale dopo la conquista del rimanente regno d'Italia, seguitando a malgrado del suo odio il loro esempio, pubblicò (l'anno è incerto) un *Capitolare*, stampato da Camillo Pellegrino (2), dove si rinnovavano e riformavano alcune leggi dell'Editto. Il paragrafo più rilevante pel mio proposito è il quarto, dove il Principe Arechi afferma, essersi udito a' suoi dì un nuovo genere di misfatti non preveduto dalle precedenti leggi; l'uccisione, cioè, degli uomini religiosi; *sempre venerabili, ed inermi* (3). Essere necessario stabilire la pena pecuniaria di tali omicidj, stata incerta fin quì, *secondo l'opinar de' censori*, ovvero de' periti che stimavano

(1) Vedi § CLXXXIII.
(2) Et apud Murat. *Sc. Rer. Ital.*, tom. II, part. I, pagg. 335-337.
(3) Vedi tit. IV di detto *Capitolare*.

il *guidrigildo* Longobardo. A vie meglio dimostrare l'enormità di simil delitto, Arechi facea sembiante di quasi dubitare che un tanto eccesso in altri tempi si fosse visto. Comanda perciò, che l'uccisore d'un Monaco, d'un Prete e d'un Diacono paghi dugento soldi, e più, fino a trecento, se così piacesse al Principe; dugento soli pe' Chierci di minor grado, appartenenti al Palazzo; cencinquanta per gli Ecclesiastici non Palatini, al pari d'ogni altro *Esercitale.* De' Vescovi non toccò, giudicando forse impossibile il delitto d'ucciderli, come altra volta i Romani creduto aveano il parricidio.

§ CXCVI. Anno 779.

Primo Capitolare *di Carlo pel suo regno d'Italia.*

Carlo intanto andava tuttodì riempiendo l'Italia di Franchi Salici e Ripuarj, d'Alemanni, di Bavari e di tutte le genti Germaniche. Le quali ne' primi anni furono intente solo a reprimere il moto de' Longobardi, ricordevoli del loro nome: del che Brescia fra le altre città fece orride pruove. In mezzo alla licenza della guerra i popoli Germanici vissero a libito nell'Italia. Carlo gli avea distribuiti principalmente nelle città di frontiera; e però i Salici si veggono in gran numero stabiliti verso i confini del Ducato di Roma e verso le Maremme Toscane. Siena divenne, a giudicarne delle carte antiche, una colonia pressochè di Salici; molti Alemanni si scorgono stanziati nel Piemonte. Ottennero tutti una quantità di terre o vacanti o confiscate, non avendo la nazione Longobarda patito l'onta della servitù, ovvero del tributo, nè della divisione delle terre possedute da' cittadini privati.

Ed ecco indotta per la venuta di tanti Barbari la necessità de' *Capitolari*, comuni a tutte le cittadinanze delle varie nazioni abitatrici novelle del regno d'Italia. I primi *Capitolari*, che finora si conoscono, sono dell'undecimo anno della dominazione di Carlo su' Franchi, ovvero del 779.

Con questa data s'hanno promiscuamente confuse fino all'anno 807 cento e sessantacinque leggi di lui nella raccolta Longobarda, pubblicate in diversi anni. Alla Storia d'Italia molto rileva il distribuirle ne' loro proprj tempi; ciò che ignoro se siasi fatto. Ventidue portano la certa nota del 779 (1): le rimanenti spettano a' seguenti anni, ma io non le additerò che nella *Storia*. Fuori della raccolta Longobarda vi sono due simiglianti leggi dell'801, delle quali parlerò (2); ed anzi dell'una di esse ho favellato (3).

Già nelle ventidue del 779 si veggono da per ogni dove introdotti nel regno Longobardo gli usi ed i costumi de' Franchi. S'ascolta in esse il nome degli *Allodj* (4), de' *Vassi* del Re (5), della *Truste* (6), ov'erano gli *Antrustioni*, delle *Gildonie* (7) o società d'armi e spesso di delitti. A' ladri per la prima volta doveasi cavare un occhio (8). Delle altre leggi del 779 la più gran parte parlano de' Metropolitani, de' Vescovi, de' Monasteri, de' Clerici e delle decime, non che degli averi delle Chiese; il tutto alla maniera de' Franchi.

§ CXCVII. Anni 781-782.

Dignità civili e politiche de' Vescovi Longobardi.

Dopo sì fatte leggi non solo i Vescovi del regno, nati del sangue de' Barbari o de' Romani, si veggono assistere a' *Placiti* nella qualità di cittadini Longobardi, ma non di rado veggonsi decorati della qualità di Messi del Re. A me

(1) *Leg.* 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 44, 154, 155, 156 *Caroli*, inter *Langobardas*.

(2) Vedi §§ CCXIII, CCXIV.

(3) Vedi § CXXXVI.

(4) *Leg.* 5 *Caroli*, inter *Langobardas*.

(5) *Leg.* 9 et 18 *ibid.*

(6) *Leg.* 11 *ibid.*

(7) *Leg.* 13 *ibid.*

(8) *Leg.* 44 *ibid.*

per ora giova ricordare un *Placito* del 784, dove sedettero quattro Vescovi nel Palazzo di Spoleto alla presenza del Duca Ildebrando, e deliberarono intorno ad una lite di Farfa insieme con otto Gastaldi. Ragembaldo, uomo Franco e succeduto all'Abate Probato, era chiesto in giudizio da Paolo, figliuol di Pandone, il quale avea raggiunto Carlomagno in Vico Mediano (si crede che fosse Varlungo) vicino a Firenze, mentre il Re tornava di Roma. Paolo accusava il Duca Ildebrando d'avergli tolta la Chiesa di Santo Angelo in Rieti, uscita dal patrimonio di Gutta sua zia. Ed in fatti la Chiesa era stata conceduta da Ildebrando a Guiperto, Vescovo di Rieti, che la donò a Farfa. Carlomagno comandò al Duca di Spoleto, il quale accompagnavalo in Firenze, di giudicare con più maturità sì fatta causa; e però Ildebrando, come ritornò a casa, raccolse i Vescovi ed i Gastaldi, che assolvettero il Vescovo Guiperto ed il Monastero, dopo avere al solito fatto dare e riferire il *guadio* da' litiganti, all'uso Longobardo (1).

Havvi un altro atto Longobardo assai da ricordarsi perchè pubblicato da quel Muratori, che tanto seppe e tanto vide, ma che impedito dalla sua preconcetta opinione d'aver gli Ecclesiastici del regno Italico vivuto a legge Romana più non iscorgeva le numerose pruove in contrario, sorgenti da quelle stesse carte di cui egli faceva egregi doni alla posterità. Or dunque lo stesso Muratori c' insegna, che nel 782 Allone Duca di Lucca fece un cambio di terre con due Preti, cioè con Teudo, Rettore della Chiesa di San Silvestro, e con Agiprando, Rettore dell'altra di Santo Andrea nel luogo detto Apuniano; e che tali terre da uomini esperti furono estimate, *secondo la pagina dell'Editto* (2).

Ma io ritorno a ciò che volea dire intorno alle dignità de' Vescovi Longobardi; e dalle civili di seder ne' pubblici giudizj o di presedervi, passo alle politiche, ond'essi godettero in Italia sotto Carlomagno. I Vescovi del regno Lon-

(1) Galletti, *Tre Chiese di Rieti*, p. 39-45: ex num. 149 *Reg. Farf.* — Lami, *Lezioni d'Antic. Toscane*, prefazione, pag. 155-156.
(2) Murat. *An. M. Ævi*, VI, 237-239: *Secundum Edicti paginam.*

gobardo, nati di stirpe o Romana o Barbarica, fin da' primi anni della nuova dominazione, formarono in Italia, come accennai (1), un ordine principalissimo dello Stato. A provarlo basta l'intitolazione del *Capitolare* Longobardo, pubblicato innanzi la Pasqua del 782 (2) da Pipino, figliuolo di Carlo e Re d'Italia, dove si dice avergli prestato assistenza i Vescovi, gli Abati, i Conti e gli altri fedeli di lui *Franchi* e *Longobardi* nella compilazione delle dieci leggi contenute in quello; e tutti costoro aver *in Italia la loro dimora* (3). Fu antica opinione degli Scrittori Francesi che queste radunanze generali, chiamate or *Parlamenti* o *Placiti* ed ora *Sinodi*, fossero Parlamenti per convocazione e Concilj Ecclesiastici per incidenza (4); e pretese il Pizzetti (5) che in tali assemblee gli Ecclesiastici ed i laici trattassero separatamente gli affari della Chiesa e del secolo. Che che sia di ciò, i Vescovi tennero il primo luogo nel consesso del 782, ma i Vescovi Franchi precedettero a' Longobardi: tristo e pur necessario retaggio de' popoli vinti. Solo gli *Aggravati* d'Autari credonsi nella nostra età essere divenuti cittadini uguali o pressochè uguali a' Longobardi.

Nelle leggi date al regno Italico da Carlomagno non mi occorse giammai di veder nominato il Longobardo prima del Franco. E nello stesso *Capitolare* del 782 si tocca prima de' Franchi e poscia de' Longobardi (6), a' quali avessero Carlomagno o Pipino conferito un qualche *Beneficio* (7).

(1) Vedi § CLXXXIX.
(2) Apud Pertz, *Monumenta Germaniae*, III, 42-44: ex *Codice Chisiano*, *Cavensi*, etc. etc. Hannover, in fol. Tomo stampato nel 1835.
(3) *Cum adessent nobiscum singuli* Episcopi, Abbates, *Comites et reliqui fideles nostri*, Franci *et* Longobardi in Italiâ Commorantes, etc.
(4) *Histoire littéraire de France* par les Bénédictins.
(5) Tom. II, 42.
(6) Cap. seu Leg. 7 *Capit. Langobardi* anni 782.
(7) Vedi § CCXX.

§ CXCVIII. Anni 782-783.

Provvedimenti di Pipino, Re d'Italia, sulle leggi personali *di ciascun popolo.*

Ed ora in questo *Capitolare* dato nel 782 da Pipino s'ascoltano i primi provvedimenti sulle *leggi personali* di ciascuno de' popoli chiamati da Carlomagno in Italia. In caso di latrocinii o di furti volle Pipino che il danno s'avesse a ristorare secondo la legge de' danneggiati (1). Ma più assai chiaramente parlò nel toccare delle diverse generazioni d'uomini dimoranti nella nostra penisola. Comandò che le multe o composizioni di ciascun delitto si pagassero secondo la legge dell'offeso; e che ogni uomo tratto dinanzi al Giudice si dovesse con pari dritto difendere secondo la propria legge nativa, se la controversia s'agitasse intorno allo stato della sua cittadinanza od a qualunque altra materia (2). Questo è ciò che, fino al giorno in cui scrivo, conosco di più antico risguardo all'esercizio ed al dritto delle *leggi personali* di ciascuno de' popoli d'Italia: ed or comincia la convivenza legale di costoro, alcuni de' quali non tralasciavano di vicendevolmente abborrirsi.

§ CXCIX. Anno 783.

Abolizione della legge 390 di Rotari su' Guargangi. — *Ristringimenti ed allargamenti dell'altra sugli Scribi.*

Effetto necessario delle *leggi personali* concedute a ciascuno de' nuovi popoli fu l'abolizione d'ogni dritto di peregrinità contenuto nella legge 390 di Rotari su' *Guargan-*

(1) Cap. seu Leg. 8, *loc. cit.*

(2) *Capitulare generale anni* 783, Cap. seu Leg. 7, apud Pertz, *Mon. Germaniae*, III, 46: *De diversis generationibus hominum, qui in Italia commanent.* Vedi § CCIII.

gi. E subito, come or si dirà (1), non solamente le multe de' delitti si pagarono secondo la legge dell'offeso, e ciascuno si difese in giudizio secondo il suo nativo diritto; ma i retaggi s'acquistarono, le scritture delle convenzioni ed i giuramenti si fecero secondo i dettami delle *leggi personali* d'ognuno di questi nuovi cittadini del regno Longobardo.

E però cadde altresì la legge degli Scribi per quanto ella non ammettea dopo il 727 se non la legge Longobarda e la Romana in tutte le convenzioni celebrate dinanzi a quegli Officiali. Ma parmi che nelle materie non risguardanti l'ordine delle successioni, la multa de' delitti ed il rito de' giuramenti o delle scritture, la legge del 727 si fosse allargata nel 782 e nel 793, non essendosi proibito da Carlo e da Pipino di far patti e convenzioni con carte innanzi agli Scribi fra un Longobardo ed un Salico, od un Bavaro ed un Alemanno, secondo alcune disposizioni della legge Longobarda, Salica, Bavarica ed Alemannica. Se tal facoltà non era nella lettera della legge del 727, stava certamente nella intenzione che l'avea dettata innanzi di permettersi le *leggi personali* a ciascun popolo; ed ora che queste favorivano sì fatta facoltà, ella dovea tenersi per un vincolo comune, sebbene imperfetto, a rannodar fra esse in qualche modo le tante e sì diverse nazioni, abitatrici novelle d'Italia, negli affari quotidiani della lor vita civile.

§ CC. Anni 785-786.

I Sacerdoti e gli Arimanni *di Lucca.*

Tre anni dopo un tal *Capitolare*, Allone Duca di Lucca (fu anche il Muratori (2), che ci tramandò queste notizie) sedè in giudizio con Giovanni, Vescovo della città. Intervennero altresì Fratel, Avvocato del Vescovado, e tre-

(1) Vedi §§ CCXVII, CCXVIII.
(2) *An. M. Ævi*, I, 745.

dici fra Sacerdoti ed *Arimanni*. Un Chierco per nome Agiprando vi fu condannato a rilasciar la Chiesa di San Pietro; e, durante il giudizio, diessi e ridiessi più volte il *guadio* Longobardo. In un'altra lite Lucchese dell'anno seguente (1), il *guadio* si dette da due Preti avanti lo stesso Vescovo Giovanni, a' suoi Sacerdoti ed agli *Arimanni*; poscia si produssero i *Sagramentali, secondo la legge:* secondo, cioè, l'Editto di Rotari, e principalmente d'Astolfo, che avea regolato i riti de' *Sagramentali* nelle cause degli Ecclesiastici usciti così del sangue Longobardo come del Romano (2). Tosto si vedrà (3) che Carlomagno prescrisse, dovere i Longobardi giurare secondo la lor legge in giudizio (4); e però Longobardi erano i due mentovati Preti Lucchesi, da' quali nel 786 si prestava il giuramento.

§ CCI. Anno 787.

Stato del guidrigildo *nel regno Italico di Carlo.*

Or sorge una rilevantissima inchiesta risguardo allo stato del *guidrigildo* ne' primi anni della dominazione di Carlo sul regno Longobardo. Il Registro di Farfa ci mostra, che il nuovo Principe avea lasciato in pieno vigore la legge di Liutprando, per la quale ogni omicida perdea le sostanze (5). A Ravennone, figliuolo d'un altro Ravennone, Conte di Fermo, fu rapita sua moglie Alerona da Erminfrido, figliuolo di Spentone. Richiamossene l'oltraggiato marito al Duca di Spoleto Ildebrando; il quale ne pigliò vendetta secondo la legge, consegnando i due colpevoli a Ravennone. Costui donò loro la vita; volle nondimeno, che la donna in presenza di lui si velasse per mano del Sacerdote. Ad

(1) Murat. *An. M. Ævi*, I, 531.
(2) Vedi § CLXVI.
(3) Vedi § CCXIX.
(4) Vedi § CCXVIII.
(5) Vedi § CXXV.

Erminfrido in oltre rimise tutte le multe da lui dovute pel suo delitto; del che suo padre Spentone diè il *Launechildo* al donatore. Ma Ravennone, agitato da pensieri novelli, ribramò la moglie, già divenuta religiosa, e la ritolse. Ciò fece ribollir nel suo petto gli odj contro Erminfrido, sì ch'egli l'uccise. Allora tutti gli averi del micidiale caddero, metà nella famiglia dell'ucciso per l'apprezzo fatto del *guidrigildo*, e metà nel *Pubblico*, cioè nel patrimonio del Duca di Spoleto, la quale fu donata da Ildebrando a Farfa per l'anima di Carlomagno e di Pipino, Re d'Italia (1).

§ CCII. Anni 787-788.

Cessione della provincia, che poi fu detta Patrimonio di San Pietro.

Grandi commozioni turbarono l'Italia negli anni 787 e 788, delle quali ora non posso accennare se non soli due fatti. L'uno è notissimo e divolgatissimo; l'aver, cioè, Carlomagno impreso la guerra contro il Principato di Benevento e concedutogli tosto la pace con una condizione fra le altre, che in segno d'alto dominio il nome del Re d'Italia s'avesse a metter prima del nome di que' Principi negli atti e ne' danari Beneventani. L'altro, assai più oscuro, si porrà in buona luce coll'aiuto del Registro di Farfa, e delle carte originali di Monte Amiata; la cessione, cioè, che Carlo fece d'una parte del regno Longobardo in pieno dominio al Pontefice Romano ed alla Romana Chiesa, non al Ducato ed al Governo di Roma, per accordo e transazione di molte controversie allora pendenti con Adriano I. Questa parte nuovamente staccata dal regno Longobardo (Liutprando aveva in que' contorni donato al Pontefice Romano quattro città) comprendea Viterbo, Toscanella, Orchia, Castro ed altri luoghi ricordati nella donazione d'Aimone *Voltario* (2),

(1) Mabillon, *Annal. Benedict.* ad annum 787.
(2) Vedi § CXCII.

come altresì Bagnorea: ciò che qui asserisco soltanto, ma dimostrerò nella *Storia*.

§ CCIII. Anno 793.

Nuove leggi di Pipino pel regno Italico.

Pipino, Re d'Italia, coll'autorità e co' consigli del padre, non cessava di promulgare nuove leggi pe' nuovi e sempre crescenti bisogni del suo regno (1). Quarantanove se ne trovano fra quelle de' Longobardi, ma senza distinzione de' tempi ne' quali si pubblicarono. Molte di esse appartengono all'anno 793, sì come apprendiamo da due codici Regj ed uno Tuaneo di Parigi (2), e vanno altresì attorno col nome di Carlomagno (3): altre (4) negli stessi Codici Parigini (5) hanno il titolo da Pipino. Di tali cose non occorre dir altro in questo luogo; ma giova ricordar due leggi (6), le quali rinnovavano ciò ch'egli comandò nel 782 e nel 783 (7) intorno alle diverse generazioni d'uomini dimoranti nell'Italia. Prescrivono di bel nuovo, che le multe de' delitti si paghino secondo la legge dell'offeso, e che al modo stesso debba difendersi qualunque uomo chiamato in giudizio così risguardo alla sua cittadinanza come ad ogni altra controversia.

Ecco il terzo *Capitolare* a noi noto, dopo quelli del 782 e 83, intorno alle *leggi personali* di ciascun popolo d'Italia, delle quali ben presto avrò a riparlare (8).

Or si vegga di quali continui accorgimenti e di quante leggi fondamentali faccia mestieri, acciocchè due o più po-

(1) Vedi § CXCVI.
(2) Balut. *Capit.* II, 1040.
(3) *Ibid.*, I, 257-260.
(4) *Ibid.*, I, 541-548.
(5) *Ibid.*, II, 1078.
(6) *Leg.* 28, 29 *Pipini* inter *Langobardas.*
(7) Vedi § CXCVIII.
(8) Vedi § CCXVIII.

poli diversi vivano ciascuno con propria cittadinanza e con proprio dritto in un medesimo regno. Questi accorgimenti e queste leggi fondamentali mancavano al tutto innanzi la conquista dell'Esarcato fatta da Liutprando, allorchè diceva egli non esser conosciuto il dritto Romano se non da pochi, avanti l'anno 727. Erano Ecclesiastici per avventura, e nati di sangue Romano. Io ignoro se dopo il 727 Liutprando prendesse nell'Esarcato alcun provvedimento simile a quello del 783 e 793 intorno alle *leggi personali*, acciocchè Romani e Longobardi si difendessero secondo il proprio dritto in giudizio. Ma forse ne' cinquant'anni della soggezione di Bologna, d'Imola e d'altre città dell' Esarcato a' Longobardi qualunque litigio, fra gli uomini delle due nazioni, finì coll'arbitrio de' Vescovi e de' Sacerdoti.

§ CCIV. Anni 797-798.

Placito *Longobardo*. — *La Falcidia nel regno Italico.*

Frattanto gli Ecclesiastici di Lucca, de' quali ho toccato dianzi, e tutti gli altri Ecclesiastici del regno Italico, i quali erano Longobardi prima di Carlomagno, sebbene alquanti nascessero di sangue Romano, continuavano in virtù de' rinnovati provvedimenti del 793 a vivere secondo il dritto Longobardo. Arnolfo, *Vicedomino*, pretendea che alcuni uomini fossero servi della Chiesa Pisana di Santa Maria. Il giudizio s'aprì; e sedea Reginardo, Vescovo di Pisa, in primo luogo; vedeansi poscia i suoi Preti e Clerici, non che Dondo, *Scabino* di quella Città, e Baucherat, *Vasso* del Re. Dondo, lo *Scabino*, dispose che Arnolfo desse il *guadio* di provare per via di testimoni la servitù di quegli uomini; ed i testimoni deposero, essere stati veramente servi coloro, sì che il lor padre Ascausolo, quando fu percosso altra volta da Rincualdo, fece lucrare alla Chiesa di Santa Maria i danari dovutile dal percussore per la multa (1). Tutto ciò è Longobardo, perchè Aseausolo nacque

(1) Murat. *An. M. Ævi*, III, 1015.

o diventò servo d'una Chiesa Longobarda prima della conquista di Carlomagno. In quel mezzo, e massimamente per effetto della legge or mutata in parte degli Scribi, l'idioma giuridico di Roma s'era propagato d'assai nel regno Longobardo. Altiperto, Prete di Lucca, donò i suoi averi ad una Chiesa della sua patria, *salvo ciò che le leggi assegnavano a' suoi eredi per titolo di Falcidia* (1). Un altro Prete Lucchese, chiamato Agiprando, vendè a Giovanni Vescovo alcune terre in Vico Pelago per venti soldi d'argento, eccetto la porzione che lo stesso Agiprando lasciò a' suoi eredi per Falcidia (2). Ecco due nuovi esempi della diffusione, onde già favellai (3), di tal linguaggio: nè qui Falcidia vale in bocca d'Altiperto e d'Agiprando se non la parte ch' essi voleano o piuttosto doveano lasciáre agli eredi, soprattutto se questi fossero legittimi figliuoli, nati prima del Clericato. La voce Falcidia passò così ampiamente nel volgare de' Longobardi, che ancor dura ne' Vocabolarj della lingua Italiana in significato generico d'aversi a detrarre od a defalcare alcuna cosa dagli altrui discorsi o dalle altrui promesse.

§ CCV. Anno 798?

La legge Romana d'Udine.

Nell'Archivio della Cattedrale d'Udine serbossi fino al 1789 un lavoro giuridico intorno al Codice Teodosiano ed al Breviario fattone compilare dal Re Visigoto Alarico. Tutto è incerto in tal Manoscritto, che oggi più non si trova: se s'intitolasse *Legge Romana*, o se il P. Canciani, che primo lo pubblicò per le stampe, l'avesse così denominato, secondo richiedeano le materie ivi comprese: dove, quando e da chi si fosse composto: se avesse avuto autorità di

(1) Barsocchini, II, 151.
(2) Bertini, I, 419.
(3) Vedi § CLXXXIII.

legge in Italia, o fuori, e se debba tenersi piuttosto per lavoro privato d'un qualche Chiosatore, o di simile uomo pertinente alla Cattedra od al Foro. Somma ignoranza ed incredibil barbarie vi si scorgono per entro, con una strana confusione di voci de' Franchi, de' Longobardi ed anche di nove o dieci parole, che sembrano spettare alla lingua odierna d'Italia (1). Il Signor di Savigny attribuisce sì fatto Manoscritto al tempo interposto fra la caduta de' Carolingi ed il regnar degli Ottoni, cioè fra il nono ed il decimo secolo (2); il P. Canciani assegnalo all'età Longobarda innanzi Carlomagno (3): ma più opportunamente il Manzoni crede che sia un labirinto inremeabile, nelle cupe sinuosità del quale non si possa trovare alcuna stilla di storica verità.

Infatti ogni parola dell'incognito Compilatore apre il varco ad un qualche dubbio. Nè può comprendersi perchè alcuno abbia da entrare in un sì tenebroso labirinto, sperando riuscirne con una fiaccola in mano a mostrare, che il Codice Udinese contenga il privato e pubblico dritto de' Romani del regno d'Italia, poco innanzi gli Ottoni, sì come parve al Signor di Savigny (4). Ho già detto più volte (5), che Carlomagno non escluse dal regno Longobardo i Romani *Teodosiani* di Francia, oltre quelli di Susa e d'Aosta. Qual maraviglia che dopo lui un di costoro (fosse Vescovo, *Convitato del Re*, Professore di dritto od altro) recasse od eziandio componesse in Italia un lavoro sul Codice di Teodosio ad uso de' tanti Romani *Teodosiani* condottisi a vivere in Italia? Il Signor Haenel scoprì nel 1825 in San Gallo un Manoscritto simile all'Udinese (6); cessa perciò qualunque motivo d'attribuire l'origine di questo ultimo alla nostra penisola, non potendosi dimostrare d'esser la

(1) Savigny, I, 275 nota (d). Ediz. 1839.
(2) *Ibid.* 277.
(3) *Leg. Barbar.* IV, 463.
(4) Tom. I, 278-279.
(5) Vedi § CXC.
(6) Savigny, I, 274-275.

copia di San Gallo venuta dalla Cattedrale d'Udine anzichè da San Gallo in Udine. Le nove o dieci parole italiane ricordate dal Canciani e dal Savigny possono appartenere al copista e non al Compilatore: sembrano anzi spettare ad un secolo più recente degli Ottoni, sebbene con ugual dritto ad altri sia lecito di crederle più antiche. In tal guisa risorgono i dubbj sull'età e sulla patria del Manoscritto Udinese. Tutto ciò che ivi dicesi delle *Curie*, de' Magistrati e de' Giudici pubblici non ritrae se non il testo del Codice Teodosiano, dove il Compendiatore travestì e tramutò alla foggia de' Barbari gli antichi argomenti ed instituti Romani. Così Guido Giudice delle Colonne, parlando il linguaggio del proprio secolo, raccontava i casi della guerra di Troia, qualificandone i personaggi col titolo di *Duchi*, e scrivendo che il *Duca Nestore* si congiunse in grande amicizia con Ercole (1).

§ CCVI. Anno 798.

Nuova riforma della legge Salica.

Lasciando il sì oscuro documento d'Udine dall'un de' lati, parlerò più volentieri della nuova riforma che Carlomagno fece della legge Salica nel 798, quantunque un altro Manoscritto di San Gallo ponga sì fatta fatica sotto il 778 (2). Chi non crederebbe che Carlo, Patrizio di Roma, non avesse preso a liberare i Romani *Teodosiani* delle Gallie dall'onta del minor *guidrigildo?* Già erano trascorsi dugento ottantasette anni dopo Clotario II e Childeberto II (3); le albagie de' Franchi avrebbero avuto il tempo di svanire; i Romani, per quanto inferiori a' Franchi, erano pur tuttavolta cittadini delle Gallie, ove un semplice aumento nella tassa del *guidrigildo* avrebbe uguagliato le due citta-

(1) *Volgariz. della Guerra Troiana*, 25.
(2) Balut. *Capitul.* II, 1048.
(3) Vedi § XLIX.

dinanze: ma Carlo temè di troppo invilire i Franchi se concedesse una pari condizione a' Romani, e però le ingiustissime tasse rimasero immote nella riforma del 798 pe' tre Ordini de' *Convitati del Re*, de' *possessori* e de' *tributarj* (1), monumento di perpetua oppressione dell'uno sull'altro popolo.

Nè di ciò si contentarono i Franchi. Nella nuova riforma non si parla se non solo de' Barbari viventi a legge Salica, senza farsi alcun moto de' Romani che poteano dianzi conseguire un tal privilegio, come apparisce dalla riforma del Re Dagoberto. Laonde il costume di concedere alcun privilegio, se non fu abolito al tutto, divenne più difficile sotto Carlo pe' Romani *Teodosiani* delle Gallie: ciò fa sospettare che i Franchi non si credessero più obbligati nel 798 ad avere alcun risguardo pel sangue Romano (2). Di quì anche si scorge non volersi punto correggere il testo della legge Salica di Dagoberto col testo della legge Salica di Carlomagno, l'uno e l'altro spettando a tempi, e però a costumi diversi risguardo al popolo vinto. Ma non pochi degli antichi usi del popolo vincitore ottennero una vita novella da Carlo, fra' quali non debbo dimenticar que' della *Crenecruda* (3). Ed or si vegga se i Duchi Longobardi o Rotari avessero, nel furore delle loro conquiste, voluto ed anche potuto concedere un *guidrigildo* uguale a' Romani ed a' Longobardi, e se agli *Aggravati* fosse stato conceduto nulla ne' primi giorni d'Autari.

(1) Tit. XLIII *Legis Salicae emendatae a Carolo.*
(2) Eod. tit. § 1.
(3) Tit. LXI *Legis Salicae emendatae a Carolo.*

§ CCVII. Anno 798.

Se Carlomagno avesse voluto affrancare gli Aldii *ed i servi del regio patrimonio, facendoli passare alla cittadinanza Romana.*

Dubitai qualche volta non fosse piaciuto forse a Carlomagno, dopo ch'egli ebbe introdotto le varie cittadinanze in Italia, di far passare alla Romana (oltre gli antichi *Guargangi* Romani viventi a legge Longobarda) gli *Aldii* ed i servi non de' privati Longobardi, ciò che sarebbe stato una violazione della proprietà di ciascuno e dell'Editto di Rotari, ma gli *Aldii* ed i servi del regio patrimonio, e spezialmente gli *Sculdascii* e gli *Attori* del Re, i quali mi sono sempre paruti e mi paiono essere di stirpe Romana in buon numero. Carlo, fondatore del nuovo popolo Romano in Italia, potè, per osteggiare i Longobardi tumultuanti, volerlo ingrandire artificiatamente, affrancando (ma non come facevano i Ripuarj [1]) in modo particolare gli *Aldii* ed i servi d'origine Romana. Pur niun esempio di ciò trovai nella Storia; laonde il pensiero di reprimere quei Longobardi parmi essersi lasciato da Carlo all'universalità dei nuovi cittadini d'Italia così Romani, come Salici, Borgognoni, Alemanni ed agli uomini di tutte le nazioni Barbariche.

Vasti dominj vennero in mano a Carlo, pertinenti al Re Desiderio ed agli amici d'Adelchi non che a' Longobardi o levatisi di tratto in tratto contro la signoría de' Franchi, o tenuti per loro nemici. Anche nell'Esarcato, non so per qual titolo, Carlomagno acquistò il dominio di non poche terre, fra le quali mi giova ricordare i fondi Caldario, Cesaretico e Casanovola, dati dal Re Liutprando al buffone Gregorio (2), e donati da Carlo stesso nel 798 alla Badía di Nonantola (3).

(1) Vedi § LXXV.
(2) Vedi § CXLIX.
(3) Tiraboschi, *Storia di Nonantola,* II, 31-32.

§ CCVIII. Anno 798.

I Lambardi o Longobardi per eccellenza.

Fino da questa età, fosse odio contro i Franchi o desiderio di liberarsi dagli occhi de' vincitori, non pochi magnati Longobardi cominciarono ad abbandonare la città, riducendosi a vivere nelle loro più remote campagne. Ivi di mano in mano vennero edificando i castelli e le ròcche, onde ne' secoli seguenti si videro coperte fino le sommità degli Apennini. Ho detto (1), che i Signori di tali castelli chiamaronsi dappoi Conti Rurali, e Lambardi, cioè Longobardi per eccellenza. La prima notizia, che io m'abbia d'un di costoro è del Signore di Vaccoli, terra non lontana da Lucca. Ivi trasse i suoi giorni Auderamo, padre di Willeramo, dal quale propagossi l'illustre famiglia de' Lambardi Vaccolesi (2). Willeramo indi si diè al Chiericato, e fondò nel 798 la Chiesa di San Piero a Miati o d'Ammiate in Vaccoli con un ospizio pe' poveri (3).

§ CCIX. Anno 798.

Se questi Lambardi ed Ottimati Longobardi si chiamassero semplicemente abitatori *d'un luogo.*

La ricca dotazione fatta da Willeramo alla Chiesa di San Piero e lo splendore della sua stirpe ben ci dimostrano chi egli fosse tra' Longobardi: egli nondimeno, quasi dimentico del suo stato, non prende altro titolo nell'atto di fondazione se non d'*abitatore* di Vaccoli. Così anche, dopo lunga età, s'appellarono in una lor carta del 1115 i Marchesi

(1) Vedi § XXXI.
(2) *Fuit ex* Lambardis *de Vaccule.* — Cianelli, *Memorie della Storia di Lucca,* III, 86-87. Lucca, 1816, in-4.
(3) Bertini, I, 404, e pag. 179 *Append.*

Estensi, cioè, semplici *abitatori* d'Este. Parve al dottissimo Camillo Pellegrino (1) che tal voce d'*abitatore* nelle carte del Medio-Evo additasse un Signore del luogo; sentenza che piacque al Conte di Campello (2), e poi al Muratori nel favellar che fece di quel documento degli Estensi (3): poscia il Muratori cadde in molti dubbj risguardo a ciò, e si rimase incerto (4). Niuno più del Petrini (5) abbracciò le opinioni del Pellegrino; e tutti agli occhi d'esso Petrini sono Baroni, Conti e Lambardi gli *abitatori* d'una terra qualunque, fosse posta eziandio fuori del regno Longobardo.

Più saggiamente ne favellò il Savigny (6). Egli non tralascia d'inclinarsi verso l'affermativa; ma de' dieci documenti da lui rammentati ve ne ha di quelli che spettano ad alcuni Franchi *abitatori* di Milano, i quali non potevano esserne i Signori, ed un altro appartiene ad uno *Scabino* di Monza, ivi *abitante* pel suo officio. Donde apparisce che niuna cosa in generale si può dire intorno alla qualità signorile degli *abitatori*; e che il più volgar significato di tal vocabolo dee tenersi pel migliore, salvo alcune particolari eccezioni, le quali secondo le varie occorrenze agevolmente si scorgono. In una carta del 969 leggesi che alcuni Longobardi, *abitatori* di Teano, presero a lavorar terre col patto di dovervi risedere per ventinove anni (7): costoro non erano certamente nè Signori nè Lambardi. A' Romani poi dell'Italia Longobarda non avvenne giammai dopo Carlomagno, che la loro cittadinanza Romana bastasse, come bastò a' Lambardi, per dinotar preminenza o dominio; e s'è già veduto che cosa innanzi Carlomagno fossero in Pistoia i Romani di Guinifredo (8).

(1) *Histor. Princip. Langobard.* I, 285. Napoli, 1643, in-4.
(2) *Storia di Spoleto*, I, 462, 490 et passim. Spoleto, 1672, in-4.
(3) *Antichità Estensi*, I, 96 e 319.
(4) *An. M. Ævi*, I, 1018. — *Annali d'Italia*, sotto il 1115.
(5) *Memorie Prenestine*, passim. Roma, 1795, in-4.
(6) Tom. I, 198. Ediz. 1839.
(7) Federici, *De' Duchi di Gaeta*, pag. 243. Napoli, 1791, in-4.
(8) Vedi § CLXXXI.

§ CCX. Anno 798.

La parte pubblica *in Verona.*

Le cose che ho detto del vocabolo *abitatori* voglionsi dir parimente delle parole *popolo, esercito e cittadino*, sulle quali troppo squisitamente si disputa da scrittori di gran merito, supponendo che avessero un recondito e particolare significato, atto ad additare i Romani delle Gallie in ogni tempo, e que' del regno Italico prima e dopo Carlomagno. Il Ritter (1), quasi avesse letto la parola *popolo* nel prologo dell' Editto di Rotari, crede che tal popolo fosse di cittadini Romani, come se a' giorni di Rotari non durasse alcun popolo di Longobardi e delle tribù incorporate. Il Savigny (2) è disposto a ravvisare i Romani là dove trova la parola *cittadini*, come se mancassero i cittadini Longobardi. Per lo contrario vuole il P. Canciani (3), che *popolo* non significhi se non l'*esercito* de' Barbari. Denominazioni sempre inconstanti, ed adoperate ora in un modo ed ora in un altro nelle leggi e ne' documenti de' varj secoli.

L' altra voce di *Pubblico*, la quale dinotava particolarmente sotto Liutprando il patrimonio de' Re Longobardi (4), ora in una carta Veronese vale il *Comune* di Verona. Un documento insigne, scritto nell' 818, e trovato da Onofrio Panvinio nell' Archivio de' Canonici Veronesi (5), attesta che volendo Carlo nel 798 munir Verona contro gli assalti degli Unni Avari, ristorò le mura, le torri ed i fossi, lasciando ivi Pipino suo figliuolo. Nacque allora la contesa de' *cittadini e* de' *Giudici della città*, cioè della *parte pub-*

(1) *Praefat. ad tom.* II *Cod. Theodos.*
(2) Tom. I, 198 nota (c).
(3) *Leg. Barbar.*
(4) Vedi § CXXXVIII.
(5) Panvini, *Antiq. Veronensium*, lib. I.

blica, si come ivi si dice (1); pretendendosi da questa che il Vescovo sopportar dovesse il terzo dell'opera o della spesa, e negando il Vescovo di doverne patire se non il quarto. Accordaronsi, che si farebbe il giudizio della Croce, mercè il quale due Cherci, giovani e robusti, l'uno scelto dal Vescovo e l'altro della *parte pubblica*, stessero con le braccia distese in forma di croce alla messa nella Chiesa di San Giovanni Batista; chi primo si stancasse farebbe perder la lite al suo commettitore. Pacifico, divenuto poscia il famoso Arcidiacono di Verona, tenne le parti del Vescovo, ed Aregao del Comune; ma questo Aregao nel bel mezzo della messa cadde tramortito, e l'illustre avversario conseguì la vittoria con la forza del corpo, alla quale rispondeva il vigor dell'ingegno. Tutto ciò non era punto nelle leggi Romane.

§ CCXI. Anno 800.

La legge Romana in Lucca.

Pur le leggi Romane s'erano già diffuse per opera di Carlo nel regno Longobardo. Muratori divolgò un atto (2), col quale Giovanni, Vescovo di Lucca, trasferisce nell'anno 800 a Guicheramo, Duca, la Chiesa di San Salvatore in Montione, ceduta dal Prete Longobardo Valeriano, detto Rodulo, insieme col suo *guidrigildo* al Vescovado (3). Giovanni afferma, poter egli legittimamente a tal Chiesa provvedere, *secondo gli Statuti de' Santi Canoni* (qui la carta pecora è guasta).... *e Romana legge*. Il dotto ed ingenuo Bertini credè ravvisare in queste tronche parole una pruova della perpetua durata del dritto Romano in Lucca (4). L'atto

(1) Ughelli-Coleti, V, 711. — Girolamo della Corte, *Histor. Veron.* lib. IV, pag. 178.
(2) *An. M. Ævi*, I, 275.
(3) Vedi § CLXXXV.
(4) Bertini, I, 419.

Lucchese fu pubblicato dal Barsocchini (1) con maggior diligenza; ma questa non serve a chiarir meglio il senso intorno alla legge Romana, essendo disperata oramai la vera lezione della pergamena. Pur niuna maraviglia sarebbe trovare in Lucca o la *legge Romana* d'Udine od altra simile raccolta in servigio del *nuovo* popolo di Romani così *Giustinianei* come *Teodosiani*, che Carlomagno introdusse in Italia insieme co' popoli Barbari. Del rimanente mi sembra che il Vescovo Lucchese parlato avesse della *legge Romana*, la quale s'accordava co' Canoni, ond'egli facea motto; e che questa non fosse stata in sua bocca se non un sinonimo del *dritto Canonico* (2).

§ CCXII. Anno 800.

Carlomagno Imperatore e Console.

Già in Roma v'erano di lunga mano molti *Guargangi* Longobardi, stabilitivi con quelli d'ogni altra nazione Barbarica, ciascuna delle quali avea la sua *Scuola* o Consortería, quasi a foggia d'un piccol Comune. Tutte allora nel primo anno del nono secolo si fecero incontro a Carlomagno, che giungea nella Città, e massimamente la *Scuola* de' Longobardi suoi sudditi. Sul cadere di quello stesso anno, il Pontefice Leone III impose la Corona Imperiale sul capo di lui; dignità nella quale (a me per ora non importa dir altro risguardo ad un sì grande avvenimento) si comprendeva il Consolato. Segnar l'anno co' loro nomi, questo era uno degli officì Consolari presso gli antichi; e questo solo rinacque nell'800 in persona di Carlo, che il tenne distinto dalla sua qualità d'Imperatore.

Notabili mutamenti occorsero allora nel modo col quale ne' pubblici atti s'additarono gli anni della sua dominazione in Italia; non lieve argomento di cui tratterò nella *Storia*.

(1) Vol. II, 171.
(2) Vedi § LXIV.

Qui mi fa mestieri accennare d'aver dovuto Leone III permettere, che si ponesse in primo luogo il nome di Carlo Imperatore, poscia quello del Pontefice negli atti di Viterbo, di Toscanella e di tutte le città staccate dal regno Longobardo nel 787 e 788. In queste, dopo tal cessione, s'era scritto il nome del solo Pontefice, nuovo Sovrano. Ma la regione ceduta, ossia il *Patrimonio di San Pietro*, non ricadde mai più dopo l'800 nel dominio del regno Longobardo: ed in processo di tempo tornò a scriversi negli atti di questa provincia il nome soltanto del Pontefice.

§ CCXIII. Anno 801.

Capitolare *sul Giudizio de' Vescovi.*

Nel seguente anno 801 Carlo pubblicò il suo famoso *Capitolare*, ove pigliò le denominazioni d'Imperatore e di Console (1). Disse nel Prologo d'aver terminato con sua sentenza molti litigi secondo la legge Longobarda, e la Romana in molte città. Fra esse v'erano le città dell'Esarcato, sulle quali, per accordi particolari, aveagli Leone III conferito il dritto di protezione Imperiale, come parimente sulle altre del *Patrimonio di San Pietro*. La legge Romana, con cui Carlo pose fine alle liti nel suo regno Longobardo, stava in pieno vigore pel *nuovo* popolo introdottovi da lui di Romani *Giustinianei* e *Teodosiani*. Cinquantacinque delle leggi, di cui feci parola (2), pervennero a noi pel regno d'Italia, contenute nel *Capitolare* dell'801: delle rimanenti, alcune andaron perdute, alcune si conservarono fuori della raccolta Longobarda. Una di queste ultime risguarda il Giudizio de' Vescovi; un'altra, che già fu da me recitata giusta i manoscritti di Fulda e di Tegersee (3), inculca la cura delle piazze e delle cloache del regno Longobardo.

(1) Balut. *Capit.* I, 345. — *Leg.* 156 *Caroli*, inter *Langobardas.*
(2) Vedi § CXCVI.
(3) Vedi § CXXXVI.

Benedetto Levita, che per comandamento d'Otgariò, Arcivescovo di Magonza, raccolse verso l'anno 845 non piccol numero de' *Capitolari* tuttora vaganti di Carlomagno, e che in sua gioventù potè conoscere l'Imperatore, ci tramandò (1) una legge sul Giudizio Vescovile, con la quale comandasi a' Longobardi, a' Beneventani ed a tutt'i popoli dell'Orbe Carolino d'avere per ferma ed inviolabile una Costituzione di Costantino. Questa volea che in qualunque lite, se alcuna delle parti eleggesse d'andare innanzi al Vescovo, dovesse l'altra stare alla sentenza del Vescovo. Uomini dottissimi si divisero, affermando molti essere falsa, e molti vera la Costituzione di Costantino: ma nel presente *Discorso* non si tratta di vedere qual sia il migliore di tali pareri, nè altro cercasi che di sapere s'ella nel secolo nono si fosse tenuta per vera, e se Carlomagno l'avesse richiamata in onore, pubblicando intorno ad essa un *Capitolare;* del che Stefano Baluzio non dubitò (2). Lievemente dubitonne il Signor di Savigny (3) pe' tenui motivi, a' quali egli stesso non prestò grande attenzione; di non trovarsi, cioè, il *Capitolare* di Carlo fuori della raccolta di Benedetto, e di non avere l'Imperatore nell'801 potestà del dar leggi a' Beneventani. Dopo il Savigny fuvvi chi s'argomentò di provare, che l'intera compilazione di Benedetto fosse un insigne tessuto di falsità (4).

Gli uomini del nono secolo, bene o mal che facessero, dovettero attribuire a Costantino la Costituzione sul Giudizio Episcopale, dappoichè trovasi ella scritta in altri Codici antichi, sì come quelli di Puy e di Lione, donde la trasse il P. Sirmondo (5). Altro adunque non potè Bene-

(1) Lib. VI *Capitularium*, cap. 366.
(2) *Notae ad Capitularia*, II, 1231.
(3) Tom. I, 97 nota (g).
(4) F. H. Knust, d'Hannover, apud Pertz, *Mon. Germaniae*, IV, 19-39 *Append.* Tomo stampato nel 1837. — E però il Pertz ha rilegato la raccolta di Benedetto fra gli scritti spurj: del che altri giudicherà.
(5) *Appendix ad Codicem Theodosianum.*

detto Levita se non finger di suo un *Capitolare* di Carlomagno in favor della legge Costantiniana: ma, se inganno fuvvi (ciò che non dee presumersi di leggieri), l'inganno dimostrerebbe che fino all'801 i Vescovi del regno Longobardo non ebbero la giurisdizione contenziosa e necessaria, essendovi stato bisogno d'un falso *Capitolare* per tentare d'attribuire un tal dritto a' Vescovi, e fra essi a' Longobardi, particolarmente nominativi. Di quì scorgesi, non aver fondamenti la credenza, che i Vescovi dopo Agilulfo e Teodolinda fossero stati Giudici necessarj della stirpe de' Romani soggiogati da' Duchi e da Rotari (1). ciò che dovrà negarsi vie meglio, se il *Capitolare* di Carlomagno fu vero e se Benedetto si deve assolvere dall'accusa d'averlo foggiato.

§ CCXIV. Anno 801.

Capitolare *sulle piazze e le cloache del regno Longobardo.*

L'altra legge, che va errando fuori della raccolta Longobarda, intorno alle piazze ed alle cloache del regno d'Italia, dee congiungersi co' provvedimenti di Pipino per la ristorazione delle mura, de' porti, de' ponti e delle strade, come altresì delle Chiese (2). V'erano eziandio non pochi edifiei pubblici, e soprattutto quei delle Zecche. Gli *Esattori* ed i *Proccuratori* delle città Longobarde, che prima dell'801 avevano il carico dell'edilità (3), e che rappresentarono la *parte pubblica* di Verona contro il Vescovo nel 798 pel noto fatto delle mura (4), videro accrescersi certamente le loro faccende, quando Carlo trasportò intere colonie di Salici nell'Italia, e massime in Siena, miste con quelle de' Romani *Teodosiani* e d'altri popoli a lui sogget-

(1) Vedi §§ XXXIII, e LXVII.

(2) Vedi § CXXXVI. Il Pertz pone questa legge sotto l'anno 803, *Mon. Germ.* III, 112. Io m'attengo alla data dell'Heroldo e del Baluzio.

(3) Vedi § CXXXVII.

(4) Vedi § CCX.

ti, alle quali fu mestieri assegnar terre e dimore. Tal era per l'appunto l'officio de' Principali e de' Difensori delle *Curie* antiche; dar le terre a' *Leti* ed a' *Gentili*, co' quali non di rado v'era collusione (1).

Il nome stesso di *Proccuratori* e d'*Esattori* usato da Carlo nel *Capitolare* dell'801 è quel medesimo, di cui fin da' tempi di Costantino godeano alcuni Decurioni che aveano adempito a tutt'i Carichi Municipali (2). Nel quarto secolo chiamaronsi eziandio Curatori delle città; significato, in cui propriamente Carlomagno adoperò dappoi la voce di *Proccuratori*.

§ CCXV. Anno 801.

Il nuovo *Comune Longobardo ne' princip*j *del nono secolo.*

Nel mezzo di tante nuove cittadinanze introdotte da Carlo in Italia e di tante *leggi personali* così Romane che Barbariche, un centro comune, a cui tutti riuscissero, diventava necessario in ogni città ove s'erano stabiliti nuovi Romani e nuovi Barbari. Dico in ogni città ove s'erano stabiliti, perchè certamente ve ne furono molte nelle quali non fermossi punto alcuno di questi *nuovi* Barbari e Romani. Nelle prime adunque doveva esservi un luogo in cui gli *uomini liberi* di ciascuna gente in qualche pubblica occorrenza, o per alcuni generalissimi affari e comuni pericoli, si congregassero. In questo luogo ed in tal radunanza era ne' primi anni del nuovo secolo il *nuovo* Comune Longobardo, cioè il Comune che prendeva il nome dal popolo più folto, e distribuito universalmente in ciascuna città d'Italia: dal popolo vinto, sì, ma non disgradato per la conquista de' Franchi. Ciascuna intanto delle nuove cittadi-

(1) *Quoniam ex multis Gentibus .... quibus terrae* Laeticae *sunt administrandae .... aliquanti ...., occuparunt amplius quam meruerunt*, conludio *Principalium vel Defensorum*; etc. etc. — *Leg.* 9 *Cod. Theod.*: De Censitoribus. Anno 399.

(2) *Leg.* 20 *Cod. Theod.*: De Decurionibus. Anno 331.

nanze d'Italia era governata da cittadini della propria nazione; reggimento al quale darò il nome di *Colonie* o d'*Università* pe' Barbari, e quello di *Scuole* pe' Romani così *Teodosiani* che *Giustinianei*. Perciò i Rettori delle *Scuole* de' *nuovi* Romani *Giustinianei* e *Teodosiani* o delle *Università* e *Colonie* de' Salici, de' Borgognoni e degli Alemanni s'univano a formare dopo Carlomagno il *nuovo* Comune Longobardo. Pur si comprende assai agevolmente che le volontà de' Franchi e d'altri stranieri Barbarici doveano prevalervi. Nella *Storia* parlerò delle instituzioni recenti di Carlo risguardo agli *Scabini* d'Italia; quì solo dirò che il *nuovo* Comune Longobardo non tralignò da' costumi antichi di Germania nella elezione libera di costoro e d'altri Magistrati (1); e che intorno a ciò il consenso *del popolo* fu richiesto pochi anni appresso, purchè dato in presenza de' *Messi del Re* (2), da una legge di Lotario, nipote di Carlo. E però le nuove *Scuole* di Romani d'ogni sorta ebbero come le *Università* Barbariche il dritto di concorrere alla scelta de' proprj Giudici e *Scabini*.

§ CCXVI. Anno 801.

Nuovo guidrigildo *pe' Vescovi ed Ecclesiastici del regno Italico.*

Gli onori onde in Francia godeano i Vescovi e gli Ecclesiastici, nati sì di sangue Barbarico e sì di sangue Romano, *Giustinianei* o *Teodosiani* che fossero, grazie al massimo *guidrigildo*, additarono a Carlomagno la maniera d'onorarli allo stesso modo anche in Italia. Quindi egli non volle che il *guidrigildo* per gli Ecclesiastici s'apprezzasse più alla Longobarda, come sarebbesi tassato quello del Prete Valeriano detto Rodulo (3). Arechi avea già tassato in certa

(1) *Leg.* 22 *Caroli*, inter *Langobardas.*
(2) *Leg.* 48 *Lotharii*, inter *Langobardas.*
(3) Vedi § CLXXXV.

e stabile quantità di danaro il *guidrigildo* de' Preti e de' Monaci (1); Carlomagno nell'801 agguagliò le condizioni di tutti gli Ecclesiastici così di Francia come d'Italia, dando a questi ultimi con un *Capitolare* il più nobile, cioè il massimo ed il fermo di novecento soldi pe' Vescovi, e così di mano in mano per tutti gli altri gradi Sacerdotali. La vita dunque d'un semplice Suddiacono si pagò in Italia trecento soldi, quanti si pagavano in Francia per quella d'un Romano *Convitato del Re*, secondo l'ultima riforma della legge Salica nel 798. Il *Capitolare* dell'801 (2) (data che risulta da due Codici Parigini [3]) vedesi registrato fra le leggi Longobarde (4).

§ CCXVII. Anno 801.

Nuovo guidrigildo *pel* nuovo *popolo Romano* Giustinianeo *del regno Longobardo.*

Ma i laici spettanti alla *Scuola* de' Romani *Giustinianei* non avrebbero dopo la conquista de' Franchi potuto sedere senza il *guidrigildo* nel *nuovo* Comune Longobardo in compagnia de' laici *Teodosiani* che già eran tassati col *guidrigildo*, benchè ignobile. Carlo adunque dovè imitar l'esempio dato nel 727 dal Re Liutprando, allorchè dette un *guidrigildo* agli Scribi e però agli altri cittadini *Giustinianei* di Ravenna. E se le particolari leggi di Liutprando e di Carlo intorno a tal *guidrigildo* de' Romani passati ultimamente sotto la dominazione Longobarda non pervennero a noi, gli effetti di quelle furono tali da doverci togliere ogni dubbio risguardo alla cagione che li produsse. Fra questi basterà osservare i molti *Capitolari* che abbiamo della milizia sotto i Carolingi (5), e massimamente quello del-

(1) Vedi § CXCV.
(2) Balut. *Capitul.* I, 349.
(3) Idem, II, 1050.
(4) *Leg.* 101 *Caroli*, inter *Langobardas.*
(5) *Leg.* 35, 131 *Caroli*, inter *Langobardas.*— *Capit. anni* 807 cap. II,

l'Imperator Ludovico II (1), pronipote di Carlo. Se i *nuovi* Romani *Giustinianei* laici del regno Longobardo non avessero avuto da Carlo un *guidrigildo*, ritornerebbe l'assurdità che un Barbaro qualunque, uccisore d'un di costoro, sarebbe stato ivi punito con la legge Cornelia de' Sicarj.

Or non potè Carlo tassar questi *nuovi Giustinianei* con l'apprezzo d'un *guidrigildo* minore del Longóbardo, come avveniva in Francia per quello de' Teodosiani laici verso i Franchi? No: perchè i *Teodosiani* erano stati ridotti non da Carlo ma da Clodoveo alla condizione infelice d'un minor *guidrigildo*, ed erano sudditi del Franco, il quale volle tenerli a bella posta in una perpetua depressione cittadinesca. Ma i *Giustinianei* di Roma, di Ravenna e di tutto l'Esarcato non furono giammai sudditi di Carlo prima dell'Imperio; e dopo l'Imperio non avrebbe potuto l'Imperatore, il quale proteggea questi Romani e Ravennati con le armi, tassarli per meno de' Longobardi, che a lui, sì come ho detto (2), importava tenere in freno, dopo averli vinti, senza volere che la loro cittadinanza sovrastasse ad ogni altra de' popoli venuti con esso in Italia. La miseria de' *Teodosiani* pel minor *guidrigildo* si metteva in mostra nella nostra penisola, paragonandoli co' Romani *Giustinianei* e co' Franchi, non già co' Longobardi. Perciò, mentre un *Convitato del Re* non avea tassa maggiore de' trecento soldi assegnati ad un Suddiacono, un Romano *Giustinianeo* d'illustri natali sarebbe stato apprezzato secondo la sua qualità ed il suo grado, se ucciso l'avessero nel regno Longobardo: malvagia disuguaglianza che Carlo ebbe a lasciare tra Romani e Romani, tra Romani e Franchi, ma non tra Romani e Longobardi.

apud Balut. I, 457. — *Capit. II, anni* 812 cap. 1, apud Balut. I, 493. — *Capit. anni* 829 *Ludovici Pii*, apud Balut. I, 672. — *Leg.* 26, 71 *Lotharii*, inter *Langobardas*.

(1) Vedi § CCXLV.

(2) Vedi § CCVII.

§ CCXVIII. Anno 801.

Capitolare *di Carlo intorno alle* leggi personali *de'* nuovi *popoli del regno Longobardo.*

Ed or possiamo senza fatica intendere il famoso *Capitolare*, dove il Manzoni trovò un nodo che gli sembrava indissolubile. Parlo d'un *Capitolare* dato da Carlo nell'801 (1), si come il Baluzio pose in chiarezza con l'autorità di due Codici Parigini (2): *Capitolare* assai più ampio che non quello di Pipino del 793 (3) intorno al medesimo argomento delle *leggi personali* de' *nuovi* popoli del regno Longobardo. Carlomagno adunque comandò nell'801, o piuttosto rinnovò i suoi comandi antecedenti, che se questi (*nuovi*) Romani dovessero *comporre* o pagar la multa d'un qualche delitto, *componessero* secondo la legge di colui al quale aveano arrecato il danno; e che facessero il medesimo i Longobardi verso i Romani (4). Tal *Capitolare* va sotto il nome di Pipino Re nella raccolta delle leggi Longobarde (5). Ed or, nel favellare di questa legge o piuttosto di questa conferma Pipiniana, esitava giustamente il Manzoni, parendogli che non potesse mai un Longobardo od un Franco dopo Carlomagno esser punito con la legge Cornelia per l'omicidio volontario d'un qualche cittadino Romano laico del regno d'Italia. Ho già risposto che tali Romani, se *Teodosiani*, aveano da lunga stagione il minor *guidrigildo*; e se *Giustinianei*, prima n'ebbero uno da Liutprando (non so se nobile od ignobile riguardo a' Longobardi) nell'Esarcato, poscia n'ebbero uno certamente nobile da Carlomagno in tutto il regno Italico.

(1) Balut. *Capitul.* I, 354.
(2) Idem, II, 1054.
(3) Vedi § CCIII.
(4) Balut. *loc. cit.* I, 354-355.
(5) *Leg.* 46 *Pipini*, inter *Langobardas.*

§ CCXIX. Anno 801.

Continuazione. — Conferma della legge degli Scribi risguardo alle successioni.

Carlo diè altri ordinamenti d'un gran rilievo intorno alle *leggi personali* di ciascun popolo d'Italia. Volle in quel suo *Capitolare* dell'801 (1), che i Romani giurassero e facessero qualunque scrittura secondo la lor legge (2). Pipino rinnovò, non so in quale anno, sì fatte disposizioni del padre (3). Carlo in oltre prescrisse (4), che un Romano ed un Longobardo non potessero in altro modo acquistare o perdere il dominio de' servi, se non secondo le antiche leggi di ciascuno dei due popoli. Tal *Capitolare* fu annoverato nella raccolta Longobarda (5).

Più rilevanti sono i dettati dell'801 sulle successioni. *Giusta la nostra consuetudine* (diceva Carlo [6], e Pipino dipoi lo ripetè [7]), *se un Romano ed un Longobardo abbiano causa tra loro, i Romani succedano secondo la legge Romana*. Scorgesi da un simil comando, che prima di Carlo non v'erano Romani e non successioni alla Romana presso i Longobardi. La consuetudine delle successioni ricordata da Carlo e da Pipino era per l'appunto la consuetudine de' Franchi, appo i quali erano state sempre permesse fin dall'età di Clodoveo, secondo il Codice di Teodosio, non avendo i Re loro alcun dritto d'aspettativa sul retaggio dei privati (8). Ma l'obbligo di succedere nel regno Longobardo al modo Romano comprende in sè anche il divieto di farsi alcuna scrittura da' *nuovi* Romani per cambiar l'ordine pub-

(1) Balut. *Capit.* I, 354.
(2) Vedi § CCIII.
(3) *Leg.* 46 *Pipini*, inter *Langobardas*. — Vedi Pertz, III, 192.
(4) Balut. *Capit.* I, 348.
(5) *Leg.* 89 *Caroli*, inter *Langobardas*.
(6) Balut. *Cap.* I, 354.
(7) *D. Leg.* 46 *Pipini*, inter *Langobardas*.
(8) Vedi § LXXV.

blico delle loro successioni, e quindi è una conferma della clausola con cui Liutprando comandò nella legge degli Scribi, dover tutti succedere non secondo i particolari patti delle scritture innanzi a' Notari, ma secondo la pubblica legge. I giuramenti giudiziarj e le successioni alla Longobarda od alla Romana divengono perciò il più possente indizio a discernere i cittadini dell'una e dell'altra nazione dopo Carlomagno: e soprattutto i *guadii* ed i *Sagramentali* degli Ecclesiastici dimostrano la lor cittadinanza Longobarda (1), non che i combattimenti giudiziarj. Quì per altro debbo notare il cangiamento che Carlo recò nell'804 (2) alla maniera di combattere, volendo che in Italia e negli altri paesi a lui soggetti, si pugnasse non più con la spada, ma col bastone, a schivare, com'egli diceva, i timori d'un falso giuramento.

§ CCXX. Anno 803.

I Beneficj.

Tutto quel che ho finora discorso intorno alle tante cittadinanze ed alle *leggi personali* de' popoli d'Italia dopo Carlomagno, e della unione di questi nel *nuovo* Comune Longobardo, non dee andar disgiunto da molte considezioni su' *Beneficj*, non ancora, per quanto io sappia, chiamati *feudi* presso le nazioni d'Europa, tuttochè il poeta e Cronografo Castrense nel parlare d'Alfonso IV, Abate di Castres del territorio d'Alby, verso il 734, riprenda Carlo Martello d'aver posto la mano su' *feudi* Ecclesiastici: del che quell'Abate l'indusse a far penitenza (3). Ma tutti sanno che l'autore de' versi della Cronografia Castrense fu il Sa-

(1) Vedi § CXCIX.

(2) Balut. *Capit.* I, 354: *In campo cum* fustibus. — *Leg.* 66 *Caroli*, inter *Langobardas*. — Vedi § CCXXXII.

(3) Dachery, tom. VII *Spicilegii*, et tom. III, pag. 571, nella Edizione Parigina del 1723.

batier, Presidente del Parlamento di Tolosa nel decimosettimo secolo.

Carlomagno, come si vide (1), introdusse in Italia i *Beneficj* d'un'indole particolare, la Storia de' quali è collegata con quella del *nuovo* Comune Longobardo: ma io non posso trattar d'un sì ampio argomento, e debbo restringermi alla semplice menzione d'un *Capitolare* dell'803 (2) passato nella raccolta Longobarda (3). Carlo provvide con questo, che dovessero perdere il lor *Beneficio* coloro i quali, volendo aver cura delle rimanenti lor terre, lo abbandonassero e lasciassero deserto per lo spazio d'un anno. E già l'Italia era piena di *Beneficiati*, di *Vassi* e di *Vassalli* all'uso de' Salici. A tal modo ella, che potea secondo molte apparenze credersi tuttora Longobarda, si veniva cangiando, e si trasformava in una provincia de' Franchi.

§ CCXXI. Anno 806.

Trasfusione del dritto Longobardo in Roma e nell'Esarcato di Ravenna.

Salva nondimeno era la cittadinanza Longobarda, e salvo il suo *guidrigildo*, a cui s'era uguagliato quello de' nuovi Romani *Giustinianei*. Sì fatta uguaglianza, non cognita in Francia tra' Barbari ed i Romani, potea preparar le vie alla perfetta incorporazione cittadinesca di tali Romani *Giustinianei* co' Longobardi: ciò per altro non avvenne se non dopo molti secoli. Qui, se il permettesse la natura del presente *Discorso*, dovrei narrare le vicende svariate del dritto Longobardo fuori del regno d'Italia, ed esporre come un tal dritto penetrò in Roma e nell'Esarcato di Ravenna, dove fin dal 727 lo avea recato Liutprando, e massimamente in Bologna ed in Imola: di mano in mano verrò

(1) Vedi § CXCVII.
(2) Balut. *Capit.* I, 397.
(3) *Leg.* 119 *Caroli*, inter *Langobardas*.

nondimeno additando alcuni esempj di questa trasfusione, simile all'altra che or si faceva del Romano dritto nel regno Longobardo. Le recenti conquiste del dritto Romano erano per altro diverse affatto da quelle de' tempi di Liutprando, il quale sotto certe condizioni chiamava le leggi Romane in sussidio dell'Editto ed in uso de' Longobardi; Carlomagno per lo contrario introduceva le Romane in Italia come vive leggi, ed aventi autorità certa su' Romani *Giustinianei*, venuti per opera di lui ad abitarvi.

Il dritto di peregrinità della legge 390 di Rotari essendo cessato, questi *nuovi* Romani riuscivano *Guargangi* o stranieri naturalmente, non civilmente, nel regno Longobardo. Lo stesso avvenne a' Longobardi che si trasferirono in Roma e nell'Esarcato, protettivi da un Re Longobardo il quale a questi dì portava la Corona d'Imperatore. Qualunque fosse la potestà Imperiale, ciò che non voglio cercare per ora, ella comprendea certamente la protezione armata de' cittadini di Roma e di Ravenna: eravi perciò una reciprocazione di dritti politici fra essi ed i Longobardi (1).

§ CCXXII. Anno 806.

Condizione del Patrimonio di San Pietro.

Nella provincia del Patrimonio di S. Pietro sussisteva una differenza notabile; poichè il grosso della nazione, che ivi abitava, era Longobarda. Un *Giustinianeo* di Roma, il quale ne' primi anni del nono secolo si conducesse in Viterbo, passava in uno Stato diverso dal suo, non tanto perchè il Patrimonio di San Pietro era divenuto proprio, come ho già detto (2), del Pontefice Romano, quanto perchè il popolo, che vi dimorava, era diverso dal Romano. Carlo nondimeno in qualità o d'Imperatore o di Re, o d'Avvocato e Difensore della Chiesa Romana distendea da

(1) Vedi § CCXXXV.
(2) Vedi § CCII.

per ogni dove nell' Italia Trastiberina la protezione delle armi sue. Mal s' appose adunque il Le Blanc nello scrivere (1), che la sovranità del Patrimonio fosse dell' Imperatore, perchè in un atto di Viterbo, dell' 806 (2), gli anni di Carlo precedono a quelli di Leone III. Io per la prima volta, sì come credo, pubblicherò intero questo documento, qual egli si legge nel Registro di Farfa (3): mostrerò indi nell'*Istoria* per quali cagioni affatto diverse da quelle che adduce il Le Blanc, segnaronsi durante alcun tempo gli anni di Carlo e del Pontefice nelle carte di Viterbo e de' rimanenti luoghi del Patrimonio. Ciò giammai non avvenne in Farfa nè in alcun'altra città del regno Longobardo, sulla quale non si fosse legalmente acquistato un qualche dominio dalla Chiesa Romana.

Il Muratori, che indarno cercò i Registri di Farfa e le carte di Monte Amiata, non potè venire a capo della vera Storia del Patrimonio nell' ottavo e nel nono secolo: egli tuttavia col suo retto intendimento conobbe, senza fermarsi a' detti di Le Blanc, che Viterbo nell' 806 non era più città del regno Italico (4), com'ella era nel 775 allorchè, prima d'esserne distaccata, il *Guargango* Aimone *Voltario* faceva i suoi doni a Farfa, ponendo nell' atto i soli anni di Carlo.

§ CCXXIII. Anno 806.

Giudicato di Romano, Duca, in Viterbo.

Adriano I nel ricevere la cessione del Patrimonio, e poi Leone III rispettarono la cittadinanza e la legge Longobarda, temperata già da' *Capitolari* per l'abolizione della legge 390 di Rotari su' *Guargangi* e per le modificazioni del-

(1) *Traité historique des Monnaies de France.* Amsterd., 1692, in-4.

(2) Le Blanc, p. 82 de la *Dissertation sur quelques Monnaies de Charlemagne*, etc. etc. etc.

(3) Vedi il *Documento* num. VII, in fine del presente *Discorso.*

(4) *Annali d'Italia*, anno 806.

l'altra sugli Scribi di Liutprando. I Duchi ed i maggiori Officiali, che ressero dopo la cessione del 787 o del 788 questa provincia, eleggeansi da' Pontefici; ma gli *Sculdascii*, gli *Scabini* ed i minori Officiali continuarono ad esservi scelti secondo le antiche forme Longobarde. Romano, che prende nel divisato atto Farfense il titolo di *Glorioso*, era uno de' Duchi, al quale nell' 806 Leone III commise di tenervi un pubblico *Placito*. Quindi Romano Duca venne in Viterbo, ed ivi alzò il suo tribunale. Con lui erano Bruningo e Radiperto *Sculdascii*, Carlo di Bagnorea, Rasimundo, Auteperto, Ildebrando, Ermenfrido ed altri Giudici. Si presentarono al *Placito* due deputati del Monastero di Farfa, Donno, e Ragifredo figliuolo d'Arnenfredo, i quali chiesero il retaggio lasciato a quella Badía da Ragefredo, padre di Leone fanciullo, difeso da' suoi tutori, cioè dallo *Sculdascio* Alticauso e da Nordone.

Il padre di questo fanciullo con un primo testamento avea donato a Farfa gl'immobili suoi, riserbandosi disporre de' mobili, fra' quali s'annoveravano i servi, le ancelle, gli *Aldii* e le *Aldie*. A questi dichiarava il testatore voler dare la libertà *per rimedio dell'anima sua*. L'Abate di Farfa ed i Monaci vennero confortando Ragefredo a mantener la promessa; e però egli con un secondo testamento affrancò i servi, e soprattutto un Aleperto con alcuni fratelli germani di costui, tenitori d' una casuccia e d' un poderino con una vigna; ponendoli sotto la protezione ovvero il *Mundio* del Monastero; che dovesse riceverne alcuni o canoni o servigi, simili a quelli ordinati da Guinifredo il Pistoiese a' suoi Romani *Massari*. Ma nella carta dell' 806 non si descrivono tali servigi: solo si scorge che Aleperto ed i fratelli erano passati già in balía del Monastero nella qualità d'affrancati: e però i due Monaci davano loro il nome di *libertini* della Badía. Nuovo esempio dell'affrancarsi, che procacciava la Religione all'uomo, quantunque non sempre fosse intera la sua liberazione dal servaggio, sì come avvenne ad Aleperto; il quale per altro può da indi in quà risguardarsi come un *libero Colono* o *Livellario*, se pur egli dall'assoluta servitù per quell'atto d'ultima volontà non ascese all'*Aldionato* col nome di *libertino*.

Già i *guadii* eransi dati alla Longobarda; e dicevano i due tutori del fanciullo, non aver potuto Ragefredo suo padre privarlo di tutta la successione col secondo suo *giudicato*. Nè alcuno vuole privarnelo, risposero l'uno e l'altro Monaco; solo il fanciullo s'abbia ciò che per legittima gli s'appartiene; il resto sia di Farfa, perchè l'ultimo testamento è avvalorato dalla legge d'Astolfo (1), con la quale si permise anche a' non infermi del corpo di *giudicare* in favor delle Chiese. Giusta sembrò a' Giudici la richiesta; e però allegando nella lor sentenza il testo della legge d'Astolfo (ricordata eziandio nella Cronica di Farfa [2]), divisero per metà il retaggio tra il fanciullo ed il Monastero.

§ CCXXIV. Anno 807.

Primo esempio d'una professione di legge Romana *in Lucca.*

Se in Viterbo si vede la continuazione così della legge come della proprietà e degli officj de' Longobardi nell'806, l'anno seguente ci somministra i primi esempj delle *professioni di legge* de' varj popoli, godenti della propria cittadinanza in Italia dopo Carlomagno. Verohachero dichiara essere del *genere degli Alemanni* (3); ed Adelgrimo, investito d'un *Beneficio* nel territorio di Lucca, si dice Franco e *Vasso* del Re in un atto, col quale comperò tre case *massaricie* nell'807 in Settignana verso i confini del Pistoiese (4). Possedeva egli la Corte di Montecchio, dove celebrossi nell'807 un contratto, nel quale intervenne il Franco Ilpingo, *Maestro Orefice*, fra' testimoni (5). Ma in

(1) *Leg.* 3 *Aistulphi*, inter *veteres*.
(2) *Chronicon Farfense*, apud Muratori *Scr. Rer. Ital.*, tom. II, part. II, col. 359.
(3) Fumagalli, *Cod. Ambros.* num. 39.
(4) Barsocchini, II, 205.
(5) *Ibid.*, 207.

maggior conto vuolsi avere una *professione*, che nello stesso anno 807 fa della *sua legge Romana* il Chierco Richiperto, figliuolo di Cleiperto, stato eziandio Clerico (1). Questa è la prima *professione* di tal genere, a me nota fin oggi; e questo Richiperto può essere un Romano *Giustinianeo*, ma più facilmente un *Teodosiano* delle Gallie, venuto ad abitare nel territorio Lucchese, al pari od anche in compagnia de' Franchi Adelgrimo ed Ilpingo.

§ CCXXV. Anno 809.

Preti Livellarj. — *Un Maestro di musica.* — Capitolare *delle Zecche.*

Romano *Giustinianeo* sembra essere per lo contrario un Tamperto, *Maestro della Scuola de' Cantori* di Lucca. Sottoscrivesi da testimone in un contratto, con cui Giacomo Vescovo della Città concede *in livello* una Corte e due Monasteri in Tocciano presso Soana ad Alperto, Clerico e figliuolo dell'Abate Ilprando (2). Carlomagno condusse alcuni Maestri di canto da Roma nelle Gallie. Nulla impedisce per altro, che Tamperto (non dice d'esser Clerico) fosse Longobardo, ed avesse appreso in Roma le discipline musicali; se pur queste non s'erano ampliate già nel regno Longobardo fin da' tempi di Bertarido e di Liutprando. Parlo delle discipline; perchè i canti religiosi nella Chiesa Cattolica non furono intermessi giammai, e valser sovente ad ammollire il cuore de' Barbari. Basta ricordarsi delle cetre de' *Pii* fra' Geti o Goti (3).

Notabile assai nella presente carta Lucchese dell'809 si è il vedere quel Clerico Alperto prendere *a livello* alcune terre, fornite d'*Aldii* e di *Massari*, ma *disertate* (son sue

(1) Barsocchini, II, 206.

(2) *Ibid.*, 219. — Bertini lo avea pubblicato (I, 21 *Appendice*), ma senza i testimoni.

(3) *Storia d'Italia*, I, pp. 123, 189, 949.

parole) da *malvagi uomini*, *per lavorarle e migliorarle*. Non propriamente ch' egli dovesse menar l' aratro; ma oramai presso i Longobardi ed i Franchi non era esempio inutile vedere i solitarj di Bobbio, di Farfa e d'altri nobili Monasteri, non che i Chierci prendere a coltivar le terre deserte, come fece questo Alperto in Soana, ravvivando le arti e le industrie dell'agricoltura. In questo medesimo anno fu promulgato da Carlo il *Capitolare*, comechè or lacero e tronco, intorno alle Zecche; dal quale apprendiamo che ad esse per quanto già esposi (1), appartenea l'officio de' *Monetarj* (2). Ciò che più importa è il primo Capo di quel *Capitolare*, ove Carlomagno prescrive dover le Zecche del regno Italico essere sotto la custodia del Conte (3). Non era forse costui prima di Carlomagno un Longobardo o vivente a legge Longobarda? Ma non mancherà di coloro, a' quali parrà d'aver Rotari e Liutprando confidato la custodia delle Zecche a' Conti Romani, non potendovi essere, a loro giudizio, altro Comune se non l'*Ordine* o la *Curia*.

§ CCXXVI. Anno 811.

Obbligo de' Vescovi Longobardi risguardo alla cura de' ponti.

Ma qual pruova migliore del contrario, se a' Vescovi del regno Italico, nati o no Longobardi, oltre l'obbligo di rifabbricare per la parte a loro spettante le mura delle città (4), imponevasi eziandio il peso di costruire o di mantenere i ponti? Cinque *liberi Livellarj* nell'811 (5), cioè i germani fratelli Scolastico, Giovanni e Petrone figliuoli di

(1) Vedi § CLXXVIII.
(2) *Capitulare de Monetis*. Pubblicato dal Pertz, III, 159, § VI..: *Ut* Monetarii *Monetae batere non possunt*, etc. etc. etc.
(3) Pertz, *loc. cit.*, § 1.
(4) Vedi § CCX.
(5) Murat. *An. M. Ævi*, V, 955. *Ex Authentico Tabularii Canonic. Capituli Mutinensis.*

Faroaldo, non che Stavelino ed Orsone domandarono in enfiteusi alcune terre nel Modonese a Ghiso, Vescovo di Modena, promettendo pagargliene un *Mancuso* l'anno e servirlo, se i comandamenti del Re d'Italia obbligassero quel Prelato *all'opera d'un qualche ponte* (1). Or chi non vede, anche per questo esempio che i carichi e le spese Municipali divideansi fra gli Ecclesiastici, viventi col *guidrigildo* fermo, ed i laici d'ogni nazione abitatrice d'Italia, senza farsi alcuna menzione degl' immaginarj *Ordini* Romani?

§ CCXXVII. Anno 811.

Esempio d' una carta secondo il dritto Romano ed innanzi ad uno Scriba fra due Longobardi.

Preziosissima riesce a me questa carta Modonese, dove parmi ravvisare un esempio autentico d'aver due contraenti Longobardi dinanzi ad uno Scriba usato del permesso conceduto nel 727 di seguire col consenso reciproco le regole del Romano dritto, ne' casi non eccettuati da quel Re (o da' suoi successori). Dappoichè i cinque anzidetti *Livellarj*, fra' quali Giovanni sottoscrisse di propria mano la richiesta, ottennero le terre bramate in enfiteusi col patto che se per anni due non pagassero, il Vescovo potesse discacciarneli, *secondo le leggi* (2). Or niuna legge Longobarda v'ha intorno a ciò; e rettamente giudica il Savigny (3), che nella carta Modonese toccossi delle disposizioni contenute in una *Novella* di Giustiniano (4) risguardo a' contratti enfiteutici delle Chiese dell' Imperio; le quali disposizioni furono poscia da Ludovico Pio Imperatore, o piuttosto da Lotario, per la prima volta restituite in favore di tutte le Chiese del regno Longobardo (5).

(1) *Si* Regalis jussio *advenerit de oste vel* de ponte, *facere* servitio (sic).

(2) *Ut leges* censeunt (sic).

(3) Tom. II, 138. Ediz. 1839.

(4) *Novel.* 120, cap. 8.

(5) Vedi § CCXLI.

Le condizioni dell'enfiteusi nell'811 si scrissero da Reginaldo, Clerico e *Notaro* della Chiesa di Modena, senza l'opera del quale non avrebber potuto que' Longobardi pattuire valevolmente secondo il dritto Romano. Manca, egli è vero, la firma del Vescovo Ghiso; ma gli Scribi o Notari di quella età faceano come anche oggidì si costuma in alcuni atti privati: consegnavano, cioè, vicendevolmente a ciascuna delle due parti contraenti un originale sottoscritto da una sola tra esse. Laonde quello firmato da' *liberi Livellarj* si diè al Vescovo, e l'altro sottoscritto dal Vescovo a' *liberi Livellarj*. Nè quì alcuno dubiti d'essere stati Longobardi e l'uno e gli altri, dovendo ritenersi per tale chiunque ne' suoi atti non dichiarava d'appartenere ad altra nazione. Ciò non toglie che i Longobardi, per boria cittadina e per altri motivi, non si vantassero sovente nelle loro scritture d'essere di quel sangue.

§ CCXXVIII. Anno 812.

Giudicato alla Longobarda in Roma nel Palazzo Lateranense.

Farfa, posta nel Ducato di Spoleto, era del regno Longobardo, e suddita propriamente di Carlo. In Castro, città del Patrimonio di San Pietro ed ora spettante alla Chiesa Romana, vivea Ildeperga, della quale ho favellato (1); nipote d'Aimone *Voltario*, e sorella d'Ermiteo. Suo marito Mauro era figliuolo di Suabino da Castro. Nel retaggio d'Anastasia, madre d'Ildeperga, solo a questa e non ad Ermiteo eran toccati (o per divisione o per altro titolo) alcuni dritti litigiosi contro il Monastero di Farfa sugli averi d'Aimone *Voltario*. Mauro adunque disegnò far vive le ragioni d'Ildeperga, ed avrebbe dovuto partirsi di Castro per andare nel Ducato di Spoleto a chieder giustizia contro i Farfensi, come nell'806 avean fatto costoro, conducendosi a litigare in Viterbo innanzi a Romano, *Glorioso* Duca.

(1) Vedi § CXCII.

Ma entrambe le parti, soggette a due Principati diversi, accordaronsi di venire in Roma, ed alla presenza del Pontefice Leone III. Giunsero ivi dunque Benedetto, Abate di Farfa, co' suoi Monaci da un lato; dall'altro venne Mauro con Ildeperga, con Ermiteo e con Reginaldo ed Aimone, cugini di lei. Stavasi Leone assiso in Laterano, ed avea dinanzi a sè Giovanni e Tastaldo, Vescovi, non che il *Nomenclatore* Giorgio, il *Bibliotecario* Gemmoso, il *Vestarario* Albinino ed i *Cubicularj* Nordone, Racuccio e Naningo di Viterbo: uomini Romani, ma gli ultimi, cioè i Viterbesi, erano forse Longobardi, che or teneano l'officio di *Cubicularj* del Pontefice Leone III. Nel primo giorno del giudizio si diedero in Laterano i soliti *guadj* alla Longobarda; nell'altro, quando si dovea proferir la sentenza, vennero ancôra in Palazzo ed al cospetto del Papa lo *Scabino* Principio d'Orvieto, Mauringo *Sculdascio* di Castro, Reginaldo di Toscanella, Iffo e Filiprando di Soana con molti altri. Diceva Mauro al Pontefice che Aimone *Voltario*, avendo lasciato Anastasia sua legittima figliuola ed essendo *Guargango* in Viterbo nel 775, non avrebbe potuto diseredarla, *secondo il tenor dell'Editto* (1), per donare le proprie sostanze a Farfa.

Molte contese intorno a ciò si fecero avanti Leone III. Ma egli facilmente pervenne a comporre gli animi, sì che Benedetto Abate rilasciò ad Ildeperga ed a Mauro un Casale detto Cesariano, rimanendo il Monastero nel pacifico possesso degli altri doni d'Aimone *Voltario*. Così terminò il giudizio tra un suddito di Carlo ed un suddito del Pontefice; viventi entrambi e giudicati entrambi a legge Longobarda, benchè in Roma. E perchè meglio si scorga la Longobarda natura di quell'atto, Ildeperga fu nel Palazzo di Laterano interrogata dal suo germano Ermiteo, come altresì da' suoi cugini Reginaldo ed Aimone, s'ella era stata veramente libera e non costretta da Mauro nel far l'accordo

(1) *Aimo* Guaregangus *homo fuit; et cum filiâ sua Anastasiâ remansit, et,* secundum Edicti tenorem, *filiam suam exheredare non potuit*... etc. (Galletti, *Vestarario*, pag. 31-34: ex num. 216 *Reg. Farf.*)

con Farfa, rito prescritto a' più prossimi parenti delle donne dalla legge di Liutprando (1).

§ CCXXIX. Anni 812-813.

Giudizj ed atti Longobardi fra gli Ecclesiastici del regno d'Italia.

Da tal giudicato si scorge, che Farfa non per la introduzione delle *leggi personali* di ciascun popolo dopo Carlomagno avea lasciato di vivere, come dianzi, a legge Longobarda, nè fatto passaggio alla Romana. Così continuarono tutti gli altri Ecclesiastici del regno Italico, nati o no di sangue Romano, i quali prima di Carlo erano cittadini Longobardi, rimanendosi contenti alle leggi dell'Editto. Nello stesso anno 812, Abate del Monastero di San Bartolomeo fondato in Pistoia dal Medico Guidoaldo (2) era Ildeperto, il quale chiese giustizia contro un Bavaro, chiamato Nebulunco. Costui, sotto il Re Pipino, avea posto a ruba ed ottenuto il Monastero in *Beneficio*, discacciandone l'Abate Ildeperto. Fu alla sua volta espulso da' Messi del Re, sì che Ildeperto vi tornò, ma con l'obbligo d'andare alla guerra, qual possessore Longobardo delle terre donate dal Medico di Desiderio e d'Adelchi. L'Abate Ildeperto adunque propose le sue nuove querele nel *Placito* Pistoiese, a cui presedeva, in qualità di Messo Regio, Adalardo, famoso Abate di Corbeia. Sedeano con Adalardo il Vescovo Guillerado ed il Duca Bonifazio; i Giudici Potone e Leone con Audone, *Scabino* di Camerino. Questo Leone prendeva in oltre il titolo di *Vasso*, e Potone l'altro di *Gasindo* del Re. Intervennero parimente al *Placito* gli Abati Adaprando e Cristiano col Duca Pietro, Messi di Leone III, i quali, tuttochè stranieri affatto in Pistoia, pur tuttavia per la reciprocazione delle *leggi personali* di ciascun popolo del regno

(1) *Leg.* 4, lib. IV *Liutprandi.* Vedi § CXXIV.
(2) Vedi § CLXXXII.

Longobardo sedeano tutti o potean sedere ne' *Placiti* come cittadini o Romani, o Salici o Bavarici. E lo stesso Adalardo era straniero all'Italia. Innanzi a lui nondimeno l'Abate Longobardo Ildeperto consegui una piena giustizia (1).

Nell'anno seguente gli Abati di Nonantola e di San Salvatore di Brescia fecero tra loro un cambio di terre. Anche Adelardo presedè a questo atto, in cui chiaramente s'additò la legge civile, secondo la quale viveano i due Monasteri. *La permuta*, dissero gli Abati, *dev'essere utile ad entrambe le parti, come comandano le leggi de' Re Longobardi risguardo a contratti che si fanno tra le Chiese in presenza di molti e d'idonei testimoni* (2).

§ CCXXX. Anni 814-815.

Allargamenti del nuovo *Comune Longobardo.* — *Legge sulle consuetudini.*

Bastano, credo, gli esempj allegati fin qui per mostrare gli allargamenti del *nuovo* Comune Longobardo, cioè del Comune misto di molte cittadinanze per la conquista di Carlomagno. Quanti più stranieri di varie nazioni venivano in Italia, tanti aveano od aver poteano il lor luogo nell'amministrazione della città, e nelle solennità de' *Placiti*. Dopo i Longobardi, più numerosi forse cominciarono ad essere in tal Comune i *nuovi* Romani così *Giustinianei* che *Teodosiani*, come più vicini al regno Longobardo; ma i Franchi e gli altri popoli Germanici furono più favoriti de' Longobardi, e più sovente investiti de' *Beneficj* (3). Sospetta il Signor di Savigny (4), potersi agevolmente ne' *Placiti* (e però nel Comune delle città Longobarde) discerner gli uomini Romani da' Longobardi, se a' primi si voglia ristrin-

(1) Murat. *An. M. Ævi*, V, 953.
(2) Tiraboschi, *Storia di Nonantola*, II, 37.
(3) Vedi § CXCVII.
(4) Tom. I, 197-198.

gere il nome di *Giudici*, a' secondi quello di *Scabini;* al che si può consentire, sebbene i nomi siano il più delle volte ingannatori. Ma che questi *Giudici* Romani avessero dopo Carlomagno continuato la successione degli antichi Decurioni e degli altri Officiali delle *Curie* Romane, ciò è quello che credo aver fin qui dimostrato alieno dal vero, col porre in chiarezza che *nuovo* fu pel fatto di Carlo in Italia il popolo de' cittadini Romani e diverso al tutto da quello, a cui nè i Duchi nè Rotari nè altro Re Longobardo concedettero giammai alcun dritto di *guidrigildo* e di cittadinanza; *nuovo*, io dico, in Italia sì come nuove furonvi le generazioni de' Salici, de' Borgognoni e degli Alemanni.

Ciascuno di questi popoli avea care le sue consuetudini (1), molte delle quali non furono giammai ridotte in iscritto (2). Nella prima licenza dopo l'arrivo di Carlo in Italia, potè a lui sembrar pericolosa qualcuna di tali consuetudini; e però fin dal 793 il suo figliuolo Pipino provvide, non doversi attendere ad esse ne' casi dove la legge disponeva in contrario (3). Ma debol freno era questo; e Carlo dovè anche allargarlo, mercè una legge (4), della quale il Pertz non potè rintracciare la data (5) e che manca ne' *Capitolari* del Baluzio. Carlo dichiarò, che la *consuetudine lunga, se non ne rimanesse impedita l'autorità pubblica*, si dovesse tenere per legge del regno Italico. Egli non eccettuò le consuetudini d'alcun popolo ivi abitante; il perchè nel *nuovo* Comune Longobardo trovarono il loro luogo eziandio quelle de' *nuovi* Romani *Teodosiani* e *Giustinianei*, non le altre de' pronipoti di que' Romani, a' quali nè i Duchi nè Rotari assegnarono alcun *guidrigildo*, e però tolsero la cittadinanza nativa. Uno scrittore di grande inge-

(1) Vedi § CCXXXIV.
(2) Vedi § LXXVIII.
(3) Balut. *Capit.* I, 260. — *Leg.* 35 *Pipini*, inter *Langobardas*: *Ubi lex deest*, praecellat consuetudo, *et nulla consuetudo superponatur legi.* — Vedi § CCXXXII. Tratta dal Tit. XII, Lib. V *Cod. Theod.*
(4) *Leg.* 148 *Caroli*, inter *Langobardas*: *Ut* longa *consuetudo, quae* auctoritatem publicam non impedit, *pro lege servetur,* etc. etc. etc.
(5) *Mon. Germ.* III, 193.

gno, in un'opera giustamente lodata (1), toccò degli effetti della legge di Carlo risguardo alle franchigie de' *Comuni d'Italia* dopo il Mille.

Tutto nella *Storia d'Italia* or si prende a considerare fuorchè il primitivo Comune Germanico de' Longobardi e de' Barbari venuti con Carlomagno; come se niun Comune a' giorni di Tacito vi fosse stato in Germania (2). Che importa il sapere se fossero murate o no le città degli antichi Germani? Ovunque un grande o piccol numero di famiglie viva o nelle selve o nelle più splendide città, cinte di fosso e di muro, ivi è necessariamente un Comune, sebbene amministrato con varie forme. La forma del Germanico antico accostavasi e forse vincea quella del Comune o Municipio Romano per la libera scelta de' Magistrati e per la franchezza de' cittadini che componeanlo; nè parlo già de' Comuni del tempo di Giustiniano, ma degli altri spettanti a' più bei giorni di Roma. Laonde bisognava studiar la natura del Comune Germanico in Italia dopo la venuta d'Alboino, più che non l'indole disgradata de' Comuni Giustinianei: studiar, cioè, il Comune de' vincitori anzichè quello de' vinti, se pur a' vinti ne fosse rimasto alcuno, ciò che non si è dimostrato, e che, in caso contrario, sarebbe sì facile il dimostrare.

Carlo era morto nell' 814, e Ludovico Imperatore, suo figliuolo, nell' anno appresso donò al Monastero di Santo Antimo il *Gaggio* o bosco detto Ceciliano; pertinente, com'egli dice, alla città di Siena (3). Donògli altresì la Corte della Pescaia con tutti gli *Aldii*, la quale spettava (son parole di Ludovico) al *Pubblico della città di Chiusi*. Ecco dunque le possessioni ed ecco gli *Aldii* (4) di città Longobarde, quali Siena e Chiusi; ecco il *Pubblico*, cioè il Co-

(1) Conte Federigo Sclopis, *Storia della legislazione Italiana*, I, 28. Torino, 1840, in-12.

(2) Vedi § XCV.

(3) Giugurta Tommasi, *Storia di Siena*. Venezia, 1625, in-4.— Si vegga più corretto assai tal diploma presso il Pizzetti, II, 345-348.

(4) Vedi § CLXXXII.

mune, delle città (1); ed ecco finalmente i fondi *pubblici* delle Comunità passati, forse per drittó di confisca in qualche ribellione o tumulto, nelle mani del Re.

§ CCXXXI. Anni 815-819.

Nuove leggi di Ludovico intorno al guidrigildo.

Il novello Imperatore pubblicò sessantuna leggi pel suo regno d'Italia; comprese, ma senza data, nella raccolta Longobarda. I *Capitolari* de' Franchi assegnano l'anno 819 (2) ad una delle più ragguardevoli di sì fatte leggi (3), la quale fu soggiunta eziandio nella legge Salica. Comandò Ludovico, dover ogni micidiale, per niuna o per lieve causa, pagare il *guidrigildo* alla famiglia dell'ucciso; fosse indi cacciato in esiglio a beneplacito del Re d'Italia. Ecco da un lato ristretta la legge con cui Liutprando toglieva tutte le sostanze a' rei d'omicidio volontario (4); ed ecco dall'altro puniti costoro con pena corporale, fossero Franchi o Longobardi o d'altra nazione. Insigne rivolgimento se fosse stato durevole; ma il tentativo riuscì tanto poco efficace quanto il precedente di Clotario II e di Childeberto II (5). Tornando al *guidrigildo*, Ludovico non abolì risguardo a coloro, i quali non aveano possibilità di pagarlo, gli ordinamenti antichi della *Crenecruda*, rinnovati nel 798 da Carlomagno.

(1) Vedi § CXXXVIII.
(2) *Capitula addita ad legem Salicam*, cap. VII; apud Balutium, I, 600.
(3) *Leg.* 15 *Ludovici Pii*, inter *Langobardas*.
(4) Vedi § CXXV.
(5) Vedi §§ XLIX, CCVI.

§ CCXXXII. Anno 823.

Capitolare *d'Olona ed altre leggi di Lotario.* — *Ritorno delle vedove Romane alla lor* legge personale.

Ludovico avea per collega nell'imperio e nel regno Longobardo il suo primogenito Lotario, che venne in Italia, e fermatosi nella Corte d'Olona vi promulgò nell'823 un *Capitolare*, stampato per la prima volta da Carlo Dati (1), o più correttamente dal Baluzio (2). Il Pertz non ha guari pubblicònne un altro dell'825, dato anche in Olona e somministratogli da un Codice di San Paolo di Klagenfurt. Ivi si legge la sottoscrizione di circa dugento Longobardi, che giurano d'osservare il nuovo *Capitolare* (3). Di tal sottoscrizione alle leggi parlerò appositamente nella *Storia*.

Quelle d'Olona sono trentatre nella raccolta del Baluzio, le quali senza data ed alla rinfusa veggonsi annoverate fra le cento e sei, attribuite a Lotario nella collezione Longobarda. Un'altra legge, priva parimente di data, comandò non potere i figliuoli di chi passasse al Chiericato diventar Notari, *Sculdascii*, Giudici e Conti (4), essendo rinate le dispute, alle quali avea voluto metter fine il Re Liutprando (5), su' privilegi trasmessibili a' figliuoli da padri divenuti Clerici. Lotario di nuovo raccomandò i duelli giudiziarj, ma co' soli bastoni e con lo scudo, eccetto *ne' casi d'infedeltà* (6).

I Longobardi, quantunque in generale non fossero il popolo più caro a' Re d'Italia della nuova Dinastía, pur tutta volta chiesero in Olona ed ottennero la conferma delle consuetudini antiche. *Vogliamo, che gli* uomini *abbiano tal con-*

(1) Firenze, 1675.
(2) *Capit.* II, 321-328.
(3) Pertz, *Mon. Germaniae*, IV, 252-253.
(4) Vedi § CLI.
(5) Vedi § CL.
(6) *Leg.* 31 *Lotharii*, inter *Langobardas*.

suetudine quale in antico *fu quella de' Longobardi* (1). Così diceva Lotario, e dalle sue parole potrebbe dedursi d'aver egli permesso di seguitarle a tutti gli altri popoli d'Italia. Se ciò è vero, anche a' *nuovi* Romani di qualunque sorta fecesi abilità di conformarvisi. Non di rado Lotario nelle leggi d'Olona e nelle altre sue Longobarde confermò particolarmente alcuna delle consuetudini *antiche* di questo popolo intorno alla restaurazione delle Pievi (2), al servizio degli *uomini liberi* (3), a' ponti ed a simili opere pubbliche (4) confidate al Comune Longobardo (5).

Fra le prime leggi d'Olona una ve ne ha (6), con la quale ordinò Lotario, che le donne Romane, vedove de' Longobardi, s'assolvessero dal vivere secondo la legge de' mariti perduti, e tornassero alla Romana: facessero lo stesso le donne di tutte le altre nazioni del regno Longobardo. Essendo libero a ciascuna di queste l'uso delle varie *leggi personali*, era chiarissimo il dritto delle vedove di tornare alla propria e nativa, cioè ad una delle molte leggi permesse in Italia; pur tuttavolta Lotario giudicò, esser necessario un *Capitolare* a dileguare ogni dubbiezza su tal dritto delle vedove.

(1) *Volumus ut* homines *talem consuetudinem habeant sicut* antiquitus *Langobardorum fuit*. Cap. 13 *Memoriae quod Domnus Imperator suis Comites* (sic) *praecepit (Olonae)*. — Pertz (*Mon. Germ.* III, 235) la trasse dal *Codice di San Paolo di Klagenfurt*, al quale s'accosta l'altro di Chigi del decimo secolo.

(2) *Leg.* 20 *Lotharii*, inter *Langobardas*.

(3) *Leg.* 29 *ibid.*

(4) *Leg.* 41 *ibid.*

(5) Vedi § CCXXX.

(6) *Leg.* 14 *Lotharii*, inter *Langobardas*. — Vedi § CCXIX.

§ CCXXXIII. Anno 824.

Se fosse libero a ciascuno in Italia il passaggio da una legge personale *all'altra.*

La semplice lettura del primo *Capitolare* d'Olona basta, se non m'inganno, a recider tutte le dispute; mostrando che niuno potea passare a suo senno da una *legge personale* all'altra senza un qualche provvedimento, simile a quello di Lotario per le vedove, od almeno senza un privilegio del Re. La perpetua durata del *guidrigildo* ingiurioso de' Romani *Teodosiani* delle Gallie fino a Carlomagno giova mirabilmente ad illustrare ciò che lo stesso Carlo volle in Italia. Nè l'essersi scritto fin quì che ciascun popolo d'Italia dovesse giurare, far le scritture, succedere, *comporre*, perdere ed acquistare i servi secondo la propria legge, dee tenersi per un consiglio, il quale si potesse violare da tutti, passando ciascuno senza freno dall' una in un'altra cittadinanza.

Perciò si è visto che nè Bobbio nè Farfa nè altri Monasteri ed Ecclesiastici del regno Italico, i quali eran Longobardi prima di Carlo, avessero dopo lui cessato d'essere tali o passati fossero alla legge Romana; tuttochè gli Ecclesiastici, se avessero eletto di fare alcuno di simili passaggi, avrebbero avuto gran credito presso Carlo ed i suoi successori. De' quali passaggi non si trova, per quanto io sappia, niun esempio durante la dominazione de' Carolingi: e se, dopo la caduta della loro famiglia, si potesse additarne alcuno esempio, sarebbe lecito d'annoverarlo fra gli abusi spettanti ad altro secolo, non fra gli effetti legali delle consuetudini o de' *Capitolari* appo i Franchi.

Per dritto comune, il nascimento formava la legge che i cittadini delle varie nazioni doveano seguitare in Italia, prima del Clericato, e dopo: il matrimonio sospendea per le donne la lor legge nativa, ma esse la riaveano per vedovanza. V'erano poscia i modi legali, che sempre vi furono e vi saranno, a lasciare in alcuni casi la propria e

prendere una diversa cittadinanza; ciò non è una libera facoltà di ciascuno, ma un privilegio conceduto sotto certe condizioni dall'autorità pubblica, o per grazia del Re, o per conferire ad alcuno (del che addurrò in breve un esempio [1]) un qualche officio presso una diversa nazione in premio della fedeltà e del valore, o per qualunque altra ragione. Se vi fossero stati pubblici registri, dove si notasse il nascimento e però la legge d'ogni cittadino, sì come pensa il Signor di Savigny (2), è incerto; ma il solo cangiamento che s'avrebbe potuto notare in tali registri per dritto comune, oltre un qualche privilegio, era delle donne quando passavano a marito, e quando riprendevano l'uso della lor legge da vedove.

§ CCXXXIV. Anno 824.

Affetto de' Barbari per le loro leggi personali.

L'uso delle *professioni di legge*, che divenne sì universale in Italia dopo Carlomagno, dimostra quanto ciascun popolo Barbaro si recasse ad onore di vivere secondo il suo nativo diritto. Ciascuno serbava con orgoglio e con amore la qualità della propria cittadinanza; ciascuno godea di chiamarsi Ripuario, Salico, Bavaro od Alemanno. Sì fatte qualità si trasmisero di generazione in generazione, tenendo sempre vive la rimembranza e la boria del nome di ciascun popolo, e sovente l'odio ed il dispregio dell'uno verso l'altro. Qual maraviglia, se nel Medio-Evo gli animi si veggono cotanto divisi nella nostra penisola, sebbene tutt'i cittadini avessero un luogo nel *nuovo* Comune Longobardo? Se pur fosse mancata ogni altra ragione, bastava quella delle tante cittadinanze a disgregarli. Ma ora non parlo di ciò: fo cenno soltanto alla difficoltà che doveva esservi non tanto nell'ottenere quanto nel desiderare e nel

(1) Vedi § CCXLIX.
(2) Tom. I, 108.

chiedere un privilegio per passare da una cittadinanza e da una legge all'altra. I soli Romani *Teodosiani* e laici delle Gallie doveano bramar di passare al miglior *guidrigildo* così de' Salici, come de' Romani *Giustinianei.*

§ CCXXXV. Anno 824.

Il cinquantesimo anno dopo la conquista di Carlomagno risguardo agli stranieri.

Già s'avvicina l'anno cinquantesimo trascorso dalla conquista d'Italia; e già è spenta od invecchiata la turba de' varj popoli Romani e Barbari da Carlo recata in Italia. Tutti costoro erano, come già dissi (1), *Guargangi* ovvero stranieri, ma naturalmente, non più civilmente per l'abolizione avvenuta della legge 390 di Rotari. Ora i figliuoli di costoro non erano *Guargangi* neppur naturalmente, perchè generati la più gran parte in Italia. Perciò, dopo il cinquantesimo anno dalla conquista di Carlomagno, la diversità delle nazioni di questa divenne artificiata e non naturale: ma tanto più gagliarda e tanto più durevole. Sovente nuovi stuoli di stranieri vi sopraggiungeano così Romani che Barbari, non più sottoposti al dritto di peregrinità, i quali con tutte le loro forze si teneano ristretti nelle lor cittadinanze particolari e nelle *leggi personali* di ciascuna: ma tutti, Romani e Barbari, nati da indi in quà o giunti or ora nel regno Italico, furono compatrioti senza essere propriamente concittadini, quantunque spettassero tutti al *nuovo* Comune Longobardo.

(1) Vedi § CCXXI.

§ CCXXXVI. Anno 824.

Scelta della legge in Roma.

Roma era turbata grandemente dalle fazioni, e Lotario Imperatore, volendo sedar que' moti, avvicinavasi nell'824 alla Città. S'accordò egli col Pontefice Eugenio II, e, fra gli altri ordinamenti atti a ricondurre la pace, dispose che s'interrogasse il Senato ed il Popolo Romano per sapersi con qual legge piacesse loro di vivere, acciocchè poi vivessero veramente secondo quella, ed, in caso di trasgressione, provvedesse il Pontefice, indi l'Imperatore (1).

Meglio di qualunque altro il Savigny (2) dimostrò, che la legge dell'824 data da Lotario risguardava solamente Roma, e non il regno Italico, tuttochè inserita nella raccolta Longobarda. Carlo Sigonio (3) ed il Cardinal Baronio (4) s'erano contentati di riferire senza più la legge di Lotario: il Muratori (5) soggiunse, che la scelta del Senato e del Popolo Romano si dovesse intendere delle leggi Romana, Salica, Bavara e Longobarda, perchè tutte avean corso in Roma, ove concorreano tanti Longobardi e Franchi. Or come avrebbe dovuto farsi la scelta della legge? Con deliberazione comune del Senato e de' Capi del Popolo, rispose il Lupi (6), dal quale io non mi discosto, non ostante l'opinione del Savigny (7), che pensa essersi aperti pubblici registri ad interrogare un per uno i cittadini di Roma.

Ciò risguarda il modo a deliberare; ma intorno alla materia, di cui deliberossi, tengo per certo non esservi stati un Pontefice od un Imperatore tanto insensati, che avesse potuto venir loro in mente di mandar la grida, se il Se-

(1) Holstenii *Collectio Romana*, II, 218.
(2) Tom. I, 119.
(3) *De regno Ital.* sub anno 825.
(4) *Annal.*
(5) *Annali d'Italia*, sotto l'824.
(6) *Cod. Bergomens.* I, 220-221.
(7) Tom. I, 117.

nato ed il Popolo volessero scegliere una legge, per la quale si permettesse a ciascuno in Roma di non esser più cittadino Romano. E non dico mandar tal grida nella Città sul Campidoglio e dinanzi all'atrio di San Pietro, ma in Ulubri, che ad Orazio sembrava un luogo sì tristo. Eugenio II avrebbe dunque tollerato che a qualunque cittadino Romano si facesse abilità di crearsi cittadino Salico, Ripuario, Bavaro ed Alemanno? che gli abitanti della Città pigliassero a vivere col *guidrigildo* Germanico? e che, nel caso in cui ad un omicida Romano mancassero i danari per pagarlo, se uccidesse un Longobardo, si recassero in Roma gli usi della *Crenecruda?* Bel modo sarebbe stato questo a comporre i tumulti Romani, dare un *guidrigildo* a' faziosi più ricchi, ed a' più poveri la *Crenecruda.* Nè bastava presceglière una legge bella e composta come la Salica o la Longobarda, ma bisognava fare una scelta de' *Capitolari,* che aveano arrecato sì grandi cangiamenti a tutte le *personali* de' popoli soggetti. Bisognava parimente sottoporsi a' *giudizj di Dio,* ed a' combattimenti giudiziarj, o co' bastoni e gli scudi, od eziandio con la spada, sì come altrove raccomandò Lotario in alcuni casi (1). Altro, ben altro fu l'intendimento d'Eugenio e di Lotario nel dare la scelta della legge al Senato ed al Popolo, del che parlerò nell'*Istoria.*

§ CCXXXVII. Anno 829.

Studj di dritto Romano alla Corte de' Re Franchi. Libro d'Agobardo contro i duelli giudiziarj.

Qui ritorno alla mia ricerca e dico, essere stato un Vescovo nato Franco o Longobardo così tenace del suo nazional dritto, quanto un cittadino Romano del suo, nell'824. La cognizione del dritto Romano, considerato come scienza e disciplina, s'era per l'appunto a que' giorni diffusa maggiormente tra' Franchi nella reggia di Carlomagno e di Lu-

(1) Vedi § CCXXXII.

dovico, illustrata da un Alcuino e da un Eginardo; ma i popoli d'origine Barbarica, nell'udir lodare questa scienza del dritto Romano, e nel seguirne tuttodì essi medesimi e nell'abbracciarne per necessità or l'una ed or l'altra regola, vieppiù si stringeano ad aver cara la legge nativa, eziandio stando in Roma, dove oramai tanti stranieri giungeano quanti altra volta ne vedea giungere il Pretor Peregrino. Lo stesso Imperator Ludovico, il quale pochi anni prima erasi accostato alla legge Cornelia minacciando agli omicidi, oltre il *guidrigildo*, anche l'esiglio, pubblicava nell'829 gli atti del sesto Concilio di Parigi, e dicea, *che la legge Romana, essendo la madre di tutte le leggi, voleasi con le norme date da questa punir del fuoco molti esecrabili delitti, che si commetteano in Francia ed in Italia* (1). Or chi potrà credere anche per questo, che Lotario suo figliuolo avesse voluto nell'824 permettere a que' di Roma d'abbandonar la legge Romana?

Agobardo, Arcivescovo di Lione, fioriva in questa età, caro in principio a Ludovico Imperatore. Indarno sperò di ricondurre il suo secolo ad alcuni dettami fondamentali del dritto Romano, scrivendo il suo trattato contro gli *empj* combattimenti giudiziarj (2) ed un altro contro le fallaci pruove, decorate col nome de' *giudizj di Dio* (3). Come in Italia gli usi de' Longobardi e l'Editto di Rotari, così nelle Gallie i costumi de' Borgognoni e la legge di Gondebaldo aveano diffusa la dottrina e la pratica de' duelli giudiziarj. Agobardo con nobile ardire prese a condannarle, ripetendo i detti di S. Paolo (4), che oramai più non avrebbe tra' Cristiani dovuto scorgersi alcuna differenza di nazio-

(1) Balutii, *Capitul.* Additio IV, cap. 160; I, 1237. — Vedi la sua nota, II, 1257. — Vedi anche Additio I, cap. 21; I, 1143, non che le note dello stesso Baluzio, II, 1244.

(2) Sancti Agobardi *Opera*, curante Balutio. Parisiis, 1665-1666, 2 vol. in-8: *Liber adversus legem Gundobadi et* impia certamina, *quae per eam geruntur;* I, 107-121.

(3) *Liber contra opinionem putantium divini judicii veritatem igne, vel aquis, vel conflictu armorum patefieri;* I, 301-329.

(4) *Storia d'Italia*, I, p. 965.

ni, spettare ad una stessa natura il Barbaro e lo Scita, l'Aquitano, il Longobardo, l'Alemanno ed il Borgognone; il libero agli occhi di Dio essere uguale al servo (1); tutti perciò aver dritto a far testimonianza l'un verso l'altro: donde scorgeasi l'iniquità delle leggi, e massimamente della Gondebalda, che niuno potesse testificare nella causa d'un cittadino, se nato non fosse in mezzo a quello stesso popolo (2). *Ed oh! piacesse a Dio*, egli dicea, *che tutti gli uomini sottoposti ad un medesimo Re vivessero con una medesima legge!* (3) Così prima di Carlomagno avveniva presso i Longobardi, fin dal tempo de' Duchi e di Rotari.

Dal non riceversi testimoni se non della stessa nazione, soggiunge Agobardo, *procede l'assurdità che i delitti commessi ne' pubblici mercati e nelle ragunate del popolo da un Borgognone provar non si possano; e che anzi permettasi a' colpevoli, mancando i testimoni, di negar tutto con uno spergiuro* (4). *Per la legge Gondebalda le pugne giudiziarie sono il miglior modo a scoprire il vero: di qui nasce, che sovente per le più vili cose anche gl' infermi ed i vecchi siano chiamati a questi ferali combattimenti* (5). *Bell'arte a scoprire la verità, e soprattutto se l'uno e l'altro combattente rimangano*

(1) *Secundum eum, qui creavit hominem, non est Gentilis et Iudaeus, Barbarus et Scytha, Aquitanus, Langobardus, Burgundio et Alemannus; servus et liber. — Lib. adv. Gundobadum*, cap. III.

(2) *Inter quinque homines simul sedentes et non habentes communem legem, si subito contigerit alicui ex ipsis disceptatio in judiciis, nullum poterit habere testem de suis carissimis, cum quibus simul gradiebatur, eo quod non recipiatur testimonium alicujus super Gundobadum. — Lib. cit.* cap. IV.

(3) *Utinam placeret Deo, ut sub uno Rege una omnes regerentur lege! — Ibid.* cap. XIV et ultimo.

(4) *Ex qua re oritur ..... ut si aliquis in coetu populi aut etiam in mercato publico commiserit aliquam pravitatem, non coarguatur testibus, sed sinatur perjurare, quasi non fuerint per quos agnosci veritas possit. — Ibid.* cap. VI.

(5) *Accidit ut frequenter infirmi et senes lacessantur ad certamen, etiam pro* vilissimis rebus: *quibus* feralibus *certaminibus .... etc. — Ibid.* cap. VII.

morti sul campo! (1) *Come può Iddio volere mostrar la sua volontà in favor della causa più giusta, s'egli pe' suoi non perscrutabili fini permette che i Saracini s' impadroniscano di Gerusalemme, i Goti di Roma ed i Longobardi dell'Italia?* (2)

Ecco in qual guisa l'Arcivescovo di Lione, vivendo in mezzo a' Borgognoni, giudicava che il trionfo de' Barbari sull'Imperio, ed in ispezialità quello de' Longobardi Ariani, fosse stato una punizione del Cielo: ma egli tacque di Clodoveo e della conquista che i Franchi aveano fatta delle Gallie. E volendo proporre alcun modo a toglier di mezzo i danni e le iniquità de' duelli giudiziarj alla Barbara, supplicava l'Imperatore che i Borgognoni, autori primieri di tal vituperio nelle Gallie, fossero trasferiti alla legge de' Franchi, ovvero a quella de' Salici e de' Ripuarj. *Con sì fatto ritrovato i nostri Borgognoni,* conclude Agobardo, *non sarebbero più sì tenaci dell'uso di combattere nelle cause civili, e di far combattere anche i deboli e gl'impotenti; la nostra Lionese regione se ne rifarebbe alquanto, sollevandosi dallo squallore di tal miseria, ed egli medesimo il Borgognone de' nostri paesi* diventerebbe più nobile, *passando alla legge de' Franchi* (3).

Ho schivato a bella posta d'esporre, nè qui m'impegno a dichiarar la mia opinione se Clodoveo imponesse un *guidrigildo* a' Visigoti (4), e qual fosse il *guidrigildo* imposto da' suoi figliuoli a' Borgognoni (5). Ma, supponendo che a tutt'i Barbari Germanici e non Germanici, cioè a tutt'i popoli non Romani di Francia, se ne fosse conceduto uno

(1) *Hic interrogo, utrum causa utrique mala fuerit, pro qua bellator uterque occumbit?* — *Ibid.* cap. XIV.

(2) *Si in hac vita semper innocentes essent victores, et noxii vincerentur .... non Sancta Civitas Hierusalem Sarracenis subjiceretur, nec Roma Gothis, nec Italia Langobardis.* — *Ibid.* cap. IX.

(3) *Si placeret Imperatori, ut eos trasferret ad legem Francorum, et ipsi* (Burgundiones) *NOBILIORES EFFICERENTUR, et haec regio ab squaloribus miseriarum quantulumcumque sublevaretur.*— *Ibid.* cap. VII.

(4) Vedi § VII.

(5) Vedi § XII.

eguale a quello del popolo dominatore, ovvero de' Franchi, egli si scorge dalle ultime parole quì recate d'Agobardo, che questi Franchi teneansi sempre, anche dopo la morte di Carlomagno, pel popolo più nobile d'ogni altro nelle Gallie. Aumento di stima e dignità ne sarebbe perciò venuto a' cittadini e guerrieri Borgognoni, se l'Imperatore avesse comandato che lasciassero la legge Gondebalda per la Salica.

§ CCXXXVIII. Anno 833.

Giudicato di Siena.

I *Placiti* del regno Italico serbavano la loro forma Longobarda, sebbene v'intervenissero sovente gli *uomini liberi* di tutte le nazioni, e fossero il più delle volte preseduti da' Vescovi Franchi. L'antica lite de' Vescovi di Siena e d'Arezzo erasi ridestata, ed una incidenza novella ne surse, che Vigilio, Abate del Monastero di Santo Antimo non lungi di Montalcino, avesse occupato il Monastero di San Piero sull' Asso, pertinente a quella famosa controversia. Petrone, Vescovo d'Arezzo, richiamossene a' Giudici, che si congregarono in Siena e diedergli vinta la causa. Erano due Vescovi, Messi di Ludovico, Agiprando di Firenze e Pietro di Volterra, il Conte Alderico, gli *Scabini* di Siena e di Volterra, non che molti *Vassi* dell'Imperatore. A' giudizj più solenni o straordinarj non mancavano tali Messi, tratti dall'ordine Vescovile il più delle volte; ma, se i Vescovi non avessero una tal qualità, sedeano sovente ne' *Placiti* con l'altra di principalissimi fra' cittadini e possessori Longobardi, obbligati a sostenere qualunque peso municipale, come abbiamo veduto aver fatto nel 798 il Vescovo di Verona risguardo alle mura della città (1).

(1) Vedi § CCX.

§ CCXXXIX. Anno 835?

Querele di Floro, Diacono di Lione:

In Francia gli Ecclesiastici fino da' primi tempi della Monarchia ebbero per molte lor controversie un particolare lor Foro, che fino a Carlomagno non fuvvi nel regno Longobardo. Si mantennero sempre saldi nel godimento di tal privilegio Clericale; ma quando scoppiarono le divisioni tra gl'Imperatori Ludovico e Lotario, Modoino, Vescovo d'Autun e seguace delle parti del padre, prese a sospingere verso il Foro puramente secolare i Clerici di Lione, d'onde l'Arcivescovo Agobardo era stato bandito perchè fautor del figliuolo. Floro, Diacono della città, si fece a riprenderne amaramente Modoino con alquanti versi, ove gli parlò in nome della Chiesa Lionese, pregandolo di rammentarsi, che questa era difesa dalle leggi di Costantino, d' Onorio e di Teodosio. *Giammai*, soggiunge, *i Ministri di essa furon vessati, e giammai le sacre cose aggravate dal peso del secolo. E v'ebbero sempre due ordini, tutelati ciascuno da' suoi particolari Giudici. Tu operasti, che venisse meno la riverenza verso il sacro, mentre anche il plebeo è governato dalla propria legge* (1).

Da tali parole apprendiamo ciò che gli Ecclesiastici delle Gallie intendessero nel nono secolo, e ciò che aveano sempre inteso ne' secoli precedenti, allorchè diceano che la Chiesa vivesse particolarmente a legge Romana, giacchè

(1) Mabillon, *Analecta*, I, 496-502:

> *Numquam* prisca *meos vexarunt jura Ministros,*
> *Pondere nec soecli res onerata sacra est.*
> *Semper distinctus* duplex *hic* Ordo *recurrit;*
> Iudicibusque suis *utraque pars viguit.*
> *Ordinibus sacris reverentia debita* cessit (*per* discessit);
> *Plebejos rexit lex sua quemque viros.*

Vers. 79-84 Flori *ad Moduinum Augustodunensem.* — Vedi le note di Mabillon, pag. 410.

tutt'i Romani viveano quivi col dritto Romano. Intendeano gli Ecclesiastici non solamente la parte del Codice Teodosiano pertinente all'ordine Sacerdotale, ma soprattutto le immunità del Foro laicale. Nè un Salico credeva punto di farsi Romano coll'ascendere al Sacerdozio: egli si rimaneva Barbaro nell'intendimento del suo nazionale orgoglio, e consentiva d'essere sol Romano in quanto a' privilegi Clericali. E se, verso la fine del sesto secolo, un Suddiacono Franco per nome Riculfo videsi condannato alla tortura ed alla morte (1), ciò avvenne perchè costui, sperando cangiar la successione del Re Chilperico, appose a Gregorio Turonese d'aver calunniato la Regina Fredegonda: nel qual caso la vendetta d'una Fredegonda fu politica e straordinaria, non dettata per le disposizioni del Codice Teodosiano.

§ CCXL. Anno 837?

Combattimenti giudiziarj per le Chiese nelle Gallie.

Ma non pel Codice di Teodosio nè per gli altri privilegi Clericali gli Ecclesiastici e le Chiese delle Gallie andavano interamente immuni dalla legge Salica, tenuta, come già dissi (2), per legge *territoriale*; del che posso recare un esempio insigne degli ultimi anni di Ludovico, dopo le sue dissensioni con Lotario: esempio ricordato da non pochi scrittori, ma con disegno contrario al mio, del provar, cioè, che il Clero vivesse da per ogni dove a legge Romana, e così nelle Gallie come in Italia. Il Signor di Savigny, a fermar quest'ultimo concetto, allega (3) le leggi de' Ripuarj su' *Tavolarj* e di Liutprando su' figliuoli de' Chierci, alle quali ho già risposto (4); e ricorda i detti d'Adrevaldo, Monaco Floriacense, il quale verso l'anno 875 scrisse de'

(1) Gregor. Turon. lib. V, § 50.
(2) Vedi § XVII.
(3) Tom. I, 105 nota (e). Ediz. 1839.
(4) Vedi §§ X, CL.

miracoli di S. Benedetto (1). Di questi detti d'Adrevaldo è necessario che io faccia una qualche menzione.

Matfrido, Conte d'Orléans, e Lantberto aveano abbandonato la parte di Ludovico Imperatore per darsi a quella di Lotario; il che riempì di spavento e di guerra le rive della Loira. Ivi era il Monistero di San Benedetto, a cui presedeva l'Abate Bosone. Alcun tempo dopo quelle discordie (2), Ilduino, celebratissimo Abate di San Dionigi ed autore de' libri Areopagitici, mosse lite all' Abate Bosone intorno al dominio d'alcuni servi; e fu fama che i Monaci di San Dionigi, per quanto ne scrive Adrevaldo, avessero co' doni corrotto uno de' Giudici, nato nel Gatinese. Molti Maestri e Giudici, soggiunge questo scrittore, assembraronsi nel *Placito*, ovvero nel *Mallo*, al quale presedeano Giona, Vescovo d'Orléans (3), ed il Conte Donato. Ma non si poterono accordare; perchè alcuni di costoro, avendo cognizione soltanto della legge Salica, mal sapeano discernere ciò che prescrivea la Romana intorno a' possedimenti delle Chiese. Il *Placito* adunque si tramutò in Orléans, ove innanzi al Visconte Genesio convennero altri Maestri, Giudici e Dottori, tratti così da quella Provincia come dall'altra del Gatinese, i quali presero a disputar con molta veemenza (4).

Durando i Giudici più che non bisognava nelle loro contese (5), posero finalmente il partito d'ordinare il combattimento con gli scudi e co' bastoni fra gli Avvocati de' due Monasteri. Ed ecco il Giudice Gatinese, ch'ebbe voce d'essersi lasciato sedurre, temendo non avesse l'Avvocato di San Dionigi a soccombere nella pugna, saltò fuori e disse, non doversi per gli affari delle Chiese combattere; più giusto essere, che i servi si dividessero fra gli Avvocati

(1) Apud Ioh. a Bosco (Dubois) in *Biblioth. Floriacensi*, 1605.

(2) *Decurso inde non modico tempore.* — Adrevaldus, cap. XXV. Edit. Mabillon, in *Actis Benedict.*, *saeculo* II.

(3) Morto nell' 842, secondo i PP. Le Cointe e Mabillon; donde si ritrae ad un bel circa la data del *Placito*.

(4) *Acerrime utraque ex parte disputabant.* — Adrev. cit. cap. XXV.

(5) *Longiuscule litem Iudicibus protrahentibus.* — Id. *Ibid.*

di San Dionigi e di San Benedetto sulla Loira. Piacque al Visconte Genesio sì fatta sentenza, e tutti gli altri vi si accostarono.

Questo fatto non era da scegliere per dimostrare che le Chiese vivessero nelle Gallie a legge Romana. Viveano, sì, gli Ecclesiastici delle Gallie, se a lor fosse piaciuto, purchè nati di sangue Romano, quando già eran sicuri d'avere il massimo *guidrigildo* tra' Franchi; viveano, se si trattasse di privilegi Clericali non contrarj al pubblico dritto contenuto nella legge *territoriale*, ovvero nella Salica del popolo dominatore. Perciò il giudizio fra Ilduino e Bosone Abati agitavasi dinanzi a Giudici anche Salici fra gli altri, e si terminava con ordinarsi un combattimento giudiziario; cose al certo non Romane, le quali avrebbero senza dubbio dovuto increscere ad un Ecclesiastico, sì come Adrevaldo. Ma no: Adrevaldo, che potrebbe supporsi essere stato d'indole Romana, e che avrebbe dovuto contentarsi d'una uguale divisione de' servi fra due Monasteri Benedettini, era cotanto Salico della sua natura e tenea per sì giusta la causa di Bosone, che avendo una infermità tolto al Giudice Gatinese l'uso della lingua, giudicò il buono Adrevaldo, esser questo un castigo datogli da Dio per aver impedito il combattimento giudiziario. Secondo Adrevaldo, il modo più acconcio a scoprire il vero stava nelle armi; ciò che non credea l'Arcivescovo di Lione Agobardo nelle Gallie; ciò che il Re Liutprando non avea creduto in Italia.

§ CCXLI. Anno 837?

Legge di Ludovico per le Chiese del regno Longobardo.

Assai meno da scegliere per la dimostrazione che gli Ecclesiastici di Francia e d'Italia vivessero in generale a legge Romana, era l'ordinamento di Ludovico Imperatore intorno alle Chiese (1), attribuito da Stefano Baluzio all'an-

(1) *Leg.* 55 *Ludovici Pii*, inter *Langobardas*: *Ut omnis ordo Ec-*

no 837 (1). *Ogni ordine di Chiese viva secondo la legge Romana, ed a tal modo si ricerchino e difendano i possedimenti Ecclesiastici, che i contratti enfiteutici dannosi alle Chiese non s'osservino, ma si disciolgano secondo la legge Romana.* Quì non si tratta se non del caso specialissimo della legge Romana intorno alle enfiteusi pregiudizievoli alle Chiese. Ottimamente osservò il Savigny (2), che nulla intorno a tal caso havvi nel Codice Teodosiano (quale almeno egli da noi si possiede); ma che una *Novella* di Giustiniano discioglie simili enfiteusi (3). E però Ludovico volle per la prima volta comunicare i benefizj di questa *Novella*, non mai pubblicata nelle Gallie, alle Chiese di Francia; e volle restituirli a quelle del regno Longobardo, che da lunga stagione aveano perduto l'uso delle leggi di Giustiniano Imperatore.

Or chi crederebbe, che il medesimo Signor di Savigny e quasi tutti gli scrittori debbano allegare la legge di Ludovico Pio per pruova della continua durata del dritto Romano presso gli Ecclesiastici o di tutta Europa, o certamente dell'Orbe Carolino? Degli Ecclesiastici di Francia e delle regioni soggette a' Franchi sia quel che può; io mi limito a parlar solo delle Chiese del regno Italico, ed affermo, non potersi le prime parole di tal legge staccare dalle rimanenti, che circoscrivono ad un sol caso l'apparente generalità delle prime. Se altro avesse inteso Ludovico, dunque dalla sua legge dell'837 si dedurrebbe, che

clesiarum lege Romana *vivat, et sic inquirantur et defendantur res Ecclesiae,* ut emphiteoseos contractus unde Ecclesia damnum patitur non observentur, *sed secundam* legem Romanam *destruantur, et poena non solvatur.*

(1) Balut. *Capit.* I, 690. — Vedi le sue note, II, 1119-1120. Il Pertz reputa incerto, ed è, l'anno di tal legge, ch'egli pone tra l'818 e l'822. Ma nè il Codice di Chigi, nè il Cavense, nè il Blancheburghese, nè il Gotano dinotano il nome di Ludovico. Io crederei, essere stato Lotario l'autore della legge, che nondimeno lascerò stare (dubitativamente) sotto l'anno 837, e sotto il nome di Ludovico. — Vedi Pertz, *Mon. Germaniae,* III, 228.

(2) Tom. I, 100. Ediz. 1839.

(3) *Nov. CXX*, cap. VIII, anno 541.

non prima di tale anno le Chiese Longobarde fossero state costrette all'osservanza del dritto Romano.

Questi leggieri sogni della nostra immaginativa svaniscono tosto solo che s'apra una o due delle molte collezioni de' documenti d'Italia dopo l'età di Ludovico il Pio. In ciascuna di queste vedrassi, che le Chiese del regno Longobardo fino al Mille ed oltre possederono le loro terre cogli *Aldii* e co' servi alla Longobarda; che fecero i lor contratti e permute, secondo l'Editto di quella nazione modificato da' *Capitolari;* che nelle donazioni dettero ed ottennero sempre il *Launechildo;* che tutt'i pubblici giudizj si celebrarono co' riti Longobardi ora de' *guadii* e de' *Sagramentali*, ora de' combattimenti giudiziarj (1). E però un Professore di Pisa (2), il quale o non seppe o non volle opporsi alla sentenza di Muratori (3), seguitata ben presto dal Grandi (4), che gli Ecclesiastici Longobardi vivessero a legge Romana, veggendoli nondimeno vivere dopo l'837 a legge Longobarda, prese a dettare, quasi una singolarità molto notabile, un trattato intorno all'uso del dritto Longobardo presso gli uomini di Chiesa nel Medio-Evo. Vide il vero, ma non pervenne a raggiungerlo.

§ CCXLII. Anni 840-858.

Atti Longobardi d'alcune Chiese del regno Italico dopo la legge di Ludovico Pio.

Non erano ancora trascorsi molti anni dalla pubblicazione della legge contro l'enfiteusi dannose alle Chiese, allorchè

(1) Vedi § CCXLVI.

(2) Francisci Antonii Pieri, *De usu juris Langobardi apud Ecclesiasticos Medii Ævi.* Florentiae, 1744, in-4.

(3) Ad *leg.* 100, lib. VI *Liutprandi.* Leggi e note stampate nel 1725.

(4) *Epistola ad Iosephum Averanium, de Pandectis.* Pisis, 1726, in-4. Lettera composta fin dal 1723. — *Vindiciae pro sua Epistola de Pandectis.* Editio secunda cum documentis. Florentiae, 1727, in-4.

Rodingo, Vescovo, e Maurino, Conte del Palazzo, con altri Giudici e *Scabini* e *Vassi* dell'Imperatore (questi appartenenano tutti al *nuovo* Comune Longobardo) nell'anno 840 sentenziarono, che la Chiesa Lucchese di San Giacomo giurasse co' suoi *Sagramentali, secondo la legge* (quella, cioè, d'Astolfo), contro l'altra Chiesa Lucchese di Santo Andrea intorno alla permuta d'alcuni fondi, essendosi già riscosso il *guadio* (1). Liutperto, detto ancor Centolo, Arcidiacono di Pisa, col suo testamento liberò nell'842 (2) molti suoi servi, ponendoli sotto il *Mundio* della Chiesa Pisana. Florenzio ed Agnello, figliuoli di Lupo da Catapino, erano stati del numero degli *Aldii* lasciati nel 777 alla Basilica Milanese di Santo Ambrogio da Totone di Campilione, del quale ho favellato (3). Costoro negarono in prima d'essere *Aldii;* poscia nell'844 si sottomisero alla Basilica, e confessarono in iscritto (4), esser tenuti a servirla di giorno e di notte secondo le leggi, a cagione del *Mundio* posto dal Longobardo Totone, antico loro Signore.

Sotto Ludovico II Imperatore, figliuolo di Lotario, si tenne da' suoi Messi e da' Giudici del Sacro Palazzo, non che da molti *Vassi* e *Scabini* un *Placito* in Pisa nell'858 (5), dove Gosfrido, Avvocato del Vescovo Pisano Giovanni, trattò e vinse la causa d'alcuni servi, onde Leone, marito d'Adelinda, pretendeva esser padrone: causa, nella quale, dopo il *guadio,* si dettero i fideiussori alla Longobarda. Ma più chiaro e solenne fu nell'863 l'atto (6), con cui Ermerisio, Proposto di Bobbio, ricevè i doni di Beata, la quale *per rimedio dell'anima* trasferì a quella Badía la proprietà d'alcune sue terre nel Tortonese. Le due parti dichiararono, volere per maggior fermezza e sicurtà obbedire al

(1) Murat. *An. M. Ævi,* I, 503. — Barsocchini, II, 337.
(2) Murat. *An. M. Ævi,* III, 1026.
(3) Vedi § CXCIV.
(4) Murat. *An. M. Ævi,* I, 873. Già pubblicato dal Grandi.
(5) *Ibid.* III, 1033.
(6) *Ibid.* V, 749: *Pro ampliorem firmitatem ritus* (sic) gentis nostrae Langobardorum, *accepti* Launechild mantello uno.

rito *della lor gente de' Longobardi*; e però il Proposto Ermerisio diè a Beata un mantello, tuttochè la legge di Liutprando permettesse a' Monasteri di ricever donazioni senza il *Launechildo* (1). Questi atti di Lucca, di Pisa e di Bobbio ignoravansi forse dal Grandi, allorchè scrivea di non esservi state altre leggi per gli Ecclesiastici Longobardi se non le Romane. Ma i cinquanta documenti da lui recati non pruovano la sua intenzione, dovendosi distinguer sempre l'antico popolo Romano soggiogato da' Duchi e da Rotari, ed il *nuovo* introdotto da Carlo in Italia. Giova nondimeno por mente a' modi tenuti degl'ingegni migliori nel trattar questo punto della patria Istoria, e notare che il Grandi nel proporre i suoi documenti passa tosto dal giudicato fra Siena ed Arezzo nel 715 all'atto di Leone dell'858, quasi nel tempo frapposto nulla di nuovo fosse avvenuto in Italia, e come se Liutprando o Desiderio continuassero a reggerne il freno di là dalla metà prima del secolo nono.

§ CCXLIII. Anno 864.

Editto di Pistes risguardo a' Romani.

La miseria politica de' Romani *Teodosiani* risguardo a' Franchi durava frattanto nelle Gallie; contro i quali stava sempre il minor *guidrigildo*, tuttochè si lasciassero, ciò che oggi a noi sembra sì bello e magnifico, vivere secondo il Codice di Teodosio, e con le *Curie* come altresì co' Magistrati alla Romana. L'Editto promulgato in Pistes nell'864 rinnovò tali ordinamenti; e Carlo il Calvo, figliuolo di Ludovico Pio Imperatore, volle che i giudizj si continuassero alla Romana (s'intende fino al punto, nel quale non s'opponevano al dritto pubblico della legge Salica, come s'è veduto [2]), in tutte le regioni del suo regno, dov'era in uso la legge Romana; protestandosi, che contro

(1) Vedi § CXXXII.
(2) Vedi § CCXL.

questa non egli e non alcuno de' suoi predecessori avessero nulla stabilito, cioè innovato (1). Se Carlo il Calvo dicesse tali cose per piacere a' Franchi, tenendoli segregati da' Romani *Teodosiani*, o se parlar volesse della particolar legge Romana propria de' soli Ecclesiastici (2) delle Gallie, nol cercherò; egli è certo nondimeno quel che solo m' importa sapere, non essersi abolito in Pistes il minor *guidrigildo*, confermato nel 798 da Carlomagno, suo avo, pe' laici Romani *Teodosiani*.

§ CCXLIV. Anni 865-866.

Incmaro di Reims. — Le Tregue di Dio.

A que' giorni fioriva Incmaro di Reims, uscito dal sangue antico de' Salici, e parente di Bernardo, Conte di Tolosa; uomo, che con la sua fama riempieva tutte le Gallie. Non contentossi della cognizione del Codice Teodosiano, ma ricercò, e massimamente per la rispondenza col dritto Canonico, le *Novelle* di Giustiniano. Il Clero delle Gallie, ad esempio d'Alcuino e d'Agobardo, erasi rivolto agli studj Romani; ed Incmaro avrebbe dato loro un grande incremento, se già una barbarie novella non si fosse avvicinata per contristare la Francia dopo le guerre civili de' figliuoli di Ludovico Pio e le invasioni de' Normanni. Certamente gli Ecclesiastici d'origine Romana e Salica non credevano tutti, come credeva in buona fede Adrevaldo Floriacense, che Iddio Signore venisse ad ogni ora dimostrando la sua volontà ne' duelli. L'Arcivescovo di Reims, cotanto vago del dritto Romano, era de' primi a riprovare quegli usi; e le leggi de' Re Franchi sentivano l'insufficienza del *guidrigildo* Salico a reprimere i delitti di sangue presso un popolo non meno violento che orgoglioso della sua mag-

(1) Cap. XX et XXXI *Edicti Pistensis*, apud Balutium, II, 183 et 190. — Vedi Pertz, III, 491 et 494, cap. 16 et 23.
(2) Vedi § CCXXXIX.

gioranza su' Gallo-Romani. Ma niuno può vincere al tutto il proprio secolo; ed Incmaro, a malgrado della sua dottrina Romana, si rimaneva Salico, sì come in Italia si rimanevano Salici o Longobardi gli Ecclesiastici nati di sangue Barbarico. Tale fra gli ultimi un Teotperto, Arciprete di San Giuliano, che a questi giorni professava di vivere a legge Longobarda (1).

Carlomagno, Ludovico Pio e Lotario non solo per la Francia, ma eziandio per l'Italia sostituito avevano in molti casi le pene corporali alle pecuniarie; ordinamenti, che non rispondeano alla natura Barbarica. Non parlo quì dello stato dell'umanità, quando s'approssimava il decimo secolo, uno de' più ferrei per l'Italia e per tutta Europa. Gran trionfo della religione fu l'aver potuto stabilire gl'indugi, che chiamaronsi *Tregue di Dio*. Ludovico II Imperatore nella sua spedizione verso Benevento promulgò alcune leggi per l'Italia Longobarda, e tolse l'opportunità della Quaresima dell'867 per minacciar pena di morte a chiunque in que' sacri giorni commettesse adulterj violenti ed incendj, ed a chiunque violasse le Chiese (2). Triplicò a' ladri le pene pei furti, durante quella Quaresima. Tutto ciò non bastava punto a reprimere la fiera indole de' malvagi, sì che i combattimenti giudiziarj uniti al *guidrigildo* continuarono, per quanto sen dolesse Agobardo, ad essere la delizia de' Barbari ed a sembrar loro la sola prerogativa degna d'un uomo libero e d'un cittadino valoroso.

(1) Vedi § CCLI.

(2) *Constitutio promotionis exercitus partibus Beneventanis, sub Indictione quintadecima*, apud Camil. Pellegrino: ex Codice Casinensi, num. 353, saeculi X. — Vedi Balut. *Capit.* II, 457-462. — Murat. *Sc. Rer. Ital.* tom. II, part. I, pag. 264-265. — Pertz, *Monumenta Germaniae*, III, 504-506.

§ CCXLV. Anni 866-867.

Capitolare *Beneventano di Ludovico II sul servizio militare, secondo la ragione del* guidrigildo.

Insigne documento a dinotare l'universalità del *guidrigildo* in Italia dopo la morte di Carlomagno è il *Capitolare* promulgato nell'867 dal suo pronipote Ludovico II. *Niun Conte o Gastaldo conceda veruna esenzione dal servizio militare ad alcuno. Chiunque ha tanti mobili quanti bastino a pagare il* suo guidrigildo, *vada contro il nemico: e chi non ne possiede quanti bastino a pagarne la metà, si congiunga con un altro della stessa qualità, e vadano insieme d'accordo per mantenersi l'un l'altro alla guerra. I poveri e quelli che hanno in mobili un valsente di soldi dieci, siano deputati alla difesa de' lidi marittimi. Solo colui, che non ha dieci soldi, non sia tenuto a nulla* (1).

Così dicea l'Imperatore, volendo sollevar tutta l'Italia contro i Saracini. E qui egli non parlava de' possessori Ecclesiastici e Laici delle terre o *beneficiarie* od *allodiali*, che tutti erano senza più obbligati al servizio militare; ma solo de' cittadini più poveri e plebei, ridotti a non avere se non qualche mobile in casa: tanto dovea riuscire universale quello sforzo contro i nemici. Niuno adunque de' cittadini del regno Italico, purchè possedesse un dieci soldi, fu liberato dall'obbligo d'andare all'oste o di custodire le spiaggie: laonde anche i *nuovi* Romani *Giustinianei* ebber l'invito; e, poichè l'ebbero, godeano dunque d'un *guidrigildo*, che solo potea renderli cittadini. Perciò l'Imperatore chiamolli, ciascuno secondo le ragioni del *proprio guidrigildo*, cioè di quello, pel quale sarebbero stati apprezzati (2), nel caso che fossero uccisi.

(1) *Capit. Ludovici* II, § 1.
(2) Vedi § CCXVII.

§ CCXLVI. Anni 866-867.

Fondazione della Badía di Casauria, vivente a legge Longobarda.

A questi giorni Ludovico II fondò in Abbruzzo la Badía di Casauria sopra un' isola del fiume Pescara, situata nell'antico territorio di Penne: luoghi appartenenti oggi alla Diocesi di Chieti. Comperò da un Franco per nome Sisenando il suolo ad edificarla; e ad arricchirla fece nobili acquisti di terre spettanti ad altri Franchi, non che al Vescovo di Penne. Altri fondi acquistò per la Badía in Roma, in Toscanella del Patrimonio di San Pietro e nelle Contee d'Osimo e di Fermo, come si legge ne' Monumenti Casauriensi raccolti e pubblicati da uomini dottissimi (1).

In una Badía fondata dopo la legge di Ludovico Pio intorno alle Chiese del regno Italico si può avere indizio ed anzi la più chiara dimostrazione che nell'837 quell'Imperatore altro non volle, se non solamente distruggere alla Romana tutte l'enfiteusi dannose alle Chiese d'Italia (2). Il perchè dal nono fino all'undecimo secolo (di ciò gli anzidetti Monumenti fanno perpetua testimonianza) Casauria visse come ogni altro antico Monastero a legge Longobarda e non Romana; ebbe gli Avvocati combattenti; giurò per mezzo de' *Sagramentali* (3); possedè *Aldii;* ed un suo Abate, per fare un cambio di terre, invocò una legge d'Astolfo (4). Altri esempj potrei allegare di Monasteri surti dopo Ludovico Pio e che vissero a legge Longobarda; ma basta quel di Casauria, edificata da un suo nipote.

(1) Duchesne, Ughelli, Dachery, Baluzio, Muratori.
(2) Vedi § CCXLI.
(3) Vedi § CCLXVII.
(4) Vedi § CCLXV.

§ CCXLVII. Anno 868.

Professione di legge Romana *in Salerno* — *Pietro,* Console *e Duca*.

La frequenza delle molte cittadinanze unite nel *nuovo* Comune Longobardo avea nella seconda metà del nono secolo renduto più volgari le *professioni di legge*. In Roma eziandio cominciavasi a conoscerne l'uso. Di ciò trovo un esempio nell'anno 868 (1), quando Ludovico II comperò per ottocento libbre d'argento la Corte e la Cappella di San Biagio della Città: fondi spettanti a Pietro *Console* e Duca di Roma; il quale avealo seguito in Salerno, dove si celebrò l'atto dell'acquisto. Con Pietro erano Gregorio e Giovanni, figliuoli di Leone, come altresì Giovanni, Duca; tutti di Roma, i quali andarono con l'Imperatore in Salerno e sottoscrissero da testimoni, affermando ciascuno di *vivere a legge Romana.*

Di tali Duchi non v'era penuria nella Città. Il titolo preso da Pietro di *Console* in presenza d'un pronipote di Carlomagno, stato Console nell'800, non vuol dimenticarsi da chi dee scrivere la storia del Senato Romano sotto i Carolingi: titolo cresciuto a dismisura ne' secoli seguenti. Da tanti *Consoli* e Duchi mal si sarebbe sperato che abbandonassero la legge Romana, come si dice avere Lotario sperato nell'824.

§ CCXLVIII. Anno 870.

Ordini* beneficiarj *per gli Ecclesiastici del regno Longobardo.

I costumi *beneficiarj,* che in breve si dissero feudali, aveano pieno vigore nell'Italia Longobarda non solamente a prò de' Laici, ma eziandio degli Ecclesiastici, che però

(1) *Chronicon Casauriense,* apud Murat. *Scr. Rer. Ital.* Tom. II, Part. II, col. 932.

eran tenuti o d'andare o di mandare alle guerre. Per virtù del nuovo dritto *beneficiario* gli Ecclesiastici venivano sempre più discostandosi dalla vita Romana, e dagli ordinamenti de' Codici di Teodosio e di Giustiniano intorno al Clericato. Si vegga ora se Ludovico Pio avesse potuto nell'837 comandare in generale alle Chiese di vivere a legge Romana.

Magnafredo, nato in Alebio di Valtellina, ucciso aveva Melesone, *Aldio* del Monastero di Santo Ambrogio di Milano. Doveva il micidiale pagarne il prezzo al patrono, secondo la tassa Longobarda; e però venuto al cospetto di Pietro, Abate di Santo Ambrogio, cercò nell'870 ed ottenne *comporre* il delitto, cedendo una sua terra ed alquanti mobili (1). La legge dell'837 non operò dunque, che il Monastero possedesse i suoi *Aldii* e le sue terre alla Romana.

§ CCXLIX. Anni 872-874.

Placito *di Valva e di Casauria.*

Simili esempj s'hanno in un *Placito* dell'872 tenuto per comandamento di Ludovico II in Valva, dove Sanson, *Gastaldo* di questa città, insieme con tre *Scabini* e con Adelmundo *Sculdascio*, dopo dati ed il *guadio* solito ed i fideiussori alla Longobarda, reintegrarono il Monastero di San Vincenzo al Volturno nel possesso d'una turba di servi, che diceano d'esser *liberi uomini* (2). Altri assistettero, secondo il costume, al giudizio, ma senza dire la lor qualità, eccettuato un Gualberto, Notaro e Scriba. Fin qui non veggo se non Longobardi, e non Romani; de' quali ultimi niuno sembra essersi allora trovato in Valva. E Longobarda era (3) l'origine del Monastero di San Vincenzo,

(1) Murat. *An. M. Ævi*, II, 237.

(2) *Chronic. Volturn.* pag. 396, apud Murat. *Sc. Rer. Ital.* Tom. I, Part. II.

(3) Vedi § CX.

secondo la quale regolavansi le possessioni delle antiche terre *Aldionali*, donategli da' fondatori.

Più memorabile assai è un *Placito* celebrato l'anno 874 nella Badía di Casauria. Muratori lo diè in luce (1), ma già Stefano Baluzio lo aveva fatto pubblico (2) ed illustrato (3). Gundi, femmina Longobarda, sposò Giusto, della nazione de' Franchi. Credette il Baluzio che a Giusto, il quale dovea vivere a legge Salica in Italia, fosse piaciuto di passare alla Longobarda. Se quel dotto uomo avesse potuto vedere un documento (4), donde risulta essere il marito di Gundi diventato Gastaldo, avrebbe di leggieri consentito che costui, non per effetto di sua libera facoltà ma certamente d'un privilegio, avea conseguito la cittadinanza Longobarda, perchè decorato d'un officio pubblico presso questa nazione (5). Il nuovo Gastaldo adunque, tuttochè nato fuori d'Italia, visse a legge Longobarda insieme con Gundi e co' figliuoli comuni, Amalfredo, Pietro e Guaningo.

Morto Giusto, la vedova Gundi prese il velo religioso in presenza del Vescovo Grimmaldo; sollecitata poscia dal Salico Sisenando (era forse il venditore dell'isola di Pescara) lo tolse a marito, col consenso del suo primogenito e *Mundualdo* Amalfredo. Allora Maione di Pescara, Avvocato dell'Imperatore, trasse in giudizio gli sposi ed il *Mundualdo* nel *Placito*, che il Conte Eribaldo tenne fra le mura della Badía; ivi, secondo i provvedimenti di Liutprando contro le Monache rimaritate (6), la donna con tutti gli averi cadde in potestà del Palazzo Imperiale de' Re d'Italia, mentre Amalfredo era condannato a cencinquanta soldi e Sisenando a seicento. Ecco la legge puramente Longobarda punire un Franco, ed assumer quindi le qualità di *territoriale* in un caso non preveduto dalla Salica, e non

(1) *Additam. ad Chron. Casauriense*, col. 942-944.
(2) *Appendix Actorum Veterum ad Agobardum*, pag. 159-161.
(3) *Notae ad Agobardum*, pag. 135-137.
(4) Murat. *loc. cit.*, col. 939.
(5) Vedi § CCXXXIII.
(6) *Leg.* 1, lib. V *Liutprandi*. — *Leg.* 46, lib. VI *Liutprandi*.

contrario a' *Capitolari* de' Franchi. Ecco altresì la prosapia Salica del Gastaldo Giusto sottoposta fermamente al diritto Longobardo, che non avrebbe potuto abbandonare senza la giusta causa d'un novello privilegio del Re.

§ CCL. Anni 874-880.

Lettera di Giovanni VIII al Clero, *all'* Ordine *ed alla* Plebe *di Valva.*

Sedeva in quel tempo Giovanni VIII del quale abbiamo una lettera ch'egli scrisse al *Clero*, all'*Ordine* ed alla *Plebe* di Valva. Fu questo l'effetto delle Formole del Libro *Diurno* (1), raccolte nuovamente nel nono secolo (2), e però con maggior cura osservate allora da' Romani Pontefici. Ma bene al tempo di Giovanni VIII avrebbe il *nuovo* Comune Longobardo in Valva potuto prendere il nome Romano d'*Ordine* e di *Curia*, senza che in quella città vi fosse un solo Romano così *Teodosiano* che *Giustinianeo*. In sul cadere del nono secolo i nomi Romani si trasfondeano promiscuamente a cose Longobarde, come i Longobardi alle Romane; e somma semplicità sarebbe il volere per essi discernere le varie nazioni dell'Italia Longobarda, se le *professioni di legge* od altre circostanze d'alcun rilievo non vengano a confermare l'indizio ritratto dai nomi. La lettera di Giovanni VIII al *Clero*, all'*Ordine* ed alla *Plebe* di Valva non basta dunque sola per sè a farci credere, che ivi fosse radunata una *Curia* di Romani o *Teodosiani* o *Giustinianei*; e ben poterono essere Longobardi quelli, su' quali avea giurisdizione il *Gastaldo* Sanson, anche se al *nuovo* Comune Longobardo si desse in Valva il nome di *Curia*. Non si è forse già visto che i Longobardi fin dal tempo di Desiderio, uomi-

(1) Vedi § XXXV.

(2) Zaccaria, *Biblioth. Ritualis*, etc. etc. etc.

ni (1) e donne (2), pigliavano il titolo di *Chiarissimi* e d'*Illustri* (3), quasi vivessero nella reggia di Bizanzio?

§ CCLI. Anno 880.

Gli Scabini *Romani*.

Anche il nome di *Scabini*, ch'era Germanico del tutto, vedesi ora comunicato di mano in mano a' *nuovi* Romani del regno Longobardo; laonde s'odono due *Scabini*, Vitelmo ed Amalrico, appellarsi Romani (4), e seder cogli altri *Scabini* o Longobardi o Franchi nell'880 in Pavia. Il *Placito* si tenne innanzi a Boderado Conte del Palazzo, e v'erano Giovanni ed Aicardo Vescovi di Pavia e di Vicenza non in qualità di Messi del Re, ma di cittadini Longobardi, viventi col *guidrigildo* fermo di novecento soldi. Poscia Berengario e Suppone Conti seguivano, Giudici del Sacro Palazzo; indi Laudeperto e Pelprando, Giudici di Pavia, e però spettanti al *nuovo* Comune Longobardo. Innanzi a costoro uno *Scabino* Torinese per nome Roderico, Avvocato di San Pier della Novalesa, domandò in nome dell'Abate Amblulfo, che Maurino fosse dichiarato servo del Monastero; e si dettero gli usati *guadj*, sì che nel giorno prefisso, al cospetto eziandio de' due ricordati *Scabini* Romani, si proferì la sentenza, e Maurino perdè la lite. Cinque anni dopo, l'Arciprete Teotperto, del quale ho toccato (5), fece la sua *professione* di vivere a legge Longobarda (6).

(1) Vedi § CLXXII.
(2) Vedi § CLXXIII.
(3) Vedi § CLXII.
(4) Murat. *An. M. Ævi*, I, 359, ristampato fra le *Carte Piemontesi*, I, 62.
(5) Vedi § CCXLIV.
(6) Fumagalli, *Cod. Ambros.* num. 39.

§ CCLII. Anno 885.

Placito *del Montefeltro.*

Or darò un altro esempio di giudicati simili a quello di Viterbo dell'806 (1). Nell'anno terzo del Pontefice Adriano, e nel quinto dell'Imperatore Carlo il Grosso, cioè nell'885, non lungi dalla città Feretrana, ovvero di San Leo, nella Corte di Stirvano, chiamata Cereto, celebrossi un *Placito*, scoperto nel 1749 in San Marino dal dotto Annibale degli Abati Olivieri, ed accennato dal Cardinal Garampi al Contarini (2); posto indi alla luce da Giovan Batista Marini (3), dal Fantuzzi (4) e dal nostro Melchiorre Delfico (5).

Giovanni, Vescovo Feretrano, ed Orso, *Glorioso* Duca, sedettero nel *Placito*, e con essi Domenico da Carpegna, Pietro, Leone, Maurizio, Leontazio, tutti *Dativi* ovvero Giudici dell'Esarcato, non che un altro Pietro e Lorenzo, entrambi Tabellioni e *Dativi* ad un'ora, oltre alcuni semplici Tabellioni. V'eran del pari Faroaldo, Maestro de' soldati, ed il suo figliuolo Martino. Intervennero altresì al *Placito* quattro *Scabini*, cioè Romano, Onesto, un secondo Romano da Sorbo, il quale chiamasi ancor Tabellione, con due Gastaldi, Gregorio e Laurío. Al lor cospetto si fece Deltone, Vescovo di Rimini, chiedendo riavere i fondi Casole, Ravelini, Pignoria, Gritiano e Flagellaria, che diceva essere occupati da Stefano, Abate del Monastero di San Marino sul Monte Titano; ma non avendo il Vescovo potuto dimostrar la sua intenzione, Stefano andonne assoluto *per giudicato* (così dicesi nel *Placito*) de' *Dativi* e degli *Scabini*.

(1) Vedi § CCXXIII.

(2) Contarini, *de Episcopatu Feretrano*, pagg. 30 e 96. Venetiis, 1753, in-4.

(3) *Saggio di ragioni della città di San Leo*; pag. 269-270. Pesaro, 1758, in-4.

(4) *Mon. Ravennati*, II, 13.

(5) *Memorie storiche di San Marino*, pag. 1 dell' *Appendice*. Milano, 1804, in-4.

Qui non istarò a vedere se la Corte di Stirvano, dove si congregarono costoro, appartenesse all'Esarcato di Ravenna od al Regno Longobardo (1) lungo la sinuosa linea che in quei luoghi divide il territorio presente di Toscana dalla provincia de' Monti Feltrii, ossia dalla regione posta *tra Feltro e Feltro*, come Dante scrisse: ma ciascuno scorge da sè che concorsero al giudizio gli Officiali proprj dell'uno e dell'altro Stato, cioè i *Dativi* del Romano ed i Gastaldi e *Scabini* del Longobardo. La concorde loro sentenza ci mostra in qual modo gli Officiali del regno Longobardo si congiungessero co' Ravennati. Ma se la Corte di Stirvano era del pari che Rimini posta nell' Esarcato, s'avrebbe un esempio degli accrescimenti della *Colonia* od *Università* Longobarda nel paese di Ravenna, e riuscirebbe più facile il comprendere come reciprocamente in tutto il regno Italico la *Scuola* de' Romani si venisse aumentando nel *nuovo* Comune Longobardo, non volendosi giammai dimenticare che nel 727 Liutprando aveva introdotto in alcuni luoghi dell'Esarcato il reggimento dell' Editto pe' Longobardi quivi stabiliti.

§ CCLIII. Anno 885.

Vitaliano, Console *in Ravenna.*

L'anno del *Placito* Feretrano è il medesimo, in cui un documento, pubblicato dagli Annalisti Camaldolesi (2), ricorda che in Ravenna, oltre i *Dativi* e simili Giudici, v'erano i *Consoli*. Vitaliano prende ivi questo titolo (3); ma senza congiungerlo coll'altro di Duca, sì come faceva Pietro in Salerno (4). La qualità di *Console* si diffuse dopo il nono secolo in Roma e per l'Italia, e dura tuttodì, oh! quanto diversa dall'antica, non che dalla più recente onde

(1) Marini, *loc. cit.*, pag. 81.
(2) *Annal. Camald.* I, 13 *Appendice.*
(3) Fantuzzi, *Mon. Raven.* IV, 165.
(4) Vedi § CCXLVII.

Carlo s'era fregiato nel primo anno di tal secolo. Ma niuno dirà che pel titolo di Vitaliano il vero Consolato non si fosse spento da lunga età presso i Romani, o che quello di Carlo fosse da paragonarsi all'antico. Ciò che merita notarsi risguardo a Vitaliano è la *Novella* di Leone, detto il Filosofo, a Stiliano, con cui quell'Imperatore, nello spazio interposto fra l'anno 886, quando egli salì sul trono, e l'anno 893, allorchè Stiliano uscì di vita, dichiarò solennemente abolito il Consolato (1).

§ CCLIV. Anni 885-893.

Abolizione solenne delle Curie *nell'Italia Greca.*

Lo stesso avvenne alle *Curie*, per effetto d'una simil *Novella* di Leone a Stiliano, in tutto l'Imperio d'Oriente, non che nelle parti d'Italia obbedienti a' Greci di Bizanzio, sotto i quali vivevano ancora non poche delle più insigni città della nostra penisola. *Le antiche leggi*, dicea Leone, *aveano imposto gravi ed intollerabili pesi a' Decurioni; ed alle* Curie *aveano attribuito il privilegio di costituire alcuni Magistrati e di governare con autorità propria le città. Ma le cose civili ora si veggono trasformate in altra guisa: e tutto pende oramai dalla sollecitudine della Maestà Imperiale. Si tolgano perciò le* Curie *di mezzo; argomento, che più non deve andar brancolando pel suolo delle leggi* (2).

A tali parole del Greco, la parte a lui soggetta d'Italia, se volle rimanersi fedele a Bizanzio, perdette ogni ve-

(1) *Novella* XCIV *Leonis.*

(2) .... *Inter veteres de Decurionibus et Curiis latae leges quaedam gravia et intolerabilia Decurionibus munera injunxerunt: Curiis autem privilegium ut quosdam Magistratus constituerent, suaque auctoritate civitates gubernarent, praebuerunt. Quae nunc, eo quod res civiles in alium statum transformatae sint, omniaque ab una Imperatoriae Majestatis solicitudine atque administratione pendeant, ne incassum circa legale solum oberrent, nostro decreto illinc submoveantur.* — *Nov.* XLVI *Imp. Leonis.*

stigio d'amministrazione Municipale. Roma e Ravenna conservarono dopo la venuta de' Longobardi più il nome che la sostanza delle *Curie*, non potendo alcuno ignorare quale orrido governo facessero dell'Italia gli Esarchi ed i Duchi de' Greci. Nè Leone Imperatore aboliva il Consolato e le *Curie* con le sue *Novelle*, ma dichiarava che tutto da gran tempo era sparito. La qualità di Console divenne tuttavia più frequente in Italia ed in tutta l'Europa dopo l'età di Leone il Filosofo. Nell'889 si vede Giorgio decorato di tal titolo in Ravenna (1); titolo, il quale generò indi sazietà e ricadde nell'avvilimento.

§ CCLV. Anno 900.

Professione di legge Romana *in Bergamo*.

Gran novità certamente sarebbe stata che solo i primi Longobardi, cioè i Duchi e Rotari, avessero preso a sollevare le *Curie* Romane del regno loro dall'abiezione in cui erano cadute dal secolo di Teodosio fino a quello di Giustiniano. L'ipotesi arbitraria della durata di esse dopo i Longobardi contraddice a tutta la Storia d'Italia, e la *Scuola* de' *nuovi* Romani *Giustinianei*, che Carlo innestò con le *Università* o *Colonie* de' Barbari nel *nuovo* Comune Longobardo, era sì poco numerosa in Italia, che gran fortuna si reputa il trovare nel nono secolo una *professione di legge Romana*. Quella dell'807 in Lucca è la più antica, per quanto io sappia; l'altra degli Ottimati Romani, che seguitarono Ludovico II in Salerno, procedea da cagioni diverse, cioè dalla frequenza degli stranieri di tutta l'Europa in Roma: un'altra se ne trova in Bergamo dell'anno 900, ed è la prima del ricchissimo Archivio di questa città (2). Un Ariberto, *Vasso* del Re, dice di vivere secondo *la legge sacra de' Romani:* costui (se non parlò del dritto Canoni-

(1) Fantuzzi, *Mon. Ravennati*, II, 308.
(2) Lupi, *Cod. Bergom.* I, 1083.

co) sembra essere nato fra' *Teodosiani* venuti di Francia in Italia.

§ CCLVI. Anni 900-915.

Se al tempo di Berengario I, Imperatore, cessasse in Italia il predominio de' Franchi.

Il nono secolo cominciava, e già da dodici anni la stirpe maschile di Carlomagno era mancata in Italia. Eberardo, Duca del Friuli, avea sposato Gisla, figliuola di Ludovico Pio Imperatore; d'indi nacque Berengario, anch'egli Duca del Friuli, che dopo la morte di Carlo il Grosso nell'anno 888 fu da molti Longobardi eletto a Re d'Italia. Ma non pochi altri parteggiarono per Guido, Duca di Spoleto. Costui fu padre di Lamberto, e Franco di nazione; il perchè vissero entrambi a legge Salica. Qual fosse la legge di Berengario è incerto; ma ben si può creder Salico un nipote di Ludovico ed un guerriero, a cui si confidava quasi ereditariamente una provincia posta in su' confini del regno. I versi dell'Anonimo contemporaneo che dettò il Panegirico di Berengario, lo salutano col nome di *Principe Italico*, perchè nacque in Italia. Tal qualità rallegrò certamente i Longobardi fautori della sua parte allo stesso modo che poscia Giovanni Villani ed altri scrittori del Medio-Evo fecer gran festa nel raccontare, che la Corona di ferro più non ornò il Capo d'un Franco nè di qualunque altro straniero, per la scelta di Berengario. Lui vivo, Guido e Lamberto di Spoleto ebbero la Corona Imperiale dal Pontefice, trasferita indi nel 901 a Ludovico III del sangue di Carlomagno, e data finalmente allo stesso Berengario nel 915. Ma Rodolfo, Re della Borgogna Transiurana, venne in Italia contro Berengario, e gli succedette. Ugo di Provenza con Lotario suo figliuolo (gente, al pari di Rodolfo, nata fuori d'Italia), indi Berengario II d'Ivrea ed Adalberto, Salici entrambi, occuparono il regno.

Queste cose a tutti note ho voluto rammentare sol per vedere se Italiani fossero i Re succeduti a' Carolingi: opi-

nione accreditata dalle parole dianzi riferite del Panegirista di Berengario. Nel 900 il nome d'*Italico* aveva un significato affatto diverso da quello de' nostri giorni, or che ciascuno degli Stati d'Italia vive con la sua legge *territoriale*, sì come viveano prima di Carlomagno i Longobardi. Tali furono dopo Carlo il vanto e la necessità de' cittadini abitatori d'Italia, che ciascuno dovesse pensare, non al luogo del suo nascimento, ma sì alla *legge personale* che professava, ovvero alla propria *nazione* o cittadinanza. Di ciò solamente andavano superbi un Salico, un Ripuario ed un Alemanno; ciò solamente, non il suolo nativo, formava, per così dire, la sua patria.

Tante patrie diverse, le quali tutte accoglieansi nel *nuovo* Comune istituito da Carlomagno, doveano gravar non poco l'antica ed unica de' Longobardi. Gran beneficio sembrò dunque a costoro l'aver Ottone I posto fine alla dominazione de' Franchi, vincendo Berengario II ed Adalberto, i quali certamente si valsero dell'opera e della possanza de' Salici loro concittadini per tenere in freno il regno Italico. Rotto il Salico giogo, i Longobardi, se mai più non furono i soli, almeno più non furono i secondi nel *nuovo* loro Comune: insigne avvenimento, che diè forze novelle alla natura Longobarda, e fece credere che gli Ottoni avessero per la prima volta con le loro concessioni fondato il *Comune d'Italia* verso il Mille.

§ CCLVII. Anni 900-945.

Atti fra uomini di nazioni diverse, pertinenti al nuovo *Comune Longobardo.*

Le *professioni* di legge Romana divennero assai più frequenti nel decimo secolo, e posso additarne ben otto esempj nelle sole Carte Piemontesi (1), per essersi accresciuta la

(1) *Historiae Patriae Monumenta*, I:
Col. 127, anno 926: *Daniele, Prete nel luogo detto Garenciano;*

progenie de' popoli Romani, a' quali Carlomagno concedè l'uso delle *leggi personali*. Ma sempre scarso fu il drappello di questi *nuovi* Romani a petto al gran numero de' Longobardi. Le schiere assai maggiori de' *nuovi* Barbari neppur superavano il popolo, che fu padrone unico del regno Italico prima di Carlo. Talvolta eziandio piegavansi esse ad alcuni costumi ed obbedivano ad alcune leggi Longobarde.

Anselmo, Conte di Verona e generato dalla stirpe de' Franchi, dichiarava nell'anno 911 d'aver avuto la donazione d'alcune case nel Castel di Nogara, e d'averne dato il *Launechildo* ad Audeberto, Diacono della Chiesa di Verona (1). Lo stesso Conte Anselmo nel 918 donò alla Badía di Nonantola sì fatte case, investendone col rito Salico della consegna di due guanti l'Abate, che diègli un paio di *manicie*, cioè, anche di guanti, per *Launechildo* (2).

Il Marchese Berengario, Franco del pari, avendo nel 945 donato la Corte di Guilzacara o di San Cesario al suo *diletto Vassallo* Riprando, ricevè per *Launechildo* una *Crosna*, ovvero un mantello (3). La legge Longobarda, ne' casi quì accennati, ebbe forza di *territoriale* su' Franchi.

col. 193, anno 961: *Paolo di legge Romana, e marito di Leuperga Longobarda in Asti;*
» 238, » 973: *Giovanni, del luogo Bagenna;*
» 270, » 984: *I fratelli Gausberto, Stavelione ed Odelberto con altri di Montalto;*
» 274, » 987: *Uberto, Diacono d'Asti;*
» 309, » 996: *Marchese Anselmo nel Castello Malíano;*
» 321, » 999: *Teuperto, Diacono di Novara;*
» 324, » 999: *Un figliuolo di Lamberto con Ildeza sua moglie in Genova.*

Nelle stesse Carte Piemontesi potran vedersi ventitrè altri esempj d'Ecclesiastici e laici viventi nel secolo undecimo a legge Romana; dal 926 al 1088.

(1) Murat. *An. M. Ævi*, I, 247.

(2) Tiraboschi, *Storia di Nonantola*, II, 98-99.

(3) *Ibid.*, 118-119.

§ CCLVIII. Anni 900-948.

Ecclesiastici viventi a legge Longobarda nel decimo secolo.

Risulta eziandio da tali esempj, che un Diacono di Verona ed un Abate di Nonantola viveano a legge Longobarda nel secolo decimo. Egli è gran tempo che non ho più ricordato i numerosi atti Longobardi spettanti a Farfa, per vie meglio additare di non aver bisogno del Registro Farfense a raccogliere da per ogni dove i documenti di tal dritto presso gli Ecclesiastici, od a dimostrare il vero intendimento della legge pubblicata nell'837 intorno alle Chiese, non che l'interpretazione fattane per tutto quel secolo. L'imbarazzo sta nella gran dovizie di simiglianti ricordi: pur ne sceglierò alcuni, traendoli sol dalle Carte Piemontesi e dalle Muratoriane.

Raimbaldo, Abate di San Vincenzo al Volturno, concedè nel 926 al Franco Rainardo per ventinove anni una *cella* nel territorio di Valva con tutti gli *Aldii* e le *Aldie* e con tutte le Appendici *Aldionali* (1). Edelberto, Diacono d'Asti, donò alcune terre nel 929 ad Umberto Prete, il quale diègli due *manicie* per *Launechildo* (2).

Lo stesso Raimbaldo Abate di Volturno, in una lite ch'egli ebbe nel 937 in Capua contro un certo Maione, oltre i soliti *guadii*, giurò egli ed undici Monaci suoi *Consagramentali* (3); ciò che avvenne in virtù delle leggi d'Astolfo. Poscia l'Abate Leone, suo successore, litigò allo stesso modo innanzi ad Arechi, Giudice Capuano, contro il Conte Padelfrido, il quale avendo rinunziato al giudizio donò le terre disputategli alla Badía Volturnese (4); laonde ne ricevette una camicia per *Launechildo* (5).

(1) *Chron. Voltur.* apud Muratori, *Sc. Rer. Ital.* Tom. I, Part. II, pag. 421: Aldii *et* Aldiae *cum* Aldaritiis *suis*.
(2) *Historiae Patriae Monumenta*, I, 134.
(3) *Chron.* pag. 429-420.
(4) *Ibid.* pag. 423 424.
(5) Nel 954.

§ CCLIX. Anno 948.

Testamento e lettera d'Attone, Vescovo di Vercelli.

Ma non havvi nulla di sì Longobardo come il testamento d'Attone, Vescovo di Vercelli, del quale abbiamo a stampa le opere (1). Ivi egli apertamente professa la legge *della sua nazione Longobarda* (2); ciò che sarebbe cosa molto volgare, se non si trattasse d'un Longobardo assai dotto di quella età. Ora in verità non intendo perchè il Signor di Savigny (3), preceduto da molti scrittori, alleghi gli scritti d'Attone di Vercelli, Vescovo e Longobardo, per dimostrare che la Chiesa vivesse nel regno Italico a legge Romana. Un certo Teodorico volea contrarre nozze, al quale il Vescovo di Vercelli giudicò doversi opporre non solo, ma scriverne al Vescovo Azone una lettera (4), esponendo le ragioni del suo dissentire. *Voi sapete*, diceagli, *che nelle nozze carnali si vuol guardare così alla legge spirituale come alla secolare* (5). Ricorda perciò le leggi de' Principi sul matrimonio, ed in primo luogo quelle de' Barbari e specialmente la Salica ed una del Re Liutprando (6): passa indi alle Romane del Codice Teodosiano, del Giustinianeo e delle *Novelle*, notando in sul bel principio che i Romani Principi signoreggiarono su tutta la terra, e *che anche al Sacerdote conveniva osservare in* MOLTE COSE *la loro legge*.

In *molte* adunque non in tutte le cose, scriveva il Lon-

(1) Sancti Attonis Vercellensis *Opera*, curante Carolo Buroutio del Signore. Vercellis, Tom. 2 in fol., 1768.

(2) Pag. XVII. *Praefat.* Caroli del Signore: *Ego Atto Episcopus... qui professus sum*, ex natione mea, *lege vivere Langobardorum*. (Testamento del mese d'Agosto 948)

(3) Tom. I, 101 nota (m), 105 nota (g), e sopratutto II, 173 nota (a). Ediz. 1839.

(4) Savigny, tom. II, pag. 296-300.

(5) *Scitis, quia in carnalibus nuptiis non tantum spiritalis sed etiam saecularis lex est*, etc.

(6) *Leg.* 5, lib. V *Liutprandi*.

gobardo. Ma non parlava egli di nozze? Non poneva intorno a ciò le leggi de' Barbari prima delle Romane? Le leggi Canoniche e Civili di Roma sul matrimonio non erano passate forse nel corpo dell'Editto Longobardo? Niun frutto può quindi ritrarsi nè dalle parole nè dalla persona d'Attone per dimostrare, che verso la metà del decimo secolo gli Ecclesiastici vivessero nel regno Italico a legge Romana; ed altro non si conosce in questo Longobardo, se non lo spirito che a que' giorni agitava non di rado i Barbari, sospingendoli verso lo studio delle cose Romane. Attone veniva rammentando il Codice di Giustiniano come oggidì si rammentano in Italia i Codici di Francia, di Prussia e di Russia; per causa d'erudizione o di testimonio, non di sudditanza.

§ CCLX. Anni 962-967.

Preti Longobardi che passano a legge Romana.

Muratori, non ignorando e non potendo ignorare tanti atti Longobardi presso gli Ecclesiastici del regno Italico, non seppe uscire d'impaccio in qualche modo se non col farsi ad insinuare (1) che la legge data da Ludovico (o da Lotario) intorno alle Chiese nell'837 non era obbligatoria. Dunque non sarebbe stata più legge. Ben essa dopo lunga età poteva ire in disuso; e certamente, come dirò, il tempo recolle alcune mutazioni: ma già ho mostrato che tal legge non fu interpretata da' contemporanei come noi l'interpetriamo nel secol nostro; che però gli Ecclesiastici continuarono a vivere secondo il dritto Longobardo; e che i nuovi Monasteri del regno Italico fondaronsi parimente a legge Longobarda (2).

La speciale protezione de' Romani Pontefici verso una qualche Chiesa o verso alcun Ecclesiastico Longobardo, i

(1) *An. M. Ævi*, II, 264.
(2) Vedi § CCXLVI.

dritti di *Padronato* acquistati di mano in mano dalla Romana Chiesa, i nuovi studj Romani che faceansi da' Prelati Longobardi, sì come Attone di Vercelli, e molte cause, delle quali parlerò nella *Storia*, introdussero il novello costume, che parecchi Clerici ed anche alcuni laici per un qualche motivo ignoto a' dì nostri passassero a vivere secondo la legge Romana, chiedendone il privilegio all'Imperatore. Di sì fatte concessioni ha il Blume non ha guari trovato le formole in un Codice Vaticano di Paolo Diacono (1): effetti di nuove cagioni le quali portavano il Longobardo non solo, ma il Salico, il Bavaro e l'Alemanno a dimenticar talvolta il nativo lor dritto nel decimo secolo, preparando le vie al duodecimo, in cui l'Italia Trastiberina veduto avrebbe cessar in gran parte le leggi Barbariche. Ma questa Romana legge, a cui ora passavano i Barbari, rimaneva tuttora per ciascuno d'essi una legge *personale*, sì come con piena ragione scrisse il Savigny (2).

§ CCLXI. Anni 962-967.

Il nuovissimo *Comune Longobardo.*

Or già tutto, all'apparir degli Ottoni, si cangia da capo in Italia, nel modo stesso che tutto erasi cangiato alla venuta de' Franchi. Le città Longobarde prendono altra faccia, la possanza de' Vescovi s'aumenta, i patti fra il Sacerdozio e l'Imperio guardano a più vasto scopo, ed i Pontefici Romani sono dalla forza delle cose chiamati a tenere il freno intellettuale della civiltà de' popoli di tutta Europa. Chi ardirebbe scrivere la Storia d'Italia senza fare le debite distinzioni fra' tempi de' Longobardi veri, e quelli de' Carolingi, de' Berengarii e degli Ottoni? Pur sovente s'incorre nel danno di non avere alcun rispetto alla diversità de' secoli e de' costumi; e non di rado, e' giova

(1) Vedi Savigny, I, 118. Ediz. 1839.
(2) *Ibid.*

ripeterlo, s'ascolta recitare una legge, forse abolita, di Rotari, a fianco d'un'altra o di Guidone o di Lotario II, Imperatori.

Io quì non prendo a tesser la Storia de' *Comuni d'Italia* dopo il Mille. Debbo ricordar nondimeno, che in mezzo a' rivolgimenti Ottoniani le stirpi de' Romani vinti da' Duchi e da Rotari non ottennero alcuna vita civile dopo tanti secoli di silenzio, e dopo sì lunga mancanza d'un proprio lor *guidrigildo*. I *nuovi* Romani *Teodosiani* e *Giustinianei*, a' quali Carlomagno concedè le loro particolari maniere di *guidrigildo*, non pervennero giammai a dominare, sì come fecero i Franchi, nel *nuovo* Comune Longobardo. Il gran mutamento avvenuto sotto gli Ottoni fu, come ho già detto (1), l'essere cessata per opera del primo tra essi la prevalenza del popolo Salico. Ecco le vere libertà concedute o piuttosto restituite da Ottone I alle città Longobarde, quando egli ebbe vinto i due Salici Berengario II ed Adelberto, che sì malamente s'appellano Italiani.

Questo Comune Ottoniano, sebbene ancor misto di molte cittadinanze, ritirossi pur tuttavolta verso i principj Longobardi, ne' quali al certo non invidiavasi agli *Ordini* ovvero alle *Curie* degli antichi Romani alcuna libertà Municipale nella scelta de' Magistrati e nella trattazione delle pubbliche faccende, che che in generale possa dirsi dell'ignoranza e dell'alterigia de' Barbari nel tenersi lontani da ogni cura del Comune. I Longobardi non poteron durare in tale stato d'ignoranza e d'alterigia che ne' primi anni dopo Alboino: e tosto i soli edifici fatti costruire da Teodolinda mostrarono quali bisogni cittadineschi si fossero in Italia generati appo i suoi popoli Germanici. Al Comune *antico* Longobardo, cioè al Comune composto d'una sola cittadinanza, il *nuovo* tolse lo splendore, ammettendo le rivalità delle diverse cittadinanze d'ogni sorta; surse indi l'altro liberato dalla maggioranza de' Franchi, al quale ho dato e darò il nome di *nuovissimo*. I guerrieri Teutonici venuti con Ottone I, da' quali si vantano di procedere al-

(1) Vedi § CCLVI.

cune delle più illustri famiglie d'Italia, non tolsero la dominazione a' Longobardi; ed Ottone stesso fu invocato da non pochi tra essi per liberarli da' Re Salici.

§ CCLXII. Anni 962-967.

Se i Comuni d'Italia *fossero stati d'origine Germanica e non Romana.*

Qui ascolto chieder da molti, se i *Comuni d'Italia* dopo il Mille fossero stati d'origine Germanica o Romana. Se parlasi della lor libertà Municipale, i Longobardi l'aveano intera nelle lor selve di Germania ed intera l'ebbero fino a Carlomagno nelle città d'Italia, quando ne ricostruirono le mura, distrutte in gran parte da essi; l'ebbero al pari e forse più di quella de' Romani, anche non tralignanti. Se parlasi della potestà difenditrice delle franchigie Municipali, chi potrà volerla cercare fra i vinti e non fra' vincitori? E supponendo che i vinti avessero avuto da' Duchi e da Rotari un *guidrigildo* con una cittadinanza Romana, conservando gli *Ordini* ovvero le *Curie*, Longobardi sarebbero divenuti questi *Ordini* quando negli affari pertinenti a tutti gli abitatori del regno Italico ed i vinti ed i vincitori doveano insieme congregarsi. Là sono veramente i Comuni dov'è la spada per difenderli; ma nel regno Longobardo già da lunga stagione la spada più non pendeva dal fianco del Romano.

Inutili adunque mi sembrano sì fatte interrogazioni, e ciascuno a sua voglia può trarre l'origine de' *Comuni d'Italia* così dalle moltissime franchigie naturali non dirò solo de' Longobardi ma de' Barbari, come dalle memorie non mai spente dell'antica Roma. Tali memorie nondimeno rimasero inefficaci da Carlomagno fino agli Ottoni, senza cagionare alcun sensibile rivolgimento de' Comuni: e se Rotari o Liutprando permisero agli uomini di sangue Romano aver qualche ingerenza intorno alle vie militari ed urbane, a' ponti, a' porti, alle Zecche, alle mura ed agli e-

dificì del regno Italico, non per questo il Longobardo s'astenne dal camminare per quelle vie, dal tragittare i fiumi su que' ponti e dal chiudersi fra quelle mura, tuttochè altri supponga che avessero abitato sol ne' boschi d'Italia fino a Carlomagno. Ma le immaginarie *Curie* de' vinti, alle quali si crede avessero i vincitori, perchè orgogliosi ed infingardi, lasciato il pensiero di curare i ponti e le vie, non riaprirono il Teatro ed il Circo nelle città del regno Italico; nè ivi si dettero più spettacoli alla Romana o d'ignavi mimi e saltatori o di Timeliche immonde, spesso vietate sì, ma sempre ricondotte in sulle scene dell'Imperio (1). Nè la superbia e la negghienza de' Longobardi scemavano punto la loro autorità su' vinti.

Le razze Germaniche aveano bisogno (quantunque o nol sentissero in prima od il disdegnassero) della scienza e dell'intelletto, non degli esempj delle libertà Municipali di Roma. Liutprando forse avrebbe, sì come ho creduto (2) e credo, guidato più presto i suoi Longobardi alla civiltà Romana ed alla forma che i *Comuni d'Italia* presero dopo il Mille, se gli ordinamenti delle leggi *personali* non avessèr travolta o sospesa per lunga età la nobile istituzione d'una legge sola e *territoriale* nel regno Italico. La legge sugli Scribi bastava per tener sempre vive fra' Longobardi le memorie dell'antico senno di Roma; ed a ridestarle negli Stati di Liutprando e d'Astolfo non richiedeansi gli *Ordini* oscuri o tollerati appena de' Decurioni, che non v'erano. Ma i Longobardi antiponevano tuttora, e fin verso il Mille antiposero sovente il senno Germanico al senno Romano; del che voglio non aver dato altra pruova se non della legge Longobarda, stata in vigore nella stessa Roma dopo Carlomagno (3).

(1) *Storia d'Italia*, I, pag. 1003-1004.
(2) Vedi §§ CXLV, CLXXXIX, CXCIX.
(3) Vedi § CCXXVIII.

§ CCLXIII. Anni 962-967.

Consulte su' duelli giudiziarj.

Nè il senno Germanico trionfò mai tanto in Italia quanto al tempo degli Ottoni, sebbene già la disciplina e la mente di Roma Cattolica venissero ad accender talvolta il desiderio de' Barbari che abitavano la nostra penisola. E Roma ben conoscea non potersi ancora svellere le radici degli usi Barbarici. Più queste si profondarono allorchè Ottone I, scorgendo i pravi costumi del suo secolo e massimamente la facilità dello spergiuro, tenne consulta nel Concilio Romano del 962, se si dovesse o no contro un sì abbominevole delitto richiamar più spesso in osservanza l'antico ed iniquo rimedio dei duelli giudiziarj. Allora il Pontefice Romano riserbò la deliberazione ad un altro Concilio. L'Imperatore nondimeno alla fine del mese d'Ottobre 967 propose le sue leggi nella Dieta Longobarda in Verona. Dar di falso ad una carta (1), disputare dell'investitura d'un fondo (2), asserire d'essersi dovuto sottoscrivere per forza una obbliganza risguardo ad una qualche terra (3), o patito un furto di là dal valore di sei soldi (4), negare il deposito (5) e contraddire che alcuno entrato fosse all'altrui servizio (6), annoveraronsi tra' casi di combattimento giudiziario: ciascuno de' liberi cittadini dovesse combattere della persona, eccetto le Chiese e le vedove (7), non che i servi, se fossero infermi (8). Si concedesse a questi servi un Campione (9); le Chiese e le vedove avessero un Avvocato (10); anzi le cose delle Chiese non si trattassero

(1) *Leg.* 1 *Othonis.*
(2) *Leg.* 2.
(3) *Leg.* 5.
(4) *Leg.* 6.
(5) *Leg.* 7.
(6) *Leg.* 9.
(7) *Leg.* 11.
(8) *Leg.* 12.
(9) *Ibidem.*
(10) *Leg.* 11.

se non per mezzo di sì fatti Avvocati (1). Tali provvedimenti dettaronsi non solo pei Barbari viventi con le lor *leggi personali*, ma eziandio pe' Romani d'ogni sorta (2); pe' *nuovi*, cioè, venuti dopo Carlomagno.

In simil guisa, or che talvolta i Preti Longobardi passavano alla legge Romana (diceano di passarvi *per onore del Clericato*), vedeansi risospinti nella Longobarda, e doveano far combattere in parecchi negozj della vita. Ma tenutosi nello stesso anno 967 in Ravenna un Concilio, senza l'autorità del quale gli Ecclesiastici poteano di leggieri opporsi all'osservanza delle leggi Veronesi, nulla vi fu consentito; e queste rimasero per alcun tempo in sospeso.

§ CCLXIV. Anni 968-969.

Legazione di Liutprando in Costantinopoli. — Dispregio d'alcuni Longobardi e d'altri Barbari verso i Romani.

Così Roma nel secolo decimo lottava contro i costumi Germanici; e così per lo contrario ad alcuni Barbari piaceva oramai di chiedere un privilegio per passare alla cittadinanza Romana. Ciò destava nondimeno le ire in petto a' più teneri della natura Barbarica, delle quali abbiamo esempio memorabile nella risposta data da Liutprando, Vescovo di Pavia ed Ambasciatore d'Ottone I, a Niceforo Foca, Imperator d'Oriente. *Chi siete voi?* diceva stolidamente costui al Vescovo Longobardo. *Voi non siete Romani, ma Longobardi, che io con migliaia e con migliaia di armati scaccerò in breve d'Italia.* — Liutprando rispose: *Dacchè Romolo aprì un asilo a' malviventi e nacque la stirpe Romana, giammai non si vide gente la più vigliacca di coloro i quali chiamaronsi* Cosmocratori *od Imperatori di sangue*

(1) *Leg.* 8 *Othonis.*

(2) *Quacumque lege*, sive etiam *ROMANA* in omni regno Italico *homo vixerit, haec omnia ut in his Capitulis* per *PUGNAM decernimus observare*, etc. — *Leg.* 10 *Othonis.*

Romano: e non solamente noi, che siam Longobardi, ma i Sassoni, i Franchi, i Lotaringi, i Bavari, gli Svevi ed i Borgognoni abbiam cotanto dispregio di voi, che non sappiamo a' nostri nemici dir più crudele ingiuria se non chiamarli Romani. Sotto questo nome intendiamo comprendere quanto v' ha di più ignobile, di più avaro, di più lascivo, di più bugiardo e di più timido nella natura umana (1).

So che un nobile sdegno dettò queste acerbe parole al Vescovo di Pavia, e so che favellava egli ad un Greco il quale amava di chiamarsi Romano. Ma l'acerbità ed anche l'ingiustizia di que' detti non ci tolgono di scorgere quale veramente nel decimo secolo fosse il concetto d'alcuni Longobardi e d'altri Barbari popoli risguardo a' Romani; e come su questi ultimi avessero i primi per lunghi secoli versato l'odio ed il dispregio che altra volta ebbe Roma pe' Barbari. Attone di Vercelli ascoltava, egli è vero, più favorevolmente il nome de' Romani: ma dalle parole avventate del suo contemporaneo Liutprando s'apprende quanto sia benevola nella nostra età l'opinione di chi crede, non essere stati e Longobardi e Franchi se non gli amici ed i fratelli dei Romani. Del rimanente non vuol dissimularsi, che i dispregi di Liutprando si dirizzavano spezialmente verso i Greci; e che il nome de' *nuovi* Romani ammessi da Carlomagno nel Comune Longobardo cominciavasi a confondere con quello de' Barbari, perchè agli uni ed agli altri (così fece lo stesso Liutprando [2]) si dava l'appellazione generica d'*Italici* o d'*Italiensi* usata già dal Panegirista di Berengario (3), tuttochè le varie cittadinanze si rimanessero sempre distinte.

(1) *Liutprandi Legatio*, apud Canisium, et Muratori, *Sc. Rer. Ital.* tom. II, part. 1, pag. 481. — Et apud Pertz, *Mon. Germ.* V, 349, § 12.

(2) *Historiae* lib. I, cap. x.

(3) Vedi §§ CCLVI, CCLXXI.

§ CCLXV. Anni 969-983.

Combattimento giudiziario permesso a' Preti di Brescia.

Perciò assai pochi Ecclesiastici e qualche raro laico fra' Longobardi chiedevano il diploma di cittadinanza Romana. Il Vescovo di Penne, Giovanni, ed Adamo Abate di Casauria durarono saldi, come il maggior numero, nell'osservanza della lor legge Longobarda; e, volendo nel 969 far tra essi un cambio delle Corti di Saliano e di Suffiano, allegarono in lor favore una legge d'Astolfo (1). Ma dell'indole Barbarica di molti Vescovi e Preti del regno Longobardo non havvi miglior documento a que' dì se non l'atto del 971, allorquando molti Vescovi permisero che si combattesse per la causa d'alcune terre poste intorno al lago di Garda, risguardo alle quali contendea la Chiesa Bresciana de' Santi Faustino e Giovita. I Preti Predeverto, Giovanni e Boniperto si presentarono in nome di questa col loro Avvocato Vincenzo nel *Placito* che si celebrava in Verona, ed al quale presedea Radaldo, Patriarca d'Aquileia. V'eran fra gli altri Milone Vescovo di Verona, Gauslino di Padova, Giovanni di Belluno, Rodulfo di Vicenza ed Arimundo di Trevigi. Non ancora le leggi del 967 eransi accettate dall'autorità Ecclesiastica sui duelli giudiziarj, ma l'animo di questi Vescovi era sì Longobardo che, avendo una delle due parti dato per falsa una carta, non si tardò ad ordinare il combattimento, sebbene con gli *scudi e co' bastoni* (2), allegandosi per l'appunto il *Capitolare* d'Ottone I (3).

Ma, dopo la morte di questo Imperatore, Ottone II suo figliuolo vinse nel 983 il partito, da disgradarne i desiderj anche d'Adrevaldo Floriacense. Le leggi del 967 ot-

(1) *Chron. Casauriense*, col. 959: *Ut in pristina lege institutum est a Domno Astulpho Rege*, etc.

(2) Murat. *Antichità Estensi*, I, 152.

(3) *Ibid.*: Iusta *Capitulare* qualiter Domnus Oto ese institutum (*sic*).

tennero piena conferma da tutti gli ordini Ecclesiastci dello Stato, sì che ora può vie meglio comprendersi quale fosse il Romano lor vivere nel decimo secolo. Senza correre il pericolo d'un combattimento, nello stesso anno in cui si pubblicavano le leggi d'Ottone II, Adamo Abate di Casauria, ricuperava per mezzo de' suoi *Sagramentali e secondo la legge* (d'Astolfo) mille ed ottocento moggia di terre in Caramanico (1).

§ CCLXVI. Anni 988-993.

La così detta libertà Romana *in Germania.*

Nel vedere da per ogni dove questi Longobardi Ecclesiastici vivere secondo la lor legge nativa, non ho bisogno d'entrare nella famosa disputa che odo agitarsi con grande animo in Germania, se, cioè, la *Romana libertà* conceduta dagli Ottoni ad alcune città di quelle contrade procedesse o no dagl' instituti Municipali Romani o non mai spenti, o rinnovati sul Reno, come in Magonza ed in Colonia; trasportati poscia sull'Elba e sulla Sala, come in Magdeburgo ed in Brema, da Carlomagno e da' suoi successori. Nobilmente non ha guari scrisse di ciò un giovine insigne (2) che spargerà gran luce su questi difficili studj.

Le concessioni de' mercati, delle Zecche, de' *telonei* fatte da' Principi alle città di Germania si vanno con gran cura oggi studiando per ritrarne la Storia del dritto Municipale di ciascuna. Primeggia fra tali atti la fondazione o ristorazione di Salsa, ovvero di Seltz nell' Alsazia, per opera d'Adelaide Imperatrice, vedova d'Ottone I, la quale, *dodici anni prima della sua morte* (3), cioè nel 998, desiderò che questa città godesse della *libertà Romana*. Ed in grazia d'Adelaide, suo nipote Ottone III concedette a Seltz

(1) *Chron. Casaur.*, col. 978.

(2) I. H. Beucker Andreae, *Disquisitio de origine juris Municipalis Frisici.* Trajecti ad Rhenum, 1840, in-8.

(3) Odilo Cluniacensis, *in vita Adheleidis*, apud Canisium.

il mercato, la pubblica Zecca ed il *teloneo*, con suo diploma del 992 o 993 (1). Fuvvi chi giudicò (2), esser questa parola di *libertà Romana* una *gran rivelazione* alla Storia per mostrar sempre viva sul Reno la tradizione del reggimento Municipale de' Romani. Ma io lascio alla Germania il pensiero d'investigare le sue *libertà Romane:* a me basta il vedere, che nelle leggi e ne' documenti de' Longobardi ricorre continua la menzione de' *telonei* dopo Carlomagno, ed assai prima di lui la ricordanza così de' mercatanti come de' *Monetarj* e delle Zecche. Tale certamente fin dal 773 la Zecca di Trevigi (3). Perciò ritorno senza più all'Italia, dove il commercio e la mercatura fiorivano a' giorni di Bertarido e di Liutprando, e dove la legge d'Astolfo (4) ci assicura che non è mestieri d'aspettar gli Ottoni acciocchè i mercatanti fossero annoverati fra' cittadini e guerrieri Longobardi.

§ CCLXVII. Anni 993-999.

Lettera d'Alfano I al Clero, *all'* Ordine *ed alla* Plebe *d'Alife.*

Nel 993 Andrea, Prete di Cameri, dichiarava in Novara *di vivere a legge Longobarda* (5). Giovanni IV, Abate di San Vincenzo al Volturno, dava nel 998 in enfiteusi a Sansone alcune terre in Carapelle del territorio di Valva, dicendo, voler egli uniformarsi *alla pagina dell'Editto* (6). In mezzo a questo aere, tutto Longobardo, nel quale gli stessi *nuovi* Romani del regno Italico viveano, qual maraviglia che in Alife, città del Principato Beneventano, si facesse

(1) Schoepflin, *Alsatia illustrata*, I, 137.
(2) Aug. Thierry, *Récits Mérovingiens*, I, 274. Brusselles, 1840, in-16.
(3) Vedi § CLXXXVIII.
(4) Vedi § CLXIII.
(5) *Historiae Patriae Monumenta*, I, 291 (Piemonte).
(6) *Chron. Vulturnense*, pag. 493.

menzione dell'*Ordine* e della *Plebe* di essa per dinotare il *nuovissimo* Comune Longobardo? Così adoperò nel 988 Alfano I, Arcivescovo di Benevento, scrivendo al *Clero*, all'*Ordine* ed alla *Plebe* d'Alife per confermare la scelta fatta ivi di Vito Vescovo (1). Questo Arcivescovo imitava in ciò, come bene il dritto antico chiedeva per simiglianti elezioni, ed anzi emulava in tutto il resto della sua lettera le formole Pontificie del Libro *Diurno*, facendola sottoscrivere dal Suddiacono Bizanzio, suo *Scriniario* e Bibliotecario. Solo soggiungeva egli di sua mano l'usato *Bene Valete.*

Questo è poco, e si può anco trasandare. Ma vuol notarsi che il Vescovo eletto nel 988 dal *Clero*, dall'*Ordine* e dalla *Curia* d'Alife, mostrossi Longobardo al tutto pochi anni appresso, quando egli allegava tal Bolla d'Alfano I per comporre una lite delle Monache di Santa Maria in Cingla (tuttora viventi a legge Longobarda, come or dirò) con Landone. Mostrossi Longobardo, perchè Giovanni Diacono era l'Avvocato del Vescovado Alifano (2), privilegio il quale concedeasi alle sole Chiese dalle leggi Longobarde, non a' laici, come Landone, i quali doveano comparir personalmente in giudizio. Per mezzo di tale Avvocato, Vito Vescovo litigò innanzi a Pietro, Giudice di Capua; indi si convenne con Landone. La stessa città di Roma fu in questo anno 999 spettatrice d'un giudizio, dove il Monastero Farfense, avendo proposto la falsità d'una carta, domandò il combattimento legale contro l'avversario (3).

§ CCLXVIII. Anno 1000?

Traduzione Greca dell'Editto di Rotari,

Quì, nel Principato Beneventano, le *leggi personali* de' varj popoli non s'erano assai propagate; intero quì durava

(1) Muratori, *An. M. Ævi*, I, 1014.
(2) *Ibidem*, 1011-1018.
(3) *Chronicon Farfense*, col. 501.— Galletti, *Primicerio*, p. 228-231.

l'odio contro i Franchi stranieri, ed intatta serbavasi la memoria del prisco nome Longobardo: e però quì non occorre cercar gran numero di cittadini Salici o Borgognoni, Svevi o Bavari, nè di cittadini Romani dopo Carlomagno. Se la vita e le forze mi basteranno per condurre al suo termine la Storia del Principato di Benevento e degli altri che ne derivarono, in miglior lume, spero, si metteranno le cose dette fin quì sull'*Aldionale* condizione de' Romani vinti non da' Duchi dell'Italia Trastiberina e da Rotari, ma da' primi Longobardi, che si fecero Signori di Benevento, spegnendovi quanto mai v'era di Romano, secondo il primitivo ed universale costume, tenuto per necessario dalla gente conquistatrice.

Nella *Storia* dunque m'ingegnerò di narrare l'uso e l'autorità delle leggi 390 di Rotari su' *Guargangi* e di Liutprando sugli Scribi nel Principato. Allora forse potrà meglio comprendersi la natura della Greca traduzione dell'Editto di Rotari: egregia scoperta d'un uomo studioso (1) ed assai benemerito della posterità. Ma chi mai fin da ora non vede, che fuvvi un popolo intero di Greci (solean chiamarsi Romani), divenuti cittadini Longobardi, e viventi secondo la legge di Rotari, non secondo la Romana? Or ecco in qual modo facilissimo e non soggetto ad alcuna dubbiezza o discussione ci si fa innanzi questo popolo di Greci fatti Longobardi, quantunque per avventura non numeroso. Una traduzione di leggi Barbariche della mano d'un Greco non avea per iscopo nè l'utile, nè il diletto, ma dovea servir solo alla necessità. In simil guisa dovremmo agevolmente, se vi fosse stata, ravvisare la nazione de' cittadini soggiogati da' Duchi e da Rotari, e lasciati nondimeno, a quel che si dice, Romani.

(1) *Fragmenta versionis Graecae legum Rotharis:* ex Codice Parisiensi, num. 1384. Primus edidit Carolus Eduardus Zachariae. Heidelbergae, 1835.

§ CCLXIX. Anni 1000-1014.

Terre Comunali *di Mantova.*

Al pari della gente Greco-Longobarda veggonsi con chiarezza gli *Arimanni* o *liberi uomini* di Mantova, che ottennero dal Secondo Arrigo un privilegio, pel quale furono assicurati nel possesso d'alcune *terre Comunali* (1). Non era forse questo il *nuovissimo* Comune Longobardo? Non succedea forse al *nuovo* di Carlomagno ed all'*antico* sì di Rotari e sì di Liutprando? Le tante questioni, che or si fanno sulle origini de' *Comuni d'Italia*, non dovrebbero giammai discompagnarsi dallo studio de' tre anzidetti periodi principalissimi del Comune Longobardo. Che giova por mente agli *Ordini* ricordati da San Gregorio, da Giovanni VIII, e dal Primo Alfano di Benevento? Ma supponendo, che da S. Gregorio sino ad Alfano, per più e più secoli, fosser durati gli *Ordini* o le *Curie* de' Romani presso i Longobardi, era certamente mestieri che alcuna volta i Romani s'unissero co' Longobardi; non più abitatori sol delle selve in Italia (2). Ed in tale unione Municipale chi comandava, il Longobardo od il preteso cittadino Romano? Se il Longobardo, come niuno vorrà negare, Longobardo era dunque non Romano il Comune, per quanto volessero permettere i vincitori prima di Carlomagno che s' affaticasse la stirpe de' vinti nell'aver cura delle città del regno Italico. E se lucro si traeva dal curarle, i Longobardi adunque lo avrebber lasciato intero, e torcendone il volto, a' Romani?

(1) Murat. *An. M. Ævi*, IV, 13. — Vedi anche I, 1024.
(2) Vedi § CCLXII.

§ CCLXX. Anno 1015.

Placito *di Ferrara*.

Ne' primi anni dell'undecimo secolo i Longobardi, per investiture ottenute da' Romani Pontefici e per altre ragioni, che non occorre quì dire, s'erano d'assai accresciuti nell'Esarcato. A questo apparteneva ed appartenne in ogni età, eccetto nelle incursioni brevi da Liutprando fino a Desiderio, la città di Ferrara. Ivi nel 1015 si tenne un *Placito* dal Marchese Bonifazio, padre della Contessa Matilde. Martino, Abate di San Genesio nel Castel di Brescello, contendea con Ingone Vescovo di Ferrara intorno ad un Casale posto nel borgo di questa città. La causa giudicossi da molti, secondo il costume. Sei giudici dicono esser Romani; due, Uberto e Guido, affermano esser quivi Giudici Longobardi (1), con la legge de' quali vivea l'Abate di San Genesio.

Al Muratori, che torna e tornerà sempre sulle labbra degli uomini, andiamo debitori della pubblicazione di tal documento; nel quale in verità un uomo sì grande avrebbe potuto vedere che ancor questo Abate di San Genesio, e non solamente Farfa, si governava col dritto Longobardo. Ma il Muratori non pensò che al Romano, attribuito da esso agli Ecclesiastici Longobardi; e però venne additando il *Placito* di Ferrara sì come quello dal quale ritraggasi che nel regno Italico ciascun popolo, e massimamente il Romano, avesse i suoi particolari Giudici. Quì a buon dritto si dolse il Manzoni (2), che un Muratori non avesse potuto altrimenti dimostrare i suoi detti se non coll'autorità d'un monumento del secolo undecimo, come se tali Giudici Romani vivessero a' giorni de' Duchi, d'Autari e di Rotari.

(1) Murat. *Praefat. ad LL. Longobardas*, in *Sc. Rer. Ital.*, tom. I, part. II, pagg. 4, 11, 12.

(2) *Discorso su' Longobardi*, cap. III, § IV.

Ma Ferrara, come ho già detto, era stata dianzi ed era nel 1015 una città dell'Esarcato di Ravenna. Qual maraviglia che ivi fossero stati e fossero nel 1015 molti Giudici Romani? L'arrivo de' Longobardi nell'Esarcato dopo Liutprando e dopo Carlomagno indusse il bisogno d'alcuni, ma pochi, Giudici de' Longobardi, ed anche d'altre nazioni Barbariche ivi sopravvenute: perciò nel *Placito* del Marchese Bonifazio sedettero sei Giudici Romani e due solamente Longobardi. Laonde più che non la data del tempo, quella del luogo dove si tenne il *Placito*, è inutile affatto a dimostrar vera la proposizione del Muratori. Per lo contrario quanto più nel secolo undecimo è scarso tuttora il numero *delle professioni di legge Romana*, e ristretto il novero de' Preti Longobardi che dicono essere passati a questa solo *per onore del Clericato*, s'allarga tanto più la moltitudine d'altri Ecclesiastici che affermano vivere *a legge Longobarda*. Le sole carte Piemontesi di quel secolo contengono sì ampia messe di simili dichiarazioni (1), che omai superflua sarebbe la facil fatica del cercarne altri esempj nelle rimanenti raccolte di carte spettanti al Medio-Evo. Ciò faceasi per molte ragioni, delle quali non è mestieri quì favellare. Ma il silenzio delle carte intorno alla nazione de' contraenti dopo Carlomagno fa presumer sempre, che costoro fossero Longobardi, non d'altra gente.

(1) *Historiae Patriae Monumenta*, I:
Col. 380, anno 1010: *Gagidulfo, Prete in Asti;*
» 383, » 1011: *Gosberto, Diacono in Novara;*
» 392, » 1012: *Angelberto, Prete in Poliano;*
» 506, » 1034: *Agaldo, Prete in Alpignano;*
» 561, » 1046: *Broningo, Prete in Camignago;*
» 578, » 1054: *Adamo, Diacono in Novara;*
» 591, » 1058: *Costantino, Prete in Susa;*
» 605, » 1064: *Malberto, Prete in Novara;*
» 617, » 1069: *Aldeprando, Prete in Biella;*
» 641, » 1074: *Giovanni, Prete in Novara;*
» 642, » 1074: *Adamo, Prete in Novara;*
» 651, » 1076: *Arialdo, Clerico in Novara.*
Tutti coloro ed altri, che tralascio, dichiarano di vivere a legge Longobarda.

§ CCLXXI. Anno 1019.

Legge d'Arrigo I Imperatore contro i parricidi.

Frattanto il *nuovissimo* Comune Longobardo si trasformava tuttogiorno in varie guise, accostandosi vieppiù da un lato alla sua natura Germanica, e dall'altro alle leggi ed agl'istituti di Roma. Arrigo I Imperatore verso il 1019 raccolse in Argentina, oggi Strasburgo, un gran parlamento, dove fra gli altri convennero gli Arcivescovi di Milano e di Ravenna, Longobardo quegli e questi Romano dell'Esarcato, non sottoposto al regno Italico. Vi sedettero parimenti i Vescovi d'Acqui, di Vercelli, di Piacenza, di Parma e di Luni co' Marchesi e Conti *Italiensi*, co' Giudici e co' Sapienti (1). Decretarono, che i mariti *di qualunque nazione* in Italia succedessero alle mogli, se non vi fossero figliuoli (2): disposizione comune così a' Barbari come alla progenie de' *nuovi* Romani venuti con Carlomagno.

Vie meglio comune fu l'altra disposizione, mercè la quale a' parricidi non diessi altro castigo se non la confisca del patrimonio e la pubblica penitenza, imposta dal proprio Vescovo (3). Ma se negasse alcuno d'aver commesso il delitto, combattesse; gli fosse lecito altresì di dare un Campione, se gli anni o le infermità lo impedissero (4). Al modo anzidetto si combattesse ancora, se altri negasse d'aver ucciso alcuno; e se la sorte delle armi venisse a chiarire il reo, egli dovesse perdere non il capo ma la mano (5).

Veggendo que' *nuovi* Romani assoggettati dagli Ottoni (6) e poi dal Primo Arrigo a tali combattimenti ed a tali pe-

(1) *Prologus* Henrici I Augusti : *Marchionum quoque et Comitum* Italiensium, etc. etc. etc. — Vedi Pertz, *Mon. Germ.* IV, 38.

(2) *Leg.* 1 *Henrici I*: *Quicumque*, ex quacumque natione, *uxorem acceperit*, etc. etc.

(3) *Leg.* 2 *Henrici I.*

(4) *Ibidem.*

(5) *Leg.* 3.

(6) *Leg.* 10 *Othonis.* — Vedi § CCLXIII.

ne, chi più direbbe d'essersi rimasti essi Romani? Chi più, anche fuori dell'Italico regno, chi più chiamerebbe Romano lo stesso Arcivescovo di Ravenna? Pur quanto più nell'Italia non Greca trionfava la natura Germanica verso i cominciamenti del secolo undecimo, tanto più la Romana progrediva tra' Longobardi e mutava l'essere loro, sì che tosto riuscissero il popolo a cui nel significato del comune linguaggio d'oggidì si dà il nome d'Italiano. A formarlo non ebbero alcuna parte i Romani, se non gli affrancati uscenti della stirpe de' vinti da' Duchi e da Rotari, e la stirpe de' *nuovi* arrivati con Carlomagno.

§ CCLXXII. Anni 1019-1022.

I Glossatori delle leggi Longobarde.

Romani assai più che non credevano riuscivano dunque i Longobardi e gli altri Barbari verso gli ultimi anni d'Arrigo I; ciò che avvenne per molte cagioni, di cui tacerò nel presente *Discorso*. Ma non tacerò di quella procedente dall'opera de' Glossatori delle leggi Longobarde, i quali con ogni apparenza di vero s'attribuiscono all'età interposta tra il Primo ed il Secondo Arrigo, innanzi la metà del secolo undecimo (1). Antica, e deplorata fin da Giustiniano, è l'arte de' Glossatori nel cangiar le leggi d'ogni popolo; ma niuno sì come il Longobardo ne fece più ampiamente la pruova, e Romano al tutto fu l'intendimento degl'interpetri che presero ad illustrare o piuttosto ad oscurar l'Editto di Rotari e degli altri Re di quella nazione. L'autore ignoto de' *Moniti* e delle *Questioni* (2) travolge i dettati Germanici, vestendoli alla Romana; ma sopra gli altri risplende in sì fatto lavoro il Glossatore del Codice Vero-

(1) Canciani, *leg. Barbar.*, V, 3-4.
(2) Murat. *Scr. Rer. Ital.*, tom. I, part. II, pag. 163-165. — Canciani, I, 221-224. — Vedi Savigny, I, 149-152.

nese di Santa Eufemia (1). Il primo tratta delle successioni secondo la legge Salica e la Romana, ricordando ad un'ora i libri di Giustiniano e gli usi Longobardi sul *guidrigildo*, non che il dritto de' Conti di mettere in carcere secondo la legge Romana qualunque cittadino abitatore d'Italia, il quale non avesse apparecchiato i suoi fideiussori dopo averne dato il *guadio* ne' *Placiti*. L'altro, cioè il Glossatore del Codice Veronese, ricorre sì sovente al dritto Giustinianeo, che dovrebbe per avventura credersi nato fra' *nuovi* Romani; ma egli era Longobardo, e tale il chiariscono i suoi Comenti all'Editto di Rotari. Già si è veduto presso Attone Vercellese (2) il costume di non contentarsi d'allegare il dritto Barbarico senza far menzione del Romano, che avea vigore in Italia fra' *nuovi* Romani *Giustinianei* e *Teodosiani*. Forse in questo medesimo secolo, e non prima, fu composto il deforme Compendio della legge Romana d'Udine (3), quando i maggiori duellanti fra gli Avvocati ed i Campioni più robusti de' Barbari si recavano ad onore, secondo le discipline d'Attone, di chiosar le leggi Longobarde co' dettami di quelle spettanti a Teodosio ed a Giustiniano. E però parve giustamente al Canciani, che il Foro Longobardo si potesse oramai tenere per mutato in Romano; tanto egli giudica essere le Glosse Veronesi ridondanti di nomi e di cose pertinenti a' Romani (4). Che più? La legge Romana ricordasi quivi, come se i Longobardi le fossero soggetti risguardo al possesso di cinque

(1) Canciani, II, 463-471; V, 54 et seqq.
(2) Vedi § CCLIX.
(3) Vedi § CCV.
(4) Canciani, V, 5: Ex his Glossis *ostenditur quantum in* Longobardis Foris *irrepsisset Romana Themis aevo quo Codex* (Veronensis) *descriptus Romanae actiones, Romanus stylus, Romanae res, Romana nomina rebus inducta sunt. Sermo fit* de edenda actione; de actione ad exhibendum; de adipiscenda, retinenda, recuperanda possessione; de vi, clam et precario. *Crederes Longobardos in Romano, non in Barbaro Foro versari.*

anni, sul quale aveva statuito Rotari (1) con la formola del *provvedemmo (prospeximus)* (2).

§ CCLXXIII. Anni 1019-1022.

Uso ed autorità della legge degli Scribi nel regno Italico sotto Arrigo I Imperatore.

Ciò che a me importa discernere attentamente nelle Glosse Veronesi è la testimonianza del Chiosatore intorno alla legge 390 di Rotari, abolita già da gran tempo, mercè l'introduzione delle *leggi personali* (3). E bastava dir questo: ma il Chiosatore nè il disse nè seppe tacersi; e però egli parlò di cose affatto diverse da quelle che risguardar poteano lo stato de' *Guargangi* (4). Più saggio egli si astenne da qualunque avvertenza intorno alla legge di Liutprando su' matrimonj del Romano con la Longobarda (5), perchè le *leggi personali* aveano allargato il dritto delle mutue nozze a tutte le cittadinanze d'Italia dopo Carlomagno. E nulla scrisse il Chiosatore sull'altra legge di Liutprando risguardo ai figliuoli de' Longobardi vedovi e passati nell'ordine Clericale, sì che dalle parole dell'interpetre si potesse argomentare di dover tali Clerici lasciar la legge Longobarda per passare alla Romana.

Ma innanzi ogni cosa mi giova rilevar dalle Chiose di Sant'Eufemia l'uso e l'autorità della legge sugli Scribi. Di questa favellò ampiamente quel Longobardo; ed i suoi detti dimostrano la verità della congettura (6) che tal legge ampliata si fosse dopo il 783, permettendo a tutt'i cittadini d'Italia così Barbari che *nuovi* Romani di fare scriver carte

(1) *Leg.* 231 *Roth.*
(2) Canciani, *loc. cit.*.... *Memoratur etiam Romana lex ut Longobardos afficiens: sic in Monitu et Formulâ ad leg.* 231 Rotharis.
(3) Vedi § CXCIX.
(4) Canciani, V, 74.
(5) *Ibidem*, 89-90.
(6) Vedi § CXCIX.

dagli Scribi secondo il dritto di ciascuno. Fingesi nella Glossa (1), che Maria per mezzo del suo tutore Martino rivendicasse una terra usurpata da Pietro, e che costui rispondesse alla donna di averne fatto l'acquisto mercè una carta di lei (2). La disputa circoscriveasi perciò a vedere se il contratto fosse valevole, senza la sottoscrizione de' parenti e del *Mundualdo* di Maria (3). Vana ed inutile (*vacua*), risponde il Giureconsulto Longobardo, è tal carta se manchino sì fatte sottoscrizioni, ma solo nel caso che Maria nasca Longobarda (4); valida perciò, se Maria spetti ad altra nazione o de' *nuovi* Romani o dei Barbari. Quì l'Anonimo Glossatore c'insegna, che il carico di provare la nazione appartenea solo alla donna (5); e che però ciascuno de' cittadini d'Italia dopo Carlomagno doveva nel fare una qualunque domanda in giudizio dimostrar la sua cittadinanza, o soggiacere alla pena di pagare il doppio (6). Dunque nell'undecimo secolo si facevano carte innanzi gli Scribi fra uomini delle nazioni diverse d'Italia.

§ CCLXXIV. Anno 1022.

Concilio di Pavia intorno alle Curie.

Un Concilio, tenuto sette anni dopo il *Placito* di Ferrara, e propriamente nel 1022, in Pavia, sembrò al Si-

(1) Canciani, II, 470.

(2) *Ibid.*: (Maria) .... *Petre, te appellat Maria cum Martino suo tutore, quod tu tenes sibi terram malo ordine, in tali loco.* — (Petrus) .... *Mea propria est. Quid tibi pertinet?* Ecce carta, *quam tu mihi fecisti.*

(3) *Si carta manifestat de parente, vel de* Mundualdo, *vel de consensu mariti,* (Petrus) *dicat falsam, aut taceat.*

(4) *Si carta non manifestat, sit* vacua, *si* (Maria) *Longobarda fuerit.*

(5) *Et si appellatus* (Petrus) *dixerit quod* (Maria) *non fuisset Longobarda, foemina approbet se esse Longobardam.*

(6) *Si non potuerit, det duplum.*

gnor di Savigny (1) l'argomento più certo della perpetua durata così del dritto Romano come delle *Curie* antiche nel regno Longobardo. Volle il Concilio di Pavia, preseduto dal Pontefice Romano, ed applaudì l'Imperatore Arrigo, che i Clerici maritati si dessero al servizio delle *Curie*, secondo le leggi di Giustiniano, da me già ricordate (2). Qual maraviglia che nel *nuovo* Comune Longobardo istituito da Carlomagno si rinnovasse una qualche antica legge di Giustiniano caduta in desuetudine? Qual maraviglia che a questo *nuovo* Comune Longobardo si desse nel 1022 il nome di *Curia?* Ma nè le *Curie* nè i Consoli dell'undecimo secolo erano simili alle *Curie* od a' Consoli del quinto e del sesto.

I Canoni d'un Concilio, come quel di Pavia, non si restringeano al solo regno d'Italia, e comprendevano l'universalità della Chiesa Cattolica, trattandosi d'un punto di general disciplina Ecclesiastica intorno al celibato de' Preti. E però in Pavia parlossi di tutt'i paesi Cristiani, dov'erano *Curie* con apparenze Romane, come nelle Gallie, e dove non erano. Laonde Pietro de Marca, il famoso Arcivescovo di Parigi, scrisse appositamente una dissertazione a dimostrare che la parola *Curia* (del pari che le altre di Console o d'*Esceptore*) avea mutato più volte natura, e che sovente (in bocca soprattutto de' Padri d'un Concilio) significò il *braccio secolare* (3): ciò fu meglio e più ampiamente dichiarato dal Fimiani, dottissimo Vescovo di Nardò (4). Altro dunque non comandarono i Vescovi del Concilio di Pavia, concorrendovi eziandio l'Imperatore Arrigo, se non che i Cherci maritati si dessero alla *Curia*, cioè al *braccio secolare* così nel regno Longobardo e nell'Italia Romana, come nella Germania, nell'Inghilterra e nella Svezia; e, senza girne sì lungi, comandarono, per quanto era

(1) Tom. II, 174. Ediz. 1839.

(2) Vedi § XXXII.

(3) *Dissertatio de interpretatione Capitis* (Gratiani): Clericus III, quaest. IV.

(4) *Praefatio* Fimiani ad *Dissertationes* Petri de Marca, pag. LI-LV. *Operum* de Marca, tom. IV, Neapol. 1771.

in essi, che simili Chierci si dessero al *braccio secolare* nelle città dell'Italia Greca, dove Leone il Filosofo avea solennemente abolito le *Curie*. Questo è il pericolo di starsene a' nudi nomi, come se non cangiassero mai significato nel corso di più secoli, e come se non sopravvivessero il più delle volte alle cose. Anche oggidì le *Curie* sussistono, cioè i tribunali Ecclesiastici de' Vescovi; e nel reame di Napoli gli officj de' Notari additansi da noi col nome di *Curie*.

§ CCLXXV. Anno 1025.

Scarioni *di Santa Maria di Cingla.*

Ma sotto l'Imperatore Arrigo non ancor s'era cangiato il costume che gli Ecclesiastici, e massimamente i Monasteri di fondazione Longobarda vivessero a legge Longobarda. Un diploma fu dato al Monastero di Santa Maria di Cingla nel territorio d'Alife, verso l'anno 1025, da Pandulfo e da Giovanni, Principi di Capua, i quali provvidero che non altrimenti giurassero quelle Monache se non per mezzo de' loro *Scarioni, soggiungendo* che ciò *era secondo la legge pubblicata del Re Astolfo* (1). Già dissi (2) che Longobardo, perchè fondato da Gisulfo, Duca di Benevento nell'anno 746, era quel Monastero di donzelle.

§ CCLXXVI. Anno 1034.

Un Romano, che riceve il Launechildo.

E tanto ancora il dritto Longobardo prevaleva nell'undecimo secolo in Italia, che alcuna delle sue disposizioni si vede seguitata eziandio da coloro i quali professavano

(1) Mabillon, *Supplem. ad libros de re diplom.*, num. XIII: ex authentico Casinensi.
(2) Vedi § CLVIII.

di vivere a legge Romana. Sasso ed Eufrasia sua moglie, nell'anno 1034 (1), dichiaravano d'essere così per legge come per nazione (*nuovi*) Romani; tuttavolta nel promettere che fanno ad Alberto un pezzo di terra in Borgo nuovo di Genova, sulla piazza di San Siro, non si rimangono di ricevere da quell'Alberto un paludello o piccolo pallio per *Launechildo*. Nè questa era propriamente una donazione, ma un obbligo di non disporre che in favor d'esso Alberto d'una terra, stata già *livellaria* di Sasso e d'Eufrasia: i costumi nondimeno aveano esteso la necessità di dare il *Launechildo* a tutt'i contratti ed alle promesse di tal genere.

§ CCLXXVII. Anno 1054.

Nuova trasformazione del guidrigildo.

Mentre allargavansi cotanto i costumi puramente Longobardi, gli esempj de' costumi di Roma (2) e di Ravenna faceano tuttodì comprendere l'insufficienza delle pene pecuniarie a reprimere gli omicidj. E già il regno del *guidrigildo* era prossimo a spirare nella più gran parte delle regioni abitate da' Longobardi. Vi furono, è vero, alcune contrade le quali ritennero con maggior pertinacia l'antico uso Germanico; ma il secolo intorno a ciò si cambiava, e riusciva Longobardo assai meno dei precedenti.

Ne' dieci anni dell'Impero d'Arrigo II, e propriamente in Febbraio 1054 (3), promulgossi la famosa legge (4), inserita tra le Longobarde, mercè la quale si pose un gran freno a quell'uso e si recò il più gran cangiamento alla natura Germanica. Non furono vani questa volta gli sforzi contro il *guidrigildo*, come stati erano in Francia sotto i figliuoli di Clodoveo, ed in Italia sotto Ludovico Pio. Ar-

(1) *Historiae Patriae Monumenta*, I, 507 (Piemonte).
(2) Della legge Cornelia in Roma nel duodecimo secolo vedi § XLII.
(3) Pertz, *Mon. Germ.*, IV, 42.
(4) *Leg.* 2 *Henrici II Augusti.*

rigo II radunò in Zurigo il gran consesso Longobardo (1) de' Vescovi, de' Marchesi, de' Conti e de' rimanenti suoi fedeli, ove decretossi che chiunque uccidesse un altro col veleno ed in qualunque simil maniera di *morte furtiva* (2), o che avesse consentito all'uccisore, si condannasse a pena capitale, non che a perder tutti gli averi, come avea già comandato il Re Liutprando. Ma dalle sostanze dell'uccisore aveansi a togliere dieci libbre d'oro pel *guidrigildo* legale, ossia, come Arrigo diceva (3), pel *premio* dovuto alla famiglia dell'ucciso; il resto si dividesse per metà fra la stessa famiglia ed il Fisco. Chiunque finalmente prestasse ricetto ed aiuto ad alcuno di tali omicidi, perdesse l'intero suo patrimonio.

Ma quanto più il consesso di Zurigo per la pena di morte discostavasi dall'indole de' Longobardi, tanto più le si avvicinava pel combattimento giudiziario, essendosi confermate ivi le ultime prescrizioni Ottoniane del doversi fare il duello tra' cittadini, se l'accusato affermasse d'essere innocente; i servi poi si difendessero col giudizio dell'*acqua bollente* (4).

§ CCLXXVIII. Anno 1055.

I nuovi *Romani del regno Italico compresi nella legge di Arrigo I.*

La generalità della legge data in Zurigo dimostra, che i *nuovi* Romani così *Teodosiani* come *Giustinianei* al pari

(1) *Dum in* universali consessu Longobardorum *sederemus.*

(2) *Quicumque veneficio, seu quolibet modo* furtivae mortis *aliquem peremerit, aut consentiens fuerit,* mortis sententiam incurrat, *omniumque suarum rerum mobilium et immobilium facultatem amittat.*

(3) *Ita tamen ut pretium X librarum auri pro legitimo* Widrigild *propinquis parentibus perempti detur; reliqui RURSUS medietas* ejus propinquis *veniat, altera autem medietas ad Fiscum accedat.*

(4) *Si quis vero predicti criminis aut de facto aut de consensu accusatus negare voluerit, aut* per duellum, *si liber est; si vero servus,* per judicium aquae ferventis, *defendat se;* etc.

de' Salici, degli Alemanni e di tutti gli altri Barbari abitanti del regno Italico necessariamente vi furono compresi, non veggendosi fatta niuna eccezione risguardo ad alcun popolo. E poichè i Romani, per le solenni leggi degli Ottoni (1), doveano combattere come qualunque Barbaro, vie meglio si scorge, che Arrigo II restituì loro da un canto i provvedimenti della legge Cornelia, e li ritenne dall'altro avvinti sotto la potestà del *guidrigildo* Germanico, il quale dopo i tentativi di Ludovico Pio avea ripreso le sue forze, per le leggi di Ludovico II (2) e di Guido (3) Imperatori e massimamente d'Arrigo I (4).

Ma questo medesimo *guidrigildo* cessò d'essere l'antico Longobardo. Le dieci libbre d'oro pagabili alla famiglia dell'ucciso indussero una maniera novella che s'allontanava dalle consuetudini sì de' Longobardi, soliti a stimare il *guidrigildo*, e sì de' Franchi appo i quali questo si graduava in varj modi secondo gli ordini diversi delle persone. La sola graduazione permessa dalla legge di Arrigo II fu risguardo alle sostanze dell'uccisore, non alla qualità dell'ucciso. Un omicida opulento avrebbe arricchito, con la metà de' suoi averi la famiglia di costui, oltre le dieci libbre. So che credono alcuni, avere Arrigo II conceduto alla famiglia degli uccisori e non degli uccisi questa metà; ma quanto più leggo e rileggo le parole dell'Imperatore, tanto mi persuado più del contrario (5).

E però i Romani *Teodosiani* cessarono d'avere un *guidrigildo*, che ricordava la loro perpetua inferiorità verso i Salici. Gran beneficio fu questo, e grande avviamento a mescolare in una sola ed unica le molte cittadinanze, di cui si composero il *nuovo* ed il *nuovissimo* Comune Longobardo. L'altro, che surse per la legge d'Arrigo II nell'Assemblea di Zurigo, meriterebbe un nome diverso; ma io

(1) Vedi §§ CCLXIII, CCLXV.
(2) Vedi § CCXLIV.
(3) *Legg.* 6, 9 *Guidonis Augusti.*
(4) Vedi § CCLXXI.
(5) Vedi soprattutto la lezione del Pertz, *loc. cit.*, IV, 42.

m'affretto di giungere dopo un lungo cammino al termine del presente *Discorso*, o vana forse tornerebbe ogni altra distinzione or che si approssima il secolo proprio de' *Comuni d'Italia*.

§ CCLXXIX. Anno 1055.

Legge Gondebalda in Susa.

In questo luogo non tralascerò di ricordare l'esempio d'una *professione della legge Gondebalda* in Susa. Ivi un Borgognone chiamato Arrigo, nel 1055, donò alcune terre in Murat ed in altri luoghi con alcuni servi al Monastero di San Giusto (1). Da tal documento s'ha una ripruova non tanto della tenacità volontaria de' Barbari nell'osservare ciascuno la sua *legge personale*, quanto del divieto di non discostarsene per passare ad un'altra più favorevole. Se questo Arrigo avesse ottenuto di poter vivere a legge de' Salici, Agobardo lo avrebbe tenuto per *più nobile* (2): ma non per le preghiere dell'Arcivescovo di Lione a Ludovico Pio la legge Gondebalda fu tolta, nè il popolo Borgognone fu incorporato cittadinescamente nel Franco. Non pertanto in quel suo atto di donazione lo stesso Arrigo investì delle terre Anselmo, Abate di San Giusto, secondo il rito dei Franchi. Rimasero adunque i Borgognoni con la loro cittadinanza, politicamente inferiore a quella del popolo Salico, tuttochè ne imitassero a quando a quando un qualche costume.

(1) *Historiae Patriae Monumenta*, I, 584.
(2) Vedi § CCXXV.

§ CCLXXX. Anni 1055-1078.

*Estensione della legge di Ludovico Pio intorno alle Chiese dell'*837.

Ma nulla obbligava i Longobardi, come accennai (1), a desiderare in generale, salvo alcun particolare interesse degli Ecclesiastici e d'altri, un cambiamento della lor legge, fermo essendo rimasto fino alla legge d'Arrigo II il *guidrigildo* Longobardo secondo la stima da farsene. I Monaci di Nonantola continuarono, non ostante un tal cangiamento, a vivere come tutti gli Ecclesiastici col dritto Longobardo nel secolo undecimo. Nel 1055 dettero una *Crosna* per *Launechildo* ad Arrigo, Conte di Verona (2): ed in Piemonte nel 1071 un Clerico Longobardo, di nome Ottone, ricevette per *Launechildo* un panno (3). Attone, Vescovo di Bergamo, *si professa* nel 1072 uomo di legge Longobarda (4), come altresì Milone, Diacono di Novara nel 1085 (5).

Dicasi ora se veramente Ludovico Pio nell'837 comandasse in generale a tutti gli Ordini delle Chiese Longobarde vivere a legge Romana, se non si trattasse particolarmente di sciogliere l'enfiteusi dannose. Ma, per vie meglio dimostrare l'indole di quella famosa legge, giova esporre gli allargamenti che nel 1078 le dettero un Vescovo Longobardo, cioè Rainulfo di Chieti, ed Alammo, Abate di Casauria. Costoro, volendo fare un cambio delle terre di Cagnano con altre di San Silvestro in quel di Chieti, estesero anche a tal caso il testo della legge di Ludovico Pio, dicendo che questa permettesse ogni cambio, il quale fosse utile ad entrambe le Chiese (6). Larga interpretazione per

(1) Vedi § CCXVII.
(2) Tiraboschi, *Storia di Nonantola*, II, 186.
(3) *Historiae Patriae Monumenta*, I, 626.
(4) Ughelli-Coleti, IV, 447.
(5) *Historiae Patriae Monumenta*, I, 672.
(6) *Chron. Casaur.*, col. 1002.

verità, ma che si stava ne' limiti dell'utilità delle Chiese, avuta in mira da Ludovico solo nell'enfiteusi; ampliata poscia dall'uso non oltre alcune permute che da quelle si faceano.

§ CCLXXXI. Anno 1090.

Fondi Comunali *di Biella.*

Poche parole mi rimangono a dire sull'indole tutta Longobarda dell'undecimo secolo. Non solo in Mantova (1), ma eziandio nell'assai minore città di Biella noi troviamo nel 1090 il *nuovissimo* Comune Longobardo; avendo gli uomini di questa, radunati nel pubblico mercato, fatto l'acquisto d'una casa posta in Vernado, per quattro lire e cinque soldi Milanesi, venduta da Ottone detto Risus e da sua moglie Benedetta, *viventi a legge Romana* (2). Questa capacità d'acquistare posseduta dagli uomini di Biella era certamente più antica del 1090: ma qual maraviglia, se tra' Lucchesi fin dal 764 v'erano i *Campi Comunali* (3) e fin dal 767 il *Pubblico Pascolo* in Trevigi? (4) Solo forse il preteso cittadino Romano e non il Longobardo potea prima di Carlomagno godere di que' *Campi* e di quel *Pascolo?*

Or se in Lucca, in Trevigi ed in tutte le altre città del regno Italico, dove risedeva un Duca od un Conte Longobardo, vi fossero stati avanti Carlomagno due Comuni, l'uno, cioè, di *Cantone* (così denominato dal Signor di Savigny [5]) pe' Barbari, e l'altro chiamato *Curia* od *Ordine* pe' pretesi cittadini Romani, ben egli facea mestieri a' giorni di Rotari, di Liutprando e di Desiderio, che nè in Lucca, nè in Trevigi, nè in Biella i Longobardi ardissero d'entrar ne' pascoli e nelle terre spettanti alle *Curie*. Se così

(1) Vedi § CCLXIX.
(2) *Historiae Patriae Monumenta*, I, 690.
(3) Vedi § CLXXVII.
(4) Vedi § CLXXXII.
(5) Tom. I, 197.

fosse avvenuto, i Duchi Longobardi e Rotari non avrebbero vinto, che solo a prò de' Romani.

Prima d'Autari, secondo alcuni scrittori, non ebbero altro tetto i Longobardi se non la casa di ciascun cittadino fra' vinti (1). Ciò non accadde in questi termini; ma, se occorso fosse a tal modo, i vincitori avrebbero dovuto prender massima cura delle città fin dal principio; massimo pensiero delle vie urbane e militari, non che de' ponti su' fiumi e de' porti; le quali cose, anche sotto Alboino e Clefo, costituivano il Comune Longobardo in Italia. Ed or dirassi, che quando le leggi ed i documenti ci mostrano il Longobardo abitare con più frequenza nelle città dopo Rotari (2), allora per l'appunto avesse dovuto nel popolo vincitore cessar qualunque desiderio di badare alle stesse città, lasciandone il carico agli *Ordini* de' Romani, come se alcuno daddovero proibisse d'entrare in esse a' Longobardi, e come se costoro non potessero ad altro por mente che solo all'amministrazione de' loro *Cantoni* rurali?

§ CCLXXXII. Anno 1093.

Il Comune di Blandrate.

La potestà della spada e della cittadinanza Longobarda, mi si conceda ripeterlo, era quella che risguardo a' vinti formava solo il Comune de' vincitori, o che questi vivessero negli edifici pubblici e ne' palagi privi di padrone in città, o che s'allargassero in borgate nelle campagne. Quale spada, quale potestà era mai quella de' Romani verso la Longobarda prima di Carlomagno? Uno fu sempre il Comune Longobardo fino al 774; uno e Longobardo, ancorchè fosse stato vero, ciò che è falsissimo, d'aver essi consentito agli *Ordini* ovvero alle *Curie* di sopravvivere alla conquista. Le quali non sarebbero state se non esecutrici

(1) Vedi § XXXI.
(2) Vedi § XCVI.

mute degli ordini non dirò d'un Duca o di un Conte, ma d'uno *Sculdascio*. E quando vennero i Franchi, tuttochè divenuto misto di molte cittadinanze, il Comune continuossi a chiamar Longobardo mentre con più ragione avrebbe potuto chiamarsi Franco: ma il numero del popolo vinto e non privato della sua cittadinanza superò la possanza de' vincitori; salvando prima il nome di Longobardo, indi facendogli ripigliare l'autorità dopo la caduta de' Carolingi e degli altri Re Salici.

Longobardo adunque, non Romano e neppur Franco, era il Comune di Blandrate nel 1093 (1), allorchè a' *militi* che l'abitavano, Alberto e Guido, Conti di Blandrate, giurarono aiuto ed assistenza, provvedendo a molti casi della vita civile, fra' quali vi furono i duelli giudiziarj (2). Franchi o Longobardi che fossero i Conti di Blandrate, certamente non erano Romani: e fu opinione che discendessero da Corrado, figliuolo di Berengario II, Re d'Italia (3). Se ciò è vero, furono d'origine Salica. Nella presente convenzione compariscono i Consoli, che nel secolo precedente si videro in Roma ed in Ravenna; e compariscono perchè già presso il Longobardo i nomi s'andavano rimutando; ma durava tuttora nel 1090 in Biella e nel 1093 in Blandrate la potestà Longobarda.

Ciò che anche dimostra, non essere stati punto Romani gli uomini di Biella e di Blandrate, si è il veder taciuti negli atti del 1090 e del 1093 i nomi così di tali Consoli e *Militi* come di tutti gli altri cittadini che vi presero parte. La noiosa prolissità delle antiche *geste municipali*, durata sempre appo i Romani veri, ci rende certi che, se tali fossero stati ed i Biellesi ed i Blandratesi, non avrebbero sicuramente omesso il nome almeno de' primarj Officiali delle proprie *Curie*.

(1) *Hist. Pat. Monumenta*, I, 708.
(2) *Pro pugna legalis judicii*, *pro vindicta assalti*, *pro tradimento*, *perjuriis*, *furto*, etc.
(3) Moriondo, *Monumenta Aquensia*, II, 769. Torino, 1780-1790. Tom. 2 in-4.

§ CCLXXXIII. Anni 1093-1100.

Ampliazione del nuovo *popolo Romano fra' Longobardi.*

Sol per questo silenzio, se altro non fosse, apparisce adunque la Longobarda natura de' Comuni (e chiaminsi pure *Ordini* o *Curie*) di Biella e di Blandrate. Longobarda fu altresì l'indole dell'atto di Gandolfo, Abate Bobbiense, il quale nel 1096 (1) diè una *Crosna* per *Launechildo* ad alcuni che gli rinunziarono qualunque lor dritto sulla Chiesa di Sant' Ofemiano di Gravelia. Erano trascorsi trecento e ventidue anni dalla conquista di Carlomagno, e s'era naturalmente e civilmente accresciuta la stirpe de' *nuovi* Romani da esso introdotta nel regno Italico. Dico civilmente, perchè i Romani ed in Italia ed in tutta Europa eran protetti sovente dalla cresciuta possanza de' Pontefici. Allo stesso modo erasi non poco aumentata in Roma e nell' Esarcato di Ravenna la progenie de' Longobardi, che quivi ebbero stanza dopo Liutprando e Carlomagno. Tutto verso la fine del secolo undecimo nell'Italia Trastiberina durava ed era Longobardo; nè ancora la scienza e la mente dell' antica Roma, poi divenuta Cattolica, diffondeasi fra' laici; gli studj Romani si restringeano presso il Clero Longobardo, tanto se alcuno degli Ecclesiastici fosse benevolo, come Attone di Vercelli, quanto se altri si rimanesse avverso, come Liutprando Ticinense, alla stirpe Romana. Non ancora il dritto Canonico, propagato indi per opera de' Pontefici, limitava od aboliva in Italia l'uso del *guidrigildo* Longobardo e Salico, non che il furore pei giudiziarj duelli. Ma oramai tutto disponevasi a perdere quel piglio puramente Longobardo. Il Signor di Savigny afferma (2), che i Sommi Pontefici s'opposero alio studio del dritto civile degli antichi Romani, e ne adduce per esempio una Decretale data da Onorio III nel 1220 (3) all' Università di Parigi. Questa Decretale, nata

(1) *Historiae Patriae Monumenta*, I, 720 (Piemonte).
(2) Tom. III, 70. Ediz. 1839.
(3) *Ibidem.*, 246-249.

da cagioni particolari, non appartenne punto all'Italia; ed io parlo non del tredicesimo secolo, ma dell'undecimo. Ben Machiavelli avrebbe potuto dire di questo, non dell'ottavo, che i Longobardi oramai cominciavano ad essere non più stranieri, se non pel nome, all'Italia. Ma egli parlava de' tempi d'Astolfo e di Desiderio (1), ed ingannavasi di circa quattro secoli; spazio lunghissimo nella Storia.

Quando la scienza e le discipline di Roma conseguirono la doppia vittoria d'abolire da un lato il *guidrigildo* e di raffrenare dall'altro i combattimenti giudiziarj non che le *leggi personali* de' varj popoli Barbarici, l'imperio delle antiche leggi Romane rannodò le genti e le razze, prevalendo in Europa da per ogni dove sulle ragioni della forza cieca o brutale. Così altra volta la Grecia vinse i fieri suoi vincitori, e recò le arti all'agreste Lazio ed a Roma. Lo stesso dritto Germanico degli altri Barbari viventi nell'Italia guastò e corruppe, se credi al Canciani (2), la purità del dritto Longobardo. Il *nuovissimo* Comune Longobardo soggiacque all'intelletto Romano: allora i *Comuni d'Italia* crebbero e si mostrarono; allora surse il nuovo popolo non più Longobardo nè Romano, ma Italiano. Gli esempj di Roma Cattolica e di Venezia ingrandirono il *Comune d'Italia;* l'autorità de' Vescovi lo rafforzò; la protezione de' Romani Pontefici lo condusse alla gloria ed alla signoria. Grandi mutamenti, a' quali contribuirono assai gli studj della dotta ed illustre Bologna.

Le cose procedettero altrimenti nell'Italia Cistiberina dove la potestà Longobarda s'indebolì non per l'esercizio delle *leggi personali* di varj popoli, ma per le divisioni e suddivisioni del Principato di Benevento e per altre cause, delle quali non è mestieri quì favellare. Più pronto incremento sarebbe proceduto, e già l'ho detto più volte, alla civiltà Romana del regno Italico, se ivi fosse durata più

(1) Vedi § CLXX.

(2) *Leg. Barbar.* V, 12: *Haec exterarum variarumque gentium turma, hic diversarum legum usus*, *haec* Romanorum institutorum *invasio veterum Langobardorum legalia instituta maxime coinquinarunt.*

lungamente la legge 390 di Rotari su' *Guargangi*, temperata da quella di Liutprando sugli Scribi. Assai prima dell'undecimo secolo il sangue de' vinti Romani, rinnovato, per così dire, dalla cittadinanza Longobarda, prodotto avrebbe per avventura il popolo Italiano. Intanto la vittoria dell'intelletto Romano spandevasi fuori d'Italia, e le dottrine di Roma penetravano in tutt'i paesi d'Europa, dove non mai le aquile Imperiali erano arrivate.

§ CCLXXXIV. Anno 1100.

Vane paure sulla conservazione del dritto Romano in Italia.

Ma di tutto ciò nella *Storia*. I padri nostri, deplorando la venuta de' Longobardi, giudicarono che all'arrivo loro le arti, le lettere, le leggi e la cittadinanza dei Romani spente si fossero in tutta la nostra penisola. Donato d'Asti, mio concittadino, fu tra' primi a dimostrare, che giammai non eravi cessato il dritto Romano; egli dovea nondimeno circoscrivere i suoi detti all'Italia Romana, ovvero alla non conquistata, ed a' *nuovi* Romani venuti con Carlomagno. Muratori e Giannone furono, sto per dire, ammiratori della felicità de' Romani soggiogati da' Longobardi; ed al pari di questi e d'altri scrittori pensò il P. Grandi, che i Duchi e Rotari avessero conceduto a' vinti la cittadinanza e legge Romana. Il Marchese Tanucci, salito a gran fama ed a gran possanza nella mia patria, cercò di far contrasto a questo massimo errore (1). Ma un suo livore contro il Grandi oscurò la miglior causa; e troppo acerbe in verità sono le contumelie, in mezzo alle quali egli proponeva il vero, sebbene lo dilatasse oltre i giusti confini, quasi fosse perito il dritto Romano anche in Roma

(1) *Epistola ad Socios Cortonenses .... de Pandectis*. Lucca 1728, in-8. — *Difesa Seconda dell'uso antico delle Pandette*, etc. etc. Firenze, 1729, in-4. — *Epistola (II) de Pandectis Pisanis in Amalphitana direptione inventis*, etc. Firenze, 1731, in-4.

ed in Ravenna per non risorgere se non propriamente nel secolo duodecimo, quando si narra che le Pandette d'Amalfi venissero in Pisa. Pur lo stesso Tanucci credette che gli Ecclesiastici del regno Longobardo vivessero a legge Romana.

Conceduto all'Asti ed al Grandi, che il dritto Romano fosse stato in osservanza presso i *nuovi* Romani dopo Carlomagno, vi ha più egli bisogno di fare le maraviglie, come oggi si fa, dicendo che quel dritto si sarebbe affatto perduto se la clemenza de' Duchi Longobardi e di Rotari non lo avesse conservato? Ma, oltre i molti Compendj de' Codici di Teodosio e di Giustiniano usati sempre da' *nuovi* Romani dopo Carlomagno nel regno Italico, a conservar le leggi Romane in Italia bastavano Roma, Napoli ed Amalfi, non mai conquistate da' Longobardi. E però non fa mestieri al Savigny di credere (1), che in Ravenna vi fosse un fiacco insegnamento con una debole scuola di Romano dritto, dalla quale indi Bologna ricevette i semi primieri de' suoi studj, come in un suolo bene apparecchiato per la vicinanza. Questa Bologna non era stata forse una città Romana dell'Esarcato fino a Liutprando? e non tornò ad essere, nel tempo di Carlomagno? Vane perciò mi sembrano le paure dei molti scrittori che pensano, essersi dovuto senza i Duchi Longobardi e Rotari perdere la cognizione del dritto Romano in Italia.

§ CCLXXXV. Anni 1135-1137.

Ritrovamento delle Pandette d'Amalfi.

Da ciò che ho detto fin qui scorgesi a bastanza, esser lungi dal vero che gli studj del dritto Romano si rinnovassero solo per essersi nel 1135 o nel 1137 rinvenute in Amalfi le Pandette di Giustiniano, trasportate indi a Pisa e da ultimo in Firenze. Assai meno io crederò che Lota-

(1) Tom. III, 71. Ediz. 1839.

rio II Imperatore, mosso da tale scoperta, s'inducesse tosto ad abolir con sua legge il dritto Longobardo e qualunque altro Barbarico in Italia. Nè cercherò col Guadagni se l'esemplare de' Pisani debba tenersi per l'archetipo di tutti gli altri (1), o col Tanucci se veramente Lotario II Augusto l'avesse, per quanto si racconta, donato a' Pisani (2). Ma troppo severo parmi essere stato il Grandi verso Pisa, quando egli negava di prestar fede alla tradizione, antica già nel secolo quattordicesimo, d'essersi da' Pisani trovato in Amalfi un esemplare delle Pandette.

Odofredo e Bartolo, i quali scrissero nel tredicesimo e nel quattordicesimo secolo, giudicarono che fin dal tempo di Giustiniano fosse stato in Pisa questo esemplare. Che monta esservi egli stato? Bisognava dimostrare, che i Duchi Longobardi e Rotari a' pretesi cittadini Romani di Pisa concedettero il pubblico uso delle leggi contenute nelle Pandette, sì come Carlo certamente il concedette a' *nuovi* Romani. Ma costoro si contentarono de' Compendj e de' Manuali, senza curar lo studio dei libri originali. Ecco perchè la memoria delle Pandette, abolite per l'Editto di Rotari, non risorse dopo Carlomagno in Pisa fino al secolo, in cui tutte le menti d'Europa si rivolsero all'acquisto delle discipline Romane. In questo secolo appunto pigliò forze tra' Pisani la tradizione d'essersi scoperto in Amalfi un esemplare delle Pandette, pel quale si fece gran festa, e che indi per comune consenso riputossi uno dei tesori più preziosi del Medio-Evo. Se tal ritrovamento fu vero, come credo col Tanucci, si ha una pruova novella d'avere i Duchi e Rotari abolito la legge Romana; s'egli è falso, come il Savigny (3) crede col Grandi, la medesima pruova si rafforza, poichè l'avventura d'Amalfi non si potè fingere che sul fondamento della generale opinione di non essersi giammai per lunga età veduto in Pisa un solo esemplare delle Pan-

(1) Leopoldi Andreae Guadagni, *De Florentino Pandectarum Exemplari*, etc. Roma, 1752, in-8.

(2) Tanucci, *Epist. (II) de Pandectis*, pag. 63-185.

(3) Tom. III, 72-78. Ediz. 1839.

dette. L'inventor della favola diè il vanto a' Pisani d'averne trovato una copia per un caso di lontano saccheggio, scorgendo impossibile d'accreditar la lode assai maggiore d'aver essi custodito sempre a casa ed avuto caro quel libro.

§ CCLXXXVI.

Opinioni del Pizzetti e del Botta.

Il Tanucci si diè ad altre cure dopo la violenta sua disputazione. Tacque il Grandi altresì; ma i pensamenti del Muratori sulla conservazione del dritto Romano a' tempi di Rotari e di Liutprando concedettero a questo geometra insigne la palma della vittoria presso l'universale. Contro Grandi e Muratori si levò il Pizzetti; uomo di molte lettere, di lungo studio e d'animo non abbietto. A lui parve che piena ed intera fosse stata la servitù, alla quale i Duchi e Rotari condussero la gente Romana (1); piena ed intera la cessazione del Romano dritto appo i Longobardi (2). Felice il Pizzetti se all'acume nativo avesse accoppiato l'ordine lucido ed una maggior costanza ne' suoi concetti. Pur non di rado egli distrugge quello che avea con grande fatica edificato; ed a' Romani, che pel tributo del terzo de' frutti della terra ei giudicava fatti non solo servi ma uguagliati da' vincitori alle bestie (3), concede il dritto d'alienare la proprietà de' fondi (4) senza il permesso dei patroni Longobardi (5). Nondimeno, a malgrado dei molti e molti errori, lui stimo esser quegli che vide meglio in genere i principalissimi fatti della Storia Longobarda.

I superbi disdegni del Botta verso il Medio-Evo increbbero a molti; ma in mezzo alle ire di lui parmi scorgere

(1) Pizzetti, I, 56 et passim.
(2) *Ibidem*, 183-185 et passim.
(3) *Ibidem*, 57.
(4) *Idem*, II, 102.
(5) Vedi § XXX.

un vasto e nobil pensiero, che, cioè, il Longobardo, quando egli nel duodecimo secolo cominciò a divenir popolo Italiano, s'atteggiò alla novella cittadinanza de' *Comuni d'Italia* secondo lo svolgersi dell' intelletto Romano. In ciò, credo, consiste la Storia intera di tali *Comuni*, liberati nel secolo decimo dalla soggezione verso i Franchi. Bene il Botta conobbe, che i popoli d' oggidì pervennero alla lor vita presente in Europa, sol perchè tornarono ad aver caro il retaggio della civiltà Greca e Romana, dopo che la Religione Cattolica e la spada Barbarica l' ebbero depurato dalle più abbominevoli corruzioni. Questa è la lode vera di Roma e però d'Italia, l'aver chiamato di bel nuovo le nazioni ad alcune discipline dell'antico senno Romano dopo il Mille.

§ CCLXXXVII.

Vere parole di Paolo Diacono intorno agli Aggravati *d'Autari.*

Or finalmente m'è uopo liberar la mia parola, e ricondurmi a Paolo Diacono, esponendo la vera lezione delle sue parole intorno agli *Aggravati* del primo anno d'Autari. Non un solo Codice, sì come già dissi (1), ma quattro Vaticani (2) ed un Chigiano (3), in vece del PARTIVNTVR leggono PATIVNTVR (4). Un Vallicellano, copiato a' giorni del cardinale di Cusa, Vescovo di Brixen, è dubbioso (5).

(1) Vedi § XLV.

(2) *Codice Vaticano della Regina di Svezia*, num. 905;
Vaticano, num. 1795;
Idem, num. 1983;
Ottoboniano-Vaticano, num. 909.

(3) *Cod. Chisianus*, Membran. G. VI-156, in-4.

(4) *Populi* tamen *aggravati per Longobardos* hospites *PATIVNTVR.*

(5) *Cod. Vallicellanus*, B.-61, num. VIII, in-8. — *Pop[a] tn agguati* ꝑ *logo[dos] hospite[s]* ꝑ*tiun.[a]* — Termina il Codice con la seguente postilla ... *Inveni in bibliotheca Ecclesiae Brixiensis*, *cujus Episcopus Rev.[s] Dominus meus Dominus Nicolaus de Cussa* .... *Sancti Petri ad Vincula Presbiter Cardinalis. Descripsi, ut vides* .... *in Bunec-*

Fra' quattro Vàticani havvi l'ottimo della Regina di Svezia, il quale per la sua eccellenza fu tratto in Parigi, e poscia restituito (1).

Chiara e limpida esce da questa nuova lezione la sentenza vera, ed anzi necessaria, di Paolo Diacono (2). I

cha, oppido Norico ejusdem Ecclesiae Brixiensis. Anno 1460, *die VIII Aprilis absolvi. Deo gratias. Io. an* (sic).

(1) *D. Codex Reginae*, num. 905, fol. 103 a t. Membran. in fol. grand.

(2) A dimostrare quanto sia schietta, e, dirò, necessaria la nuova lezione del *Patiuntur*, mi si permetta narrare ciò che m'avvenne in Roma. Ivi un numero eletto d'uomini cospicui suol radunarsi, or l'uno ed or l'altro, appo la Contessa D. Margherita de' Duchi d'Altemps; donna d'incliti pregi, della quale, s'Ella potrà pubblicare le vite d'alcuni eccellenti Capitani, bene la nostra patria s'accorgerà: ma l'amor materno e pungenti cure domestiche la soprattengono. Que' medesimi uomini convengono il mercoledì nelle stanze d'Orsola Priuli, Marchesa Maccarani, e della sua gentile nipote Giacinta Simonetti, Contessa di Brazzà.

Onofrio Concioli, alto intelletto d'Italia, vi si trova col Professor Pieri, valente nelle più ardue discipline dell'ingegno. V'intervengono l'Avvocato Bontadossi e l'Abate Pacetti, non che il Dottor Galassi, i quali tutto l'animo hanno rivolto a' buoni studj su' classici scrittori, e l'Avvocato Felice Desjardins, che sa splendidamente congiungere le dottrine del dritto alle matematiche. Il Cavalier Minardi vi dichiara da solenne maestro le ragioni delle arti del disegno. Troppo di rado, secondo il desiderio comune, può come altra volta seder fra essi Monsignor Laureani, umanissimo ed eruditissimo Prefetto della Vaticana. Più frequenti vi sono e taciturni, ma non meno forniti di squisito giudizio, i Monsignori Ferrari e Minetti. Un giovine Patrizio Urbinate, Monsignor Giovanni Corboli Bussi, vi mostra finalmente ciò ch'egli senza dubbio diverrà se i molti e profondi suoi studj non nuoceranno alla sua sanità.

Il penultimo giorno d'una delle mie abituali dimore in Roma, io m'accomiatava da' cari amici, raccontando loro il piacer grande avuto da me poche ore avanti nel vedere, grazie a Monsignor Laureani, tutt'i Codici Vaticani di Paolo Diacono, e nel trovare in quattro di essi la vera lezione d'un luogo rilevantissimo per la Storia d'Italia. E ciascuno fecesi a dirmi, che innanzi ogni cosa io volessi recitar loro le parole del Diacono, sì come vidersi fin qui stampate. Non appena il Pacetti l'ebbe udite, che affermò, prima d'ascoltar la nuova lezione, altra questa non poter essere se non il *Patiuntur:* egli, che giammai non avea lasciato Erodoto e Livio per Paolo Diacono.

Duchi dettero la metà delle loro sostanze ad Autari; *nondimeno* (TAMEN) *i popoli* AGGRAVATI *dagli* Ospiti *o stranieri Longobardi ne* PATIRONO: ciò vale, che vollero i Duchi rifarsi, taglieggiando nuovamente i Romani, ed imponendo loro *aggravio* maggiore del tributò d'un terzo de' frutti. La felicità, che seguì a tale *aggravio*, secondo Paolo, fu de' Longobardi vincitori e non de' Romani già prima ridotti allo stato servile dei *tributarj* Germanici: l'elezione del Re operò che niuno fra quelli a' quali solamente si concedea di portar la spada, sovrastasse agli altri Longobardi; e, se fosse il più forte, gli facesse ingiuria o danno. La presenza del Re pose fine a' furti ed a' latrocinj, che quanto più violenti tanto più, se credi a Tacito, apparteneano alla natura de' Germani. E però ciascuno de' *minori* Longobardi, come li chiamava Liutprando (1), andonne dove gli piacque per le vie, sicuro dagli agguati dei *maggiori* (2). Sì fatte burbanze degli ottimati Longobardi furono raffrenate dal Re; a reprimere gli AGGRAVATI Romani bastava non un Duca ed un Conte ma uno *Sculdascio*, ed anzi ba-

Tutti guardarono, come suol guardarsi al vero; e tutti goderono, scorgendo in qual modo il retto sentire avea guidato l'Abate Pacetti alla sua divinazione. Ma più d'ogni altro gli fe' plauso un tale, che or più non vive; Luigi Bonelli, Prete Romano, il quale alla santità dei costumi e della fede accoppiava le più nobili doti della natura umana ed una delle menti più vaste, che a mortal creatura si fossero giammai donate. Delle opere da lui poste in luce parlerà il Galluppi; le altre assai maggiori furono troncate da morte immatura, la quale ruppe molte e molte speranze, massimamente di noi amici suoi. Noi pendevamo, quando egli parlava, da que' labbri, maravigliando che sempre le difficili ed astruse questioni egli riducesse a non sperata chiarezza; che tanta copia di vario sapere si congiungesse in lui a tanta bontà; che una sì rara e lucida intelligenza s'ornasse de' più soavi modi, e si coprisse col velo della più amabil modestia.

(1) *Leg.* 9, lib. VI *Liutprandi.* — Vedi § CXXIX: Su' *maggiori e minori* Longobardi.

(2) *Erat sane hoc mirabile* in regno Longobardorum: *nulla erat violentia*, *nullae struebantur* insidiae. *Nemo aliquem injuste angariabat*, *nemo spoliabat. Non erant furta*, *non latrocinia*; *unusquique*, *quo libebat*, *securus sine timore pergebat.* — Paul. Diacon. lib. III, cap. 16. — Vedi §§ XLIV, XLV.

stava il solo padrone se, nella loro qualità d'*Aldii* o di *tributarj*, non amavano d'esser colpiti dal bastone o dalla scure. Ma non per questo avveniva, che la quiete procacciata dal Re a' Longobardi non giovasse altresì a' Romani *Aldii* e *tributarj*, e che costoro, tuttochè maggiormente *aggravati*, non vivessero una vita più tranquilla, poichè meno agitata era quella de' padroni, durante il regno d'Autari.

§ CCLXXXVIII.

Continuazione.

In niuno de' Codici fin qui ricordati di Paolo Diacono, eccettuato l'Ambrosiano, si ha la parola *Ospizj*; e tutti accordansi nell'altra comune d'*Ospiti*. Lo stesso m'occorse di vedere in sei altri Codici Vaticani (1), in uno di Firenze ed in un altro di San Salvator di Bologna (2). Non ho finora pensato a consultarne altri, ma il farò; e prego tutti coloro, i quali ne avranno agio, a non rimanersene. Io già non credo, che da tale investigazione (sia qualunque il numero e l'autorità de' Codici) si possa con tutta certezza ritrarre se Paolo avesse piuttosto scritto PATIVNTVR e non PARTIVNTVR: ma bastano i Codici trovati a rendere cotanto incerta la parola scritta da Paolo, che oramai questa non dovrà più tenersi per unico fondamento del punto più rilevante nella Storia dell' Italia Longobarda. Ed egli è un grande acquisto, che tal punto si esamini finalmente secondo l' intera Storia, senza più farlo pendere da una parola d'uno Storico, anche se costui fosse molto meglio

(1) 1. *Codice Vaticano*, num. 1981;
2. *Idem*, num. 4917;
3. *Ottoboniano-Vaticano*, num. 1702;
4. *Vaticano della Regina di Svezia*, num. 578;
5. *Idem*, num. 597;
6. *Idem*, num. 710.

(2) Pauli Diaconi, *Cod. Membranac. saec. XI vel XII Canonic. Regularium Sancti Salvatoris Bonon.*

informato e più autorevole del Diacono. La concordanza del PATIVNTVR con la Storia, e con le rimanenti parole di Paolo ci fa conoscere, che così almeno avrebbe dovuto scrivere, anche se potesse dimostrarsi con qualche suo *autografo* d'aver egli scritto in altro modo.

§ CCLXXXIX.

Se gli Anglo-Sassoni avessero conceduto a' Romani la propria cittadinanza in Inghilterra.

La questione se i Duchi Longobardi e Rotari dettero un *guidrigildo* a' Romani e riconobbero la cittadinanza di costoro va giudicata principalmente con le leggi fondamentali e primitive del 643. Se ivi non si trova neppure il nome di cittadino Romano, inutile sarà sempre ogni speranza di trovarlo in altri scritti o documenti fino a che non si scopra per avventura una qualche altra legge del 643, la quale ad un tratto distrugga l'ordine intero ed anzi l'indole stessa di quell'Editto. Non intere, sì come le Rotariane, pervennero a noi le leggi degli Anglo-Sassoni, che di tutt'i Germani più simigliarono a' Longobardi; e fra quelle incognite fin qui potrebbe alcuna scoprirsene, la quale ci rivelasse le condizioni civili de' Romani caduti sotto il dominio degli Anglo-Sassoni. Tale scoperta non s'opporrebbe a nulla, perchè nulla sappiamo di certo intorno a' Romani d'Inghilterra dopo Hengist ed Horsa (1). Ma il lavoro di Rotari sarebbe affatto sconvolto se si trovasse alcuna sua legge intorno alla cittadinanza Romana de' Romani, conceduta da' Duchi o da esso, poichè tal concessione avrebbe dovuto farsi con parole solenni e ripetute in molte occorrenze diverse, non già col silenzio, nello stesso Editto.

Beda, si dice, nell'ottavo secolo e la Cronica Sassone danno il nome di Latini e di Boc-ledene a' Romani, par-

(1) Vedi *Storia d'Italia*, I, pp. 1147-1149.

landone come d'un popolo diverso da quello degli Anglo-Sassoni. Ciò non c'insegna nulla di positivo, e per l'Inghilterra si possono e debbono fare tutte le domande che io mi sono ingegnato di fare per la Francia e soprattutto per l'Italia. Que' Latini o Boc-ledene erano sudditi o no degli Anglo-Sassoni? Se sudditi, rimasero cittadini Romani per la volontà de' vincitori? Ottennero un *guidrigildo* variabile come quello de' Longobardi, o fermo come quello de' Franchi? Variabile o no un tal *guidrigildo*, fu egli uguale, se l'ebbero, a quello de' vincitori? Ecco ciò che bisogna sapere pei Romani d'Inghilterra, e d'Italia. Ed inutile opera egli riesce il voler chiarire la cittadinanza Romana de' primi per mezzo di quella de' secondi, come s'usa da molti (1), la quale per l'appunto negasi; ciò sarebbe il risolvere una lite con una lite di gran lunga maggiore.

A me non importa gran fatto il sapere quel che gli Anglo-Sassoni vollero concedere o non concedere a' Romani loro sudditi nell'isola; e non ho preso nè prenderò a chiarire le cose de' Duchi Longobardi e di Rotari con quelle d'Hengist e d'Horsa. Ben può stare che questi operato avessero come operarono Clodoveo in Francia e Rotari nell'Italia, ma, per mille cagioni diverse, poterono anche operare in altri modi. Pur la natura delle questioni proposte nel presente *Discorso* rende utile a mio parere un piccol cenno sulle prime leggi degli Anglo-Sassoni.

§ CCXC.

I Walli *o* Wallisci *d'Inghilterra.*

Il Signor di Savigny, sì disposto e sagace a ravvisare da per ogni dove il Romano dritto nel Medio-Evo, afferma di non averne trovato alcuna traccia prima del 1110 in Inghilterra (2). Le ottantanove leggi d'Etelberto, morto in-

(1) Cathcart, apud Savigny, IV, 287-296. Ediz. 1839.
(2) Tom. II, 101-102.

nanzi Rotari ne' primi anni del settimo secolo, non sono che una tariffa di pene pecuniarie: le sedici di Lotario e d'Eadrico, due Re de' Cantuarj nella seconda metà di quel medesimo secolo, e quelle di Vitredo, anch' egli Re de' Cantuarj, che mancò verso il 725, non danno alcun fiato intorno a' Romani.

Le settantasette d'Ina, Re de' Sassoni Occidentali e contemporaneo di Vitredo, parlano sovente de' *Walli* o *Wallisci*, cioè de' *Guargangi*, o stranieri, secondo la solenne interpetrazione data di tal parola da Giraldo Cambrense, autor del secolo decimoterzo (1). Vitredo li chiama latinamente *Alienigeni*; e suppone che avessero stanza e possesso di terre nel suo regno (2). Ina gli appella eziandio *peregrini* (3), dicendoli soggetti al *guidrigildo*.

Tra questi *Walli* o *Wallisci* ben v'erano certamente cittadini di Romano sangue, non sudditi degli Anglo-Sassoni ma tassati col *guidrigildo*, i quali così da' paesi che costoro non aveano soggiogato in Inghilterra, come dalle vicine Gallie soleano in tempo d'una qualche pace giunger nell' isola prima di Clodoveo. Dopo Clodoveo vi giunsero i Romani *Teodosiani*. Or gli stranieri nelle leggi d'Ina sembrano dotati d'una minor cittadinanza, dovendo in alcuni casi essere i servi multati col bastone, i *Wallisci* con la perdita di dodici pezzi di terra conosciuti col nome d'*ida* (4), e gli Angli con quello di trentaquattro *ide* (5).

Dall'arrivo d'Hengist e d'Horsa (6) fino alle leggi ed alla

(1) Wallia *non a Wallone Duce nec Wendolenâ Reginâ, sed a Barbaricâ nuncupatione nomen accepit. Saxones enim, Britanniâ occupatâ, quoniam linguâ suâ extraneum omnem* Wealh *vocant, gentes has sibi extraneas* Wallenses *vocabant et regionem* Walliam. — Giraldus Cambrensis apud Cambdeni *Anglica, Hibernica et Cambrica*, pp. 878-892.

(2) Alienigenae, *si concubitum suum* (la loro maniera di vivere, secondo Wilkins) *emendare noluerint, ex terrâ cum* possessionibus suis *exterminentur*. — *Leges Vitredi*, apud Wilkins et Canciani.

(3) *Si quis* peregrinum *occidat, Rex habeat duas partes* aestimationis capitis, etc. — *Leg.* 23 *Inae*.

(4) Wilkins, *Glossar. ad Leges Anglicas*. Londra, 1721.

(5) *Leg.* 54 *Inae Regis*, apud Wilkins et Canciani.

(6) *Storia d'Italia*, I, pag. 1050. — Vedi anche *Leg.* 46 *Inae*.

conversione d'Etelredo numeraronsi circa cento sessant'anni; periodo pressochè uguale a quello interposto fra la venuta d'Alboino ed il regno di Liutprando in Italia. Or e' si vorrebbe saper principalmente in qual modo i vincitori trattarono prima d'Etelberto il vinto *Provinciale*, cioè il cittadino Romano, caduto in lor potestà? Nella Storia d'Europa vi sono pochi esempj di conquista sì feroce sì come quella degli Anglo-Sassoni; ed il medesimo Signor di Savigny (1) dispera trovar orme di pietà e di ragione presso tali distruttori. Anch'io credo nondimeno, che i *Provinciali* Romani furono assai meglio trattati dopo Etelberto ed Edvino. Ma l'umanità di Liutprando nel conquistar l'Esarcato restituì forse la cittadinanza Romana e la legge a quelli che fuori dell'Esarcato erano già stati vinti da' Duchi e da Rotari?

La Religione Cattolica, l'opera de' missionarj e del Clero di Roma, la venerazione somma de' primi Re Inglesi convertiti verso i Pontefici Romani e la vicinanza d'alcuni popoli di Romano sangue non conquistati dagli Anglo-Sassoni ristabilirono lo studio del Romano dritto nelle contrade conquistate da essi nell'isola. Troppo tardi forse il Seldeno pose la rinnovazione di sì fatto studio, ch'egli attribuì all'insegnamento dell'Università di Bologna, propagatosi per tutta l'Europa dopo il secolo duodecimo (2). S. Aldelmo di Malmesbury favellava della difficoltà d'apprendere le Romane leggi nel secolo d'Ina; ed Alcuino attesta, che prima dell'804 insegnavasi quel dritto in Iork, antico Municipio Romano.

Del rimanente io ripeto, che poco rileva pel mio proposito d'Italia il sapere quali condizioni si fossero imposte dagli Anglo-Sassoni a' Romani caduti sotto la lor signoria, prima d'Etelredo e d'Edvino. Confesso per altro di non discernere nelle leggi d'Ina Re tali condizioni; e molto meno quel che parve ad alcuni di ravvisarvi, cioè, una divisione di terre simile forse a quella suppositiva degli *Ag-*

(1) Tom. II, 103.
(2) *Dissertat. ad Fletam*, cap. 7.

gravati d'Autari. Non la ravviso nella legge (1) che tassa il compenso de' tumulti e delle risse suscitate nelle città dov' era la sede o del Re o de' Vescovi, o de' *Senatori* Anglo-Sassoni, che concorsero alla formazione di sì fatte leggi (2) (costoro non erano certo Romani), come altresì nelle città ove i Ministri del Re abitavano e qualunque *possessore di terre*. Perchè questi *possessori* doveano esser Romani e non Anglo-Sassoni? Assai meno ravviso i Romani d'alcuna sorta nell'altra legge d'Ina (3), la quale comanda che i mercatanti non facciano i loro contratti se non in presenza di testimoni; come se non si fossero i mercatanti già visti appartenere al numero dei guerrieri Longobardi, o come se un popolo dato alla pirateria ed alle imprese di mare quali gli Anglo-Sassoni non avesse mercatanti d'ogni sorta, che il Re Ina cercò di condurre ad un vivere più civile con le sue leggi. Dicesi altresì, che dalle *leggi de' Borghi* (4) di Scozia, nella quale comprendeansi altra volta le città settentrionali d'Inghilterra, e dal *Domesday-book* (5) di Guglielmo il Conquistatore apparisca l'orma del *dritto Italico* di queste, come altresì degli ordinamenti Municipali di Roma; del che lascio il giudizio a' più dotti, purchè si distinguano le prime guerre e le prime conquiste fatte dagli Anglo-Sassoni su' *Provinciali* Romani, dalle altre che fecersi dopo Etelredo, Edvino, Ina ed Alfredo.

(1) *Urbis violatio compensari debet centum viginti solidis, ubi Regis vel Episcopi sedes est:* Senatoris *octoginta: ministri Regis sexaginta: ejusdem conditionis* hominis terram possidentis *triginta et quinque solidis;* etc. — *Leg.* 45 *Inae regis.*

(2) *Ego Ina, cum consilio Cenredae patris mei, Heddae Episcopi mei, et Eorkenvoldae Episcopi mei; cum omnibus* meis Senatoribus *et* Senioribus sapientibus *populi mei* (Prolog. *legum Inae*). — Erano forse Romani questi *Sapienti* e questi *Senatori?*

(3) *Si* mercator *inter vulgus* mercetur, *faciat hoc coram testibus,* etc. *Leg.* 23 *Inae.*

(4) *Leges Burgorum Davidis I.*

(5) *Domesday-book*, by Henry Hellis. Londra, 1833, 2 vol. in-8.

§ CCXCI.

Ultime considerazioni sulla cittadinanza Romana presso i Longobardi.

Troppo radicata nelle menti degli scrittori è l'opinione, che nè Longobardi, nè Franchi, nè Anglo-Sassoni siano giammai entrati nelle città de' Romani vinti da essi ad abitarvi, almeno di passaggio, per quanto le leggi di Rotari e d' Ina dicano il contrario. E però a tali scrittori tutto sembra Romano in Inghilterra, in Italia e da per ogni dove, ciò che appartiene alle città; e tutto Barbarico quello che occorre nelle campagne d'Europa dopo la caduta dell'Imperio d' Occidente. Io più non mi travaglierò in combattere sì fatta credenza, contento di ripetere, che la potestà e la dominazione così delle città come delle campagne non ad altri spettava se non a' vincitori, anche supponendo, che a costoro fosse piaciuto dal quinto fino al duodecimo secolo non entrar mai ne' luoghi abitati da' Romani, neppure se fosse stato per esigerne solamente alcun tributo su' frutti della terra. I servi *Ministeriali*, uguagliati da Rotari agli *Aldii* (1), non doveano dunque, per giudizio de' medesimi autori, servire a' Longobardi se non fuori delle mura d'ogni città: ed i *Gasindj* de' Duchi ed anche de' Re d'Italia doveano cercare altrove una dimora che ne' palazzi di Teodolinda, di Rotari e di Liutprando. Le più splendide Chiese invano si fabbricarono da' Re in città dove i Longobardi lor sudditi o non traevano la vita o non prendeano alcuna ingerenza negli affari Municipali.

Ad alcuni sembrò, che lo splendore o la prosperità delle città del regno Italico sotto questi Re, non debbansi a niuna cagione, se non al dimorarvi de' cittadini Romani. Che gli uomini di sangue Romano fossero assai numerosi, può e dev'essere stato; ma nè il numero nè le arti nè le lettere nè l'ingegno nè il linguaggio nè la nobiltà delle famiglie

(1) Vedi § LXVIII.

de' vinti formavano la cittadinanza risguardo a' vincitori, se a questi non piacque concederla, si come un dono affatto gratuito; dono, che altri dee dimostrare, ma non dimostra d' essersi fatto con una qualche legge quando le leggi si scrissero.

Grandi cose certamente sarebbero avvenute in prò di que' vinti, se i concetti del Pecchia fossero veri (1). Ne' primi giorni della conquista i cittadini Romani pagarono il canone del terzo de' frutti, che nel primo anno d'Autari fu da essi ricomprato con la divisione delle terre, mercè la quale serbarono il rimanente libero di qualunque imposta. Ma erano essi obbligati o no di andare alla guerra? Se non andavano, qual sorte più beata di riposarsi per sempre ne' loro fondi senza temere il pagamento d'alcuna contribuzione? Se andavano alla guerra come ogni altro possessore Longobardo, essi dunque gli erano uguali ne' dritti politici; ed allora per l'appunto sarebbe perita la cittadinanza Romana perchè incorporata con la Longobarda, con la Sarmatica e con quella di tutte le nazioni Barbariche da me dianzi descritte (2). Le molte e molte nazioni, delle quali s'era ingrossata di mano in mano la piccola gente de' Longobardi, non permettono di credere che questa fosse ristata nella sua primitiva scarsezza di Germania. Procopio eziandio favellò (3) del piccol numero de' Longobardi, ma innanzi che venissero nell'Italia ed incorporassero in sè una moltitudine di tribù. Ecco dunque per la supposizione del Pecchia uguagliate in guerra e però in pace la cittadinanza Romana e la Longobarda: ed ecco in ogni caso il Longobardo non aver vinto che solo per render felice il cittadino Romano con una dolce ignavia, o con la compiuta partecipazione di tutt' i dritti de' guerrieri Germanici.

(1) Vedi § XLV.
(2) Vedi § XCVII.
(3) Procopii *de Bello Gothico*, lib. II, cap. 14; et lib. III, cap. 34.

§ CCXCII.

Conclusione.

La Storia di Francia sotto i Re della Prima Razza può dirsi non consistere, che negli esempj delle oppressioni de' Franchi sopra i cittadini Romani, e della generosa protezione de' Vescovi o Romani o Franchi, ma tutti dotati del massimo *guidrigildo*, in prò del vinto *Teodosiano*. In Italia il popolo de' vinti *Giustinianei* non iscorgesi altrove che negli *Aggravati* d'Autari: poscia non vi s'ascolta più niun gemito, niuna ingiuria, niun sopruso; mai più gli *Aggravati* non eccitarono la cupidigia de' vincitori, e giammai non pensarono a vendicarsi od a levar tumulto e sedizione; poscia Rotari soccorse i *poveri* ed i *deboli*, che diconsi non essere stati se non i Romani. Ma perchè *poveri e deboli*, se possedeano le terre senza nulla pagare ad alcuno? Rara felicità de' vinti! Gran torto, dopo avere discacciato il Greco, ebbero in Roma i cittadini di non aprire ad Astolfo la Porta Salaria e di non farsi vincere o saccheggiare da' Longobardi!

Ma la felicità de' vinti non si desume se non dal silenzio della Storia e dell' Editto del 643 intorno alla loro sorte. Si fatto silenzio è quello che si usa risguardo a' morti o naturalmente o civilmente; non risguardo a' cittadini vivi caduti nella potestà d'un popolo straniero. A questo solo silenzio bastava certamente io m'appigliassi per dimostrare la servitù de' Romani soggiogati da' Duchi e da Rotari. E bastavami la mancanza della concessione d'un *guidrigildo* cittadinesco, nobile od ignobile che fosse stato, per provare la cessazione d'ogni cittadinanza Romana del regno Longobardo. Questa cittadinanza cessò, quantunque cessato non fosse il sangue Romano, che poteva essere nobilissimo, come quello di Teodota (s'ella veramente nacque in Italia), ma restò privo di qualunque dritto civile, se dalla servitù *Aldionale* e *Ministeriale* non si pervenisse alla cittadinanza Longobarda. Presso i Franchi non solo i servi

nel conseguire la libertà, ma eziandio i laici *Teodosiani*, quando, per alcun privilegio particolare, giungeano a naturarsi Franchi, si dicevano *Affrancati;* parola che si propagò in tutta Europa, massimamente nell'Italia, ove con più ampio e generale significato valse a dinotare la condizione di tutti coloro a' quali concedeasi la libertà non solo da' Franchi, ma da ogni altro popolo. *Affrancati* perciò chiamaronsi dopo Carlomagno e furono, a volerne giudicare nel modo più favorevole, gli *Aggravati* del regno Longobardo, allorchè per le ragioni dianzi esposte i vincitori Longobardi consentirono ad ingrossarsi della turba de' vinti Romani, donando a sì gran numero di *Aldii* e di servi la libertà cittadinesca. Quì riesce inutile affatto il venir cercando quello che fecero in Italia o no i Turcilingi, gli Eruli e gli Ostrogoti. A me pare aver dimostrato con una Storia intera e compiuta, non essere stati costoro popoli Germanici. Da questa ritrarrò almeno il frutto, che l'identità delle due schiatte non debbasi avere per una verità posta fuor d'ogni dubbio, e divenuta capace di stabilirsi come fondamento saldissimo d'ogni ulteriore supposizione od analogía.

Or non avanza che a chiudere il mio *Discorso*, pregando nuovamente i lettori di non voler confondere il secolo di Rotari con quelli di Liutprando, di Carlomagno, degli Ottoni e degli Arrighi. Ho studiato di non far punto paragoni tra le conquiste del Medio-Evo e quelle de' nostri tempi; paragoni sempre imperfetti e generatori di falsa luce. Che giova confrontar le sorti concedute dagli Ottomani a' *Raia* o dagli Spagnuoli a' Messicani ed a' Peruviani, ovvero dagl'Inglesi agl'Indiani, con le altre de' cittadini Romani vinti da' Duchi e da Rotari? Le difformità fra tali racconti saranno sempre maggiori delle simiglianze. Pur la natura dell'uomo è vaga de' paragoni: ed io, che li condanno, sento trascinarmi a farne un solo, pel quale finirà, spero, la maraviglia di chi non crede alla cessazione della Romana cittadinanza sotto i Duchi e Rotari, perchè non si deve supporre d'essersi altra volta distrutto un ordine intero di cittadini. Gli Anglo-Sassoni, cotanto affini a' Lon-

gobardi, esterminarono, per quanto poterono, la razza de' Brettoni; poscia i Normanni quella degli Anglo-Sassoni: e fuvvi un tempo dopo la battaglia d'Hastings, nel quale, secondo narra Matteo Paris (1) e Matteo di Westminster (2), dare il nome d'Anglo ad alcuno egli era un dargli del vigliacco, sì come Liutprando Ticinense intendeva dir de' Romani. Ed i Romani, quando vincevano, rapirono a Capua ogni dritto Municipale. *I nostri Maggiori,* dicea Cicerone (3), *le tolsero il* Senato, *i* Magistrati *ed il* Comune Consiglio; *le tolsero tutti gli onori e le insegne di Repubblica, nè altro lasciaronle se non il nome vano di Capua: non certo per crudeltà (dappoichè non fuvvi alcuno più clemente del Romano, il quale a' nemici vinti nelle regioni lontane restituì non di rado l'esser loro), ma per deliberazione; veggendo che, se tra quelle mura di Capua rimanesse alcun vestigio di Repubblica, potrebbe da capo avervi stanza l'imperio.*

(1) Mat. Par. I, 8: *Ita ut Anglus vocari foret opprobrio.*
(2) Mat. Westmonaster, pag. 229: *Opprobrium erat Anglicus appellari.*
(3) Cic. *De lege agrar.* contra Rullum, § VI.

DOCUMENTI

Num. I.

(Vedi pag. 179)

Tre Preti Longobardi giudicati da' Referendarj *del Re Astolfo.*

Novembre 751.

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri J. X.

Regnante domno nostro Haistolfo viro excellentissimo rege; anno felicissimi regni ejus in Dei nomine III, et *viro magnifico* Probati gastaldio civitatis *Reatinae*: mense Novembri, per Indictionem V.

Placuit atque convenit inter venerabilem Fulcualdum abbatem et ipsam congregationem monasterii Sanctae Dei genitricis Mariae, et inter *viros venerabiles* Grimualdum et Ansonem *presbiteros* germanos, qui inter se singulas causas habuerunt de substantia vel conquisito quod ipsi *presbiteri* cum Claudiano *presbitero* barbano suo habuerunt: quia dum ipse Claudianus *presbiter* in praedictum monasterium Sanctae Dei genitricis Mariae sub habitu monachico ingressus esset, orta est intentio inter partes monasterii et partes Grimualdi et Ansonis *presbiterorum*. Et dum exinde multas altercationes haberent inter se, *judicatum est per missum domini regis* Teutpertum et Sisinnium *referendarios* (1)

(1) Sembra che de' due *Referendarj* Teutperto e Sisinnio, il primo avesse avuto in oltre la qualità di *Messo del Re*, se pure questo *Messo* non fosse stato un altro, di cui si tacque il nome.

ut pars Grimualdi *presbiteri* et Ansonis praeberet *sacramentum* de quanto ausi fuissent jurare, quod ipsi *presbiteri* conquisissent (*ad*) partem monasterii et eorum omnia redderentur.

Tunc considerans ipse venerabilis Fulcoaldus abbas cum ipsa sancta congregatione predicti monasterii qualiter cum ipsis *presbiteris* causam ipsam finiret; et divina compulsus memoria et integro Consilio pertractans; ad ipsos *presbiteros* Grimualdum et Ansonem tradidit casale *Tulianum;* sub ea videlicet ratione laborandi, cultandi et ordinandi, et diebus vitae suae fruendi et in sua potestate habendi.

Post discessum vero Grimualdi et Ansonis *presbiterorum* ipse praedictus casalis *Tulianus* revertatur in monasterio Sanctae Mariae in Acutiano. Ita vero ut ab hac die de causa quam Grimualdus et Anso *presbiteri* habuerunt cum Claudiano *presbitero* numquam aliquando neque pars monasterii aliquam querat occasionem ad ipsos *presbiteros*, neque pars ipsorum *presbiterorum* querat aliquando causam ad partem monasterii, quam cum Claudiano habuerunt. Sed haec *convenientia* firma et stabilis permanere debeat; et a cujus parte vexata fuerit penam persolvat auri solidos quingentos. Et cartula ista in sua permaneat stabilitate.

Unde per firmitatem ambarum partium duas cartulas pari tenore Gudepertum *notarium* scribendum postulavimus, et testibus a nobis rogatis optulimus, qui super signum sanctae Crucis fecerunt.

Actum in Reate, mense et indictione

+ Signum manus Grimualdi, *presbiteri.*

+ Signum manus Ansonis, *presbiteri;* qui hanc cartam *convenientiae* fieri rogaverunt.

+ Signum manus Adualdi, *sculdascii.*

+ Signum manus Clarissimi, *sculdascii.*

+ Signum manus Mauri, *medici.*

+ Signum manus Aricisini, testis.

+ Signum manus Valerini, *actionarii.*

+ Signum manus Adirisini.

+ Signum manus Aldonis, testis.

+ Signum manus Adeodati, testis.

+ Signum manus Adualdi, *sculdascii.*

Ex num. 36 *Reg. Farfensis.*

Non mai stampato, per quanto so.

Num. II.

(Vedi pag. 192)

Un colono padrone d'altri coloni e di servi.

Maggio 757.

In nomine Domine Dei Salvatoris nostri Iesu Christi. Temporibus domini Albuini *Ducis gentis Langobardorum*, seu et *viri magnifici* Hizzonis gastaldii civitatis *Reatinae*, mense Majo, per indictionem X.

Ideo constat me Felicem *colonum* monasterii Sanctae Dei genitricis semperque virginis Mariae per mercedem et absolutionem animae meae donasse atque concessisse in ipso sancto monasterio portionem in integrum in fundo *Longitiae*: casas, vineas, terras, silvas, oliveta, cultum vel incultum, et quidquid habere visus sum.

In ea vero ratione ut diebus vitae meae ipsam *portiunculam meam* in mea sit potestate cultandi, laborandi, meliorandi. Post meum vero discessum *ipsa portiuncula mea* in suprascriptum monasterium Sanctae Mariae vel ad potestatem Domini abbatis Fulcoaldi seu cunctae congregationis ipsius monasterii revertatur.

Tam ipsam *portiunculam meam* quam et *colonam meam* Ciottulam cum filio suo Teodorico et filia sua Formosula, et aliam ancillam meam quae mihi ad manus servire debet nomine Ausulam et *medietatem de puero meo Maurontone*, vel quidquid habere visus fuero vel moriens derelinquo. Ita sane ut ab hac die firma et stabilis permaneat ipsa donatio.

Et qui contra hanc cartulam donationis nostrae ire tentaverit in iram Dei incurrat, et cum Iuda traditore habeat portionem, et insuper componat auri solidos centum, et quod repetit vindicare non valeat.

✠ Signum manus ipsius Felicis donatoris, qui hanc cartulam fieri rogavit.

✠ Signum manus Helij seu *colonis* (sic), germani ejus.

✠ Signum manus Audualdi.

✠ Signum manus Audulfi.

✠ Signum manus Lupoli.

✠ Signum manus Rodiperti, nepotis ejus, testis.

Ego Palumbus, etsi indignus *monachus*, rogatus a Felice *colono* scripsi. Actum in monasterio suprascripto.

Ex num. 44 Reg. Farf.

Non mai più stampato, per quanto so.

Num. III.

(Vedi pag. 193)

Formola degli Azionarj.

15 Ottobre 757.

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Iesu Christi. Temporibus domini Albuini *gloriosissimi et summi Ducis gentis Langobardorum*, et *magnifici viri* Hizzonis gastaldii civitatis *Reatinae*, anno primo, XVI Kal. 9bris, Indic. XI.

Profiteor me ego Gundualdus filius cuiusdam Hilbremundi, *habitator* civitatis *Reatinae*, suscepisse a vobis, Fulcoalde abbas monasterii Sanctae Mariae, vel a cuncta congregatione monasterii vestri curtem vestram in *Germaniciano in actionem* una cum omnibus colonis ad eandem curtem pertinentibus. Ita tamen ut quanto tempore vobis placuerit ut *actionem vestram* in ipsa curte nominata tenere debeam et sine omni neglecto vel fraude vobis debeam deservire.

Et numquam contra vos vel contra vestram voluntatem debeam facere de qualicumque re; sed in omnibus, ut dixi, pariter et fideliter sine neglectu vel fraude vobis debeam *laborare*.

Et qualescumque causae agendae sunt in ipsa curte tam de terris quam de familiis vel casis, quae de ipsa curte subtractae sunt peragere debeam et *minare* pariter et fideliter tamquam per proprias meas causas. Quod si in aliquo vobis, quod absit, neglectum fecero aut fraudem, aut contra vestram undecumque fecero voluntatem, et non *exigero vestras pariter justitias*, aut inobediens vobis in aliquo extitero, et probatum fuerit, componam vobis vel vestro monasterio ego aut mei haeredes de bono auro solidos CCC; et praesens mea promissio *usquedum vobis placuerit* in sua maneat firmitate.

Hanc aut *(autem?)* promissionis meae cartulam Palumbum *presbiterum* et *monachum* scribendam rogavi, in qua *manu propria* nomen meum scripsi, et testibus optuli roborandum.

Actum in curte suprascripta *Germaniciano*, mense et indictione supradicta.

Gundualdus, *vir clarissimus*, in hac cartula manifestationis seu promissionis a me factae relegi, subscripsi, et testes ut scriberent vel manum ponerent, rogavi.

+ Signum manus Sindonis, *scarionis;* testis.
+ Signum manus Baruncionis, *exercitalis:* testis.
+ Signum manus Guinonis, *exercitalis:* testis.
+ Signum manus Aidulfi, testis.
Ego Barosio, etsi indignus *monachus*, in hac cartula manu mea subscripsi: rogatus a Gondualdo.
Sigerandus, etsi indignus solo nomine vocatus *monachus*, in hac cartula promissionis, rogatus a Gondualdo, testis subscripsi.
Iohannes indignus, humilis et peccator solo de nomine *monachus* huic cartae promissionis rogatus a Gondualdo, testis subscripsi.
+ Signum manus Ramphonis, *exercitalis;* testis.
Ego Palumbus, indignus *presbiter* scriptor hujus cartulae promissionis: quam post traditam complevi et dedi.
Ex num. 45 Reg. Farf.

Non mai stampato, per quanto so.

Num. IV.

(Vedi pagg. 205, 206)

Due Longobardi, che si sottomettono a pagar la pena del doppio *in fondi.*

Aprile 760.

In nomine Domini Dei Salvatoris Nostri.

Temporibus domini Gisulphi *gloriosi et summi Ducis gentis Langobardorum*, anno ducatus ejus in Dei nomine I: seu et *viri magnifici* Alfrith gastaldii civitatis *Realinae*, mense Aprilis, per Indictionem XIII.

Ideoque constat nos Maurissonem et Ubaldulum *compartionarios* de proprio nostro spontanea et bona voluntate nostra vendidisse tibi Raginfredo monacho de monasterio Sanctae Dei genitricis semperque virginis Mariae terram nostram in *Septepontio*, in *appretiato solido uno*. Et recepimus nos suprascripti Maurisso et Ubaldulus pro ipso solido *paccam de lardo unam pro medio solido:* et *sex modia milii pro medio solido* (1). Et *pro mercede*

(1) Vedi prezzo d'alcune derrate nel 760.

tua (1) dedisti nobis supra solidum in auro unum: et de presenti acceptum est.

Ita sane ut ab hac die habeas et possideas et defendas ipsam terram in possessione suprascripti monasterii Sanctae Dei genitricis semperque virginis Mariae. Et neque a nobis neque ab ullo heredum posterorumque nostrorum tibi aliquando vel successoribus tuis monachis contradicatur. Et si ipsam terram non tibi potuerimus defendere a quocumque homine, componamus tibi hic in *Septepontio* terram *melioratam in* duplum.

Unde pro perpetua firmitate tua postulavimus hanc cartulam scribere Tyberium *diaconum*, et testes optulimus, qui supter signum Sanctae Crucis fecerunt. Quam vero cartam venditionis ego Tyberius *Diaconus* scripsi.

Actum in *Septepontio* in presentia omnium, mense et indictione suprascripta.

✝ Signum manus Maurissonis venditoris qui hanc cartam fieri rogavit.
✝ Signum manus Ubalduli venditoris, qui hanc cartam fieri rogavit.
✝ Signum manus Valerini, testis.
✝ Signum manus Calvuli, testis.
✝ Signum manus Sinderadi *presbiteri*, testis.
✝ Signum manus Tribuni, testis.
✝ Signum manus Donatiani, testis.
✝ Signum manus Halpareni, testis.
✝ Signum manus Pauli, testis.
✝ Signum manus Marionis *clerici*, testis.
✝ Signum manus Godemarii, filii Tribuni, testis.
✝ Signum manus Iohannis, filii Calvuli, testis.

Ex num. 49 *Reg. Farf.*

Non mai stampato, per quanto so.

(1) *La mercè* del Monaco Raginfredo. I due *Comparzionarj* del 760 usarono una voce, che oggi è di Crusca . . . . .

Ringrazio lui, che i giusti preghi umani
Benignamente, sua mercede, *ascolta.*

Petrarca, *Sonet. XX.*

Num. V.

(Vedi pagg. 219, 254)

Affrancati posti sotto il Mundio *de' Monasteri.*

Gennaro 761.

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Iesu Christi. Temporibus viri gloriosi Gisulphi, *summi Ducis gentis Langobardorum*, anno ducatus ejus in Dei nomine II (1).

Ideo constat nos Allonem et Albubinum humiles *monachi* monasterii *Sancti Vincentii* (2) una cum concessione domini Hermeperti abbatis et per consensum confratrum nostrorum vendidisse et tradidisse vobis, Domine Halane abbas (3), vel cunctae congregationi confratrum vestrorum monasterii Sanctae Mariae in loco qui vocatur *Acutianus*, terram cum oliveto suo sitam in territorio *Sabinensi* in loco qui appellatur *Valerianus*: idest quartam portionem nostram qualiter nobis a fratribus nostris in portionem venit: ac colonos Laduhin et Landuhin. Insuper et XV *tallias* ex ipso oliveto, quas jam antea in divisionem nobis venit. Simul et homines nostros, idest Longulum et Aricis, *quos liberos dimisimus*, qui ibidem *commanere* videntur.

Qui pro defensione ipsorum ad ipsum sacrum suprascriptum monasterium aspectum (4) *et defensionem habere debeant*, SALVA LIBERTATE SUA. *Ipsum olivetum cultare et defensare debeant. Si autem quoquo tempore ipsi jam dicti homines ab hac luce abstracti fuerint absque haerede, ipsa res ad sacrosanctum monasterium revertatur* (5).

Unde accepimus a vobis pretium placitum et diffinitum et de presenti acceptum auri solidos centum. Ita sane ut ab hac die firma et stabilis permaneat presens venditio nostra; et nullus ex nostris haeredibus vel parentibus neque heredum parentum no-

(1) Qui Gregorio Catinese, uomo nobilissimo, che compilò il gran Registro di Farfa, dimenticò di segnare l'indizione.

(2) S. Vincenzo al Volturno?

(3) Di Farfa.

(4) Rispetto e guardia.

(5) Longulo ed Arici adunque furono dichiarati *fulfreali* senza le quattro vie, secondo la legge 226 di Rotari.

strorum vos aliquando temptare aut requirere presumat, sed omni tempore vobis vel vestris successoribus firma et stabilis permaneat venditio nostra.

Unde et pro perpetua firmitate ipsius sacri monasterii per Anscausum *notarium* optulimus subscribendum et propriis manibus nostris supter signum Sanctae Crucis fecimus.

Actum in *Marsis*, mense Ianuario et indictione suprascripta XIV.

Ego Allo, indignus *monachus*, manu propria subscripsi.

Ego Albuin, indignus *monachus*, manu propria subscripsi.

Ego Autpertus, indignus *monachus Sancti Vincentii*, manu propria subscripsi.

Ego Senualdus *episcopus* in hac carta venditionis rogatus ab Allone et Albuhin manu propria subscripsi.

+ Signum manus Gaideris *viri magnifici*, *gastaldii*; testis.

+ Signum manus Colonis, germani eorum; testis.

+ Signum manus Laduhini, germani eorum; testis.

+ Signum manus Landuhin (1).

+ Signum manus Guilifusi, *sculdascii*; testis.

Ego Godemarius *diaconus* manu propria subscripsi.

Ex num. 50 *Reg. Farf.*

Non mai più stampato, per quanto so.

Num. VI.

(Vedi pag. 216)

Donazione d'Aimone Voltario, *che fu* Guargango, *in Viterbo.*

Luglio 775.

In Dei nomine. Regnante *domno nostro* Karolo viro excellentissimo rege, anno regni ejus in Dei nomine II in Italia; mense Iulii per indictionem XIII.

Sapientium est pro futuris casibus vigilare et dum ad terrena tendimus de caelesti gratia nobis oportet cogitare ut graviora pondera peccati abiicere possimus.

(1) Si osservi che i Coloni sottoscriveano l'atto d'alienazione del fondo, in cui *sedevano*. Del rimanente qui non si ravvisa, che Laduino e Landuino fossero *liberi Livellarj*.

Ideoque nos Aimo *Voltarius*, *abitator* (1) castri *Viterbii* (2) una cum filio meo Petro *clerico* offerimus nos cum omnibus rebus vel substantiis nostris in Monasterio S. Dei genitricis Mariae *finibus Spoletanis*, territorio *Reatino;* loco ubi dicitur *Acutianus*, et ubi Probatus vir venerabilis esse videtur abbas,

et donamus cedimus atque tradidimus a praesenti die omnes pecunias, vel substantias, et pertinentias nostras in integrum, tam casas utensilium quam et familiarum, et peculia ferramenta vasa lignea et fictilia, campos prata vineas silvas pascua aquas aquarumque decursus, seseque moventes, quibuscumque locis vel finibus aut ubicumque habere et possidere visi sum (*sic*) tam hic in *Viterbio* quanque in *Tuscana*, *Orcla*, seu *Castro*, atque *super Alpes*: et in aliis quibusque locis vel *finibus Langobardorum* (3) nostra pertinentia esse videtur tam *ex jure parentum* quam *ex comparatione* vel *ex dono regum;* seu quidquid de conjuge mea bonae memoriae Anstruda mihi attingit.

Nec non quaecumque nobis singuli homines debitis (*sic*) dare una cum Oratoriis et pertinentiis eorum in integrum, anteposita portione mea qui supra Aimonis de Oratorio S. Salvatoris territorii *Tuscanensis*, quam parentes suprascriptae mulieris meae a fundamento aedificaverunt; seu et portione mea de curte in *Tarnano* (*sic*) et *Calbitiano* cum suis pertinentiis; unde jam antea judicatum emisi monasterio S. Salvatoris territorii *Reatini* ubi Atroaldus venerabilis abbas esse videtur: quod volo ut sic permaneat sicut in ipso judicato continetur diebus vitae meae.

Nam quidquid de istis suprascriptis tribus locis, idest de Oratorio S. Salvatoris *Tornano* (*sic*) et *Calvitiano* in portionem filio meo Petro contingere videtur, volumus ut ambae partes a praesenti die sint in potestate et jure suprascripti monasterii S. Mariae, seu et Probati abbatis vel cunctae congregationis ejus. Nam alia omnia in integrum sint in potestate predicti Monasterii Sanctae Mariae, sicut superius legitur, vel cunctae congregationis ejus.

Quam vero cartam donationis seu dispositionis et offersionis Iohannes *notarius* scribens dictavit et super coram testibus pro-

(1) Sulla parola d'*abitatore* vedi § CCIX.

(2) Qui la parola *Viterbo* è scritta distesamente nel Registro; ma spesso ella vi si vede abbreviata: ciò ha dato cagione a grandissime dispute fra gli scrittori di Viterbo e di Toscanella, come il Mariani, il Turriozzi, il Sarzana ed altri.

(3) Nominare i *confini Longobardi* era formola propria dei *Guargangi*, che possedevano alcuna terra nel regno Italico.

priis manibus confirmans roboravit, et testibus a nobis rogatis stipulationem et sponsionem solemniter imposuit.

Actum in castro *Viterbio*.

+ Signum manus Aimonis qui hanc cartam donationis et oblationis fieri rogavit.

+ Signum manus Petri *clerici*, *nescientis literas*, qui hanc cartam fieri rogavit.

Ego Petrus vir venerabilis *Archipresbiter* rogatus ab Aimone et Petronę in hac carta dispositionis manu mea subscripsi.

+ Signum manu Minconis *biscarionis* (1) curtis regie *Viterbiensis*, testis.

+ Signum manu Leoniperti *procuratoris*, testis.

Ego Tiuca *lociposítus* (2) castri *Viterbii*, rogatus ab Aimone et Petrone in hac carta donationis seu oblationis me testem subscripsi.

Ego Ragipertus rogatus ab Aimone *socero meo* (3) in hac carta *consentiens* me testem subscripsi.

Ego Causio rogatus ab Aimone et Petrone in hac carta obligationis et donationis me testem subscripsi.

Ego Iohannes *notarius*, qui hanc dispositionem scripsi, complevi, et dedi.

Stampato da Monsignor Galletti nella sua Lettera su' Vescovi di Viterbo, inserita nel *Giornale de' Letterati*, Roma, pel Pagliarini, anno 1757, pag. 165-166.

Ex num. 105 *Reg. Farf.*

Da me riscontrato diligentemente nel Registro.

(1) Ecco uno *Scarione* o *vice-Scarione* della Corte del Re in Viterbo; ma il Galletti crede in una sua nota, che costui fosse stato *vicecarreggiatore*. Per ora non dirò altro intorno a tal voce.

(2) Il Galletti spiega questa parola con l'altra di *Vicario*.

(3) Era dunque marito d'Anastasia, figliuola d'Aimone *Voltario*. Vedi § CCXXVIII.

Num. VII.

(Vedi pag. 253)

Giudicato Longobardo in Viterbo.

Maggio 806.

In nomine Domini. Dum venisset Dominus Romanus *gloriosus Dux* situm (*sic*) castrum *Viterbium* singulas audiendum vel deliberandum causas. Et adesset cum eo Bruningus *sculdascius*, Rodipertus *sculdascius*, Rasimundus, Toto, Carolus de *Balneoregis*, Autepertus *loc.ᵉ* (*sic*), Ciamarus, seu Hermulus, Hiso germani, Adelpertus, Hildeprandus, Hildepertus, Nonnus, Gualasius, Hermenfridus seu alii plures.

Sic ceperunt in eorum presentia altercari, idest Donnus *propositus* una cum Ragifredo filio Arnenfredi adversus Leonem una cum Altecauso *sculdascio* et Nordo germanis tutoribus ipsius Leonis filii cujusdam Ragefredi; dicentes.

Ipse Donnus et Ragifredus, qui causam Ecclesiae vel monasterii Sanctae Mariae *de Sabinis*, ubi cognominatur *Acutianus*, peragebant. Nos debemus habere res cujusdam Ragefredi ad partem suprascriptae Ecclesiae Sanctae Mariae et quod ille bene moriens Ragefredus per scripti judicatum tradidit vel concessit pro anima sua omnes res suas ad ipsum venerabilem locum.

Responderunt ipsi tutores ejusdem infantis. Nobis dedisti *guadiam* ipsa scripta adducere: ita et ostende nobis.

Tunc ostenderunt judicatum, ubi emiserat omnes res suas in ipso sancto monasterio, mobile vel immobile: et posuerat ibi casellam unam cum terrula et vinea quantum Alepertus cum germanis suis *libertinis nostris* ad suam habuerunt manum.

Post haec responderunt dicentes Altecausus et Nordo a parte infantis ipsius Leonis. Aliud judicatum fecit (Regefredus); ipsum adducite. Tunc habemus quid dicemus, et ad nostrum judicatum dicemus. Ille fecit de suis rebus omnibus, sed istum infantulum filium suum non potuit exheredare.

Ad haec responderunt Donno et Regifredus: Nos non quaerimus eum exheredare, eo quod suas res ad ipsum infantulum pertinentes nec nobis dedit, nec contendimus, nec suas res dedit in integrum, sicut in hoc scripto legitur.

Dixerunt Altecausus et Nordo: Illud aliud judicatum veniat ante.

Tunc et illud aliud judicatum quod ante emiserat relegi fecerunt, ubi legebatur quod res suas immobiles in integrum donasset ad suprascriptum monasterium quantum a filiis suis habere videbatur. Et mobilia reservasset in sua potestate, servos, et ancillas, *aldios vel aldias ad liberos dimittendum*. Et de mobilibus pro anima sùa dandum in sua reservaverat potestate.

Dum releetum fuisset, ita dixerunt Alticausus et Nordo. Istum judicatum volumus permanere sicut legitur, quia mobilia non dedit, nec servos vel ancillas, *aldios vel aldias liberos fecit nec dimisit*, sed debent esse istius infantis filii sui.

Ita responderunt Donno et Ragifredus: Dum ipse Ragefredus fecisset istud judicatum et relectum fuisset ab ipso abate nostro vel a sancta congregatione monachorum; sic ad eum dixerunt, ut confirmationem de suis rebus meliorem faceret pro anima sua in ipso sancto monasterio (1), ut securius ac viriliter pro anima sua ex toto corde dominum precarentur. Ita ille magnum responsum eis dedit. Certe quanto plus melius facere possum, ita ex toto corde facio. Et sic postea rogavit facere istud judicatum de omnibus rebus suis ut mobilia cederent vel devenirent pro anima sua in ipso sancto ac venerabili monasterio.

Tunc ipse Dux praecepit *ad omnes judices* hanc causam judicare per legem.

Sic nos *qui supra judices* dum ipsa judicata relegi audissemus, ut, sicut ipse Ragefredus donaverat vel concesserat omnes res suas mobiles vel immobiles, et sicut sua ordinatio vel donatio facta erat ad ipsum monasterium, cum ipso Leone filio ipsius Ragefredi dividerent: et ut ille haberet res suas, et ipsum monasterium haberet res ipsius Ragefredi.

Ita inter eos judicavimus, et *guadiam* dare fecimus ut res ipsas omnes dividerent per medietatem secundum suum judicatum: et semper haberet ipsum sanctum monasterium ejusque *defensores* sicuti *Edicti pagina capitulationis domini Haistulphi regis* continet; *ut si quis Longobardus in sanitate vel in aegritudine per cartulam res suas ordinaverit, et dixerit eas habere loca venerabilia, sic permaneret.*

Et nos sic judicavimus ut sicut per cartulam fecerat, sic haberet ipsum monasterium: et dividerent res ipsas mobiles et immobiles per medietatem, et quae fuerunt Ragefredi haberet ip-

(1) Che concedesse, cioè, fra le altre cose, agli *Aldii* ed a' servi la libertà, rimanendo costoro sotto la protezione o *Mundio* del Monastero in qualità di *libertini*. Vedi il *documento*, num. V.

sum monasterium. Et medietatem mobilium et immobilium, quae fuerant partis filii, haberet ipse filius ejus. Et qualiter haec judicavimus Vitalem *notarium* scribere .... *(manca)* ... ad monumentum ut omni tempore in eadem deliberatione debeant permanere.

Actum temporibus Karoli *domini nostri* piissimi principis augusti a Deo coronati magni Imperatoris, anno Deo propitio imperii ejus VI, atque *domini nostri* Leonis summi pontificis et universalis papae in sacratissima sede beati Petri Apostoli anno XI in mense majo per Indic. XIV.

✝ Signum manus Bruningi *sculdascii* qui interfuit judicium dedi.

✝ Signum manus Rachimundi *sculdascii* qui interfui et judicium dedi.

✝ Sigum manus Totoni qui interfui et judicavi.

✝ Signum Ciamari qui interfui.

Ego Rudepertus *sculdascius* interfui.

Ego Autipertus *loc*[e] *(sic)* interfui (*lociposîtus?*).

Ego Karolus interfui et judicavi.

Scripsi ego Vitalis *notarius* per admonitionem *suprascriptorum judicum*, et post roborationem omnium complevi et dedi.

Ex num. 200 *Reg. Farf.*

Non mai stampato, per quanto so.

Num. VIII.

(Vedi pag. 259)

Giudicato e transazione, per effetto della legge 390 di Rotari su' Guargangi, *nel Palazzo di Laterano in Roma.*

Maggio 813 (1).

In nomine Domini nostri *Iesu Christi*. Imperante domno Karolo piissimo principe augusto a *Deo* coronato magno impera-

(1) Nel § CCXXVIII ho segnato l'anno 812, perchè alcune mie congetture mi han fatto non ha guari credere incorso un qualche errore nelle note cronologiche; nè ho potuto riscontrare il Registro di Farfa. Ma lo riscontrerò per restituire a questo prezioso documento, se uopo sarà, la vera sua data. L'incertezza d'un solo anno poco nuoce in un Discorso come il presente.

tore anno *Deo* propitio imperio ejus XIII atque *domni nostri* Leonis summi pontificis et universalis pape in sacratissima sede beati Petri apostoli anno XVIII mense maii indictione VI. Dum in *Dei* nomine resideret *domnus noster* Leo summus pontifex et universalis papa in *sacro palatio Lateranensi* et adessent ibidem Iohannes et Tastaldus *episcopi* Theodorus *numinculator* Georgius *bibliothecarius* Gemmosus *vestararius* Albinus quondam Lori et Agiprandus *cubicularii* (1) Nordo Racuccio Naningus de *Biterbo*.

Et dicebat Maurus filius bone memòrie Suabini de Castro contra Benedictum abbatem monasterii S. Marie loci ubi dicitur *Acutianus* territorii *Sabinensis*. Malo ordine habetis res et substantias in territorio *Biterbensi* vel in *Tuscana* vel singulis locis que fuerunt Aimonis et Ansetrude conjugis ejus qui fuerunt genitores Anastasie (2) *socrus mee* que legibus in ipsis rebus hereditare debuit et modo legibus *conjugi mee filie* eorum pertinere debet pro eo quod ipsam filiam suam suprascripti sibi heredem constituerunt. Unde ante hos dies *plurimo tempore* vobiscum in judicio fuimus. Et *guadiam* mihi dedistis ut munimina aduceretis et exinde pignora habui sed *legem meam* (3) habere non potui.

Ad hec respondebat Benedictus abbas una cum monachis suis. Verum est quia cum antecessore meo multas causationes habuistis sed de ista causa non respondeo antequam inquiram munimina et homines per quos ipsa legibus pars monasterii habere possit.

Et sic inter se *guadiam* dederunt et fidejussores posuerunt ut inquirerent

et in die constituto intra *Palatium* et aderat suprascriptus Tastaldus *episcopus* Raginaldus de *Tuscana* Principium de *Orbe vetere Scabinus* Mauringus *sculdascius* de *Castro*, Hermetancus Modelpertus *clericus* Petrus Albus Tachipertus...... Iffo et Filiprandus de *Suana* Tachipertus et Prando germani de *Silva* Roprandus et Petrus germani et alii plures.

Iterum dicebat Maurus contra jamdictum Benedictum abbatem vel contra monachos suprascripti monasterii sicuti jam antea dixi

(1) La mancanza d'ogni virgola non lascia ben discernere quanti fossero i *cubicularj* nominati nel documento. Gli altri atti Farfensi dell'ottavo secolo sono assai distinti per la punteggiatura. Nè qui vi sono dittonghi, sì come in altre carte del Registro.

(2) Moglie di Ragiperto, testimonio e *consenziente* nella donazione d'Aimone *Voltario*. Vedi *documento*, num. IV.

(3) Sulla parola *legge* Vedi § LXXXIV.

vobis contra legem habetis res vel substantias Aimonis et Ansetrude.

Respondebat Benedictus abbas cum monachis suprascripti monasterii. Idest Teutone *monacho* Alifredo *presbytero* et *monacho* Donulo *monacho* et *preposito suprascripte substantie unde agebatur* Bettone *monacho* Ansefriso Longobardo de *Reate* qui cum ipsis erant et aliis plurimis.

Ipsas res quas nobis requiris legibus habemus pro eo quod Aimo cum filio suo Petro intravit in monasterium s. Marie et ipse Petrus in ipso monasterio mortuus est et per cartulam optulit ipsas res suas in monasterio s. Marie.

Ad hec respondebat Maurus. Verum est quod dicitis quia Petrus in ipso monasterio ante genitorem suum mortuus est sed infra etatem erat quando defunctus est et Aimo qui supravixit GUAREGANGUS HOMO FUIT (1) et cum filia sua Anastasia remansit et SECUNDUM EDICTI TENOREM filiam suam exhereditare non potuit (2).

Et cum sic multas altercationes vel causationes inter se habuissent fecerunt inter se *convenientiam* una cum consensu et voluntate monachorum suprascripti monasterii seu per absolutionem domni Leonis pape qui ipsum abbatem et monachos suprascripti monasterii ore suo interrogavit si ipsam *convenientiam* sua bona voluntate cum suprascripto Mauro et Hildeperge conjugi ejus casalem qui vocatur *Cesarianus* cum casis curte hortis pratis vineis *cetinis* (3) silvis aquis aquarumque ductibus et cultum vel incultum omnia et in omnibus una cum vocabulis suis. Cui ab una parte est casalis *Terentilianus* ab alia parte casalis *Cazianus* a tertia parte casalis *Agellula* a quarta parte casalis *Cornutianus*.

Ista omnia damus et a praesenti die tradimus infra ista designata loca in integrum in *convenientia* vel *diffinitione* tibi Maure vel suprascripte conjugi tue pro rebus Aimonis et Ansetrude quas nos habemus. Unde promitto ego suprascriptus Benedictus abbas una cum congregatione monachorum suprascripti monasterii si aliquando nos vel posteri nostri contra te Maure vel contra con-

(1) Veggasi ora col fatto se *Guargango* additasse particolarmente i *banditi* o gli *esuli* e non in generale qualunque *straniero*. Vedi §§ XCVIII, CLV.

(2) Qui non si soggiunge la risposta di Benedetto Abate Farfense. Credo che la difficoltà della lite consistesse nel *consenso* in iscritto che Ragiperto, marito d'Anastasia, prestò alla donazione fatta dal suocero Aimone *Voltario*.

(3) Forse *cesivis*. Così Galletti.

jugem tuam aut contra vestros heredes de suprascripto casale vel rebus quas vobis in *convenientia* dedimus agere aut *causare* voluerimus vel tollere aut per summissam personam quesierimus atque de ipsa *convenientia* exire eamque corrumpere voluerimus tunc componamus penam nom. auri *mundi affinati* libras XXX.

Et repromitto ego Maurus una cum conjuge mea Hildeperga que interrogata est ab Hermiteo *germano suo* seu Reginaldo et Aimmone *consobrinis ejus* dixit quia nullam violentiam patior a jugali meo nisi pura et spontanea voluntate nostra istam *convenientiam* fecimus et repromittimus si aliquando de rebus Aimonis et Ansetrude quas ad partem monasterii s. Marie modo ad manus vestras detinetis agere aut *causare* contra voluerimus per nos aut per submissam personam per quodlibet ingenium vel amplius tollere quesierimus nisi quantum nobis in *convenientiam* dedistis quod superius legitur tunc componamus nos vel nostri heredes tibi Benedicte abbas vel successoribus tuis in suprascripto sancte Marie penam nom. suprascriptam *in duplum* omnia unde agere aut *causare* voluerimus.

De quibus omnibus due cartule *convenientie* et repromissionis *pari tenore* scripte sunt.

Actum intus *sacrum Palatium Lateranense* mense et indictione suprascripta feliciter.

Ego Maurus in hac carta *convenientie* et repromissionis a me facte manus mea

+ Signum manus Hildeperge femine que hanc cartam *convenientie* et repromissionis fieri rogavit.

+ Signum manus Hermitei *germani* suprascripte femine qui ipsam interrogavit et *propter infirmitatem oculorum* minime manu sua scribere potuit.

Ego Reginaldus qui ipsam feminam interrogavi m. m.

Ego Immo qui ipsam feminam interrogavi m. m.

+ Signum manus Ghisilprandi filii Hermetei de *Galiano* testis.

+ Signum manus Ariperti de *Carfaniano* testis.

+ Signum manus Solomo filii Lamperti de *Valentano* testis.

Ex num. 216 *Reg. Farf.*

Stampato da Monsignor Galletti nel *Vestarario*, pag. 31-34.

INTORNO AL DISCORSO

DI

CARLO TROYA

SULLA CONDIZIONE DE' ROMANI VINTI DA' LONGOBARDI

OSSERVAZIONI

DI

FRANCESCO REZZONICO

Articolo I. [1]

1. Della condizione dei popoli Italiani sotto il dominio dei Longobardi ragionarono con diversi pareri molti dotti d'Italia e d'oltremonte.

Terribile al certo esser dovette il primo impeto ed immane l'abuso della vittoria in un popolo che fra' barbari fu riputato barbarissimo. E se d'Alboino può restarci alcun dubbio, nessuno al certo ne rimane intorno alle stragi ed alle spogliazioni di Clefi e dei Duchi. Ma dachè Machiavelli gittò in mezzo quell'ardita sentenza, che *i Longobardi dopo dugento ventidue anni che erano stati in Italia non ritenevano di forestieri altro che il nome*, molti dotti vi aderirono; e indagando il modo e le cause di tanto mutamento furono condotti a conchiudere che i conquistatori, trascorso il primo impeto e l'ebbrezza della vittoria, molto rimettessero dell' antica ferocia, ed ai vinti concedessero, se non una piena libertà civile e politica ed una parte del governo, almeno l'uso delle antiche loro leggi ed una vita tranquilla e riposata, sino a che essi medesimi a poco a poco si confusero coi vinti. A questa opinione aderivano precipuamente il Giannone, il Grandi, il Donato d'Asti, e quel sommo lume delle storie italiane, il Muratori; e più oltre

(1) Dal Tom. IV del *Giornale dell'I. R. Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti, e Biblioteca Italiana.*

procedendo il Pagnoncelli ed il Savigny sostennero che i vinti Romani conservarono sempre un regime municipale loro proprio; anzi, al dire di quest'ultimo, l'identico ordinamento della *curia* e dell'*ordine decurionale* de' municipj romani.

II. Ma la contraria sentenza era parsa più vera al Sigonio, al Tanucci, al Maffei, al Sismondi, i quali reputarono che i vinti Romani fossero ridotti ad una specie di servitù; nè da questa dissentiva il Manzoni in un grave e meditato discorso, ove appare quanta sia la potenza di quel nobilissimo ingegno a qualunque parte di studj si volga.

Al Savigny poi sorse più tardi non ineguale avversario, Enrico Leo, con quel gravissimo dubbio, che molti dei documenti addotti dall'illustre professore di Berlino a provare l'esistenza dei municipj romani sotto i Longobardi, risguardassero città estranee alla costoro dominazione, o cadute sotto di essa assai tardi e in circostanze e condizioni diverse dai paesi di antica conquista. E fra tante discrepanze di opinioni il Balbo, il De Vesme, il Fossati e lo Sclopis in questi ultimi anni procedevano assai cauti e con molte distinzioni: sicchè i loro scritti non poco giovarono a chiarir meglio la questione. Ma il Balbo stesso, conscio degli studj che da lungo tempo vi aveva posto il nostro autore, vivamente lo eccitava a farli di pubblica ragione.

III. Ed egli vi corrispondeva collo scritto da noi annunciato: insigne al certo per rara copia di dottrina, ma sovratutto notevole per la novità ed opportunità del metodo. Perchè egli, tenendosi fitto nel pensiero quanto ad alcuni suoi antecessori nuocesse il non aver con bastante diligenza distinto i luoghi ed i tempi, a questo precipuamente rivolse le sue cure, e diessi ad esporre cronologicamente e quasi ad uno ad uno i fatti, i documenti e le autorità che al suo argomento si riferiscono, rare e brevi, ma sommamente opportune, aggiungendovi le proprie osservazioni. Onde avvenne che più fatti fosser meglio chiariti, molte induzioni dimostrate erronee per diversità di luoghi, di tempi e di persone, e molta luce si diffondesse sullo stato delle antiche istituzioni e sullo svolgersi delle nuove nelle diverse epoche.

IV. Sarebbe impossibile il seguire l'autore nella sapiente e concisa sua cronologia senza ripetere quasi intiero il suo libro: nè si potrebbe al tutto sostituirvi l'ordine razionale delle materie senza rifarlo quasi da capo. Cercheremo adunque di conciliare possibilmente i due metodi; al che l'autore ne ajuta dichiarando sul bel principio esser egli di opinione che i Longobardi abbiano tolto ai vinti Romani:

1.° Ogni ombra di cittadinanza romana;

2.° Ogni magistrato della propria nazione;

3.° Ogni uso pubblico delle leggi native;

4.° La proprietà delle terre, riducendoli allo stato di *tributarii* o di *aldii*.

V. E perchè il nostro discorso proceda in appresso più libero e sciolto, sarà bene il premettere qui alcune nozioni intorno al diritto ed alle istituzioni de' popoli Germanici, che il nostro autore o suppone conosciute od espone per entro il suo libro a mano a mano che gliene viene l'occasione. E queste sono:

1.° Che lo stato civile e politico del libero Germano veniva riassunto o direm quasi rappresentato dal *guidrigildo*, ossia dall'estimazione pecuniaria della sua persona e dalla multa di composizione che dovea pagare colui che lo avesse ucciso od offeso nella persona o nell'onore;

2.° Che la piena proprietà delle terre e la cittadinanza stavano in stretta e vicendevole dipendenza, perchè di regola le terre spettavano a colui che poteva difenderle colla spada;

3.° Che la proprietà vera delle terre e la piena cittadinanza presso i Germani si reputavano incompatibili coll'onere di un tributo propriamente detto, perchè il tributo era segno di soggezione più o meno compiuta, e non era ancora sorta fra quei rozzi l'idea dell'imposta quale attualmente si concepisce da noi;

4.° Che la condizione dei servi presso i Germani era alquanto più mite di quella degli schiavi presso i Romani, non essendo al tutto considerati come cose e godendo in qualche parte la protezione della legge. Era poi tra il libero guerriero ed il servo una classe media, gli *aldii*, incapaci

della vera proprietà, non aventi *guidrigildo* proprio e sottoposti ad una specie di soggezione verso i loro patroni, ma idonei a possedere dei diritti meno pieni sulle terre a cui erano, per così dire, attaccati, idonei ad acquistare un peculio proprio.

VI. Oltre di ciò l'autor nostro ricorda che i popoli Germani nelle loro conquiste non sempre si comportarono ad un modo coi vinti; ma talvolta lasciarono loro una parte delle terre e l'uso delle proprie leggi ed istituzioni, altre volte li spogliarono interamente del dominio del suolo e delle loro leggi ed istituzioni (1). Delle prime arreca un esempio nella conquista delle Gallie operata dai Franchi, i quali ai vinti Romani lasciarono una parte delle terre, l'uso delle leggi romane e la *curia* o *l'ordine* del municipio romano, e loro assegnarono un *guidrigildo* proprio, quantunque assai minore di quello dei Franchi. Delle altre adduce l'esempio dei Sassoni e più ancora de' Normanni in Inghilterra, quando i vinti furono spogliati di ogni terra e di ogni rendita, e fu attribuito a generosità del vincitore che si lasciasse loro la vita. E ne avverte non potersi perciò argomentare troppo facilmente da gente a gente, da conquista a conquista.

VII. Conquista piena e spogliatrice, come avvertissi fin da principio, fu senza dubbio la conquista longobarda in Italia, e ne abbiamo le prove nello stesso Paolo Diacono benchè parziale alla sua gente. Dopo di avere egli descritto l'invasione di Alboino, narra che Clefi *molti potenti Romani od uccise o fugò dall'Italia*, indi soggiunge che i Duchi *molti ancora ne uccisero* e che *il rimanente furono ripartiti come tributarii fra i Longobardi*, ed obbligati a pagar loro il terzo dei frutti delle terre: *reliqui vero per hospites divisi, ut tertiam partem eorum frugum Langobardis persolverent, tributarii efficiuntur.*

(1) Toccheremo più abbasso del così detto *diritto personale*, pel quale diverse genti raccolte sullo stesso territorio e sotto un sol capo vivevano ciascuna secondo la propria legge; e vedremo se desso fosse accolto anche dai Longobardi.

Dalle quali parole, chiarite colle nozioni del diritto germanico di sopra accennate, l'autor nostro ne deduce che il vero dominio delle terre passò nei vincitori, ed i vinti ripartiti fra quelli come *tributarii* o coloni discesero nello stato quasi servile di *aldii*, e furono per conseguenza spogliati non pure del diritto di piena cittadinanza e delle istituzioni municipali, ma dell' uso benanche della propria legge, la quale non poteva concedersi a semplici *aldii*. Nè d'altra parte avrebbe questa potuto coesistere colla longobarda se alle pene corporali comminate nella prima per l'omicidio e per altri delitti non si fosse sostituita quella della composizione pecuniaria; od in altri termini, se i vinti Romani non avessero conseguito un *guidrigildo* proprio, come era accaduto nelle Gallie: giacchè altrimenti ne sarebbe venuta la conseguenza al tutto assurda ed impossibile a credersi che il guerriero Longobardo uccisore del vinto Romano fosse punito di morte giusta la legge Cornelia, mentre uccidendo un altro guerriero Longobardo era sottoposto soltanto ad una pena pecuniaria (1). E questa osservazione non sfuggita all'acume del Manzoni, sembra all'autor nostro pressochè decisiva nella controversia.

VIII. Se non che vuolsi avvenuto ben presto per opera di Autari un gran cambiamento nella condizione dei vinti Romani: e si invoca l' autorità dello stesso Paolo Diacono ove dice che i Duchi abbandonarono al nuovo Re la metà delle loro sostanze, indi soggiunge secondo la più comune lezione: *populi vero aggravati per Langobardos hospites partiuntur*; e conchiude che in quel regno non vi erano insidie, non ingiuste angarie, non spogli, non latrocinii, e ciascuno viveva a suo piacere e senza timori (2).

Dalle frasi testualmente di sopra addotte, alcuni conchiusero che i vinti Romani, i quali erano obbligati ad allog-

(1) È noto che nel sistema germanico dei diritti personali la legge dell'offeso determina la pena dell'offensore.

(2) Altri leggono, secondo un codice dell'Ambrosiana, *pro Langobardis hospitia partiuntur:* ed altri, fondandosi sullo stesso codice, *populi vero aggravati pro Langobardis hospitio, partiuntur.*

giare i Longobardi, fossero sottratti a questo peso, ed altri interpretando la parola *hospitia* per *terre* o *tenimenti* opinarono che i Longobardi venissero coi Romani ad una divisione delle terre, liberando questi ultimi dal tributo sulla porzione loro assegnata e sollevandoli per tal modo nuovamente alla condizione di assoluti e liberi proprietarii.

Ma oltre che la lezione *hospitia* fra i moltissimi codici di Paolo Diacono, si trova nel solo ambrosiano, l'autor nostro non crede che anco da essa possano dedursi quelle conseguenze e quei mutamenti di cose che di sopra si accennarono; e procedendo più oltre nell'esame di questo passo di Paolo altrettanto celebre che confuso, ne reca in mezzo quella sua scoperta di una nuova lezione fondata sopra l'autorità di cinque purgatissimi codici ove, invece di *partiuntur*, si legge *patiuntur*, con che il vero senso del testo di Paolo sarebbe questo: che i Duchi cedettero al Re la metà delle loro sostanze, ossia delle terre tributarie; ma ne soffrirono i popoli aggravati dal tributo, avendo dovuto pagarlo con tanto maggior rigore dachè esso fu diviso fra i Duchi ed il Re, e a tutti doveva bastare. La felicità poi di che parla il Diacono non si riferisce ai vinti Romani, ma sibbene ai Longobardi che furono liberati dalle prepotenze e dalle angherie dei Duchi e degli altri grandi.

Acconsente però il nostro autore che un cambiamento parziale sia avvenuto negli *aldii* o *terziatori* toccati ad Autari, giacchè egli si studiò di renderseli affezionati coi beneficii, e molti destinò agli ufficj di *sculdasci* ed *attori del Re*, accordando loro il pieno *guidrigildo*, quasi che fossero uomini liberi; novella prova che senza *guidrigildo* non vi era cittadinanza od esistenza politica.

IX. Agilulfo sul principio del regno proseguì le conquiste e le spogliazioni; e quando egli spinse le armi vittoriose verso Roma, s. Gregorio scriveva di aver veduti i Romani a guisa di cani colle funi al collo ire ad essere venduti nelle Gallie. Ma poscia per opera del Sommo Pontefice e di Teodolinda piegossi a più miti consigli ed ai fruttuosi studj della vita civile.

I cittadini Longobardi erano già sommamente cresciuti sì

pel naturale sviluppo di una popolazione sana e robusta in un suolo fertile e ormai raro di antichi abitatori; sì per l'aggregazione di guerrieri forestieri associatisi fin dal primo momento o più tardi alla conquista ed aggregati alla comunanza longobarda contro quell'uso, che dicesi proprio dei Germani, di vivere ciascuno secondo la propria legge.

Fra questi cittadini avventizii l'autor nostro annovera i militi Romani venuti dalle città italiche soggette ai Greci. I vescovi poi tutti conseguirono la cittadinanza longobarda ed a questo favore sembra che partecipassero fin d'ora, o certamente poco dopo i sacerdoti, giacchè li vediamo posseder terre ed aldii longobardi, ed esser giudicati da giudici e con forme longobarde, e del pari con forme longobarde stipulare i contratti.

Anche le chiese e le pie fondazioni ottennero molti privilegi, i quali erano già scritti nelle leggi degli Imperatori a tal uopo richiamate. Onde ne venne poi l'opinione che i sacerdoti vivessero a legge romana.

Ai vinti pare che alcun poco si alleviasse il giogo: non però a tutti e con generali disposizioni di legge, ma per via di speciali concessioni o manumissioni delle quali troveremo fra poco enumerate ben quattro maniere più o meno piene. Ed in mezzo agli *aldii* ed ai proprietarii Longobardi si vedono comparire i *liberi livellarii*, i quali, secondo il nostro autore, altro non erano che servi od *aldii* affrancati, che avendo ottenuto la libertà, ma essendo privi di terre proprie, si acconciavano con nuovi patti, e generalmente in nuovi paesi, a coltivare le altrui. Essi viveano a legge longobarda, siccome importavano l'indole e gli effetti delle manumissioni; ma costituiti in condizione più bassa dei guerrieri Longobardi, presentano quasi i primi lineamenti di una cittadinanza inferiore e direm quasi di un *terzo stato.*

Agli altri Romani non si trova che fosse conceduto il vivere a legge romana o dati fossero magistrati della propria nazione (1); e solo scorgiamo che i vescovi, chiamati dai

(1) Anche gli scrittori che ritengono avere i Longobardi lasciato ai vinti Romani le proprie leggi ammettono generalmente che queste fos-

Romani a decidere come arbitri le questioni vertenti fra di loro, i proprii arbitramenti regolavano secondo il romano diritto, non come legge viva, ma come ragione scritta.

Molto meno ridestavansi le *curie* e l'*ordine* del municipio romano. E indarno a prova della loro esistenza si adducono le lettere di s. Gregorio Magno dirette al clero, al popolo ed all'*ordine* di alcune città d'Italia; sì perchè non è dimostrato che quelle città fossero a quell'epoca occupate dai Longobardi, sì ancora perchè in ogni ipotesi si dovrebbe ritenere che i romani Pontefici continuassero ad usare quasi per abitudine una formola, a cui erano da secoli avvezzati, senza considerare se dessa corrispondesse a puntino col vero stato delle cose: di che abbiamo certissima prova in alcune lettere indirizzate con egual formola a città della Turingia ove mai non esistettero la *curia* e l'*ordine* de' Romani. Nè ci mancheranno in appresso altri esempj di questo mal vezzo di applicare nomi antichi e romani a cose nuove o germaniche: causa non lieve di errori e confusioni nella storia del medio evo (1).

X. Se veramente i Romani a quest'epoca erano risorti a nuova vita civile dovremmo averne qualche cenno nell'editto di Rotari, la prima legge scritta dei Longobardi.

Ma Rotari si intitola soltanto re delle genti Longobarde, e di queste favella e dei loro servi ed aldii: dei supposti cittadini Romani non una sola parola, nemmeno per dire con qual legge viver dovessero. Anzi egli dichiara che la nuova legge emenda e rimove (o, come altri leggono, rinova) tutte le antecedenti, sicchè dovrebbe ritenersi che anche

sero applicate da magistrati longobardi, non essendovi il più lontano indizio del contrario: ma resta a spiegarsi come i guerrieri longobardi, che non avevano ancora o solo imperfettamente raccolto in iscritto le proprie leggi, potessero conoscere ed applicare le leggi romane.

(1) Intorno alle lettere di Gregorio a Costanzo vescovo di Milano, ed alla formola firmata da tre *nobilissimi uomini*, l'autore osserva che Onorato, vescovo a' tempi di Alboino, era fuggito con molti nobilissimi Milanesi a Genova, e che i suoi successori a quest'epoca dimoravano ancora in quella città libera, ove nobili e Romani potevan dirsi.

la legge romana venisse soppressa ove mai avesse avuto vigore a quell'epoca. Ad ogni modo egli è certo che ai vinti Romani non è dato alcun provvedimento; e l'autor nostro non dubita che in mancanza di speciale disposizione essi ricadevano sotto la legge generale dei cittadini Longobardi, se tali erano divenuti per emancipazione, ed in caso diverso non avevano dalla legge altra protezione se non quella che era accordata in generale ai servi ed agli aldii.

L'editto al contrario fa espressa menzione di *Guargangi* o forestieri, prescrivendo all'art. 390 che viver debbano a legge longobarda, se *dalla nostra pietà non abbiano ottenuto di vivere ciascuno secondo altra legge* (1). Dalla quale prescrizione discendono spontanee più conseguenze. La 1.ª è che se Rotari provvedeva in questa parte a' *Guargangi* e non ai vinti Romani, segno è che i primi erano in tale situazione indipendente e distinta da esigere un provvedimento, non i secondi, i quali ricadevano, come si disse, nella legge generale dei Longobardi, cittadini od aldii che fossero. 2.ª Che i Longobardi, contro l'uso più comune dei Germani, non accordavano facilmente ai forestieri la facoltà di vivere secondo la legge nativa, ma li assoggettavano in massima alla legge longobarda. 3.ª Che se i Longobardi assai difficilmente e solo per favore concedevano ai forestieri di vivere secondo la legge nativa, più difficilmente dovevano concederlo ai vinti, nè tale concessione può supporsi senza una prova indubitata.

Questa prova poi non si potrebbe dedurla dal cap. 229 dell'editto ove si dice che i liberti debbano vivere colla legge dei loro padroni longobardi, secondo che questi lo avranno conceduto. Quì non havvi contrapposizione fra la legge romana e la longobarda: anzi è detto che i servi come sopra affrancati viver debbono a legge longobarda, e le parole

(1) *Omnes warengangi, qui de exteris finibus in regni nostri finibus advenerint, seque sub scuto potestatis nostrae subdiderint, legibus nostris Langobardorum vivere debeant, nisi legem aliam a pietate nostra meruerint.* Roth., *leg.* 390.

secondo i padroni lo avranno conceduto, alludono soltanto alle diverse fogge di manumissione più o meno ampia che si vedono annoverate nell'editto. A tutto più, dall'essersi indicato in modo speciale i padroni longobardi, potrebbe dedursene che vi erano anche dei padroni non longobardi, lo che è naturale se vi erano, come abbiamo veduto, dei *Guargangi* viventi a legge propria. Parimente dall'esistenza dei *Guargangi* viventi a legge propria si spiega l'art. 205 dell'editto ove, parlandosi di donne viventi a legge longobarda, si lascia intravedere che nel regno esistessero donne viventi a leggi diverse. Queste erano evidentemente le *Guargange*, e dopo una spiegazione tanto naturale di quell'articolo non è permesso il dedurre da esso, come fecero alcuni, la conseguenza che ivi si alluda per contrapposto alle vinte Romane, e che desse vivessero secondo la legge romana.

Del resto l'editto di Rotari in tutto il suo concetto è legge onninamente germanica. Nelle successioni esso non ammette che l'intestata; e nessun cenno, nessun indizio racchiude della facoltà di testare: perfino le donazioni tra vivi sono palliate quasi a foggia di permuta mediante il *launechildo* che il donatario retribuisce al donante.

Più ancora longobardi sono i giudizii. Essi apronsi col *guadio*, specie di citazione solenne accompagnata dal rilascio di un segno materiale presso il citato: le prove consistono quasi esclusivamente nel giuramento o nel combattimento giudiziario. Ed a questi modi di prove non sono sottratti nemmeno i vescovi, in ciò solo distinti che le mandano ad effetto col mezzo di persone a tal uopo destinate.

Tuttavia fra tanti elementi germanici vediamo insinuarsi qualche elemento romano, quali sono il *peculio castrense* e la diseredazione dei figli; primo indizio di quel lento procedere onde i vinti devono reagire sui vincitori.

XI. Già sotto Grimoaldo si allargano le condizioni dei *liberi livellarj*, a cui vogliensi aggiungere i *maestri comacini* e simili, componenti quasi il *terzo stato* di cui si disse di sopra: gli usi di Roma e di Ravenna si insinuano fra i Longobardi come idee confuse ed indistinte; e i discendenti dei

compagni di Alboino e di Clefi contrattano, senza avvedersene, colle formole di Paolo e di Ulpiano (1).

Le leggi di Grimoaldo contengono due nuovi elementi romani, la prescrizione di 30 anni e il diritto di rappresentazione nelle eredità. Poco prima Ariberto concedeva all'arcivescovo Giovanni Bono di lasciare le proprie sostanze alla chiesa di s. Ambrogio, e il testamento romano stava già per collocarsi a fianco della successione longobarda. Ma non vi erano nè curie nè magistrati romani.

XII. Ed eccoci ormai pervenuti ai tempi di Liutprando, l'alto Re de' Longobardi di stirpe bavarica, del nobil sangue di Teodolinda, il quale osò sollevare la mente ad un nuovo diritto e ad un migliore ordine di cose.

Fra le più importanti leggi di questo Re noteremo: 1.° La successione delle donne alcun poco allargata e stabilita su basi più certe; 2.° Il testamento condotto più oltre colla facoltà accordata ai genitori di preferire alcuno dei figli e coll'aver conceduto agli infermi il diritto di *testare per l'anima*, ossia di lasciare le proprie sostanze alle chiese, diritto che in pratica si arrogarono poi anche i sani e passò in consuetudine (2); 3.° La legge penale migliorata coll'introduzione della pena del carcere pei ladri e della confisca di tutti i beni dell'omicida, uguagliando per tal modo, come nel delitto, così anche nella pena il povero ed il ricco.

(1) Qui cade la seconda conquista e la distruzione di Oderzo, d'onde si deduce da alcuni che nella prima conquista avesse conservato uno stato cittadinesco: ma l'autore ribatte con più ragione questa induzione.

(2) A quest'epoca si riferisce il testamento o l'ampia donazione di Senatore al monastero da lui fondato in Pavia. Dal nome vien reputato romano: ma l'autor nostro lo dice longobardo:

1.° Perchè dichiara di avere avuto i suoi beni in parte dagli avi, ed in parte da *dono del Re;*

2.° Perchè conferma la libertà a' suoi *gasindii* e liberti;

3.° Perchè a quell'atto sono sottoscritti varj illustri Longobardi. In quanto al nome, osserva che s. Senatore avea fiorito nel quinto secolo, e che i Longobardi all'epoca di Liutprando usavano già da tempo di assumere i nomi dei santi.

Romana al contrario era quella Teodote di cui si accese il re Cuniberto: ma senza dubbio tratta ancella da una città conquistata.

A queste leggi si aggiungano altre due istituzioni di origine romana introdotte dall'uso e confermate dalla consuetudine: 1.ª L'usufrutto astrattamente diviso della proprietà nelle donazioni con riserva di godimento della cosa donata; 2.ª L'adozione dei figli a sollievo dell'orba vecchiaja.

Tutte queste od altre importanti istituzioni però si sovrappongono o, direm quasi, si innestano sulla legge longobarda: ma nessuna disposizione richiama a nuova vita la prole degli aggravati d'Autari nè le restituisce le antiche leggi e magistrature. Le forme dei contratti e dei giudizj sono ancora longobarde; ed a queste si acconciano ancora, come per lo passato, anche i sacerdoti ed i vescovi.

Ben è vero che un celebre editto di Liutprando (*lib. VI, leg.* 37) fa espressa menzione della legge romana, ordinando agli scribi o notai di conformare gli atti od istromenti a norma della legge longobarda o romana, secondo le parti richiedevano, senza mischiare giammai l'una coll'altra. Ma (oltrechè molti de' *Guargangi* viver potevano a legge romana) è da considerarsi che Liutprando aveva a quell'epoca conquistato contro i Greci molte città dell'Esarcato e tenuto per qualche tempo la stessa Ravenna, e che a tali città, sia per patto espresso di dedizione, sia per l'incertezza del dominio e per tenersele affezionate, o qualunque altra ne fosse la cagione, aveva lasciato le antiche leggi ed istituzioni. Laonde a queste città si deve necessariamente riferire la nuova legge e non può trarsene argomento che fosse mutata la condizione dei paesi di antica conquista. E lo stesso tenore dell'editto ne avvisa che desso move da uno stato di cose affatto nuovo, contenendo, fra le altre disposizioni, anche questa, che dove gli scribi non conoscano l'una o l'altra delle due leggi, si rivolgano a coloro che ne hanno contezza. Nè vuolsi tacere che a quell'epoca soltanto incominciano a comparire le vere professioni di legge, mentre da prima le parti si limitavano a dichiarare a qual nazione appartenessero senza aggiungere qual legge professassero: e che di tali professioni molte si hanno di longobarde, nessuna ancora ne incontriamo di legge romana. Lo che ne conferma che l'uso della legge romana era cosa affatto nuova e poco comune.

Intanto il *nuovo Comune* si andava sviluppando, e certamente le città a quell'epoca avevano possessi e rendite proprie con proprii procuratori ed esattori: e provvedevano ai bisogni comunali come, per esempio, la costruzione dei ponti, la riattazione delle strade e simili. Carlo Magno rammenta questi ordinamenti siccome cose da tempo esistenti, ed ordina che si continuino *secondo l'antica consuetudine*. E a' tempi del re Desiderio troviamo espressa menzione delle terre comunali di Lucca e del pubblico pascolo di Trevigi. Il *nuovo Comune* però è longobardo e non romano, perchè longobarda o donata alla cittadinanza longobarda è la gente che lo compone e longobarda la spada che lo difende (1).

XIII. Quì si chiude la serie dei re Longobardi, ma non chiude il nostro autore le proprie ricerche, riputando che dalle nuove istituzioni de' Franchi e de' Tedeschi chiarir si possa, almeno in parte, quale fosse lo stato delle medesime ne' tempi precorsi: e noi dobbiamo di ciò essergli grati perchè di tal modo non solamente ha recato nuova luce nel tema che si è proposto di trattare, ma ne ha rappresentato con molta evidenza lo svolgersi delle leggi e delle istituzioni civili del medio evo.

XIV. La conquista di Carlo Magno non è l'invasione di un popolo che muta sede e prende stanza in nuovo paese distruggendone gli antichi abitanti o dividendo con essi le terre. È la conquista di un gran capitano che aspira alla monarchia universale e lascia ai vinti una parte della esistenza politica, contento di esercitare su di essi il supremo dominio.

Il *nuovo Comune* non è distrutto nè essenzialmente modificato: i Longobardi vi hanno tuttora la maggioranza numerica; ma i Franchi vi si introducono e vi hanno quella preponderanza di autorità che il vincitore ha sempre sul vinto. Ed ai Franchi propriamente detti si uniscono i Ro-

(1) Quì si presenta l'*exceptor* di Piacenza, addotto da alcuni a provare l'esistenza della *curia* romana. Ma l'autore osserva che quì *exceptor* (come in altri casi *receptor*) significa il notajo od altro ufficiale che riceve un atto.

mani delle Gallie ed altre genti stanziate in quel paese: onde è che nel Regno longobardo, già uniforme e compatto, vediamo apparire associazioni di nuove genti romane e germaniche, chiamate dall'autor nostro le prime col nome di *scuole*, le seconde con quello di *università*. Mutazione senza dubbio gravissima, ma che non cambia la sorte dei vinti Romani, non leggendosi che Carlo Magno abbia donato la libertà neppure agli aldii di proprietà regia, verso i quali avrebbe potuto esser generoso senza ostacolo.

Un'altra grave mutazione si riferisce più propriamente alle leggi. I Longobardi, siccome abbiamo veduto, non seguivano che assai imperfettamente, e solo in via di eccezione, il così detto sistema dei diritti personali. Essi obbligavano per massima i forestieri ad osservare la legge longobarda, ed ai vinti non troviamo che si concedesse vivere a legge propria prima di Liutprando e fuori dell'Esarcato. Nelle Gallie, al contrario, il sistema dei diritti personali era sommamente svolto ed esteso; e Carlo Magno non poteva a meno d'introdurlo od estenderlo nel Regno longobardo co' suoi Franchi, Romani e Germani di diversa schiatta viventi a legge propria. E co' Romani delle Gallie che il nostro autore appella *Teodosiani* coesistevano i Romani *Giustinianei* delle città vinte nell'Esarcato e forse altri venuti dalle città della bassa Italia per ragioni di commercio e nella speranza di trovarvi una vita più sicura e tranquilla.

Uno dei capitolari di Carlo Magno stabilisce le norme per l'uso e la coesistenza di tante e sì diverse leggi, lo che non erasi mai fatto per lo addietro perchè mancava allora, secondo il nostro autore, il bisogno ed il soggetto di una tale disposizione. Un altro capitolare ammette come supplemento di legge le consuetudini.

D'altra parte lo studio e la cognizione, benchè sommamente imperfetta, delle leggi romane si diffonde anche nell'Italia superiore; ed a quell'epoca vuolsi per avventura riferire la nuova compilazione della *Lex romana* conosciuta anche sotto il nome di *Codex Utinensis*, informe rifusione del *Breviarium* di Alarico e direm quasi travisamento barbarico del diritto romano, di cui il signor Savigny ha rile-

vato tutti i difetti, e tuttavia fatto un uso maggiore che per avventura non si convenisse.

La giurisdizione de' vescovi si estende, e da volontaria diviene obbligatoria se anche una sola delle parti la invoca.

La legge longobarda però tiene il campo; e molti contratti anche di sacerdoti troviamo stipulati secondo la *pagina dell'editto*. Se non che dessa accoglie sempre nuovi elementi romani: il testamento oramai è comune anche fra Longobardi, ed in uno di essi troviamo anche fatto cenno della *falcidia*, comunque forse in senso improprio.

XV. Nè diversamente procedevano le cose sotto i successori di Carlo Magno.

Il Comune si andava mano mano sviluppando, ma sempre era longobardo nella costituzione e nell'essenza. Anzi le curie romane venivano abolite anche nelle città greche per opera dell'imperatore Leone, il quale dichiarava che già erano scomparse in fatto e rimaneva soltanto ad abolirle in diritto.

Non solamente le leggi de' Longobardi, ma sì anche le consuetudini eran mantenute in vigore; e Lotario I nel celebre Capitolare di Olona lo dichiara espressamente: *Volumus ut homines talem consuetudinem habeant qualem antiquitus Langobardorum fuit.*

Coesisteva, egli è vero, colle leggi longobarde anche la romana e coesistevano altre leggi; ma entro i confini di sopra indicati; e non era permesso, siccome alcuni sostennero, lo scegliere ad arbitrio quale di esse si volesse seguire, e molto meno il passare a propria voglia dall'una all'altra. Il Capitolare d'Olona di sopra allegato esclude implicitamente una tale facoltà; nè a provarla varrebbe il fatto di Lotario quando invitava il popolo ed il senato romano a dichiarare secondo qual legge viver volesse; perchè quell'invito fu cosa tutta propria ed esclusiva di Roma ed era diretto alla nazione in corpo, non ai singoli individui.

Il nostro autore non ammette nemmeno che la legge romana fosse imposta alle chiese colla legge 55 di Lodovico il Pio, ritenendo che quella legge risguardi soltanto la materia dell'eufiteusi. Ma se anche taluno non volesse aderire

a quest' opinione, si avrebbe in quella disposizione di Lodovico una prova novella o per lo meno un gravissimo indizio che per l' addietro i sacerdoti non fossero sottoposti al *jus* romano. È poi certo che anche dopo quell' epoca troviamo atti e giudizj fra chiese e sacerdoti conformati secondo le foggie longobarde; nè potrebbesi supporre collo Sclopis che si trattasse sempre di chiese e beneficii di padronato longobardo, o col Savigny che i sacerdoti volontariamente rinunciassero alla legge romana per seguire la longobarda.

Molto meno potrebbe dirsi che Carlo il Calvo introducesse coll' editto di Pistes qualche novità circa l' uso del diritto romano. Esso non fa che conservare la legge romana in quei paesi ove già si osservava, quali erano appunto alcune città di recente conquista. Ma da ciò non potrebbe dedursi che il diritto romano fosse introdotto in quelle città nelle quali da prima non era in uso.

Fu adunque la dominazione de' Franchi, secondo il nostro autore, un'epoca di progresso, non un'epoca di totale cambiamento: il Comune si era allargato per nuove genti, ma non mutato; la cittadinanza estesa, ma non concessa indistintamente a tutti i vinti Romani, nè loro accordato l' uso delle proprie leggi: la potenza de' Longobardi compressa, ma non sradicata: e le loro istituzioni non abolite, ma solo in parte modificate.

XVI. All' apparire degli Ottoni tutto si cangia in Italia; le città assumono nuovo aspetto e nuova vita, la possanza dei vescovi si manifesta, ed i Pontefici romani sono dalla forza irresistibile delle cose chiamati a tenere il freno intellettuale della civiltà europea.

Per verità nè gli aggravati di Autari ottengono per legge e disposizione generale il dono della vita politica, nè i Romani venuti dalle Gallie e dall' Italia meridionale pervennero a dominare interamente il Comune longobardo. Ma tolta di mezzo quella forza che comprimeva del pari Longobardi e Romani, e subentratovi un governo meno forte e vigilante; mansuefatti i Longobardi non solo dai costumi e dal mite cielo d' Italia, ma dalle sofferte sconfitte; cresciuto

sempre più il numero de' Romani Giustinianei e Teodosiani viventi a legge propria; eccitati tutti dal desiderio di sottrarsi alla dominazione straniera non potevano non manifestarsi i frutti di quell'avvicinamento che si era poco a poco operato, nuovi patti formarsi a vicendevole difesa, ed emerger quello che il nostro autore appella *novissimo Comune.*

XVII. Quì l'autore move a sè stesso quella consueta domanda, se il Comune del medio evo oramai stabilito si debba reputare di origine romana o germanica: e noi possiamo oramai prevederne la risposta.

La libertà comunale, egli dice, i Longobardi l'avevano nelle loro selve, ed essi avevano la forza di difenderla: laonde non può dubitarsi che per tale rispetto il nuovo Comune si debba considerare come longobardo. E quand'anche i Duchi od i loro successori avessero accordato la cittadinanza romana agli avanzi dei nobili Romani uccisi o dispersi, e conservato avessero la *curia* e l'*ordine* di Roma, non potrebbe negarsi che longobardi fossero diventati quegli istituti, perchè i Longobardi vi prevalevano e longobarda era la spada che li difendeva.

Il che ammesso, ei conchiude, ognuno può nel resto derivare i Comuni d'Italia o dalle franchigie naturali ai Longobardi, o dalle memorie non mai spente dell'antica Roma. Nè egli crede importanti per noi le ricerche da ultimo istituite sulla così detta libertà romana in Germania che il Thierry ha risguardato come una rivelazione storica; perchè egli è certo che il mercato, il telonio e la zecca erano comuni fra noi assai prima che appajano in Germania; e tuttavia non può dirsi perciò che sempre abbia durato la curia romana nelle città, e fra le genti conquistate da' Longobardi.

Con ciò l'autore si dispensa dall'indagare più da vicino l'indole e la derivazione de' Comuni italici, contento di averne dimostrato gli elementi costitutivi: e noi certamente non ci arrogheremo di supplire al suo silenzio. A primo aspetto parrebbe affacciarsi una distinzione fra i Comuni cittadineschi ed i foresi. I primi dei quali più agevolmente poteano foggiarsi sull'esempio della curia romana, di cui erano tanto vive e piene le memorie: i secondi più difficilmente, perchè di essi

scarsissime ricordanze ci ha tramandato l'antichità (1), e la loro formazione nel medio evo sembra avere qualche cosa tutta propria di quell'età e risolversi quasi in una specie di accomodamento fra i signori delle terre ed i loro abitanti. Su di che ad un bellissimo esempio ne richiama, quasi senza volerlo, l'autor nostro rammentando la formazione del Comune di Blandrate, allorquando i conti Guido ed Alberto nell'anno 1093 giurarono ajuto ed assistenza ai militi che abitavano quel paese e provvedevano a molti casi della vita. Ma forse anche questa distinzione non potrebbe accogliersi in modo troppo assoluto.

XVIII. Anche nelle leggi propriamente dette si manifesta sempre più quell'avvicinamento, che doveva riuscire ad una più intima fusione.

La legge longobarda prevale ancora come legge territoriale, ma coesistono altre leggi: e la longobarda stessa riceve sempre nuove modificazioni secondo idee più o meno romane. Enrico I sottopone il parricida alla confisca di tutti i beni ed alla pubblica penitenza: ove nieghi, si purghi col duello giudiziario, e soccombendo gli si tronca la mano. Enrico II va più oltre e punisce di morte l'omicidio proditorio (2). Ben vediamo richiamato in vigore il duello giudiziario alquanto dismesso sotto i Franchi: ma Ottone dichiara di esservi astretto dalla nequizia de' tempi onde evitare la frequenza degli spergiuri.

Alle riforme legislative si aggiunge la sempre crescente diffusione delle dottrine romane, e l'insinuarsi di quelle anche nell'interpretazione e nei commenti delle leggi barba-

(1) Il Savigny dice che i *fora*, *conciliabula*, *castella* non erano che piccole comunità di una organizzazione imperfetta. V. Savigny *Geschich. des Roemisch Rechts in Mittelalt.* Vol. I, cap. II. — Altri ritengono che i suddetti luoghi aperti, detti anche *vici* ed *oppida*, erano assegnati al *municipio* nel cui territorio si trovavano, e non formavano Comuni sussistenti da sè, quantunque avessero alcuni impiegati ed ufficiali con speciali incarichi di polizia. V. Burchardi, *Staats-und Rechtsgesch. der Roemer.* § 42. Stutgart, 1841.

(2) Questa legge è conforme anche allo spirito delle antiche leggi germaniche le quali punivano con pene corporali i delitti vili.

riche. Di che abbiamo un esempio notevolissimo nella raccolta dei *Moniti* che servono d'appendice alle leggi longobarde.

XIX. Tutti questi mutamenti però non sono che una preparazione di quei molto maggiori che dovevano accadere più tardi: e l'autor nostro aderisce alla sentenza del Botta, che il Comune longobardo divenuto italiano nel secolo XII si atteggiasse allora a novella forma secondo lo svolgersi dell'intelletto romano: e che i popoli d'Europa pervennero alla loro vita presente perchè tornarono ad aver caro il retaggio della civiltà greca e romana, dopo che la religione cristiana e la spada barbarica l'ebbero depurata dalla più abbominevole corruzione.

XX. E qui connettendo le fila sparse dal nostro autore, gioverà riassumere in breve i risultamenti delle sue ricerche.

Risulta adunque in primo luogo dalla storia da noi superiormente esposta come la spada barbarica uccise e fugò la più parte dei nobili Romani stanziati nell'Italia superiore, gli altri ridusse allo stato quasi servile di aldii: nè più la mano del vincitore si stese alla vinta nazione per sollevarla dalla morte politica di cui l'aveva colpita. Ma risulta del pari che ora questi, ora quelli dei vinti seppero colle arti dell'ingegno ammansare la ferocia dei loro padroni e procacciarsi o l'intiera libertà o uno stato assai prossimo a quella.

Risulta in secondo luogo che la *curia* e l'*ordine* de' Romani furono distrutti coi cittadini romani che li componevano. Ma risulta ancora che sorse ben presto un *nuovo Comune* composto di gente longobarda e difeso da spada longobarda, e che a questo Comune si associarono a poco a poco nuove genti di diverse nazioni ed una parte degli stessi vinti Romani donati per privilegio o per affrancazione della cittadinanza longobarda, finchè nacque se non una piena fusione certo una grande mistione di quelle genti.

Risulta infine che l'uso pubblico ed obbligatorio del diritto romano scomparve esso pure dal Regno longobardo quando la gente romana o fu distrutta o ridotta allo stato aldionale. Ma risulta insieme che delle leggi romane durò sempre qualche memoria nella mente degli uomini, e qualche applicazione nei giudizj arbitramentali ed in quelli de' forestieri;

e che talune di esse in ispecie si tramutarono in leggi ecclesiastiche, ed altre a poco a poco si insinuarono nelle leggi barbariche e ne modificarono alcune delle principali disposizioni.

XXI. Tale è la storia che il nostro autore ci ha narrato: nuova al certo in gran parte e testimonio di accuratissimi studj. E noi ci sentiamo senza più strascinati a convenire con lui su moltissimi punti. Ma qualche dubbio ne rimane su alcuni altri che non ci parvero abbastanza chiariti. La parola *tributarj*, a cagione d'esempio, è spiegata per *aldii*, lo che a dir vero consuona colle idee germaniche intorno a tributo: ma con ciò si chiarisce a tutto più lo stato dei possessori delle terre, non quello degli abitanti delle città, operai, commercianti; dei quali era a dimostrarsi qual fosse la sorte ed a qual legge vivessero. Grave argomento del pari per negare agli aggravati di Autari la piena libertà e l'uso tanto della legge romana quanto del puro diritto longobardo, è il non veder loro accordato un *guidrigildo* proprio: ma non si hanno prove positive e dirette che l'ottenessero i conquistati di Liutprando, e i *Guargangi* viventi a legge romana; e se degli uni si suppone, può supporsi anche degli altri. Questi ed alcuni altri dubbii ne lasciano incerti nell'accogliere pienamente e come definitive tutte le opinioni del chiarissimo nostro autore. Noi ci proponiamo di ritornare quando che sia su questa importante discussione: ed allora oseremo recare in mezzo alcune nostre conghietture.

Intanto i cultori della storia e del diritto del medio evo non potranno negare all'autor nostro non solamente la lode di avere, coll'esatta distinzione de' luoghi e de' tempi, recato un'insolita luce nella controversia che imprese a discutere; ma l'altra ancora di avere, con quella sua accurata descrizione dell'urtarsi e del fondersi del diritto romano col diritto longobardo, aperta quasi la via a chi vorrà più da vicino ricercare le origini e le riposte ragioni delle consuetudini e degli statuti municipali d'Italia, che pur sono tanta parte della storia civile, e di cui non è forse cancellata ogni impronta nelle leggi e nelle abitudini dei popoli italiani (1).

(1) Intorno allo studio degli statuti municipali vedasi un importante articolo inserito nella *Biblioteca Italiana*, tomo LXXXVII, pag. 191.

Articolo secondo. (1)

I. Noi abbiamo altra volta recato in compendio il Discorso del signor Troya intorno la condizione dei Romani vinti dai Longobardi; e chiamando la pubblica attenzione sopra uno scritto che ci parve dei più dotti e meditati che arricchissero in questi ultimi anni l'Italia, ci siamo nondimeno riservati di esporre alcuni dubbii che in argomento sì oscuro ci tenevano ancora incerti e perplessi.

Ed ora accingendoci non senza qualche esitazione a liberare la data parola, sentiamo il bisogno di dichiarare nuovamente che non intendiamo di levarci contraddittori a quel nobilissimo scritto, ma di recare in mezzo non altro che dubbii, dei quali anzi pensiamo che il signor Troya saprà darci per avventura una piena soluzione.

E perchè il nostro discorso proceda con qualche ordine e chiarezza ci faremo a discorrere partitamente:

1.° Della condizione delle persone e delle terre;

2.° Della legge;

3.° Del Comune.

§. I.

Della condizione delle persone e delle terre.

II. Trattando della condizione delle persone e delle terre cadute nelle prime conquiste de' Longobardi il signor Troya

(1) Dal Tomo VI del *Giornale dell' I. R. Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti, e Biblioteca Italiana.*

incomincia dall'esame di quel luogo di Paolo Diacono ove narrasi che durante il governo dei Duchi molti potenti Romani furono uccisi, molti cacciati in esiglio, e il rimanente fatti tributarii e divisi fra i Longobardi onde pagassero loro il terzo dei frutti delle terre (1). E premesso come appo i Germani il tributo fosse ignoto ed incompatibile con quella piena proprietà che si connetteva colla condizione civile e politica, ne deduce che i Romani fatti tributarii e divisi fra i vincitori furono privati della vera proprietà e ridotti allo stato servile di *aldii*. Alla qual sorte, secondo il chiarissimo scrittore, non sarebbero sfuggiti che i sacerdoti, ed i vescovi in ispecie.

Procede poscia a confutare l'opinione di coloro i quali pensano che, regnando Autari, i Longobardi si appropriassero la terza parte delle terre ed il rimanente assolvessero dal tributo. E toglie da ultimo a dimostrare come questo mutamento nei possessi e nelle persone non avvenisse nemmeno nei tempi posteriori, non leggendosi che ai Romani caduti nelle prime conquiste fosse mai conceduto un *guidrigildo* ossia una valutazione personale, senza di che, egli dice, non potevano esser liberi nè liberamente convivere coi Longobardi. Che se gli avviene d'incontrare gente libera e non Longobarda, egli non vi ravvisa da prima che antichi compagni della conquista, servi emancipati, o *guargangi* venuti di fuori; poi Romani dei paesi conquistati da Liutprando e più mitemente trattati; e da ultimo Romani delle Gallie o altre genti venute con Carlo Magno.

Tali in breve sono le opinioni e le prove sviluppate dal nostro autore con istraordinaria dottrina. Scorgesi però di leggieri quanta parte vi abbia il concetto che presso i Germani la piena proprietà delle terre necessariamente si connettesse colla piena libertà e cittadinanza, e che il tributo fosse ass lutamente incompatibile coll'una e coll'altra. Laonde

(1) Paulus Diaconus, *De Gestis Langobard.* lib. II, cap. 32: *His diebus multi nobilium Romanorum ob cupiditatem interfecti sunt, reliqui vero per hospites* (al. *hostes*) *divisi ut tertiam partem suarum frugum Langobardis persolverent, tributarii efficiuntur.*

noi pure dovremo soffermarci alcun poco intorno a questa opinione, la quale ha certamente qualche cosa di vero, ma fu per avventura assunta in un senso troppo ampio ed assoluto.

III. Certamente se ci facciamo a considerare i Germani nelle selve native, quali ci vennero descritti da Tacito, non troviamo presso di loro veruna traccia di tributo (1). Ma non troviamo nemmeno introdotta la privata proprietà delle terre. Il suolo era pubblico; privato ne era soltanto l'uso, e questo pure temporaneo: tutti vi partecipavano come membri della nazione, nessuno vi aveva un diritto esclusivo come individuo (2). E se per una parte l'idea della nazionalità si confondeva con quella della compartecipazione alle terre, dall'altra parte il concetto della proprietà prediale era ancora molto incerto e confuso.

Questo stato di cose fu per avventura lo stato ordinario e direm quasi la condizion necessaria di tutti i popoli ne' primordj dell'associazione civile, e secondo una recente opinione non fu estraneo anche ai Romani quando le terre eran tutte compenetrate nell'*ager publicus*, e tutti i cittadini in complesso e come tali ne avevano la comproprietà, i singoli il possesso e il godimento, nessuno il privato dominio (3).

Ma lo svolgersi della vita civile e della conquista dovevano operare un mutamento nelle opinioni e negli usi di quelle genti.

IV. La connessione fra la terra e il Comune durò, egli è

(1) *Manet honos et antiquae societatis insigne: nam nec tributis contemnuntur, nec publicanus atterit, exempti oneribus et collationibus.* Così Tacito parlando dei Batavi; *De moribus Germanorum* n. 29.

(2) *Privati ac separati agri apud eos nihil est, neque longius anno remanere uno in loco incolendi causa licet.* Cæsar, *De bello Gallico*—*Agri numero cultorum ab universis per vices occupantur.* Tacitus, *De morib. German.* n. 26.

(3) V. Comte, *Traité de la propriété*, chap. VII, — Niebuhr, *Histoire Romaine*; trad. par M. Golbery, chap. *du Domain public.* et passim.— Puchta, *Geschichte des Rechts bey dem Roemisch. Volk.* § XL. — Giraud, *Recherches sur le droit de propriété chez les Romains*, pag. 49: *Cette propriété nationale, souveraine chacun la possédait comme peuple, et nul comme individu.*

vero, sotto alcuni rispetti più o meno fra i Germani: e quella proprietà pura ed immune da ogni tributo che essi dicevano di tenere unicamente da Dio e dalla loro spada, non era che una derivazione dal Comune, senza l'assenso del quale non potevasi nè vendere nè alienare in qualunque modo (1). Tuttavia i Germani non posero la proprietà prediale come assoluta condizione della piena libertà, e secondo un chiarissimo scrittore non potè mai dirsi che tutti i proprietarii fossero liberi, e tutti i liberi proprietarii (2).

A fronte poi della proprietà pura ed immune da ogni tributo essi riconobbero un'altra proprietà meno pura e soggetta all'imposta, ma non pertanto proprietà vera ed efficace in tutti i rapporti di godimento e trasmissione (3). Lo che dovette accadere dal momento che i conquistatori, anzichè spogliare interamente i vinti di tutte le terre, si limitarono ad appropriarsene una parte e ad imporre un tributo sulle altre, o stettero anche contenti a questo solo.

Il qual tributo nei tempi delle prime conquiste, e secondo le idee strettamente germaniche, potè forse confondersi colla

(1) Eichhorn, *Origine della costituzione delle città in Germania.* Traduzione italiana, pag. 11 e 12: « I caratteri principali della proprietà pura o del legittimo dominio delle terre consistevano in ciò che si giudicava di esse secondo la consuetudine della nazione, e non poteva alienarsi che per donazione in assemblea legittima e secondo un certo ordine di successione legittima ».

(2) Guizot, *Cours d'histoire moderne;* Paris, 1820-1821, vol. I, pag. 206: *On se tromperait si l'on croyait que tout propriétaire était libre et tout libre propriétaire.* — E quanto ai Longobardi in ispecie, la legge 256 di Rotari sembra accennare persone libere e tuttavia non proprietarie di terre: *Si quis liber homo qui debitor est alias res non habuerit, nisi caballos, aut boves domitos,* ec.

(3) La proprietà pura scorgesi di solito contrapposta ad un'altra proprietà, e distinta con nomi proprii e speciali: *terra salica* presso i Salii; *terra aviatica* presso i Ripuarii; *sors* appo i Burgundii ed i Goti; *proprium* o *proprietas* nei Capitolari. — Queste due specie di proprietà ci ricordano sotto alcuni rispetti il dominio quiritario e il dominio bonitario dei Romani: il primo antico, purissimo, esclusivamente proprio dei Romani, ma vincolato nelle forme di disporne; il secondo nuovo, volgare e comune anche ai popoli conquistati, ma più libero e sciolto.

stessa occupazione delle terre, ed importare la riduzione dei possessori ad uno stato di pertinenza *aldionale*: ma col progresso del tempo fu piuttosto segno di soggezione ed inferiorità nazionale che marchio di dipendenza servile da persona a persona, quale fu quella degli *aldii* (1). E ne fanno fede le stesse autorità allegate dal signor Troya, perchè questo e non altro suonano e la risposta de' capitani Longobardi al duce dei Bulgari: *piuttosto la morte che macchiare la libertà col tributo*, ed il vanto di Attila, che Teodosio pagandogli un tributo *avesse perduto la nobiltà* (2). E più ancora si fa manifesto dall'esempio dei Romani delle Gallie rammentati dal signor Troya, molti dei quali erano senza dubbio tributarii, e tuttavia avevano conservato la libertà ed erano dalla legge annoverati fra gl' ingenui (3).

Che se in alcuni luoghi le genti e le persone tributarie sembrano poste in opposizione alle genti ed alle persone ingenue, un attento esame di quei passi ne fa accorti che simili parole sono usurpate in un senso latissimo e pressochè

(1) Intorno alla condizione servile degli *aldii* vedasi Eichhorn, *Staats-und-Rechtsgeschichte* § XLIX, vol. I, pag. 318. E propriamente degli *aldii* in Italia ordinava Carlo Magno che *ea lege vivant in Italia in servitute dominorum suorum qua fiscalini vel liti vivunt in Francia* (*L. Lang.*, cap. 43).

(2) V. Troya, *Discorso*, ec., § XXVIII. — Un altro esempio vogliamo addurne fra i molti. Clodoveo nell'anno 496 sconfigge gli Alemanni e uccide il loro Re. I vinti si danno al vincitore; ed egli impone sulle loro persone e sulle loro terre un tributo: *ipsos terramque sub jugo tributarios constituit* (*Gesta Francor.*, cap. 15). Diremo che gli Alemanni per l'effetto del tributo furono privati della proprietà delle terre e ridotti allo stato di *aldii?*

(3) La legge salica annovera positivamente i tributarii fra gli ingenui (tit. XLIV, § VII *de Homicidio ingenuorum*). Il signor Troya lo ammette, soggiungendo però che i Longobardi usavano quella voce in senso servile. Ma dopo una tale ammissione non sappiamo come egli possa affermare in modo generico che tributo e servitù erano sinonimi, e dove fondi la supposta diversità fra la legge salica e la longobarda. Le due leggi longobarde, allegate dal signor Troya (Roth. leg. 257; Liutpr. lib. VI, *leg.* 6), non parlano minimamente di servitù personale.

metaforico (1). E quel contrapposto in ogni caso può essere vero parlando dei Germani caduti nella conquista di altri Germani; ma non può assolutamente appropriarsi ai Romani, dei quali i più profondi conoscitori del medio evo ci narrano che non furono generalmente ridotti a condizione di pertinenza individuale (2). E se qualche volta avvenne il contrario, questa non fa regola, ma sibbene eccezione.

V. Le quali cose ripensando duriamo qualche difficoltà ad ammettere che Paolo Diacono col dire che i vinti Romani furono resi *tributarj* abbia voluto affermare che siano stati privati della proprietà delle terre e ridotti allo stato servile di *aldii*, perchè tale non ne pare che fosse il significato proprio ed esclusivo di quella voce; e perchè non possiamo supporre troppo di leggieri che i Longobardi, non contenti delle parziali usurpazioni a cui si erano abbandonati nei primi momenti della conquista (3), abbiano poi voluto e potuto aggiungervi poco dopo un'usurpazione generale di tutte le terre e l'assoggettamento individuale di tutte le persone.

VI. Nè forse questa conclusione può dedursi da quelle altre espressioni di Paolo Diacono, che i potenti Romani fu-

(1) Carlo Magno, esonerando i Sassoni dal tributo, dichiara di restituirli con ciò all'antico stato di ingenuità e di libertà: *Pristinae libertati donatos et omni nobis debitu censu solutos... Et ista ingenuitatis pagina firma stabilisque consistat* (*Capit.* an. 789 *apud Balut.*). Anche quì non diremo che i Sassoni si trovavano tutti in stato di *aldii* e che Carlo Magno li tolse ai loro patroni. Abbiamo insistito contro una tale supposizione, perchè costituisce uno de' cardini principali dell'opera del signor Troya, e non fu estranea ad uno de' più grandi scrittori del secolo passato (Montesquieu, *Esprit des lois*, l. xxx, c. 15).

(2) « La pertinenza, dice Eichhorn, non fu mai la sorte comune dei Romani nelle province conquistate dai Germani: ma essi avevano dovuto cedere una parte de' loro fondi, e la parte che essi ritennero non fu totalmente uguagliata alla proprietà legittima, ma generalmente tributaria. » (*Origine della costituzione delle città in Germania.* Traduz. ital., p. 20).

(3) Caddero in questa occupazione non fittizia, ma vera, le terre de' nobili Romani vinti o cacciati in esiglio, le terre pubbliche ed una parte delle terre delle chiese (De Vesme e Fossati, *Vicende della proprietà in Italia*, pag. 186).

rono divisi fra i Longobardi (*per hospites divisi*) all'oggetto che pagassero loro la terza parte dei frutti delle terre.

Le parole *hospites*, *hospitalitas*, *per hospites divisi*, nel linguaggio del medio evo, avevano un significato tutto proprio e servivano ad indicare una relazione affatto speciale fra i conquistatori ed i vinti. I primi dei quali anche dopo la conquista continuavano più o meno a vivere a foggia di esercito; e quasi in campo collocati sulle terre dei vinti, da essi ricevevano l'alloggiamento ed il vitto. Gli uni e gli altri si chiamavano a vicenda *hospites*, e la loro relazione dicevasi *hospitalitas*; termine mite ed amichevole per indicare uno stato di cose a cui la guerra, e talvolta la guerra più micidiale, aveva dato origine.

Non sono ben note, e forse non sempre furono uguali, le condizioni ed i caratteri di questa speciale relazione; ma convengono i più dotti scrittori che dessa non involveva nè lo spoglio delle terre, nè la dipendenza individuale dei vinti verso i vincitori, ed era uno stato meramente transitorio, il quale risolvevasi poi nell'occupazione di una parte delle terre, accompagnata per lo più dallo svincolo delle altre (1).

Ed appunto di questa speciale relazione de' Longobardi co' vinti Romani sembra favellare il Diacono. Il che non solamente par chiaro dalle parole *per hospites divisi*, ma da tutto il contesto del discorso, il quale non esprime che l'obbligo dei Romani di corrispondere ai Longobardi a titolo di tributo la terza parte dei frutti delle terre, e non inchiude per nulla il concetto dello spoglio della proprietà e della libertà personale.

VII. Se queste osservazioni hanno qualche cosa di vero, sarebbe per avventura meno importante l'indagare il senso preciso di quell'altro luogo di Paolo Diacono, dal quale ge-

(1) V. Eichhorn, *Deutsche Staats-und-Rechtsgesch.*, vol. I, § XXIII. — Guizot, *Essais sur l'histoire de France*: IV Essai, cap. 1. — La legge de' Burgundii (Tit. LIV, cap. 1) distingue apertamente l'*hospitalitas* dalla divisione delle terre: *Nec mancipiorum tertiam nec duas terrarum partes in eo loco in quo ei hospitalitas fuerat delegata requirat.* Ma poco dopo l'una cosa sembra confondersi coll'altra, e troviamo rammentate le terre che *hospitalitatis jure a barbaris possidentur* (Tit. LV, cap. 1).

neralmente si arguisce che i Longobardi, regnando Autari, occuparono definitivamente la terza parte delle terre dei Romani e le altre liberarono dal tributo (1). Imperocchè sarebbe abbastanza provato che, quand'anche fosse durato il tributo, i vinti Romani non erano ridotti ad uno stato di individuale servitù.

Noi incliniamo però a credere che quel mutamento e quella divisione delle terre avvenissero:

1.° Perchè il luogo di Paolo quì sopra citato sembra indicare realmente un mutamento avvenuto nei rapporti fra i Romani ed i Longobardi, e non sapremmo quale altro esser potesse;

2.° Perchè lo stato di *hospitalitas*, come abbiamo veduto di sopra, era stato meramente temporaneo, e generalmente gli teneva dietro la divisione delle terre;

3.° Perchè il passaggio dall'*hospitalitas* alla divisione delle terre riusciva molto agevole e quasi insensibile in un paese ed in un'epoca in cui le terre erano quasi tutte coltivate per mezzo di coloni addetti alla gleba, i quali pagavano ai proprietarii una parte determinata dei frutti, cosicchè riusciva assai lieve mutamento se questi frutti si percepissero dai Longobardi piuttosto a titolo di proprietà che a titolo di tributo (2);

4.° Perchè infatti dopo quell'epoca non troviamo più cenno del tributo del terzo dei frutti imposto in generale sulle terre dei vinti Romani; e le terre tributarie, più tardi rammen-

(1) *Populi vero aggravati per Langobardos hospites* (al. *hospitia*) *partiuntur* (Paul. Diacon. *De Gestis Langob.*, lib. III, cap. 6). — Nel conflitto dei codici esitiamo ad ammettere la lezione proposta dal signor Troya (*per Langobardos hospites patiuntur*), giacchè per essa dicendosi in sostanza che nulla venne mutato a riguardo dei popoli aggravati, il discorso riuscirebbe ozioso e dissonante dal resto della narrazione, ove si accennano rilevanti cambiamenti nella condizione del regno.

(2) Anche la percezione dei frutti a titolo di *hospitalitas* non si eseguiva sopra i singoli fondi a favore delle singole persone, ma per masse; assegnando cioè ad un determinato numero di Barbari ne' singoli territorii una determinata quantità di fondi i di cui frutti corrispondessero alla terza parte della totalità dei frutti del territorio medesimo. V. Eichhorn, *Deutsche Staats-und-Rechtsgeschichte*, vol. I, § XXIII.

tate dalle leggi longobarde, sembrano d'indole e di natura affatto diversa (1).

VIII. Ammesso che i vinti Romani coll'imposizione del tributo non siano stati ridotti a vera pertinenza individuale, si spiegano agevolmente molti fatti e molte disposizioni di legge che altrimenti ne pajono assai difficili a chiarirsi. Tali sono:

1.° Le leggi 205 e 229 di Rotari;

2.° La sorte toccata agli abitanti delle città non possessori di terre, artigiani, commercianti e simili;

3.° Il riscontrarsi sino dai primi tempi un buon numero di persone libere e tuttavia, anche per consentimento del signor Troya, non appartenenti alla schiera dei Longobardi.

E quanto alle leggi 205 e 229 di Rotari, favellando la prima di una donna libera *vivente a legge longobarda*, e discorrendo la seconda di servi *emancipati da Longobardi* (2), tutti consentono che bisogna ammettere l'esistenza di donne libere viventi a legge non longobarda, e di servi emancipati da non Longobardi: ma non tutti per avventura si appagheranno della risposta che questi liberi diversi dai Longobardi non siano i vinti Romani, ma sibbene i *guargangi* o forestieri; tanto più che, dovendo questi, secondo una prescrizione di Rotari allegata anche dal signor Troya, vivere colla legge de' Longobardi, con essi confondevansi in quanto agli atti civili, e non potevano costituire in ciò nè soggetto di speciali disposizioni, nè quel contrapposto che nelle accennate due leggi ed in altre è apertissimo.

Rispetto agli abitanti delle città non possessori, operaj, commercianti e simili, il signor Troya, senza parlarne esplicitamente, li ritiene implicitamente essi pure caduti in condizione servile, giacchè non ammette che nelle prime conquiste alcuno dei vinti abbia conservato la libertà. Di che

(1) V. Savigny, *Geschichte des Roem. Rechts in Mittelalter*, vol. I, cap. v, § 118, e le già citate leggi (Roth. *leg.* 257; Liutpr. lib. VI, *leg.* 6). Da quest'ultima in ispecie sembra emergere che sotto il nome di terre tributarie ivi si intendessero le terre dipendenti dal re.

(2) *Nulli mulieri liberae sub regni nostri ditione lege Langobardorum vivens* (Roth. *leg.* 205). — *Omnes liberti qui a dominis suis Langobardis libertatem meruerint* (Roth. *leg.* 229).

avremmo desiderato ch'egli ci arrecasse qualche prova, non parendo che ciò si possa desumere nè dalla narrazione di Paolo Diacono nè da altra positiva autorità. Anche il signor Leo, benchè rispetto ai proprietarii delle terre convenga col nostro autore, pensa che gli artigiani, commercianti e simili siano stati bensì sottoposti essi pure ad un tributo, ma per corporazioni e non individualmente, e per conseguenza siano rimasti liberi della persona (1). Se non che poco soddisfacenti ne pajono le ragioni addotte dal signor Leo per giustificare una tale differenza, la quale d'altra parte ne sembra poco probabile in sè stessa, giacchè la folgore che avrebbe abbattuti i tronchi principali dell'albero romano non poteva rispettarne le fronde, e la libertà che si vuole interamente scacciata dai palagi dei ricchi non poteva ricovrarsi nelle officine degli artigiani e nei tugurii dei poveri.

Ad ogni modo l'opinione del Leo spiegherebbe almeno il comparire di tanti liberi livellarii, maestri comacini e simili, indicati anche dalle leggi di Rotari come gente libera, e tuttavia diversi dai Longobardi. La qual massa di gente libera non tutti vorranno consentire col nostro autore che interamente si componesse di persone o venute dall'estero od emancipate da' Longobardi: perchè nè vedesi una cagione per la quale tanti forestieri dovessero accorrere nel regno dei Longobardi, nè può ammettersi di leggieri che i conquistatori, tanto immani nello spogliare della libertà i Romani in massa, fossero poi tanto facili a restituirla loro individualmente; mentre sappiamo che i forti agognano ad ampliare anzichè a diminuire la loro potenza, e la storia ne insegna che gli effetti della conquista furono progressivi, e che rare volte anche presso i Germani le emancipazioni partorivano una piena libertà (2).

(1) Leo, *Vicende della costituzione delle città lombarde*, part. I, § IX.

(2) Guizot, *Cours d'histoire moderne*; Paris, 1820-21, p. 230 e 231: *L'usage de l'affranchissement ne faisait que peu d'hommes complétement libres.*—E Tacito aveva detto: *Libertini non multum supra servos sunt* (*De morib. Germ.* n. 25).—Non potrebbesi opporre l'autorità di Paolo Diacono ove narra che i Longobardi, al momento di occupare la Mauringia, emanciparono molti servi e li fecero entrare nell'esercito; perchè questo fu caso straordinario allo scopo speciale di accrescere le

IX. Nè solamente i vinti Romani appajono come liberi qua e là isolati, o più o meno chiaramente rammentati nelle leggi: ma in grandi masse e come popolo.

Tali sono i Romani di Oderzo in mezzo ai quali furono uccisi a tradimento i fratelli di Grimoaldo, ond'egli ne prese vendetta distruggendone la città e ripartendo le loro proprietà fra gli abitanti de' paesi vicini (1). E ben ne avverte il signor Troya come Oderzo fosse allora momentaneamente ricaduta nella dominazione dei Greci; ma il complesso della narrazione di Paolo Diacono induce a credere che gli abitanti di lei avessero preso gran parte a quegli avvenimenti, e tutto il racconto non può riferirsi a gente caduta in condizione servile e spogliata della proprietà delle terre.

Tale sembra la plebe di Milano, la quale a' tempi di Agilulfo non solamente si raccoglie per l'elezione del vescovo Diodato, ma resiste alle minacce del Re che avrebbe voluto imporle un altro pastore (2).

Tali sembrano finalmente i Pisani che, quantunque caduti essi pure nelle prime conquiste de' Longobardi, appena ritengono di sudditi il nome e l'apparenza: e regnando lo stesso Agilulfo deliberano se debbano o no ajutarlo delle loro navi contro l'Esarca (3).

E questi fatti se riescono pressochè inesplicabili nel sistema del signor Troya, ricevono una facile spiegazione quando si ammetta che i vinti Romani non furono fin da principio ridotti a servitù personale.

X. Se non che ci si affaccia quel grave argomento che nessuna legge si trovi, la quale a' Romani caduti nelle prime conquiste assegni un *guidrigildo* proprio, come era avvenuto dei Romani delle Gallie, e come vuolsi accadesse più tardi

loro forze ed agevolare la conquista: *ut bellatorum possent ampliare numerum* (Paul. Diac. *De gestis Langob.*, lib. I, c. 13).

(1) Paul. Diac., lib. VI, cap. 28.

(2) *Clerus et plebs mediolanensis Deusdedit diaconum eligentes ab Agilulfo rege terrentur quatenus illum eligerent quem Langobardorum barbaries voluisset.* Giovanni Diacono nella *Vita di s. Gregorio Magno.* — V. Fumagalli, *Antich. Longob.*, vol. I, pag. 25.

(3) Balbo, *Storia d'Italia*, vol. II, p. 86.

dei Romani conquistati da Liutprando: onde si deduce che gente priva di *guidrigildo* o valutazione personale non potesse, secondo le idee di quei tempi, reputarsi e vivere come libera.

Ma neppur troviamo alcuna legge che ai conquistati di Liutprando positivamente assegni un *guidrigildo*. La celebre legge *De scribis*, che in questo proposito si adduce, non accorda o introduce propriamente il *guidrigildo*, ma lo suppone già stabilito e ne minaccia la perdita a' notaj che redigessero gli atti contro le norme in essa prescritte (1). E mentre da un lato possiamo ritenere col signor Troya che quella legge affatto generale abbracci anche i notaj di nazione romana, dall'altro lato rimane affatto incerta l'epoca a cui l'istituzione del *guidrigildo* a favore dei Romani si debba riferire. Ma noi dobbiamo crederla piuttosto antica che nuova, se fra le leggi di Liutprando non havvene alcuna a cui si possa attribuirla, e se quel Re ne favella come di cosa preesistente. Nè monta il silenzio delle leggi anteriori: perchè molte ci furono involate dal tempo e a molte cose provvedeva la consuetudine piuttosto che la legge positiva. E fra queste fu appunto il *guidrigildo*, regolato in parte da una legge di Rotari ed in altre abbandonato all'uso ed alla pratica anche rispetto ai Longobardi. Lo attesta espressamente Liutprando, ove, parlando dell'omicidio a difesa, dichiara di voler surrogare norme certe a quelle composizioni che da prima erano regolate dalla sola consuetudine (2). E più ancora lo prova la storia del *guidrigildo* dei sacerdoti: i quali senza dubbio furono cittadini; e tuttavia, finchè durò il regno dei Longobardi, il loro *guidrigildo* non fu determinato per legge, ma dalla sola consuetudine e dall'opinione dei censori; e lo stabilirne la misura fu riserbato ad Arechi duca di Benevento quando il regno de' Longobardi più non era (3).

(1) Liut. lib. VI, *leg.* 37: *Et qui aliter praesumpserit facere componat guidrigilt suum.*

(2) Ibid., *leg.* 9: *Consuetudo enim est ut pro minima persona quae exercitalis homo invenitur esse* 150 *solidos componatur.*

(3) V. Troya, § CXCV. — E il Muratori, *Scrip. rer. ital.*, vol. II, par. 1, pag. 335.

Laonde pare che in mezzo a tanta oscurità ed incertezza in questa materia del *guidrigildo* si debba astenersi dal fondarvi sopra alcun positivo sistema.

XI. E noi volendo riassumere in poche parole il sin qui detto intorno alla condizione delle persone e delle terre, ammettiamo bensì che i vinti Romani considerati in corpo e come nazione furono ridotti tributarii o censuali, e costituirono una classe di persone meno nobile, e se vuolsi anche degradata appetto i Longobardi (forse come la plebe di Roma appetto i patrizii, o come i Latini e gli Italiani appetto i Romani); ma esitiamo ad ammettere che i singoli individui fossero privati della proprietà delle terre e ridotti allo stato aldionale, da cui non potessero uscire se non per l'unica via delle emancipazioni, e che tutti emancipati o forestieri fossero i liberi non Longobardi di cui troviamo fin dai primi tempi sì frequente menzione.

§ II.

La legge.

XII. Opina il signor Troya che i vinti Romani siano stati privati dell'uso pubblico delle loro leggi e assoggettati alle leggi longobarde o come *aldii*, o come manumessi di Longobardi: e fonda questa opinione precipuamente sui seguenti argomenti:

Perchè la conservazione di una legge propria e de' proprii magistrati era incompatibile colla condizione di *aldii* e gli emancipati entravano nella comunanza dei Longobardi;

Perchè i Longobardi abborrivano dall'uso delle leggi personali (cioè dalla pratica di lasciar vivere ciascuno secondo la legge della nazione a cui apparteneva), e perchè l'editto di Rotari non conserva espressamente, ma anzi espressamente abolisce la legge romana;

Perchè la di lei coesistenza colla legge longobarda era impossibile, attesa la già notata mancanza di un *guidrigildo* proprio dei vinti Romani, e la conseguente impossibilità di

sostituire le multe alle pene corporali nei giudizii criminali fra i Romani ed i Longobardi.

Ammette però il signor Troya che la legge romana durò nella mente degli uomini e nei giudizii arbitramentali dei vescovi; e che da ultimo ne fu concesso l'uso ai Romani conquistati da Liutprando o venuti dalle Gallie.

XIII. Sul primo argomento, dedotto dalla condizione servile dei vinti Romani, non occorre intrattenerci dopo le cose in proposito discusse nel precedente paragrafo.

Piuttosto cercheremo se l'abolizione della legge romana risulti propriamente dall'editto di Rotari. Il signor Troya lo crede, fondandosi in quelle parole del prologo ove si dice che quella legge *emenda* e *rinova* (o come altri leggono *rimove*) tutte le antecedenti (1). Ma quelle parole vogliono essere combinate colle altre che seguono immediatamente, ove si dice che quella legge non è propriamente nuova ma correzione delle antiche (2), e con quelle ove aggiungesi che nell'editto si raccolgono le leggi e le consuetudini de' Longobardi, e che in esso pei soli Longobardi si provveda (3). Dal complesso delle quali dichiarazioni sembra emergere assai chiaro che l'abolizione delle antiche leggi si riferisce alle longobarde non rifuse nell'editto, e non alle romane, il destino delle quali rimane per lo meno indeciso.

XIV. Ritenuto poi che l'editto di Rotari è legge meramente longobarda e pei soli Longobardi dettata, si comprende agevolmente perchè in esso non si faccia parola dei Romani e delle loro leggi: ma ciò nulla prova nè in favore nè in contrario all'abolizione di queste.

Anzi, ammesso che i Romani avessero conservato qualche

(1) *Praesentem corrigere et componere legem quae priores omnes et removet* (al. *renovet*) *et emendet* (Roth. *leg. prologus*).

(2) *Et quod deest adijciat, et quod est superfluum abscindat* (ibi).

(3) *Inquirentes et remorantes antiquas leges patrum nostrorum.... Per subtilem inquisitionem de antiquas leges Langobardorum...... Firmiter et inviolabiliter ab omnibus nostris constituantur* (Roth. *leg. conclusio*).

ombra di esistenza civile, questo silenzio sarebbe argomento gravissimo per ritenere che loro fosse concesso o per legge, o per tolleranza, di vivere secondo la legge romana: perchè da una parte essi non potevano cadere sotto le disposizioni di una legge dettata unicamente pei Longobardi, e dall'altra parte possiamo bensì imaginarci nei vinti Romani un popolo avvilito e degradato, ma un popolo senza leggi non mai.

Che se de' *guargangi* o forestieri è fatta espressa menzione (1) e non dei Romani, ciò si spiega considerando che i *guargangi* vennero per massima obbligati a vivere secondo la legge longobarda, contro la regola generale dei diritti personali; e di questa gente eccezionale occorreva far parola, non così de' Romani, che ricadevano sotto la regola generale.

XV. Se non che da questa legge medesima de' *guargangi* si volle dedurre che i Longobardi abborrissero dalla massima delle leggi personali comune agli altri Germani, ed a conferma di questa opinione si reca anche il fatto dei ventimila Sassoni già compagni della conquista e poi partiti d'Italia, perchè i Longobardi non permisero loro di vivere secondo la legge nativa.

Ma quanto ai *guargangi* due cose si potrebbero per avventura rispondere: la prima, che i Longobardi ben potevano consentire, secondo l'uso generale della conquista germanica, che nel loro regno durassero distinte le due leggi dei vinti e dei vincitori, e non permettere che tutti i *guargangi* vi portassero la loro propria: la seconda, che i *guargangi*, di cui parla Rotari, dovevano essere, a quanto pare, costituiti in uno stato speciale di relazione e dipendenza dalla corona (*sub scuto nostrae potestatis*).

Rispetto ai ventimila Sassoni che abbandonarono l'Italia per restituirsi alle loro sedi, il testo di Paolo Diacono induce a credere che quei guerrieri non tanto viver volessero secondo la loro propria legge (la quale per la nota affinità dei due popoli non poteva essere molto differente dalla longobarda), quanto vivere indipendenti e con separato reggimento politico (2).

(1) Roth. *leg.* 390.

(2) *Neque eis a Langobardis permissum est in jure proprio consi-*

XVI. Una difficoltà senza dubbio maggiore sembra sorgere anche quì dal non vedersi concesso un *guidrigildo* proprio ai Romani caduti nelle prime conquiste, sicchè la multa di composizione potesse surrogarsi alle pene corporali che per la legge romana, applicata secondo i principii del diritto personale, avrebbero dovuto colpire anche il libero Longobardo fattosi reo di uccisione o di altra offesa verso un vinto Romano.

Ma noi abbiamo già notato di sopra che un *guidrigildo* proprio dovettero avere in generale i vinti Romani, giacchè la legge *de scribis* lo presuppone, e notammo che il difetto di una legge più positiva in proposito nulla prova in contrario, perchè desso è comune tanto ai paesi di antica quanto a quelli di nuova conquista; e perchè dagli addotti esempii risulta che questa materia del *guidrigildo* in gran parte reggevasi piuttosto per consuetudine che per leggi positive.

Non sembra adunque potersi ammettere quella sospettata impossibilità della coesistenza delle due leggi; ma doversi piuttosto credere che la legge romana, conservata in vigore per la generalità dei casi e specialmente per gli affari civili, cessasse in quel punto ove rendevasi incompatibile colle leggi e coi privilegi dei Longobardi precipuamente nella materia criminale; e che tutto ciò si regolasse parte per consuetudine, e parte per qualche disposizione positiva involataci, siccome tant'altre, dal tempo e dalla barbarie.

XVII. Toccati i principali argomenti addotti dal signor Troya a provare l'abolizione del dritto romano nelle province cadute nell'antica conquista, giova il dire di quelli che possono arrecarsi in contrario.

E quì confessiamo che mancano le prove dirette e positive per affermare la perpetua continuazione di quella legge nel regno longobardo, o si considerino i monumenti legislativi di quell'epoca o si indaghino le forme e il tenore dei contratti e degli altri atti civili. Chè rispetto ai documenti

stere (Paul. Diac. lib. III, cap. 6). — Dotti scrittori notarono che per indicare la legge personale usavasi la parola *lex*, non mai la parola *jus*: Savigny, *Geschichte*, cap. III, § 41.

legislativi noi pure non possiamo accordare troppo gran peso a quel codice di Udine che viene da alcuni rappresentato come la legge romana dei paesi primamente caduti nella conquista longobarda, dacchè anche il signor Savigny riconosce che desso non appartiene e non può riferirsi ad epoca propriamente longobarda, ma porta l'impronta del secolo IX o X (1). E quanto agli atti civili, spettando essi generalmente all'epoca di Liutprando e de' suoi successori, allorquando anche i Longobardi avevano nelle materie civili adottato in gran parte gli usi e le leggi dei Romani, e non ancora era introdotto il costume delle professioni di legge, mal si può giudicare da essi a qual legge propriamente fossero conformati ed a quale obbedissero i loro autori.

Le stesse dubbiezze si presentano rispetto ai giudizii, dei quali tanto varie e confuse troviamo le forme. Che se anche sempre esse ci paressero longobarde, e longobardi i giudici, ciò non basterebbe a provare che le parti contendenti sempre vivessero a legge longobarda; ma bisognerebbe poter penetrare nella controversia e conoscere quali leggi hanno servito di base alla decisione.

Laonde anche da molti atti e giudicati, se si considerano nelle sole forme esterne, non si può trarre alcuna positiva conseguenza: ed in ispecie dubitiamo che possa reputarsi abbastanza sicura l'opinione che da un simile esame il signor Troya deduce intorno ai vescovi ed ai sacerdoti; che cioè essi vivessero a legge longobarda e non romana. E rispetto ai vescovi è anche da ricordarsi che per la loro dignità erano posti sotto l'immediata giurisdizione del re, e che un giudicato tenuto dal re, o in suo nome, non poteva d'altre forme vestirsi che delle longobarde.

XVIII. Ma se mancano le prove dirette per dimostrare in modo positivo la continuazione del diritto romano nella prima dominazione dei Longobardi, non ci mancano per avventura gravissimi argomenti per ammetterla in via di induzione.

E prima di tutto, se i vinti Romani vivevano a legge longobarda, e se (come avverte il signor Troya e sembra in-

(1) Savigny, *Geschichte*, etc. cap. v, § 123.

dubitato) nè Liutprando, nè i suoi successori, nè lo stesso Carlo Magno mutarono assolutamente la loro condizione, come potremo renderci ragione di quella massa di gente che durante la dominazione de' Franchi vediamo professare pubblicamente negli atti di vivere secondo la legge romana? Il numero della quale, se argomentiamo dai documenti che ci sono rimasti, anche nelle province dell'Italia superiore non era minore di quello dei Longobardi (1). Certamente essa non componevasi tutta di Romani venuti dalle Gallie o dai paesi di nuova conquista, nè di *guargangi*, perchè non abbiamo (siccome già notössi di sopra) alcuna prova positiva nè alcun grave argomento per supporre che tanta gente accorresse da tutte le parti in questi paesi certamente non privilegiati. Laonde sembra doversi conchiudere che quei viventi a legge romana altri non fossero nella massima parte che i vinti Romani, i quali già tacitamente ed in silenzio osservavano quella legge, e poscia pubblicamente la professavano, dacchè l'uso di tale professione era stato introdotto dai Franchi insieme alla moltitudine delle leggi personali.

XIX. In secondo luogo, come spiegare altrimenti la grande influenza che le leggi romane esercitarono assai per tempo sulle leggi e sui costumi dei Longobardi, introducendovi tutti quei mutamenti che il signor Troya viene esponendo con tanta dottrina?

Tutti sanno, a cagione d'esempio, che presso i Germani le eredità si devolvevano unicamente secondo l' ordine del sangue, ed ignoto era il testamento (2): e il signor Troya ne avverte che quell'uso non fu sicuramente estraneo ai Longobardi. L'editto di Rotari difatto non ammette il testamento, ma soltanto la donazione *causa mortis* senza facoltà di revoca o di riduzione se non per cause determinate. Ma ben presto la disposizione di ultima volontà si va allargando, ed anche prima di Liutprando ha già assunto la forma ed il carattere di testamento (3).

(1) De Vesme e Fossati, *Vicende della proprietà in Italia*, pag. 198.

(2) Tacitus, *De morib. Germ.*, n. 20: *Heredes successoresque cuique liberi, et nullum testamentum.*

(3) V. Troya: *Discorso*, ec., e il precedente Articolo.

È noto del pari che le alienazioni delle terre presso i Germani non si potevano eseguire se non mediante alcune forme solenni e materiali di tradizione, nelle quali il fondo era rappresentato da una zolla, da un tronco d'albero od altro (1). E tuttavia i Longobardi sino dai tempi di Rotari hanno già abbandonato questi usi, e poco dopo contrattano con forme quasi interamente romane (2), e la mimica delle tradizioni non appare fra noi che sotto la dominazione de' Franchi e tra gente vivente a legge salica (3).

Questi grandi mutamenti nelle parti principali e, per così dire, vitali delle leggi longobarde non potevano operarsi pel solo esempio di paesi vicini, o di alcuni pochi *guargangi*, a cui fosse stato concesso di vivere a legge romana, nè per l'uso direm quasi clandestino degli *aldii* o degli emancipati romani, i quali, secondo il signor Troya, viver doveano a legge longobarda. Essi al contrario suppongono di necessità un esempio vivo, legittimo, continuato, e frequenti relazioni legali fra le due genti viventi a legge diversa.

Anche nei giudizii dei Longobardi non troviamo quella specie di mimica che talentava sì forte ai Germani, e quelle forme sacramentali per le quali era statuito al giudice a quale ora del giorno dovesse sedere in tribunale, a qual parte dell'orizzonte rivolgere la fronte, quali segni di giurisdizione tenere nelle mani e perfino a qual foggia comporre l'aspetto (4). Gravi e semplici erano i giudizii dei Longobardi (5); e così nella procedura contenziosa che nei contratti scor-

(1) V. fra gli altri Michelet, *Origines du droit français*, lib. II.

(2) Troya: *Discorso*, ec. — Che se vediamo sotto il regno de' Longobardi esser presto cessata la pratica di far inscrivere gli atti civili presso la curia, ciò deve ascriversi alle mutazioni introdotte nel regime comunale. Pare però, come vedremo più abbasso, che quest'uso per qualche tempo durasse anche sotto i Longobardi negli atti e contratti de' Romani.

(3) Fumagalli, *Antichità Longobarde*, dissert. XXII, vol. II. E Muratori, *Antich. Ital.*, dissert. XXII.

(4) Michelet, *Origines*, lib. IV.

(5) Il guadio nella procedura longobarda può dirsi la sola forma mimica o solenne decisamente d'origine germanica. È inutile osservare che quì parliamo delle forme solenni e non delle prove.

giamo piuttosto una tendenza a certe forme di parole, anzichè ad una mimica di atti e di gesti, lo che indica uno stato di civiltà e legislazione più avanzata, presa a prestito dai Romani e rattemprata dalla gravità e semplicità dei costumi longobardi (1).

XX. Quale e quanta poi fosse la sapienza romana conservatasi a fronte delle leggi longobarde, e quale precisamente la forma che assunse fra noi a quell'epoca il diritto romano, se non può sicuramente asserirsi, può di leggieri argomentarsi.

Egli è noto come in generale nelle province romane conquistate dai barbari la sapienza delle Pandette e delle Costituzioni imperiali fosse compressa e martoriata in alcuni rozzi compendii. Anche gli Italiani sotto i Goti dovettero abituarsi a chiamar legge romana il rozzo compendio di Teodorico, non immune di qualche miscuglio di idee barbariche: e quando gli abitanti dell' Italia superiore, dopo essere ricaduti momentaneamente nella dominazione de' Greci, vennero da ultimo in potere dei Longobardi, era trascorsa troppo breve stagione perchè avessero potuto contrarre famigliarità colle leggi raccolte e pubblicate da Giustiniano.

La legge romana conservatasi fra i popoli soggiogati dai Longobardi dovette essere adunque, se non proprio quel rozzo compendio che aveva fatto compilare Teodorico, certo qualche altro di simile natura: ed in questo probabilmente si saranno stabiliti, come nel gotico, i limiti dell' applicazione della legge romana e le norme di giurisdizione per i casi misti fra Romani e Longobardi. Lo che non solamente sarebbe conforme a quanto avvenne negli altri paesi, ma spiegherebbe sempre più come da un lato le idee romane penetrassero nelle leggi longobarde, e dall'altro le idee longobarde s' insinuassero nella legge e negli usi de' Romani.

(1) Dopo ciò si richiami la già citata legge 205 di Rotari, la quale, parlando in modo speciale di *donne viventi a legge longobarda*, suppone di necessità l'esistenza di *donne viventi secondo altra legge;* e si dica se per queste donne viventi a legge diversa si devono intendere piuttosto le vinte romane o le *guargange*. Vedi di sopra § I, n. VIII.

XXI. Nè del tutto difficile ne sembra il rispondere a quella domanda che taluni promovono, se Longobardi o Romani fossero i giudici delle controversie da definirsi secondo le leggi romane; e come i primi potessero conoscere queste leggi, e gli ultimi esercitare una giurisdizione civile o penale.

I Germani del medio evo non avevano dell'amministrazione della giustizia quel morale ed elevato concetto che ne hanno i popoli moderni. Essi la riguardavano generalmente come un affare del Comune; e specialmente nei primi secoli alla comunale adunanza ne lasciavano la cura. Il messo regio, lo sculdascio od il conte per lo più non avevano che la presidenza dell'unione (1). Più tardi all'adunanza comunale succedevano uomini scelti fra i più notabili (*boni homines*, *homines idonei*, *scabini*, *judices* e simili); ma l'ufficio dello sculdascio, del conte o del messo regio riducevasi sempre alla presidenza o poco più (2).

Con idee e forme sì fatte di giudizii non è arduo il comprendere come (anche indipendentemente dai giudizii arbitramentali dei vescovi) le cause dei Romani si potessero definire secondo la loro legge, senza che vi facesse ostacolo nè l'ignoranza della legge per parte dei Longobardi, nè il difetto di giurisdizione per parte dei Romani.

XXII. In questi termini al certo ristretti, ma tuttavia legittimi e non clandestini, ne sembra che abbia potuto durare la legge romana fra gli Italiani caduti nelle prime conquiste dei Longobardi, non al certo colla sapienza delle Pan-

(1) V. Eichhorn, *Origine della costituzione delle città in Germania*, pag. 29.

(2) In una formola del codice veronese (ad *leg. Roth.* 182) il conte che presiede al giudizio si volge ai giudici e chiede loro che cosa disponga la legge. *Nunc dicite vos judices quid comendat lex.* L'intervento dei *boni homines*, *homines idonei*, *scabini*, *judices*, *aremanni* e simili, e la loro partecipazione al giudicato appare assai chiara nei documenti dell'epoca longobarda ed in quella dei Franchi. Vedansi in ispecie i *Documenti per la storia di Lucca*, vol. V, part. II.— Non è qui luogo da discutere se e quale differenza passasse fra le suddette persone, basti l'avvertire che la parola *judex* ebbe diversi significati.

dette e colla maestà delle Costituzioni imperiali, nè col ministero del pretore, ma nell'umile veste di un rozzo compendio, ed applicata nei giudizii apparentemente da un ministro regio, ma nel fatto da persone elette fra' Romani più notevoli.

§ III.

Il Comune.

XXIII. Semplice, chiaro e conseguente alle premesse dottrine è il sistema del signor Troya intorno ai Comuni dell'Italia caduta nelle prime conquiste de' Longobardi.

Il Comune romano fu abolito perchè fatta serva la gente che lo costituiva. Sorse però un nuovo Comune composto da prima di Longobardi e de' compagni della conquista; poscia accresciuto dai *guargangi* e dai Romani emancipati; e da ultimo ampliato, modificato, ma non essenzialmente mutato dai Franchi. E questo Comune fu certamente longobardo, perchè tale era il popolo che lo fondò, e longobarda era la spada che lo difendeva. Poco importa se il concetto e la forma di quel reggimento derivò dalle antiche libertà dei Germani o dall'esempio delle città romane.

XXIV. Questo sistema è senza dubbio notevole per alcuni rispetti, perchè il signor Troya, comunque pensi che i liberi Romani comparvero a poco a poco e per l'effetto delle emancipazioni, tuttavia riconosce, contro l'opinione di alcuni dotti scrittori, ch'essi non potevano vivere quasi sciolti e sbandati sotto la sola protezione dei vescovi e dei monasteri, ma dovevano pur collegarsi in un Comune, primo elemento e direm quasi condizione indispensabile del viver civile, massimamente per un popolo che era già da lunga stagione abituato a quella foggia di ordinamento. Sotto altri rispetti però quel sistema ne lascia alcuni gravissimi dubbii.

E in primo luogo ne pare che esso tagli anzichè sciogliere la questione, perchè si fonda nella premessa, forse per tutti non abbastanza dimostrata, che i vinti Romani fossero ridotti a condizione servile e da quella non uscissero che a

poco a poco per mezzo di emancipazioni. Su di che ci rimettiamo alle considerazioni esposte nel § I.

In secondo luogo non possiamo ammettere senza qualche esitazione che i Longobardi, massimamente nei primi tempi, fossero così facili ad accogliere nella propria comunanza e direm quasi nel loro esercito i Romani emancipati e a farli partecipi delle loro leggi e dei loro privilegi: quando sappiamo che i Germani in generale ne erano gelosissimi, e già abbiamo notato che le emancipazioni rare volte conducevano ad una piena libertà. E dei Longobardi in ispecie sappiamo che, quantunque costretti dalla forza delle cose ad usare qualche moderazione verso i vinti Romani, e ad imitarne gli usi e le istituzioni, tuttavia nutrivano contro di essi un dispregio anzi un odio grandissimo (1). Laonde non è da supporsi che quantunque emancipati li volessero accogliere fra loro come compagni ed uguali. E contro questi fatti generali il signor Troya non adduce alcun fatto speciale nè alcuna positiva disposizione di legge (2).

XXV. Se adunque sembra fuori di dubbio che molti furono fin da principio i liberi Romani, se questi dovettero necessariamente stringersi in un'associazione comunale, e se non è positivamente dimostrato nè logicamente probabile che fossero accolti nel Comune longobardo, noi siamo quasi di forza condotti a sospettare l'esistenza di un Comune di gente romana.

Per verità mancano forse le prove positive di questo Comune romano durante la dominazione longobarda nei paesi caduti nella prima conquista, dacchè il signor Troya, spin-

(1) L'odio e lo spregio de' Longobardi e degli altri conquistatori verso i vinti Romani durò anche dopo la dominazione longobarda; e Liutprando, ambasciatore di Ottone a Niceforo Foca, dichiara che i barbari non sapevano dire a' nemici peggior contumelia che chiamarli Romani; *ut inimicos nostros commoti nil aliud contumeliarum nisi Romanae dicamus* (Liutpr. *legatio ad Niceph. Phocam.*).

(2) Anche il signor Troya conviene che la leg. 229 di Roth. non prescrive agli emancipati di seguire la legge longobarda, ma di osservare e mantenere le condizioni che venivano loro imposte nella manumissione.

gendosi più oltre sulla via segnata dal Leo, dimostrò non potersi desumere tal prova nè dalle lettere del Magno Gregorio dirette al popolo ed all'*ordine* di diverse città, nè dall'*exceptor* di Piacenza, nè da altre simili frasi isolate; e dacchè anche il signor Savigny ammette che la *lex romana* di Udine (in cui egli ravvisò le tracce del Municipio romano) non è di epoca propriamente longobarda, ma del IX o X secolo. E non vorremmo neppure far troppo fondamento sulla parola *civis* applicata a persone che sembrano piuttosto romane che longobarde, sapendo che quella parola usavasi spesso in quell'epoca per indicare qualsivoglia abitante di una città, e talvolta la città stessa (1).

Ma fatta anche astrazione dall'equivoche intestazioni delle lettere di s. Gregorio, troviamo nel contesto delle medesime e in altri atti e documenti di epoca longobarda e di paesi caduti nella prima conquista tali allusioni alla cittadinanza ed al Comune de' Romani, che per avventura sembra difficile il riferirle sempre a forestieri od ascriverle a perpetuo abuso di parole (2); troviamo quel fatto capitale della preesistenza di un Comune romano all'epoca dell'invasione longobarda e della sua più tarda ricomparsa senza che esistano prove positive che nel tempo intermedio sia stato distrutto o interamente incorporato nel Comune longobardo; troviamo in fine tale un procedere della storia di quei tempi, tale una serie di fatti operati da gente romana che sembra impossibile il non ammettere l'esistenza di un Comune romano (3). E se queste non sono prove positive e dirette, ci

(1) Lupi, *Codex diplom. Bergom.*, vol. I, pag. 257.

(2) S. Gregorio M. in una lettera al vescovo di Firmum, città del ducato di Spoleto, lo autorizza ad accettare una donazione, e gli ingiunge di farla inscrivere nei registri del Municipio *gestisque municipalibus alligata* (lib. II, ep. 11.). Grandone, diacono di Monza (an. 769), ordina che alcuni suoi servi siano emancipati e fatti liberi come cittadini romani *instituo esse liberos et liberas civesque romanos* (Frisi, *Mem. di Monza*, vol. II, pag. 4). Queste e simili allusioni saranno sempre meri equivoci ed abusi di parole?

(3) Si devono quì ricordare e i Romani di Oderzo ribellati ai Longobardi, e la plebe di Milano che resiste ad Agilulfo, e i Pisani che deliberano intorno alla guerra ed ai sussidii.

pajono però argomenti ed induzioni di tal fatta che il dubbio diventa, se non certezza, almeno una somma probabilità.

Quanto poi alla *lex romana* di Udine consentiamo che dessa si riferisce al secolo IX o X. Ritenuto però che dessa non espone e descrive la legge e la costituzione di una città piuttosto che di un'altra, ma in generale la legge e la costituzione romano-longobarda di quei tempi; e ritenuto che i Franchi (come ammette anche il signor Troya) non introdussero rilevanti cambiamenti nel sistema comunale, parrebbe che quel documento si possa risguardare esso pure se non come una prova, almeno come uno tra' molti argomenti, per credere che anche sotto i Longobardi esistesse quel Comune romano che all'epoca dei Franchi ci è descritto come cresciuto ed adulto. Le mende poi, di cui non va esente quel compendio, varranno a renderci cauti nel prestargli fede su' particolari, ma non gli torranno qualsiasi autorità ne' generali.

XXVI. Ammessa, se non come dimostrata, almeno come probabile l'esistenza di un Comune romano, resta a dirsi delle sue condizioni, e ad indagarsi se e come coesistesse a fronte di un Comune longobardo.

Il signor Pagnoncelli è di parere che il Comune romano durasse nelle città; e che ben presto vi si accostassero e vi prendessero parte quei Longobardi che andavano abbandonando l'antico costume di vivere alla campagna (1). Ma, siccome durammo fatica ad ammettere col signor Troya che i Longobardi accogliessero nella loro comunanza i Romani emancipati, così ne riesce ancora meno agevole l'ammettere col signor Pagnoncelli quel sollecito accostarsi de' Longobardi a' Romani, quel pronto e volonteroso sottoporsi del vincitore alle leggi ed alle instituzioni del vinto.

Il signor Savigny pensa bensì che durasse fra i vinti un avanzo e direm quasi una imagine del Municipio romano, e ravvisa nei *judices civitatis* gli antichi decurioni: ma crede che i Longobardi continuassero lunga pezza ad abitare nella

(1) Pagnoncelli, *Origine e successione dei governi municipali nelle città italiane*. Vol. II, cap. VI.

campagna, e che anche i pochi, i quali vivevano nelle città, vi stessero come semplici *habitatores* e non cessassero di far parte dell'associazione forense o cantonale (1). Sicchè ne uscirebbero quasi due Comuni distinti, l'uno tutto longobardo nella campagna l'altro tutto romano nelle città.

XXVII. E quanto al Comune forense incliniamo noi pure all'opinione del signor Savigny. Imperocchè da un lato sappiamo che i Longobardi, come gli altri Germani, amavano di vivere alla campagna, e non altro possiamo ravvisare che un Comune longobardo nell'ordinamento della fara, della decania, della centena sotto la presidenza di un centenario o di uno *sculdascio*, e talvolta di un gastaldo nei luoghi ove molti erano i possessi del re (2); e dall'altro lato ben pochi e in basso stato esser potevano i liberi Romani viventi alla campagna, e questi pochi disseminati nei tenimenti nella qualità di livellarii vivevano probabilmente come semplici *habitatores* senza prendere una parte attiva negli affari del Comune (3). E questo fu probabilmente l'ordinamento del Comune forense mentre durò la dominazione longobarda; finchè non sovraggiunsero a modificarlo da prima il sistema feudale (4), e poscia gli speciali accomodamenti che si strinsero fra i signori delle terre ed i loro dipendenti. Non escludiamo che in alcuni casi alcuni liberi Romani abbiano potuto essere ammessi nel Comune forense longobardo, o che forse qualche volta abbia potuto formarsi un Comune fo-

(1) Savigny *Geschichte*, ec., cap. v, § 122.

(2) Leo, *Vicende*, ec., par. I, § ix. — De Vesme e Fossati, *Vicende*, ec., lib. II, cap. iv.

(3) Tali dichiaransi i liberi livellarii esaminati da Gunterano messo di Liutprando (an. 715) nella causa fra i vescovi di Arezzo e di Siena per la giurisdizione di alcune chiese: *Quinquaginta anni sunt*, dice uno di essi, *quod de civitate Lucana hic me collocavi: et sedeo in terra quondam Jottani.* E così altri a un di presso.

(4) Intorno all'epoca precisa dell'introduzione dei feudi in Italia vedasi De Vesme e Fossati, *Vicende della proprietà*, ec., lib. II, cap. iv; e lib. III, cap. viii. Sembra risultare da quelle dotte investigazioni che i Longobardi introdussero in Italia un governo militare ma non il vero sistema feudale, il quale ci venne soltanto coi Franchi, od almeno soltanto con essi si allargò e costituì definitivamente.

rense di gente romana; ma se avvenne fu caso raro ed eccezionale, e l'indole germanica del Comune forense sembra trapelare perfino da alcune disposizioni degli statuti moderni (1).

XXVIII. Quanto alle città si presentano maggiori difficoltà. E siccome non abbiamo potuto ammettere nè col signor Troya che tutti i liberi Romani entrassero nel Comune longobardo, nè col Pagnoncelli che i Longobardi al Comune romano si accostassero; così ne sembra difficile a credere col Savigny che i soli Romani componessero il Comune nelle città ed i Longobardi vi stessero come semplici *habitatores*.

Ben è vero che nella più parte delle città grandissimo e prevalente fu il numero dei Romani tanto proprietarj quantò artigiani, commercianti e simili tributarii della nazione ó del re: ed in qualche città (come p. e. in Como) essi vi prevalsero per modo che a governarla pel re vi si mandò un semplice gastaldo, e non un duca od un conte (2).

Ma in qualche altra città (come in Milano) molti furono i Romani e molti del pari i Longobardi, parte gasindii del re e parte semplici guerrieri e proprietarii, od anche artigiani: e a governarla pel re vi stettero a fronte un duca e un gastaldo (3).

In altre finalmente (quelle in ispecie ove i Romani erano stati maggiormente scemati dalla guerra e dalle persecuzioni) vi poterono prevalere di gran lunga i Longobardi, e vi troviamo rammentati solamente un duca ed un conte.

XXIX. Ammesse queste differenze negli abitanti delle città ed ammesso che anche il governo da parte del re dovette modificarsi a seconda di esse, ci siamo addomandati se lo stesso non potè accadere anche del Comune; e se per con-

(1) Accenneremo fra questi la garanzia dei Comuni per le persone che li compongono (*centena pro singulis*), la quale è uno dei caratteri principali del Comune germanico (Eichhorn, *Deutsche Staats-und-Rechtsgeschichte*, vol. I, § XVIII); e dovette essersi insinuata per tal guisa nei Comuni foreusi d'Italia che ne rimase per avventura qualche traccia anche negli statuti moderni (V. *Statuta crimin. Mediol.*, cap. 162: *Qualiter communia teneantur pro captis in terra sua*).

(2) Leo, *Vicende*, ec., par. I, § IX. — De Vesme e Fossati, *Vicende*, ec., pag. 198.

(3) Leo, *loc. cit.* — Balbo, *Appunti per la Storia delle città d'Italia*.

seguenza non sorgesse per avventura un Comune romano là dove di gran lunga prevaleva il numero dei Romani, un Comune longobardo ove il numero de' Longobardi eccedeva di gran lunga, e forse due Comuni l'un romano e l'altro longobardo ove stavano a fronte grandi masse di Romani e di Longobardi.

XXX. Avvezzi ad accogliere con molto riserbo le opinioni affatto aliene dalle comuni, abbiamo esitato a recare in mezzo questo nostro dubbio, o se vuolsi questa nostra congettura: ma pensammo che congetture o poco più sono anche le altre di sopra toccate; e che nessuna di esse soddisfacendo pienamente, poteva riuscire per avventura non inutile il tentare una nuova via per giungere ad una più plausibile soluzione del problema.

E quì ne correva al pensiero che l'esistenza di due separati Comuni anche nella stessa città non era cosa al tutto nuova nel medio evo. Perchè tale, secondo dottissimi scrittori, dovette essere la condizione delle città delle Gallie conquistate dai Franchi, ove durò il Municipio romano, e questo al certo non fuse in sè stesso l'esercito franco (1). E tale fu senza dubbio anche più tardi la costituzione di alcune città di Germania, fra le quali è celebre l'esempio di Ratisbona divisa in tre quartieri o Comuni, l'uno detto del re, l'altro del clero, ed il terzo dei commercianti: i due primi costituenti la città vecchia avevano un reggimento romano ed un ordine senatorio, l'ultimo formava la città nuova e reggevasi a forma più popolare (2).

Questi fatti, pensavamo, poterono per avventura riprodursi nelle città romano-longobarde: e come esse erano popolate da due genti diverse, ed avevano due Magistrati regi e due vescovi (3), così ne pareva che potessero contenere anche due separati Comuni (4).

(1) Thierry: *Considérations sur l'histoire de France*, Cap. v.

(2) *Pagus regius, pagus clericorum, pagus mercatorum.* V. Gemeiner, *Ursprung der Stadts Regensburg.*

(3) È noto che ai tempi di Rotari quasi tutte le città del regno longobardo avevano un vescovo cattolico pei Romani, ed un vescovo ariano pei Longobardi ariani (Paul. Diac lib. IV, cap. 24).

(4) L'opinione della coesistenza di due Comuni nelle città dell'Italia

Questa congettura, oltre al fondarsi nel fatto capitale delle due genti e dei due governi regi, ed all'essere sorretta dall'analogia di quanto avvenne in altri paesi e dalla poca o nessuna probabilità delle altre tutte, ne pareva anche la più idonea a spiegare molti fatti e documenti delle città romano-longobarde nell' epoca di cui trattiamo. Per essa infatti ne pareva meno oscuro il passaggio della parola *civis* a significare qualunque persona tanto romana che longobarda e da ultimo qualsivoglia abitante di una città: per essa meno incomprensibili e i Romani di Oderzo, e la plèbe di Milano, e le pubbliche deliberazioni de' Pisani: per essa meno difficili a spiegarsi i rapidi rivolgimenti di molte città, e il conservarsi della gente romana più o meno distinta dalla longobarda, ed il suo manifestarsi più tardi così forte e potente da contrastare il primato ai Longobardi.

XXXI. E procedendo più oltre nelle nostre congetture ne pareva di vedere i due Comuni starsi a fronte l'uno dell'altro per lunga stagione quasi immoti; poscia urtarsi, mescolarsi, confondersi, ed atteggiarsi a nuove forme sotto il regime feudale, ma durare più o meno l'antagonismo dei due elementi; l' uno e l' altro nuovamente reagire più tardi, accostarsi l'uno a' vescovi e l'altro all' impero, e sotto gli Ottoni l'elemento romano comprimere ma non distruggere la potenza del longobardo; e l'un l'altro combattersi ancora per lunga pezza sotto forme e denominazioni diverse. Non già che ne sembri la gran lotta delle città italiane essersi agitata a rigore fra le due razze, e ne piaccia applicare all'Italia quelle dottrine troppo assolute che sapientissimi storici diffusero in altri paesi; ma ne pare che in Italia, forse più che altrove, procedesse assai lenta quella piena fusione dei due popoli che scrittori d'altronde dottissimi ne additarono fuor di modo precoce (1).

longobarda fu recentemente enunciata anche da un dotto pubblicista di Germania, il signor Dönniges professore all' università di Berlino (Dönniges, *Deutsche Staatsrecht*, vol. I, pag. 650).

(1) La distinzione delle genti si scorge ancora assai tardi nella distinzione della legge. Dalle Consuetudini di Milano raccolte nel 1216

XXXII. E qui riassumendo, anche intorno a questo punto il nostro discorso, ripeteremo non potere aderire con piena persuasione nè al parere del signor Troya che ammette soltanto un Comune longobardo a cui si accostassero a poco a poco i Romani emancipati, nè all'opinione di Savigny o di Pagnoncelli che fanno assolutamente o quasi esclusivamente predominare nelle città il Comune ed il popolo romano; ma essere tratti a sospettare che nella campagna abbia predominato un Comune longobardo, e che in alcune città prevalesse il Comune romano, in altre il longobardo, e talvolta ambedue stessero a fronte l'un dell'altro nella stessa città.

XXXIII. Tali sono i dubbii che meditando l'opera del signor Troya ci hanno impedito di accogliere come definitive alcune sue opinioni. E noi li abbiamo esposti con quell'animo stesso con cui abbiamo proclamato nel precedente Articolo i molti pregi di quell'insigne lavoro, ed il molto vantaggio che deve tornarne alla storia del diritto e delle istituzioni civili in Italia. Perchè d'ora innanzi molti fatti saranno meglio chiariti, e la storia sarà purgata per sempre da quegli errori che procedevano dal confondere insieme luoghi e tempi affatto diversi: Milano, Roma e Ravenna; Alboino, Liutprando e Carlo Magno; l'Editto di Rotari ed i Capitolari dei Franchi.

Che se noi ci siamo alquanto diffusi su alcuni punti e il nostro discorso parve assumere quasi l'aspetto di contraddizione, noi protestiamo che tale non fu l'intenzion nostra;

impariamo che a quell'epoca molti vivevano secondo la consuetudine municipale, alcuni secondo la legge longobarda, e pochi forestieri secondo la legge romana. *Punitur in rebus et persona secundum legem municipalem nostrae civitatis, vel legem Langobardorum, vel legem Romanorum ...... Si is cui maleficium factum invenitur jure Langobardorum vivebat, sicuti nonnulli nostrae jurisdictionis vivunt .. Idemque erit si extraneus lege romana vivens* (*Liber Consuetudinum Mediolani* an. 1216; Rubr. *Quando de crimine agitur criminaliter*). Quand'anche si ammetta che l'uso della legge non fosse sempre determinato dall'origine delle persone, ma talvolta anche dalla condizion loro o dal possessó de' beni, non potrassi certamente negare che l'origine personale vi avesse la maggior parte.

ma solo di render ragione dei nostri dubbii, senza di che l'esporli sarebbe tornato vano e presso che impossibile. E se talvolta abbiamo osato gettare in mezzo qualche nostra congettura, vi siamo stati indotti o dall'ordine naturale del discorso anzi che da deliberato proposito, o piuttosto dal desiderio che dalla speranza di potere colla pochezza delle nostre forze contribuire in qualche minima parte alla soluzione di quel grande problema del passaggio della civiltà alla barbarie e del ritorno della barbarie alla civiltà.

Ben è vero che l'egregio autore, dopo di avere affermato i vinti Romani esser stati ridotti a condizione servile, abolito l'uso pubblico delle loro leggi e distrutto il loro Comune, ammette che quella gente, quelle leggi e quelle istituzioni a poco a poco risorsero a nuova vita e furono il germe della nuova civiltà italiana. Ma ne parve che dopo quella totale abolizione della libertà, della legge e del Comune romano, il loro risorgimento ed il loro sviluppo coi tenui mezzi accennati dal signor Troya fosse piuttosto maraviglioso che probabile.

Ad ogni modo, quand'anche i nostri dubbii fossero più fondati che noi stessi non pensiamo, il libro del signor Troya sarà sempre un insigne monumento di erudizione e di dottrina, un sussidio prezioso e quasi indispensabile a chiunque vorrà con frutto indagare le origini del diritto e delle istituzioni civili nell'Italia moderna.

APPENDICE

DI

CARLO TROYA

AL DISCORSO

SULLA CONDIZIONE DE' ROMANI VINTI DA' LONGOBARDI

CON UNDICI LEGGI DI RACHI E D'ASTOLFO

RE DE' LONGOBARDI

A chiarir la condizione de' Romani vinti da' Longobardi, tre modi v'erano s'io non m'ingannava e non m'inganno; ma tali che non potessero disgiungersi, e che da questa loro unione s'ottenesse la forza valevole per ravvisare il vero. Primo di sì fatti modi era un Discorso che tentasse gli animi, esortandoli a far nuova inchiesta sull'ampio e difficile argomento: l'altro, il porre ad effetto l'antico desiderio del Marchese Maffei, compilando un Codice Diplomatico dove si potesse vedere se vi fossero stati prima di Liutprando e di Carlomagno sudditi del regno Longobardo, viventi per dritto comune con la cittadinanza e con la legge Romana: il terzo, e forse maggior de' primi, la Storia delle dominazioni Barbariche non solo in Italia, ma eziandio in Ispagna, nella Gallia ed in Brettagna.

Quel Discorso è già dato alla stampa. Il Codice Diplomatico Longobardo, che io aveva ordinato e promesso fin dall'anno 1830, sarà condotto in breve al suo compimento, ed avrò gli aiuti di non pochi valentuomini, a' quali piacque venire in mio soccorso, accomunando le loro alle mie fatiche in ampliar sì fatto lavoro: ma il mio animo anela oramai a far di pubblica ragione la Storia d'Italia dopo la caduta dell'imperio. Allora solamente potrò dir tutto intorno alle varie Signoríe de' Barbari d'Europa nelle provincie state Romane; allora spaziarmi senza impacci e fuori delle angustie d'un Discorso, narrando le diversità degli usi, de' riti, delle leggi, delle stirpi e però delle conquiste di quc' Barbari. Fin qui, nella Storia che già condussi alla caduta dell'imperio, non ebbi a delineare se non i cominciamenti de' Visigoti nel regno, cui chiamerò di Tolosa; gli studj Romani di

Teodorico de' Balti sotto Avito, il quale poscia divenne Imperatore; gli studj anche Romani di Leone Ministro principale d'Eurico de' Balti; ma l'indole Gotica del nobile popolo d'Ulfila e d'Ermanarico non apparirà intera prima d'Alarico II, autore del *Breviario:* ed i costumi de' Borgognoni delle Gallie non si conosceranno essere divenuti Gotici, sì come io dissi e ripetei più volte nella *Storia* se non sotto Gondebaldo, il famoso legislatore della sua gente. Non parlo qui di Teodorico degli Amali; tempo verrà, che mi sarà conceduto di paragonar lui ed Alarico II e Gondebaldo co' capi de' popoli Germanici, quali un Clodoveo nelle Gallie, un Alboino ed un Clefo in Italia, per mostrare con le opere loro l'enorme divario delle vie tenute verso il vinto Romano da' conquistatori Goti e da' Germani.

Fino a tanto che non avessi recato questo disegno al suo termine, io aveva fermo nel pensiero di non entrare in altre investigazioni sulle materie contenute nel mio *Discorso*. Ma fui vinto, il confesso, dalla gentilezza di F. Rezzonico, il quale stimolommi a dileguare alquanti suoi dubbj sulle mie opinioni; esponendole con tanta maestria da un lato, e chiamandole dall'altro a nuovo esame con tanta possanza di ragionamento e di dottrina, che io fui ben lieto d'aver trovato chi volesse darmi la mano sì cortesemente nell'arduo cammino, e venir meco dividendo il peso grave di simili ricerche (1).

E però soggiungo la presente *Appendice*, in un primo Capitolo della quale parlerò d'alcuni fatti e dubbj, che F. Rezzonico adduce in pruova dell'antica sentenza di esservi stati cittadini Romani sudditi de' Longobardi prima di Liutprando e di Carlomagno. Nel Secondo Capitolo toccherò d'alquante

(1) *Sul Discorso intorno alla Condizione de' Romani vinti da' Longobardi, Articoli due di* F. Rezzonico, nel *Giornale dell'Istituto Lombardo-Veneto*, ossia nella *Biblioteca Italiana*. Il primo è di Luglio 1842: l'ultimo appartiene al mese di Feb. 1843. Saranno da me citati sì fatti Articoli con cifre romane; alle quali seguiranno, divise da un punto fermo, le arabiche per dinotarne le facciate. (*a*).

(*a*) Noi seguiremo lo stesso metodo, sostituendo le pagine della presente ristampa a quelle del Giornale dell'*Istituto Lombardo Veneto* citate dal sig. Troya. — *Gli Edit. Mil.*

ragioni tratte il più delle volte dall'Editto di Rotari che, a mio parere, dimostrano al tutto il contrario.

CAPITOLO I.

Degli argomenti co' quali prese il Signor di Savigny ad affermare, che non mai era cessata nel regno Longobardo la cittadinanza e la legge Romana, uno, e questo si riferisce a' tempi avanti Rotari, fu da me omesso: perciò so molto grado al Signor Rezzonico di avermelo rammentato.

§ 1. Anno 599.

Geste municipali *di Fermo*.

Volendo Valeriano far consacrare l'Oratorio di San Savino prossimo alle *mura di Fermo*, San Gregorio scrisse a Passivo, il Vescovo della città, d'accettar la donazione d'esso Valeriano, facendola registrare nelle *Geste Municipali*. Ed ecco, dice il Signor di Savigny (1), gli *Ordini* Romani duravano in Fermo nel 599 sotto il dominio de' Longobardi.

Ma come si dimostra che Fermo fosse in quell'anno Longobarda e non Romana? Il solo poterne dubitare distrugge al tutto la pruova del Signor di Savigny. Or io credo per l'opposito, che i Longobardi non fossero padroni di Fermo nel 599; che anzi un tal fatto risulti dalle stesse parole dell'additata lettera di San Gregorio a Passivo. Perciocchè il Pontefice non solo parla ivi delle *Geste Municipali* della città, ma comanda, che la donazione da registrarsi, per esser *legittima*, non avesse a riuscir minore del reddito di tre soldi, *liberi da' tributi fiscali* (2). Qui domando se i *tributi*

(1) *Hist. du droit Romain*, I, 272 (A. 1839).

(2) S. Gregorii, lib. IX, epist. 70. Edit. Maurina: *Valerianus, Notarius Ecclesiae Fraternitatis tuae .... perceptâ* donatione legitimâ, *id est in reditu solidos tres* liberos a tributis fiscalibus, Gestisque Municipalibus *alligata*.

fiscali ed anche le *mura* non distrutte di Fermo facciano credere Longobarda la faccia di questa città nel 599?

Bene i Longobardi fin dal 580 avevano fatto una correria ne' luoghi vicini ad essa, e v' erano forse anco entrati per poco d'ora (1), con farvi prigionieri Valeriano e Demetriano, figliuoli di Passivo, allora Clerico e poi Vescovo. Ciò impariamo da un' altra lettera di S. Gregorio (2), là dove scrive, già volgere l'*anno decimo ottavo*, che la Chiesa di Fermo avea riscattato que' due con altri prigionieri. Passeggiera incursione fu quella dunque, nella quale costoro non vidersi trascinati lungi della patria ma immantinente si vendettero per prezzo di denari. Se il dominio Barbarico in Fermo fosse anco durato per molti anni, certamente nel 599 i Longobardi s' erano partiti da quelle contrade, come il medesimo San Gregorio affermava nel commettere a Severo d'Ancona di visitare l'Ausina città (fosse quella d'Iesi o piuttosto d'Osimo), ricuperata dalla Repubblica Romana; il che avea fatto cuore a Bahan, Maestro dei Soldati (3). Scrisse indi al *Clero* all' *Ordine* ed alla *Plebe* degli Ausini d'obbedire a Severo sopravvegnente (4).

Ancona dunque nel 599 non era Longobarda; ed il suo Vescovo poteva bene a sua posta uscirne per condursi alla *visita* d'un'altra città. Or qual ragione vi sarebbe di supporre che Fermo, non lontana d' Ancona, fosse allora in mano de' Longobardi, ancorchè san Gregorio parlato non avesse de' *tributi fiscali* e delle *mura?* Il Berretta scrisse nel 1727, che Fermo spettava nell'ottavo secolo al Ducato di Spoleto (5); ma qui si tratta dell' anno 599, non del-

(1) *Non ita quidem ut eversionem perpessa fuerit,* dice il Catalani; *De Ecclesia Firmana*, p. 99. Fermo, 1783, in 4.°

(2) Lib. IX, epist. 17.

(3) *Ibid.*, epist. 89: *Postquam civitas* Ausina *recuperata est, et a Republica teneri dignoscitur ..... maxime quia gloriosus filius noster Bahan*, Magister militum, *a nobis pro hac re auxilium sperasse dignoscitur.*

(4) *Ibid.*, epist. 90: Clero, Ordini *et* Plebi *Ausinae civitatis.* — Sopra Fermo *Vedi* Lib. XIII, epist. 16.

(5) *Tab. Chorograph. Italiae*, apud Muratori, *Scrip. Rer. Italic.*, tom. X, pag. CCLVIII (A. 1727).

l'ottavo secolo: nè veggo in qual modo il Signor di Savigny, allegando i detti solo del Berretta, confuso abbia tempi cotanto fra loro diversi. Ed il Berretta ignorava un insigne documento, pubblicato di poi nel 1741 dal Muratori; quello, cioè, che Onorio I (sedette dal 625 al 638) diè in fitto a Valeriano ed a Libero Notaro il Monastero di Santo Arcangelo a Claiano, *presso la città di Fermo* (1).

§ 2.

Della formola Ordini et Plebi.

Il Leo, scrivendo contro l'opinione del Savigny, ha preteso che San Gregorio nelle sue lettere non intendesse parlar delle *Curie*, quando egli parlava degli *Ordini* e delle *Plebi* di varie città d'Italia. Molti argomenti si potrebbero aggiungere a quelli del Leo per dimostrare, che la parola *Ordo* significava eziandio la parte più rilevata del Clero; e che però in bocca d'un Pontefice o d'un Vescovo il dire *Ordini et Plebi* non dinotava la *Curia*, ma il *Sacerdozio* e la *Plebe*.

Pur questi argomenti, che in generale son veri, al tutto vani riuscirebbero nel caso presente; perciocchè S. Gregorio scrivea il più delle volte *Clero, Ordini et Plebi*. L'*Ordine* adunque andava separato dal *Clero;* e però non poteasi così chiamare se non la *Curia*. Tal era dopo Gelasio I la formola, passata nel Libro Diurno de' Pontefici Romani; tale si serbava nelle lettere scritte a tutta la Cristianità, senza distinzione di città Romane, o Franche, o Longobarde o Turingiche, e senza vedere se in molte di tali città vi fossero state mai *Curie* di Romani. A S. Gregorio in oltre correva l'obbligo di risguardare come cittadini Romani tutti quelli, che i Longobardi teneano o tener po-

(1) Muratori, *An. M. Ævi*, V, 833 (An. 1741); Ex Cencio Camerario. — Anche il Cardinal Deusdedit fece motto di questa locuzione; del che parlerò nella *Storia*.

tevano come *Aldii* e come servi. Perciò si risolve facilmente il dubbio proposto dal Signor Rezzonico, quando e' chiede se la voce *Ordo* adoperata sovente da S. Gregorio si dovesse aver sempre come una parola di senso improprio (II. 416). Ella era per lo contrario detta in senso proprio e necessario; ella era, per quanto stava ne' Romani liberi dal Longobardo, parola conservatrice de' dritti che, secondo la loro giusta ma ingannata speranza, non avrebbero indugiato a trionfare, cacciandosi finalmente d'Italia i nemici. Anche oggidì, fra noi, vi ha egli una fontana od un ponte del più meschino villaggio, dove non si scriva, che l'*Ordine splendidissimo* di quel villaggio decretò di costruirsi quella fontana o di rizzare quel ponte? Ma poi, supponendo che *Ordini* vi fossero stati nelle città Longobarde, come si può egli affermare d'essere stati sì fatti *Ordini* composti di cittadini Romani e non Longobardi? Questa è per l'appunto la disputa; l'averla per bella e disciolta è una *solenne petizion di principio;* vizio, sul quale fin qui si è fondata e si fonderà per non breve altro tempo la miglior parte della Storia Italiana del Medio-Evo.

Si vegga ora se veramente i vinti Romani appariscano *come popolo ed in grandi masse*, per quanto in tre luoghi del suo scritto afferma il Signor Rezzonico, recando in mezzo le tre pruove (II. 403, 416, 421):

1.° Delle paure messe dal Re Agilulfo negli Elettori del Vescovo di Milano;

2.° De' possessori d'alcuni *Dromoni* di Pisa;

3.° Delle sventure de' Romani d'Oderzo.

§ 3. Anno 601.

Paure messe dal Re Agilulfo agli elettori del Vescovo di Milano.

Morto Costanzo, Vescovo di Milano, in Genova, il Re Agilulfo desiderava d'avere un Vescovo novello a suo modo; ne scrisse perciò agli Elettori, che si turbarono e ricorsero a S. Gregorio. Il Papa rispose a' Milanesi di star saldi contro gli Ariani; soggiungendo, che un Pontefice Romano giammai non avrebbe approvato vescovi *scelti da' non Cattolici e massimamente da' Longobardi* (1).

Questi elettori, dice il Signor Rezzonico (II. 403), ai quali Agilulfo cercava d'incuter paura, non erano forse Milanesi e cittadini Romani? Sì, certamente; ma non viveano in Milano. Essi eleggevano il Vescovo di Milano, stando rifuggiti in Genova, dov'era morto Costanzo. Agilulfo scrisse a' legittimi Elettori, dimoranti fuori del suo regno, alcune proposizioni, che ignoransi da noi ma che doveano riuscire ad una qualche promessa di concordia o di favore, se in Genova si scegliesse un Vescovo accetto al Re Longobardo. Tali pratiche non sortirono il loro effetto; e gli elettori Milanesi di Genova non s'indussero a contentare il Re, nè a pregarlo di farli tornare nella lor patria. Non è questa, credo, una pruova che nel 601 fiorisse in Milano la cittadinanza e legge Romana. Ivi senza dubbio doveva essere un Vescovo Ariano pe' Longobardi Ariani; e forse ve n'era un altro non Ariano ma Scismatico e diviso dalla Sede Romana, per quanto suonano le addotte parole di S. Gregorio. Fra' Longobardi vi erano alcuni Cattolici fedeli alla credenza Romana, e sovra tutti la Reina Teodolinda; ve n'erano altri non Ariani ma Sci-

(1) S. Gregor. lib. XI, epist. 4: *Illud autem quod vobis ab Agilulfo indicastis* scriptum, *Dilectionem vestram non moveat. Nam nos in hominem, qui* a non Catholicis *et MAXIME a* Longobardis eligitur, *nulla praebemus ratione consensum.*

smatici: ecco la ragione per la quale Agilulfo, Ariano tuttora, cercava di comporre gli animi, proponendo a' non suoi sudditi non so quali accordi o quali privilegi.

Ed ecco perchè S. Gregorio, nell'ammonire gli Elettori Milanesi di Genova, scrisse al *popolo, a' Preti, a' Diaconi ed al Clero Milanese* (1), ma senza far motto d'*Ordine* o di *Plebe*, perchè gli Elettori erano rifuggiti ed avveniticci, non appartenenti all'*Ordine* ed alla *Plebe* di Genova. Ciò è così vero, che S. Gregorio, esortando quegli Elettori Milanesi a non cedere, soggiunse: *gli alimenti de' Clerici di Santo Ambrogio non dover punto ritrarsi da' luoghi sottoposti a' nemici, ma dalla Sicilia e da qualche altra regione dell' imperio* (2). E tosto il Pontefice spedì Pantaleone suo Notaro in Genova per l'elezione del nuovo Vescovo di Milano. Con tutta la ragione dicea dunque l' Oltrocchi (3), scrittore candido ed accurato, d'essersi tutto questo negozio dell'elezione trattato in Genova. E poco stante, il nuovo eletto Deusdedit si condusse liberamente da Genova in Roma (4).

§ 4. Anno 603.

I possessori de' Dromoni *di Pisa.*

San Gregorio, in modo assai conciso ed oscuro per noi, parla degli *uomini Pisani*, possessori de' *Dromoni* (5). Or perchè tali *uomini Pisani* debbono credersi Romani e non

(1) Lib. XI, *Gregorius populo, Presbyteris, Diaconis et Clero Mediolanensi.*

(2) *Ibid.*: *Nec est quod* (Rex) *vos deterreat; quia unde possunt alimenta Sancto Ambrosio servientibus Clericis ministrari*, nihil in hostium locis, sed in Sicilia et aliis Reipublicae partibus, *Deo protegente*, consistunt.

(3) *Hist. Mediol. Lig.* p. 434: Ad *Mediolanenses*, scilicet populum Genuae Commorantem, scripsit (A. 1795).— Così anche dicea Muratori negli *Annali*, sotto l'anno 600.

(4) S. Gregor. lib. XI, epist. 38.

(5) Lib. XIII, epist. 33: *Pisanos*: senza più.

Longobardi? Ov'è che la parola, non dico di *cittadini*, la quale non si legge in S. Gregorio, ma d'*uomini* debba dinotare piuttosto gli uni che gli altri? Se i Longobardi assaltarono la Sardegna con le navi, e minacciarono di veleggiar contro la Sicilia, dunque possedevano le navi, e fra queste i *Dromoni;* come le possedevano i Vandali, gli Eruli, i Sassoni e tanti altri popoli Barbarici. Se S. Gregorio avesse nominato i *Romani di Pisa*, potrebbe solamente contendersi per sapere se nel 603 Pisa era o no caduta in mano de' Longobardi. Ma il Pontefice parlò solo d'*uomini Pisani;* parola, che non esclude nè i Longobardi nè i Romani: e la sua lettera non giova nè all'altrui nè alla mia opinione sulla cittadinanza e legge Romana del regno Longobardo.

§ 8. Anno 667.

Distruzione d' Odèrzo.

I Romani d'Oderzo, a' quali Grimoaldo tolse il territorio, sembrano *incomprensibili* al Signor Rezzonico (II, 421). Infatti, come trovar in Oderzo i Romani, se Rotari avea già smantellata quella città? Qui due cose possono supporsi: o che Rotari avesse per patto di guerra lasciato a' Romani d'Oderzo (non divenuta Longobarda prima di lui) quel territorio, salvando gli averi e le persone, tuttochè diroccasse le loro mura; o che Oderzo (ciò che io credo essere il vero) fosse dopo Rotari tornata in poter degli Esarchi Ravennati. Nel secondo caso, dal fatto di Grimoaldo contro i Romani d'Oderzo, sudditi dell'Imperio, nulla si può concludere intorno alla condizione de' Romani, sudditi de' Longobardi; e, nel primo caso, da un fatto speciale intorno ad una sola città patteggiata non potrebbe ritrarsi una regola generale. Nè Paolo (1) in modo alcuno

(1) *De Gestis Lang.*, lib. V, cap. 28: *Opitergium Grimoaldus* funditus dextruxit, *eorumque, qui ibi aderant, fines Forojulianis, Tarvisinisque et Cenetensibus divisit.*

toccò di cittadinanza e legge Romana, lasciate o non lasciate da Rotari a' Romani d'Oderzo: e perciò rimane illesa la questione se costoro vissero dopo Rotari a legge Longobarda e non Romana. Restino dunque *incomprensibili*, come vuole il Signor Rezzonico, sì fatti Romani d'Oderzo al tempo di Grimoaldo; essi, appunto perchè mal noti, non possono dar lume alla Storia e chiarir la condizione degli altri Romani caduti già prima in potestà del Longobardo. La sorte d'Oderzo fu tale, che nulla se ne può dedurre di certo da' seguaci di niuna delle varie opinioni. E però non veggo a chi possa giovare la triplice menzione così de' Romani d'Oderzo come degli *uomini Pisani*, senza riparlar degli elettori del Vescovo di Milano. Meglio si farebbe in mezzo a tante incertezze, se da tutti noi, per comune consenso, si tralasciasse di ricordare questi fatti sì oscuri e dubbiosi, donde non si ritrarrà giammai stilla di vero:

Et quae desperant tractata nitescere posse relinquant.

§ 6. Anni 720-754.

Qual era la condizione de' mercatanti, e secondo qual legge viveano essi?

Fu tutta mia la colpa se il Signor Rezzonico mi propose nuovamente questo dubbio (I. 392). Io avea già risposto, non già con sillogismi e con argomentazioni, ma col testo solenne d'una legge data nel 754 dal Re Astolfo, e stampata in Napoli per la prima volta nel 1832. Io avea risposto, che i *mercatanti erano allora cittadini Longobardi, e che viveano a legge Longobarda* (1). Ma, non uso a parlar di me, avea taciuto nel *Discorso*, in qual luogo si trovasse la legge d'Astolfo, e chi scoperta l'avesse. Ora il dirò: fu stampata nel Primo Quaderno del *Giornale* intitolato il *Progresso*, insieme con altre dieci leggi di Rachi e d'Astolfo,

(1) Vedi a pagg. 181, 182 del presente volume.

delle quali mostrerò l'importanza nella *Storia;* e venne fatto a me di ravvisarle come affatto nuove nel Codice Cavense delle Leggi Longobarde. Ma non essendo passate ancora le nuove undici leggi, per quanto io sappia, nelle Raccolte Generali di Leggi Barbariche, non dovea sapere il Signor Rezzonico d'averle a trovare in un Quaderno di *Giornale* Napolitano. Il perchè ristamperolle dopo la presente *Appendice.* Intanto ecco le parole della III.ª Legge d'Astolfo fra le nuovamente scoperte; la quale ha per rubrica.....

De his qui loricas habere possit (sic).

Item de illis hominibus qui negotiantes *sunt et pecuniam non habent, qui sunt* Majores *ac* Potentes, *habeant loricas, scutos et caballos et lanceas; et qui sunt* sequientes *habeant caballos, scutum et lanceam.* Minores *habeant coccoras cum sagittas et arcos.*

Ciò basta, credo; e già io avea notato nel *Discorso* (1), che Nandulo *Negoziante* si trova come testimonio, quindi come *libero uomo* Longobardo, in un atto Lucchese fin dal 720; e che anche *liberi uomini* erano un Orefice di Lucca ed un Maestro Comacino di Toscanella nel 739 (2).

§ 7. Anno 769.

Testamento del Clerico Grato o Grando o Grandone di Monza.

Il Signor Rezzonico rammenta questo atto d'un Clerico da Monza, il quale affranca i suoi servi e gli *Aldii*, dichiarandoli *cittadini Romani.* E soggiunge (II. 416) quel che avea già detto intorno alla parola *Ordo* usata da S. Gregorio; non volersi, cioè, supporre d'esser questo un assiduo ed anzi un perpetuo abuso di parole. Ma se quel testatore diceva di posseder *Aldii*, egli era dunque un possessore

(1) Pag. 132.
(2) Pag. 167.

Longobardo. Il concedere a' suoi servi la *cittadinanza Romana* sarebbe stato un conceder loro ciò ch'e' non avea. Solo a' Ripuarj, come notai nel *Discorso* (1), permetteva la legge d'affrancare i lor servi *alla Romana*, ma per invilirli; perocchè gli affrancati a tal guisa valevano assai meno d'un affrancato *Denariale* alla Ripuaria. Or niuna legge v'era presso i Longobardi, la quale permettesse ad un possessore d'*Aldii* di farli passare ad una cittadinanza diversa dalla Longobarda.

Nè io tacqui del testamento di quel Monzese Grato o Grando o Grandone, Clerico, nel *Discorso* (2); ed anzi favellai del testamento affatto simile d'un potentissimo Longobardo; voglio dire di Peredeo, Vescovo di Lucca, il quale al pari di Grato dichiarò *cittadini Romani*, ma col *peso delle angarie*, i suoi servi ed *Aldii* nel 778 (3); senza omettere che queste formole dalla legge Imperiale di Costantino passarono di tratto in tratto ne' libri Rituali della Chiesa Cattolica (4). S. Gregorio (5), nel liberar Tommaso e Montana, usò le parole di Costantino, dichiarando costoro *cittadini Romani*, lettera insigne, la quale non solamente s'inserì nel Libro Diurno de' Romani Pontefici, dove leggesi registrata la sua formola (6), ma insinuossi presso tutte le Nazioni Cattoliche di quell'età; sì come atto di religiosa pietà nel seno della Chiesa Universale, dove non si facea distinzione di Barbari o di non Barbari, di Sciti, di Sarmati e di Romani, secondo i detti dell'Apostolo. Da ultimo fu accolta nel Decreto di Graziano (7); e formò parte non ignobile del Dritto Canonico.

Egregia ripruova di questa verità sono le formole di Bobbio, scoperte dal Muratori nell'Ambrosiana (8), e scritte

(1) Pag. 12.
(2) Pag. 206.
(3) Pagg. 219, 220.
(4) *Vedi* Tavola Cronologica, pag. 303 (*Storia del Medio Evo*, vol. I, parte iv).
(5) Lib. VI, epist. 12.
(6) *Lib. Diurnus*, cap. VI, p. 116. Edit. Garnier (A. 1680).
(7) *Gratiani Decret.* caus. XII, quaest. 2: *Cum Redemptor noster.*
(8) *Anecd. Latina*, II, 287. Mediolani (A. 1698).

nel nono secolo; forse prima d'Agilulfo, che fu Abate nell'883 e nell'898. Intera in quel Codice si legge la lettera di San Gregorio dianzi riferita intorno alla *cittadinanza Romana*, ch'egli conferì a Tommaso ed a Montana per ispirito di Cristiana carità. Vi si trova in oltre la formola di *manomissione* de' servi delle Chiese, *senza la quale niun di costoro potea promuoversi agli Ordini Sacri* (1).

Idcirco, ivi si dice (2), *quendam* Ecclesiae nostrae famulum ..... *Ecclesiasticis eruditum disciplinis ad Altaris cornu coram insignibus viris* CIVEM ROMANUM STATUO *per hoc Sacrae Auctoritatis Testamentum* ..... *ut ad militiam Christi electus, absolutus atque* VELUT CIVIS ROMANUS *a cunctae catena servitutis ereptus*, etc.....

Or le Chiese viveano a legge Longobarda, come largamente ho dimostrato nel *Discorso*, a malgrado della legge di Ludovico Pio ......: *Ut omnis Ordo Ecclesiarum* LEGE ROMANA VIVAT; ciò che volea intendersi dell' enfiteusi dannose alle Chiese, o di qualche altro speciale caso previsto dalle leggi, od introdotto da' costumi religiosi. Montecasino, la più antica ed illustre di tutte le Badíe, visse anche a dritto Longobardo nel regno Longobardo, il che dimostrerò a suo tempo nella *Storia*; e visse dopo la legge anzidetta di Ludovico Pio, come vissero tutte le altre Badíe non fondate da' Longobardi, quale fu quella di Farfa. Molto più vissero a tal modo le fondate da' Longobardi, quale San Vincenzo al Volturno; e più di queste le altre fondate da' Re Longobardi, al pari di Bobbio e di Casauria. Ma non ho bisogno di rovistar molte Badíe; a me basta la sola Bobbiese, (dove l'ho già narrato nel *Discorso* [3]) il Proposto Ermerisio dichiarava nell' 863 (poco innanzi l'Abate Agilulfo) *di vivere secondo la legge della lor gente Longobarda:* il perchè dette un mantello di *Launechildo* a Beata. Se adunque un Monastero Longobardo, simile a Farfa ed a

(1) Ibid.: *Manumissio*, sine qua *ex* familia nemo propria *ad Sacros Ordines promovere valet*.

(2) Ibid.

(3) Pag. 283.

Bobbio, volea promovere i suoi servi al Sacerdozio, doveali prima dichiarar cittadini Romani, dando loro ciò che quel Monistero non avea nella sua qualità di cittadino Longobardo, ma che aveva ottimamente nella qualità di Corpo Religioso ed Ecclesiastico; l'obbligo, cioè, di seguir le formole de' Romani Pontefici. A questi S. Colombano volle particolarmente soggetto il celebre Monastero da lui eretto in Bobbio. E però la formola del cittadino Romano usata da S. Gregorio fu trascritta nel Codice Bobbiese accosto a quella di cui ho fatto parola. Niuna maraviglia dunque, che Grandone Suddiacono creasse cittadini Romani gli *Aldii* ed i servi da lui posseduti nel 769; che si facesse il medesimo da Peredeo, Vescovo di Lucca, nel 778, e dal Prete Lupo non che dal Clerico Asperto in Nembro sul Bergamasco nell' 800 (1): i quali nella loro qualità di Longobardi cittadini dichiarano *Arimanni* e *Liberi* ed *Amundj* alcuni *Aldii* ed *Aldie* spettanti ad essi, e nella loro qualità d'Ecclesiastici li dichiarano eziandio cittadini Romani (2).

Gli esempj recati appartengono ad Ecclesiastici Longobardi. Se altri se ne troveranno di Laici, da un lato bisognerà tener conto della lor maggiore o minor divozione religiosa, e della maggiore o minor erudizione degli Scribi; dall'altro, badare alle ragioni de' tempi. Si vedrà facilmente, che i tempi saranno stati que' della trasformazione la quale operavasi lentamente; la trasformazione involontaria de' Longobardi nel nuovo popolo, che oggi si chiama Italiano. Vie meglio intanto dagli addotti esempj su' cittadini Romani delle formole di *manomissioni* si chiarisce la ragione dell'essere prevaluto sì generalmente l'errore, che gli Ecclesiastici Longobardi vivessero a legge Romana; confondendosi la qualità di cittadino con quella d' Ecclesiastico.

(1) Lupi, *Cod. Bergom.*, I, 627.

(2) Savigny (II, 137) si maraviglia della mescolanza del dritto Romano col Longobardo in quest'atto dell' 800, perchè non pose mente alla doppia qualità degli autori.

§ 8. Anno 773.

La legge 205 di Rotari. — Quali, prima dell'arrivo di Carlomagno, erano le donne viventi a legge Longobarda?

Dissi già nel *Discorso*, che tali erano le *Teodosiane* venute in Italia dal regno de' Franchi; le *Giustinianee* de' rifuggiti Romani di Corsica; le Bavare di Teodolinda e la stessa Teodolinda (1); le donne de' Primi Bulgari e de' molti e molti popoli, che componeano la nazione Longobarda in Italia sotto Rotari (2); quelle de' Secondi Bulgari sopravvenuti (3); la Reina Ermelinda e le sue damigelle (4). Dissi anche più volte in generale, che le *Guarganghe* e le donne degli uomini di sangue Romano affrancati da' padroni Longobardi erano donne *viventi a legge Longobarda*. Così elle odonsi tutte chiamare nella Legge 205 dell'Editto di Rotari.

Una turba sì sterminata sembra essere stata posta nell'obblio dal Signor Rezzonico (II. 412), il quale crede inoltre (II. 410), che assai scarso fosse stato il numero de' *Guargangi*. Ma il numero non monta nella disputa presente; qui si tratta di qualità; ed una sola *Guarganga* costretto avrebbe il Re ad additare l'ordine intero delle donne venute o da venire nel regno Longobardo col nome di donne *viventi a legge Longobarda*. Tal nome procedea non dal fatto, che dee dimostrarsi e non si dimostra, d'esservi tra' Longobardi le donne Romane viventi cittadinescamente a legge Romana: ma dal fatto certissimo dell'esservi state assai generazioni di donne, le quali non nacquero nè Longobarde nè Romane, costrette generalmente a *vivere con legge Longobarda;* prima in virtù delle *Cadarfrede*, poi per effetto della legge 390 di Rotari. E ciò senza parlar delle donne

(1) Pag. 96.
(2) Pag. 104 e segg.
(3) Pag. 116.
(4) Pag. 119.

appartenenti alle molte tribù incorporate nella cittadinanza Longobarda innanzi l'Editto, le quali neppure nacquero Longobarde.

§ 9. Anno 773.

La legge 229 di Rotari. — Se nel regno Longobardo v'erano liberti di non Longobardi padroni?

Certamente, sì; ed erano i liberti de' *Guargangi*. La legge 229 di Rotari ci dà notizia in generale di padroni diversi da' padroni Longobardi; ma da tal notizia non discende la conseguenza, che sì fatti padroni diversi da' Longobardi fossero i vinti Romani, come va dubitando il Signor Rezzonico (II, 401). La legge 229 concede solo a' Longobardi padroni d'imporre qualunque condizione agli *Aldii* ed a' servi nell'affrancarli; dritto rilevantissimo, che io credo poter paragonare coll'*ottimo dritto de' Quiriti*, e dal quale furono esclusi tutt'i *Guargangi*. La Legge 229 contiene un supplemento alle molte restrizioni decretate a danno di costoro dalla Legge 390 di Rotari: avendo questa vietato qualunque alienazione (*per quemlibet titulum*) a' *Guargangi* senza il permesso del Re. Or l'affrancare gli *Aldii* ed i servi nella qualità d'*Amundj con le quattro vie* non era che un'alienazione: l'affrancarli con imporre loro alcune condizioni o gravezze non permetteasi che a' Longobardi soli dalla Legge 229: i patti adunque imposti da' *Guargangi* a' loro *Aldii* ed a' servi non erano validi per dritto comune, ma solo se vi fosse beneplacito del Re.

§ 10. Anno 773.

Condizione degli affrancati nel regno Longobardo.

Scrive il Signor Rezzonico (II, 402), che nè in Germania nè in Italia i liberti ottennero gran parte nella cittadinanza Longobarda, eccettuato il caso straordinario della

Mauringa: e che però non poterono i padroni Longobardi volere sì facilmente *restituire* ai vinti Romani la libertà cittadinesca, se fosse stato vero (ciò ch'egli nega) d'averla essi perduta per effetto della conquista Longobarda.

Restituirla non mai; nè io il dissi nè il dirò. I Duchi Longobardi tolsero e non mai più *restituirono* a' vinti Romani la cittadinanza e legge Romana; ma, quando s' affrancavano, concedevansi ad essi la (*minor*) cittadinanza e la legge Longobarda. Si tolga dunque di mezzo la parola *restituire*. I Longobardi vollero ingrossare il popolo de' Longobardi, non de' Romani.

Ciò posto, non veggo il mio errore nell'aver detto, come osserva il Signor Rezzonico (II, 401), d'esservi stato un gran numero di *persone libere, ma non uscite dal sangue Longobardo.* Intendeva parlar de' vinti Romani, affrancati e fatti Longobardi; cioè i soli *Amundj* o *Fulfreali con le quattro vie,* non che gli affrancati *per impans.* Gli altri affrancati rimanevano poco di sopra dalla servitù e dall'*Aldionato*: soggetti alle leggi date loro da' padroni Longobardi, le quali doveano approvarsi dal Re, se tali padroni fossero *Guargangi.* Ma già notai nel *Discorso* (1) che, risguardo a quelle due prime qualità d'affrancati, gli usi di Germania s' erano mutati molto in Italia, dove la guerra continua e sempre rinascente contro gli Esarchi dovette non di rado rinnovare fino a' tempi di Rotari gli esempj della Mauringa. Poscia lo spirito di Cristiana pietà cangiò gli usi Germanici, rendendo più compiuta la libertà de' servi affrancati. L'affrancare *per impans* mi sembra un' istituzione politica di gran momento, del che parlerò nella *Storia,* illustrando sì fatto modo con un Capitolare d' Arechi, Principe di Benevento.

Quel ridondante numero di Maestri Comacini, d'operaj, d' artigiani, di procaccianti nella piccola industria ed in altri mestieri disgiunti dal possesso delle terre, mi sembrarono e mi sembrano usciti di sangue Romano, ma passati a legge Longobarda. Lo stesso parmi de' *liberi Livel-*

(1) Pag. 93.

larj e de' *Traspadani*: ma fra questi v'erano ancora i Longobardi disgradati o per le multe de' delitti pagate o per altre cagioni d'ogni sorta. Ecco i *minori Longobardi*, come Liutprando li chiamava (1); fra' quali si vogliono comprendere anche i *minori Guargangi*. Perciò non dovrebbe si fatta gente parere al Signor Rezzonico (II. 402) eccessiva, sì ch'egli avesse a ritrarne di non essersi tolta giammai da' Longobardi ai vinti Romani la propria cittadinanza e legge Romana. Questo gran numero si componeva eziandio d'affrancati d'ogni nazione, oltre que' di stirpe Romana: ma egli è opera del tutto perduta il voler discernere gli uni dagli altri, poichè il più delle volte si taceva negli atti del manomettere la nazione dell'*Aldio* e del servo affrancato. Nondimeno io terrò conto del numero di tutti gli affrancati, che s'udranno annoverare nel *Codice Diplomatico Longobardo*. Intanto non vuolsi dedurre argomenti di niuna sorta intorno alla condizione de' vinti Romani dalla quantità, che ignorasi e s'ignorerà sempre, degli *Aldii* e de' servi affrancati prima dell'arrivo di Carlomagno in Italia.

Ho risposto, se non vado errato, a' dubbj proposti dal Signor Rezzonico in difesa delle antiche argomentazioni solite ad addursi nella disputa Longobarda, e da me prese a combattere nel *Discorso*, perchè non seppi e non so scorgere ne' documenti la pruova d'esservi stata nel regno Longobardo alcuna *cittadinanza e legge Romana* prima di Liutprando e di Carlomagno. E m'era più facile il negar l'intendimento altrui; ora debbo mostrare d'essere vero, se mal non m'appongo, il mio, cioè il contrario alla comune sentenza; e debbo in oltre liberarmi dal rimprovero datomi d'aver nel *Discorso* adoprato argomenti più negativi che positivi.

(1) Lib. VI, *leg.* 9.

CAPITOLO II.

Nella *Storia* ho detto, che i Franchi furono fin dall'età di Diocleziano ricevuti nelle Gallie, come *Leti* e *Gentili* e *Federati* (1): che fecero con Costante Imperatore la pace detta *de' confini* (2); che una gran moltitudine di Franchi fioriva nel palagio di esso Costante (3); che i Salici s'erano già prima stabiliti nella Tossandria senza permesso degl' Imperatori, ma che questo fu loro conceduto da Giuliano (4); che tra' Franchi nacque Bautone, il Console Romano ed il padre d'Eudossia Imperatrice (5); che i Franchi elessero un Re tra' Romani, cioè il Conte Egidio, Maestro de' Soldati, al quale obbedirono per alquanti anni (6); che vi furono matrimonj tra Romani e Franchi (7), non ostante la legge del divieto di tali nozze promulgata dal Primo Valentiniano. Altri documenti darò nel Secondo Volume della mia *Storia* intorno alla civiltà Romana de' Franchi dopo un soggiorno di più secoli nelle Gallie, in veste d'amici e d'ausiliarj dell'Imperio; sì che oramai si potrebbe chiedere in qual cosa cotesti Franchi differissero veramente da' Romani?

Clodoveo, quando cadde l'imperio, non conquistò ad un solo modo le Gallie. Alcune provincie gli fecero contrasto, ed e' superolle; alcune il chiamarono volenti, ed egli vi s'adagiò. Nè temer potea gli eserciti di un Imperio Romano, che più non era. Or quali furono gli effetti così di questa sua sicurezza contro qualunque assalto nella vasta superficie delle Gallie, come della secolare amicizia e coabitazione de' Franchi e de' Romani? Un Romano, disse

(1) *Storia d'Italia*, I, pag. 753-754.
(2) *Ibid.*, p. 760.
(3) *Ibid.*, p. 762-763.
(4) *Ibid.*, p. 769-771.
(5) *Ibid.*, p. 871-872.
(6) *Ibid.*, p. 1234.
(7) *Ibid.*, p. 1254.

Clodoveo nella legge Salica, un Romano, ripeterono Dagoberto e Carlomagno dopo lunghi secoli, varrà sempre la metà meno d'un Franco! A tal patto colui sia pur *cittadino Romano!*

Che cosa, nell' udir l' iniqua voce, che cosa dissero i cittadini Romani delle Gallie? Quale fu il palpito delle passioni politiche nel loro petto? Sidonio Apollinare, Tonanzio Ferreolo, Ecdicio, nato dall' Imperatore Avito, con quale animo accolsero l' acerba dichiarazione di Clodoveo? Noi dunque avremo un minor *guidrigildo* e varremo la metà meno d'un di coloro i quali fin qui furono *Leti* e *Gentili* e nostri assoldati? E s' aggiungerà l' orrida beffa d' udirci chiamare *cittadini Romani* da chi s' infinge d'averci lasciato le nostre *Curie*, i nostri *Difensori* ed anche i nostri *Maestri de' Soldati?*

Tutto all'arrivo de' Longobardi, tutto fu diverso in Italia. Venivano in qualità di nemici aperti, di nemici schietti; venivano con le famiglie, co' servi (1) e con le tribù ausiliarie raccolte in gran numero (2) a fermarsi nella nostra penisola; trovarono (dove più, dove meno) valida resistenza, e mai non si poterono impadronir di tutta l' Italia. Una lunga linea di frontiere sempre incerte dalle bocche del Po fino a quelle del Varo costringeali ne' primi tempi a star sempre in armi e sempre in sull' avviso: la loro ignoranza nella lingua de' vinti; la naturale propensione di costoro a congiungersi co' non vinti e stanziati sulle opposte frontiere; la perfidia degli Esarchi e de' Greci non poteano certamente infondere nel cuore de' Longobardi que' *consigli* tanto *miti* quanto il Muratori credeva. Troppo fortunata l'Italia se non avesse Alboino concepito il disegno giammai di venirvi a piantar la sede: pur tuttavia, sendo venuto, bisogna non maravigliare s' egli ed i suoi successori avessero fatto uso non d'altro se non del diritto

(1) Paul. Diac. lib. II, cap. 7: *Cum uxoribus natis* omnique supellectili.

(2) *Ibidem*, cap. 8: *Cum omni exercitu*, vulgique promiscui multitudine.

della spada e della conquista: perciocchè fu conquista l'impresa d'Alboino e de' Duchi; assai più conquista che non l'occupazione delle Gallie per opera di Clodoveo. La conquista di poi accrebbe, come or dirò, la *cupidigia* ne' Longobardi.

Ma sì fatte considerazioni appartengono a' racconti della Storia. Qui bisogna tornare, qui limitarsi all'esame de' documenti.

§ 1.

Differenze fra' nuovi Tributarj creati da' Duchi Longobardi, *e gli* antichi *sì d' Italia e sì delle Gallie.*

Narra Paolo Diacono (1) le grandi stragi della pestilenza in Italia sotto Narsete; ma che in poco d'ora i popoli v'eran cresciuti come le biade. Ma *queste biade*, com'egli soggiunge (2), furono recise in gran parte da Clefo e da' Duchi, e massimamente i *nobili* ed i *potenti* fra' Romani: ciò ricorda le geste del Giovine Tarquinio in Gabio, quando egli disse d'aver compreso i concetti di suo padre, che avea sfrondato le sommità de' papaveri: *Filius, agnosco jussa parentis, ait.* I *rimanenti* di que' *nobili e potenti* Romani furono *divisi* tra' nemici e fatti *Tributarj* acciocchè pagassero a' Longobardi la terza parte delle raccolte (3). *Tributarj* non di danaro, ma di frutti della terra (*Tributarii frugum.*)

Questi *Tributarj* novelli, onde il Diacono favella, erano affatto diversi da que' *Tributarj antichi*, de' quali prima di Clodoveo e d'Alboino vedeansi piene l'Italia e le Gallie. Gli *antichi* si confondeano spesso con gli schiavi e co' Coloni Romani, come si scorge da una legge d'Arcadio e

(1) Lib. II, cap. 4.

(2) *Ibidem*, cap. 32: Populis, *qui* more segetum *excreverant*, extinctis.

(3) *Ibid.* Reliqui *per* hostes (*al.* hospites) divisi, *ut tertiam partem* suarum frugum *Langobardis exolverent* TRIBUTARII EFFICIUNTUR.

d'Onorio (1) non che da' detti d'Apollinare Sidonio (2): ma se ne vedeano anche di liberi e di cittadini Romani, sebbene tenui e plebei, soggetti a pagar la *Capitazione* ovvero il *Testatico* all'imperio. Questi cotanto esili CITTADINI ROMANI delle Gallie furono da Clodoveo lasciati nel godimento della loro *ingenuità;* e, come *ingenui*, tassati col *guidrigildo* (ignobile) della legge Salica.

Che cosa in Italia fecero i Duchi Longobardi risguardo a' *Tributarj* nè schiavi nè coloni? Che cosa ne fecero allorchè i *nobili* ed i *potenti*, non uccisi nè scacciati nè volontariamente fuggiti, furono ridotti alla condizione di *nuovi Tributarj?* Certo, la condizione degli *antichi* non divenne più cittadinesca, quando s'intristiva cotanto quella de' *nuovi*, cioè de' *nobili* e de' *potenti*.

Or ecco la prima delle due diversità grandi, notata da me nel *Discorso*, fra gli *antichi Tributarj* ed i *nuovi creati da' Duchi;* e veramente ho dovuto assai male spiegarmi, acciocchè il Signor Rezzonico potesse chiedere (II. 397), per qual ragione io non volea riconoscere la qualità cittadinesca de' *Tributarj* d'Italia, mentre la riconosceva in que' delle Gallie, tassati col *guidrigildo*. L'altra diversità, che additai, fu d'esser gli *antichi* soggetti a pagare la *Capitazione* od il *Testatico* all'imperio; nell'atto che i *nuovi Tributarj* pagarono il terzo de' frutti non allo Stato Longobardo, ma sì a ciascuno de' privati Longobardi, fra' quali erano *stati divisi*. Fu dunque *tributo di frutti* e non delle persone verso lo Stato, ma delle persone verso le persone: ciò che doppiamente costituiva la natura della servitù presso i Germani di Tacito. Il *tributo in danaro* presuppone in ogni età ed in ogni luogo, che il *Tributario* possa liberamente vendere i prodotti della terra: ciò non sempre avviene a' *Tributarj di frutti*.

Questo specialissimo *tributo* de' *nuovi Tributarj* d'Italia fu egli dunque *servile*? od anzi *cittadinesco*? Per non crederlo *servile*, bisognerebbe credere, che i Duchi Longobardi e

(1) Cod. Iustin. Lib. XI, tit. XLVII, leg. 12. De Agricolis: *Servos, vel* TRIBUTARIOS *vel Inquilinos apud Dominos suos volumus remanere.*

(2) *Vedi* TAVOLA CRONOLOGICA, p. 573-574.

tutt'i loro Confederati, eccetto i Sassoni già partiti, avessero voluto non aver altro prò dalla loro conquista d'una gran parte d'Italia, se non quello di costituirsi creditori semplici del Canone, come or diciamo, d'un *terzo de' frutti* delle terre. A questo dunque solamente riuscite sarebbero le tante industrie sanguinose, la tanta strage, i tanti esiglj comandati da Clefo e da' Duchi a sangue freddo e solo *per cupidigia* come scriveva il Diacono? E sto a vedere se il Muratori non creda, che le terre di quegli uccisi e di quegli esigliati o de' fuggiti non fossero state concedute agli eredi legittimi di tutti costoro da' Longobardi, mercè il Canone d'un *terzo de' frutti!* O che ciascun Longobardo si dovesse rivolgere a' tribunali ordinarj se al Romano, preteso debitore, non piacesse pagare quel Canone! o frodarlo nel peso e nella qualità!

Ma vengasi al fatto vero, al fatto vivo; e mi si dica, se i *nuovi tributarj, divisi fra ciascun Longobardo*, ebbero o no il permesso (1) di portar *pubbliche armi?* Se non l'ebbero d'alcuna sorta, furono *Aldii* e servi: se lo ebbero, bisognerebbe additarne i modi e le condizioni perchè talvolta gli *Aldii* ed i servi, senza cessar d'essere tali, andavano co' padroni alla guerra. E supponendo che *pubbliche armi* si fossero concedute da' Duchi al vinto Romano sorge la questione se per effetto di simil permesso i *nuovi Tributarj* riuscissero cittadini Romani o Longobardi? Se Longobardi, vennero meno la cittadinanza e la legge Romana; se Romani, un gran portento come or dirò, sarebbe avvenuto in Italia, e costoro sarebbero stati più ausiliarj e confederati che non sudditi de' Longobardi.

Ma niun permesso d'armi concedettero i Duchi, e nè Paolo nè altri parlonne od il fece sospettare. Il corpo de' *nobili* e *potenti* Romani, ridotti allo stato di *nuovi Tributarj*, finì dunque per questo solo fatto, e senza bisogno d'alcuna

(1) Il Pardessus, nel favellare dell'Opera del Signor Savigny, dice (*Journal des Savans*, Février 1840): *Les vainqueurs pûrent conserver l'administration des Romains: le firent ils?* A posse ad actum non valet consequentia; egli risponde.

dichiarazione, d'essere guerriero e cittadino, eccetto alcuni pochi assunti nella cittadinanza Longobarda. E che si vuole? Che avesser dovuto i Longobardi armar *come Romano* il vinto in mezzo a' primi furori ed a' non lievi pericoli della guerra contro gli Esarchi? che avesser detto a' *nuovi Tributarj* Milanesi di combattere *in qualità di Romani* contro gli altri Romani di Milano a Genova? Prima dell'elezione d'Autari, niuna pace, niuna tregua fuvvi giammai tra' Duchi Longobardi e gli Esarchi, preposti al governo dell'Italia non conquistata; e noi crederemo sol per vaghezza o perchè non ci troviamo nelle gravi condizioni de' Duchi Longobardi, che costoro avessero il debito d'operare come oggi ne sembra d'aver forse voluto noi stessi operare umanamente in favor de' vinti Romani? Crederemo che i Duchi, dopo aver amato i *Tributarj* come *cittadini Romani*, dovessero contentarsi di rimanersene semplici creditori d'un *Canone* di *frutti*? Domanda il Signor Rezzonico (II. 397) se gli Alemanni divennero servi perchè l'Autor delle Geste de' Franchi racconta, che Clodoveo ridusse così le *terre* come le *persone* d'essi Alemanni sotto il giogo del *tributo*? No, rispondo: quel favoleggiatore o mentì o s'ingannò (1). A mostrare la falsità de' suoi detti basta il Codice delle leggi date agli Alemanni da Teodorico, figliuolo di Clodoveo, e da Clotario. Ma si può egli paragonar Paolo Diacono coll'assurdo novellator delle Geste? Vi ha egli un Codice dato da' Duchi Longobardi a' vinti Romani, od almeno havvi egli all'intera nazione un permesso di portar le armi, simile a quello che tutta la gente de' cittadini o guerrieri Alemanni ottennero nel Codice lor consentito da' Franchi? Tornando a' Duchi, affermo, ch' essi ne' primi giorni della conquista o non conoscevano in Italia o molto imperfettamente conosceano quel *Terzo Stato*, che poi vi si conobbe; al quale salivano gli *Aldii* e servi affrancati di sangue Romano o non Romano, e discendevano i guerrieri Longobardi, se divenuti poveri e deboli e *Livellarj*. Perciò *Aldii* o servi

(1) Anonymus, *De Gestis Francorum*. Vedi Tavola Cronologica, p. 454; e *Storia d'Italia I*, p. 1007.

erano di necessità gli uomini di ogni nazione, a' quali non si concedea di portar le armi: e quando poi surse quel *Terzo Stato*, i pretti guerrieri Longobardi l'ebbero per lunga età in disdegno, a malgrado di tutte le leggi (fosse stata pur la III.ª fra le nuove d'Astolfo), dettate per proteggerlo e per armarlo, in tempo almeno di guerra.

§ 2.

Aggravati Romani.

I pericoli de' Longobardi nella nuova loro conquista crescevano, ed i Greci suscitavano contro essi Childeberto, Re de' Franchi: allora i Duchi elessero Autari. Fu *comune loro consiglio*, Paolo dice, lo scegliere un figliuolo di Clefo, il crudele uccisore de' più *potenti Romani*. Autari dunque ricevette il regno e le condizioni del regnare da' Duchi, e però essi e non Autari regolarono la divisione delle terre concedute al Re; dalla quale seguinne il famoso, ma ignoto, fatto contenuto nelle oscure parole: *Populi TAMEN AGGRAVATI per Longobardos* hospites (*al.* hostes, *al.* hospicia) *partiuntur* (*al.* patiuntur).

Io, per aver trovato il *Patiuntur*, non ho menato, spero un gran vanto; avendo già detto le cose che qui ridico. essere impossibile, cioè, di sapere se Paolo scrisse *Patiuntur* o *Partiuntur*; ma non posso, per quanto sia grande nel mio animo l'autorità del Rezzonico, accordarmi con lui nel credere che il *Patiuntur* conterrebbe un *ozioso racconto* (II. 400), se nulla vi fosse stato di nuovo nella condizione degli Aggravati. *Novità*, sì, avea già detto io nel *Discorso* (1); ma *novità* in bene od in male?

Fu egli, ripeto, veramente sventura, o non piuttosto, come giudicava il Pecchia, una grande allegria per gli Aggravati Romani? Que' Duchi adunque lordi, *per cupidigia*, di tanto sangue Romano, divennero altri a capo d'un de-

(1) Pag. 52.

cennio; e quasi tocchi da pentimento, deliberarono unanimi di restituire il mal tolto, il male occupato: la *cupidigia* si spense ne' loro petti e la sola felicità de' vinti Romani riempì le menti de' vincitori? Or io non m'oppongo; credasi pure a simil conversione, credasi pure a quella festa: ma, se per esse godettero i Romani, dunque ne patirono i Duchi, a' quali fu mestieri perdere in grazia del nuovo regno la metà degli averi, mentre divideano l'altra co' Romani. Bel destro daddovero a far tante divisioni, quando già romoreggiavano i Franchi, e quando i Greci, sebbene impotenti, preparavansi di nuovo alle armi! Paolo tuttavia parla soltanto di ciò che al Re dettero i Duchi, senza dire se gli dettero nulla gli altri privati Longobardi, fra' quali erano stati *divisi come Tributarj nuovi* di ciascuno i *nobili* e *potenti* Romani. E però il testo di Paolo, il suo *Partiuntur*, il suo *Patiuntur* ed i suoi *Hospites* od *Hostes* od *Hospicia* potran farci pensare che le sole terre forse de' Duchi, ma non mai che quelle dell'università de' privati Longobardi si fossero nuovamente divise co' Romani, per darne o non darne una parte ad Autari. Paolo non esclude i Duchi dal numero degli *Hospites* o degli *Hostes*.

E siansi ridivise le terre de' Duchi e de' privati Longobardi: siansi tutti accordati senza eccezione a volerle ridividere; vi abbiano guadagnato i Duchi ed i privati Longobardi e gli Aggravati Romani: certamente noi avremmo perduto assai nell'ignorare il modo, in cui si conseguì nel 584 una tanta e così universale felicità da' vincitori e da' vinti. È vero che ben presto le cose mutaronsi, e che Rotari nel Prologo dell'Editto ebbe a deplorare i soprusi cresciuti fra' Longobardi, le violenze de' più potenti ed i danni de' più deboli; è vero che l'anonimo Ritteriano, quasi contemporaneo di Paolo Diacono, dipinge allo stesso modo, e come calamitosi molto, i tempi avanti le leggi di Rotari; ma non importa: nulla ci distolga per ora dal contemplare lietamente la felicità de' giorni d'Autari, e soprattutto quella de' Duchi, condottisi a perdere un quattro delle sei parti d'ogni terra da essi conquistata prima con la spada e poi con la *cupidigia*; supponendo, che avesser

ceduto a' vinti Romani un terzo della metà non passata in mano del Re.

§ 3.

Conseguenze necessarie della pretesa divisione delle terre al tempo d'Autari.

Da sì fatta felicità, fondata sopra una giusta ed universale divisione delle terre, dovettero senza fallo procedere alcuni effetti necessarj, non perchè i Longobardi scrivessero alcuna legge (il maggior numero non sapea scrivere in quel tempo, e tutto governavasi con la memoria), ma perchè permisero. Il loro permesso avrebbe fatto nascere varie Consuetudini e pratiche, cioè.....

1.° I *nuovi Tributarj*, ovvero i *nobili* e *potenti* Romani, cessarono d'essere *divisi* fra' privati Longobardi, e di pagar loro il *terzo de' frutti* nel 584. Perdettero allora il nome d'Aggravati.

2.° Mercè il riacquisto d'una parte grande o piccola delle terre, o, grazie almeno al disgravio del terzo, i vinti Romani riebbero una cittadinanza, se l'aveano perduta dieci anni prima; o la posero in maggior lustro, se non l'aveano perduta.

3.° Essi dunque, se già non erano, furono annoverati fra' *cittadini* o *Romani* o Longobardi. E siano stati *guerrieri e cittadini Romani*.

4.° Essi ottennero, se già non l'aveano, un *guidrigildo*, il quale non essendo fermo ed invariabile, come appo i Franchi, doveasi apprezzare da' Giudici all'usanza Longobarda: *guidrigildo*, che il Signor Rezzonico scrive (II. 404), aver per l'appunto sortita l'origine primiera dalle Consuetudini e non dalle Leggi di poi scritte sotto Rotari.

Sta bene: si tenga pure che tutto ciò risulti dalle parole di Paolo intorno agli Aggravati; si tenga d'aver noi tutto saputo e d'aver tutta chiarita la Storia d'Italia, immaginando che le cose avvennero a questo modo nel primo anno d'Autari. Ma qui per l'appunto cominciano le nostre

ignoranze; dappoichè la Storia vera, là Storia sola d'un paese ove due o più cittadinanze ammettonsi dalle leggi, consiste nella cognizione delle mutue attenenze o de' reciprochi legami di quelle due o più cittadinanze, non che de' modi co' quali terminavansi le liti fra quelle varie genti. Erano, per esempio, Longobardi coloro, i quali nel regno d' Autari apprezzarono da indi in quà il *guidrigildo consuetudinario* dell'ucciso cittadino Romano? Si correva il rischio, in tal caso, che troppo tenue riuscisse il più delle volte l'apprezzamento; e che senza tutela rimanesse la vita dei vinti esposta non di rado al capriccio ed all'odio dei vincitori. Erano per avventura solo Romani gli estimatori? poteva l'estimazione riuscire sovente o troppo alta o troppo fastosa verso i Longobardi. Erano finalmente i Romani congiunti co' Longobardi nell'estimare il *guidrigildo?* ecco un tribunale misto, di cui si vorrebbe conoscere la natura. Tutt' i guerrieri e Romani e Longobardi concorreano, in qualità di *liberi uomini*, al giudizio? godeano d' un pari dritto di suffragio? i Giudici Germanici s'avevano in ugual pregio de' Romani?

Se niuno saprà rispondere a queste domande con documenti alla mano, la conseguenza sarà chiara ed aperta, che noi, cioè, ignoriamo e che ignoreremo la Storia costitutiva del regno Longobardo. Se altri risponderà, che i cittadini dell' uno e dell' altro popolo godeano d' una pari estimazione di *guidrigildo* sotto i Duchi o sotto Autari (così pensava il Pecchia), io replicherò quel che più volte scrissi nel *Discorso* (1); essere proprio per questo cessata la cittadinanza Romana. E lo dirò eziandio delle Gallie, dove fu ignobile pe' Romani la tassa delle varie persone, ma unica ed affatto Germanica, sì come in Italia, la sorgente della cittadinanza, ovvero l' imposizione astratta del *guidrigildo.* E però, nelle Gallie, Franchi, Barbari e Romani sono indistintamente annoverati dallo stesso Titolo della Legge Salica con la seguente gradazione, oltre i Vescovi ed i Sacerdoti:

(1) Pag. 21 *et passim.*

1.° *Antrustioni* Franchi e d'ogni altra Nazione Barbarica vivente a Legge Salica;

2.° Romani *Convitati del Re;*

3.° Franchi e Barbari guerrieri o cittadini;

4.° Romani *possessori;*

5.° Romani *Tributarj*, ma ingenui e cittadini; senza parlar de' *Tributarj* servili, spettanti all'ordine de' *Liti*, Coloni, etc. Queste certe nè variabili tasse pe' diversi ordini di persone valeano a serbar distinta la gerarchía, per dir così, delle varie nazioni ammesse nel regno de' Franchi; e massimamente a segregar la Romana dalle Barbariche; ma lo stesso fine del serbarle distinte non potevasi ottenere in quello de' Longobardi, mercè il *guidrigildo* lasciato all'estimazione variabile de' Giudici; la quale avrebbe tolto a' vincitori qualunque segno esterno della loro superiorità su' vinti. Ora chi crederà che i Longobardi nel settimo secolo avessero sì agevolmente rinunziato a tenersi per assai dappiù d'un Romano? chi meglio del Signor Rezzonico parlò (II. 415) dell'odio e del dispregio de' Longobardi verso il nome Romano fino al decimo secolo?

Egli v'era dunque bisogno d'una qualche dichiarazione solenne de' Duchi o d' Autari sul *guidrigildo* per mettere in sicuro l'orgoglio ed anzi la dignità de' vincitori d' Italia. Nella *Storia* dirò con quali e con quante industrie si mantenevano i popoli Barbari, cioè i non Romani, divisi da' Romani, per far sempre viva la preeminenza Barbarica. Fuvvi egli un popolo meno abborrente dal Romano come il Visigoto? e pure Alarico II rinfrescò nel *Breviario* il famoso divieto de' matrimonj fra i Romani ed i *Gentili*. Questa è la parte invariabile o costante della natura umana in ogni secolo ed in qualunque paese, che il vincitore a ricordar la sua maggioranza si voglia fastosamente segregare per via di privilegi e di singolarità, il più che possa, dal vinto.

§ 4.

Il rozzo Compendio *di leggi Romane.*

Nè già il Signor Rezzonico nega (II. 403-404, 408), essere stato necessario in Italia, come in Francia, il *guidrigildo* a dare il *Capo* di cittadino ad un Romano; la cittadinanza dunque, ripeto, per effetto delle conquiste, sebbene tanto diverse, de' Franchi e de' Longobardi, si trasformò veramente in Germanica: e se nelle Gallie rimasero tanti nomi e tante apparenze di cose Romane, ciò era strumento a dar sempre nuovo risalto al primato de' Franchi, ovvero del popolo nobile sul popolo riputato ignobile da essi. Ancora il Signor Rezzonico non dissente (II. 407), che in Italia i Romani formassero un popolo *avvilito e degradato, ma senza leggi non mai:* le quali da lui si dicono essere state Romane, da me Longobarde. Rimane perciò la dubbiezza in tutta la sua forza. Pur egli contentasi d'un *rozzo Compendio* di leggi Romane pe' vinti (II. 411-414); ed in questo Compendio pensa essersi *scritte le norme di giurisdizione pe' Casi Misti fra Romani e Longobardi, e notati eziandio i limiti d' ogni applicazione di legge Romana.* Soggiunge (II. 408), che la legge Romana, cioè un tal *rozzo Compendio*, cessasse in quel segno *dove si rendeva incompatibile con le leggi e co' privilegi de' Longobardi, precipuamente nella materia criminale; e che tutto ciò si regolasse parte per consuetudine, parte per qualche disposizione positiva, involataci dal tempo e dalla barbarie.*

Ma tal Compendio quando fu scritto? Se dopo Rotari, sarebbe fino a questo Re, secondo il Signor Rezzonico, rimasto in vigore l'intero corpo del dritto Romano pei Romani: se prima di Rotari; costui dunque dovea conoscere quel Compendio per affidargli tutte le materie de' Casi Misti fra Romani e Longobardi, e per decretare in qual punto dovessero le Consuetudini precedenti al 643 non che le leggi Romane del *rozzo Compendio* tacere se contrarie alle Leggi, che ora scriveansi, dei Longobardi.

Buon per me: tutti oggi confessano, esser vero e giusto il mio *Postulato*, ch'e' faceva mestieri d'una legge qualunque, la quale riuscisse *comune* a due od a più popoli di cittadini diversi, ma viventi sulla stessa terra e soggetti al medesimo Re, quando si dettavano le leggi dell'Editto; un Codice simile a' *Capitolari* de' Franchi, ove si prescrivessero i modi a terminare le liti fra' cittadini forniti delle varie cittadinanze. Tutto ciò dovea necessariamente trovarsi nel Compendio Romano, tenuto dal Signor Rezzonico pel solo depositario de' Casi Misti. Ma se il Compendio Romano, che non abbiamo, parlava de' Longobardi, dunque l' Editto Longobardo, che abbiamo, parlar dovea de' *cittadini Romani*. Or come? Rotari dunque avrebbe mandato i Longobardi a leggere il fatto loro in un libro Romano? avrebbe provveduto più all'utilità de' vinti che non dei vincitori? a' vinti un solo Compendio co' Casi Misti: a' vincitori un doppio libro, cioè l' Editto ed il Compendio?

§ 8.

Necessità, che il Compendio fosse approvato dall' autorità regia.

In questo luogo io non chieggo se il Longobardo amasse o dispregiasse i Romani; e comprendo che fino alla pubblicazione dell' Editto poterono per avventura i vincitori non curar di sapere se i vinti, nelle lor controversie intorno a' loro peculj, ricorressero alla legge Romana, come già notai nel *Discorso* (1). Qui soggiungo, che i vinti poterono conservare anche i Registri degli *Ordini* o delle *Curie* Romane: cose, che si sarebbero fatte o senza saputa, o forse tra gli scherni ed i dileggi del vincitore, il quale non ignorava di stare in esso concedere o no una cittadinanza e legge Romana, quando il regno Longobardo riordinato si sarebbe per via di leggi scritte. Sì fatto punto

(1) Pag. 36.

risguardava diritamente l'autorità regia; ed il non approvar in modo solenne la legge Romana, contenuta nell'ideato Compendio, il lasciarla correre nel regno priva del regio stanziamento, sarebbe stata una patente rifiuta della dominazione Longobarda sul Romano. Rotari non dovea far credere col suo silenzio intorno a' vinti, ch'egli non fosse Re di costoro. Quando Clodoveo assegnò a' Romani delle Gallie un *guidrigildo* ignobile; quando parlò della Romana legge ad essi da lui lasciata, non disse forse, ch'egli era il nuovo Signore? Il Prologo della Legge Salica, stampato dall' Heroldo (1), narra che Teodorico, figliuolo di Clodoveo, diè le leggi a' Bavari, agli Alemanni ed a *ciascuna gente, la quale vivea sotto la sua potestà; mutando, aggiungendo e togliendo come gli sembrò convenevole.* Fra queste genti sottoposte s'annoveravano i Romani; e però Teodorico il Franco dovè comandare di rivedersi anche il Codice Teodosiano e le rimanenti leggi Romane, o qualche Compendio di esse, approvandole con autorità pubblica. Di questa verità s'hanno manifesti riscontri nelle seguenti riforme della legge Salica e ne' *Capitolari*, là dove si parla del dritto Romano lasciato a' Romani, cotanto inferiori a' Franchi.

Non contento Gondebaldo Re d'aver nominato sì spesso nelle Leggi Burgundiche i cittadini Romani del suo regno, aprì al suo successore la via di prometter loro un Compendio di Leggi Romane: ciò che compissi con la pubblicazione del Compendio, detto volgarmente *Papiano* (2). Ma quando i re Franchi ebbero conquistato il regno de' Borgognoni, tosto nelle leggi Romane di questo *Papiano* fecero inserire la menzione del *guidrigildo* pe' Romani di

(1) *Theodoricus Rex, cum esset Cathalaunis, elegit viros sapientes, qui in regno suo legibus antiquis eruditi erant; ipso autem dictante, jussit conscribere legem Francorum, Alamannorum et Baioariorum:* et unicuique Genti, *quae in ejus* potestate erat, *secundum* Consuetudinem suam: *addiditque addenda, improvisa et incondita resecavit,* etc. *Prolog.* Edit. Heroldinae *ad Leg. Salicam.*

(2) *Vedi* fra gli altri l'eccellente Capitolo del Savigny sopra il *Papiano. Hist. du Droit Romain*, II, 6-20.

Borgogna (1). Il *Breviario* di Alarico e l'Editto di Teodorico non palesano forse l'autorità sovrana di que' Re su' Romani? E che? Dunque i soli Re Longobardi avrebbero avuto a vile la propria dignità, e lasciato correre ne' loro Stati una legge Romana qualunque, in cui non avesser voluto sopravvedere se nulla vi fosse di contrario agl' interessi ed alla pace della loro signoría in Italia? Rotari adunque non avrebbe dovuto farsi recare innanzi i Codici od i Compendj Romani, quando egli pubblicava in Latino il più ampio ed ordinato corpo di leggi del Medio-Evo? quando erano cessate le prime negligenze de' Longobardi, e la primiera loro imperizia nella lingua de' vinti?

Or dov'è l'approvazione di Rotari a quel *rozzo Compendio?* Niun fiato se ne ha presso gli Storici; tuttochè il Signor Rezzonico pensi (II. 408) d'esserci stata ella *involata dal tempo e dalla barbarie.* Ma non ci fu involato l'Editto, dove dovremmo al pari delle leggi Salica e Burgundica, non che del *Papiano*, trovare il riscontro, che non troviamo, del Compendio approvato da Rotari. Certo; se questo e se il beneplacito Longobardo si venissero a scoprire, noi tutti ne sapremmo assai grado allo scopritore; ma fin qui si può egli parlare d'un documento che non v'è? D'un documento, che dovrebbe apparire, ma non apparisce per nulla, da quelli che vi sono?

§ 6.

Guidrigildo *consuetudinario de' Romani.*

Niun'offesa maggiore alla sua potestà, se Rotari nell'atto di scriver leggi non avesse parlato del *guidrigildo* pe' Romani. Qui era l'arcano, dirò così, del suo Imperio; e, se i Duchi od Autari aveano taciuto, bisognava finalmente dire a' Longobardi s'essi valeano più de' vinti. So che le Consuetudini regolavano la tassa del *guidrigildo;* e niuno ha

(1) Savigny, *Hist. du D. R., II,* 12 et seqq.

detto più di me, che questo s'apprezzava secondo alcune regole non dinotate giammai nell'Editto, essendo l'estimazione lasciata interamente all'arbitrio de' Giudici Longobardi. Liutprando fu il primo, che pel solo caso degli omicidj a difesa prendesse a restringere sì fatto arbitrio, proponendo alcune tasse certe. Ma le variabilità delle Consuetudini Longobarde risguardavano la tassa del *guidrigildo*, e non il dritto ad averne uno. Cotal dritto va considerato dalla parte de' Longobardi più che dalla parte de' Romani, perchè pendea solamente da esso di salvare o no i dritti della vittoria e della conquista. Or come Rotari avrebbe taciuto intorno ad un affare così rilevante per l'onore della sua gente? S'egli volea tacere de' Romani vinti da' Duchi, non potea tacere dei Romani allora allora superati da lui nella Liguria, pei quali senza dubbio il *guidrigildo* non era *consuetudinario* nel 643, com'era forse pe' primi, secondo il parere del Signor Rezzonico (II. 404). E però avrebbe dovuto Rotari confermare nell'Editto la Consuetudine, che aveva introdotto il suppositivo *guidrigildo* in favor de' Romani vinti da' Duchi, e per la prima volta concederlo a' Romani vinti da esso, dando qualità e stato di *cittadini Romani* a tutti, non per amore o per dispregio verso essi, ma per chiamarsi Re loro.

§ 7.

Incompatibilità dell'Editto con le leggi Romane.

Gravissimi dubbj, oltre quelli del sapere se i Romani ottennero un *guidrigildo tassabile* in qualunque modo, sarebbero dileguati dal Romano Compendio, se per avventura si trovasse. Vedremmo in qual maniera i vinti poteano succedere a guisa loro e testare, mentre i vincitori non conosceano l'uso del testamento e fermavano al settimo grado la successione; in qual maniera le doti delle donne Romane costituivansi a ritroso e contro l'ordine successorio dell'Editto. Vedremmo se daddovero quelle Romane andavano im-

muni dal *Mundio*, quasi appartenessero ad un sesso migliore che non delle cittadine Longobarde. Vedremmo se le donazioni valevano senza il *Launechildo;* se i vinti poteano dichiarar vero ed effettivo *cittadino Romano* lo schiavo, senza che il Re avesse ad impacciarsene punto come pur troppo s'impacciava, trattandosi d'affrancare gli *Aldii* ed i servi de' più illustri *Guargangi*, fra' quali mi giova rammentare Abbone, il Patrizio de' Franchi. Vedremmo finalmente se i vinti eran soggetti o no ai giudiziarj combattimenti, a' *giudizj di Dio*, all'obbligo di far giurare i *Sagramentali;* e se i Longobardi tenessero altra via per iscoprire il vero presso i Romani ch'e' non tenevano per iscoprirlo appo la propria nazione originaria.

Sopra sì fatti articoli si possono far congetture più o meno ingegnose; ma la Storia contempla i fatti avvenuti non i possibili, che sono infiniti. Laonde, mancando fin quì ogni memoria del Compendio e dell'approvazione di Rotari degli Arodi, mi sia permesso dire alcune parole intorno all'unica Legge rimastaci, ovvero all'Editto.

§ 8.

Se i popoli di sangue nè Longobardo nè Romano furono tenuti all'osservanza dell'Editto.

I Longobardi soli vi furon tenuti, risponde il Signor Rezzonico (II. 406); perchè Rotari altro non fece se non raccogliere le *antiche leggi de' loro padri*. Nè io pongo in dubbio, che affatto Longobarde fossero le 390 leggi di Rotari; ma da ciò non procede ch'egli non avesse potuto volerle dare altresì a popoli affatto diversi dal Longobardo. Volle o non volle?

Sì, volle: altrimenti non una sola ma più e più Nazioni Barbariche sarebbero al tutto rimaste fuori dell'Editto, se questo si fosse pubblicato per la sola tribù originaria de' Longobardi. Un Sarmata, un Goto, un Gepida ed un Bulgaro non conosceano prima di venire in Italia niun *gui-*

drigildo, come gia esposi nella *Storia* (1) e nel *Discorso* (2): un Alemanno ed un Bavaro aveano il *guidrigildo* tassato dalla legge pe' varj ordini di cittadini: e così Goti che Alemanni e Bavari aveano ciascuno un Corpo di leggi scritte da lunga stagione innanzi Rotari. Tali popoli perciò, se non furono compresi nella denominazione generale di Longobardi usata nell'Editto, avrebbero avuto bisogno ciascuno d'un Compendio delle lor Consuetudini e delle lor Leggi scritte; sì che un Longobardo, nato nella tribù dominatrice, avrebbe dovuto studiar tutti que' libri, se litigasse con un Bulgaro, con un Goto e con un Bavaro.

Qui odo che piccol divario passava tra le leggi dei popoli Barbari e quelle de' Longobardi proprj; che quindi agevolmente i primi furono ridotti alla natura ed al dritto de' secondi. Ma nè i Bulgari nè i Sarmati erano popoli Germanici, come non erano i Norici ed i Pannonj; e parmi d'aver dimostrato nella *Storia*, che i Goti co' Gepidi vogliano tenersi per genti affatto diverse dalle Germaniche. Parmi almeno d'avere intorno a ciò sparsi tanti e sì gravi dubbj, tratti eziandio dalla mancanza d'ogni *guidrigildo*, che l'identità de' Germani e de' Goti non possa più prendersi per base ferma di qualsivoglia discorso. E basta vedere le Leggi degli Alemanni e de' Bavari per rilevare la loro diversità grandissima da quelle dell' Editto. Ritorna dunque l'argomento esposto dianzi: o tutte queste nazioni ebbero bisogno di tanti Compendj quante mai erano esse, o tutte furono da Rotari comprese, come tribù già incorporate, nel nome di Longobardi, e costrette a vivere secondo la legge *territoriale* di quel Re. Molte genti non Germaniche e molte Germaniche passarono perciò nel *Comune* Longobardo. Il silenzio dell' Editto intorno a qualunque cittadinanza diversa dalla Longobarda si vuol avere non solo per pruova solenne, ma eziandio per ampia conferma delle già seguite incorporazioni. Quindi, o tal silenzio non dimostrerebbe d'essersi da niuna di quelle genti perduta la

(1) Vol. I, pagg. 490-492 *et passim*.
(2) Pagg. 45, 46.

propria cittadinanza, o dimostra d'essersi altresì perduta da' Romani.

§ 9.

I vinti Romani furono assoggettati all'Editto.

Dopo queste considerazioni potrà non sembrare assurdo, che Rotari avesse coll'Editto di natura puramente Longobarda *rinnovate o rimosse tutte le leggi precedenti non Longobarde*, così scritte come consuetudinarie (Omnes priores leges). Rimasero, egli è vero, fuori dell'Editto pochissime Consuetudini proprie dei Longobardi, o scolpite sì addentro ne' loro costumi e ne' loro petti che non si giudicò aversene a fare una speciale menzione, o credute così particolari della loro tribù che non dovessero comunicarsi ad altre genti; ma da questo non segue, che Rotari avesse potuto lasciar eziandio fuori dell'Editto la selva informe di tante Consuetudini e di tante Leggi scritte, spesso cozzanti fra loro, ed appartenenti a popoli di nature cotanto difficili. Egli dunque volle tutto ridurre, tutto ridusse alla possente unità dell'Editto; e però disse nel Prologo d'avere i popoli stanziati nel suo regno, *a viver quieti, difendendo il proprio confine contro i nemici. Quatenus liceat unicuique, salva lege et justitia, QUIETE VIVERE, et propter operationem CONTRA INIMICOS LABORARE, SEQUE SUOSQUE FINES DEFENDERE.*

Or mi si dica, se la sola primitiva tribù de' Longobardi avesse a *viver quieta ed a cercar di respingere i nemici?* A' Sarmati dunque, a' Bulgari, a' Goti e massimamente a' vinti Romani Rotari permettea di non *viver quieti?* o di *non difendere il regno* contro gli assalti stranieri? Certamente anche i vinti Romani doveano difenderlo in qualche guisa, e non tradirlo almeno, tanto se alcuni fossero *Aldii* e servi, quanto se altri si trovassero incorporati nella cittadinanza Longobarda, come i Vescovi e Sacerdoti, usciti di stirpe Romana. Rotari dunque parlò nel Prologo agli uomini di sangue Romano ed a tutti gli abitanti del suo re-

gno; e l'Editto fu legge comune così per essi Romani come per qualunque altro popolo, senza distinzione di razze nè d'origini. Ciò costituì propriamente una cittadinanza comune a tutti gli abitanti del regno: e questa fu cittadinanza Longobarda con *Aldii* e servi Longobardi.

Soggiunse il Re d'aver egli divisato, col fine della generale quiete, di raccogliere in un *solo Volume* le leggi *de' padri suoi* (*in uno providimus VOLUMEN complectendas*). Ciò fu vero, se tal Volume davasi ai Longobardi, a' Romani ed a tutti gli abitanti del regno; ma falsissimo, se Rotari nol dava se non alla sola tribù primitiva de' Longobardi, eccettuandone i Romani con altri, cioè la maggior parte degli abitanti del regno.

Ma quali dubbiezze possono rimanere quando s' ascolta Rotari dire nel Prologo, doversi dall' Editto argomentare della sua *sollecitudine pe' suoi sudditi?— Quanta* PRO *SUBJECTORUM NOSTRORUM* COMMODO nostrae *fuit* sollicitudinis cura, VEL EST, *subteradnexus tenor declarat. Et,* OB HOC, *considerantes Dei misericordiam, necessarium esse* PROSPEXIMUS *praesentem corrigere et componere legem,* etc.

E bene: i Romani vinti non erano *sudditi* di Rotari? non erano i più numerosi ed i più addottrinati? non erano coloro, nella lingua de' quali egli vedeasi costretto a dettar le leggi Longobarde? Potea Rotari dimenticare o voler escludere tanta e sì operosa parte, serva o cittadina che fosse, de' *suoi sudditi?* Era egli prudenza di lasciar quella non amica gente in figura di *cittadini Romani*, acciocchè meditassero novità in favore de' Greci e contro lo Stato Longobardo? Grande in vero è la forza delle preoccupazioni. A me, il confesso, riesce impossibile di concepire che Rotari avesse dovuto, senza dirlo nell'Editto, lasciare armato come *cittadino Romano* il popolo intero soggiogato da' Duchi, ed armare nella stessa qualità il popolo da lui sì aspramente conquiso nella Liguria. Nè si tralasci mai di notare, che su questa qualità di *cittadini Romani* cade unicamente la disputa; non negando io, che alcuni per incorporazione avvenuta passarono alla cittadinanza Longobarda.

Ecco poi la Conclusione di Rotari: *Et hoc addimus atque* definimus *ut causae, quae finitae sunt,* NON VOLVANTUR. *Quae autem non sunt finitae usque ad praesentem diem,* AUT QUAE MOTAE FUERINT, *PER HOC EDICTUM INCIDANTUR ET FINIANTUR.*

Quì che diremo? Che ne' Tribunali del regno Italico non vi fossero cause oltre quelle agitate fra' soli uomini spettanti alla primitiva ed originaria tribù de' Longobardi? e che l'incertezze giudiziarie, per comandamento di Rotari, avessero a continuare fra Romani e Longobardi, fra Romani o Romani e fra' cittadini di qualunque tribù abitante nell'Italia Longobarda? Bel frutto invero dell'essersi pubblicato l'Editto! bel modo a diminuire le liti! Lasciar esposti gli stessi Longobardi a tutte le azioni giudiziarie degli altri popoli, e lasciarli sotto l'imperio di leggi diverse da quelle contenute nell'Editto! Soprattutto se que' Longobardi fossero attori nel giudizio contro qualunque altro *suddito,* procedente da sangue non Longobardo?

Il Prologo e la Conclusione, anzi l'intero Editto è solenne documento, positivo e non negativo, dove s'additano le vere sorti de' vinti. Di costoro una minor parte già era (e nel 643 fu, di nuovo, se fosse stato uopo) incorporata nella cittadinanza Longobarda; l'altra rimase nella qualità d'*Aldii* e di servi anche Longobardi. L'Editto è documento che trasferisce nel Signor Rezzonico tutto il peso di mostrare d'avere il Re Rotari escluso dal numero de' *suoi sudditi* gli uomini di sangue Romano, antichi o nuovi conquistati, e massimamente i Vescovi ed i Sacerdoti; poichè appunto de' Vescovi e Sacerdoti del sangue Romano il Signor Rezzonico (e' non vorrà dubitare di quelli usciti del sangue Longobardo) *dubita* (II. 416) IN ISPECIE *s'e' vivessero a legge non Longobarda, ma Romana.* Intendo sempre la *Mondana* e civile, non l'Ecclesiastica.

I dubbj del Signor Rezzonico di mano in mano crebbero a tale, che più non so in qual parte od in qual punto la sua gentile natura gli faccia credere d'esser egli d'accordo con me. Pur tuttavia non ascolto nel suo scritto, ch'e'

venga interpretando alla maniera del Muratori e del Signor di Savigny le tre famose leggi di Liutprando sugli Scribi, sul matrimonio del Romano con la Longobarda e su' figliuoli del Longobardo Vedovo e fatto Clerico. D'esse riparlerò nel *Codice Diplomatico*.

Fino a che il Signor Rezzonico non dimostrerà d'essere i Vescovi ed i Sacerdoti con tutti gli uomini di sangue Romano eccettuati dalla qualità di *sudditi* Longobardi, crederò che tutti furono in tal qualità sottoposti all'osservanza dell'Editto, e che però tutti perderono la cittadinanza e legge Romana. In quanto ai Vescovi e Sacerdoti di stirpe Romana, Rotari gli avrebbe oltraggiati se gli avesse costretti a servirsi del *rozzo Compendio* Romano senza renderli partecipi de' privilegi dell'Editto Longobardo, in cui furono sì onorevolmente ricordati, come già esposi nel *Discorso* (1); poichè a noi potranno le leggi Romane sembrar magnifiche e gloriose, ma certamente a' Longobardi del 643 sembravano leggi de' dappoco. Allora tutto il vanto e tutta la nobiltà stava nell'essere ammesso a goder dei dritti del vincitore.

Niuno meglio dell'Oltrocchi, a mio parere, descrisse gli effetti dell'universalità dell'Editto così pe' Longobardi, come pe' vinti Romani e per tutti gli abitanti del regno di Rotari. E, poichè il Signor Rezzonico reca in mezzo le autorità dell'Eickorn, del Gemeiner e del Doenniges, io reciterò le gravi parole del patrio nostro Scrittore:

Post externa bella, Graecosque armis repulsos, adjectamque regno Liguriam *maritimam,* moribus et... legibus... Romanorum *Rotharis* BELLUM INDIXIT, *novo Longobardorum Codice a se promulgato.* PUBLICI JURIS VIM EDICTUM OBTINERE APUD SUOS SUBDITOS IUSSIT. *Exinde mihi videor certissime affirmare posse, obliterato sensim* Venetiae, Liguriae *et* Æmiliae *vetustissimo nomine, eas regiones in unum* Longobardiae *titulum coaluisse. Regiones* COMMUNIBUS legum a Rothari conditarum VINCULIS DEVINCTÆ, quod Jus

(1) Pagg. 96, 97 *et passim.*

Longobardicum profiterentur, COMMUNI ETIAM LONGOBARDIÆ VOCABULO DENOMINARI COEPTÆ (1).

§ 10.

Considerazioni generali sull'Editto.

L'Editto di Rotari, che che fosse avvenuto prima del 643 in Italia, è il vero patto costitutivo del regno Longobardo; è la chiave di tutta la nostra Storia del Medio-Evo. Notai nel *Discorso* (2), che la struttura intima e la composizione terminativa di tal regno non può apprendersi dalle lettere di San Gregorio e degli Esarchi, nè da qualunque atto disteso nell'Italia Romana prima del 643. Quell'anno pose fine da un canto ad ogni fluttuazione di Consuetudini fra Longobardi, e dall'altro ad ogni uso, ad ogni Legge o Compendio di Leggi, ad ogni Registro d'*Ordini* ovvero di *Curie*, ad ogni scritto e vestigio d'ordinamenti Romani rimasti forse in vigore tra Romani quando ignoravasi dal vincitore la lingua del vinto. I Longobardi, appo i quali solo i più vecchi sapeano a memoria nel 643 il nome degli antichi Re loro, come si dichiara nel Prologo, appresero a scrivere od a comprendere la necessità di scrivere non solo nel dettar leggi, ma eziandio ne' privati affari, sì che Rotari punisce del taglio della mano i falsarj delle carte (3), fra' quali egli addita certamente anche gli uomini di sangue Romano.

L'Anonimo Ritteriano dipinge lo stato precedente all'Editto, senza eccettuarne i beatissimi tempi degli AGGRAVATI d'Autari, narrando (4), che per opera di Rotari *comincia-*

(1) Oltrocchi, *Hist. Mediol. Ligust.* pp. 518-519 (A. 1795).
(2) Pagg. 38-41.
(3) *Leg.* 247 *Roth.*
(4) Ap. Ritter, *Praef.* ad II Tom. *Cod. Theodos.* p. 15: *Rothari.... per quem leges et justitia Langobardis est inchoata, et per conscriptionem primis iudices percurrerunt. Nam antea per* Cadarfada *et ar-*

rono la giustizia e la legge tra' Longobardi, sostituite all'arbitrio delle Cadarfrede *nelle cause.* Ciò consona mirabilmente, assai più che non a' detti di Paolo Diacono, al Prologo dove Rotari deplora l'*estorsioni* e le *violenze* de' Longobardi. *Allora*, soggiunge l'Anonimo Ritteriano, *si vide nelle tenebre il lume; allora i Longobardi si rivolsero alle contese Canoniche*, ovvero legali e giudiziarie; *allora finalmente divennero gli ausiliarj de' Sacerdoti.* Stiasi dunque ad un tal lume, che non inganna; ciò che avvenuto era dianzi passò, travolto ed assorbito nell'Editto. Se un popolo intero fosse rimasto nella qualità di *cittadini Romani*, Rotari si sarebbe ostinato invano a nasconderlo, quando pur egli avesse avuto l'insensato disegno di celarlo. Tal popolo dovrebbe apparire dai molti e molti apertissimi e certissimi documenti della Storia, non dalle congetture o supposizioni fondate o sugli scritti composti nell'Italia Romana o su quelli più antichi del 643; dovrebbe apparire allo stesso modo, nel quale apparisce, non dirò in Ispagna sotto i Visigoti, ma nelle Gallie dove i Franchi ordirono l'amara beffa di lasciar sussistere il nome Romano col *guidrigildo*; cioè, con la cittadinanza Germanica.

§ 11.

Cenno su' Comuni d'Italia *dopo il Mille.*

Poichè gli uomini di sangue Romano erano *sudditi* di Rotari, e poichè l'Editto fu dato in legge a' *suoi sudditi*, e' non può negarsi che cessò nel suo regno, se i Duchi ed Autari l'avessero conceduta, qualunque cittadinanza e legge Romana. Gli *Ordini* dunque o le *Curie* (così latinamente avrebbero potuto chiamarsi al tempo di Rotari) non si componeano se non di soli cittadini Longobardi o *viventi*

bitrio *seu ritus finierunt causationes. Istius Rothari regis* (temporibus) *ortum est* lumen in tenebris. *Per quem supradicti Langobardi ad* Canonica *tenderunt* certamina, *et Sacerdotum facti sunt adjutores.*

a legge Longobarda: i quali *Ordini* da noi oggidì appellansi volgarmente *Comuni*. Gli uomini di qualunque nazione, se incorporati a qualunque modo e per qualsivoglia causa nella Cittadinanza Longobarda, entravano in sì fatti *Comuni* Longobardi; e, fra gli altri, v' entravano i vinti Romani, o perchè affrancati, o perchè dalla Cittadinanza Romana fossero dirittamente venuti alla Longobarda per patti di guerra o per altri privilegi, senza essere mai stati *Aldii* nè servi. Tra gli affrancati entravano solamente quelli *per impans*, e gli *Amundj con le quattro vie;* nè tutti; ma coloro i quali aveano una qualche terra o loro donata, o da essi acquistata dopo l'emancipazione. Gli altri affrancati di queste due sorte, a' quali non sorridea la fortuna, rimanevansi nel *Terzo Stato*, ampliatosi già ne' tempi di Rotari; ed erano *Liberi Livellarj*, mercatanti, operaj d' alcuni mestieri non *Aldionali* nè servili. Poscia il numero ed anche il pregio di tali *Amundj* od affrancati *per impans* crebbe di mano in mano, quando s'allargò nel regno Longobardo il *Terzo Stato*.

Ciò risulta, ripeto, dall' Editto, che ridusse la cittadinanza Romana e tutte le altre alla sola cittadinanza Longobarda. E però qualunque congettura su' due *Comuni* Longobardo e Romano dopo Rotari, oltre d'andar soggetta per sua indole agl' infiniti fastidj ed agl' inconvenienti d' ogni *dualità* (se veramente due *Comuni* vi fossero stati), è contraddetta in modo solenne dall' Editto: ed e' bisogna rivolgersi ad altri che a Rotari per credere vero il concetto d'un doppio *Comune*. Al cadere della cittadinanza e della legge Romana, caddero del tutto nel regno Longobardo gli antichi e fiacchi e dispregiati *Ordini* o *Comuni*, onde parlava Giustiniano in una sua *Novella* (1). Quanto mai non

(1) Iustiniani *Novel. XXXVIII* (A. 546): *Curiales .... coeperunt se eximere Curiae, et occasiones invenire per quas liberi ab his efficerentur. Ita Civitates diminutae .... Decuriones ... facultatibus .... et corporibus fraudare Curiam voluerunt .... rem impiam adinvenerunt a* legitimis nuptiis abstinentes, *ut eligerent magis sine filiis quam sub lege deficere .... Transtulerunt facultates ad alias atque alias personas, nihil exinde habente Curia .... Sub falsis causis facientes donationes ..... Vidimus quosdam esse sic adversos contra proprias patrias ....* etc.

erano divenute vane le cure degl'Imperatori per tenere in vita quelle sì languide *Curie?*

Nondimeno il sig. Rezzonico pensa (II. 416-417), che tali cadaveri non si fossero spenti giammai sotto i Longobardi, perchè crede non si possa ben dichiarare l'origine de' *Comuni d'Italia* dopo il Mille senza un popolo Romano bello ed apparecchiato fino da' giorni della prima conquista Longobarda: popolo in prima povero ed oscuro, ma che costrinse Liutprando a mostrarsi tanto Romano quanto egli mostrossi nelle sue leggi: popolo, che poscia venne in fama ed in possanza verso il duodecimo secolo.

Di ciò che risguarda la formazione de' *Comuni d'Italia*, verso il Mille, io non parlerò altrove che nella *Storia*. Lo stesso farò intorno agli ordini feudali. Quì dico solo, che que' *Comuni* sarebbero nati, come nacquero, ancorchè non vi fosse stato un solo de' moltissimi cittadini Romani, che pur v'erano, ma de' *nuovi*, cioè degli arrivati dopo Liutprando e Carlomagno. Ciò non vuol dire, che fosse cessata giammai la naturale opposizione fra gli *elementi*, come or si parla, Romano e Longobardo; *elementi* avversi e ripugnanti sempre fra loro. Il Romano rappresentavasi dal Sacerdozio in tutta Europa; e solo questo era da tanto, che avrebbe vinto e regnato nella seconda metà del Medio-Evo. I Vescovi ed i Sacerdoti di sangue Barbarico contribuivano anch'essi al trionfo della civiltà Romana. Se in Italia i Duchi tolsero a' *nobili* e *potenti* Romani la nativa cittadinanza, se Rotari vie meglio la distrusse coll'Editto, non per questo se ne perdette la memoria presso i discendenti, *Aldii* o servi, e presso gli altri uomini di sangue Romano, incorporati nella cittadinanza Longobarda. Tali memorie sono generatrici di grandi affetti, che non è sempre dato a' vincitori di spegnere. La cittadinanza Romana ben potea togliersi a' vinti, ma non la superiorità dell'intelligenza; ed il popolo primitivo de' Longobardi orbi di lettere dovea presto o tardi essere superato dalla gente, che costringealo ad apprender l'alfabeto Latino.

L'opposizione Romana, seguíta dalle vittorie del duodecimo secolo sulla natura Longobarda, fu tutta *intellettua-*

le. I presagi delle future vittorie apparvero fino dal sesto e settimo secolo; non dirò nel giorno in cui Autari chiamossi Flavio, ma nell'altro che vide i Longobardi fatti Cattolici aver caro il Chiericato fedele a Roma, ed in quello nel quale Rotari non seppe dare se non in Latino le sue leggi Longobarde agli uomini di sangue Romano. Più certi augurj s'ebbero quando il Re Liutprando permise le leggi Romane a' Longobardi, mercè i contratti avanti gli Scribi; al che certamente non i vinti Romani lo costrinsero. E per l'appunto, nell'età di lui, veggonsi gli Alemanni, fra' quali mancavano del tutto i cittadini Romani, usar ne' loro contratti non poche formole di Romano Diritto, come narrerò nella *Storia*. Frattanto, nel nono e decimo secolo, i Longobardi cercavano dar nuovo lustro alla loro cittadinanza, quando cessò di regnare la stirpe di Carlomagno.

§ 12.

Risalto della cittadinanza Longobarda presso gli Ecclesiastici nati Longobardi.

Ho già detto nel *Discorso* (1), che dopo la legge dell'837 di Ludovico Pio veggonsi, nel nono e nel decimo secolo, crescere le *professioni di legge Longobarda* fra' Sacerdoti. Qui soggiungerò l'esempio di Garibaldo, Vescovo di Bergamo, il quale nel suo testamento dell'870 si dichiara figliuolo di Longobardo, ed omette fin le formole religiose del crear cittadini Romani alcuni servi, ch'egli affranca, dicendo pianamente, fossero pur *Fulfreali* ed *Amundj, secondo la legge;* cioè, secondo l'Editto (2). Garibaldo si mostra più Longobardo che non Ecclesiastico per questa sua formola del manomettere; più Longobardo che non furono Lupo ed Asperto di Nembro, de' quali ho favellato (3).

(1) Pag. 290 e segg.
(2) Giulini, *Mem. di Milano*, I, 456 (A. 1760).
(3) *Vedi* pag. 440

Andrea, Arcivescovo di Milano, dicesi altresì nel 903 figliuolo di Longobardo, e fa donazione d'*Aldii* e d'*Aldie* alla Longobarda (1). Toccai del testamento d'Attone, Vescovo di Vercelli e *vivente a legge Longobarda* (2): ma ne farò più ampia parola in fine del *Codice Diplomatico*, dove si cercherà s'egli spettasse o no alla famiglia del Re Desiderio. S'egli era veramente di tal sangue, qual Longobardo più illustre del Vescovo di Vercelli? Qui non riparlo delle superbe parole del Vescovo Liutprando contro il nome Romano, proferite a' giorni d'Attone Vercellese nel decimo secolo.

Nel 981, Martino, Abate di San Massimo in Salerno, diè il *Launechildo* a Pietro Madi di Nocera, per essere stato prosciolto da un giuramento (3). Giovanni, Vescovo di Salerno, vendette nel 977 al figliuolo d'un Conte d'Amalfi la metà della Chiesa di S. Felice *apprezzata secondo la pagina dell'Editto* (4). Lo stesso fece nel 989, in simil caso, Landone Vescovo di Pesto; allegando *la legge Longobarda* (5).

§ 13.

Sacerdoti di sangue Longobardo, che passano alla legge Romana.

Ma già, fin dal decimo secolo, s'odono i Sacerdoti di sangue Longobardo affermar ne' loro atti, che la legge propria *per l'onore del lor Sacerdozio* era la Romana. Spesso confondevanla, è vero, con la Canonica; ma chi non vede in queste formole novelle quanto fosse oramai grande il cangiamento de' costumi Longobardi? Ne abbiamo l'esem-

(1) Giulini, *Mem. di Milano*, II, 475.

(2) Pag. 302.

(3) Blasi, *Series Principum Langobardorum Salerni*, etc. Append. p. CXXVI. Neapoli, 1785, in-4.

(4) *Ibidem*, p. XXV.

(5) *Ibidem*, p. CXVI.

pio insigne d'uno de' più possenti, fioriti nel Medio-Evo; d'Ariberto, cioè, Arcivescovo di Milano, il quale nel 1042 dicea d'essere *per ischiatta* e *per legge* Longobardo; ma, prevedendo il caso di qualche impedimento della Romana legge, additava, *per l'onore del suo Pontificato*, altre vie a raffermare le sue disposizioni testamentarie (1).

Non, certo, i discendenti de' *nobili* e *potenti* Romani, fatti *Tributarj* da' Duchi, o di quelli vinti nella Liguria, e non certo l'ideato *Comune* di que' discendenti da' *Tributarj* metteano sì fatto favellare in bocca d'Ariberto e de' Sacerdoti di sangue Longobardo, quasi gli uomini di tal *Comune*, al quale si dà il nome di Romano, avessero impugnato le armi contro i Longobardi o soverchiatili pel numero ne' parlamenti e ne' consigli del regno Italico. Pur tuttavia le menti de' più ricchi e temuti Signori si mutavano. Chi tra essi, non escluso Attone di Vercelli, fu maggior d'Ariberto? Ma già da per ogni dove balenava l'*intelletto* Romano, e veniva travisando in ogni luogo la faccia dello Stato Longobardo: già lo stesso Attone Vercellese, al pari d'Agobardo (2), deplorava le tristi necessità de' combattimenti giudiziarj Longobardi. *Siamo costretti a combattere per mezzo de' Vicarj*, egli dicea (3): *nè possiamo purgarci dell'accusa d'un delitto se non commettendo un nuovo delitto!*

Assai poco, a mio credere, s'è posto l'animo fin quì all'importanza delle formole, con cui verso il Mille i Sacerdoti di legnaggio Longobardo cominciarono a dichiarare il pregio e l'eccellenza del Dritto Romano, per quanto potesse Liutprando di Cremona essergli avverso. Una parte de' rimanenti Sacerdoti di sangue Longobardo mostravano a' Laici la preminenza delle nuove discipline apprese da

(1) Giulini, *Mem. di Milano*, III, 525: *Ex natione mea lege vivens Langobardorum.*— Intervengono due testimoni viventi a legge Romana.

(2) Vedi *Discorso*, pp. 232 e segg.

(3) Atto Vercell. (*De Pressuris Ecclesiasticis*): *Ad pugnam producere, ehu! nostros producere compellimur Vicarios, ut vel istorum caede victi, vel ipsorum absoluti quasi esse videamur, nec purgari a crimine nisi perpetrato crimine valeamus.*

Roma. Il Pontificato svolgeva l'*intelletto* Romano in tutta Europa, ed in tutt'i luoghi dove giammai, come anco esposi (1), non aveano l'aquile Imperiali recato nè la lingua del Lazio nè l'ordinamento degli *Ordini* o delle *Curie*.

Un detto di Stefano Baluzio mi sembra convenir alla materia di cui si tratta. Egli credea malamente, che le false Decretali, attribuite ad un ignoto Isidoro Mercatore, avesser potuto nel nono secolo cangiare la Disciplina Ecclesiastica di tutta la Cristianità. E, poichè tal concetto, sì caro a' seguaci delle dottrine Gallicane, riesce degno di riso, a volerlo ben considerare, il Baluzio giudicò non potersi chiarire in altra guisa le cagioni di tal mutamento, assai più portentoso ed universale di quel dell'Italia, se non dicendo, avere in *ciò ancor vinto la fortuna del popolo Romano!* — *VICIT HIC, ut saepe alias, FORTUNA POPULI ROMANI* (2).

§ 14.

Storici e Scrittori Longobardi.

Se l'*intelletto* Romano da un lato disfaceva i Longobardi ed in generale i Barbari ne' paesi dove giammai non erano penetrati durante l'Imperio i Romani, la barbarie dall'altro invadeva sovente le provincie Romane d'Italia, nelle quali non ebbero signoria i Longobardi: trista, ma necessaria, concatenazione d'effetti, che non tardano guari a diventar cause di nuovi eventi. A me in questo luogo giova ricordar soltanto le vittorie (de' danni parlerò nella *Storia*) conseguite dall'*intelletto* Romano; e mi piace chiamarlo così non perchè i Longobardi ed altri Barbari fossero sforniti di naturale acume dell'ingegno, ma perchè vissero per molta età privi di lettere, d'arti e discipline civili, che senza dubbio essi non recarono dalla Scandinavia o dalla

(1) *Discorso*, pag. 336.

(2) Steph. Balutii *Praefatio ad Dialogos Antonii Augustini, De Emendatione Gratiani*, p. 2. Parisiis, 1672, in-8.

Pannonia in Italia. Se dunque fuvvi dappoi un qualche Longobardo amico di tali discipline, ben giustamente può e dee dirsi di lui, che egli era stato vinto in Italia dall'*intelletto* Romano.

E però si videro usciti, non di famiglie Romane ma di puro sangue Longobardo, lo Storico Paolo Diacono, ed Arechi, Principe di Benevento, autore di versi non ignobili per quella stagione. Il Cronista Erchemperto, che piangea dolorosamente la caduta del regno Italico, non nacque forse dal Longobardo Adelgario? (1). Lanfranco, rampollo di *nobile parentela* e morto nel 1089, fu collocato dal Signor di Savigny fra' Romani, perchè leggesi nella Vita, scrittane dal coetaneo Milone Crispino, d'esser Lanfranco *disceso dall'ordine di coloro, i quali conservavano il* Dritto *e le* Leggi *nella città di Pavia: e perchè i* Pretori *ed i* Giurisperiti *della medesima Città faceano gran caso delle sue sentenze* (2). Ma quel *Dritto*, quelle *Leggi* e que' *Pretori* nel corso dell'undecimo secolo perchè paiono Romani e non Longobardi al Signor di Savigny? Non v'è niuna ragione di credere più l'una dell'altra cosa, quantunque fosse vicino il tempo nel quale il Longobardo si dovea trasformare in Romano; ed ho già parlato del Foro e de' Glossatori Longobardi, che fiorirono in quell'età (3). Pur il signore di Savigny avrebbe trovato nella Vita da esso allegata di Lanfranco, essere stato costui Longobardo, non Romano; dappoichè Longobardo appellossi egli stesso arrivando alla Badía del Bec in Normandia (4): e *di liberalissimo fra' Longobardi* gli dettero lode gl'Inglesi (5); presso i quali, sog-

(1) *Vedi* Caracciolo, Pellegrino, Muratori, Pratillo, etc.: *Non Regnum* (Langobardorum) *sed excidium; non felicitatem, sed miseriam; non triumphum, sed perniciem; non quemadmodum profecerunt sed qualiter defecerunt*, ex intimo corde ducens suspiria . . . . *prosequar calamo.*

(2) Savigny, *Hist. du Droit Romain*, I, 273.

(3) *Discorso*, p. 321 e segg.

(4) Milo Crispinus, *Vita B. Lanfranci*, ap. Mabillon, *Acta SS. Ordinis S. Benedicti.* § 2: *Abbas* (Beccensis) *dixit* (Lanfranco): *Es* Lombardus? *At ille*, Sum. — § 11: *Lanfrancus ortus* nobili parentelâ.

(5) *Ibid.*, § 36: *Ita fuit liberalis, ut diceretur nullum tam largum* de Italia *egressum* LANGOBARDUM *fuisse.*

giunge Crispino, non mancavano i *periti delle patrie leggi* (1), che non erano Romani, ma o Normanni od Anglo-Sassoni, come per l'appunto in Pavia i *Giurisperiti* Longobardi. A Lanfranco poi, nato nobile fra' questi ultimi, Filippo Abate di Buona Speranza, pose l' Epitaffio, dicendo, questi esser quel desso, *che avea fatto fiorir le arti Latine*:

Per te florentes artes *valuere* Latinae (2).

Tal verso riassume in certa guisa i miei pensieri sul nascimento de' *Comuni* d'Italia dopo il Mille. Il sangue, l'orgoglio della nobile cittadinanza erano Longobardi nel regno Italico dell' undecimo secolo dopo gli Ottoni; ma i Longobardi addestravansi, e davano la mano a far fiorire la *scienza Latina*, ossia l'*intelletto* Romano. E Dante, che lodava *il discreto Latino* di Fra Tommaso, mi fa sovvenire dell'alta Longobarda nobiltà dei Conti d'Aquino (che che altri ne scriva [3]), donde traeva i natali quell'Angelo della scuola, che fu sì grande ornamento dell' *intelletto* umano, quando già la possanza Longobarda era spenta. Duravano tuttora nondimeno la memoria ed il vanto della lor passata grandezza. Che più? I Longobardi sedettero eziandio sul Trono Pontificale. Ricorderonne l'esempio non del famoso Ildebrando, cioè di Gregorio VII, che il P. Soldani credea spettare alla progenie de' Conti Aldobrandeschi di Santa Fiora, ma sì quello del successore Vittore III ossia di Desiderio, l'Abate di Montecasino, il quale veniva dalla famiglia de' Principi di Benevento (4).

Io non credo che Paolo Diacono, il Principe Arechi, Erchemperto, Attone, Liutprando (il gran dispregiatore

(1) Milo Crispinus, *Vita B. Lanf.*, § 21: *Testimonio antiquorum Anglorum*, qui periti erant legum patriae.

(2) Philippus Abbas Bonae Spei, ap. Mabillon, *loc. cit.*

(3) *Vedi* Pratilli, *Dissert. De Familia S. Thomae Aquinatis*, inter *Hist. Princip. Langobard.* II, 341-402 (A. 1750); e Soria, *Mem. degli Storici Napolitani*, II, 204, 659 (A. 1782).

(4) Leo Ostiensis, *Chron. Casin.* III-I, ap. Murat. *Scrip. Rer. Ital.* IV, 414: *Desiderius ex* nobilissima Beneventanorum Principum origine *sanguinis lineam ducens*.

del nome Romano) e Lanfranco fossero stati osteggiati o vinti dal *Comune*, che il Signor Rezzonico appella Romano. In quel secolo di Lanfranco l'essenza della superiorità s'attribuiva, come ho già detto, a' Longobardi soli nel regno Italico e ad altri Barbari, venutivi dopo Carlomagno. Simili credenze durarono, sto per dire, fino a' dì nostri; nè v' ebbe Genealogia delle più illustri famiglie d'Italia, che non si spacciasse aver principio da' Longobardi, da' Franchi e da' Teutoni. Ma nel seguente secolo duodecimo, Cacciaguida, il trisavolo di Dante, accennava di procedere da schiatta Romana (la *Sementa Santa*) fosse quella de' Frangipani, od altra, ita in Firenze dopo Carlomagno. Nuovo indizio era questo degli animi voltati verso le memorie di Roma.

§ 18.

Nuova civiltà Romana dopo il Mille.

Il procedere de' Longobardi alla volta della civiltà Romana fu lento, è vero, nell'Italia non Romana, ed impedito più d'una volta da sinistri successi, non che dalle funeste discordie tra il Sacerdozio e l'Imperio. Nacquero indi le gare fra le Città ed i Signori: gare non di Romani contro Longobardi, ma del *Terzo Stato*, adulto già e venuto in forza, contro i *Lambardi*, chiamati altresì *Conti Rurali*; cioè de' *Minori* Longobardi contro i *Maggiori*. Fra' *Minori*, nell'undecimo e nel duodecimo secolo, v'erano uomini spettanti a molte Nazioni e spezialmente i Romani, *Giustinianei* e *Teodosiani*, arrivati nel regno Italico dall'Italia non Longobarda e dalle Gallie; piccoli mercatanti, artefici, agricoltori liberi e simili qualità. Costoro, per opera di Carlomagno, aveano cessato d'esser *Guargangi*. Gli ampliati commerci, l'ingegno e la felice audacia degli Amalfitani, l'accrescimento della potenza navale dei Veneti non Longobardi e de' Longobardi così di Genova che di Pisa, i *Romei*, lo spirito animator delle Crociate, i viaggi oltremarini e gli studj Romani della dotta Bologna furono tra le tante cause

per le quali si popolò di nuove genti l'Italia e mutossi l'aspetto non solo d'essa ma di tutta Europa, cause tutte riuscenti all'approssimarsi degli uomini verso la civiltà Romana per l'insufficienza delle leggi e delle usanze Barbariche.

Limitandoci al regno Italico, assai di leggieri si scorge, che bene tal civiltà dovea costringere i Barbari ad averla cara, quando giungessero i tempi. Giunti che furono, que' *Minori* Longobardi, cioè i deboli di tutte le additate Nazioni, sperarono in Roma e nel Pontificato, volgendosi, come già faceano i Vescovi ed i Sacerdoti di sangue Barbarico, a' dettati delle Romane leggi, e massimamente delle Canoniche. Allora piacque meno ad alcuni potenti dedurre l'origine delle loro famiglie dal Re Desiderio, che non da' Frangipani, dagli Anicj e da simili stirpi Romane: allora chiarissi la vittoria dell'*intelletto* di Roma, ed i discendenti de' fieri vincitori d'Italia, toltosi d'addosso in gran parte il fiuto Longobardo, cominciarono a *sbarbarirsi* ed a diventare Italiani. Possanza, fasto, conculcamento e distruzione della cittadinanza Romana furono gli effetti delle vittorie de' Duchi e di Rotari; ma l'*intelletto* de' vinti dopo lunghe sventure trionfò, grazie alla scienza di Roma ed alla potestà del suo nome.

§ 16.

Statuti Beneventani del 1202.

Ripeto, che Rotari diè l'Editto a' SUOI SUDDITI, e che perciò abolì qualunque cittadinanza e legge Romana così nell'Italia conquistata da' Duchi Longobardi, come nella Liguria ed in Oderzo. De' fatti d'Oderzo parlerò a suo tempo; nè mancherò alla mia promessa (1) di trattare in ispezialtà delle Leggi Longobarde nel Principato Beneventano, dove i Franchi non furono quelli che mutarono lo Stato, e dove per conseguenza restò impressa la maggior

(1) Vedi *Discorso*, p. 315.

orma dell'Editto. Tanta e tale fu questa, che negli Statuti di Benevento del 1202 (più di cinque secoli e mezzo dopo Rotari), Statuti approvati nel 1207 da ùn Pontefice di sì alti spiriti Romani come Innocenzo III, si stanziò, doversi le liti giudicare .... 1.° secondo le Consuetudini prevalute; 2.° secondo la *Legge Longobarda;* 3.° ed, IN MANCANZA DI QUESTA e di quelle, secondo il *Dritto Romano* (1). Dichiarossi altresì, che tali provvedimenti faceansi per *l'utilità e per la salute del* POPOLO (2): il quale nel 1202 si componeva non de' residui dello scaduto Longobardo, ma dell'universalità degli abitanti d'una città, stata emula di Pavia. Di qui si vede che il Dritto Romano, bandito di Benevento dall'Editto, fuvvi ricondotto in parte dalla legge di Liutprando, il quale permettealo a' Longobardi per via di contratti dinanzi agli Scribi, che poscia la cresciuta civiltà ed il tempo allargarono l'ordinamento di quel Re, dando vigore al Romano, ma come ad ospite, quando taceva il Longobardo.

§ 17.

Incertezze sulla condizione dell'Esarcato di Ravenna.

Niuna delle notizie che abbiamo intorno alle leggi del Ducato e poi Principato Beneventano, pervenne alla posterità risguardo alle leggi che la conquista o piuttosto l'occupazione dell' Esarcato di Ravenna v' introdusse dopo il Re Liutprando. Di nuovi studj egli è mestieri a diradar tali tenebre. Le ricerche fatte da me dopo la pubblicazione del mio *Discorso* han bisogno di nuovi riscontri. Forse i Ravennati non furono giammai vinti da' Longobardi, ma (in odio del Greco Iconoclasta) si dettero ad essi, mercè

(1) *Stat. Benev.* ap Borgia, *Memorie di Benevento*, II, 182, 413 (A. 1764): *Primum Capitulum est ut secundum Consuetudines approbatas et* LEGEM LONGOBARDAM: *et,* EIS DEFICIENTIBUS, *secundum* legem Romanam *judicetur.*

(2) *Ibidem*, 410: *Constitutiones pro* salute et utilitate POPULI.

alcuni patti. Qualunque sia per essere il frutto delle investigazioni sugli avvenimenti dell'Esarcato nel 726 e negli anni appresso, l'incertezza di tali fatti non dee menomar la certezza de' fatti di Rotari, occorsi nel regno antico de' Longobardi e nella Liguria. Dopo lui mutossi la religione de' Longobardi; mutaronsi non poche leggi del suo Editto; e però giustamente il Signor Rezzonico accoglie le preghiere, che io facea nel *Discorso* (1), di non volersi confondere i tempi nè le conquiste de' Duchi e di Rotari con le conquiste o piuttosto con le occupazioni di Liutprando e de' suoi successori.

§ 18.

Considerazioni particolari sull' Editto.

Fin quì ho parlato in generale così del Prologo e della Conclusione di Rotari come d'alcuni principalissimi eventi del regno Longobardo fino al secolo decimoterzo. Giovami ora notare alquante particolarità dell'Editto, acconce a raccogliere ed a chiarire la somma delle disputazioni precedenti. Già nel *Discorso* (2) toccai dell'opinione di chi crede ravvisare i *cittadini Romani*, sotto il nome velato di *deboli* e di *poveri* nel Prologo, e dell'altra di chi giudica tali *cittadini Romani* celarsi nel corpo dell'Editto sotto l'appellazione non d'*Esercitali*, ma di *liberi uomini*. Agli argomenti da me opposti all'una ed all'altra proposta, io soggiungo una ragione tratta dal testo di Rotari.

Se LIBERI UOMINI, egli comanda (3), *premeditato abbiano la morte d'alcuno..... l'omicida* COMPONGA *il morto secondo sarà questi* APPREZZATO; (paghi) cioè, *il* GUIDRI-

(1) Pag. 352 *et passim.*

(2) Pag. 81-82 *et passim.*

(3) *Lex* 11 *Roth.* Editio Georgish (A. 1738): *Si* HOMINES LIBERI *de morte alterius inter se consiliati fuerint.... homicida componat mortuum* SICUT APPRETIATUS FUERIT; *id est* Widrigild suum.

GILDO di lui. Se l'omicidio, soggiunge (1), *si commette* DI NASCOSTO, *paghino novecento soldi per ogni qualità di persone*, CITTADINI O SERVI *ammazzati: ed* (in oltre) *l'ucciso ingenuo o cittadino* si componga IN CARATHINGI, ovvero, come altrove dichiara (2), SECONDO LA QUALITÀ DELLA PERSONA.

Seguono le tasse per le ferite fatte a' *liberi uomini* (3): vengono indi le tariffe de' prezzi da pagarsi a' padroni per aver loro uccisi (4) o feriti l'*Aldio* ed il servo (5).

Se fosse vero il concetto che ne' *liberi uomini* dell'Editto abbiansi a trovar solo i Romani, ed i Longobardi solo negli *Esercitali*, dunque le leggi da me additate sulle ferite, sugli omicidj e sul *guidrigildo* spetterebbero unicamente agli uomini di sangue Romano e non di sangue Longobardo; ed anzi solo que' di sangue Romano stati sarebbero i possessori, a' quali bisognava pagare il prezzo degli *Aldii* e de' servi feriti od uccisi. La proprietà delle terre d'Italia sarebbe stata quindi sol de' Romani, perchè le terre non aveano valore senza la conservazione degli *Aldii* e de' servi.

Pur, se l'autore di tal concetto ingannossi nel restringere a' Romani la potestà della voce *liberi uomini*, egli non s'ingannò punto nel credere che tal voce ne comprendesse alcuno; i Romani, cioè, incorporati, secondo la mia spiegazione, per patti di guerra, per Sacerdozio e per privilegio d'ogni sorta, nella cittadinanza Longobarda; e sottoposti perciò al *guidrigildo* Rotariano. Quell'autore (6) così vide una parte del vero; l'altra era in sua mano. Un

(1) *Lex* 14 *Roth.: Si quis homicidium perpetraverit* ABSCONSE *in* ..... libero *vel* servo ... *componat DCCCC solidos* .... *Si* ingenuus *fuerit, qualiter IN GARATHINGI, ipsum homicidium componat.*

(2) *Lex* 74 *Roth.*: *IN GARATHINGI, id est SECVNDVM QVALITATEM PERSONAE.*

(3) *Lex* 45 *Roth.*: *Quae inter* liberos homines *evenerint.* — Vedi *Legg.* 46-74.

(4) *Leg.* 129-137 *Roth.*

(5) *Leg.* 76-128 *Roth.*

(6) Il Cav. Vesme ed il Signor Fossato, che qui nomino per cagion d'onore.

passo più in quà; ed e' ce lo avrebbe rivelato intero. Ma s'abbia la gloria d'essere stato fra quelli che mostrarono la via.

Nel numero de' mostratori primi della via, oltre Alessandro Manzoni, vuolsi annoverare il Conte Canonico Lupi di Bergamo, sebbene astretto alla comune sentenza d'essere nel Regno Longobardo rimasta la legge Romana. Ecco ciò che dice l'insigne scrittore intorno al nostro argomento: Tutti gli abitanti del regno longobardo, di qualunque nazione si fossero, andavano soggetti ad alcune leggi longobarde. Tali erano le prime otto di Rotari sulla tranquillita' e salvezza del regno e del re (1). Il Lupi adunque ammettea, che i Romani fossero stati compresi nel Prologo tra' *sudditi* di Rotari.

Quanti pochi per avventura fino a questo dì avranno studiato il Lupi? quanti altri nol conoscono se non per via delle citazioni fattene dal Signor di Savigny? Pur tutti amano sentenziare intorno alla condizione de' Romani vinti da' Longobardi. A sentenziarne, bisogna per lo meno avere svolta per alcun tempo la questione; bisogna possedere, non dico la metà, ma il quarto almeno degli studj postivi dal Signor Rezzonico e da tanti altri valorosi uomini d'Italia, che già nominai nel *Discorso*, e che quì non ricordo perchè intendo non escluderne alcuno (2). Il Signor Rezzonico, per esempio, non apporrebbe ad uno Scipione Maffei e ad un Alessandro Manzoni d'aver detto giammai, che Liutprando Re, sotto pena di morte, vietato avesse le nozze tra i Longobardi e le Romane. Meglio sarebbe pe' Giudici di questa nuova fatta il dire, che inutile al tutto è la questione; arida ed infeconda; indegna d'un gran filosofo e d'un robusto pensatore. Leibnizio, agli

(1) *Cod. Bergom.* p. 230: *Omnes Longobardici regni incolae obnoxii erant aliquibus legibus, et primo iis quae ad publicam tranquillitatem, regnique aut regis incolumitatem pertinebant; quales fuerunt octo primae leges Rotharis et quaedam aliae*, etc.

(2) Come potrei, tacendo, escludere un Cesare Balbo, un Luigi Cibrario ed un Federigo Sclopis?

occhi di costoro, dovè disgradarsi quando e' raccoglieva ed annotava gli Scrittori Brunsvicensi!

§ 19.

Pericolo d'alcune parole usate da chi parla della Storia d'Italia.

Assai minori dispute vi sarebbero sulla condizione de' Romani vinti da' Longobardi, se s'avesse intorno a ciò uno speciale Commento all' Editto di Rotari. Non ardisco promettere di pubblicarlo; ma già da lunga stagione il composi, e daronne un sunto nella *Storia*. Fino a che altri od io non avrem dato questo lavoro, desidero di veder meno frequentemente adoperate alcune voci, le quali mi sembrano pericolose; come fra le molte son quelle d' *andamento generale della Storia* e di *fusione de' popoli d'Italia*. Questa seconda voce paragona due popoli con due metalli o con altri due corpi, che separati si liquefanno lentamente per formarne un solo. Io dico, non essere avvenuto nulla di simile a' Longobardi nè a' Romani, mescolatisi non per l'opera continua ed impercettibile del tempo ma per la pronta ed efficace volontà de' Duchi e di Rotari, che accolsero nella cittadinanza Longobarda una parte dei vinti, come nuovi cittadini Longobardi, lasciando l' altra nella qualità d'*Aldii* e di servi. Secondo i fatti dichiarati da me, il solo popolo Romano si sarebbe fuso o liquefatto, se piace il dir così, alla foggia di cera o di metallo, ma fin dal principio della conquista Longobarda. Risguardo a ciò che chiamano *andamento della Storia*, temo non sia questa una parola bella e trovata per porre le nostre congetture in vece de' fatti e de' documenti. Là dove mancano questi, altro non rimane se non il prestigio d'alcune apparenze, le quali si risolvono in alcune a noi-care opinioni, o piuttosto in alcuni abiti delle nostre menti. Se s'avesse a dettar la Storia, pigliando solo a considerare un certo suo *generale andamento*, basterebbe dire, che la necessità costante delle

nature conquistatrici è di voler sovrastare a' vinti; che i Longobardi non vennero di Pannonia per farsi uguali a' Romani e per conquistar sovr'essi non altro se non il credito d'un Canone di frutti; che Rotari, se avesse voluto scrivere solo pe' Longobardi l'Editto, l'avrebbe fatto scrivere nella patria lingua, sebbene con caratteri dell'alfabeto Latino. Così narrano alcuni, aver fatto primo della legge Salica; ma Clodoveo, per dare un *guidrigildo* col Dritto Romano a' Romani (1), la fe' voltare nell'idioma del Lazio.

(1) Vedi *Storia d'Italia*, I, pag. 1010.

NUOVE LEGGI LONGOBARDE

I. *NUOVE LEGGI DI RACHI*

(Fol. 166-167 a tergo Cod. Cav. LL. Langobard.)

Prologus ista quae superius scripta tenentur in edictum scribantur et ista duas capitulas de subtu in brevi *praevidimus* statuere.

Hoc autem *praevidimus* statuere ut *Marcas nostras* Xristo custodiente sic debeant habere hordinatas et vigilitas ut inimici nostri vel gentis nostrae non possint per eas (*Marcas*) *sculcas* mittere. Ut fugaces exientes suscipere, sed nullus homo per eas introire possit sine jussione aut epistola regis.

Propterea unusquisque judex per *Marchiam* sivi commissam talem studium et vigilantiam ponere debeat et per *locospositos* et *clusarius* suus ut nullus homo sine signo aut epistolam regis exire possit: et dum ad ingrediendum venerint *peregrini* ad *clausas nostras* qui ad Romam ambulare disponunt, diligenter debeant interrogare unde sint; et si cognoscunt quod sempliciter veniant eorum aditum tribuant.

Lex X.

Si enim vero *Arimannus* aud (*aut*) *liber homo* ad judicem suum prius non ambulaverit et judicium suum de judice suo non susceperit, et post justitiam suam recepat sic venerit ad nos proclamare, componat ad ipsum judicem suum solidos quinquaginta. Propterea praecepimus omnibus ut debeant ire unusquisque causam habentes ad civitatem suam simulque ad judicem suum, et nunciare causam suam ad ipsos judices suos. Et si justitiam non re-

ceperint, tunc veniant ad nostram presentiam: nam si quis venire antea praesumpserit priusquam ad judicem suum vadat, qui habuerint unde componant solidos quinquaginta, et qui non habuerint............

Ideo volumus ut vadat unusquisque ad judicem suum et percipiat judicium qualiter fuerit. Et hoc volumus ut nullus homo praesumat causa alterius ad dicendum supprehendere aud causare, nisi cum notitia de judice suo sive causa de vidua aut orphano dicenda: neque, ut diximus, *de colibertos suos.*

Si quis causam supprehenderit aut causare praesumpserit componat *guidrigild* suum medietatem regis et medietatem judici suo. Et si judex, qui fuerit antequam causa altercaretur, hoc habere permiserit aut consenserit, componat *guidrigild* suum.

Lex XI.

Haec itaque volumus et statuimus ut unusquisque *Arimannus* quando cum judice suo caballicaverit, unusquisque per semetipsum debeat portare scutum et lanceam et sic post illum caballicare. Et si ad palatium cum judice suum venerit, similiter faciat. Hoc autem ideo volumus ut habere debeat quia incertus est qui ei superveniat, aut qualem mandatum suscipiat de nos aud de terre istius ubi oporteat haberi caballicago. Si quis vero aliter facere praesumpserit, componat judici suo solidi viginti. Et judex ille cui *Arimanno* hoc distulerit implere, aut non distrinxerit sicut supradiximus, componat *guidrigild* suum in palatium regis. De ferratura quidem et alias *Arimannias* ut caballos ita habere debeant sicut jam in antea per nostram jussionem praecepimus.

II. *NUOVE LEGGI D'ASTOLFO*

(Fol. 167 a tergo et seqq.)

INDICE DELLE NUOVE LEGGI

Segue l'indice delle leggi stampate già dall'Heroldo e dal Muratori.

Lex I.

Manca intera intera nel Codice Cavense, dal quale un'empia mano strappò il fol. 169.

Questa legge doveva esser molto lunga.

Lex II.

Manca il principio, che stava nel fol. 169. *Nel seguente* 170 *fol. si legge :*

............ut ille homo, qui habet septem casas massaricias habeat loricam cum reliqua *conciatura sua*, debeat habere et caballos, et si super habuerit, pro isto numero debeat habere caballos et reliqua armatura.

Item placuit ut illi homines, qui non habent casas massaricias et habent quadraginta jugis terrae, habeant caballum, scutum et lanceam.

Item de *minore homines* principis placuit ut si possint habere scutum, habeant *coccora* cum sagittas et arcos.

Lex III.

Item de illis hominibus qui *negotiantes* sunt et pecuniam non habent qui sunt *majores* et potentes, habeant loricas, scutos et caballos et lanceas; et qui sunt *sequientes* habeant caballos, scutum et lanceam. *Minores* habeant *coccoras* cum sagittas et arcos.

Lex IV.

Et hoc iterum volumus de illis bominibus qui negotium fecerint sine voluntate regis cum *Romanos homines*. Si fuerit judex qui hoc facere presumpserit, componat *widrigild* suum, et honorem suum amittat. Si fuerit *Arimannus* homo amittat res suas et vadat decalvatus clamando... Sic patiatur qui contra voluntatem domini sui regis cum *Romano homines* negotiatio fecerit *quando lites habemus*.

Similiter componat judex qui neglectus fuerit aut fecerit ad inquirendum si antea ad ejus notitiam pervenit quod *Arimannus* et haec fecisset aud alius homo in ejus *judicaria*, componat *guidrigild* suum, et honorem suum non perdat. Et si dixerit ipse judex quod ad ejus notitiam non pervenisset, purget se ad santa Dei Evangelia quod ad ejus notitiam non pervenisset.

Lex V.

De *clusas* (1) quae dirrupatae sunt, restaurentur et ponantur ibidem custodiam, ut nec nostri homines possint transire sine voluntate regis, neque extraneis possint ingredere in patriam nostram.

Similiter sine jussione regis et voluntas in quale *clusas* inventus fuerit tali pena subjaceat.

Clausarius qui custodire neglexit ad judice suo qualis ipse judex agere anteposito. Nisi judex per utilitatem regis miserit missum suum, aut susceperit tantum modo pro causa regis.

Lex VI.

De navigio et terreno negotio. Ut nullus homo debeat negotium peragendum ambulare, aut per quodecumque causa sine epistola regis, aut sine voluntate judici suo. Et si hoc fecerit, componat *guidrigild* suum.

Lex VII.

De judice et de *sculdais* ut auctores qui homines potentes dimittunt de casa seu de exercitu, qui hoc faciunt componat sicut *Edictus* continet pagina.

(1) Di queste *Chiuse* parla il Repetti nel suo *Dizionario Geografico di Toscana*, I, 707.

Lex VIII.

De inlicita conjuctione, quia nec unde *canones* aut *edictus* habet esse non possunt copulatos, placuit idem principis nostro ut a presenti separentur, et quis intra presentem indictionem causam istam de nostris judices neglexerit ad judicandum aut distrigendum componat *widrigild* suum. Quia causam apparet nobis *et omnibus qui talia consentiunt* contra Deum et animam suam faciunt, et malitia amplius crescit.

Lex IX.

De furonibus qui neglexerit inquirere aut sollecitare vel qui eos transire permittunt foris *clausas*, ita subjaceant sicut *edicti* continet pagina, et intra presentem indictionem habeat inquisitio. Et hoc statuere, ut si comprehensus a qualecumque judice fuerit et de sub alio judice collegam suum actionaverit, ipse judex qui ipsum furonem comprehensum habet, et ad alium judicem mandatum fecerit, ut ipse neglexerit comprehendere componat ipsum furtum; cui factum est, judex ipse: eo quod comprehendere neglexerit furonem ipsum.

Et si servus cujuscumque fuerit, faciat scire dominus ejus et ipse dominus etiam inquirat servum suum et faciat ei justitiam qui compellaverit: et si ipse dominus ejus neglexerit comprehendere, componat ipsum furtum, quia comprehendere neglexit.

Lex X.

Recolimus .... (*stampata dall'Heroldo e dal Muratori sì come la prima delle 14 leggi di Astolfo*).

Queste quattordici e nove precedenti del Codice Cavense sommano a ventitrè: or come avviene che in quel Codice se ne leggono ventidue? Avviene perchè le leggi X ed XI dell'Edizione Muratoriana veggonsi nel Cavense ridotte in una sola, cioè nella legge XIX.

NOTA

Pietro Giannone racconta d' aver attentamente coi proprj occhi osservato il Codice Cavense (1). *Risguardo alle Leggi d'Astolfo, lo Sto-*

(1) Giannone; *Stor. Civ.* lib IV, cap. VI.

rico Civile, ne annovera ventidue, soggiungendo che diciannove *già si vedeano impresse nella* Lombarda (1). *Ed in vero la scorretta* Lombarda *Veneta del* 1537 (2) *onde si valse il Giannone, registra in tal numero le leggi di quel Re: ma nel Secondo Libro cinque d' esse, una del* XXXIV *Titolo* (3) *e quattro del* LV (4), *appartengono senza dubbio a Carlomagno; così per la concorde autorità de' Codici Manoscritti e delle migliori Edizioni del Muratori e d' altri, come principalmente per le materie. Laonde le cinque Leggi malamente attribuite ad Astolfo nella Veneta* Lombarda *non trovansi fra le ventidue Astolfine del Codice Cavense: ciò che il Giannone avrebbe di leggieri saputo se avesse raffrontato i testi dell' una e dell' altro, senza ristarsene, come fece, al semplice confronto del numero* diciannove.

Intorno alle tre altre Leggi d' Astolfo, ed alle due precedenti di Rachi nel Codice Cavense, il Giannone si contentò scrivere di non essere queste comprese nella Lombarda. *Non disse nè potea dire se altri, come l' Heroldo, le avesse o no stampate; perchè mancavano ai giorni di Giannone molti aiuti, che s' ebber di poi: e l' Opera dell' Heroldo è stata sempre sì rara, che il Muratori confessa di non averla veduta. Or nè l' Heroldo riscontrato da me diligentemente, nè il Muratori, nè il Georgish conobbero alcuna delle due leggi di Rachi e delle nove d' Astolfo, che si stamparono per la prima volta in Napoli nel* 1832: *ignote parimente al Boerio, primo pubblicatore della* Lombarda, *ed al Lindebrogio.*

(1) Giannone; *Stor. Civ.*, lib. V, cap. II. § 3.

(2) *LL. Longobard. cum Glosis* Caroli de Tocco, etc. Venetiis, 1537 in 8.°

(3) *Ibid.*; lib. II, tit. XXXIV, *Leg.* 10: *De Manumissionibus*, p. 163. — *Vedi* Leg. 107 *Caroli*, ap. Muratori.

(4) *Ibid.* tit. LV, legg. 21-24: *Qualiter quis se defendere debeat per gaudiam*, p. 210. — *Vedi Legg.* 28, 38, 39, 66 *Caroli*, ap. Muratori.

BREVI CENNI

DI FRANCESCO REZZONICO

SULL' APPENDICE

DI CARLO TROYA

AL DISCORSO

SU' ROMANI VINTI DA' LONGOBARDI

ARTICOLO UNICO. (1)

I. Dell'*Appendice al Discorso*, non terremo troppo lungo ragionamento, e perchè non paja che ci vogliamo abbandonare ad una polemica alla quale ci sentiamo altrettanto avversi per indole, quanto ineguali per forze; e perchè male il comporterebbe la natura di quell'*Appendice* ricca di eruditi particolari non atti ad essere recati in compendio ed esaminati distintamente in poche pagine; e finalmente perchè dal trattenerci troppo a lungo su di essa ci rimovono quelle gravi e modeste parole colle quali il signor Troya ci promette nuovi ed importanti lavori su questo argomento. « A chiarir, egli dice, la condizione de' Romani vinti da' Longobardi, tre modi v'erano (s'io non m'ingannava e non m'inganno), ma tali che non potessero disgiungersi, e che da questa loro unione s'ottenesse la forza valevole per ravvisare il vero. Primo di sì fatti modi era un Discorso, che tentasse gli animi esortandoli a far nuova inchiesta sull'ampio e difficile argomento: l'altro, il porre ad effetto l'antico desiderio del marchese Maffei, compilando un Codice diplomatico dove si potesse vedere se vi fossero stati prima di Liutprando e Carlo Magno sudditi del regno longobardo, viventi per dritto comune colla cittadinanza e colla legge romana: il terzo, e forse mag-

(1) Estratto dal Tomo VIII del *Giornale dell'I. R. Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti e Biblioteca Italiana.*

giore dei primi, la storia delle dominazioni barbariche non solo in Italia, ma eziandio in Ispagna, nella Gallia ed in Brettagna. Quel Discorso è già dato alla stampa. Il Codice diplomatico longobardo, che io aveva ordinato e promesso fin dall'anno 1830, sarà condotto in breve al suo compimento, ed avrò gli ajuti di non pochi valentuomini, ai quali piacque venire in mio soccorso, accomunando le loro alle mie fatiche in ampliar sì fatto lavoro; ma il mio animo anela oramai a far di pubblica ragione la Storia d'Italia dopo la caduta dell'impero. Allora solamente potrò dir tutto intorno alle varie signoríe de' Barbari d'Europa nelle provincie state romane; allora spaziarmi senza impacci e fuori delle angustie di un discorso narrando le diversità degli usi, dei riti, delle leggi, delle stirpi e però delle conquiste di quei Barbari... Fino a tanto che non avessi recato questo disegno al suo termine, io aveva fermo nel pensiero di non entrare in altre investigazioni sulle materie contenute nel mio Discorso. Ma fui vinto, il confesso, dalla gentilezza di F. Rezzonico, il quale stimolommi a dileguare alquanti suoi dubbj sulle mie opinioni » .... Ed altrove: « Minori dispute sulla condizione dei Romani vinti dai Longobardi vi sarebbero se si avesse su ciò uno speciale commento all'Editto di Rotari. Non ardisco promettere di pubblicarlo, ma già da lunga stagione il composi e daronne un sunto nella *Storia* ».

Dopo queste parole, che tutti i cultori delle scienze storiche accoglieranno con lieto animo, ogni minuta disamina di questa *Appendice* sarebbe inopportuna. Epperò non ne diremo se non quel tanto che basti a raccogliere le sparse fila del discorso ed accennare i principali punti della discussione a coloro che vorranno nel frattempo occuparsi di questo grave argomento e predisporsi a' nuovi studj che l'instancabile attività del signor Troya ci prepara. Lo che faremo seguendo quella partizione che abbiamo sin da principio adottata, vale a dire: la condizione delle persone e delle terre; la legge; il Comune.

II. A conoscere la condizione delle persone e delle terre dei vinti Romani la storia ci poteva condurre precipuamente

di due modi: o conservandoci qualche speciale documento o memoria che ne favellasse espressamente, o tramandandoci tale una serie di atti e di fatti, il complesso dei quali potesse supplire al difetto di speciali memorie o documenti.

Al primo di quei modi si vogliono ascrivere i due passi di Paolo Diacono nei quali appunto si narrano i mutamenti avvenuti nella condizione dei vinti Romani da prima sotto i Duchi, e più tardi regnando Autari: ed alla vera intelligenza di quei luoghi è precipuamente diretto il *Discorso* del signor Troya, che perciò s'intitola: *Della condizione dei Romani vinti da' Longobardi*, *e della vera lezione di alcune parole di Paolo Diacono intorno a tale argomento*. La conchiusione del quale Discorso riducesi a ciò, che i vinti Romani essendo stati, secondo narra il Diacono, sottoposti al tributo sulle terre e divisi fra i Longobardi, furono anche spogliati della vera proprietà prediale e ridotti allo stato servile di aldii, perchè tributo e servitù, giusta le idee germaniche, sono un'identica cosa. E questo viene, a parer del chiarissimo autore, confermato dal non essere stato attribuito ai vinti Romani un *guidrigildo* o valutazione della loro persona.

Su di ciò noi dubitavamo essersi data un'interpretazione troppo ampia alle parole di Paolo Diacono; poter convenire alle idee degli antichi Germani l'equiparare il tributo allo spoglio delle terre e questo alla servitù, ma non ai tempi ed alle idee dei Longobardi in Italia, quando il tributo aveva assunto un carattere alquanto diverso e la libertà era talvolta scompagnata dalla proprietà delle terre; ad ogni modo le parole del Diacono spiegare la sorte dei possessori delle terre dei quali soltanto egli parla, ma non chiarire la condizione in cui caddero i mercanti, gli operaj ed altri simili; la pretesa divisione dei Romani fra i Longobardi non essere che una speciale relazione di *hospitalitas* tutta propria delle conquiste germaniche: la mancanza di *guidrigildo* esser prova meramente negativa ed in materia oscurissima anche presso i Longobardi, e tale da non potervisi fondare veruna conchiusione. Invocavamo anche l'analogia di quanto avvenne nelle altre conquiste germaniche, e specialmente in quella

dei Franchi nelle Gallie, ed inclinavamo a credere: i vinti Romani considerati in corpo e come nazione essere stati ridotti tributarj o censuali, ed avere costituito una classe di persone meno nobile e, se vuolsi, anche degradata appetto dei Longobardi, ma non potersi ammettere senza qualche esitazione che i singoli individui siano stati privati affatto della proprietà delle terre e ridotti allo stato di servitù aldionale, dalla quale non potessero uscire se non per l'unica via dell'emancipazione.

Rispondendo a questi dubbj il signor Troya osserva come il tributo e la mancanza di guidrigildo si dian mano a vicenda, e presi insieme siano segno indubitato di servile condizione; nota quali differenze si debbano ravvisare fra la conquista dei Longobardi in Italia, e quella dei Franchi nelle Gallie; ed avverte come anche nelle Gallie, quantunque la conquista sia stata più mite, tuttavia la pretesa cittadinanza dei Romani fosse piuttosto illusoria che vera e il guidrigildo dei Romani tanto inferiore a quello dei Franchi riuscisse meglio un barbaro scherno che una liberale concessione. Dopo ciò egli chiede se si hanno prove positive che i Romani vinti dai Longobardi fossero realmente cittadini e guerrieri; se sia credibile che i Longobardi ponessero le armi nelle mani degli Italiani, e ne creassero quasi un esercito pronto a rivolgerle contro di essi; possibile poi che la nazione longobarda movesse dalle antiche sedi e combattesse tante guerre per ridonare ai vinti Romani la cittadinanza e le terre, accontentandosi di una vana e fallace ombra d'impero, e del diritto di percepire un canone livellario sulle terre degli antichi proprietarj.

Lasceremo ad altri più dotti di noi il considerare sino a qual punto siano decisive nella questione le cose avvertite dal signor Troya sulla conquista dei Franchi nelle Gallie raffrontata colla conquista dei Longobardi, e solo aggiungeremo due osservazioni sui due punti che toccano più da vicino questi ultimi: la 1.ª che i Longobardi potevano lasciare o restituire ai vinti Romani la libertà delle persone ed una qualche esistenza civile, e tuttavia non mettere loro in mano le armi od armarli con ordine e modo innocuo, come sappiamo

aver fatto gli antichi Romani rispetto ai Latini ed altri popoli; e forse fecero in altre occasioni gli stessi Longobardi, che senza dubbio avevano diversi ordini di cittadini ed alcune classi medie fra i servi e i guerrieri, quali erano per esempio i mercanti rammentati della legge III di Astolfo, scoperta e riportata dal signor Troya nell'Appendice medesima (1); la 2.ª che dall'avere i Longobardi lasciato qualche ombra di libertà, e la proprietà delle terre ai Romani scampati dalla morte e dall'esiglio, non si può dedurne che si accontentassero di un vano nome d'impero e di un canone livellario coloro che tenevano colle armi tanta parte d'Italia e si erano appropriate tutte le terre del pubblico, molte di quelle delle chiese, non che le terre, i palagi e le masserizie dei più potenti Romani uccisi od obbligati a salvarsi colla fuga.

Quanto ai fatti speciali dai quali risalir si possa ad una conclusione generale sulla condizione dei vinti Romani noi

(1) Parlando del primo passo di Paolo Diacono e della parola *tributarii* intesa per *aldii*, dicevamo che con questo passo e con questa interpretazione si spiegherebbe a tutto più la condizione dei possessori delle terre, ma non si vedrebbe qual fosse la condizione dei mercanti, degli operaj e simili, e intendevamo parlare dei Romani. (Art. I., § 21, ed art, II., § 8.) Il signor Troya rispose che i mercanti erano cittadini longobardi e vivevano a legge longobarda, ed a prova di ciò addusse la legge III di Astolfo da lui scoperta nel Codice della Cava e concepita in questi termini: *Item de illis hominibus qui* negotiantes *sunt et pecuniam non habent, qui sunt* majores *et potentes habeant loricas, scutos, et caballos et lanceas, et qui sunt* sequientes *habeant caballos, scutum et lanceam.* Minores *habeant coccoras cum sagittas et arcos.* Questa legge è positiva, e prova in fatti che i negozianti longobardi eran cittadini e guerrieri, ma non prova che i negozianti romani fossero diventati longobardi e vivessero a legge longobarda. Essa poi vale sempre più a confermare i nostri dubbj, o diremo anche la nostra opinione, che la proprietà delle terre appo i Longobardi non fosse condizione necessaria della libertà individuale e della cittadinanza.

Delle altre nuove leggi pubblicate dal signor Troya non terremo speciale discorso. Esse erano già state da lui scoperte ed inserite nel *Progresso* prima che desse alle stampe il *Discorso*, ed in esso ne fece uso più volte.

abbiamo rammentato e la seconda conquista di Oderzo, ed i Pisani possessori di dromoni deliberanti sul soccorso da prestarsi ai Longobardi, e la *plebe* di Milano votante pel vescovo Diodato e non atterrita dalle minacce del Re. Ora ammetteremo di leggieri col signor Troya che il fatto di Oderzo non sia forse tale da cavarne alcuna positiva conclusione; ma lasceremo ad altri il giudicare se si possa poi consentire al signor Troya che i Pisani deliberanti fossero per avventura Longobardi, e che la *plebe* di Milano si trovasse ricoverata a Genova col clero e coi nobili quando votava pel vescovo Diodato.

III. Parlando della legge romana noi dubitammo che l'uso ne sia mai stato abolito assolutamente, e a dubitare ci movevano le seguenti ragioni: 1.° perchè quella legge dovette assolutamente durare nei primi momenti della conquista e fino alla compilazione dell'Editto di Rotari, non avendo i Longobardi leggi scritte da surrogarvi; 2.° perchè l'Editto sembra legge del tutto longobarda e scritta pei soli Longobardi, nè mai fa menzione dei Romani; 3.° perchè se le leggi romane non si fossero mantenute in vigore non avrebbero potuto insinuarsi così presto come fecero nelle longobarde ed alterarle in tante parti principali; 4.° perchè se i vinti Romani non vivevano a legge romana, non si vede quali potessero essere tutte quelle persone che più tardi professano pubblicamente di vivere a legge romana, e, come notammo altra volta, non sono a tempo de' Franchi in numero minore dei viventi a legge longobarda (1). Aggiungemmo però esser noi persuasi che il diritto romano non durasse in tutta la sua estensione, ma soltanto in alcune parti e forse in un rozzo compendio.

(1) Riportiamo volentieri il seguente passo dei signori de Vesme e Fossati: « Avendo dal primo volume dei diplomi nella raccolta dei Monumenti di Storia patria noverato i viventi secondo le due leggi, romana e longobarda, dall'anno 945 al 1000 nelle due città d'Asti e di Novara, trovammo in Asti nominate 79 persone viventi a legge romana, 32 con legge longobarda, fra i quali un prete: ed in Novara 15 viventi con legge romana, 9 con legge longobarda, fra i quali parimente un prete ». (De Vesme e Fossati, *Vicende della proprietà in Italia*, pag. 198).

A queste considerazioni il sig. Troya risponde precipuamente 1.° che l'Editto, per espressa dichiarazione di Rotari, esser doveva obbligatorio per tutti i suoi sudditi; 2.° che il rozzo compendio non poteva essere in vigore senza l'approvazione del Re e senza norme speciali che regolassero i limiti ed i rapporti delle due leggi, la quale approvazione e le quali norme mancando, mal può reggere la nostra supposizione.

Anche qui lasceremo ad altri il considerare se veramente le parole dell'Editto, allegate dal signor Troya, siano così positive su questo proposito siccome egli afferma; e quanto valer possa in proposito l'autorità dell'anonimo citato dal Ritter nella prefazione del Codice Teodosiano (1). Piuttosto aggiungeremo due brevi osservazioni di fatto: la 1.ª, che anche ai tempi di Liutprando vigeva quell'Editto che sarebbe stato obbligatorio per tutti i sudditi del regno longobardo; e tuttavia ne' paesi da lui conquistati durava anche la legge romana, senza che ci consti quando e con quale decreto sia stato derogato all'Editto, giacchè la celebre legge *de Scribis*, come notammo altra volta, fa prova bensì che le due legislazioni già vigevano insieme quando essa era emanata, ma non dimostra a qual tempo abbiano cominciato a coesistere; la 2.ª, che quantunque a' tempi di Liutprando la legge romana durasse indubbiamente a fronte della longobarda, tuttavia non conosciamo nè quali ne fossero le fonti, l'estensione ed i limiti, nè quali le norme regolatrici dei conflitti delle due leggi: così che se la legge *de Scribis* non ci fosse pervenuta ad attestare la durata della legge romana;

(1) Ecco le parole del prologo dell'Editto citato dal signor Troya: *Quanta* PRO SUBJECTORUM NOSTRORUM COMMODO *nostrae fuit sollicitudinis cura, vel est, subteradnexus tenor declarat. Et ob hoc considerantes Dei misericordiam necessarium esse prospeximus praesentem corrigere et componere legem.* Noi altro non sappiamo ravvisarvi che una di quelle generali proteste con cui cominciavano una volta quasi tutte le leggi. Oltre di che le citate parole si confrontino colle altre della conchiusione dell'Editto: *Inquirentes et remorantes antiquas leges* PATRUM NOSTRORUM . . . . . *Per subtilem inquisitionem de antiquas leges* LANGOBARDORUM .... *Firmiter et inviolabiliter ab omnibus* NOSTRIS *constituantur.*

molti l'avrebbero negata siccome impossibile, e tuttavia si sarebbero ingannati. Ora se questa apparente impossibilità non ci toglie il credere che la legge romana vigesse ai tempi di Liutprando, comunque il modo ci riesca incomprensibile, lo stesso ci sembra doversi dire dei tempi di Rotari; perchè da un lato la ragione nell'uno e nell'altro caso ci conduce a credere il fatto generico *che la duplice legge abbia coesistito*, e dall'altro lato nell'uno e nell'altro caso è sempre oscuro il fatto speciale, *a qual modo le due leggi coesistessero;* e la sola differenza è riposta in ciò che rispetto ad un tempo un brano di legge ci è pervenuto ad attestare, ma non a spiegare quel fatto generico; e quanto all'altro è smarrita anche ogni legge che lo attesti. Ognuno poi comprenderà di leggeri come l'argomento dall'impossibile e dall'assurdo in fatti subalterni e speciali, non può avere gran peso per negare un fatto generale, precipuamente rispetto a tempi rozzi ed oscuri; e come non si possa esigere nelle leggi dei Barbari quella pienezza, quella coerenza e quella logica che indarno avremmo cercato un secolo fa nella maggior parte delle leggi d'Europa.

Del resto, giova ripeterlo, non pensiamo che tutte le leggi romane fossero conservate, comunque non si possa asserire quali il furono e quali no. Probabilmente anche i vinti Romani furono soggetti ad alcune delle leggi longobarde, e le native loro leggi forse non durarono che come leggi suppletorie, secondo tenne, quantunque con molta ristrettezza, anche il Lupi. Ciò avveniva anche più tardi quando i capitolari dei Franchi obbligavano tutti i sudditi, e le leggi personali non erano che suppletorie: lo che solo può spiegare in qualche modo (benchè manchino anche quì le precise notizie) come potessero coesistere tante leggi; e come le donne, or vivendo secondo la legge propria, or secondo quella del marito, potessero tanto agevolmente piegarsi alle varie loro disposizioni. Di che abbiamo un notabile esempio nella contessa Matilde di Toscana, la quale or dichiara di vivere a legge longobarda, ora a legge salica, e stipula or secondo l'una, or secondo l'altra; sicchè l'ingegno di un Muratori, di un Lupi, di un Savigny fu messo a dura prova

per conciliare l'apparente contraddirsi di quelle dichiarazioni e di quegli atti, e forse ancora non è intieramente chiarito ogni dubbio.

IV. Quanto al Comune, poichè da molti documenti ne parve manifestarsi le tracce di una cittadinanza romana sussistente a fronte della longobarda, abbiamo arrischiato la congettura dei due Comuni, l'uno romano e l'altro longobardo. La quale piacque a taluni più che non avevamo creduto noi stessi, che non vogliamo anche attualmente considerarla se non come una semplice congettura, o, se vuolsi, anche una semplice ipotesi.

Il signor Troya reca la scure alla radice, e con quella potenza d'ingegno e di dottrina che tutti conoscono, imprende a provare non essere durata neppur ombra di cittadinanza romana, e tutte quelle menzioni che di essa sembrano riscontrarsi in alcuni documenti, e sopra tutto quelle emancipazioni di servi per modo che sieno *veri cittadini romani,* non essere che illusioni e mere formole usate precipuamente dai sacerdoti, o rispetto ad iniziati al sacerdozio, nei quali concorreva una doppia cittadinanza, l'una effimera e di mero nome, la romana; l'altra vera e reale, la longobarda.

Gli studiosi mediteranno nel Troya questa sua distinzione al certo ingegnosa che noi abbiamo soltanto accennata, e giudicheranno se dessa valga per sè sola a togliere ogni valore a quei cenni apertissimi di romana cittadinanza.

Quanto poi all'antagonismo de' Romani e Longobardi che sospettammo aver durato per lunga stagione, vedranno se a farne cessare l'importanza basti il dire che la più tarda lotta del medio evo non fu tra Romani e Longobardi, ma sibbene fra nobili e plebei: o se valga la pena di indagare chi fossero propriamente i nobili e chi i plebei. A noi basta l'avere accennati questi punti di laboriose indagini, e di buon grado li abbandoniamo agli studj di uomini più eruditi.

V. Intanto conchiuderemo ripetendo, che quand'anche il signor Troya non fosse riuscito a risolvere pienamente e fuori d'ogni dubitazione quell'oscurissimo punto della condizione dei vinti Romani, il suo *Discorso* sarebbe prezioso per la

scienza, perchè in nessun altro libro sono svolte con maggiore dottrina le leggi dei Longobardi, in nessuno sono emendati tanti errori e dissipate tante illusioni intorno quei tempi; e le incertezze che ancora rimanessero circa il punto principale della discussione, si dovrebbero ascrivere assolutamente alla natura dell'argomento ed alla mancanza di documenti, così che il problema che un uomo di tanta scienza non avesse potuto chiarire, debba ritenersi piuttosto impossibile che difficile a risolversi.

Se non che il sig. Troya promette nuovi lavori, e quello che non gli fosse per avventura pienamente riuscito nelle angustie, come egli dice, di un Discorso, gli verrà fatto, non ne dubitiamo, col triplice sussidio della narrazione storica, del Codice diplomatico e del commento all'Editto di Rotari; e noi affrettiamo col desiderio il giorno nel quale la nostra letteratura verrà arricchita di queste gemme preziose, e sciolto il più difficile problema della storia italiana.

FINE

INDICE

Pag.

ARTICOLO II.

§ I. Della condizione delle persone e delle terre.

§ II. La legge.

§ III. Il Comune.

APPENDICE DI CARLO TROYA AL DISCORSO SUI ROMANI VINTI DA' LONGOBARDI.

Pag.

Nuove Leggi Longobarde.

Brevi cenni di Francesco Rezzonico sull'Appendice di Carlo Troya al discorso sui Romani vinti dai Longobardi.